# TESORO
DEL
# FORO TOSCANO
*O SIA*

RACCOLTA DELLE DECISIONI

DEL
## SUPREMO CONSIGLIO
E DELLE REGIE
## RUOTE CIVILI
## DELLE PRIME APPELLAZIONI
## DI TOSCANA
*OPERA*

DELL' AVVOCATO LORENZO CANTINI

*TOMO VIII.*

FIRENZE 1823.

NELLA STAMPERIA DEL GIGLIO.

## DECISIONE I.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Renunciationis diei 3. Januarii 1823.*

In Causa Corsini e Malvezzi.

Proc. M. Iacopo Giacomelli
Avvocati Sig. Cav. Ottavio Landi
Sig. Ranieri Lamporecchi
Sig. Lorenzo del Nobolo

Proc. M. Luigi Torracchi
Avvoc. Sig. Luigi Piccioli.
Sig. Vincenzo Giannini.

---

*Argomento*

La Figlia, a cui dal Padre nel suo Testamento viene legata la Dote, se mossa dal lodevole desiderio, che la sua illustre Famiglia si conservi con lustro, e splendore procede a donare, e rinunziare a favore del suo Fratello, nell'Atto, che questi gli costituisce una Dote minore di quella statagli ordinata dal Padre, tutti, e singoli i suoi Beni, Azioni, e pretenzioni, che gli appartengono, o che possono in avvenire appartenergli, tanto sopra i Beni paterni, che materni, dona e rinunzia validamente, e in questa donazione, e rinunzia deve intendersi compresa ancora la Dote scritta nelle Tavole Testamentarie del Padre; per la qual cosa non ha alcun diritto a quel di più che alla Dote costituitagli dal Fratello Rinunziatario ammonta il legato Paterno: Nè fa resistenza alla validità di questa Rinunzia la mancanza della correspettività, che non è allegabile, perchè non può presumersi nella Rinunziante l'errore, e l'ignoranza delle disposizioni Paterne, quando sono state solennemente pubblicate, e ch' Essa Rinunziante, nell'atto della Rinunzia viene assistita dalla Madre, e dallo Zio Esecutore delle medesime Disposizioni, e ch' è cerziorata dal Magistrato consapevole del contenuto di quelle.

Sommario

1. *Malvezzi Famiglia distinta in Bologna per lustro, e splendore.*

2. *Corsini Principe Don Tommaso Erede universale del Principe Don Bartolommeo Corsini.*

3. *Il Principe Don Bartolommeo Corsini lega a due sue Figlie la Dote nel caso di loro Matrimonio Spirituale, o Temporale nella somma di scudi 25000. oltre il Corredo.*

4. *Il pensiero di un' ampia dote non dovrebbe accompagnare i Matrimoni.*

5. *Ne' Capitoli Matrimoniali fra il Marchese Antonio Malvezzi, e la Principessa Donna Giuseppa Corsini viene alla medesima promessa dal Fratello Principe Don Tommaso la Dote di scudi ventimila.*

6. *Nulla deve essere a Giudici di più sacro, che far custodire l'osservanza de' patti.*

7. *La Domanda del pagamento di un credito già rinunziato, e rimesso al debitore deve rigettarsi.*

8. *Qualunque Atto motivato dall' errore è nullo.*

9. *Il diritto dipendente da una Causa* de Futuro *non prevedibile* nec in re, nec in spe *non resta compreso nell' Atto di una rinunzia generale.*

10. *La rinunzia per mancanza di correspettività è nulla.*

11. *Le rinunzie soggette ad essere attaccate di falsa Causa, di dolo, o di lesione non ostano al conseguimento della legittima.*

12. *Si deve considerare come contenuto nella parte deliberativa d'ogni Sentenza quello, che deriva per conseguenza dalle dichiarazioni della stessa Sentenza.*

13. *I Motivi di una Sentenza debbono intendersi all'effetto d'illuminarne l'oscurità.*

14. *Si giudica colle Leggi, e non con gli esempi.*

15. *Niuno si presume prodigo de' Beni suoi.*

16. *Quando un solo Atto contiene la dotazione, e la rinunzia della Donna a maggiori diritti si suppone, che la rinunzia abbia avuto Causa dall' oggetto di conseguire la dote.*

17. *I termini della correspettività si verificano quando nell' Atto stesso si contengono la Dotazione, e la rinunzia a de' diritti per parte della Donna.*

18. *Quando la Dote è costituita da alcuno, che ha l'obbligo di dotare la Donna che rinunzia ad altri suoi diritti si presume, che nella Costituzione della Dote siano stati ecceduti i termini della congruità.*

19. *Il Padre, o altri, che sia obbligato alla Dotazione nel costituire una Dote congrua adempie al debito impostogli dalla Legge.*

20. 21. *La Donna che rinunzia a de' diritti senza esser mossa da Cause, che inducono la speranza di un lucro, o da un dovere, o da una necessità, opera un' Atto di mera liberalità.*

22. *La qualità di correspettività ad una costituita dote non può convenire alle rinunzie, che le Dotate emettono a favor del dotante obbligato ad assegnar loro una Dote congrua.*

23. *La Donna non può ignorare nel Fratello Erede libero del Padre l'obbligo della sua dotazione.*

24. *Il Magistrato, che cerziora la Donna, che vuol far delle rinunzie a favore del Fratello erede libero del Padre si presume che la renda intesa della di lui obbligazione di dotarla.*

25. 26. 27. 31. 32. 33. 35. 66. *La Donna, che rinunzia a favor del Fratello mossa a ciò dalla brama, che la di lui Famiglia si conservi con maggior decoro, rinunzia validamente ancorchè non contempli quelli, che da Lei possono derivare.*

28. *La volontà dell' uomo resterebbe inattiva se l' intelletto non le presentasse Cause capaci a determinarne i movimenti.*

29. *Le Cause occasionali, ed impulsive non mai influiscono nè sul carattere, nè sulla validità degli Atti capaci di Forense contesa.*

30. *La Causa finale è quella, che qualifica un' Atto, e che gli dà vita, ed essenza.*

34. *Lo splendore delle Famiglie non è ombra vana.*

36. 55. 56. 57. 58. *Quando Colui, che procede ad una rinunzia non contempla alcuno elemento di correspettività, deve dichiararsi liberale, e gratuita.*

37. *La liberalità ha una giusta causa nel voto Agnatizio.*

38. *La proprietà, e natura dell' Atto liberale è di essere oneroso per Colui, che l' esercita, ed in tutto lucrativo per quegli, che lo riceve.*

39. 40. *La congruità della Dote è un termine di relazione, che resta determinato dalle circostanze, che accompagnano il Matrimonio per il quale la Dote è costituita.*

41. *Il Legatario può non accettare il legato, ma non può in parte accettarlo, ed in parte ricusarlo.*

42. *La Figlia, che rinunzia al Fratello ogni maggior quantità di dote legatagli dal Padre a quella promessagli dallo stesso Fratello, comprende nella rinunzia il legato Paterno.*

43. *La Figlia, che rinunzia la Dote, costituitagli dal Padre, a favor del Fratello, ha diritto alla dotazione contro lo stesso Fratello come Erede libero del Padre.*

44. 45. *Colei, che nel ricevere la dotazione dal Fratello rinunzia a favor del medesimo una maggior quantità di dote legatagli dal Padre a fine di potere esigere questa maggior quantità, è d' uopo che provi pienamente l' ignoranza della Disposizione Paterna.*

46. 47. 48. *L' ignoranza può provarsi colle presunzioni capaci di portar la prova al grado di moral certezza.*

49. *Le Donzelle giunte all' Età di 20. anni sono curiose di tutti gl' interessi, che le riguardano.*

50. *L' Apertura solenne del Testamento del Padre nella Città ove sono i Figli, fà presumere ne' medesimi la scienza delle Disposizioni in quello contenute.*

51. *Non è presumibile, che la Figlia non sia intesa del Testamento del Padre dallo Zio Esecutore, e dalla Madre.*

52. 53. *E' di regola il credere, che i Magistrati abbiano osservati nell' esercizio del loro incarico i doveri, che sono loro imposti.*

54. 59. *La Donna, che rinunzia al Fratello tutti, e singoli i suoi beni, e azioni che gli competono, e che possono in avvenire competergli, s' intende, che abbia rinunziato anco al legato Paterno col quale gli viene costituita la Dote.*

60. *La* Leg. De His. ff. de Transact. *si estende a' Contratti correspettivi*.

61. *Cessa l'operazione della Legge* De His. ff. de Transact. *quando è chiara la volontà di colui, che dispose de' propri diritti*.

62. *La* Leg. de His. ff. de Transact. *non ha per oggetto, che il privato interesse*.

63. *L'azione del Testamento si può esercitare soltanto dalla Persona nel di cui nome è scritto il Legato*.

64. *Il Legato è una liberalità a favore del Legatario*.

65. *Di ogni benefizio è permesso profittarne, o astenersene*.

67. *Il Marito, è opinione d'alcuni, che possa esigere i Frutti della Dote legata ancora nel caso, che l'azione a conseguirla sia ristretta alla Moglie*.

MOTIVI

I. Tra le Famiglie, che per ogni maniera di virtuose azioni hanno acquistato a se stesse, ed accresciuto alla Patria loro splendore, e lustro, si distingueva in Bologna, una delle prime Città d'Italia, quella dei Marchesi Malvezzi, fornita ancora di un Censo ben capace a darle i mezzi di sostenere con ogni decoro la elevatezza del grado suo; e ne era capo sul finire del passato Secolo il Marchese Giacomo di chiara ricordanza, allorchè mirando Egli a conservare alla Famiglia sua, ed accrescerle ancora la considerazione, e la onorevolezza, volse il pensiero a procurare in matrimonio al Marchese Antonio suo figlio una pronipote del Papa Clemente XII, la giovine Principessa Donna Giuseppa Corsini. [1]

II. Il Principe Don Bartolommeo di Lei Padre aveva maritato, vivendo, altre due delle sei Figlie, che insieme a due Figli del miglior sesso avuto aveva dal suo matrimonio con Donna Felice Barberini, Matrona rispettabilissima del sangue dei Colonnesi, e non degenere dai suoi virtuosi altrettanto, quanto illustri Antenati.

III. All'una delle Figlie da lui collocata nei Conti Marioni di Verona, aveva Egli assegnato in Dote la Somma di Scudi ventottomila, e aveva assegnato la Dote di Scudi ventimila all'altra, che maritò nei Conti Guidi da Bagno della Città di Mantova.

IV. Godeva Egli poi di tutta la pienezza di sua salute, quando si risolvè a consegnare al Notaro Romano Giovan Batista Cataldi nel 12. Marzo 1785. il suo Testamento, nel quale, dopo avere istituito universale Erede il Principe Don Tommaso suo primogenito, fra i tanti oggetti, con prudentissimo consiglio, da lui contemplati, considerò, che avendo già due altre di lui Figlie vestito in diversi Monasteri l'abito Religioso, quanto a questa parte della sua famiglia, non gli rimaneva a provvedere, che al futuro collocamento dell'altre due. [2]

V. Di queste due Figlie, che si educavano in Roma, e in convitto della loro maggiore sorella già Monaca col nome di Suor Geltrude, nel

Monastero di S. Caterina da Siena, l'una, ed era D. Giuseppa, in quell'epoca non avea, che dieci anni, e soli otto ne aveva la minore di lei.

VI. Si dovè dunque presentare alla mente di questo Padre ottimo, e provvidentissimo essere in allora nella oscurità dell'avvenire, con la destinazione che queste due Figlie, o scelta, o avuta avrebbero, ancor tutto l'insieme delle circostanze, le quali misurar possono, e debbono per le femmine, cui piaccia di eleggere lo stato conjugale, la quantità delle Doti, che convenga al presentarsi lor di uno sposo, assegnare ad Esse, perchè abbiano un marito condegno, e perchè sien Loro assicurati in tutto il corso della loro vita quella sorte, e quegli agi, che corrispondano alla respettiva lor condizione, e a quello stato in cui nacquero, ed in cui si educarono.

VII. Ed essendogli quindi sembrato, in tali incertezze, che per il collocamento di queste due Figlie con uno Sposo, nel quale concorressero tutte le qualità, che egli espresse desiderar nel medesimo, non altro fosse d'uopo se non il tenere nella destinazione delle lor doti una misura, quasi intermedia fra la dote che aveva assegnato alla Contessa Marioni, e quella che assegnato aveva alla Contessa Guidi da Bagno, la costituì, e la legò a ciascheduna di Esse, per il caso del Matrimonio lor temporale, nella somma di Scudi venticinquemila, oltre il Corredo. 3

VIII. Tanto però non occorse per Donna Giuseppa, onde ottenerle un collocamento quale poteva convenire ad Essa; Quale sodisfaceva ampiamente alle brame del di lei Padre; e quale ben pareggiava ciò, che nel respettivo collocamento Loro, e la Contessa Marioni, e la Contessa Da Bagno avevano ottenuto.

IX. Non vennero dalla Dote gli eccitamenti, che mossero il Marchese Giacomo a procurare alla sua Famiglia l'acquisto di Donna Giuseppa.

X. Furono i meriti della Donzella, furono « i vincoli di una stretta « Parentela ad una si cospicua, e si rispettabilissima Famiglia « ( Son parole dello stesso Marchese Giacomo nella sua lettera al Principe Don Tommaso del dì ventiquattro Dicembre 1793. ) che mossero il « giubbilo » di cui lo colmò « ivi « il riscontro avuto col mezzo di cotesto de« gnissimo Signor Conte del Benino, e riguardante il gradimento dell' E. « V. nell'accordare la Signora Principessa sua pregiatissima Sorella in Con« sorte a questo Marchese Antonio mio figlio «.

E che a tale acquisto Egli mirasse, e che questo bastasse a compire tutte le brame di Lui, anche meglio lo esprime l'altra di Lui lettera del dì trentuno dello stesso mese allo stesso Principe D. Tommaso « ivi « La « generosa annuenza prestata dalla Casa di V. E. alle future nozze della « Signora Principessa di Lei degnissima Sorella col Marchese Antonio mio « Figlio, se per una parte torna a mio sommo onore, ha per l'altra posto « il colmo ai miei desiderj «.

XI. A questo stato dell'animo del Marchese Malvezzi regolatore del Figlio, e regolator del trattato, non potevano accoppiarsi quelle idee, e quelle brame di ampiezza della dote, che accompagnano i Matrimonj pur

troppo allo spesso, e che gioverebbe forse per il bene della società, e dei mariti medesimi, che non le accompagnasser giammai; come bene lo avvertì uno dei più Savi, fra i tanti dei quali si pregia l'antica Roma, nella Orazione riferita da *Aulo Gellio Noct. Actic. Lib.* 17. *Cap.* 6.

XII. Laonde avvenne, che nell'unire al Figlio la Principessa D. Giuseppa non mirò Egli nè alle antiche Doti della Famiglia Corsini; nè a quella che il Principe D. Bartolommeo, già mancato di vivere fin dal millesettecentonovantadue avea costituito alla Contessa Marioni (§ III.) nè a quella stessa che fosse, o potessè esser da Lui legata alle Figlie, ma fu invece ben pago di condizioni identiche a quelle che aveva lo stesso Principe D. Bartolommeo stipulate nel matrimonio dell'altra sua Figlia Contessa Guidi, sicchè il Marchese Spada uno dei mediatori, del quale si ha in Atti la lettera segnata negli otto Dicembre millesettecentonovantatre, potè far sentire al Principe D. Tommaso, che trasmessi che fosser da Lui in Bologna « i Capitoli stabiliti con la Casa Da Bagno « sarebbe tosto riassunto, e concluso, siccome realmente avvenne, il trattato, che la malattia dello stesso Principe, e del Cardinale di Lui Zio, e la giusta veduta di accertar previamente la deliberazione efficace di D. Giuseppa, avevano sospeso per qualche tempo.

XIII. Riuniti in questo sistema i Consensi, i Capitoli Nuziali fra la lodata Donna Giuseppa, e il Marchese Antonio Malvezzi si celebrarono.

XIV. Prestò a quelli il suo consenso, e li segnò Donna Giuseppa in Firenze sotto di trenta Gennaio 1794. assistita a questo atto dalla Principessa Donna Felice sua Madre, e dal Gran Priore D. Lorenzo Corsini di lei Zio, ambedue nominati nel Testamento del Principe Don Bartolommeo Tutori dei suoi figli, e il secondo di Essi lasciato anche uno degli Esecutori della di lui volontà; e pur questi tutte le cose nei Capitoli contenute approvarono, e a quelle acconsentirono espressamente. Don Tommaso era fuor di Toscana. Li segnò per esso in ordine al di lui mandato del dì ventotto Dicembre 1793. il di lui fratello Don Neri, il quale oggi sostiene fra noi l'importantissimo incarico dal nostro ottimo Principe alla di lui saviezza affidato, di Consigliere Direttore della R. Segreteria di Stato.

XV. Li approvarono, e li segnarono in Bologna il Marchese Giacomo, e il Marchese Antonio Malvezzi nel successivo dì 4. Febbrajo 1794.

XVI. Pare che i Capitoli stipulati fra il Principe D. Bartolommeo, e la Casa da Bagno non solo fosser di norma, ma servissero forse ancor di minuta a quelli, che si stipularono fra il Principe Don Tommaso rappresentato dal di lui Fratello D. Neri, e la Casa Malvezzi.

XVII. In quelli il Principe D. Bartolommeo, in questi il Principe D. Tommaso promessero di dare, e pagare allo Sposo respettivo *per Dote, e con titolo, e nome di vera Dote Scudi ventimila Romani di paoli dieci per Scudo*, soltanto aggiunto in questi il Corredo. In quelli, ed in questi lo Sposo si chiamò *di questa Dote pienamente contento*. In quelli, in ordine alla facoltà ottenuta; In questi ottenendo Donna Giusep-

pa la facoltà di fare la renunzia, renunzio « A qualunque pretensione so-
« pra i Beni Paterni, e Materni, e di tutti gli Antenati di sua Casa, ed
« ogni loro facoltà testata, o intestata, chiamandosi contenta della Dote a-
« vuta, e promettendo di non pretender mai altro dalla Casa Paterna « lo
Sposo in quelli; in questi, e lo sposo e il di lui Padre solennemente pro-
messero, che sarebbe questa Renunzia sempre osservata.

XVIII. Se non che, in aggiunta alle altre renunzie, che si contengono nei Capitoli della Contessa da Bagno, in quelli di Donna Giuseppa si disse la Renunzia estensibile ancora = AD OGNI MAGGIOR SOMMA DI DOTE =.

XIX. In esecuzione del così concordato si presentò Donna Giuseppa per mezzo del suo Procuratore al Magistrato dei Pupilli, ed esponendo di essere « ivi « determinata in conformità del convenuto nei capitoli della « promessa di Matrimonio...... di fare la Cessione, Donazione, e Re-
« nunzia a detto Signor Principe D. Tommaso di lei fratello, ed ai di lui « Eredi, e Successori di tutte, e singole le ragioni, azioni, e pretensioni, « che abbia, o aver possa FUORI DI DETTA DOTE sopra i Beni Paterni, Ma-
« terni ...... *chiamandosi contenta, e sodisfatta della Dote come so-*
« *pra fissata* « domandò di essere autorizzata a questo atto; E il primo degli Auditori, e il primo Cancelliere, eletti già con precedente Decreto Magistrale del dì 8. Febbrajo 1794. ad accordarle tale autorizzazione, con Decreto del dì 14. del successivo mese di Marzo le dettero facoltà « ivi « di devenire a detto Atto per mezzo di pubblico Istrumento in « conformità dell' esemplare da Essi firmato, che dovrà servire per il No-
« taro, che se ne rogherà, di Mandata all' Archivio ec. «

XX. In questo esemplare dopo essersi narrati, e gli ottenuti Decreti, e le cause che gli animarono; Quella, che poi, dove spiegò Ella il concetto della sua mente, e i sensi dell' animo, leggesi espressa, come causa motiva dell' Atto, cui Ella si disponeva a procedere, si fù la brama in Lei di contribuire in tal guisa alla maggior ricchezza del prelodato di Lei fratello e al maggior lustro della di Lui Eccellentissima Casa: e trascritti quindi gli enunciati Decreti Magistrali, si passò ad esprimere, che stante il matrimonio da contraersi, e stante la congrua, e competente dote costituitale dallo stesso Signor Principe Don Tommaso, della quale erasi detto già esser contenti « tanto Lei stessa, quanto il di Lei signore Sposo, e il Padre del me-
« desimo « Essa trasferì nel Fratello tutti i suoi Beni, diritti, ed azioni col titolo d'irrevocabile donazione tra i vivi, e renunzia: e di tale specie di donazione tutti in quell' atto s'impressero i più distinti caratteri « ivi « Es-
« sendochè S. E. la signora Principessa D. Giuseppa Corsini sia stata pro-
« messa in Sposa a S. E. il Signor Marchese Antonio Malvezzi..., ed alla
« medesima da S. E. il Sig. Principe D. Tommaso Corsini di Lei fratello
« in ordine ai Capitoli Matrimoniali stipulati infra le Parti predette, sia sta-
« ta costituita, e fissata la dote in somma di Scudi Ventimila.... stata *rico-*
« *nosciuta congrua, e competente* dal Magistrato de Pupilli di questa Cit-
« tà di Firenze, ed avendo la stessa Signora Principessa ottenuta facoltà con

« Decreto di Mondualdo.... di fare a favore di S. E. il Signor Principe D.
« Tommaso, e dei di Lui Eredi, e Successori la *Cessione Donazione*, e
« *renunzia*... enunciata nel Mondualdo stesso; *E che bramando la det-*
« *ta Signora Principessa, che detto signor Principe D. Tommaso, e*
« *la di Lui Eccellentissima Casa con maggiori ricchezze sempre più*
« *risplenda, e con maggior decoro si conservi; come pure per il singo-*
« *lare amore, che ha sempre portato, e porta a detto signor Principe*
« *D. Tommaso di Lei Fratello*... abbia deliberato di prevalersi della fa-
« coltà mediante il suddetto Decreto di Mondualdo ottenuta..., di sua cer-
« ta scienza, libera, e determinata volontà, *stante il Matrimonio, che è*
« *per contrarre con S. E. il Signor Marchese Antonio Malvezzi, ed*
« *attesa la suddetta congrua, e competente dote come sopra costitui-*
« *ta; a titolo d'irrevocabile donazione tra i vivi, e renunzia*, ha dona-
« to, ceduto, e renunziato, conforme dona, cede, e renunzia a favore di
« S. E. il Signor Principe D. Tommaso figlio della chiara memoria di S. E.
« il Sig. Principe D. Bartolommeo Corsini, e suoi ec. tutti, e singoli i di
« Lei Beni di qualunque sorte, Gius, Azioni, ragioni, e pretensioni alla
« medesima appartenenti, e che le potranno spettare, ed appartenere in
« qualunque tempo avvenire, sopra tutti, e singoli i Beni, tanto Pater-
« ni, che Materni..., e ancorchè si trattasse di *Fideicommissi purificati*,
« o da purificarsi, e di qualunque altra sorte di successione, ed Eredità per
« qualunque titolo, ed occasione, sebbene di Legittima perventutale, e che
« le potesse pervenire, *tanto per causa di presente*, che di *futuro, sì*
« *pensata, che non pensata*, riservandosi soltanto quella Successione,
« Eredità, e Beni, che *in avvenire* per Testamento, e per qualunque al-
« tra Donazione *inter vivos ec.* le fossero deferite.... *dichiarando* detta
« Nobile, ed Eccellentissima Signora Principessa di aver fatto, e fare la
« presente Cessione, Donazione, e Renunzia a favore di detto Signor Prin-
« cipe D. Tommaso Corsini suo Fratello, e suoi ec. *per le cause tanto*
« *di sopra espresse, e narrate, che per altri giusti motivi, e Cause*
« *che a ciò fare degnamente hanno mosso, e muovono il di lei Ani-*
« *mo, e perchè così ad essa, come sopra autorizzata a poter dispor-*
« *re è parso, e pare, è piaciuto, e piace, e tale è stata, ed è la sua*
« *vera, e deliberata volontà, ed in ogni ec. renunziando ugualmen-*
« *te, conforme renunziò, e renunzia al benefizio della Legge Si Un-*
« *quam, e della Legge fin. Cod. de Revocan. Donat. ec.*

XXI. Tale è il tenore della minuta, in piè della quale l'Auditore a ciò destinato, e il Cancelliere del Magistrato dei Pupilli a rendere testimonianza della loro piena approvazione, e in esecuzione del Decreto del dì 14. Marzo (§. XIX.) apposero la loro firma, ratificata poi da D. Giuseppa, allorchè fu ridotta, parimente in esecuzione del Decreto medesimo, a Pubblico Istrumento ai Rogiti del Notaro Marco Tosi nel successivo dì 4. Aprile 1794.

XXII. Una perfetta armonia tra le due illustri Famiglie susseguì al

Matrimonio celebrato fra i due Sposi nel di 10. Giugno 1794. Li scambievoli ufficj consolidarono per lunghi anni tra le Famiglie medesime i vincoli della unione contratta, e della prestazione di questi uffici si ha negli Atti ancora un riscontro in quello, che il principe D. Tommaso, alle richieste del Marchese Antonio non mancò di prestargli nel 1815. in rapporto al quale scriveva il Marchese Malvezzi al Cognato sotto di sette Agosto di detto Anno = ivi = Dalla obbligante sua risposta in data del due « corrente riconosco la cordialità, e l'amicizia con la quale ella mi riguarda, e glie ne professo la maggior gratitudine. «

XXIII. La morte della Principessa Donna Felice, due anni dopo, cioè, nel 1817. avvenuta, par che segnasse, per quanto almeno può resultar dal Processo, il momento, nel quale, assieme col Lutto che questa ben giustamente dovè portare nella Famiglia Corsini, e nella Famiglia Malvezzi, alle amichevoli intelligenze, sventuratamente successero le querele, le controversie, e dietro a queste i Litigi fra l'una, e l'altra.

XXIV. E pare altresì che il primo pomo della sopravvenuta discordia fosse gettato dalle nuove Leggi, le quali, abbandonate le istituzioni, comuni già presso che universalmente alla Italia, dove le femmine si voller contente di quella dote, che nel loro passaggio al Matrimonio, avea lor procurato col desiderato nome di Madri di Famiglia, e coi diritti, che lo accompagnano, un collocamento conveniente alla lor condizione, non altro potessero esiger poi dalla Casa Paterna onde uscirono; hanno uguagliato da non remota epoca, sulla Eredità dei Genitori i diritti di ambedue i Sessi, in quanto hanno ammesso anche le Femmine, benchè passate col Matrimonio in altre Famiglie, e dotate, al conseguimento della quota legittima.

XXV. La Principessa D. Felice, lasciata a titolo di antiparte al Principe D. Tommaso suo Primogenito, tutta la quota della sua Eredità disponibile, aveva = *in ogni restante* = istituito per ugual porzione i suoi due figli maschi, e non aveva onorato le femmine, se non di un Legato che per le due, le quali in Matrimonio esistevano, la Contessa Guidi da Bagno, e la Marchesa Malvezzi fù di soli Scudi Cento per ciascheduna, esprimendone la ragione = ivi = perchè le mie Figlie Femmine sono state « convenientemente dotate, e tutte hanno solennemente renunziato alla « mia Eredità in occasione del loro collocamento. »

XXVI. Nella di Lei fatta renunzia Donna Giuseppa mostrò di opinare, che non si potesse di ragione intender compresa la legittima materna come un'oggetto, che poteva mal cadere, o esser caduto nella di Lei contemplazione in un tempo, nel quale non era prevísibile la variazione delle Leggi allora esistenti, variazione che portò in Lei quel diritto a conseguirlo, che allor non aveva (§. XXIV.)

XXVII. Chiese questa porzione Legittima al fratello Don Tommaso; e questi, in unione col fratello Don Neri, le espose i rilievi per i quali apparivano le di Lei richieste non attendibili. I rilievi esposti non persua-

sero, come si ha dalla Lettera del Marchese Antonio al Principe D. Tommaso segnata nel dì primo Dicembre Milleottocentodiciassette, i suoi Savj; onde uno di questi fu incaricato a presentarglisi in qualità di Difensore delle ragioni di Donna Giuseppa, e replicare alle eccezzioni date, e secondo le espressioni della stessa Lettera « ivi » o sentir pure quali sarebbero i modi » più semplici, ed equi per terminare ogni questione. »

XXVIII. Questi modi non si rinvennero, e crebbe in vece la estensione dei diritti, che Donna Giuseppa credè appartenersele, giacchè tornò ad affacciar la opinione, come le memorie delle Parti respettive dan cenno averlo Essa qualche tempo innanzi esternato al Fratello renunziatario, che la di Lei renunzia neppur la privasse del diritto di conseguire con la legittima materna, ancor « *quella maggior somma di Dote* » che le era stata costituita e legata dal Padre, oltre gli Scudi ventimila, che soli dal Renunziatario, di Lui libero erede avea conseguito.

XXIX. Si presentò dunque in Giudizio, e vi si presentò con Essa « *per quanto fosse necessario, e occorresse* » il di Lei marito Marchese Antonio, e per gli Atti del Magistrato Supremo nel dì primo Settembre milleottocentodiciotto, narrando esser giunto « RECENTEMENTE a notizia di detti « Signori Coniugi Malvezzi Attori, che il Signor Principe Don Bartolommeo Corsini Padre di detta Principessa Donna Giuseppa, nel suo ultimo Testamento, costituì ad Essa la Dote in Scudi venticinquemila. » « E che fino dallo scorso anno essendo passata agli eterni riposi S. E. la « Signora Principessa Corsini nata Barberini di Lei madre, in conformità « delle Leggi vegliaoti nel Granducato di Toscana appartiene ad Essa il « diritto di succedere nella legittima, che di ragione appartiene sulla di lui « Eredità » passò a domandare contro il Fratello D. Tommaso, e il compimento della Dote costituitale nel Testamento Paterno, coi frutti dal giorno del di lei Matrimonio, e la dichiarazione della competenza a favore di essa del diritto a conseguire la sua porzione legittima nella Eredità della Madre, e i frutti di quella dal giorno in cui la Principessa Donna Felice aveva fatto passaggio a vita migliore.

XXX. Dedusse a propria difesa il Principe D. Tommaso, la *universalità* della renunzia emessa dall'Attrice a di Lui favore (§. XVII.), e la espressa estensione della Renunzia medesima a tutti gli oggetti, e a tutti i diritti *pensati*, o *impensati*, che per causa di presente, o per causa di futuro al di là della conseguita Dote appartenessero alla Renunziante (§. XX.)

E rilevando in oltre, che il Padre, e il Figlio Malvezzi avevano promesso, e si erano nei Capitoli Matrimoniali obbligati solennemente, per il caso verificatosi, che Donna Giuseppa dal Magistrato de' Pupilli ottenesse la facoltà di procedere alla renunzia medesima, che sarebbe questa renunzia sempre osservata (§. XVII.) domandò non solo di essere da ogni pretensione di Donna Giuseppa assoluto pienamente; Ma che si dichiarasse ancora esser tenuto il di Lei marito Marchese Antonio alla rilevazione, che

diveniva una conseguenza della di lui promessa, e di quella del di lui Padre negli enunciati Capitoli, e alla emenda dei danni, che fossero dalla inosservanza di tal promessa a lui derivati.

XXXI. Credè il Magistrato che la Renunzia di Donna Giuseppa portasse un insuperabile ostacolo a tutte le pretensioni da lei promosse: assolvè quindi con sua definitiva pronunzia del dì 2. Maggio 1820. il Principe D. Tommaso da tutte le cose per parte della Marchesa Malvezzi contro di lui domandate; E quanto alla rilevazione dallo stesso Principe D. Tommaso domandata contro il Marchese Antonio in via di riconvenzione, disse « ivi » « In conseguenza di tale assoluzione, non esser luogo a dichiarare sopra la « domanda reconvenzionale di detto signor Principe Corsini contro detto « Marchese Antonio = ; E i vinti assolvè dalle spese ».

XXXII. Con successo meno infelice portò Donna Giuseppa in appello le pretensioni sue avanti la Ruota di prime appellazioni della città di Firenze: Poichè questa trovò bensì, come aveano trovato i Giudici della prima Istanza, conforme al giusto, che si assolvesse il Principe D. Tommaso dal porre la Marchesa Malvezzi a parte della Materna Eredità, sulla concorrenza della quota da lei pretesa; ma credè poi il Principe D. Tommaso tenuto a pagare ai Coniugi Malvezzi li scudi cinquemila compimento della dote costituita a D. Giuseppa dal Principe D. Bartolommeo nelle ultime sue Tavole Testamentarie, e a questo pagamento, e al pagamento dei frutti relativi dal giorno del matrimonio di D. Giuseppa alla ragione del quattro per cento in anno, lo condannò con Sentenza del 14. Luglio 1821, nella quale procedè ancora ad assolvere il Marchese Antonio dalla domanda reconvenzionale contro di lui presentata dal Principe D. Tommaso avanti i primi Giudici, e ripetuta avanti la stessa Ruota; compensate le spese fra le due parti, attesi i vincoli, che le univano.

XXXIII. Da tal giudicato, non meno al Principe D. Tommaso, che ai Coniugi Malvezzi sembrò di aver sofferto aggravio.

Si credè aggravato il Primo, perchè alla Marchesa Malvezzi erasi accordato il diritto di conseguire « *quella maggior somma di dote* » al di cui conseguimento aveva essa renunziato in ordine ai capitoli matrimoniali (§. XVIII.) nel correlativo Istrumento del dì 4. Aprile 1794 (§. XX.) E perchè nel supposto ancora che il capitale di Scudi cinquemila si dovesse a Donna Giuseppa, non ostante la di lei renunzia, non ne fossero mai dovuti i frutti dall' Epoca determinata nella Sentenza Ruotale.

Si crederono aggravati i Coniugi Malvezzi, perchè i frutti a loro favore sanzionati lo erano stati alla sola ragione del quattro per cento in anno.

XXXIV. Per ottenere dai respettivi reclamati gravami un riparo, ricorsero l'uno, e gli altri a questo Supremo Consiglio di Giustizia, ove domandò il Principe D. Tommaso la revoca della Sentenza della Ruota in tutte quelle parti, nelle quali era stata alle di lui intenzioni contraria, e la vittoria dei danni, e delle spese contro il ridetto Signor Marchese Malvezzi, e contro chiunque di ragione.

E domandarono i Coningi Malvezzi l'aumento dei frutti a loro favore dichiarati nella Senteuza Ruotale dalla ragione del quattro per cento, alla ragione del cinque in anno, come aveano fino dalla prima Istanza domandato espressamente.

XXXV. Se nel numero delle Forensi contese alcuna ve ne fù, nella quale abili, e dotti difensori, animati ancora respettivamente dalla intima persuasione di sostenere la miglior causa, sieno giunti a tener fluttuante l'animo di chi abbia dovuto determinare a favore di quale delle due parti la bilancia della Giustizia pendesse; merita certamente di essere fra le medesime noverata quella di cui qui si tratta, dove tutte le risorse di un' elevato ingegno, di somma dottrina Foreuse, e di una robusta eloquenza sono state sviluppate a favorire ciascheduna delle due parti contendenti, dai Difensori abilissimi dai quali erano quelle assistite.

XXXVI. Laonde è, che se ad ogni causa portata al di lui esame, si fa il Consiglio un dovere di prestare quell'attenzione, che nel grado di Giurisdizione, che gli è affidato, e nella inappellabilità delle sue decisioni, é ad esso imposta in specialmodo, onde ottenere, che chiunque si trova nella pur troppo di per se penosa necessità di ricorrere alla severa Autorità dei Giudizi, abbia una assicurata fiducia di trovare in Esso, e vi trovi di fatto il sostegno, e la conservazione dei diritti contrastati, che gli appartengono: Una ponderazione, ed un tempo maggiore, e più esteso di quello, che per l'ordinario occorrer possa, ha dovuto dare all' attuale controversia, e le ha dato per veder chiaro, in mezzo all'apparente collisione delle Autorità che allegavansi, e per entro la nebbia delle congetture, alle quali, così la natura della disputa, come l'aspetto nel quale in tutti li Stadj, che quella ha percorso, si è presentata, volean che si dasse un giusto peso, e che pure a sostegno delle intenzioni respettive dall' una, e dall'altra parte si deducevano.

XXXVII. Il resultato delle di lui considerazioni ha infine dovuto essere, che nelle speciali circostanze del caso, quella stessa mancanza di buon diritto la quale per due conformi pronunzie, e costituenti fra noi la cosa giudicata, era stata di già sanzionata nella signora Marchesa Malvezzi relativamente alla di lei domandata Materna Legittima (§. XXXII.) si verificava ancora nella di lei domanda di Supplemento della sua Dote fino alla somma in cui fu nel Testamento Paterno a lei costituita.

Sicchè meritevole di revoca era l'appellata Sentenza Ruotale in questa parte, e nelle altre di lei analoghe dichiarazioni contrarie al signor Principe Don Tommaso Corsini, e meritevole di conferma era in vece la Sentenza di Prima Istanza, in quanto avea quella assoluto lo stesso sig. Principe D. Tommaso da tutte le cose per parte della lodata signora Marchesa Malvezzi pretese contro di lui.

Non deviando poi dal sistema nei due precedenti giudicati tenuto conformemente, dalle spese anche di questa terza Istanza ha i due Nobili Attori assoluto.

XXXVIII. E in tal concetto è stata da lui pronunziata la relativa sua Decisione di questo dì.

XXXIX. Trovò il Consiglio la ragione di così decidere il merito della controversia nella regola, che nulla di più sacro debb'essere ai Giudici, quanto il fare che sia gelosamente custodita la osservanza dei patti: regola che tratta dai puri fonti della giustizia naturale, come osservò il *Giureconsulto nella Legge* 1. *ff. de Pactis*. « Vers. Quid enim tam dignum fidei « humanae, quam ea quae inter eos placuerunt servare?» fu scritta poi nell' Editto dei Pretori, riferito nella notissima *Leg*. 7. §. 7. *ff. eod.*

XL. Allorchè D. Giuseppa ottenuta coi Decreti del Magistrato dei Pupilli del dì 8. Febbrajo, e 14. Marzo 1794, che furono eccitati dalle di lei domande, l'autorizzazione di procedere all'Atto di renunzia sottoposto da lei stessa all'esame, e all'approvazione del Magistrato medesimo, consentì nel correlativo Istrumento del dì 4. Aprile a chiamarsi contenta della dote avuta, e volle rilasciare, e trasferire nel suo renunziatario, che lo accettò col mezzo del Procuratore da lui a ciò destinato, tutto quel più che sul Patrimonio Paterno avrebbe potuto competerle (§. XX.) e questo, in tutta quella estensione, quanta ne resulta dalle espressioni, che nelle sue eccezioni tornò il Signor Principe D. Tommaso a trascrivere (§. XXX.) Il di lei ricorso all' impero delle Leggi, per costringere lo stesso Principe D. Tommaso a pagarle quel debito, che in ordine alla sua renunzia, e per naturale, e legal conseguenza della medesima gli avea con tanta deliberazione, e con tanta solennità rimesso già da tanti anni, non poteva non incontrare quella sorte, di cui il Consiglio credato lo ha meritevole, e non essere da quelle Leggi medesime, delle quali aveva essa reclamato l'Autorità, rigettato.

XLI. Per evitare questi resultati, che dai più saldi principj del diritto si derivavano, e per giustificare l'azione contro il signor Principe D. Tommaso promossa da D. Giuseppa, e dal sig. Marchese Malvezzi di lei marito assieme con Lei sostenuta; si presentavan due mezzi.

L'uno era; impugnare per qualche intrinseco vizio la validità della renunzia;

Era l'altro, il persuadere, che gli oggetti, che si reclamavano non restassero compresi in quella: ed ambedue questi assunti così nella passata Istanza, come avanti il Consiglio, i Difensori diligentissimi dei due nobili Coniugi han procurato con tutto lo sforzo del loro ingegno, e con la più vigorosa insistenza di persuadere, e concludere.

XLII. Nessuna menzione erasi fatta, e ben apparisce dagli Atti respettivi di sopra trascritti, nè sui capitoli Nuziali, nè in tutti gli Atti che a quelli successero fino all'Istrumento del dì 4. Aprile 1794. inclusivamente del legato, col quale il Principe Don Bartolommeo, costituì nel suo Testamento alle due sue Figlie allora innuupte ed impuberi fra le quali era D. Giuseppa, per il caso del loro temporale matrimonio, la dote in somma di Scudi ven-

ticinquemila (§. VI., e VII.) ed omesso per fino si era in tali Atti ogni menzione del Testamento medesimo.

E se non erasi pure enunciato nei Capitoli Matrimoniali od altrove, si era enunciato però espressamente nella narrativa del precitato Istrumento, del dì 4. Aprile 1794, che la Dote di che nei Capitoli, era stata *costituita*, *congruamente*, *e fissata* a Donna Giuseppa dal Principe Don Tommaso.

XLIII. Questa *omissione*, *e questa enunciativa*, le quali se state non fossero, pare che non avrebbe la disputa attuale trovato primordio alcuno; Ecco le sorgenti d'onde i Difensori di Donna Giuseppa trarre han saputo ingegnosamente quanto era dato di rilevare in questo concorso di circostanze a favore dei Nobili signori Marchesi Malvezzi.

XLIV. La omessa menzione del legato, e del Testamento apriva loro il campo, e se ne valevano principalmente per sostenere la ignoranza dell'uno, e dell'altro in Donna Giuseppa, e nel Magistrato che autorizzò la renunzia, e la correlativa non comprensione nella renunzia medesima del supplemento di Dote, che dai signori Marchesi Malvezzi si domandava.

XLV. Attribuivano poi ad assoluto *errore* l'essersi da Donna Giuseppa opinato, come enunciò d'aver Ella avuto nei ventimila Scudi che ebbe una dote *congrua*, e che questa le fosse data, e *costituita* dal fratello renunziatario; quando fu quella minore per un quinto della dote a lei destinata dal Padre, e quando nel loro concetto la di lei dote consistè in una quota della somma, che aveva il Padre a di lei favore dalla sua Eredità delibata.

E prendendo ad esaminare il carattere della renunzia, e dandole quello di *correspettiva* per sua special natura, e per la volontà della renunziante *alla dote*, da lei supposta *congrua* e ottenuta dai *Beni del renunziatario*, quando non avveravasi nè l'un supposto, nè l'altro; Si tracciavano in tal guisa piana, ed agevole la via per dedurne, che non poteva a tal renunzia accordarsi giustamente nè validità, nè efficacia per le regole notissime le quali annullano, così, ogni atto qualunque motivato sia dall'errore ad Text. *in Leg. in omnibus* 57. *ff. de obligat, action. et Leg.* 116. §. 2. *ff. de Reg. iur.* come ogni atto correspettivo enormemente dannoso per alcuno dei Paciscenti, e specialmente poi, se quello sia stato, per alcuno di essi, lesivo in tutto, *Zanch. de laesion. Parte* 1. *Cap.* 1. *Num.* 210., *et seq. Rot. Rom. in Sabinen. Immissionis* 14. *Mart.* 1759. §. *Nec vero*, *et seq. cor. Olivatio*, *et in eius confirm. d.* 26 *Febr.* 1766. §. *Probatis et seq. cor. eod.*

XLVI. Chiaro è in se, che se questa seconda difesa, che però nella opinione dell'ingegnoso Estensore della Consultazione presentata preventivamente ad ogni altra ai Giudici della Prima Istanza era quella su cui gli sembrò « *potere stabilire la Tesi della controversia* » stata fosse accolta dai Giudici, restava superflua ogni indagine subalterna, perchè inutile si rendeva l'esaminare, e il discutere quali oggetti si comprendessero nella

renunzia, allorchè questa per la *intrinseca sua nullità* dovesse giudicarsi relativamente al favore del Renunziatario inoperativa in ogni sua parte.

XLVII. Ma siccome tal difesa non ebbe plauso nel primo giudizio, ove perciò dall' una, e dall'altra domanda dei Coningi Marchesi Malvezzi fu il Principe Don Tommaso pienamente assoluto (§. XXXII.) così neppure nella seconda Istanza fu valevole ad ottenere che Donna Giuseppa conseguir potesse col supplemento, che allora ottenne del Legato Paterno, ancor la legittima sulla Eredità della madre, dalla quale neppure i nuovi Giudici esitarono a rigettarla, e la rigettarono (§. ivi) tostochè vennero nella opinione che fosse questa nell' Istrumento del dì 4. Aprile 1794. da lei renunziata.

XLVIII. Essendo un' equivoco mero, che indipendentemente dal concetto nei Giudici Ruotali di dichiarare con la loro pronunzia, in conferma di ciò che pure aveano dichiarato i Giudici della Istanza anteriore, la insussistenza di tutte l' Eccezioni di nullità, che per parte dei Coningi Malvezzi si deducevano contro la renunzia in disputa, abbian quelli potuto recusare a Donna Giuseppa, come le han recusato il conseguimento della materna Legittima: mentre errato è il supposto asserito nella estensione dei *Motivi della Sentenza Ruotale* alla *pag.* 45. *e segg.* che il Giudizio allora agitato non avesse « ivi » *per oggetto* la dichiarazione della nullità della « renunzia, dependente da qualchè di lei intrinseco vizio, ma soltanto la « dichiarazione diversa, che la Legittima della Eredità materna essendo « un diritto dipendente da una Causa *de futuro* non previsibile *nec re*, « *nec spe* al tempo della renunzia fatta da Donna Giuseppa, non aveva « potuto rimaner compreso nella renunzia medesima. »

IL. Giacchè non vi è anzi di fatto alcuno delli stadj dal Giudizio attuale percorsi, in cui *l' oggetto* spiegato da donna Giuseppa, e in unione con essa dal signor Marchese di Lei marito, stato non sia d' ottenere e il *supplemento del Legato* di cui quella onorata fu dal Principe D. Bartolommeo, e la *Legittima* sulla eredita della madre, per ciascheduno bensì dei mezzi, e dei titoli da essi a tal' uopo allegati, ma più, che per ogni altro, per quello, anche più specialmente, nel quale hanno altresì in ogni tempo, e più vigorosamente, che in alcuno degli altri insistito, della *nullità*, che derivava dal doppio intrinseco vizio da loro asserito nella renunzia in disputa, della mancanza di *correspettività*, *e dell' errore*.

L. Dopo la domanda in fatti che essi presentarono ai primi Giudici, onde ottenerne, che fosse loro aggiudicato quelche chiedevano, per mezzo di « qualunque dichiarazione, decreto, o pronunzia ai comparenti medesi- « mi più utile, proficua, e necessaria », soggiunsero nelle repliche all' eccezioni del Principe D. Tommaso, che « trattandosi di renunzia posta in « essere sull' *erroneo* supposto, e nella *assoluta ignoranza* della signora « renunziante, a renunziare dei diritti, che ad essa competevano, non po- « tevano questi restare pregiudicati da tal renunzia, la quale restò a quest' « effetto INEFFICACE. »

Ed anche più chiaramente gli enunciati vizi alla renunzia imputavano,

eccezzionando la domanda di riconvenzione presentata dal Principe Don Tommaso « ivi » Ammessa anche per impugnata ipotesi, questa scienza, « la renunzia a questo diritto sarebbe stata sempre *illegittima*, e *nulla* per- « chè MANCANTE DI CORRESPETTIVITA' e di giusto titolo. »

Di non altro più che di questa *mancanza di correspettività*, e del vizio d'*errore*, per dedurne e il difetto del consenso nella Renunziante, e la correlativa *assoluta nullità, ed inefficacia* della renunzia emessa da Lei, risuonarono in seguito le Allegazioni dei loro Savj, fatte con le stampe di pubblica ragione, non che distribuite ai loro Giudici.

Basti per tutti il voto elaboratissimo dell' egregio signor Avvocato Olimpio Tavecchi, uno dei più distinti nella Curia di Roma, il quale su i rapporti della Materna Legittima domandata da D. Giuseppa così si esprime alla *pag.* 46. *Cap.* 11. §. 58. *e* 59. « La renunzia *solo ostacolo*, che potrebbe « fornire una eccezione in contrario, non ne può fornire veruna, essen- « dosi provato così pienamente, che per la MANCANZA DI CORRESPETTIVITA', « e di ERRORE, e per mille altri riguardi è NULLA, ED INEFFICACE... Di « fatto l' altra Legge in Toscana emanata ai 15. Ottobre 1814. letteralmen- « te dichiara all' *Art.* 34. che non ostano al conseguimento della Legittima « le *Renunzie* soggette ad essere attaccate per *falsa Causa*, per interven- « to di dolo, *o per il concorso di quella Lesione* che è capace a *viziare* « i contratti delle persone privilegiate. »

Che più? Se avanti la stessa Ruota, allorchè veddero tutte le loro difese rigettate dal Voto dei primi, che ne giudicarono, di non altro si dolsero i Coniugi Marchesi Malvezzi appellanti nella loro scrittura di Gravami, se non che la *nullità* da loro proposta contro la renunzia, di cui si ragiona, valutata non fu dalla Sentenza da cui reclamarono, e che per questa, e non per altra causa, imputarono d' ingiustizia =ivi= Perchè l' istrumento del dì « 4. Aprile 1794. non contiene una donazione *pura*, *e liberale*, ma con- « tiene anzi all' opposto una Cessione, o Renunzia correspettiva alla Dote « costituita alla Signora comparente mediante i citati Capitoli Matrimoniali. « Perchè nel Contratto stesso non solo mancò il titolo di correspettività, « ma anzi intervenne l' errore, ed il falso supposto... Perchè questo erro- « re, questo falso supposto viziò intieramente l' atto suddetto, come rese « inefficace il Decreto del Magistrato dei Pupilli del dì 14. Marzo 1794. « Perchè resa in tal forma inefficace la renunzia suddetta, rimase incapace « di produrre alcun effetto legale.

LI. Richiamati con tanta costanza, e con sì grave insistenza i Giudici Rotali dai Nobili Coniugi Malvezzi a render loro, onde poterne essi giungere a conseguire, e il Legato del Principe Don Bartolommeo, e la *Legittima* sulla Eredità della Principessa D. Felice, quella giustizia, che loro poteva essere dovuta, e ciò per mezzo delle *dichiarazioni*, che loro fossero *più utili*, e per quelle della nullità della renunzia, tanto più specialmente, quanto che per gli oggetti, ai quali miravano, sembrava loro anche la più vantaggiosa e più solida (§. XLVI., e L.)

Se si potevano i Giudici stessi dispensare da tale dichiarazione quanto all' *Articolo del Legato*, il quale, tenendo anche ferma la renunzia controversa, e suppostolo ancora compreso in quella, data poi la solidità delle altre ragioni che loro piacque adottare, poteva essere a D. Giuseppa accordato, come a loro piacque accordarglielo;

Non si potevano però dispensare ugualmente dal dare all' articolo relativo alla *validità*, o *invalidità* della renunzia controversa tutto l' esame, che poteva meritarsi per pronunziare intorno a ciò quel Giudizio, che la giustizia esigesse, e per dichiarare, se così loro fosse sembrato esser giusto, la *nullità domandata*, quando ogni altro titolo dedotto dalla Nobile Attrice, onde persuadere a se dovuta la porzione legittima sulla eredità della di lei madre, e in specie quella di non aver la legittima fatto parte degli oggetti renunziati era loro comparso non attendibile, e quando, se al dire dei loro Savj (§. L.) nella sussistenza, e nella efficacia dell' atto contenuto nell' Istrumento del 4. Aprile 1794., l' Appellante trovava il *solo ostacolo*, che si opponesse alle intenzioni di lei, sulla dichiarazione della sussistenza, o insussistenza di *questo ostacolo* più che in tutt' altro doveva il Giudizio consistere.

LII. Così essendo: allorchè questi Giudici, dei quali, è conosciutissima la dottrina, e la esattezza nell' adempimento di ogni dovere, che al loro uffizio appartenga, confermarono « *La Sentenza appellata relativamen-* « *te alla rejezione di D. Giuseppa Corsini nei Malvezzi dal diritto di* « *conseguire la Legittima sulla Eredità della Principessa Donna Fe-* « *lice Barberini di lei madre* » Siccome così giudicar non poteano dopo le domande a loro fatte senza concorrere nel Voto dei Giudici, che li avean preceduti, senza giudicare cioè; come quelli avean giudicato insussistenti, e non attendibili tutte l' eccezioni di nullità, che per parte di D. Giuseppa dai Difensori di lei deducevansi contro la validità di quella renunzia, *la cui sola efficacia* le potè togliere il diritto, che essi pure con la pronunzia loro le tolsero; è forza il dedurre, che per tali ragioni appunto pronunziassero il Giudizio, che pronunziarono. E sfuggito alla penna, e non esistito giammai nella mente di quel rispettabil Collegio, e certamente poi incapace di veruna legale efficacia doveasi giudicare a buon diritto, quanto si enuncia di non conforme a ciò nei motivi di quel giudicato. Perchè troppo è certo in ragione, che dee considerarsi come contenuto nella parte deliberativa di ogni Sentenza quelche deriva per conseguenza necessaria da ciò che siasi espressamente dichiarato con la medesima *Osac. Decis. Pedemont.* 64. *N.* 3. *Rot. Nostr. cor. De Comit. Decis. Florent.* 69. *N.* 57., *et in Thes. Ombros. Decis.* 18. *N.* 26. *Tom.* 2. 12

Che sebbene i motivi possano riguardarsi come una parte di quella; questo però debbe intendersi all' effetto di illuminarne le oscurità, non di alterarne quel concetto, che dalla giusta intelligenza di essa resulti assai chiaramente *Caball. Cons.* 120. *N.* 3. *Lib.* 1. *Rot. nostra in Florentina*

*liquidationis Haereditatis, et Legitimae et Redditionis rationum die* 6. *Mart.* 1789. *cor. Cercignani inter Select. Tom. V. Part.* 1. *Decis.* 3. §. 12. *N.* 22. E che queste massime debbano tanto più ritenersi, quando l'attendere quello che esposto sia nei motivi, porterebbe a dovere ammettere nelle pronunzie respettive il sospetto di inconsideratezza, e di precipitazione, ed ancora di manifesta ingiustizia *Caball. Cons.* 87. *N.* 3. *et* 2. *Vers. Et tanto magis etc. Lib.* 2. *Osasc. d. decis* 3. *loc. cit.*

LIII. Posto poi tutto questo, dal prestare una nuova attenzione, e dal prender in nuovo esame il carattere della controversa renunzia, per pronunziar di nuovo su tal fondamento, intorno alla di lei *validità*, o *invalidità*, potuto avrebbe il Consiglio esser dispensato dal riflesso che la non sussistenza delle eccezioni proposte per impugnare la *validità intrinseca*, e la sostanziale efficacia della Renunzia stessa poteasi già considerare posta in essere da due pronunzie conformi delle quali l'autorità potevasi considerar bastante di per se sola a far cessare in tal rapporto ogni disputa.

LIV. Ma perchè, neppure la parte a cui poteva questo riflesso essere utile, mostrò di recusarsi a percorrer di nuovo anche in quest'ultimo conflitto le vie, con successo in tal parte felice, due volte percorse già: mirando ancor forse a non protrarre nuove contese, in una lotta, che ne aveva già tante, mentre potea giustamente conservar la fiducia di veder sazionati anche in questo riscontro i diritti suoi, piuttosto dalla intima persuasione dei Giudici, che dalla sola presunzione delle Leggi, che le veniva pur contrastata: E' sembrato al Consiglio di non dover rifiutarsi a portare egli pure le sue considerazioni sù tale Articolo, comunque apparir potesse già definito: non avendo potuto poi non venire nel sentimento, che bene veduto abbiano nelle passate Istanze tutti quei Giudici, nel voto dei quali è stato che debba giudicarsi di nessun vigore ciascuno dei mezzi, che ad impugnare fin nell'intrinseca sostanza sua la validità della disputata renunzia per parte dei Nobili Coniugi signori Marchesi Malvezzi si proponevano.

LV. E cominciando dal carattere, che i di loro Difensori attribuivano a quella, asserendola *correspettiva*, *e precisamente correspettiva alla dote* costituita alla renunziante dal Sig. Principe Don Tommaso, per trarre poi tutte le conseguenze, che potean favorire le intenzioni degli attori; quel che serviva d'appoggio principale all'assunto, era una serie di Decisioni della Ruota di Roma riferite dai difensori medesimi in largo cumulo, ove realmente si enuncia, che le renunzie emesse dalle donne, all'occasione del loro temporal matrimonio si debbano quasi per modo di regola intendere *correspettive* alla dote, che vien loro in tal riscontro assegnata, onde meritano di essere annullate qualunque volta si trovino mancanti della contemplata *correspettività*; la qual *correspettività* soggiungevasi ancora non esser dato il dubitare che manchi quando le Renunzianti siano dai Renunziatarj di non altro dotate, se non di ciò, che non a questi, ma alle Renunzianti medesime apparteneva.

LVI. Non potea l'apparato di tante, e sì gravi autorità non comparire

a favore di chi lo presentava imponente; E tale nel primo aspetto sembrò quello anche al Consiglio.

Ma sottoposte le autorità medesime a quel critico esame, che dovea farsene, ben presto apparve esser questo uno dei casi i quali tanto spesso combinansi allorchè le cose giudicate in termini aventi dei rapporti di somiglianza con altre controversie, che insorgono, si vogliono applicare a queste, senza por mente quanto abbisogni, alle differenze, che pur s'incontrino fra le controversie altre volte decise, e la controversia, che si agita.

Si cade allora in quell'equivoco, e in quella divergenza dal giusto, nella quale sarebbe caduto anche il Consiglio, se dimenticato il dovere di giudicare con le Leggi, e non con gli esempj, ricordato severamente dal *Giureconsulto nella Leg.* 14. *ff. de Offic. Praesidis versic.* = ivi = Non « tamen spectandum est, quid Romae factum est, quam quid fieri debeat» e più specialmente impostogli dall' *Imperatore nella Leg. Nemo* 13. *ff. de Senten. et interlocut.* aderito avesse a quel concetto, che dai Difensori dei signori Marchesi Malvezzi insinuavasi.

LVII. Le Decisioni in fatti che si allegavano, quanto potuto avevan con giustizia procedere nei casi ivi contemplati, con le regole, e con le massime da quelle annunziate, altrettanto portato avrebbero ben lungi dal giusto, e dal vero, quando si fossero seguitate; o si seguitassero indistintamente nella risoluzione di altre questioni aventi con esse una qualche analogia, ma non quella esatta conformità che per prenderle di *assoluta* guida si converrebbe.

E però a ben conoscere quando possa essere, o non essere ciò praticabile, convien distinguere nella soggetta materia più casi.

LVIII. L'uno è quando l'atto di renunzia emesso dalla donna dotata contempla il favore di quello, che la dotò senza aver l' obbligazione di dotarla.

Niuno presumendosi prodigo dei Beni suoi *Text. in Leg. Cum de indebito* 25. *ff. de probat cum concordantib. etc.* se un solo atto contenga, e la dotazione, e la renunzia può giustamente supporsi allora, che abbia la renunzia, per parte della donna avuto causa dall' oggetto di conseguire la stipulata dote, e che per parte del dotante sia della costituita dote stata parimente in causa la veduta di far suoi i beni, e i diritti dalla donna a lui renunziati.

Onde si possono allora non solo presumere, ma dirsi anche fino alla contraria prova verificati i termini della *correspettività*, e può con questi ammettersi la rescissione, ed ancora la originaria invalidità di tali atti, secondo che più, o meno grave sia, e giunga a concludersi la disugualianza delle relative condizioni fra i contraenti.

LIX. Non dissimile è l'altro in cui sebben la dote sia costituita da alcuno che avesse l' obbligo di dotare la renunziante, l'atto di questa costituzione porti una certezza positiva, o lasci almeno nel dubbio, che nel costi-

tuire la dote sieno stati ecceduti i termini della *congruità*, come nel caso fra i tanti, di cui parla il *Card. de Luc. de renunciat*, *discur*.6. N.30.

Qui ancora posson cadere i termini, o della vera, o almeno della presunta correspettività, perchè come avverte lo stesso *Card. de Luc. de Dot. discur.* 178. *sub N.* 3. il Contratto di Costituzione di dote può allora cangiar di natura; e convertirsi in un contratto di compra, e vendita dei beni, e dei diritti che formavano il soggetto della renunzia, e dei quali nel concetto della dotata, o di essa, e del Dotante insieme, può la dote costituita essere stato il prezzo.

LX. Ma vi è un terzo caso, Ed è quello in cui l' atto della renunzia esprima con tutta chiarezza, che la donna vi è proceduta nella positiva scienza, che il dotante a favore del quale emessa sia la renunzia medesima, e che avea l' obbligo di dotarla, non altro al più dato le abbia, dotandola, che quella dote ristretta nei limiti della *congruità*, che aveva ella un pieno diritto, almeno fino alla quantità, nella quale le sia stata assegnata, di ottenere da lui.

L' ammettere in questo caso, che possano tali renunzie, non che giudicarsi, ma soltanto anche presumersi *correspettive alla dote* costituita alle renunzianti, sarebbe un gravissimo legale assurdo, e direttamente contrario alle sane massime, che la soggetta materia regolar debbono.

LXI. Ed in vero: allorchè il padre, od altri, in cui risieda l' obbligo della dotazione, promettono, e costituiscono alla donna non altro, fuorchè una dote non eccedente la dote *congrua*, non fanno essi, se non sodisfare a quel debito indeclinabile, che già la legge precisivamente ancora dalla intervenuta stipulazione, loro imponeva.

Come di tutta certezza non può non essere, che loro perciò non è dato di pretendere, o di acquistare alcun titolo di esserne compensati dalla renunziante, così non è dato l' immaginare, o il presumere, che la donna sciente di essere così dotata possa aver renunziato ai Beni, e ai diritti suoi per averne avuto dai renunziatarj, nella dote da essi a Lei costituita, un compenso.

Ed in vece: Quando la donna consente in tali circostanze a portare nei dotanti, o per mezzo della renunzia, o con altra specie di contrattazione qualunque alcuno emolumento: Queste renunzie, e questi atti non motivati da Cause, che inducano in alcuna forma, o la speranza di un lucro, o il *dovere*, o la *necessità* di procedervi, non possono secondo le leggi, con le quali viviamo, non giudicarsi, anzichè soltanto presumersi, del genere di quelli, che derivano da vera e propria liberalità, e si risolvono in altrettanti atti di vera, e propria donazione liberale, e gratuita; questo e non altro essendo il modo, ed il titolo, con cui si possono trasferire, e si trasferiscono in altrui i Beni proprj allorchè nè obbligazione, nè debito di veruna sorte, nè Legge alcuna ne astringe a ciò, secondo la espressione letterale del *Testo nella Leg.* 29. *in princ. ff. de donat. et Leg.* 82. *ff. de Reg. jur.*

LXII. Quel, che resulta dalla giusta analisi, e dalla giusta applicazione

delle leggi relative agli atti dei quali si parla, è quello altresì che adottato è nel Foro, e insegnato dai Pratici concordemente.

Dai quali sebbene si usurpi il vocabolo di *correspettività*, forse troppo ancor largamente, d'onde son poi agevoli tanto, e le false intelligenze e i meno retti giudizj, pure da questo carattere, e da questa denominazione pur anco, allorchè, almeno la questione che si agita, si richiama all' esattezza, e allo stretto senso e rigor dei vocaboli, si escludono quelli atti tutti, nei quali la promessa, che dall' uno dei paciscenti sia fatta all' altro, il quale, pur egli contestualmente contragga a favore del promittente una obbligazione qualunque, non contenga se non ciò, che precisivamente ancora da ogni nuova obbligazione il promittente era già in obbligo di dare ad Esso.

LXIII. L'insegnamento originale è del Castrense nella *Legge Petens* 27. *Cod. de Pact.* ove esemplificando egli, e ponendo il caso d' un creditore, il quale abbia una qualunque siasi obbligazione contratta a favore del suo debitore nell' atto, in cui stipulò il pagamento del Credito gia a lui dovuto preventivamente; conclude nè a questo, nè ad altro atto simile potersi attribuire il nome, non che la qualità, ed il carattere di *correspettivo*...

E riportandone la dottrina, e seguitandola il *Rocca Disput. Jur. Select. Vol.* 2. *Cap.* 105., e gli altri da lui citati ne spiegano la ragione convincentissima, ed ammessa universalmente, la quale si è che non può mai darsi carattere di *correspettività* fra due obbligazioni, le quali entrambe non siano di natura conforme, e che quelle giammai non son tali, allorchè abbia l' una di esse una Causa *necessaria*, e meramente *volontaria* sia la Causa dell' altra.

LXIV. Da questi principj non soggetti a controversia plausibile diviene di per se una conseguenza immancabile, che la qualità, ed il carattere di *correspettività alla costituita dote*, non mai può convenire a quella specie di renunzie, che le dotate emettano a favore del dotante obbligato ad assegnar loro una *dote congrua*, quando sia certo per esse, che egli non abbia loro assegnato, e costituito se non questa dote. 20

La dotazione in questo Tema, ha nel dotante una causa *necessaria*, non ha la renunzia se non una causa *volontaria* nella dotata.

Egli non fa che pagare il suo debito, e la donna renunzia *gratuitamente*, perche non contrasse nè debito, nè obbligazione alcuna in correspettività di tal pagamento. 21

LXV. Or questi sarebbero i termini precisi della renunzia emessa da Donna Giuseppa nell' Istrumento del di 4. Aprile 1794. a favore del Principe Don Tommaso, anche nell' ipotesi la più a lei favorevole, e che sarà in breve dimostrata non vera (§. CVI., e seg.), che fosse stata da lei conclusa la prova della ignoranza del legato paterno, conosciuto il quale, tanto più era certo per essa, che nella dote assegnatale non solo non aveva il fratello dotante in Lei conferita alcuna parte de Beni proprj,

ma le aveva anzi dato meno, per un quinto, di quel che egli dovevale a questo titolo.

LXVI. Infatti; di *dotarla congruamente* egli aveva una obbligazione indeclinabile, precisivamente ancora dal legato del padre, nella qualità di Erede libero del Principe Don Bartolommeo.

22 Nè Essa potè ignorare questa di lui obbligazione, perchè nol potè almeno il Magistrato avente l' incarico d' instruirnela, il quale non può non presumersi, che questo dovere adempisse, specialmente dopo la dichiarazione, chè di esser ella stata cerziorata in ogni debita forma, si ha nel Decreto, che precedè la renunzia ad *Text. in Cap. in praesentia de Renunciat. Rot. Nostra cor. de Comit. Decis. Floren.* 5. *N.* 13., *et in Thes. Ombros. Tom.* 8. *Decis.* 14. *N.* 1., *et Decis.* 33. *N.* 20.

23 E quando ciò le fu noto, ben seppe ancora, che non altro ebbe nelli scudi ventimila che il Principe Don Tommaso si obbligò di pagare in dote ai signori Marchesi Malvezzi, fuorchè al più la *sua dote congrua.*

LXVII. Tale si vedde, che la enunciò ella medesima nella domanda, che presentò al Magistrato per essere autorizzata alla renunzia ( §. XX. )

Tale la disse questo Magistrato, e la giudicò nel Decreto, che autorizzò la renunzia stessa.

Ed ogni parte, ed ogni angolo dell' Istrumento, che contenne questa renunzia, di non altro predica, se non di congrua dote, alla nobile Attrice costituita dal Renunziatario.

LXVIII. E come più che *congrua* poteasi in vero giammai neppure opinare, o sospettar questa dote, quando si assegnava a Donzella appartenente ad una famiglia illustre tanto, e doviziosa, specialmente per le pingnissime primogeniture, e per gli aviti fideicommissi nel Principe Don Tommaso debitor della dote già pervenuti; nella qual famiglia nè essa potè, e molto meno ignorar lo dovette, o tacere a lei il Magistrato il quale dichiarò *la congruità della dote*, che quella, che a lei costituivasi, era fra le più tenui, che da più di una generazione fosse solità assegnarsi alle femmine, che ne sortivano alla occasione del loro temporal matrimonio.

LXIX. E' dunque fuori di ogni probabilità, ed è anzi escluso del tutto che Donna Giuseppa o potesse essere ingannata, o potesse ingannare se stessa, per non conoscere che *nulla* ebbe dal Principe Don Tommaso, quando non ebbe da lui se non quella quantità, e quella quota che precisivamente ancora da ogni disposizione del Padre loro, a lei non poteva non appartenere nella massa del patrimonio paterno, ed avito da lui posseduto.

LXX. Laonde: se, non ostante ciò, ella pur volle procedere alla renunzia che si contiene nel tante volte rammentato Istrumento del dì 4. Aprite 1794., nulla può esservi di più assicurato, quanto che in luogo di poter presumere, che ella vi procedesse per alcun motivo di *correspettività alla dote* ottenuta; La legal necessita di evitare l' assurdo, che volesse ella e più ancora che il Giudice, dal quale fu assistita, le consentisse il procede-

re a un atto manifestamente, e intrinsecamente nullo, perchè mancante di causa capace di sostenerlo a *titolo correspettivo* ( §. LXIV. ) obbliga invece a concordare, che l'atto medesimo non potesse essere voluto da Donna Giuseppa, e non potesse essere consentito dal Giudice se non perchè motivato da una *causa capace* a sostenerlo, nel carattere, che solamente aver potea per sussistere, di *liberale e gratuito* ( §. LXI. )

LXXI. Che questa *Causa* animasse la renunzia di D. Giuseppa d'uopo non è però il rintracciarlo fre le presunzioni, e le congetture.

Lo espresse ella medesima letteralmente nell'Istrumento del 4. Aprile 1794. dopo narrato il di lei stabilito accasamento col signor Marchese Antonio Malvezzi, e con la dote constituitale nei capitoli matrimoniali dal signor Principe Don Tommaso, e fu la brama « ivi « che il signor Principe Don « Tommaso, e la di lui Eccellentissima Casa sempre più risplenda, e con « maggior decoro si conservi ».

24

LXXII. Nè è dato il dubitare, che questa causa fosse ben atta a dare alla renunzia di cui si tratta vigore, e vita.

Spiega questa sostanzialmente, che la renunzia fu determinata da quell'affezione, che per la conservazione del nome, e della famiglia propria, se la natura non la ispira, certamente da lunghi secoli la educazione, e le costumanze sociali si son riunite a sviluppare, e conservare presso che in tutti i Popoli, e forse anche più specialmente nella nostra Penisola; dove le Leggi le dieron fomento col sanzionarla fin dai tempi di Roma nascente. E' questa affezione, che i Forensi conoscono sotto il Nome di *Voto Agnatizio*.

25.

LXXIII. Questo voto si ha per contemplato, e sodisfatto qualunque sia l'Agnato verso il quale, nella veduta anche presunta, che si conservi la famiglia, e la agnazione da lui, sia rivolta la liberalità, e reputato è sufficiente a dar giusta causa alle renunzie liberali emesse dalle femmine nel lor passaggio in altre famiglie col matrimonio; ancor quando nelle renunzie non sieno contemplati, o compresi quei che possano derivare dal renunziatario; Così stabiliscono puntualmente ad *Text. in Leg.* 117. *§. cum Pater Ver.* « Verum est enim in Familia reliquisse, licet uni reliquisset « *ff. de Legat.* 1., *et in Leg. unum ex familia* §. *Si Falcidia ibique Gloss. in Verb. uni. ff. de Leg.* 2. *Castrens. Cons.* 32. *in fin. Num.* 8. *Lib.* 4. *Alciat. Cons.* 140. *Num.* 9. *Lib.* 9. con gli altri nella *Pisana Validitatis renunciationis, an.* 1710. *p.* 8. §. *quo vero, et seqq. cor. Benedettini*.

26.

Non può dunque non darglisi anche un peso maggiore quando, come nel caso di Donna Giuseppa, la liberalità sia portata nel Primogenito, nel Capo della famiglia, in quello, che per il solito della famiglia medesima potea considerarsi destinato già a propagarla.

LXXIV. Fu poi *questo voto* della controversa renunzia, anche la vera, e sola *causa finale*.

LXXV. Senza che li scriventi sulle umane facoltà morali lo insegnino; senza che i Giureconsulti il ripetano; ciascuno è a se consapevole, che la vo-

27 lontà dell'uomo resterebbe sempre inattiva, se l' intelletto non le presentasse cause capaci a determinarne i movimenti.

Ma poichè all' atto a cui la volontà si delibera vi sono delle Cause, le quali non fanno che presentare la *occasione* di procedervi; altre che ne persuadono la *convenevolezza*; ed altre in fine, che lo fanno apprendere come un *mezzo efficace* a ottenere l'oggetto, che la volontà si era già proposta di conseguire: così quando più cause si enunciano come concorse a motivare la volontà di chi proceduto sia ad un atto qualunque, per conoscere quale fosse la causa finale di quello, che è quanto dire per qual fine l'atto medesimo fu posto in essere, conviene avvertire quale fra i diversi oggetti, che si son presentati all'intelletto del disponente, e che hanno fatto numero nelle cause che anno motivato il disposto, sia quello, per conseguire il quale, l'atto che cade in esame, o sia stato necessario, o possa almeno averne apprestato il mezzo, sicchè possa anche la volontà esserne stata determinata, per conseguire il fine, che si propone a porlo in essere.

LXXVI. Con questo sistema i Nostri infatti procedono concordemente riconoscendo, e distinguendo nelle cause motive di tutti gli atti capaci a dar 28 materia di Forense contesa, dalle *cause occasionali*, e dalle *impulsive*, le quali non mai influiscono, né sul carattere, ne sulla validita degli atti stessi, la *causa finale* dei medesimi, la quale poi dicono sempre esser quella, che apparisce la sola proporzionata a muovere l'animo del disponente a procedere all' atto di cui si disputi, e perciò la sola capace a sostenere quest' atto, a qualificarlo, e a dare al medesimo essenza, e vita. Puntualmente dopo la 29 *Glossa* nella *Leg. Demonstratio* 4. §. *Quod autem ff. de Condit., et Demonstr.* li allegati dal *Tiraquell. in Tract. Cessante Causa Limit.* 1. *N.* 46. con gli altri presso la *Rota nostra nel Tesor Ombros. decis.* 5. *Num.* 12. *ad* 15. *Tom.* 9.

LXXVII. E quelli stessi, i quali, prodigando il vocabolo di *correspettività*, attribuiscono il nome di *correspettivo* ad ogni atto, il quale, senza le circostanze, che lo accompagnarono, non sarebbe stato forse mai posto in essere, e lo dicono correspettivo ad ogni specie di causa che vi concorse, riconoscono pur Essi, e distinguono la *correspettivita occasionale, e accidentale*: Alle quali non danno alcun peso allorchè si tratta di determinare la intrinseca quiddita e la consistenza dell' atto, ove pure nel loro concetto questa specie di *correspettività* si verifichi, dalla *correspettività sostanziale*, che è quando l' oggetto inteso dall' una, e dall' altra parte, si è, che l' una dia per riceverne dall' altra un conguaglio; e concludono per la *liberalità* dell' atto in tutti quei casi, nei quali questa specie di *correspettività* non concorra; chè è quanto dire, semprechè *il fine* di chi diè non fu di alcuna cosa ricevere da quello cui diede, nè il datore considerò come un mezzo di avere quel che appartenesse a chi ricevè, il dare, o trasferire in questo ciò che apparteneva a lui stesso. Se ne possono vedere gli esempj nella di sopra riferita Consultazione del *Rocca* dal *Num.* 38. *al N.* 42., e nei citati da Lui (§. LXIII.)

LXXVIII. Applicando questi principj, che non ammettono contradizione, alla renunzia di cui ragionasi, veniva ad essere manifestissimo, che quando ancora si volessero apprendere come cause insieme concorse a motivarla, e il *Matrimonio* stabilito col signor Marchese Malvezzi, e la *costituita Dote*, e il *Voto Agnatizio*, non potea considerarsi altra qualità, nè altro carattere, che di causa occasionale nel Matrimonio; di causa *impulsiva* al più nella *congrua dote* ottenuta: e che la *Causa* finale di quell'atto non poteva farsi altrove consistere, fuorchè nella *brama* espressa dalla Renunziante, di contribuire, per quanto era nel di lei potere, allo splendore della Famiglia propria, gratificando ad un tempo il fratello, che doveva conservarla. 30

LXXIX. Ed in vero: non poteva cadere nell'animo di Donna Giuseppa di doversi risolvere a trasferire nel signor Principe Don Tommaso neppure una parte, non che tutti i Beni, e i diritti suoi per ottenere quel collocamento, che le fu dato, quando era questo e dallo stesso Principe D. Tommaso, e dagli altri di lei Congiunti proposto alla di lei spontanea e libera scelta (§. XII.)

Nè potea considerare questo abbandono dei diritti, e dei Beni da lei renunziati, come un *mezzo* senza il quale non potesse, o non potesse almeno senza maggior difficoltà conseguire la *congrua Dote* che ella ebbe; Quando non potea non sapere esser questo un debito nel renunziatario erede del Padre, che egli non le contrastava bensì, ed anzi offriva spontaneo, ma di cui non era pur da lui contrastabile il pagamento.

Diveniva per questo solo di tutta chiarezza, che non altro fine, nè altro oggetto potè aver la renunzia emessa da lei, se non quello che eccitato.

Dai tanti esempj domestici che l'avean preceduta;

Dal riflesso, che nei patti stipulati per lei con lo Sposo, e col Suocero, provveduto era a quanto potea convenirle di vedersi accertato per il suo trattamento onorevole in tutti li stati in tutto il corso della sua vita, sulla proporzione, che per le altre di lei sorelle avea tenuto, nel collocamento lor respettivo; in tal rapporto, la provvidenza del rispettabile Padre suo,

Dallo sviluppo, e dal resultato dei principj, che nella educazione, che loro si da, ricevono, ed apprendono le Donzelle sue pari, e dai riguardi, che loro s'ispirano verso la famiglia ove nascono, fin da che il loro intelletto si apre alla cognizione degli oggetti, che le circondano.

La mosse ad operare, e a volere come ebbe cura di esprimere, che per questo mezzo ancora la Famiglia, d'onde traeva l'origine conservasse quel lustro di cui risplendeva, e sempre maggiore lo accrescesse. 31

LXXX. E ben a ragione ebbe ella tal desiderio, e alla renunzia fu mossa da *questa Causa*, la quale a ben riflettere fu sostanzialmente nel proemio dell'Istrumento del 4. Aprile 1794., dell'atto che vi si contiene, enunciata anche la prima, e la sola (§. XX.) 32

Non poteva ella non sentire, che sebbene ne sortisse, non cessava però di seguitarla, e di riflettere in lei lo splendore della Fami-

33 glia propria, il quale proseguiva altresì con tutte le onorevoli, ed utili sue conseguenze in tutti quelli, che fossero per venire da Lei.

Nè queste si risolvono in tutti i rapporti in ombra vana: e spe-
34 cialmente nell' attual sistema Gerarchico della Società. Ben lo avvertì uno dei primi che onorino la Magistratura Toscana il già presidente Pompeo Neri nel suo *Disc. IV. per il Codice impresso dopo le di Lui Decis. Tom. 2. pag. 552. §. Appresso ogni Popolo con più segg.*

E dalle stesse trattative del suo collocamento potè Donna Giuseppa trarre un motivo ben giusto di dar peso alla conservazione dello splendore, e del decoro della Famiglia sua, anche avuto riguar-
35 do a quelli che da lei derivassero, se ella seppe di quanto prezzo fosse quello considerato dal Marchese Giacomo Malvezzi nelle lettere trascritte al §. X.

LXXXI. Di tutta la verosimiglianza è altresì, che dentro le domestiche mura a lei non fosse ignoto, che a questo decoro, e a questo splendore di sua famiglia poteva in allora essere utile il sollecitarne il ritorno dello stato economico a quell equilibrio, senza il quale ben può ogni splendore adombrarsi, e che apparve nel corso della prima Istanza essere stato lasciato in qualche alterazione, momentaneamente almeno dalla magnificenza, e dalla generosità del Principe Don Bartolommeo.

Se quindi pur venne, che Donna Giuseppa si deliberasse a rimettere al fratello anche « *ogni maggior somma di Dote* » E tutto quello in sostanza, che dopo le condizioni stipulate coi Marchesi Malvezzi era superfluo, a quanto poteva occorrer per lei, onde assicurarle quel che la di lei condizione esigeva che non le mancasse; non fece realmente che secondare verso il fratello, allora da lei ben amato, le massime dell' affezione ben ordinata; ai quali termini potea ben applicarsi l'avvertenza del Giureconsulto nella *Leg. 214. ff. de Verb. Signif.* ove disse, che vi sono delle liberalità, le quali se forse possono senza riprensione omettersi, quando però si praticano, non son mai senza lode: e non fece se non adempire d' altronde a ciò, che i Congiunti i quali presero, ed ebbero cognizione delle Cause animatrici dell' atto emesso da lei, il Duca Don Lorenzo Strozzi, e il Cav. Giovan Batista Altoviti cessati di vivere in questo concetto, interrogati allora dal Giudice, che autorizzò la renunzia, e consapevoli delle ragioni, che la motivarono, non dubitarono di affermare, che costava loro ciò esser giusto non solo, ed utile, ma ancor necessario.

LXXXII. Se circostanze identiche fosser concorse nei casi, nei quali la Ruota di Roma nelle Decisioni allegate contro il Signor Principe D. Tommaso Corsini rispose per la invalidità delle renunzie da lei prese in esame; dalla stessa lettera delle Decisioni medesime è dimostrato, che avrebbe quel sacro Auditorio risposto invece per la loro validità, non essendovene forse pur una che nel rispondere per

la invalidità, non si faccia quasi un dovere di dichiarare, che se così risposero, ciò fu, perchè nessuna altra causa delle respettive renunzie adducevasi, fuorchè quella della congrua ottenuta dote, per se incapace a dar vita alla liberalità, perchè questa fu di tali renunzie la sola causa finale e perchè le altre cause, qualunque si fossero, non escluso il favore dell'Agnazione, non lasciavano dubitare di esservi apposte o per uno stile notariale, o come famulatizie, e pedissequie della congrua dote ottenuta.

LXXXIII. Ad offuscare tanta chiarezza, e ad eccitar nuovi dubbj sulle resultanze incavillabili dell'Istrumento del 4 Aprile 1794 d'onde era posto in tanta luce il vero carattere dell'atto; che ivi contiensi, tutto liberale, e privo di ogni ombra di *sostanziale correspettività*; i Difensori di Donna Giuseppa richiamavano ad osservare che del voto Agnatizio nessun cenno era dato nè sù i Capitoli matrimoniali, nè in alcuno delli atti Giuridici, che precederono l'Istrumento medesimo: che anzi per ottenere di essere autorizzata alla renunzia, non altro Ella espresse al Giudice, e specialmente nella di lei Istanza correlativa al Decreto del 14. Marzo, se non di *essere stata convenientemente dotata*, e per questa causa medesima il Giudice le accordò di procedervi; intendendo di persuadere, che da questi atti, piuttostochè dall'Istrumento succeduto a quelli, convenisse il rilevare in qual concetto intendesse Donna Giuseppa di renunziare, e qual fosse la Causa della renunzia, che ottenne realmente l'approvazione, e la sanzione del Giudice.

LXXXIV. Ma tutto questo non a buon diritto: Perchè, quanto ai capitoli matrimoniali siccome di non altro si trattava in quelli, sul rapporto della renunzia, che Donna Giuseppa era deliberata ad emettere, se non di fare apprendere la di lei deliberazione ai signori Marchesi Malvezzi, onde Essi conoscessero i limiti di quanto ella portava nella famiglia loro, e potessero determinarsi ad accordarvi, o nò, il loro consentimento, non altro occorreva se non far sentire ai medesimi, come si fece, intenzione di D. Giuseppa essere, di chiamarsi contenta della quantità, col titolo della di lei dote, promessa loro dal signor Principe D. Tommaso, e di rilasciare a vantaggio del fratello, e della famiglia con *ogni maggior somma di dote*, tutto quel più che potesse appartenerle, e che nei capitoli stessi è compendiosamente enunciato.

Che se lume alcuno può indi trarsi sull'indole della renunzia, a cui si disse D. Giuseppa disposta a procedere, non può non rilevarsi indi ancora, che il di lei animo era fino dall'ora deliberato ad un atto di pura, e mera liberalità.

Poichè si considera, è vero, in Essi *come un atto di Giustizia* la facoltà di procedere alla renunzia, che Donna Giuseppa fosse per chiedere al Magistrato dei Pupilli, ma dei due motivi per i quali potea questa facoltà giudicarsi tale, e perchè fosse la renunzia *giustamente* approvabile nei termini della *correspettività*, e perchè lo fosse, attese le cause motive di una benchè *assoluta liberalità*, è chiara in se la mancanza dei termini

abili anche ad immaginare che l'*atto*, a cui Donna Giuseppa si disponeva, potesse esser considerato di *Giustizia* nel tema della *correspettività*; quando era certo, che mentre tutto ella dava *oltre la stipulata dote*, quanto permesso fosse a lei di rilasciare, e rimettere nella renunzia; *nulla* poi riceveva essa nella dote medesima al di là di quello che nei più ristretti confini della obbligazione del Principe Don Tommaso potea doversele.

LXXXV Quanto poi al tenore delle domande con le quali fu chiesta, e ai Decreti dai quali la renunzia fu autorizzata, convien distinguere l'approvazione che ottenne dai medesimi la *renuzia in genere*; dall'autorizzazione che fu data all' *Atto in specie*, che si contiene nell'Istrumento del dì 4. Aprile 1794.

Perchè non si negasse a Donna Giuseppa la facoltà di disporre dei suoi Beni *oltre la dote* a lei fissata, quando fosse poi riconosciuto esserne Ella consigliata da giusta Causa, bastava che si conoscesser dai Giudici le circostanze, che *davan congrua occasione* alla volontà di disporne.

E questa *congrua occasione* meritamente la trovò il Magistrato, nello stabilito matrimonio col signor Marchese Malvezzi, che motivò il Decreto degli 8. Febbrajo, col quale furono eletti il di lui primo Auditore, e il di lui primo Cancelliere a tener luogo a Donna Giuseppa di Mondualdo per la renunzia, che si disse deliberata ad emettere, e la trovarono meritamente per il Decreto del dì 14. Marzo i due Delegati, in quello stesso matrimonio accompagnato da una *conveniente dote*.

Ma nè l'un Decreto, nè l'altro, qui si fermarono. Premurosi quei Giudici, come ben dovean esserlo, che la vaga, e generica facoltà accordata a Donna Giuseppa di disporre dei suoi Beni per la di lei eletta via della renunzia non la portasse poi ad un' atto, o mal motivato, od improvido furon ben cauti, fin dal primo dei due enunciati Decreti di apporre alle facoltà di procedervi la sostanziale avvertenza, che questo però si eseguisse come porta il Decreto del dì 8. Febbrajo « ivi » Nel modo, e forma, che « sarà dichiarato, ed espresso nella Minuta della scritta di detta Renunzia, « che dovrà essere rilasciata negli atti di lor Cancelleria, unitamente al De« creto di Mondualdo, il tutto firmato dai predetti signori Auditore « Martellini, e Cancellier Vinci ».

E il successivo Decreto dei 14. Marzo, mentre, autorizzò Donna Giuseppa a procedere alla Renunzia, che domandò la facoltà di emettere, dichiarò insieme, che questa dovesse farsi « ivi » con devenire a detto atto per « mezzo di pubblico Istrumento in coformità dell esemplare da Essi (il « Giudice, e il Cancelliere) firmato, che dovrà servire al Notaro, che se « ne rogherà, di mandata all' archivio ».

LXXXVI. La volontà di Donna Giuseppa finchè non fosse espressa nella minuta, che dovea servir d'esemplare all' Istrumento di Renunzia, e finchè non fosse questa dal Giudice, e dal Cancelliere destinato a ciò, presa in esame, approvata, e sazionata poi con la firma lor respettiva, era imperfetta per modo che nell' intervallo fra il primo degli enunciati Decreti, e il secondo potè cangiare, e cangiò Ella fin di pensiero in rapporto alle Persone

sulle quali era disposta dapprima a portare l'emolumento della Renunzia: avendo innanzi avuto in animo di renderlo comune ai due suoi fratelli D. Tommaso, e D. Neri, come si ha in lettera dal Decreto del dì 8. Febbraio, ed avendo riunito di poi tutto il favor suo nel solo signor Principe Don Tommaso.

Questa sola considerazione, d'onde pur sempre resulta un nuovo luminoso Argomento che fin da principio ella non contemplò mai nell'atto a cui disponevasi alcuno elemento di *correspettività*, la quale non può cader dubbio, che al dirimpetto almeno del signor D. Neri non poteva esser mai verificabile; persuade insieme la vanità del supposto, che atto veruno, fuorchè l'Istrumento del 4. Aprile 1794. che neppure si è mai sospettato difforme dalla minuta, che gli dovea servir d'esemplare, potesse meritare di esser consultato per inferirne altra indole, ed altro carattere nella Renunzia in disputa, diversi da quello, che dalle regole di ragione applicate alle forme con le quali è ivi espressa la volontà della renunziante, è chiarissimamente determinato.

LXXXVII. E perciò: quando per il carattere, e per la indole della renunzia, e per le resultanze dell'Istrumento ove ella è contenuta, e per le regole di ragione non potea quella dichiararsi se non *liberale*, e *gratuita* (§. LXII., e LXX) 36

Quando la *Liberalità* di questo atto ebbe nel voto *Agnatizio*, e nell'*affezione* fraterna una causa giusta, legittima, ed atta a rendere la renunzia pienamente valida, ed efficace (§. LXXII., e LXXIII.)

E quando questo voto, e questa affezione dovevano giudicarsi *la vera*, *e sola causa finale* dell'atto medesimo (§. LXXIV., e LXXV.)

Non potea più il Consiglio dar peso alle querele tante volte ripetute per parte dei Difensori dei signori Marchesi Malvezzi, e motivate dalla considerazione, che il sig. Principe D. Tommaso, il quale a Donna Giuseppa *nulla* dette del proprio, fosse poi autorizzato a ritenere, e ad avere pur tanto dei diritti, e dei Beni di lei.

Proprietà, e natura d'ogni atto liberale essendo, che in tutto sia esso *oneroso* per quello che esercita la liberalità, che in tutto sia *Lucrativo* per quello a favore del quale è la liberalità esercitata ad *Text. in Leg.* 1. *ff. de donat. Antunez. de Donat. Reg. Lib.* 1. *Part.* 2. *sub Num.* 41., *dicta Pisana Validitatis renunciationis pag.* 19. *in fin* §. *si vero etc.* 37

E la obiettata mancanza di *correspettività* non potea più toglier l'ostacolo, che le intenzioni della stessa D. Giuseppa incontravano nella Renunzia emessa da lei (§. LI.)

LXXXVIII. Fosse poi stato per qualunque altro siasi motivo, ancor vero, che a sostenere questa Renunzia in ogni sua parte, e specialmente all'oggetto, per il quale se ne impugnava la efficacia nell'attual Giudizio, potesse esigersi, che nelle cose che si diceano in quella *erroneamente* enunciate, e supposte (§. XLV.) non cadesse *errore*, facile era il ravvisare che realmente alcuno *errore* non v'intervenne.

LXXXIX. E' stato avvertito (§. XLV.) che faceasi l'*errore* consistere

nel supposto, che la Dote, che D. Giuseppa recò allo Sposo, in ordine ai Capitoli Matrimoniali, fosse non *inferiore* alla *congruità*, e che le fosse questa *costituita* dal Principe D. Tommaso: sostenendosi essere l'una, e l'altra asserzione non vera.

Ma questo assunto non sussisteva, e sussisteva invece come i Difensori del signor Principe D. Tommaso giunsero agevolmente a persuadere, *che nessuno errore* macchiò né l' una asserzione, nè l'altra.

XC. Per dire *incongrua* la Dote fissata nei rammentati capitoli non altro si adduceva in fatto, se non che questa era minore della Dote a Donna
83 Giuseppa legata dal Padre; Nè altro si adduceva in diritto se non la presunzione di *congruità* che di ragione accompagna la Dote dal Padre assegnata, e costituita alle Figlie.

Tali premesse non s' impugnavano: ma si avvertiva non esser legittima la conseguenza, che volea derivarsene.

XCI. Si osservava infatti che la *congruità* nella Dote è un termine di
39 relazione il quale ha rapporto, e resta determinato da tutte le circostanze che accompagnano il Matrimonio per il quale è la Dote costituita. Così dopo il Testo espresso nella *Leg.* 60. *et Leg.* 69. §. 4. *et Leg.* 5. *ff. de Jur. Dot* insegnano comunemente il *Card. de Luc. de Dot. disc.* 148. *N.* 48., *il Costant. Vot.* 156. *N.* 1. *et seq. Tom. I.* e gli altri molti allegati, e seguitati dal *Bossio de Dote Cap.* 17. *ex N.* 1. *et per tot pag.* 514. *et seq.*

XCII. Conseguenza di questo indeclinabile principio si è pertanto, che quando al dotante ignote sieno queste circostanze; può egli ben destinare, ed assegnare alla dotanda, o in quantità, o in specie quel che a lui piaccia, perchè all' occasione del Matrimonio le sia di dote: può così darle ancora il diritto di conseguire tutto quello che le assegnò, e destinò a questo titolo, comunque ecceda anche i termini della *congruità*; ma alla dote così assegnata non può mai attribuirsi la quiddità, ed il carattere di dote *congrua*, finchè presentatosi alla dotanda uno sposo, non siasi conosciuto quella essere, che si conviene il costituirle, perchè sia *congrua* avuto riguardo a tutte le circostanze, che si combinano nel matrimonio che ella sia per contrarre.

XCIII. Or i termini, nei quali trovavasi il Principe Don Bartolommeo allorchè legò, e costituì la dote in scudi 25000. alle due sue figlie innupte, e fra queste a Donna Giuseppa, furono appunto che ignoto era ad esso qual fosse per essere lo sposo, che si sarebbe loro presentato (§. VI.) Potè ben dunque fissar la misura fino alla quale egli volle, che lor fosse lecito aver parte nei suoi beni ereditari con titolo di dote; qualunque fosse il matrimonio conforme alle di lui vedute nel quale si collocassero; ma non potè neppure caderli in mente di stabilir loro una *dote congrua* quando gli mancava uno almeno degli elementi assolutamente necessario a conoscersi per determinare, e stabilire questa *congruità*; d' onde avviene, che sia certa la inapplicabilità al caso attuale della *presunzione*, che per la qualità

di *congrua* assiste in tutt' altre circostanze la dote costituita alle figlie dal padre loro.

XCIV. Che poi negli atti,nei quali si disse *congrua* la dote costituita, e fissata nel matrimonio di Donna Giuseppa col Marchese Antonio Malvezzi, tale si dicesse quella giustissimamente, e *senza macchia di errore* parimente ne assicura e l' essere stata questa dote così riconosciuta, e dichiarata dal Magistrato, cui specialmente dove non abbia potuto giungere il giudizio del padre, apparteneva il conoscerne, e il determinarlo ad *Text. in Leg.* 25. *Cod. de Nupt. Tiraquell. de legit. Cau Nuptialib. Gloss.* 8. *Num.* 32. *et* 122.

Ma più ancora la circostanza imponentissima che questa dote uguagliò la dote costituata dallo stesso signore Principe D. Bartolommeo all' altra sua figlia la Contessa Guidi Da Bagno.

Nè gli atti del Processo, nè le allegazioni de' Savi, dai quali è stata Donna Giuseppa assistita motivavano per il dubbio, che le circostanze della famiglia Malvezzi differissero sostanzialmente da quelle della famiglia Guidi.

I mediatori proposero, il Marchese Giacomo non altro richiese nel matrimonio del figlio, se non le condizioni medesime, che stipulate si erano dalla famiglia Corsini, con la famiglia Da Bagno (§. XII.)

In questo stato di cose nel far Giudizio della *congruità* della dote di Donna Giuseppa, può dirsi, che il Magistrato e tutti gli altri, che in questa opinione convennero, non solo non errassero, per la regola di cui *ad Text. in Leg. Cum post. §. Gener. ff. de Jur. dot. ibique DD.* ma seguitassero per fino anche il Giudizio Paterno e che giudicassero, e facessero quello, che se fosse, vissuto e se conosciuto avesse il collocamento, che presentavasi a D. Giuseppa, e con questo, ciò che era di tutta necessità il conoscere per determinare a questa figlia per questo collocamento una dote *congrua*, avrebbe giudicato, e fatto il Padre suo, giusto ad un tempo, e provvidentissimo.

XCV. Non potea dunque più dubitare il Consiglio, e non hà perciò dubitato, che in *nessuno errore* potè cadere Donna Giuseppa, nè cadde, quando credè, ed enunciò d' avere avuto nella dote, che ebbe, quella dote, che le conveniva per il suo matrimonio nei termini *della congruità*.

XCVI. E neppure cadde Ella in errore allorchè disse, che questa dote le era stata *costituita* dal signor Principe D. Tommasso.

Per bene apprendere tal verità necessario è chiarire un equivoco stato insinuato con molto ingegno, ma che è contraddetto dai più sani principj del diritto, ed è che Donna Giuseppa si dovesse intendere dotata *con una quota del Legato paterno*, e che nella di lei renunzia si comprendesse non altro, se *non una quota* di questo legato.

Ciò non poteasi ammettere senza scordare che dei legati ben è per-

messo al legatario il non accettarne parte veruna; ma non lo è di accettarne
41 una parte, ed astenersi dall'accettazione dell'altra.

Qualunque sia la ragione che in questo rapporto ha consigliato di parificare i Legati alla eredità, questa parificazione non è dubbiosa perchè insegnata da *Paolo Recept. Sentent. Lib.* 3. *Tit.* 6. §. 12, *e ripetuta nella Leg.* 38. *ff. de legat.* 1. *e nelle Leggi* 4. *et* 6. *ff. de legat.* 2. ed accettata concordemente dalla scuola dei Patrici, come può vedersi presso il *De Luc. de Legat disc.* 22. *N.* 7. *et de Legit. disc.* 43. *N.* .

XCVII. Allorchè dunque Donna Giuseppa, contenta della dote stipulata dai signori Marchesi Malvezzi col signor Principe Don Tommaso, espresse nei capitoli nuziali di voler essere liberale al fratello *di ogni maggior somma di dote*, e in esecuzione della volontà spiegata nei menzionati capitoli renunziò nell'Istrumento del dì 4. Aprile 1794. *ad ogni sorta di successione Paterna*, ed a tutt'altro, che a lei potesse appartenere
42 *fuori di detta dote*, cioè della dote stipulata per il di lei collocamento, il legato per lei contenuto nel Testamento del Padre, chiaro è in lettera, che restò compreso nella pienezza di questa renunzia, ed anche perchè non potea caducarsi per una parte, non è dato il dubitare, che si caducò per l'intiero, e divenne come non scritto nella sua totalità.

Dei quali principj era poi conseguenza incavillabile che Donna Giuseppa avesse la dote stipulata, non più in soddisfazione del legato del Padre,
43 ma in soddisfazione del credito, che per le sue doti essa ne avea col fratello, come di lui libero erede.

XCVIII. E quando è così, nè altrimenti può essere, con tutta giustizia, ed essa, e i di lei Savi dissero la dote, di cui nei respettivi atti faceasi menzione = *costituita* dal signor Principe Don Tommaso.

Tale è la qualificazione, che comunemente si dà alle doti, che alle sorelle si assegnano dai fratelli liberi eredi del padre.

Tali si possono anche dire legalmente, quando è il fratello che se ne costituisce in debito, e ne promette, e si obbliga al pagamento ad *Test. in leg.* 1. *et tot. tit. et leg.* 2. *Cod de Constitut. pecun.*

E tale può dirsi infine anche la dote che stipulata sia dal fratello nella concorrenza delle azioni, e dei diritti che alla sorella appartengono, perchè al dire *del Boss. de dot. Cap. III. sub. N.* 107. diventa il fratello Gestore di lei medesima, quando stipula, e costituisce a lei, e per lei questa dote.

XCIX. Ed è ben forza il credere, che per alcuno di questi titoli, e in alcuno di questi sensi D. Giuseppa enunciasse, e il Giudice, che l'assistè, intendesse enunciato, che la dote fissata per lei nei capitoli Matrimoniali le fu *costituita* dal signor Principe D. Tommaso, perchè era di tutta impossibilità l'ingannarsi, e opinare, che le fosse quella da lui costituita nei di lui beni propri, come fu avvertito al §. LXVI. e come ancor più chiaramente, distinguendo il caso nel quale sia dotante il Padre da quello in cui lo sia il fratello erede del padre, che possa il primo, non l'altro, dirsi ed

intendersi che dà la dote dei suoi *beni proprj*, perchè compete alle figlie non altro che una azione *personale* per conseguire la sua dote dal padre, e compete invece un'*azione reale* già quesita, e in lei radicata, alla sorella, per ottenere la dote congrua contro il fratello erede del padre puntualmente concludono *Caldas de Empt. et vendit. cap.* 30. *num.* 45. *Fontanell. de pact. nupt. Gloss. in Past.* 1. *Claus.* 8.

C. Nè per mancanza di *correspettività*, nè per vizio di *errore* poteasi dopo tutto ciò giudicare eccezionabile in alcuna sua parte la renunzia controversa, nè per alcuno di questi rilievi togliere le si potea la efficacia di conservare al signor Principe Don Tommaso, tutto quello che in di lui nome si sosteneva nella renunzia medesima esser compreso.

CI. Senza che avessero maggior sussistenza i riflessi ulteriori che ad impugnare pur sempre in Donna Giuseppa non meno la volontà, ma pur anche la potestà di comprendervi quella quota, come dicevasi, del legato paterno, che nella dote alla occasione del suo matrimonio, fissata, e promessa al di lei sposo, Ella non avea conseguito, dai di lei Difensori si adducevano.

CII. E parlando della *volontà*, il primo argomento di quella esclusivo traevasi dalla lettera della renunzia; d'onde si inferiva che la renunziante spiegasse di volersi riservare nella sua pienezza, almeno la sua dote *congrua*; quale tornavasi poi sostanzialmente a ripetere che non potea giudicarsi una dote inferiore a quella che le era stata costituita dal Padre suo.

CIII. Ma oltre all'essersi veduto già che una dote congrua fu da Donna Giuseppa ottenuta, benchè tutta non avesse la somma, che le era destinata dal Principe Don Bartolommeo: si aggiungeva ancora, che la volontà espressa da lei nell' Istrumento di renunzia era realmente stata di renunziare a tutti i beni, e diritti suoi = Fuori di detta dote = referendosi a quella dote, che le era stata fissata nei capitoli matrimoniali.

Dunque tutto quello che fu, o potè essere nella di lei *volontà*, di ottenere; era stato ottenuto da essa; e questo rilievo dedotto ad escludere la comprensione nella renunzia del subietto di cui disputavasi, subietto letteralmente compreso nella *universalità* dei beni, che alla renunziante appartenevano veniva a riconoscersi basato per ogni rapporto in un mero equivoco, e ad essere per necessaria conseguenza in nessun modo attendibile.

CIV. Questo stesso giudizio altresì dovea farsi dell'altro, il quale voleasi trarre dal supposto, che Donna Giuseppa al momento della renunzia fosse nell'*ignoranza* delle disposizioni del Padre: sicchè non fosse dato l'ammettere che *volesse* ella trasferire, e rilasciare al renunziatario quella parte dei suoi diritti, i quali non conosceva, che a lei competessero, per la regola troppo nota di cui ad *Text. in leg.* 3. §. 1. *et leg.* 12. *ff. de Transaction.* e gli allegati dalla *Rota di Roma cor. Falconer. Tit. de Pension. Dec.* 1. *num.* 9.

CV. A ben ravvisare di quanta poca solidità fosse ancor questo mezzo, a cui Donna Giuseppa appigliavasi per sostenere le intenzioni sue, giova il premettere che quando, sul fondamento della *ignoranza* allegata, si proponeva ella di escludere dalla renunzia quello, che nell'ampiezza delle espressioni, con le quali la renunzia stessa si vedea concepita, potevasi comprendere, e che nel carattere di *attrice* era ella comparsa in giudizio, onde ottenere, che il Principe Don Tommaso si dichiarasse obbligato a prestarle; non potevano le di lei domande essere accolte, finchè di tale *ignoranza* non fosse da lei posta in essere *una prova piena e perfetta Leg. Varius in fin. et leg. Ante omnia ff. de probat. Leg. 1. et leg. actor. N. 3. Cod. eod. Pacian. de Probat. Lib. 1. Cap. 7. Rot. Rom. Cor. Falconer. Tit. de Probat. Decis. 10. N. 1.*

44

CVI. E perciò, invano avrebbe essa collocato la sua fiducia nel volgato, e largamente ripetuto Ditterio, che la *ignoranza* preaumesi; mentre, allorchè è questo il fondamento della azione promossa, non basta che ella sia *presunta*; ma è di tutta necessità, che sia *provata*, e provata concludentissimamente *Altograd. Cons. 94. num. 12. Mans. Consult. 33. num. 21. Tom. 9. Mascard. de probat. Concl. 1779. num. 39. col. 2. Rot. Rom. in Recent. decis. 344. num. 2. Part. 2. et cor. Cavaler. Decis. 151. num. 2. Rot. nostr. in Florentina Praetensae Renovationis d. 7. Febr. 1777. num. 6. cor. Fenzi.*

45

CVII. Vero è che, siccome trattasi di una interna affezione dell' animo, di cui mal potrebbe aversi una *prova diretta*, può la prova *dell' ignoranza* concludersi con l'*artificiale e indiretta* via delle *presunzioni*, e delle *congetture Gloss. in Leg. Lucius ff. de condit., et demonstr. Paris. Cons. 10. sub. num. 40.* con gli altri allegati *in adden ad decis. 3. N. 86. Part. 3. in Rec.*

46

Ma perchè queste giungano a tanto, conviene, che per lor natura sien tali, che l'intelletto dei Giudici non possa recusarsi a credere questa prova condotta fino a quel grado di moral certezza, la quale, siccome tale è la condizione dell' uomo, da non essergli forse dato il pervenire, nella ricerca del vero, in alcuna materia, più oltre, meritamente può anche servir di base ad ogni umano giudizio ad *Test. in leg. 3. §. ejusdem quos ff. de Testib. Bald. in leg. Testium n. 6. Cod. eod. Gaill. Lib. 2. observ. 94. Num. 11. Menoch. de arbitrar. lib. 2. cas. 90. De Luc. de Judic. Disc. 22. n. 9. et 19. Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. Decis 24. n. 36. Tom. 9.*

47

CVIII. Or di questa forza certamente non erano quelle, che a suppor la *ignoranza* in Donna Giuseppa delle disposizioni paterne, dai di lei Difensori si cumulavano.

Deboli esse di per se, eran superate ancora vittoriosamente dalle altre, che in senso contrario adducevansi da Difensori del signor Principe Don Tommaso.

CIX. Traevasi della supposta ignoranza il primo argomento dalla circostanza già riferita (§. XLIII.) che mai non erasi rammentato nè su i capi-

toli nuziali, nè in veruno degli atti, che li susseguirono, e fino all' Istrumento del dì 4. Aprile 1794. inclusivamente, il Testamento del Principe Don Bartolommeo, non che il legato in cui aveva esso costituito la Dote a Donna Giuseppa.

E tale era in ciò la insistenza, che sembrava insinuarsi come quasi necessaria la illazione, dalle disposizioni *taciute* alle disposioni *ignorate*.

CX. Ma non è questo quello, che i nostri insegnano, quando si tratta di argomentare, o trar presunzioni dalle cose *non fatte*, o dalle cose *non dette*.

Questa stessa qualità *negativa* di ciò che facciasi base alle congetture, le rende per se medesime mal valutabili al dire della *Ruota di Roma in Recent. Decis.* 70. *num.* 4. *Part.* 16. *vers. Per actus negativus nihil infert etc.*

Ma è poi ben certo, che questi argomenti, e queste presunzioni non altra forza aver possono, che quella che sia in proporzione col dovere, che potè aversi, o con le circostanze, che potettero esigere, che si facesse quel che non si fece, che si esprimesse quelche si tacque *Abbas in cap. Veniens N.* 7. §. *Quamquam non promovet de Filiis Praesbit Menoch Praes,* 23. *n.* 2. *et seqq. lib.* 1.

48

CXI. E quindi per rilevare quanta importanza poteva esser data alla non fatta menzione delle disposizioni, che conteuevano i diritti, i quali, per questo, voleano intendersi esclusi dalla renunzia; conveniva portar l'avvertenza ai motivi, che potè avere la renunziante per rammentarle.

E poiche era ben facile il riconoscere, che nella qualità, e nel carattere dell' atto, che da lei volea porsi in essere, non ne concorreva alcuno, era di necessaria conseguenza il concludere, che l' argomento per la ignoranza supposta, che da questa *taciturnità* volea trarsi, si riduceva di nessun valore.

CXII. Bastava consultar la lettera della renunzia per esser convinti appieno, che il concetto, nel quale Donna Giuseppa vi procedè, e la volontà da lei spiegata in quest' atto dopo essersi chiamata *contenta* della *dote,* che ebbe sulle sostanze paterne in scudi 20000, la quale stata era nella sua *congruità* sufficiente ad assicurarle, coi patti convenuti nei capitoli nuziali, finchè vivesse, quel trattamento, e quegli agi, che alla elevata sua condizione si convenivano; fu di esser *liberale* verso la propria *Agnazione,* e verso il fratello di *tutto universalmente* quel più, che *fuori* della enunciata dote a quel *momento,* o in *avvenire* potesse appartenerle; ponendo il renunziatario in suo luogo, e in lui trasferendo *tutti* universalmente i *suoi beni*; *tutte le sue azioni*; *tutti i diritti suoi* o avesser questi *causa di presente*, (e tale era il legato paterno) o fossero per averla in *futuro*; così pensati come impensati; non altro essendosi riservata fuorchè quelle successioni, ed eredità che in avvenire (e così restò fuor del riservo anche il legato già pervenutole) o per disposizioni tra i vivi, o di ultima volontà le si deferissero (§. XX.)

CXIII. In così estesa *universalità* di espressioni, e nella causa, che le motivava, non solo di nessuna necessità, ma di una superfluità assoluta diventava l'enunciare in dettaglio, quali erano i titoli d'onde venivano in D. Giuseppa in Beni, e i diritti, che fu sua intenzione di renunziare.

CXIV. Può alle Renunzie *particolari*, può alle renunzie *correspettive* non mai alle renunzie *universali*, *e generiche*, e nelle quali si volle a tutto quello, che *riservato* espressamente non fosse, estendere verso il Renunciatario la *liberalità*, appartenere; che gli oggetti renunziati noverare si debbano con tutte le loro affezioni ad uno ad uno, e ciò verrà ben in acconcio di trattarre anche in seguito più estesamente ( §. CLX. e seg. )

CXV. Se si fosse nella renunzia emessa da D. Giuseppa fatta menzione del *Legato Paterno*; Se avesse Ella detto esplicitamente che renunziava a quello, *contenta* di avere invece sulle Paterne sostanze una dote *congrua* dal Fratello Renunziatario Erede del Padre; si sarebbe avuta la *prova istrumentale della scienza* in lei di questo legato.

Ma non si sarebbe pur detto di più di quel che si disse, in altra forma bensì, non però meno atta a comprendere nella *universalità* della renunzia questo subietto ancora.

CXVI. E quando è così; e quando nessuna forma precisa, era prescritta, onde spiegare la volontà di estendere anche a questo subjetto la Renunzia *Universale*, che si emetteva, l'essersi adoperata per tale oggetto piuttosto una forma, che un'altra, ma sempre una forma al pari di ogni altra capace a spiegare tal volontà, non potea certamente apprestare alcuna giusta ragione per inferirne, che mancasse in quell'atto veruno degli elementi necessarj a rendere la volontà della Renunziante anche in questa parte efficace, secondo le puntuali autorità riportate al §. CX.

CXVII. Di questo anche men valutabili erano gli altri rilievi, che volean pur trarsi dall'*intrinseco* degli Atti relativi alla Renunzia, nella veduta di escludere, che in quel momento le disposizioni del Padre da Donna Giuseppa si conoscessero.

Si tornava a ripetere, che in questi atti erasi la di lei Dote qualificata *congrua*, e *costituita* dal signor Principe Don Tommaso.

L'*errore*, che in ciò supponevasi, si presentava, e come effetto, e come *prova* almen *presuntiva* dell'*ignoranza* nella Renunziante del Legato Paterno.

Ma già si è veduto, che questo errore non sussisteva ( §. LXXXIX, al CI. ) dunque mancava la base delle congetture, che voleau derivarsene *Bartol. in Leg. Titium aut Maevium §. Altero ff. de Admin. Tut. Menoch. de Presumpt. quaest. 20. N. 1. Lib. 1:*

CXVIII. Si aggiungeva, che fra gli altri oggetti, avea Donna Giuseppa renunciato anche ad ogni *Legittima pervenutale*, e si avvertiva che la sola *Legittima* a Lei *pervenuta* in allora consisteva in *quella* che potea competerle sulla Eredità del Principe Don Bartolommeo, alla quale avendole già tolto ogni diritto il Legato di Dote contenuto nel di lui Te-

stamento, e ciò in ordine al disposto dello Statuto di Roma *Rub.* 141. che vuol contente le Figlie della Dote Legata loro dal Padre, e che la ultima di lui volontà non sia da Esse impugnabile, sarebbe stata la renunzia a questa legittima del tutto oziosa, ed inutile, se le disposizioni del Padre state fosser da lei conosciute.

CXIX. Poteva, e ben giustamente avvertirsi, esser questa una formula ivi apposta per mera soprabbondanza, come fu apposta anche nella Renunzia emessa dalla Contessa da Bagno sotto dì 4. Settembre 1782, ai Rogiti del Notaro Carlo Maria Donnini; cui pur niuna Legittima pervenuta era a quell'Epoca, e tanto basterebbe a impedir che si dasse a questa circostanza valutazione alcuna, per le cose avvertite, dopo il Testo *in Leg. non solent.* 94. *ff. de Reg. jur. dal Fusar quaest.* 286. *Num.* 3. dalla *Ruota di Roma in Recent. decis.* 404. *Num.* 1. *Part.* 14 *e dalla Ruota nostra in Thes. Ombr. decis.* 40. *Num.* 34. *Tom. II.*

Ma quando ancora tale espressione fosse stata adoperata per tutt'altra considerazione; era pur sempre luogo a osservare, che non per questo, perchè lo Statuto di Roma in tal guisa dispone, accade pur sempre, che questo, ed altri Statuti simili sian rispettati per modo, che ogni pericolo, ed ogni motivo di querele contro il Paterno giudizio, per parte delle Figlie sia tolto. Se ne possono veder molti esempj presso i citati dal *Boss. de Dot. Cap.* 13. §. 3. *sub Num.* 86.

CXX. La Dote legata s'impugna ben spesso come *lesiva*, ed avviene ancora, che l'atto medesimo, che contiene la volontà del Padre, sia attaccato, o per difetto di solennità delle forme, o nella sua intrinseca validità. Nè lo Statuto toglierebbe alle figlie di ottenere un supplemento alla Dote, od anche la intiera legittima, che la morte del Padre non lascia di deferir loro, comunque lo Statuto loro tolga il pretenderla, qualora la ultima di lui volontà in rapporto ad esse sia stata *valida*, e *giusta*; se alcuna di queste due circostanze non concorresse.

CXXI. Deliberata Donna Giuseppa ad esser contenta della Dote, che ebbe, in qualunque caso; ebbe quindi giusta ragione anche *sciente* del Legato Paterno, per togliere ogni eccitamento ad ogni possibile disputa, di fare della Paterna Legittima e per se, e per tutti quelli che potessero aver causa da Lei, una renunzia espressa, e specifica, mentre una renunzia specifica, ed espressa della medesima, onde tal renunzia sia valida, si richiede dal Testo letterale nella *Legge* 35. §. 2. *Cod. de Inoff. Testam.*

E quando ancor nella *Scienza* delle disposizioni del Padre fù questa renunzia opportuna, che nessuna valida congettura della *ignoranza* delle disposizioni medesime nella Renunziante si potesse mai trarre da quella, chiarò è in se, e di tutta certezza ancor per la regola di cui *Dec. in Leg. Cum quidem Num.* 1. *Cod. de instit., et Substit. Cephal. Cons.* 134. *num.* 19. *Honded. Cons.* 5. *num.* 71., *et Cons.* 60. *Num.* 27. *Lib.* 1. *Rot. Rom. in Recent. Dec.* 168. *num.* 21. *Part.* 6.

CXXII. Passando all'estrinseco: due erano le circostanze, che si ri-

marcavano per presumere in Donna Giuseppa la *ignoranza* del Testamento, e del Legato di cui ragionasi.

L' una: che trovavasi Ella, quando il Testamento del Principe Don Bartolommeo si pubblicò, custodita in un Monastero.

L' altra: che ella era al momento della renunzia in giovine età, e questa potè allontanarla dall' investigare i suoi interessi medesimi.

CXXIII. Ma si vedrà in breve (§. CXXXI. et seqq.) che il soggiorno di Donna Giuseppa in Monastero non era tale ostacolo, che potesse impedirle il conoscere le disposizioni del Padre.

CXXIV. Ed inoltre; se ella era in Monastero allorchè ebbe luogo la pubblicazione del di lui Testamento, era in Firenze, e vi era da molti mesi all' epoca, in cui si stipularono i Capitoli Matrimoniali, ed in cui ella procedè alla Renunzia.

Vi era circondata da non piccolo numero di persone in quel Testamento rammentate, o beneficate, dalle quali non troppo era verosimile, che nol sentisse ricordare giammai.

E vi era appresso la Madre, appresso lo Zio Gran Priore, appresso il Fratello D. Neri, tutti informati delle Paterne disposizioni a lei relative, e che non avevano certamente nè volontà, nè interesse alcuno di nasconderle, almeno alle richieste di lei.

CXXV. E quanto all'età, correva ella in allora l'anno ventesimo, e la età è questa appunto, come ben ne assicura la esperienza di tutti i giorni, in cui le donzelle sviluppate già pienamente, anzichè trascurate, curiose si mostrano, e talora anche di troppo per tutti gl' interessi, che le riguardano, e specialmente quando elleno sieno, come lo era Donna Giuseppa, prossima al loro collocamento; e ben lo osservarono il *Bald. Cons.* 284 *sub num.* 3. *il Natt. Cons.* 118. *num.* 26., *e la nostra Ruota presso il Conti Decis. Flor. Tom.* 1. *Dec.* 4. *num.* 57.

49

CXXVI. Tutte queste considerazioni escludevano adunque dall' asserita *ignoranza* ogni *congettura* per fino, non che ogni *prova*: e ciò bastava a rigettare le domande da Donna Giuseppa promosse contro il Fratello Renunziatario, in quanto almeno appoggiavansi a questo mezzo, per la regola notissima di cui dopo il Testo *in Leg. Natales Cod. de Probat. Gabriel. de Praesumpt. Conclus.* 16. *N.* 6. *Alex. Cons.* 27. *num.* 7. *lib.* 7 *Rot. in Recent. Decis.* 425. *N.* 2. *in fin. Part.* 3. *et Decis.* 78. *num.* 11 *Part.* 3.

**CXXVII.** Ma anche più fortemente portavano a tal resultato le congetture gravissime, le quali si riunivano a rendere la *ignoranza* supposta, *inverisimile*, tanto, e tanto assistevano la *verisimiglianza* che fossero da Donna Giuseppa le disposizioni Paterne ben conosciute, che mentre all' *ignoranza* toglievano ogni grado di credibilità, obbligavano invece a credere *legalmente* conclusa la *scienza* in lei delle disposizioni medesime, fino a quella certezza morale a cui nella soggetta materia può giungersi. Tale essendo il Legale effetto della *inverosimiglianza* per una parte, e

della *verosimiglianza* per l'altra, siccome insegnano comunemente dopo il *Testo nella Leg. 75. ff. de Verb. obligat. Cravett. in Respons. pro Genero N. 323, et 385. Everard. in Loco a verisimili N. 11. Rot. Rom. cor. Falconer. Tit. de Probat. Decis. 10. num. 11. Rot. Nostr. in Thes Ombros. Decis. 34. n. 35. T. VI.*

CXXVIII. Queste congetture si derivavano dalle circostanze, che *precedèrono*, da quelle che *accompagnarono*, da quelle che *susseguirono* l'Istrumento del dì 4. Aprile 1794.

CXXIX. Fù preceduto questo Istrumento dalla pubblicazione in Roma del Testamento del Principe Don Bartolommeo; e questa pubblicazione seguì previo l'invito di tutta la nobiltà congiunta in Parentela con la Famiglia del Testatore, previa la convocazione di tutti i familiari della casa, e del Cardinale, e nella presenza ancor di taluno, cui, sebbene non invitato, nè convocato, potè piacere d'intervenirvi. Così dice di se il Testimone Gio. Felice Mori; così degli altri dicono gli altri Testimoni esaminati in Causa, i quali noverano fra i più distinti, che a quell' Atto intervennero, i nomi, che qui per causa d'onore possono ripetersi, dei Duchi di Bracciano, e di Altemps, e del signor Principe Don Giuseppe Rospigliosi.

CXXX. Ebbe in veduta il Cardinale Andrea, allorchè volle, che questa pubblicazione si eseguisse in forma solenne tanto; secondo che ne depone il Testimone Balduini, allora suo Cappellano, e che fu incaricato dell'invito dei Parenti della famiglia, *di dar così alle disposizioni Testamentarie del Principe suo Fratello la correlativa notorietà;* e per quanto ne opinò il Cav. Doria, *di far conoscere, che il Principe Don Bartolommeo sempre conosciuto grandioso, anche nel suo Testamento era stato coerente al suo carattere.*

Ottenne il Cardinale il suo oggetto. Il Testamento del Principe Don Bartolommeo, *attesa questa celebrità*, prosegue il Cav. Doria, divenne in Roma « la nuova *del giorno, e andò a conoscersi generalmente* soggiunge il Testimone Balduini, per Roma, *in ogni sua parte* ».

CXXXI. D. Giuseppa era in Roma: era nell'anno diciottesimo dell' età sua, e il Monastero ove ella dimorava, non era chiuso ad ogni corrispondenza al di fuori. Per quel che ne *crede* il Cappellano del Cardinale, essa con le Sorelle erano state avvertite della pubblicazione che andava a farsi del Testamento del Padre loro. Comunque sia di ciò, destinato quel Monastero al soggiorno di Convittrici, e di Religiose appartenenti alle Famiglie più distinte di quella illustre Città, giornaliere eran le visite, che l'una, o l'altra di queste ricevevano dai loro Congiunti.

Non era quindi certamente questo un Monastero impenetrabile alla *nuova del giorno di tutta Roma*, ad una disposizione, *che andò a conoscersi generalmente per Roma in ogni sua parte*: Fosse questa nuova pervenuta ad una sola delle di lei compagne, male era credibile, per quello almeno, che comunemente accade, che potesse restare ignota a D. Giuseppa.

CXXXII. Ma questa nuova vi penetrò, e vi pervenne per un mezzo ancor più diretto. Ve la recò lo stesso Cardinale D. Andrea, e se ne è avuta la testimonianza di Suor Geltrude, la sorella Religiosa con cui conviveva D. Giuseppa (§. V.) la quale ne dà conto nella sua Lettera al Principe Don Tommaso del dì 19. Giugno 1819, prodotta in atti; si ha da questa, che il Cardinale le comunicò quanto nel Testamento del Padre relativo era a lei stessa, e a ciascheduna delle Sorelle che erano con lei.

CXXXIII. Nè Suor Geltrude, nè il Cardinale avean poi ragione di tacere, ed aveano anzi tutto il motivo di palesare e fare intendere a Donna Giuseppa le disposizioni del Testamento del Padre, che lei riguardavano.

CXXXIV. La custodia del Chiostro non avea tolto, che i meriti di D. Giuseppa si conoscessero. *Sapeva* Suor Geltrude (son parole della citata Lettera) che un Giovine fra i primi Signori di Roma *voleva D. Giuseppa*. Ne teneva proposito col Zio Cardinale, e ne intendeva, che appunto la misura, che il Principe Don Bartolommeo avea dato alle doti delle Figlie innutte, o prestava un Titolo, o poneva un' ostacolo mal superabile a tal maritaggio.

In questo stato di cose, per dare alla Sorella, e alla Nipote un valido eccitamento ad astenersi di dar luogo nel suo animo, e di coltivare affezioni, che le poteano forse non altro recar che disgusti, era ben opportuno, che la Sorella, e lo Zio di ciò essa pure istruissero; e che lo Zio lo eseguisse, è quello che opinava a buon diritto l' altre volte nominato di lui Cappellano, il Sacerdote Balduini, il quale *conoscendo che il sig. Cardinale spessissimo andava a visitare le Nipoti, non sapea non presumere, che potesse aver loro comunicato la disposizione Testamentaria del loro Padre* per ogni titolo.

CXXXV. La riunione di tante circostanze mal permetteva di dubitare, che fin d' allora si conoscessero da Donna Giuseppa le a Lei relative disposizioni del Principe Don Bartolommeo. Di quanta considerazione ciascheduna delle circostanze medesime per l' oggetto, di cui si ragiona, sia meritevole, ben lo avvertirono, parlando dell' apertura solenne del Testamento, fattasi nella Città ove dimoravano i figli del Testatore *Peregrin. de Fideicom. Artic.* 52. *sub Num.* 104. *Honded. Cons.* 33. *num.* 30, e gli altri allegati, e seguitati nella *Romana seu Montis Politiani Fideicommissi die* 5. *Iul.* 1770. §. 21. *cor. Luci*, della convivenza in Monastero
50 della sorella allegante la ignoranza con altra sorella sciente delle disposizioni, che l' altra interessavano il *Card. de Luc. de Fideicom. Dis.* 201., e della facilità che quella ebbe di esserne istruita da altri suoi Congiunti altresì, circostanza tanto più valutabile, se questi ebbero ancora, come nel caso di cui si tratta, un congruo motivo d' istruirnela *la Rota di Roma in recent. Par.* 2. *tom.* 3. *decis.* 256. *num.* 3., e *la Ruota nostra in Thes. Umbr. decis.* 44. §. 29. *Tom. X.*

CXXXVI. Trasferita dipoi Donna Giuseppa in Firenze, si è rilevato già (§. CXXV.) quanto poco è verisimile, che qui non avesse notizia del

Testamento del Padre, nell' intervallo, che passò dal dì lei arrivo in questa Città, fino al giorno della celebrazione dei di lei Capitoli Matrimoniali.

CXXXVII. Alla celebrazione di questi Capitoli ella venne assistita dalla Madre, e dallo Zio Gran Priore. Tutori ambedue a lei, e agli altri figli nominati dal Padre (§. XIV.)

CXXXVIII. Per ammettere che questi due illustri soggetti, per la loro moralità, ancor più, che per la elevata condizione loro, conosciutissimi, permettessero, che Donna Giuseppa andasse a disporre di tutte le cose sue, senza neppur conoscere quelle disposizioni del Padre, delle quali il favore con l'atto, a cui si preparava veniva a perdere in tutto quello che superasse la quantità della Dote ivi stipulata dai Marchesi Malvezzi, giacchè nei Capitoli si esprimeva in lettera la di lei deliberazione di renunziare « *ad ogni maggior somma di Dote* » sarebbe stato necessario l'ammettere altresì, o che iguorassero quelle disposizioni Essi medesimi, o che nulla curassero l'adempimento di quei doveri che avuti avrebbero verso la Nipote, e la Figlia, ancor quando non ne avesse accresciuta la gravità per entrambi l'essere stati gl' interessi di questa Nipote, e di questa figlia raccomandati dal Principe Don Bartolommeo nelle sue tavole Testamentarie alla lor *protezione*, e alla loro fede, oltre le parole caldissme, che adoperò, per un mezzo, il quale agli occhj del Cielo, delle Leggi, e degli uomini validissimamente impegnava la loro religione, la loro Fede, e l'onor loro.

CXXXIX. Or, come a questa ultima supposizione resistevano tutte le regole del Diritto ad *Text. in Leg. Quoties* 18. *§. qui dolo. et ibi Gloss. ff. de Probat. et in Leg.* 6. *ff. de dolo Domat. Loix. Civil. Liv.* 1. *tit.* 18. *Sect.* 3. *§.* 3. *Rot. Rom. Cor. Falconer. Tit. de Salv. interd. Decis.* 10. *Num.* 13. Resisteva alla prima il fatto, perchè quanto allo Zio Gran Priore, era egli uno degli Esecutori del Testamento di cui si parla (§. XIV.) e la Madre Donna Felice avea presentato ella stessa il Testamento del Marito ai componenti il Magistrato Supremo, quando ne ottenne con Sentenza del dì 20. Marzo 1792. l'assoluzione dal pagamento delle Gabelle per il Legato del di lei trattamento che pur in quello si conteneva, sicchè non era nè l'una, nè l'altra supposizione ammissibile, e conveniva anzi il presumere, che dallo Zio, e dalla Madre, almeno in questo riscontro, fosse Donna Giuseppa istruita delle disposizioni Paterne a lei relative *Bart. in Leg. cum plures §. fin. ff. de Administr. Tutor. Mascard. de Probat. Conclus.* 119. *in fin., et Conclus.* 1092. *Num.* 3. *Bonden. Collect.* 21. *Num.* 28 *et seqq. Lib.* 1. *Ansald. de Comm. disc.* 23. *Num.* 14. *Rot.* 51 *Rom. cor. Falconer. Tit. de Tutor. Decis.* 9. *Num.* 4. *etc.*

CXL. Dopo i Capitoli, nel dì 8. Febbraio alle Istanze di Donna Giuseppa il respettivo Decreto del Magistrato dei Pupilli (§. XIX.) nominò nel suo seno l'Auditore, e il Cancelliere, che dovevano tenerle luogo di Mondualdo nella renunzia, cui ella chiese di essere autorizzata a procedere a favore dei fratelli, *d'ogni specie di successione*, che le appartenesse.

CXLI. Fuor dell' Ufizio dei due nominati non era l'informarsi, anche

per le vie stragiudiciali, di quanto poteva interessare la *congruità*, o la *Giustizia* della autorizzazione domandata, se dee credersi all'*Urceol Consult.* 28. *Num.* 26. *et seg.*

E questo essendo; per le ragioni che in D. Giuseppa poteano essere derivate dal Padre, senza rendersi debitore di negligenza, mal potevano essi non procurar d'istruirsi, se egli fosse mancato alla vita testato, o intestato.

Tanto essendo ancor poi facile il conoscere, che aveva egli lasciato le sue Tavole Testamentarie; con tanti mezzi che avean di conoscer queste, la negligenza loro accrescevasi, se omesso avesser di farlo.

CXLII. Trattavasi in fatti di un Testamento non occultato fin dalla morte del Testatore, nè più occultabile.

Come tale non era, nè poteva essere in Roma per le cose già rilevate (§. CXXX. et seq.)

Così tale non era sicuramente, nè esser poteva in Firenze.

Era questo depositato nell' Archivio stabilito con tanto senno dal Primo Cosimo, e dai successori di lui, e dallo stesso ottimo Principe, che fin d'allora ci governava, e dal quale il nostro felice destino ci ha reso il bene di essere governati tuttora, perfezionato nella sua organizzazione per modo che quanto è facile a chiunque ne abbia il dovere, la volontà, o l'interesse il conoscere, e consultarvi ciascuno degli atti, che ivi si trovano e si conservano, altrettanto è, moralmente almeno, impossibile, che vi restino non conosciuti, ed occulti.

Di più: questo stesso Testamento era stato per gli Atti del Magistrato Supremo, sotto gli occhi della Curia tre volte.

Quando ve lo presentò per la Causa di sopra accennata la Principessa Donna Felice.

Quando ve lo presentarono altri Legatarj del Principe Don Bartolommeo, che domandarono, e furono assoluti pur essi con Sentenza del dì 29. Maggio 1792. dal pagamento della Gabella dei Legati respettivi.

E quando ve lo presentò lo stesso Principe Don Tommaso per chiedere la dichiarazione della libertà dal vincolo Fidecommissario d'una considerabile massa di Beni in lui pervenuti per la morte del Padre, e posti in Toscana, che pur ottenne con altra Sentenza del dì 28. Settembre dell' Anno medesimo.

CXLIII. Era questo adunque un Testamento che non potea certamente presumersi mal noto a un Auditore e al Cancelliere di un Magistrato, non solo della Curia stessa, ma dove pur risiedevano dei Soggetti del numero di quelli che componevano l'altro Magistrato, in cui, veduto quel Testamento, emanate erano le accennate Sentenze, e state erano ancor pronunziate, almeno alla presenza loro; e da un Auditore, e da un Cancelliere, che per soddisfare con tutta esattezza all' ufizio loro commesso, non erano senza il dovere di procurar di conoscerlo, e così agevolmente il potevano.

Tanto più poi, che non precipitosamente, ma soltanto dopo un mese,

e più dalla loro elezione ad assistere Donna Giuseppa, autorizzarono, nel dì 14. Marzo, la renunzia che piacque ad essa di emettere.

Che il conoscessero, e che il conoscessero non meno in genere, che nelle specifiche disposizioni sue relative a Donna Giuseppa, obbligavano in questo stato di cose a presumerlo le regole delle quali ampiamente la *Rot. Rom. in Recent. decis.* 345, *N.* 4, *Tom.* 1, *et cor. Molines Decision.* 756. *num.* 22.

CXLIV. Quello poi che per tutto ciò doveasi presumere conosciuto da essi, forza era presumere altresì, che fosse conosciuto ancora per questo mezzo da Donna Giuseppa, la quale di tutto quello, che poteva interessarla, doveva essere da loro istruita per la regola ben nota, di cui puntualmente la *Rota Romana in Alatrina donationis de'* 24. *Novembre* 1752 *av. Caprara.*

CXLV. Nè perchè presumevasi Donna Giuseppa istruita delle disposizion del padre dall' Auditore, e dal Cancelliere nei quali non si faceva che *presumer la scienza* delle disposizioni medesime, potea dubitarsi, che fosse questa presunzione di presunzione sicchè meritasse o poco, od ancora nessun peso, perciò che avvertono comunemente i nostri, e fra questi gli allegati nella Decis. 30, *num.* 26, *e* 86, *fra le raccolte nel Thesor. Ombros. T. VII.*

Perchè queste due *presunzioni* non aveano che *una sola* origine, ed è la *regola*, la qual vuol che si creda, che i Magistrati abbiano tutti osservati, nell' esercizio del delicato incarico che è loro affidato, i doveri che son loro imposti; sicchè due eran bensì nel tema attuale, i doveri che si presumevano soddisfatti dall' Auditore, e dal Cancelliere che assisterono Donna Giuseppa nella rennuzia che emesse, e la quale sanzionarono; ma era da un *solo* principio, da un *solo* fondamento, e da una massima *sola*, che la *presunzione* dell' adempimento di questi due doveri partivasi; nei quali termini le avvertenze di sopra fatte si limitano, nè alcuna delle due *presunzioni* accennate perdeva alcuna parte di quella forza che dava a ciascheduna di esse il doversi considerare l' una, e l' altra nella classe di quelle che si conoscono sotto il nome di *presunzioni* di ragione. Puntualmente il Menoch. *de praesumpt. quaest.* 43. *n.* 1. *lib.* 1. *Giovagnon. cons.* 27. *sub. n.* 59. *lib.* 2. coi concordanti nella *Decis.* 45. *n.* 3. *nel Tesor. Ombros. Tom.* 3.

52

53

CXLVI. Non è poi da omettersi, che al Decreto che sanzionò la minuta servita di esemplare all' Istrumento della renunzia, in aumento all' estrinseche forme delle quali sarebbero stati contenti i nostri Statuti, intervennero due ancora dei più prossimi congiunti di Donna Giuseppa (§ LXXXI.) dai quali potea pur trarre e l' Auditore, e il Cancelliere, così quelle, che trassero, come quelle ulteriori notizie ancora, che poteva essere opportuno di ricercare ai medesimi per l' interesse di Donna Giuseppa.

Questa misura, mentre facea ben intendere, quanto dalla mente del sig. Principe Don Tommaso il solo interessato nella renunzia, il quale si trovò pur sempre, quando ebber luogo gli atti a quella relativi, fuor di Toscana, e da quello, che ne vestì la rappresentanza fosse lungi il tener priva D. Giuseppa, o i Destinati ad assisterla, d'alcuno dei mezzi, che lor si accrebbero in vece, onde

proceder potessero alle deliberazioni respettive col più ponderato, e col più istruito consiglio, era insieme valutabilissima ad allontanare ogni dubbio che fosse a lei lasciato *ignorare* tutto quello che giovarle potea convenire di *sapere ad text. in Leg.* 110. *ff. de Reg. jur* gli allegati *dall' Urceol. de Transact. quaest* 50. *num.* 21. *et seq. Rot. Rom. in recent. Decis.* 86. *n.* 13. *Part.* 6. *et Decis.* 20. *n.* 6. *part.* 18.

CXLVII. Nè argomento capace d' indebolire la giuridica presunzione della scienza delle disposizioni, delle quali si parla, nell' Auditore, e nel Cancelliere del Magistrato, poteasi trarre dal non aver essi dopo l' esame della minuta, che conteneva la renunzia, e dove non vedeasi fatta di tali disposizioni menzione alcuna, insinuato e richiesto, che questa menzione vi si opponesse.

Nella natura della renunzia, e nella ampiezza delle espressioni, con le quali questa vedeasi concepita, tal menzione, si risolveva, al *dire dell' Angel. in Leg. Tres. Fratres de Transact.* in una cautela favorevole al renunziatario, e se questi, non temuto possibile in alcun tempo il cangiamento di una *volontà* deliberata in Donna Giuseppa fino dalla celebrazione dei Capitoli Matrimoniali, fin d' allora approvata solennemente dai di lei Tutori testamentari, e di cui fin d' allora il di lei Marito, ed il Suocero garantita avean la fermezza, e la stabilità, l' avea trascurata, lasciando, che alla renunzia liberale, e universale di Donna Giuseppa servissero di esemplare, come pare che realmente fosse, le renunzie universali delle Sorelle di lei, e quella specialmente di Donna Teresa Da Bagno, che in atti esisteva, della quale il tenore bastante era a comprendere anche quel più che Donna Giuseppa aveva, e di che pur volle gratificarlo, e che essa non ebbe; molto meno richiamato era ad insinuare questa cautela, o ad esigerla, chi ad aver cura degl' interessi del Renunziatario, non avea dovere alcuno che lo impegnasse, nè d' altro incaricato era sostanzialmente, se non di conoscere, se la volontà della renunziante era libera, e tale, quale nella minuta della renunzia esprimevasi; e se era motivata da cause vere, e meritevoli di quella approvazione, che domandavasi, e che ne ottenne.

CXLVIII. Non meno forti di quelle, che precederono l' atto del dì 4. Aprile 1794. il quale altro non fu che una copia della Minuta approvata col Decreto del dì 14. Marzo, furono adunque le circostanze, *che accompagnarono* l' atto medesimo, per rendere del tutto *inverisimile* che Donna Giuseppa *ignorasse* le disposizioni testamentarie del Padre, e per obbligare invece a credere, che le fosser note.

CXLIX. Susseguirono questo atto li sponsali di Donna Giuseppa col molte volte lodato Marchese Antonio. Furon questi, come stipulato si era già sui capitoli matrimoniali, celebrati in Firenze.

Da soli due anni avea cessato di vivere il Principe Don Bartolommeo, a che succeduti erano in Roma la già notata publicazione del di lui Testamento; e in Firenze i Giudizj relativi alle disposizioni contenute in quello, che tanti dei domestici, e dei familiari di lui favorirono (§. CXLII.)

Avvicinate le due famiglie, e non potendo ancora non trovarsi insieme ben spesso, fin da quell'epoca, i domestici, e i familiari dell'una, coi domestici, e coi familiari dell'altra: Queste combinazioni riunite rendevano ben difficile, che fin d'allora non si avesse dai signori Marchesi Malvezzi la conoscenza almeno, che il Padre di Donna Giuseppa morì testato così per mezzo dei molti, cui note erano le speciali disposizioni del di lui Testamento, fra i quali pare che non potesse non essere il Senatore del Benino, uno del Collegio dei componenti in quei tempi il Magistrato Supremo, corrispondente del Marchese Giacomo e mediatore al Matrimonio (§. X.) e molto più poi col profittare del riscontro, che potè farsene a piacimento nel luogo a tutti aperto, ove erano quelle depositate, e custodite (§. CXLII.) il conoscere questa ancora, veniva ad essere di tutta facilità al di lei Suocero, e al di lei Sposo.

La concordia delle famiglie lodate, che dava occasione alle frequenti visite infra di esse accresceva questa facilità.

E cessava per questo solo ogni probabilità, ed ogni verisimiglianza, che Donna Giuseppa potesse ignorare per lungo tempo, almeno per questa via, le disposizioni a lei favorevoli del padre suo.

Dovesse, anche dirsi *tanta ignoranza possibile*, sarebbe stato sempre impedito il dar peso alla *possibilità*, quando questa era combattuta dalla *improbabilità*, e dall' *inverisimiglianza*. Puntualmente la *Rota Nostra in Thesaur. Ombros. Dec.* 18. *N.* 74. *Tom.* 4.

CL. Nessuna querela in seguito si mosse mai contro il signor Principe Don Tommaso per parte dei coniugi signori Marchesi Malvezzi nel corso di diciassette anni dall'epoca del maritaggio, e quando (nè prima del 1810. all' 11, come si raccoglieva dalle allegazioni presentate dai difensori dei due nobili coniugi) Questi a lui si rivolsero, facendo a lui sentire la opinione in cui venuti erano, che non ostante le cose concordate nei capitoli matrimoniali, e non ostante la renunzia emessa da Donna Giuseppa, tutta intiera lor si dovesse la somma con titolo di dote a lei legata dal padre, se pur enunciarono d'aver *ignorato* questa disposizione fino a quell'epoca, non era poi posto in dubbio, che non avean dato conto veruno per quale ordinaria, o straordinaria via fossero *soltanto allora* venuti a conoscere ciò, nè come *prima* lor fosse tal conoscenza *impedita*, e attribuendo la *cognizione* avuta, come pure raccoglievasi dalle allegazioni lodate, ad una *combinazione impensata, e fortuita*, e lasciando poi nella oscurità, quale tal *combinazione*, si fosse e quali ne fosser le *cause*, accrescevano così i motivi per inferirne, che se la idea di promuovere tal questione era di quel giorno, di quel giorno però non fosse quel, che tante ragioni vi erano per credere che molto, e molto anteriormente esistesse.

CLI. Non meno di altri sette anni decorsero poi senza che questa pretensione fosse dedotta in Giudizio: Nè lo fu se non dopo il passaggio al soggiorno dei Giusti della Principessa D. Felice, la sola che rimanesse in quell'intervallo informata di tutto l'andamento del trattato, che concluse

il Matrimonio di D. Giuseppa, e con quali predisposizioni, e con qual mente ella procedè alla renunzia di cui si ragiona.

In questo stesso intervallo, sull'articolo eccitato da due nobili coniugi, le più volte rammentate allegazioni dicono consultati dall'una, e dall'altra parte dei savj, e seguita la scambievole comunicazione delle consultazioni medesime; Sembra per altro che non ne resultassero se non motivi di sopire, e che, ne restasse sopita ogni disputa, mentre gli atti mostravano che nel 1815. il Marchese Antonio volgeasi al Cognato per riceverne degli amichevoli uffizi i quali ottenne, e che esprimeva sentimenti atti a far credere rinata fra Essi ogni migliore armonia (§. XXII.)

Che queste due avvertenze si dovessero considerare di ragione altrettanti fondamenti, e non lievi, onde argomentare in chi promosse la pretensione non proseguita di poi con quel calore che da il sentimento della sussistenza dei fatti, e dei titoli ai quali volle appoggiarsi, il sentimento invece della mal sicura sussistenza di quest' appoggio, e specialmente poi allorchè questa pretensione non sia riprodotta con quel vigore, che da principio non ebbe, se non dopo un cangiamento di alcune delle circostanze che poteano esserne non favorevoli, ben lo notarono *ad Text. in Can. Christianis in fin. Caus.* 11. *quaest.* 1. gli allegati dalla Rota *di Roma in Recent. decis.* 480. *N.* 21. *et segg. Part.* 13. *et in Ferriaren. Nullitatis contractus D.* 12. *Januar.* 1789. §. 14. *cor. Parracciano.*

CLII. Ma D. Felice morì testata, e parlò nel suo testamento della renunzia di Donna Giuseppa; consapevole di averla assistita Essa medesima, allorchè Ella si dispose a renunziare a tutti i suoi diritti, compresa = *ogni maggior somma di dote*, = considerò questa renunzia in ogni rapporto legittima, ed inalterabile, nè perchè Donna Giuseppa così renunziò, la credette essa per parte sua meritevole di compenso alcuno, comunque ricca di cinquantamila scudi per le sue doti, e di tutti gli avanzi suoi, potesse ben compensarla; come ne avrebbe nella sua religiosità sentito il dovere, di tutta quella quota del legato paterno, che per la *ignoranza*, in cui ella medesima l'avesse tenuta del Legato stesso, l'avrebbe posta, nel pericolo almeno, con la renunzia da lei approvata (§. XIV.) di perdere, senza il concorso del voler suo. Emerge di qui ancora un non leggiero argomento, che fin dall' epoca dei capitoli matrimoniali fosse Donna Giuseppa dalla Madre, e Tutrice a lei data dal Principe Don Bartolommeo, istruita di quelle di lui disposizioni testamentarie; che lei riguardavano, siccome insegnano *Bart. in Leg. ration. Cod. de Proba. Mart. cons.* 166. *num.* 21. con gli altri presso la *Rot. nostra in Thesaur. Ombros. Tom.* 1. *Decis.* 13. *n.* 67.

CLIII. Esclusa pienamente la prova della ignoranza in Donna Giuseppa di queste disposizioni (§. CVI. et seqq.) *conclusa* anzi in lei fino alla *certezza morale* la *scienza* delle disposizioni medesime, per le circostanze, che precederono, e per quelle che accompagnarono l'Istrumento del 4. Aprile 1794. (§. CXXX. e seq.) confermato questo concetto dalle circostanze, che il susseguirono (§. CXLIX.) nei quali termini non *presunta* più,

ma *vera*, specifica, e certa a tutti gli effetti, anche atti a portar pregiudizio a chi in se la impugnava, doveasi di ragione considerare la *scienza*, che per *tal modo sia posta in essere Gloss. in Leg. Praet. v. debet Inst. Tit. quib.mod. re contrahit. obligatio Rot. Rom. in Recent. Part.*19.*Tom.*2. *decis.* 422. *n.* 19. *et segg. In Nuperrim. decis.* 362. *num.* 4. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. Decis.* 29. *num.* 29. *et* 40. *Tom. XII.* cessava di per se ogni dubbio che mancasse nella renunziante la *volontà* di comprendere nella universalità della sua renunzia, anche il Legato Paterno, per questo perchè la disposizione del padre a lei favorevole su tal proposito, fosse *ignorata da lei*.

CLIV. Ma fosse pure stata *ignorata*; riassumevano i Difensori del signor Principe Don Tommaso; pur tale si era l'indole, tale il carattere, e tale la estensione delle forme, con le quali Donna Giuseppa avea spiegato di tutto comprendere nella renunzia da lei emessa quel che superasse la dote a lei costituita nei capitoli matrimoniali, e quel che fosse *fuori di detta dote*; che questa *ignoranza* medesima non avrebbe potuto alla comprensione nella renunzia del soggetto disputato portare ostacolo.

CLV. E se qui fosse luogo a ragionar sulla ipotesi, non potrebbe non convenirsi, che pur questo rilievo non lasciava realmente di avere tutto il peso a favor del sig. Principe D. Tommaso anche di fronte alle autorità che in senso contrario portavansi, e che trascritte erano a piene pagine nelle consultazioni dei Difensori della Nobile Attrice.

CLVI. Se nelle renunzie generiche restin compresi per loro particolar natura, anche i diritti *ignorati*; se allorchè questi diritti vi sien rammentati letteralmente con parole atte a comprenderveli, ciò debba intendersi dei soli diritti *eventuali e sperati* al momento della renunzia, o ancor di quelli che sieno *deferiti o acquistati* già al renunziante, e di quelli ancora che al medesimo *sopravvenissero*, sono questioni al dire dell' *Osservatore del Gratian.discept.* 858. che dall' ingegno dei controversisti hanno ricevuto una latitudine estesissima, tantochè parvero ad essi divenute quasi non districabili, e dove il *Peguera* sulla sua *Decisione* 141, disse che apparivano dissidenti i Dottori di primo nome, i quali Egli pose ivi ogni cura onde ridurli a conciliazione, Ma dove il dottissimo in ogni contesa forense *Card. de Luc.*, sulla scorta dei Trattatisti, e dei pratici i più illuminati, fra i quali noverare si possono, i molti citati dal *Gallerat. de Renunciat. Lib.* 3. *cap.* 9. *sub. num.* 15. come ancor delle cose tante volte decise, e da lui riferite nei suoi discorsi alla soggetta materia, osservò nella *somma* ai discorsi medesimi *num.* 1, e 16. *et seqq.* che la *difformità* delle risposte, e delle pronunzie nei diversi casi particolari, non è mai derivata da difformità delle massime relative sempre immutabili, ma dall' essersi riconosciute nei respettivi casi le intenzioni delle persone, che renunziarono, dove più, dove men favorevoli ai renunziatari, poichè si tratta sostanzialmente di questioni di *volontà*.

CLVII. E perchè ancor questa disposizione interna dell' animo non

può rilevarsi poi, se non dai segni estrinseci, che la palesano, neppure ha egli omesso di segnare le norme che debbono servir di guida, e d' indicare a che si convenga porre attenzione per giudicare dirittamente della maggiore, o minore estensione, che dar si debba a questa specie d' atti, e precisamente allorchè sia disputato, come si disputava nel caso attuale, se nelle renunzie *generiche* emesse dalle dotate all' occasione del loro temporal matrimonio i diritti ad esse *deferiti o acquistati* a quell' epoca e dalle medesime *non conosciuti* vi si comprendano.

Ed ha concluso che per la comprensione di *questi diritti*, si dee rispondere ogni volta che l'*ampiezza delle parole* con le quali la renunzia è concepita; *la qualità delle persone* esclusiva d'ogni sospetto di collusione e di inganno in pregiudizio della renunziante, la *causa*, che animò la renunzia, e la *indole di questa*, *e il carattere* rendano nella renunziante la volontà di comprendere nella renunzia *questi diritti*, non più ancora che verisimile.

CLVIII. Or questa *verisimiglianza*, avuto riguardo o tali circostanze, potea ben dirsi portata fino alla certezza morale nella renunzia, che qui esaminavasi.

CLIX. E cominciando dalle parole che tanto vagliono a far palesi i sensi dell' animo, non potea in questi desiderarsi maggiore ampiezza per fare apprendere che intenzione di Donna Giuseppa fu di esser contenta di riservare a se stessa nei diritti, che le appartenevano, nulla più della dote, che fu stipulata dai signori Marchesi Malvezzi, e di rilasciare al suo renunziatario tutti gli altri beni, e diritti suoi, senza distinzione veruna del titolo da cui derivassero, e della importanza, e della efficacia che già per lei alcuno di questi titoli, comunque *ignorato*, spiegato avesse.

CLX. Non si restrinse Ella infatti a comprendere in lettera fra i diritti, ai quali renunziò anche i diritti *impensati* che pur molto sarebbe stato anche per se valutabile all'oggetto di cui si ragiona, secondo le cose osservate sull' appoggio del *Testo in Leg.* 19. *Cod. de Transact.* dai citati, e seguitati dal *Gallerat. de Renunciat.* nel luogo di sopra notato ( §. CLVI. )

Ma a dileguare ogni dubbio, che non vi era diritto di qualunque specie si fosse e che potesse allora appartenerle. il quale da lei non si volesse trasferire nel fratello, ella renunziò a di lui favore a » *tutti*, *e singoli i di lei* « *beni di qualunque sorta*, *Gius*, *azioni*, *e pretensioni alla medesima* « *competenti*; e che le potranno spettare, ed appartenere in qualunque « tempo avvenire, ed ... a *qualunque sorta di successione*, ed eredità per
54 « qualunque titolo, ed occasione, tanto per *causa di presente* che di fu« turo ... *non riservandosi ragione o azione alcuna* ».

CLXI. Che in questo tema di renunzia, ed in termini ancor meno estesi restasse compreso il legato, che il Padre lasciato avea alla renunziante,
55 puntualmente il decise sulla scorta del *Bald. in Leg. fin. num.* 3. *Cod. de Bon. Matern. la Rota di Roma cor. Rezzonic. Decis.* 146. *n.* 5. *e* 6.

CLXII. E ben mostrò la renunziante medesima, o almeno il Giudice che l'assistè di aver ravvisato assai giustamente tutta la estensione, che a questa renunzia davano espressioni ampie cotanto, mentre perchè non era nelle intenzioni di Donna Giuseppa il comprendervi i *diritti* che potessero sopravvenirle per cause *impensate* non aventi nel passato primordio alcuno, diritti, che pur questi, non che i soli diritti *acquistati*, in tale ampiezza di parole si comprendevano come ben decise la Ruota di *Roma av. Crescentino Decis.* 200. *n.* 10. *e* 11. non fu omesso di farne a lei un riservo letterale, ed espresso: riservo però col quale fu dato un nuovo riscontro, e ben valido, che di quanto, anche per cause impensate fosse giammai venuto, o fosse per venire in essa, queste sole eventualità dovevan intendersi a lei riservate, e non altro « ivi » riservandosi *soltanto* quelle *successioni*, E-« redità, e *Beni*, che in avvenire o per *Testamento*, o per qualunque al-« tra donazione *inter vivos* le fossero *deferite*, quali nons' intendono com-« prese nella presente renunzia ».

CLXIII. Di quanta forza, per comprendere nell'atto in disputa ogni diritto non riservato, qualunque ne fosse la specie, ed il titolo merita di esser considerato questo riservo così concepito, e questa discretiva, niuno è che possa ignorarlo per le regole troppo note delle quali gli allegati in gran numero dalla *Rot. Rom. cor. Riminald. Decis.* 736. *N.* 6. *Decis.* 737. *N.*6. *et Decis.* 777. *N.* 5. d'onde avvien poi, che tal comprensione potrebbe giudicarsi posta fuor d'ogni dubbio dalla chiarezza medesima della disposizione, per l'altra regola ugualmente nota e dedotta dal *Testo Letterale nella Legge Ille aut Ille ff. de Leg.* 3.

CLXIV. Passando all'esclusione in questa renunzia d'ogni *sospetto di collusione, d' occultazione, o d' inganno*, prescindendo ancora dalle osservazioni di sopra fatte (§. CXXXV. CXXXIX. CXLVI.) che vi resistono invincibilmente, basterà l'accennare, che è rifuggito da ogni animo anche il pensiero d'immaginarlo in alcuna delle Persone, che v' intervennero e v' ebber parte, e che, per supporlo, uopo era nullameno, che ammettere, e spiegar l'animo a credere un largo cumulo d'assurdità più ancora, che d' inverisimili; se assurdo è come dicono i Nostri quel che dalla mente d'ogni Persona di senno è rigettato, e sono; le altrove sparsamente accennate cose quì restringendo.

Che nel preconcetto di lucrare una Quota del Legato del Padre sulle Sorelle innupte, il signor Principe Don Tommaso, il quale non si dubitava che fosse assente da Roma, allorchè il Cardinale D. Andrea volle ivi con tanta solennità, con quanta si è veduto (§. CXXX.) la pubblicazione del Testamento del Principe Don Bartolommeo, impegnasse questo suo Zio a tacere alle Nipoti le disposizioni di quel Testamento che le riguardavano, e di tacerle specialmente a Donna Giuseppa, cui pur vi fu allora un a congrua occasione di palesarle (CXXXV.)

Che a questo stesso silenzio impegnasse la sorella Suor Geltrude, che queste disposizioni conobbe, con la quale conviveva Donna Giuseppa, e con

Lei ancor quante persone potettero in Roma conoscerle, ed aver occasione di farne parola con Essa.

Che di poi restasser chiuse le labbra dei tanti domestici, che conoscevano almeno in genere il Testamento che li beneficò, e i quali per molti mesi circondarono in Firenze la Renunziante.

Che all'oggetto da Lui propostosi cooperassero nella di lui assenza dalla Toscana alla occasione dei Capitoli matrimoniali, lo Zio Gran Priore, ed Esecutore Testamentario, la Principessa Donna Felice sua Madre, ed il Fratello Don Neri.

Che gli altri Congiunti, e Magistrati che l'assisterono, e alla notizia dei quali potè essere tanto facilmente tutto ciò che riguardava il di Lei interesre non curassero di procurarsi queste notizie; non le avessero ancora non procurate: e se l'ebbero, non ne istruissero quella medesima cui erano obbligati tanto d'istruire, e di assistere.

Che dopo avere deliberatamente, e i Magistrati, e i Congiunti tenuto sempre D. Giuseppa in tanta ignoranza dei diritti suoi, le suggerissero, o le approvassero almeno, e le consentissero di procedere ad una renunzia, e per la natura e per il carattere, che le veniva impresso, e per l'ampiezza delle espressioni, che in quella si adoperarono, capace a comprendere quei diritti ancora che ignorava, e che saputi, si avesse non altro ancora, che un dubbio che potesse non essere nella di Lei volontà di comprendere nella medesima.

E tuttociò per fare, che non debitamente, e per mezzo di una condannabile sagacità, a danno altrui, e di una figlia, di una nipote, di una sorella, di una donzella affidata al santuario della Giustizia si accrescessero 5000. Scudi al Patrimonio della Famiglia Corsini, il quale anche alla morte del Principe Don Bartolommeo, se vi posavano gli aggravi dei quali fu dato conto negli atti di Prima Istanza, nella ben giusta opinione, e di Firenze, e di Roma non solo; ma in tutta realità ne superava, e ne superava fino a una somma, che non occorre qui definire, trattandosi specialmente d'oggetto di notorietà pubblica, ma ad una amplissima estensione, la quantità.

Certamente, che non è questo quello che insegnano le regole più volgate del diritto accennate già (§. CXXXIX, e CXLVI.) e dalle quali non è inopportuno l'aggiungere *Menoch. de Praesumpt. Lib.* 5. *praes* 30. *Conciol. alleg.* 87. *N.* 24. *Rot. in Nuper. Decis.* 206. *N.* 18., *et cor. Riminald. Decis* 170. *N.* 6.

CLXV. Quanto *alle Cause*, che motivarono la Renunzia, si è già veduto (§. LXXI.) che Donna Giuseppa volle con questa *favorire* la sua Agnazione, e *gratificare* il Renunziatario.

Or nei diritti eventuali, e sperati, potea ben servire al primo oggetto.

Ma coi soli diritti, che potessero essersi a Lei già deferiti, e specialmente con quelli che le dassero un *titolo* per avere una *Dote maggiore* di

quella, che ebbe, alla qual *Dote maggiore*, fin dai Capitoli Nuziali si dispose Ella infatti di estendere la sua renunzia, potea gratificare il fratello.

Non è dunque dato l'opinare, che essa da questa renunzia volesse escludere quel che solo potea renderla in uno dei due oggetti, con ugual favore dai Lei contemplati, efficace. 57

Ancor questa considerazione per giudicar compresa nella renunzia *ogni specie* di diritto ignorato deve valutarsi, ed è valutata altamente dai citati, e seguitati dall' *Urceol. de Transact. quaest.* 81. *N.* 20.

CLXVI. A tuttociò si aggiungeva la natura; e il *Carattere della Renunzia*.

Già si osservò essere esclusa in questa ogni veduta e ogni idea per parte della Renunziante di conseguirne un correspettivo compenso, e che tutta dee referirsi al giusto, e lodevole concetto in Essa di praticare un atto di ben motivata Liberalità (§. LXX. e seg.) 58

Questa sola osservazione poteasi considerar capace a rendere inapplicabili al presente caso ciascheduna delle dottrine allegate per parte dei signori Marchesi Malvezzi.

Allorchè alcuna specie di diritti, sul fondamento dell' ignoranza di quelli, vogliasi escludere dalle renunzie le quali comprendano nell'ampiezza e nella generalità della Lettera anche i diritti *impensati*, si tratta di nullameno, che d'*impropriare*, la naturale importanza delle parole, le quali, allorchè sono generali, e indistinte, ogni specie racchiudono secondo il Testo espresso nella *Leg.* 1: *in fin. ff. Quae in fraudem Creditorum* coi concordanti.

Or questa impropriazione, se per le regole di giusta interpetrazione può aver luogo talvolta, o per ridurre a uguaglianza una contrattazione, che peccherebbe senza cio d'ingiustizia, ovvero all'oggetto d'impedire che sieno efficaci i mezzi meno retti, i quali si abbia un sospetto fondato che possano essersi praticati dai Renunziatari per impegnare le renunzianti a procedere a così estese renunzie, e come disse l'Imperatore nella *Leg.* 3. *Cod. de Reput. et Judic. de Morib. sublato Vers.* « ut quae contra fas gesta « sunt fructum calliditatis habere non possint » che sono i termini, or gli uni, or gli altri, or ambedue insieme uniti, nei quali si è giustamente risposto per la non comprensione nelle renunzie medesime, e non ostante qualunque generalità di espressioni, dei diritti anche sperati ed eventuali, non che dei quesiti, nei si contemplano dai Consulenti, e dai Decidenti allegati a sostegno delle intenzioni dei due Nobili Coningi, non si dee però ammettere giammai nel caso di renunzie, come è quella di cui si tratta, dove la buona fede non sia neppur messa in dubbio, e le quali non vestano altro carattere, che liberale, e gratuito, secondoche dopo lo stesso *Card. de Luc.* nel luogo di sopra citato avvertiva il *Marzi Medici ad Decision. Senen. Exam.* 34. *N.* 88. 59

CLXVII. Quando poi dipendeva dalla volontà di Donna Giuseppa che si comprendessero nella renunzia emessa da Lei *i diritti a Lei* deferiti anche impensati (§. CLVII.)

E quando aveva Essa ben chiaramente spiegata questa *volontà* con le espressioni contenute nella *minuta dell' atto*, cui Essa domandò di essere autorizzata a procedere (§. CLX.)

Tutto quello, diche dovea cerziorarla il Giudice, che le di Lei Istanze esaudì, ed a cui voglia supporsi che la *ignoranza* di tali diritti pur si estendesse, e tutto quello di che ben sufficente si era che da Lui cerziorata Ella fosse per soddisfare al Voto delle Leggi, le quali per la validità dell' atto medesimo questa solennità richiedevano, si restringeva a istruirla di tutta la latitudine, che Ella dava alla sua renunzia in ciascuno dei *Generi*, che contemplava, e comprendeva nella medesima, onde farle sentire, che quando andava a comprendervi ogni diritto, che per qualunque *titolo di successione, anche impensato le competesse* di presente nei Beni Paterni; riservandosi fra questi titoli non altro che quelli che « in futuro » le sopravvenissero, veniva a renunziare anche al *possibile* di trar profitto, da quanto fino e quel momento fosse a Lei *deferito*, e fosse in Lei pervenuto per alcuna anche ad *Essa ignota* Testamentaria disposizione di qualunque si fosse, ed anche del Padre ~~suo~~ *Rot. in Recent. P.* 13. *decis.* 271. *Num.* 6.

CLXVIII. La quale cerziorazione poi non può esser dubbio che a Lei si facesse; dal contesto del Decreto, che autorizzò la renunzia resultando espressamente non esser quello stato proferito; se non « ivi » esaminate le co-
« se state rappresentate da detta Eccellentissima signora Principessa Donna
« Giuseppa Corsini, e dopo essere stata la medesima sentita, *cerziorata*,
« ed esaminata *nelle debite forme* », che è quanto dire in quelle forme con le quali doveasi cerziorare secondo la natura dell' Atto, che Ella disponevasi a porre in essere.

CLXIX. E veniva a risolversi in un mero Paralogismo, e in una mera petizion di principio, il sostenere, come pure faceasi, che per la comprensione nella contrastata renunzia del controverso Legato Paterno, dovesse di tutta necessità giudicarsi, che D. Giuseppa cerziorata apparisse in specie della circostanza, e del importare del Legato medesimo, mentre siccome sarebbe questo divenuto così alla Renunziante non più *sconosciuto*; veniva a supporsi non sussistente la massima oggimai non più contrastabile per le cose notate già (§. CLVII.) che nulla pregiudichi per la comprensione nelle renunzie d'ogni specie di diritto, l' esser questi *ignorati* dalle renunzianti, tostochè abbian Esse avuto, ed abbiano palesato abbastanza chiaramente la *volontà* di comprenderli nelle renunzie medesime; d'onde poi si rendeva altresì manifesta la inapplicabilità al caso attuale di quelle Autorità ancora, che per la necessità della Cerziorazione specifica relativa ai diritti renunziati nei termini nei quali, o la volontà delle renunzianti era dubbiosa, o da riscontri legittimi resultava che non concorresse, dai Difensori dei signori Marchesi Malvezzi eran dedotte.

CLXX. Nè per accrescere a questa mancanza di cerziorazione quella forza che per se non aveva, esser potea d' alcun vantaggio il ricorrere al fa-

migerato disposto della *Legge de His. ff. de Transact.* in cui pure dai Difensori lodati con tutto il vigor s' insisteva, osservando, che trattavasi nel soggetto in disputa di *diritto* derivato da una disposizione di ultima volontà, e che in ordine alla citata Legge, *questa specie di diritti* non si rimettono validamente da chi non abbia avuto sott' occhio, o almeno da chi avuto non abbia una *scienza explicita* delle Tavole testamentarie, che li comprendono.

CLXXI. Perchè omettendo il discutere se la sanzione di questa legge diretta a reprimere la *occultazione* dei Testamenti, a punirne gli occultatori, e a prevenir così, che le ultime volontà de' Trapassati non *si occultino*, possa valere in un caso, come è quello di cui si ragiona, nel quale il Testamento, non appena, per dir così, il disponente cessò di vivere, anzichè essere rimasto *occulto* divenne quasi di pubblica *notorietà* (§. CXXXI.) non stato di poi *occultato* giammai a tanti che vi ebbero interesse (§. CXLII.) e per il luogo nel quale l' erede il depositò, e nel quale si ha in custodia, per darne notizia a chiunque lo chiegga, non più *occultabile* (§. ivi).

Quelchè rendeva affatto vano il ricorso alla legge lodata, per l' oggetto che i ricorrenti si proponevano, erano tre circostanze, ciascuna anche per se sola capace a dimostrare la Sanzione di lei alla presente controversia non applicabile.

La prima, che fra quelli ancora dei nostri, i quali dicono estensibile la disposizione della legge stessa ad altri contratti oltre la Transazione, per cui è scritta: è riconosciuta per la più vera opinione quella, che però la ristringe ai Contratti correspettivi, e non la porta fino agli atti, come si è veduto essere la renunzia di Donna Giuseppa (§. LXX.) assolutamente liberali e gratuiti *Guillelm. de Cun.* seguitato *da Alber. Fulgos. Castrens. et Saron. in dict. Leg. de his. ff. de Transact. Gallerat. de Renunc. Centur.* 2. *Renunc.* 135. *sub. Num.* 1. 60

La seconda, che niuno discorda che cessi la operazione di questa Legge, dovunque sia chiara, come non può esitarsi a giudicare, che in D. Giuseppa lo fu (§. CLX. e seg.) la volontà in chi dispose dei diritti proprj per la comprensione ancora di *ogni specie* di diritti *ignorati Gallerat. de renunciat. Centur.* 2. *Renunciat.* 135. *sub. N.* 7. *vers. quapropter*, *Peregrin. de Fideicom. Art.* 52. *N.* 49. *vers. ut autem*, *e gl' ivi citati in gran numero*. 61

La terza, che la disposizione della lodata legge la quale si novera trai *benefizi* accordati alle *Persone* che troppo incautamente disposero delle cose loro, non ha per oggetto principalmente almeno, se non il privato interesse *Bolognet in Leg. qui Romae §. Duo Fratres ff. de Verb.Oblig. Num.* 147. *Gallerat de Renunc. Centur.* 2. *Renunc.* 131. *sub. Num.* 7. Laonde è libero a chiunque ne sia favorito il renunziarvi, e cessa di operare a favore delle Persone che vi renunziarono; 62

Senza che si ricerchi perciò una renunzia *specifica* bastando quella renunzia in genere ad ogni benefizio qualunque, che non mancò nella renun-

zia di Donna Giuseppa, la quale estese esplicitamente la renunzia stessa « al benefizio di qualunque legge, statuti, e riforme, e a qualsivoglia dis« posizione della quale ancora fosse necessario farsi special menzione, che « a favor suo far si possa ». *Gratian. discept. forens. Cap.* 568. *N.* 40. *Spada Cons.* 164. *N.* 29. *Actolin. Resol.* 123. *N.* 18. *Barbosa Claus* 133. *N.* 16. *Gallerat. de Renunc. Cent.* 2. *Renunc.* 135. *sub. N.* 7. *Urceol. de Transast. quest.* 47. *N.* 40. *Rot. Rom. post Mel. in add. ad Castill. Decis.* 36. *N.* 13 *et cor. Dunozzet. Decis.* 136. *N.* 8.

Massime poi quando a questa Renunzia si vegga aggiunto il Giuramento, con cui si prometta ancor la osservanza di tutte le cose disposte; come lo aggiunse alla Renunzia emessa da Lei « La stessa signora Donna « Giuseppa Corsini *Donante e Renunziante*. «

CLXX. Tanta è la forza di questa Religiosa, e rispettabile solennità, che quando sia praticata da chi sia giunto a comprenderne la importanza, fa tacere tutti i riguardi, che per la età, per la condizione, per il sesso d' altronde le Leggi aver possono; e nelli speciali termini di renunzie emesse dalle Giovani donne alla occasione del loro temporale matrimonio, che la giurata renunzia in genere a tutti i benefizj delle leggi abbia ugual valore, che la renunzia specifica che fosse fatta a ciascheduna delle Leggi donde i Benefizi derivano, e con questi anche a quelli che derivar potessero dalla Legge obiettata, puntualmente lo stabiliscono fra i tanti altri da loro citati ampiamente, e seguitati il *Gallerat. de renunciat. Centur.* 2 *Renunt.* 135 *sub N.* 7. *e l' Urceol. de transact. quaest.* 47. *Num.* 40, *et* 41.

Di che la ragione ben convincente esposta dallo stesso *Gallerat. de Renunt. Lib.* 5. *Cap.* 6. *N.* 26. si è che se la Persona, la quale giura, può ignorare le disposizioni delle Civili Leggi; tostochè il di lei intelletto sia giunto ad apprendere quelle della Religione, e della Natura, non potè non apprendere altresì, che ella si pose fuori della influenza per lei benefica delle prime, quando intese di opporre alla sua obligazione, e alla sua promessa quel vincolo, che deriva dall'altre: d' onde avviene poi, che la *stessa Cerziorazione* sulla importanza di queste leggi creduta non è mai necessaria per la consistenza di quelle contrattazioni, o dei Minori, o delle Donne, che queste solennità richiedessero, se sian giurate. Fanno fede della più comune opinione dei nostri su tal proposito, e il *Gallerato* nel luogo di sopra citato, ove che = il minore in tutte le contrattazioni giurate da lui dee riputarsi come maggiore = e il *Thesaur. Decis. Pedem.* 222. *N.* 11.

CLXXIII. Accertata per tante ragioni, e con quel dettagliato esame, che questo Articolo della Controversia troppo ben meritava, la *volontà* in D. Giuseppa di esser liberale al fratello, dopo la Dote, che ella ebbe, e della quale pur *volle* esser contenta, di quant' altro potea competerle per qualunque causa, e per qualunque anche acquistato titolo, fossero questi da lei conosciuti, o nol fossero, ben poco ha il Consiglio dovuto esitare in risolvere, che a nessun buon diritto impugnavasi poi nella medesima la *Potestà* di comprendere nella universalità della renunzia da lei emessa anche il

legato, di cui l'aveva il Padre col titolo speciale di Dote nelle sue Tavole Testamentarie onorata.

CLXXIV. Avesse anche ella *voluto*, diceano i Difensori della signora Marchesa Malvezzi, non avrebbe ella *potuto* disporre del legato paterno, nè rilasciarlo efficacemente al fratello con l'atto con cui ne dispose: essendone ella doppiamente impedita, e dalle *Leggi Giustinianee* che nella soggetta materia pur ci governano, *e dalli Statuti Municipali*, che vegliavano in Firenze a quell' Epoca..

CLXXV. Ne era ella impedita, secondo il loro assunto, dalle leggi Giustinianee, perchè alcuna ve ne ha, che parlando del *Legato di Dote* fatto dal Padre alle figlie, considera impresso in quel caso al Legato medesimo dal Testatore questo Titolo, nella intenzione, che dovesse dell' emolumento di tal relitto anche il di lei marito aver parte, e giunge anche a dichiarare esplicitamente, e far comune al marito stesso l' azione, che la figlia legataria, o essendo gia, o divenuta dipoi di lui Moglie ebbe dal Testamento Paterno, di domandare il legato, e ottenerlo; togliendo a lei espressamente la facoltà di opporre ostacolo al pagamento di quello in di lui mano: onde è poi, che sostenevano vivamente la pienezza del diritto anche nel signor Marchese Antonio di richiedere al Cognato la somma in disputa; e di stare in Giudizio, e di unire per quest' oggetto le istanze proprie, come in fatti le univa in quanto occorresse, alle istanze della signora Donna Giuseppa (§. XXIX.)

CLXXVI. E ne era inoltre impedita, aggiungevano essi, dalli Statuti Municipali veglianti allora; perchè questi nella contrattazione di qualunque siasi porzione delle Doti, per integrare la persona, e rendere efficace la *volontà* delle Donne alienanti esigevano *solennità estrinseche* diverse da quelle, che nella Renunzia emessa da D. Giuseppa si praticarono, e per indeclinabile *intrinseca solennità* richiedevano una *Causa* non solamente *congrua*, *e lodevole*, fosse anche stata pur tale quella, che motivò la Renunzia controversa, ma *utile* ancora; nè questa potè verificarsi in un atto, nel quale D. Giuseppa *nulla* riceve, e *tutto* diede.

CLXXVII. Tale ragionamento non aveva però anch' esso altra base fuorchè un equivoco; e questo era, che presentavansi come applicabili al caso attuale, e Leggi, e Statuti, che nol contemplavano.

CLXXVIII. La legge dai Difensori dei due Nobili Coniugi con tutta fiducia invocata era la 71. §. 3. *ff. de Condit.*, *et demonstrat.*

Il caso ivi figurato è di un testatore; il quale gravato aveva il suo erede di dare al Genero, che nominò, e come ivi si dice: « *Tizio suo Genero* » cento delle di lui intese monete a titolo di dote della sua figlia «ivi» « *Titio Genero meo haeres Meus dotis Sejae Filiae meae nomine* « *centum dato*. »

Nella questione che nacque, se in questo caso competesse al marito, o alla figlia l' azione nascente dal Testamento per conseguire il legato di cui disputavasi, Papinano rispose, che avendo il Testatore fatto conoscere in

quel tema di disposizione, che ebbe in mente di provvedere non solo alla figlia, ma all' interesse ancora del Genero, per quanto il principale emolumento del legato fosse di Seja, il diritto di goderne, come un soggetto dotale, era anche di *Tizio*; e ben gli spettava di domandarlo; senza che Seia nella costanza del matrimonio, avesse facoltà d' impedirglielo: ecco il tenore preciso della risposta del lodato Giureconsulto « ivi » Legati quidem « emolumentum ad *Seiam*, quae dotem habere incipit, pertinebit, sed « quia non tantum mulieri, *sed Titio* quoque cui pecuniam legavit, con- « sultum videtur, prope est, *ut ipse legatarius* intelligatur, et legatum « petere debeat... constante autem matrimonio, etiam prohibente mu- « liere, Titio recte solvetur. »

CLXXIX. Or quanto sia lungi il potersi applicar questa legge scritta per un caso, ove manifesta era nel disponente la *volontà* di favorire, non men della figlia, il Genero da lui *conosciuto*, da lui *nominato*, e per il quale appariva aver esso avuta una *affezione* uguale a quella che avuto avea per la figlia, siccome avvertì uno dei lumi della moderna Giurisprudenza il *Cujacio nei suoi Commentarj* alle questioni *di Papiniano lib.* 17. *tom. IV. pag* 463. *Edit Neap. Lit. D.* al caso tanto diverso, quale è quello che cadeva in esame, e ad ogni altro simile in cui si tratti di *Dote legata soltanto alla Figlia* non con altra veduta se non di sodisfare al debito Paterno, o all' affezione verso di lei, *fuori d' ogni contemplazione* di un *Matrimonio certo, e determinato*, e senza che il disponente *abbia conosciuto* non che *nominato* il marito in cui fosse ella un dì per congiungersi, chiaro è in se per la regola notissima la quale vieta il poter comprendere sotto una determinazione uniforme, quei casi nei quali una identità di ragione, e una uguale, o simile combinazione di circostanze non si verifichi ad *Text. in Leg. si filius ff. de vulg. et pupill. substit., et ibi Aretin. Num.* 4. *Roland. a Valle Cons.* 74 *num.* 12. *col.* 2. *Rot. Rom. in Recent. Decis.* 420. *num.* 12. *Part.* 13. *Rota nostr. in Thesaur. Ombros Decis* 5. *num.* 24. *Tom.* 7.

CLXXX. A questo concetto esorbitantissimo però si opponeva ancora e si opponeva invincibilmente la dottrina dello stesso *Cuiacio nei Commentari al titolo* 1. *del Lib.* 30. *dei ff. Tom.* 7. *pog.* 1051. *Lit. D.* nella quale han concordato, e concordano ancor tutti i Pratici, ove sulla scorta dei Testi puntualissimi da lui riferiti, insegnò che l' *azione* del Testamento a cui congiunte sono tutte le altre, che pei legati competono, come osservò il *Voet. in ff. Tit.* 30, *et seqq. num.* 38. si può esercitare soltanto dalla persona, nel di cui nome il legato sia scritto, da ciò resultando chi sia stato nella contemplazione del disponente il favorire con questo suo, che egli pur chiama *benefizio, e liberalità.*

CLXXXI. Ed ecco perchè tanto difforme è la risposta che dette il Giureconsulto medesimo nell' altro caso, fraternizzante, con quello di cui si ragiona, per modo, che uguale, forse ancor più, che simile, dirsi potrebbe, secondo il linguaggio della *gloss. nella legge si servum* 91. §. *sequitur. ff.*

*de Verb. obligat.* in cui nel relitto della Dote designato era il *solo nome* della figlia del Testatore.

CLXXXII. Questo caso è preso in esame nella *legge Cum Pater.* 77 §. 9. *ff. de Legat.* 2. ed è appunto di un Padre il quale non altra parte volle dare alla figlia nella sua eredità, fuorchè la somma, che con titolo di Fidecommisso le lasciò in dote, commettendo lo stipularla al fratello di lei.

Avendo questi ottenuto di collocarla con una dote minore di quella, che il padre le aveva destinato, ricercavasi a chi appartenesse la somma *sopravanzata* alla di lei dotazione, e Papiniano si guardò bene dal chiamare a parte di questo superfluo il marito, e senza esitazione rispose, che questa rendersi doveva alla figlia. Eccone il Testo « Pater certam pecuniam ex« haeredatae Filiae verbis Fideicommissi reliquit, eamque nupturae, dotis « nomine, dari volui, Filio dotem stipulante; cum Filius minorem dotem « dedisset, *superfluum esse Filiae* reddendum constabat. »

CLXXXIII. Che se a tanta chiarezza di questa disposizione testuale, che restringe alla sola Figlia nominata dal Testatore il diritto di conseguire la totalità del legato uopo fosse l'aggiungere altri rilievi ! ben si potrebbe avvertire, che alla *Figlia*, e alla *Figlia sola* non può questo diritto non limitarsi; perchè delle due azioni con le quali le leggi, e fra queste, quelle tutte, che dai Difensori dei signori Marchesi Malvezzi si rammentavano, considerano potersi appartenere al marito per conseguire ciò che in dote pretenda quella, che in lui derivi dalla *stipulazione*, e quella che Egli asserisce derivata in lui dal *Testamento*, il quale contenga il legato di dote: gli manca allora la prima, tostochè non stipulò esso in dote il Legato, ma una quantità ed una minore di quello: egli manca pur la seconda, sempre che il Testatore non lo ebbe in contemplazione alcuna, nè il nominò ( §. CLXXVIII. )

CLXXXIV. Certamente però che il Fratello, non per questo perchè ha potuto collocare la sorella con minor dote, può recusarle, o può toglierle il conseguire quella maggior quantità che dalla sua Eredità delibò il Padre per essa, comunque ne sia una parte sopravanzata, e restata *superflua* al di lei collocamento; e sebbene, questo ottenuto, sembrar potrebbe, la volontà del Padre soddisfatta abbastanza, secondo la osservazione della *Gloss. nella lodata legge in verbo dedisset*; anche su tal proposito in esclusione di tal facoltà nel fratello è chiarissima la risposta del Giureconsulto nella Legge di sopra trascritta.

Ma che la legataria conseguisca, o non conseguisca poi questa maggior quantità è un effetto della volontà di lei, alla quale è libero il far che resti quella al suo debitore, o ripeterla.

CLXXXV. Nè risolvendosi a questa remissione di debito contradice la Figlia al Giudizio Paterno, o lo offende; come pure voleasi insinuare per parte dei lodati signori Marchesi Malvezzi.

Già si è detto ( §. CLXXX. ) che il Legato è un benefizio, ed una liliberalità a favore del Legatario: e di ogni benefizio è permesso senza offesa

del Beneficante il profittarne, o astenersene; *Vulg. leg. penult. Cod. de*
64 *Pact. Leg.* 41. *et Leg.* 45. *in fin. ff. de Pact.*

Non contraddice poi al testatore, nè alla volontà di lui quel Legatario, il quale dia tal disposizione al Legato, che tolga il partecipare dell'emolu-
65 mento di quello a non altri, se non a chi stato non sia nelle intenzioni del Testatore medesimo, che ne partecipasse; e nol fu quel marito il quale apparisca non essere stato nel Legato di dote, nè nominato, nè contemplato da lui (§. CLXXX.)

Ed anzi che nella stessa volontà del Padre debba giudicarsi essere stato in questo caso il rilasciarle nella libera facoltà della Figlia, o profittar del Legato, o di astenersene secondo che le fosse consigliato dalle circostanze, allorchè passava nelle mani di uno sposo; resulta assai chiaramente dalla ordinazione del legato per essa sola, e dal non essersi presa dal Testatore medesimo misura alcuna, che le impedisse il gratificarne l'erede, ciò che non poteva esso ignorare che in tale stato di cose egli avea posto nella sola di lei volontà.

CLXXXVI. Neppur causa di giusta querela può avere il marito, perchè la di lui moglie abbia rimesso il suo credito, nel caso qui contemplato al fratello.

Esso fu libero nella stipulazione della dote di esigerla in quella misura, che nella destinazione la quale fosse nelle di lui intenzioni, e nel di lui *interesse* di darle, giacchè niun saggio cercarla dee per disperdela in vani oggetti, da lui si giudicasse corrispondente alla veduta, che ebbe aversi in quella di ottenere che contribuisca la donna con le sue doti per la sua quota ai nuovi pesi, dei quali il marito si incarica nel matrimonio.

Allorchè fu egli dunque contento della dote, che stipulò non altro ha diritto di desiderare, non che di conseguire per questo titolo.

E in manifesta ingiustizia si risolverebbe la equità, che inerendo all' eccitamento datone dalla *Glossa nella Legge* 72.*§.Si Testator ff.de Legat.* 1. Si è creduto da alcuni dei Nostri potere autorizzare il marito ad esigere i frutti almeno della dote legata ancor quando l'azione a conseguir questa sia ristretta alla moglie, equità a cui pur richiamavano i Difensori dei due nobili Coniugi, se questa equità si estendesse al caso, in cui la donna avesse rilasciato già al suo debitore il credito che con lei aveva ad *Text. in Leg. si insul. num.* 9. *Marescott. Var. resolut. gli allegati dalla Rot. nostra in Thesaur.Ombros. Tom.* 11. *Dec.* 45. *num.* 36. ove che mai non è dato per veduta di equità il togliere altrui i diritti, che già acquistato abbia legittimamente.

Ed in fatti la *Legge glossata* procede nel tema, in cui la donna conservava tuttora nella sua pienezza, e nella sua integrità l'azione, che le apparteneva per conseguire il Legato: E in questi termini la estenzione equitativa al marito dei diritti, sempre competenti alla moglie, o di una parte dei diritti medesimi, in tanto era ammissibile, perchè non potea esser ciò indifferente al debitore, il quale era pur sempre nell'obbligo di sodisfare al

suo debito, chiunque fosse che deducesse all'esercizio la non mai estinta azione con cui poteva egli esserne costretto al pagamento.

CLXXXVII. Quel che resulta dalle considerazioni finora fatte è quello altresì che vien confermato dalla concorde opinione dei Pragmatici i quali per la originale *Teorica del Cumano* nella detta *Leg.* 77. §. 9. *ff. dei Legat.* 2. sempre distinguendo il caso in cui la dote sia dal padre legata a contemplazione del Genero, o del Genero insieme, e della Figlia: dal caso in cui sia quella Legata *alla sola figlia*, e senza contemplazione del Genero; stabiliscono ad una voce, che ben possa ammettersi la estensione al marito del diritto di esigere la dote Legata, sia per rigore di ragione, sia per equità, nel primo caso; non mai nel secondo; e che dalla remissione, e liberazione, che la *Sorella* abbia fatta, o non fatta al fratello della quantità legata, che non occorse, e restò *superflua* per il di lei collocamento nel matrimonio da lei consentito, dee farsi dipendere il poter egli ritenere, o il dover essere costretto a pagare il Legato: così puntualmente dichiara il *Camerella de Legat. Lib.* 2. *quaest.* 9. *sub. num.* 10. ove i Concordanti: e così ancora per necessaria conseguenza dedur si può dalle cose fermate dal *Post. result.* 32. *num.* 34. *et seqq.* e *da Marc. Ant. Peregr. Decis Patav.* 121. *num.* 5.

CLXXXVIII. Nè quella libera, e piena facoltà di disporre del Legato controverso, che le davano le antiche Leggi Romane, era tolta a Donna Giuseppa, per il modo col quale ella ne dispose dalle Leggi municipali della Città dove tal disposizione fu posta in essere.

CLXXXIX. Nel 1794. vegliavan tuttora in Firenze gli Statuti dettati a questa città da Paolo di Castro, veneratore delle Leggi Romane, e quindi pieno di quello spirito delle medesime di cui fra gli antichi interpetri fu egli forse altresì il cognitore più istruito, e il più saggio.

CXC. Or queste leggi medesime per quanto portato abbiano tutta la considerazione, che ben meritava la situazione delle femmine dalla educazione, che ancora a quei dì ricevevano, e dagli ufficj ai quali la natura stessa le ha chiamate in ogni tempo, rese mal capaci a sottrarsi al pericolo di essere ingannate nelle lor contrattazioni per quelle crescente sempre, nella proporzione in cui si accresce con la corruttela dei costumi, l'avidità di profittare sull'altrui debolezza, ed abbiano perciò mirato a difenderle da questo rischio, ora con le misure rammentate nella *Legge* 2. *et tot. ff. ad Vellejan*, ora con altre: non hanno lasciato però di distinguere i varj stati, nei quali le medesime trovar potevansi d'*innutte*, di *maritate*, *e di vedove* per circondarle nelle disposizioni che loro piacesse dare ai loro diritti, ed ai loro beni, or di maggiori, or di minori cautèle, secondo che l'oggetto politico, e l'anche il concorso degl'interessi privati, trovandosi quelle or nell'uno, or nell'altro di questi stati il consigliassero; non essendo poi stato mai nella mente dei legislatori il privarle indefinitamente di quella libertà di valersi dei diritti di proprietà, e di dominio, che nell'ordine

così delle antiche, come delle attuali istituzioni della società, è all' altro sesso accordato.

CXCI. Nel loro stato d'innutte, e di vedove a conservare nelle medesime i beni, e i diritti che loro appartenessero potè in mente del Legislatore aver parte colla veduta di proteggerle, quella ancora che non restassero prive dei mezzi, i quali poteano facilitare, portati in dote, la loro unione a un primo sposo, o a un secondo, ma poichè se questo era nel voto della legge rilasciato era però dalle leggi medesime alla loro volontà l'eleggersi, o no questo stato poteasi anche rilasciare, e però fu anche rilasciata una corrispettiva latitudine alla stessa lor volontà di disporre delle proprietà loro, specialmente se una congrua, e lodevol causa avesse potuto determinarvele.

Per quanto, si vedde già (§. CLXXXVII. e seg.) che nello stesso legato di dote, dalla sola, e libera volontà della dotata si fece dipendere, quando era in questo contemplata Ella sola, o il valersene per tale oggetto, o il permettere che non decrescesse dall' Eredità, e che restasse all' Erede.

CXCII. E' bensì di quei beni che costituiscono le vere, e propria dote, e son quelli, che la donna portò al marito, e nei quali fin dal momento che li stipulò, e li ebbe con questo titolo, esso potè riguardare uno dei mezzi onde esser in stato di sopportare gli aggravj, che il matrimonio accompagnano, ma i quali tanto gli era pur facile, e specialmente nel sistema delle più antiche Leggi di Roma il disperdere, è alla conservazione di questi Beni, che, nella costanza del matrimonio, ben conveniva, che i Legislatori tutta la loro attenzione portassero, onde evitare per una parte, che la diminuzione, o la dispersione di quelli, non fosser sorgente, come lo sono oggi ancora pur troppo spesso, delle discordie, e dei disordini delle famiglie, e prevenire per l' altra, che la donna, la quale al marito sopravvivesse, non restasse mancante di quei mezzi di nuova dotazione, o sussistenza, che in tale stato potea trovar nei medesimi; « quasi mulieris Thesaurus, *dice* « *uno dei nostri alla Legge* 1. *ff. Soluto matrim* » : ad vitae necessitatem conservandus. »

CXCIII. E ben cura ne ebbe fra gli altri l' Imper. Giustiniano nella celebre sua *Legge un. Cod. de Rei Uxor. act.* nella quale non tralasciò di portare il pensiero anche a rendere inoperativo il consenso, della donna dotata per tuttociò che potesse diminuire, non che i Beni propriamente dotali, ancor l'istesse ipoteche conservatrici delle di lei doti « ivi » Sed ne, et consensu « Mulieris, Hypothecae ejus minuantur, necessarium est, et in hac parte « Mulieribus subvenire ».

CXCIV. Nè mancò a questo riguardo il compilatore delli Statuti più volte detti nella *Rubr. CXI. del lib.* II. nella quale, o proibì, o privò d' ogni Legale effetto il consenso che le donne prestassero vivente il Marito, a qualunque contrattazione capace arrecare tal pregiudizio ai loro diritti dotali da toglier loro nei Beni, che al marito restassero il pieno conseguimento di

ciò che loro, in ordine a questi diritti, e a queste ragioni si appartenesse « ivi » Et nulla Mulier possit vel debeat vivente viro suo contra eum cede-
« re vel dare actionem vel aliqua jura suae dotis, vel aliqua jura sibi com-
« petentia; et non intelligatur currere vel currisse alicui mulieri durante
« Matrimonio aliqua praescriptio in Dote vel bonis sibi obbligatis pro Do-
« te: Consensus tamen mulieris praestitus in alienatione, vel obligatione
« bonorum sibi obligatorum pro Dote, vel renunciatione Hypothecarum,
« vel juris competentis in ipsis, pro ipsa dote, non praejudicet Mulieri, nisi
« tempore dicti consensus, vel renunciationis supersint tot bona immobilia
« in bonis alienantis vel obligantis quae sufficiant ad consequendum sua
« jura dotalia, et ad ipsius dotis satisfactionem etc. »

E più estesamente ancora nella successiva *Rubr.* CXV. dove ordinò, che il Giuramento stesso col quale la donna nella costanza del matrimonio, avesse voluto consolidare le fatte alienazioni, o le Remissioni di debito capaci a diminuire i di lei fondi propriamente dotali, o le ragioni delle di lei doti, dovesse essere di niun valore, se pure tali atti motivati non fossero da una Causa riconosciuta, e giurata, vera non solamente, ma utile ancora, dai Magistrati, dai Congiunti e dal Curatore, che le fosse a ciò destinato, e che le avessero in tal riscontro prestata la loro assistenza « ivi » Et quolibet
« Juramentum praestitum, vel in futurum praestandum per aliquam mulie-
« rem costante matrimonio super aliqua alienatione, vel obligatione fundi
« dotalis, seu obligati ad dotem... nullo modo valeat neque observetur.
« Nisi tale Juramentum praestitum fuerit coram Capitaneis... S. Michea-
« lis in Horto, et coram uno Legista... et coram patre... et si Patre ca-
« reret coram Curatore... in quo casu dari possit Curator specialis tali
« Mulieri, etiam majori ipsis Capitaneis, et Patre, vel procuratore seu Cu-
« ratore a Sancta Dei Evangelia corporaliter tactis Scripturis jurantibus, et
« exprimentibus se credere causam, propter quam dictum juramentum
« praestatur, et sit, esse veram, et utilem tali minori, vel Mulieri quam
« causam exprimere debeant etc.»

CXCV. Ma queste provvidenze non compresero punto le donne nello stato del matrimonio non esistenti; nè mirarono alla conservazione di altri Beni, fuorchè di quelli, che già portati al marito, e posti in di lui mano correvano spesso il rischio di esser dispersi per tutt'altra specie di mezzi, e di seduzioni, fuorchè per quelle alle quali possono le donne esser soggette, prima che entrate sieno, o dopo che siano uscite da tale stato: i quali Beni troppo interessava poi per gli oggetti superiormente enunciati (§. CXCII.) che nella loro totalità alle medesime si conservassero.

CXCVI. Bastava che in queste Rubriche si parlasse di Beni, e di diritti dotali, e di dote, per fare apprendere, che li Statuenti di non altre contrattazioni intendevano, fuorchè di quelle, che dalle donne poste fossero in essere nella costanza del matrimonio, e relativamente ai Beni esistenti con titolo di dote nelle mani del marito loro, giacchè dove non è matrimo-

nio, le Leggi non conoscono nè Beni, o diritti dotali, nè dote: letterali a questo proposito sono i Testi *nella Legge* 3.*ff. de Iur.Dot.* « ver » Neque « enim dos sine Matrimonio esse potest, et ubicumque matrimonii nomen « non est, nec dos est. » *Nella Leg.* 1.*ff. pro Dote* « v. » Quia nulla dos sit « scilicet ubi non est matrimonium, » e nella *Leg. final. Cod. de donat.* « *ant nuptias.* »

CXCVII. Ma l'estensore dello Statuto accertò questa intelligenza, escludendo anche ogni adito al dubbio in contrario quando espresse in lettera nella *Rubr.* CXI. che il divieto alle donne di fare, o consentire atti dannosi alle doti loro era per il tempo in cui fossero al marito congiunte « ivi » vivente viro suo = e quando parimente in lettera dichiarò nella *Rubr.*CXV. che le forme prescritte, onde il Giuramento dalle donne apposto agli atti, relativi pur essi alle loro doti, e che ivi si enunciano fosse efficace a operarne la validità, si richiedevano, allorchè quelle a tali atti procedessero nella costanza del matrimonio. « Et quolibet juramentum praestitum « per aliquam mulierem = constante matrimonio = . . . . nullo modo valeat « nisi etc. »

CXCVIII. Come poi di tanto interesse all' occhio delli Statuenti non era, che nelle donne si conservasse una maggior quantità di Beni, oltre quella, che riconosciuta si fosse già sufficiente a trovar loro uno sposo.

E come per le donne, o non entrate ancora nello Stato del matrimonio, o gia uscite da quello, il pericolo di esser portate a contrattazioni dannose, neppur si considerò tanto grave da doverlo rimuover con soggettare a troppi vincoli la natural facoltà la quale pur giusto apparve il conservare anche ad esse, di disporre secondo il lor volere dei beni loro; così per le contrattazioni dei beni, che alle donne maritate appartenessero fuor della dote, e per quelle di tutti generalmente i Beni, e i diritti che appartenessero alle donne fuori del matrimonio, li Statuenti medesimi si contentarono di forme severe meno e più semplici.

E quindi nella citata *Rubr.* CXI. dichiararono sufficiente il consenso del marito a render valide le obbligazioni delle mogli dovunque non si trattasse delle lor doti « ivi » Si qua mulier decem, et octo annorum consense« rit alicui obbligationi, vel contractum aliquem, vel obligationem inierit, « seu fuerit per scripturam publicam, consensu sui viri, vir habeatur pro « suo legitimo mondualdo; Et talis obligatio, contractus, seu consensus « valeat, et non non revocetur. »

E nella *Rubr.* CXII. precisamente destinata a prescriver le forme per la validità delle obbligazioni delle donne in tutti li stati, ripetute quelle che riguardan le donne maritate, relativamente ai Beni fuori della dote, in rapporto alle donne che fossero fuori dello stato del matrimonio, per la validità d'ogni contrattazione a cui esse procedessero, non si ricercò, se non il consenso, e l'approvazione di chi fosse per tali atti stato scelto ad assisterle, ed istruirle, ivi pur chiamato col vocabolo tuttora ritenuto, e conosciutissimo di

*Mondualdo* « ivi » quilibet Mondualdus electus a Muliere etiam Pater, vel
« vir ejus non obstante, quod alium habeat ei detur. Et nulla Mulier pos-
« sit se obligare aliquo modo sine consensu Mondualdi, vel sui viri, si vi-
« rum haberet ».

CXCIX. Dai tempi, e dai Costumi, che sopravvennero, furono consigliate delle modificazioni a queste misure.

Si decrebbe in parte con la così detta *Provvisione del* 1589. dal rigor delle forme per le contrattazioni alle quali le donne esistenti nel matrimonio volesser procedere in rapporto alle loro doti.

E il rigor delle forme si accrebbe in vece per le disposizioni, che piacesse alle donne innutte di prendere in rapporto ai loro diritti e ai loro beni.

La provvisione del 1568. surrogò al Mondualdo il Decreto dei Magistrati, che designò, fra i quali gli *Ufficiali dei Pupilli* ebber luogo, e volle che l'approvazione delle disposizioni respettive fosse preceduta dall' esame della Minuta dell' atto cui la donna intendeva procedere a fine «ivi» « che tutto passasse con cognizione di Causa.»

E la riforma del 1678 ordinò che le donne contraenti si cerziorassero, e s' istruissero della importanza dell' atto, e del disposto delle leggi all'atto medesimo relative.

CC. Ma non si volle per tutto questo o sottopor le donne alla Tutela perpetua, cui Roma antica le assoggettò, o che quelle modellassero sulla volontà altrui, la lor volontà. Furono esse lasciate pienamente libere, o piacesse loro di procedere ad atti correspettivi, od anche ad atti assolutamente liberali, e gratuiti.

CCI. Ed è un equivoco, scorso pur questo nell' estensione dei motivi della Sentenza Ruotale, la dove si è avanzato, che per le donne non disponenti delle loro doti nella costanza del matrimonio siasi voluto in alcun tempo fra noi, che la disposizione lor fosse *utile*. L'ufficio dei Magistrati altro non era per le disposizioni, a cui procedessero le donne innutte, e per tutto ciò che riguardava la *Causa* delle disposizioni medesime, se non l'accertarsi che questa Causa fosse *vera*, e fosse tale da non demeritare d'essere dalla prudenza, e dalla ragionevolezza approvata: nè d' altro saputo avrebbe, che d' ingiustizia, il rifiuto che avesse fatto della sua approvazione il Magistrato ad un atto, sebbene per la donna tutto oneroso, qualora però fosse motivato da una causa lodevole, e congrua. Basti per le tante, che allegar si potrebbero l'autorità del già *dottissimo Signore Auditore Bizzarrini nella celebre sua Decisione Florentina obligationis Mulieris del dì* 9. *Settembre* 1746. §. XX. giacchè trattasi di proposizione, che è di tutta notorietà in questa Curia.

CCII. Tale era il sistema legislativo sotto l'influenza del quale ebbe vita l'atto, di cui disputavasi.

CCIII. Nessun difetto di forme estrinseche si verificò per tanto in questa renunzia, quando la Renunziante vi procedè con precedente cognizione

di Causa, autorizzata solennemente dal Magistrato, che tuttora conservava in rapporto alle donne innutte la facoltà di approvare ogni loro Contratto (CXCIX.) « e sentita, e cerziorata, ed esaminata nelle debite forme » (§. CLXIX.)

E nessun difetto si verificò nella forma intrinseca della Renunzia medesima, quando *causa finale* ne fu la veduta nella Renunziante di contribuire alla conservazione del lustro di sua Famiglia, e di gratificare il sostenitore di quella (§. LXXIV. e seg.) quando *impulso* a ciò le diè pur giustamente il riflesso, che non potea quest' atto, comunque di tutta liberalità essere a lei grave di troppo, nella circostanza, che la conseguita Dote le avea già ottenuto il Collocamento condegno di cui fu contenta a buon diritto, e con questo, quanto potea sodisfare per tutto il corso del viver suo, a tuttociò, che per il suo trattamento onorevole potesse occorrerle, a che poi nulla, o ben poco il conseguimento del Legato Paterno avrebbe potuto aggiungere §. LXXIX.), e quando in fine queste Cause riunite, e *finali*, e *impulsive*, meritato avevano nei Capitoli Matrimoniali, dalle Persone le più interessate a bene istruire la Renunziante, e a dirigerla, dalla Principessa Donna Felice sua Madre, e dal Gran Priore Don Lorenzo Corsini suo Zio la formale approvazione dell' Atto a cui procedè dipoi, comunque la renunzia estesa ivi fosse espressamente ad *ogni maggior somma di dote* che avesse alla renunziante potuto competersi (§. XIV.)

CCIV. Persuaso il Consiglio per tutte le cose fin qui ragionate che alla Legittimità dell'azione promossa dalla signora Marchesa Malvezzi, e con lei dal signore Marchese Antonio di lei Consorte contro il signor Principe D. Tommaso Corsini, opponesse un ostacolo non superabile l'atto contenuto nell' Istrumento del 4. Aprile 1794.

Così perchè di tutti i rilievi che si presentavano contro la *validità* di questo Atto, o per la mancanza in quello di *correspettività*; o per l'*errore incorsovi*, o per la particolar natura del *relitto renunziato*, *o per difetto di solennità*, dimostrata era la insussistenza dal *carattere liberale* dell' atto medesimo (§. LXX.), dalla *non esistenza degli errori* supposti (§. LXXXVIII.), dal chiaro *disposto* delle stesse leggi Giustinianee, che invocavansi (§. CLXXXIII. e seg.); dalla retta applicazione al caso in disputa delle leggi *Municipali Toscane* (§. CCIII.), in fine dalla *conformità* in questo rapporto, dei due Giudicati, che han preceduto la Istanza attuale (§. LIII.)

Come perchè, della *comprensione* del Legato in disputa nell'ampiezza delle parole, con le quali l' atto della renunzia fu concepito, non poteasi dubitar giustamente.

O fosse questo a notizia di Donna Giuseppa, come obbligava a credere il mancar essa della prova, che le era a carico, della ignoranza in lei delle disposizioni paterne (§. CVI. e seg.) e l' essere in vece la prova della scienza in essa di queste disposizioni legalmente conclusa col numero, e con

la importanza delle congetture, che ciò persuadevano fino a quel grado di perfezione, che in ciò può richiedersi (§. CXXVIII.) et seg.

O fossero ancora le paterne disposizioni da lei ignorate, perchè si verificavano nei termini del presente caso tutte quelle circostanze, concorrendo le quali, nelle renunzie generiche, ed estese, come lo fu la renunzia di Donna Giuseppa, anche agli oggetti *impensati*, le regole che guidar debbono nella soggetta materia i Giudizj, obbligavano a rispondere per la comprensione in tali Renunzie ancor dei diritti quesiti, che s'ignorassero (§. CLVII. et seg.).

L'Assoluzione del signor Principe Don Tommaso anche da questa parte delle cose domandate contro di lui, che mal furono ai due Nobili Attori accordate dalla Sentenza, che rivedevasi, era l'atto di Giustizia, che a lui si doveva, e che il Consiglio, nella convinzione del suo Animo, concorrendo nel Voto dei primi Giudici non potea rifiutarli, a ciò richiamato dalla prescrizione letterale de Testi nella *Legge* 4. *Cod. de Edon.*, *e della Legge* 14. *ff. de Aedil. edicto* §. *nono vers.* « Remittentibus enim jura » sua non est regressus dandus » Puntualmente la *Ruota di Roma* dopo il *Torr. de pact. fut. Success. Decis.* 120. *Num.* 2.

CCV. È stato poi fin da principio avvertito (§. XVII.) che nei capitoli Nuziali il signor Marchese Giacomo, e il signor Marchese Antonio Malvezzi, per il caso che Donna Giuseppa fosse autorizzata nei modi legittimi a renunziare ad ogni sua pretensione sui Beni *Paterni*, *Materni*, ed *Aviti*, e ad ogni eredità testata, o intestata, e ad *ogni maggior somma di dote*, oltre quella che stipulata, essi aveano nei capitoli medesimi dal Procuratore costituito dal signor Principe Don Tommaso, aveano promesso, ed obbligati si erano solennemente, che tal renunzia sarebbe *sempre osservata*.

CCVI. Donna Giuseppa era stata autorizzata legittimamente (§. CCIII.) a renunziare, ed aveva renunziato con l'atto del 4. Aprile 1794. ad ogni sua pretensione sui Beni Paterni, Materni, ed Aviti, ad ogni eredità testata, o intestata, e a tutt'altro « *fuori di detta dote* » cioè fuori della dote stipulata dai signori Marchesi Malvezzi (§. XX. e CIII.).

Intanto il signor Marchese Antonio era venuto in Giudizio in unione con Donna Giuseppa egli stesso, ed avea con lei sostenuta la nullità della Renunzia, e domandato, che si dicesse a lei dovuta quella porzione legittima nella eredità di D. Felice sua Madre, che nella renunzia era pur compresa letteralmente; e con questa anche una somma di *dote maggiore di quella stipulata* da lui, assieme coi frutti di *questa Dote maggiore*, dal giorno del lor matrimonio.

CCVII. L'esito del Giudizio intentato, non essendo riuscito, nè per l'una, nè per l'altra pretensione ai voti di lui favorevole, escludeva il potere ammettere, che alcun motivo legittimo giustificasse quanto con l'adesione di lui medesimo, erasi fatto contro quell'atto, la di cui perpetua osservanza era stata formalmente da lui garantita.

Potea sembrar quindi a favore del signor Principe Don Tommaso, e contro il lodato signor Marchese in tali circostanze applicabile meritamente la letterale sanzione del testo nella *Legge* 13. *ff. ratam rem haberi* = ivi = « Si commissa est stipulatio, ratam rem haberi; in tantum competit, in « quantum mea interfuit, idest quantum mihi abest, et quantum lucra- « ri potui ».

CCVIII. E se nessuna rilevazione era dovuta allo stesso signor Principe quanto al merito principale della causa, mentre la piena succumbenza dei due Nobili Attori faceva mancare in fatto, per questa parte, ogni di lui danno emendabile.

Restava però a costituire il signor Principe in danno il dispendio, che per dimostrare la ingiustizia, e la illegittimità delle azioni contro di lui promosse, aveva egli sofferto per il corso di tre lunghi Giudizj, nell'importare degli atti giudiciali, e dell'onorario dei di lui difensori; i quali con tutto il vigore insistevano per ottenere che il signor Marchese Malvezzi nell'importare di tutte queste spese si condannasse.

CCIX. Ma la domanda dei danni, e delle spese era stata presentata per parte del medesimo signor Principe anche nelle due Istanze, che precedute erano, e in ambedue queste istanze era stato il signore Marchese Antonio dalle spese dei respettivi Giudizi assoluto per la compensazione fattane infra le Parti.

CCX. Verò è che non era ben chiaro, che fossero queste spese domandate dal signor Principe con l'espresso titolo d'indennità, ed è pur vero, che le spese, le quali si debbono in ordine a una stipulazione, la quale dia diritto a ripeterle, ed a ripeterle come i nostri dicono = *Jure actionis* =, se domandate, e respettivamente negate non siano esplicitamente, non s'intendono regolarmente negate, o tolte dalla Sentenza, la quale possa intendersi non aver pronunziato, che sulle spese, che per solo ufficio del Giudice, potean doversi.

CCXI. Ma era pur sempre tolto al Consiglio il deviar dal sistema tenuto su questo articolo nei due precedenti Giudicati. Perchè se il titolo della sua indennità, per ottenere le spese in disputa, era stato dedotto in quelli dal suddetto signor Principe anche implicitamente, quando non era questo titolo valutato a di lui favore in alcuna delle due passate istanze, le quali in tutto quello in che eran conformi costituivano la cosa giudicata, non poteva il consiglio ritrattare, o contrarlare la massima già stabilita in tal proposito.

E se questo titolo non era stato dedotto, siccome avrebbe costituito una domanda nuova, così dovea questa percorrere tutti i gradi di Giurisdizione; nè sulla terza istanza era dato il prenderne cognizione, et attenderla: puntualmente lo *Scaccia de Appell. quaest.* 17. *limit.* 21. *Num.* 51. E quando era così, e quando per ottener le spese di che si tratta, non altro potea reclamarsi, fuorchè l'ufficio del Giudice; la decretata compensazione delle medesime fra i litiganti era voluta dal chiaro disposto *dell' art.* 603.

§. 1. dell' attual Regolamento di Procedura, praticamente osservato ancor tra gli affini.

CCXII. Non ha per ultimo il Consiglio accolto la Istanza, che nella stessa mattina, che destinata era alla decisione della Causa nel nome della signora Marchesa Malvezzi presentarono negli Atti i di lei difensori, domandando, che ella si ammettesse ad asserire con suo giuramento la di lei ignoranza delle disposizioni del Padre all'epoca della renunzia, perchè non era più il momento di prender neppure in esame, se concorressero i termini abili all'ammissione di questo atto.

Il Giudizio che si agitava era un Giudizio ordinario, e il Regolamento che dà norma ai Giudizi fra noi, distingue nei Giudizi ordinarj il termine probatorio, dal decisorio, destinando quello nell' *Articolo* 95. alle prove, e alle decisioni delle questioni incidenti.

Questo termine era scorso, e non senza dilazioni dall'una, e dall'altra parte ottenute già di più mesi, e la Istanza presentata nell'ora in cui doveasi la causa decidere, non faceva, nella manifestata contradizione alla Istanza medesima per parte del signor Principe Don Tommaso, che dar vita a una nuova controversia incidentale.

Che tale Istanza non si accogliesse lo voleva dunque l'enunciato *Articolo* 95. del Regolamento, ma più decisamente ancora il successivo *Articolo* 205. di cui tale è il disposto « ivi » Spirato il termine probatorio non « sarà altrimenti permesso di dedurre alcuna domanda incidente » Non ha dunque fatto il Consiglio, non accogliendo la domanda enunciata, se non adempire le prescrizioni degli Articoli lodati, mentre ha insieme aderito alle insinuazioni date ai Giudici in circostanze analoghe dall'Imperatore nella *Legge* 13. *Cod. de Judic.*, *e nella Legge prima Cod. de dilat.*

Per questi Motivi

*Del b. e Delib. Senza fermarsi sull'istanza dell'ammissione al giuramento Suppletorio presentata in atti in questo istesso giorno per parte di Donna Giuseppa Malvezzi Campeggi nata Corsini.*

*Dice bene essere stato appellato per parte del sig. Principe Don Tommaso Corsini dalla Sentenza contro di esso, ed a favore dei Donna Giuseppa Corsini, e Don Antonio Marchesi Malvezzi Coniugi proferita dalla R. Ruota di Firenze sotto di* 14. *Luglio* 1821. *in quella parte nella quale in revoca della precedente Sentenza del Magistrato Supremo de'* 2. *Maggio* 1820 *dichiarò dovuto all'istessa D. Giuseppa dei Principi Corsini il Supplemento in scudi* 5000. *della Dote legatale dal Padre unitamente ai frutti sopra detta Dote alla ragione del quattro per cento dal giorno del di lei Matrimonio, e male respettivamente esssere stato giudicato e pronunziato con detta Sentenza, e perciò la medesima essersi dovuta e doversi pienamente revocare, siccome quella revocò, e revoca nelle parti come sopra reclamate. E previa detta revoca dice essersi dovuto, e doversi assolvere siccome assolve detto sig. Principe Don Tommaso Corsini dalle cose pretese*

*e domandate per causa di detto Supplemento di Dote e suoi frutti, confermando, siccome conferma la detta Sentenza del Magistrato Supremo de' 2 Maggio 1820. Ed in conseguenza delle soprascritte dichiarazioni dice essersi dovuto, e doversi rigettare, siccome rigetta l'appello incidentale interposto da detti sigg. Coniugi Malvezzi con loro scrittura del dì 4. Agosto 1821., i quali poi dalle Spese ancora della presente istanza dice doversi assolvere, siccome li assolve.*

Così giudicato dai Signori

Gio. Alberti *Presidente*
Cav. Vincenzo Sermolli Relatore, e Filippo del Signore *Consiglieri.*

## DECISIONE II.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pistorien. Inibit. diei 16. Maii 1823.*

IN CAUSA CUCI E CIPRIANI

Proc. Mess. Gius. Cosimo Vanni — Proc. Mess. Luigi Pieri

---

*ARGOMENTO*

L'esecuzione provvisoria senza cauzione non può esser rilasciata dal Giudice, che la pronunziò se è mancante dei Requisiti, che sono contemplati nell'Art. 688. del vegliante Regolamento di Procedura.

SOMMARIO

1. *Quando colui, che ha promesso di vendere ricusa di devenire alla celebrazione del Contratto impugnando, che la promessa fu di vendere non due Fondi, ma uno solo investe la certezza della cosa venduta.*

2. *Quando colui, che ha promesso di vendere uno, o più Fondi per un prezzo convenuto ricusa di celebrare il Contratto adducendo l'ingiustizia del prezzo, investe la certezza dello stesso prezzo.*

3. 4. *Quando la domanda non ha alcuno de' requisiti voluto dall' Art. 688. del regolamento di Procedura, non può il Giudice ordinari l'esecuzione provvisoria della sua Sentenza senza cauzione.*

5. *Il Supremo Consiglio non può prendere cognizione di una domanda nuova, che non ha percorsi i primi gradi di giurisdizione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Sig. Angiolo Cipriani comparve al Supremo Consiglio, e domandò che fosse revocata la Sentenza della Rota Civile di Firenze del dì 28 Mag-

gio 1822. colla quale fu sospesa l'esecuzione provvisoria di quella del sig. Vicario Regio di Prato del 22. Dicembre 1821.

Il Cugi all'opposto domandò la conferma della Sentenza della Rota per i Motivi in quella espressi.

Il Cipriani forse temendo, che la questione fosse risoluta a favore del sig. Cugi con Atto del 28 Aprile 1823. domandò che gli fosse permesso almeno di eseguir la Sentenza di prima Istanza con cauzione alla qual domanda ancora essendosi opposto lo stesso Cugi il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè le eccezioni dedotte da Luigi Cugi, in opporsi alla stipulazione dell'Istrumento di compra, e vendita dei Beni stabili, che esso promessi aveva di vendere ad Angiolo Cipriani col Chirografo de' 21. Settembre 1821, investono prima di tutto la certezza della cosa venduta, pretendendosi per parte del Cugi di avere promesso di vendere un solo appezzamento di terra, là dove per parte del Cipriani si sostiene stipulata la vendita di due appezzamenti. 1

Attesochè le dette eccezioni investono in secondo luogo la certezza del prezzo, giacchè per parte del Cugi si sostiene, essere ingiusto il prezzo ai detti beni assegnato dai Periti Tofani, Nisi, e Francalanci, e il Cipriani medesimo ha convenuto negli atti, la congruità di procedere a nuova perizia dei fondi controversi. 2

Attesochè in questo stato di cose, il Vicario di Prato, giudicando in prima Istanza colla Sentenza del 2. Dicembre 1821. e condannando il Cugi a stipulare l'istrumento dei due appezzamenti, e sul prezzo assegnato dai Periti Tofani, Nisi, e Francalanci non poteva rilasciare l'esecuzione provvisoria senza cauzione della sua Sentenza, non avendo la domanda del Cipriani alcuno dei requisiti contemplati nell'articolo 688. del Regolamento di Procedura, ed essendo anzi il titolo, in forza del quale il Cipriani agisce, impugnato, ed attaccato nei suoi più sostanziali elementi. 3

Attesochè è giusta in conseguenza la Sentenza della Ruota di Firenze de' 28. Maggio 1822. che accordò l'inibitoria contro la detta esecuzione provvisoria. 4

Attesochè il Supremo Consiglio non poteva occuparsi della domanda quasi in *limine ferendae sententiae* fatta dal Cipriani, onde ottenere la facoltà di eseguire la Sentenza di prima Istanza almeno con cauzione, perchè l'unica questione da decidersi dal Supremo Consiglio essendo quella se il Giudice di prima Istanza avesse legittimamente, o no accordata l'esecuzione provvisoria senza cauzione; la domanda fatta dal sig. Cipriani diretta ad implorare l'arbitrio del Giudice a forma dell'articolo 689 del Regolamento era una domanda nuova che non aveva percorso i primi gradi di giurisdizione. Per questi Motivi 5

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Angiolo Cipriani, e ben giudicato dalla Ruota Civile di Firenze a favore del sig.*

*Luigi Cugi con la Sentenza del 28. Magg. 1822. quella conferma in tutte le sue parti, e ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante sig. Angiolo Cipriani a favore del sig. Luigi Cugi appellato nelle spese giudiciali del presente giudizio.*

*E quanto alla domanda avanzata dal sig. Cipriani con la scrittura del 28. Aprile 1823. lo rinvia a provvedersi avanti chi, e come di ragione.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*
Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri*

## DECISIONE III.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pistorens. Rejetion. Appellat. diei 2. Julii 1825*

In causa Andreini e Andreini

Proc. Mess. Pietro Salvi — Proc. Mess. Andrea Biagini

---

*ARGOMENTO*

Due sentenze conformi sul merito della Causa sono inappellabili, ed inappellabili sono ancora per l'Articolo delle spese, che formano un Accessorio di quelle.

SOMMARIO.

1. *Da due sentenze conformi non si può appellare.*

2. *Quando la sentenza è inappellabile nel merito non si può nemmeno appellare per l'Articolo delle spese.*

Storia della Causa

In forza di Pubblico Istrumento Rogato nel dì 13. Gennajo 1816. dal Notajo sig. Dottore Gio. M. Bozzi Carlo Andreini si obbligò di restituire a Pietro Andreini suo fratello la somma di Scudi 510. importare della Dote della Teresa Magheri, qualora fosse questa stata rinvestita cautamente e col suo consenso.

Carlo, fu intimato a depositare questa somma nel Monte Pio di Pistoja, ma egli si oppose dicendo di non esser tenuto al deposito se prima non costava della cautela del rinvestimento, e non era liberato dalla Iscrizione contro di Esso presa; Non ostante questa eccezione il Tribunale Collegiale di Pistoja con sua Sentenza del dì 8. Febbrajo 1822. condannò Carlo Andreini al deposito richiesto.

Da questa Sentenza Egli si appellò avanti la R. Ruota di Firenze, la quale confermò la Sentenza del Tribunale Collegiale di Pistoja, con dichia-

razione, che la partita di deposito dovesse servire di documento sufficiente per radiare la Iscrizione stata presa contro il sig. Carlo Andreini, e che attesa la congiunzione del sangue compensate restassero le spese.

Da questa Sentenza interpose appello Pietro Andreini avanti il Supremo Consiglio per il capo della compensazione delle spese, e non camminando di ragione un tale appello ha fatto il sig. Carlo Andreini, che il medesimo venisse rigettato e dichiarato inammissibile.

Il suddetto Consiglio proferì la seguente Sentenza.

MOTIVI.

Attesochè sul merito della Causa le due passate Sentenze sono conformi in conseguenza inappellabili. 1

E che senza poter conoscere il merito per cui è incompetente il Consiglio per l'avvertita conformità di Sentenze, non può nemmeno conoscersi della giustizia, o ingiustizia della compensazione, o della condanna nelle spese, che formano un accessorio della Causa, e quando non è appellabile il principale, molto meno può esserlo l'accessorio. Per questi motivi. 2

*Delib. e Delib. Rigetta come inammissibile l'appello interposto per parte del sig. Pietro Andreini come Marito, e legittimo Amministratore della sig. Teresa Magheri dalla Sentenza dalla R. Ruota di Firenze proferita nel dì 2. Luglio 1822. condanna il detto Andreini nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza*

Così deciso dai Sigg.

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri*

---

## DECISIONE IV.

SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina seu Pupien nullitatis Sententiae diei 28. Aprilis 1823.*

IN CAUSA MENTI E CARLACCI.

Proc. mess. Luigi Cesare Dazzi — Proc. mess. Angelo Micheli

---

*ARGOMENTO*

Se ne' Gravami l'Appellante dichiara, che ha interposto l'appello per il solo capo della nullità, e nel corso del Giudizio non d'altro dalle parti si è trattato; sopra la nullità debbono i Giudici proferire la loro Sentenza, quantunque nell'atto d'interposizione d'appello dicasi appellato anco per il merito.

SOMMARIO

1. *L' atto de' Gravami è il più importante ne' Giudizii d' Appello.*

2. *Quando nei Gravami dicesi appellato per il solo capo della nullità, e nel corso del Giudizio di altro non si tratta, della sola nullità debbono i Giudici occuparsi, sebbene nell' atto d' appello dicasi appellato anco per il merito.*

STORIA DELLA CAUSA

Il Sig. Angiolo Menti appellò da una Sentenza del sig. Vicario Regio di Poppi alla R. Ruota di Arezzo, tanto per il capo della nullità, che per l' ingiustizia di quella.

Ne' Gravami tralasciando di parlare del merito dichiarò che avendo interposto appello per il capo della nullità per questo solo capo intendeva trattar la causa avanti la Ruota, e spiegò quindi la ragione per cui credeva nulla la Sentenza del sig. Vicario di Poppi.

La R. Roota di Arezzo con Sentenza de' 31. Gennajo 1822. rigettò l' appello per il capo della nullità, e confermò la sentenza appellata in tutte le sue parti.

Da questa Sentenza Rootale interpose appello il sig. Menti avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità, sostenendo che la Ruota d'Arezzo doveva conoscere della nullità della Sentenza del Tribunale di Poppi prima di decidere sopra la di lei giustizia, e ingiustizia; e che avendo deciso nel merito senza preventiva cognizione di esso, come resultava dagli atti, aveva nullamente giudicato, e dovevasi perciò dichiarare la proferita Sentenza infetta del vizio di nullità: Il Supremo Consiglio pertanto annullò la Sentenza appellata ~~per i seguenti~~.

MOTIVI

Atteso che sebbene nell' atto di appello esibito da Angelo Menti nel 23. Aprile 1821. avanti il sig. Vicario Regio di Poppi e proseguito nel dì 8. Maggio dell' anno medesimo avanti la R. Ruota di Arezzo fosse detto, che tale appello facevasi tanto per il capo della nullità, che per il merito, e si facesse istanza la detta Sentenza revocarsi a suo luogo, e tempo; Nel successivo atto però di Gravami esibito avanti la stessa Ruota nel 15. Giugno 1821., ~~e che è l' atto più importante dei Giudizj~~ di appello espressamente fu da detto Menti spiegato avere interposto detto appello per il capo della nullità, e che per questo solo capo intendeva trattare la causa, accingendosi perciò a dedurre, come di fatto dedusse le sole ragioni relative alla nullità, senza che dagli atti resulti, che mai nè per la di Lui parte, ne per la parte dei Cariaggi suoi avversarj fosse parlato di quanto interessar poteva il merito, o sia la giustizia, o ingiustizia dell' appellata Sentenza, mentre che anzi e dalle narrative, e finanche dai motivi della Sentenza della Ruota di Arezzo proferita nel 31. Gennajo 1821. resulta chiaramente, che del solo articolo della nullità, come unico gravame dedotto dal Menti contro l' ap-

pellata Sentenza del Vicario di Poppi, Essa Ruota si occupò, senza che esame, o discussione alcuna sulla di Lei giustizia, e ingiustizia avesse avuto luogo. 2

Atteso che in questo stato inapplicabile al caso attuale si rende il prescritto all' articolo 721. del vegliante Regolamento di Procedura, come quello, che allora solo ordina, che l'incidente della nullità si ritenga riunito al merito, e debba decidersi dalla medesima Sentenza definitiva di conferma, e di revoca della Sentenza appellata, quando sia stato appellato dalla sentenza nel merito, e cumulativamente opposta la nullità della Sentenza appellata, lo che per le cose avvertite, era ben lontano, che si fosse verificato nel caso attuale, in cui la espressa dichiarazione dal Menti fatta nell'atto dei gravami di avere interposto appello per il capo della nullità, e d'intendere per questo solo capo di trattare la Causa avanti la Rota toglie ogni comulazione di ciò che interessar potea il merito, e necessitava la Ruota (a meno che non avesse nelle regolari forme riuniti gli appelli per decidere in seguito sopra l'uno, e l'altro) a soprassedere sull' esame, e la risoluzione del merito, e a ristringersi a fare le sue dichiarazioni unicamente sulla nullità, che formava l' articolo principale dell' Appello, per far poi luogo al separato, e distinto esame, e discussione sul merito, e alla successiva conferma, o revoca dell' appellata Sentenza, in conformità di quanto prescrivono le regole dell' ordine giudiciario avvertite dall'*Alex. cons.* 2. *lib.* 3. *N.* 13. *e* 14., e dagl' altri riportati *dal Vant. de nullit. in Rubr. seu. tit. quot. et quibus. modis etc. pag.* 92. *N.* 13., *et pag.* 93. *N.* 15., *e dallo scaccia de appellat. Lib.* 3. *cap.* 2. *quaest.* 19. *Remed.* 1. *Conclus.* 6. *N.* 111., *et quaest.* 11. *N.* 112. *et N.* 113. *et* 127., e ritenute in un caso analogo all'attuale dal Supremo Consiglio nella sua Decisione emanata *nel* 18. *Luglio* 1822. *in causa Centurioni vedova Alberti, e Galgani riportata nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 5. *decis* 78. *N.* 4. 5. *e* 6. 3

Per questi motivi.

*Delib. e Delib. Dice bene essere stato appellato dal sig. Angiolo Menti dalla Sentenza della R. Ruota di Arezzo del* 31. *Gennajo* 1822. *per il capo della nullità, nullamente essere stato con detta Sentenza giudicato, e quella perciò dichiara nulla a tutti gli effetti di ragione; Rinvia le parti a provvedersi avanti il Tribunale competente, e condanna gli appellati a favore del sig. Menti nelle spese giudiciali anche del presente giudizio.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli Relatore, e Filippo del Signore *Consiglieri*

# DECISIONE V.

## REGIA RUOTA DI SIENA

*Senens. dotis diei 15. Aprilis 1823.*

In causa Mazzi e Monte De Paschi e Posticci

Proc. M. Gaetano Tioci e M. Giuseppe Alessandri Prof. = M. Gio. Valenti Profes.

---

*Argomento*

Il privilegio funerario competente alla figlia per conseguire la Dote dal Patrimonio del Padre non può essergli proficuo in danno dei di lui creditori. Ha diritto la Moglie a' Frutti della Dote stata esatta dal Marito, quando questi è mancante d'ogni mezzo di alimentarla, ed ha egualmente diritto, nel giudizio di Graduatoria, per la distribuzione a' creditori del medesimo del prezzo di alcuni de' di lui Beni stati venduti a conseguire un'indennità di due per cento dell'importare delle di lei doti in luogo dell' *Anello Benedetto* stato dal Marito alienato, ma non ha alcun Gius in questo Giudizio la Donna Senese all'aumento del dieci per cento sopra la Dote stabilito dallo Statuto di Siena, poichè questo può conseguirsi dalla Donna solamente allora che ha ricevuto in pagamento della sua Dote dei Beni stabili con preventiva stima.

Sommario

1. *Le figlie dal Patrimonio del Padre non possono in pregiudizio dei di lui creditori conseguire la Dote col privilegio funerario.*

2. 3. *La Legge del 23. Settembre 1789. restò abolita nel 1808 dal Governo Francese.*

4. *La Legge del 23. Settembre 1789 non ritornò in vigore per le disposizioni della Legge del 15. Novembre 1814.*

5. *La Donna può allegare a suo favore la Legge del 23. Settembre 1789, quando dal Padre nel tempo, che quella era in osservanza gli fu costituita la dote.*

6. *La figlia non ha diritto alla dotazione per sussidio dall' eredità dell'Ava Paterna passata nel Genitore prima, che si verifichi lo stato della di lui impotenza.*

7. *La moglie nello stato d'impotenza del Marito di alimentarla ha diritto alla percezione de' frutti della sua Dote.*

8. *La Moglie nel Giudizio di Graduatoria del Marito ha diritto di esser graduata per l' importare dell'* Anello Benedetto.

9. *L'* Anello Benedetto *si acquista in dono irretrattabile dalla Moglie.*

10. L' Anello Benedetto *è annoverabile fra gli Oggetti, che quasi necessari sono alla Celebrazione delle Nozze.*

11. L' Anello Benedetto *è una spesa indispensabile dovuta dallo Sposo alla Sposa senza di lui rivalsa.*

12. *La Moglie per quanto i creditori del suo Marito non abbiano aperto un Giudizio universale di creditori, ha diritto nel caso, che le di lui condizioni siano svantaggiose, di porre in salvo tutti i suoi diritti.*

13. *La Moglie, quando più non esiste* l' Anello Benedetto *ha diritto di essere indennizzata con una quantita di scudi due per cento dell' importare della sua dote.*

14. L' Anello Benedetto *è un' appendice dotale.*

15. *La Donna non ha diritto di esser pagata delle sue Doti dai Beni del Suocero quando a questi non è stata sborsata la Dote.*

16. L' Antifazio *è un lucro calcolato del decimo sopra l' importare della Dote.*

17. *Lo Statuto di Siena contiene delle Disposizioni sopra L* Antifazio.

18. 19. *L'* Antifazio *non si può pretendere se non è convenuto nel Contratto dotale.*

20. *L' aumento del dieci per cento sopra la Dote dato dallo Statuto di Siena alla Moglie può questa esigerlo quando ha ottenuto dal Patrimonio del Marito il pagamento della sua Dote in Beni al prezzo risultante da una stima.*

21. *La Moglie non può domandare l'aumento del dieci per cento sulla sua Dote dal prezzo dei Beni del Marito, che si distribuisce a' di lui creditori.*

Motivi

Attesochè dalle signore Sorelle Mazzi non sia stata conclusa la prova per esse indispensabile della comprensione degli Stabili, nel valore dei quali è stata formata la Graduatoria dei creditori del Padre loro, nell' antico fidecommisso istituito da Mariano Cinelli Seniore col Testamento del 22. Dicembre 1718.

Attesochè all' incontro per parte del Direttore della Graduatoria siasi ad esuberante cautela, e diligenza chiaramente giustificata l' esclusione del precitato Fidecommisso del Podere di Guiduccio uno dei più interessanti di detti Stabili, e di un Campo di Bagnolo mediante l' Istrumento di Transazione del 27 Settembre 1760. passato tra l' Alfiere Mariano Cinelli Iuniore, e la di lui Sorella sig. Caterina Anna, e gli Estratti dei pubblici libri di estimo, e delle gabelle dei contratti.

Attesochè mancando di diritto le suddette Mazzi per questo capo relativo alla qualità distinta dei Beni ad essere dotate col prezzo dei medesimi in preferenza dei creditori paterni, non hanno potuto con maggior suc-

1 cesso invocare le disposizioni della Legge del 23. Settembre 1789. per conseguire sopra il loro appoggio la Dote col privilegio funerario.

Attesochè ammessa ancora la più lata, e propizia interpetrazione dell' Artic. 13. della detta Legge adottata da diverse Sentenze Toscane precedenti l'epoca della pubblicazione nello Stato nostro della francese Legislazione, e per la quale l'enunciato privilegio fu creduto inerente alle doti costituende, e restituende ancorchè i Beni patrimoniali, sui quali si volgevano le pretensioni di tal natura non fossero stati soggetti a vincolo di fidecommisso è oggimai fuori del disputabile che la stessa legge soccombè,
2 come le altre all'abolizione generale prescritta nel 1808. dal Governo straniero. Che il titolo stato trovato indistintamente, e qualunque fosse la natura dei patrimonj, dalle dette Sentenze nella referita Legge a favore delle femmine non dotate dirimpetto anche alle sacre indubitate ragioni di Terzi creditori come che non rivestito del carattere, e forza di un diritto propriamente quesito, svanì per le femmine stesse con la Legge abolitiva, e lasciò la condizione loro subordinata all'impero delle nuove Leggi, senza
3 censura di odiosa influenza retroattiva; e che finalmente la stessa Legge non fu rediviva, con la ripristinazione delle altre nostre ordinata dalla Granducale del 15. Novembre 1814, conforme è stato in positivi termini stabilito
4 dal Supremo Consiglio di Giustizia con sua Decisione *nell'Aretina Dotis del dì* 21. *Agosto* 1820. *impressa nel Tesor. del Foro Tosc. Tom. II pag.* 3. che magistralmente sopra ineluttabili fondamenti fissa lo stato di nostra moderna giurisprudenza, e la norma di giudicare nella soggetta materia.

Attesochè conseguentemente a questa massima non suffraga alle signore Sorelle Mazzi l'essere nate in un epoca, in cui vigeva ancora la Legge del 1789., quando non è stato giustificato, che anche, prima della abolizione
5 di quella fosse stata loro realmente costituita dal Padre la Dote, nel qual caso avrebbero potuto ragionare di dritto quesito, ed immutabile.

Attesochè non potevano neppure ascoltarsi le loro istanze ad ottenere la dote per i pretesi diritti sopra quei beni espropriati, che sono pervenuti per successione ereditaria, nel Padre loro dalla loro ava paterna signora Caterina Angela Cinelli, poichè la circostanza di essere morta la detta loro Ava prima che si verificasse l'impotenza del padre, e della madre loro a dotarle, e l'esperimento del diritto a conseguire in sussidio la dote dall'Ava stessa, rende immaginario qualunque concetto di trappasso del di lei Patrimonio nel Padre loro con l'obbligo Ipotecario di dotazione sussidiaria a favore delle Nepoti, ed esclude dalle pretendenti il diritto alla separazione
6 del Patrimonio dell'Ava, da quello del Padre, nel quale liberamente si trasmise con andar pure immediatamente soggetto alle ragioni dei di lui Creditori.

Attesochè quanto all'appello della signora Maddalena Posticci nei Mazzi, e per quello che concerne la domanda dei frutti, e loro collocazio-

ne nel grado della dote è stato esuberantemente assicurato mediante l'esame dei Testimoni indotti dall'appellante, che le circostanze economiche del di lei Consorte non permettono al medesimo di alimentarla, e che gli effetti di una esecuzione, promossa, come in atti, sopra l'universalità dei suoi beni stabili ha soffocati i mezzi che questi li somministravano di adempire a tale coniugale dovere.

Attesochè in tale stato di giustificata impotenza del Marito abbia la Moglie, durante il medesimo, il diritto alla percezione dei frutti della sua dote onde provvedere al proprio sostentamento al quale è tenuto il marito dopo il celebrato matrimonio, e più specialmente dopo la esazione della Dote con la quale si contribuisce in parte dalla moglie ad alleggerire nello stesso marito questo carico matrimoniale. 7

Attesochè l'esercizio di questo diritto non resti pregiudicato alla signora Maddalena Mazzi dal fatto di avere essa con la sua domanda di aggiudicazione del 5. Febbraio 1820. arrestato il corso degli atti della vendita coatta di alcuni stabili del marito, giacchè mentre la stessa domanda non è stata per anche canonizzata da Sentenza, non costa in fatto neppure, che il creditore Salvianista da cui fu eccitata l'esecuzione, abbia receduto dalla percezione delle rendite dei detti Beni, nè è stabilito in ragione se col lasciare percipere al debitore espropriato le rendite istesse, e col permetterli di profittare della casa di abitazione senza una corrispondente pigione abbia rinunziato, e pregiudicato al diritto di tenere a calcolo lo stesso debitore per tali oggetti; e per ultimo non è stato posto in essere che le rendite istesse quando sieno godute dal debitore sig. Francesco Mazzi sieno tali, e tante, da renderlo idoneo all'alimentazione della moglie, e della famiglia.

Atteso che in proposito della Istanza di Collocazione per l'Anello Benedetto abbia la Ruota creduto conforme alla giustizia l'accoglierla non solo per avere i testimoni conclusa la prova della preesistenza del medesimo, e sua deficienza per supplire alle urgenze della casa, quanto ancora per aver deposto della costante consuetudine in Asinalunga di provvedersi dallo sposo l'anello benedetto e del lucro che fa di questo la sposa. 8

Attesochè indipendentemente dalla prova di tale consuetudine, che al giorno della celebrazione delle nozze della signora appellante determinò i di lei diritti sull'anello predetto essa poteva anche farli valere col sostegno delle regole generali di giurisprudenza, per le quali si fissa che l'anello nunziale che viene benedetto nell'atto solenne della celebrazione delle nozze, e che lo Sposo pone in dito alla sposa come simbolico pegno della fede, e della indissolubilità coniugale si acquisti in dono irretrattabile dalla sposa medesima, come affermano *Anton. Fabor. in suo Cod. lib. 5. tit. 1. de Donat. ant. nuptias definit. 2. in fin. Gratian. decis. 18. n. 95. Ad. Sard. decis. 166. n. 1. e seg. e la Rot. Fior. nel Tesor. Ombros. t. 1 Decis. 23. n. 4.* tra i quali autori avvertono alcuni opportunamente per dileguare le dubbiezze dei più austeri forensi su la va- 9

lidità di questa tal qual specie di donazione, che l'anello benedetto è annoverabile tra quelli oggetti, che quasi necessarj sono alla celebrazione delle
[10] nozze, e che più che ad un vero atto di liberalità sono referibili ad una spesa indispensabile, e dovuta dallo sposo alla sposa senza di lui rivalsa ar-
[11] gomentandolo dal Testo nella legge *si quis pro uxore ff. de donation inter. vir. et uxor.*

Attesochè non osti alla Mazzi per ottenere questo capo di domanda che non sia aperto un giudizio di concorso universale dei creditori del di lei marito, poichè in sostanza costa dagli atti, che se manca nel caso una convocazione generale con tutto il treno delle relative formalità, e non è stato investito il patrimonio mobiliare del di lei consorte, non è per questo più vantaggiosa la di lui condizione, nè meno pressante la necessità di porre
[12] in salvo tutti i diritti, che per qualunque titolo sono da essa reclamabili contro le di lui sostanze.

Attesochè non potendosi più per l'accaduta alienazione dell'anello benedetto preservarlo in specie alla signora appellante siasi creduto di provvedere al suo interesse con la surroga in quantità di due scudi per cen-
[13] to dell'importare della di lei dote, seguendo così il ben noto sistema praticato nella contingenza di simili casi, e con la collocazione per la corrispondente somma, considerata come un appendice dotale, nel grado istesso
[14] stato assegnato dalla prima Sentenza alla porzione della dote stata riscossa dal sig. Francesco Mazzi.

Attesochè non siasi trovata plausibile la doglianza della signora Mazzi di non essere stata graduata per la totalità della sua dote, e del corredo sul patrimonio del fù Bartolommeo Mazzi di lei Suocero, ogni qual volta la stessa Dote non fù sborsata totalmente come non lo fu il corredo al predetto signor Bartolommeo, nè costa come hà notato il primo Giudice, che fosse pagato con la di lui scienza, e quando però potesse questa ammettersi presuntivamente, l'appello sarebbe nondimeno inattendibile per questo oggetto riflettendosi, che la subalterna collocazione tra i creditori del di lei marito per la porzione di dote, e per il corredo ad esso sborsato, non le pregiudica in niuna guisa, perchè il grado avuto tra i creditori suddetti immediatamente sussegue a quello ottenuto tra i creditori del Suocero aventi diritto alla separazione dei due patrimonj, e perciò ella non è pre-
[15] giudicata da alcun creditore intermedio restando nei gradi assegnatili, nè tampoco essa guadagnerebbe sopra alcuno acquistando un solo grado per tutto il credito sopra il prezzo dei beni del Suocero.

Attesochè non abbia potuto attender l'altro gravame concernente l'antifazio ossia quel lucro fatto dal coniuge all'altro a titolo di donazione *pro-*
[16] *pter nuptias* del decimo calcolato su l'importare della dote, di cui fa men-
[17] zione l'antico Statuto senese, imperocchè a ben considerare il linguaggio dello Statuto medesimo, e segnatamente nella *Rubr.* 79. *qualiter bona defendantur*, che precede, ed informa le altre rubriche, nelle quali si parla di questo articolo lucrativo si rimarca che le sue disposizioni favori-

vano il detto articolo, in quanto che fosse convenuto, e stipulato tra i coningi, e ciò tanto è vero che nelle autorevoli annotazioni al formulario Senese si vedevano espressamente avvertiti i Notari a non inserire nei Contratti dotali veruna convenzione concernente l'antifazio, se questa non si staccasse dalla volontà del marito e dall'espresso consenso dei contraenti, *quia*, sono le precise parole dell' annotazione alla formula della donazione « *propter* « nuptias non debetur ex dispositione sed ex provvisione et consensu « *contraentium* « ed a questa autorità si aggiunge il più rispettabile oracolo dei Tribunali che trovasi nella Decisione Senese del *Neri Badia* 19. *n.* 19. *nella* 3. *del Borgnino tit.* 4. *n.* 33. *e nella* 75. *n.* 5. *e seq. del Marzimedici.*

Attesoché sia mancata la prova per parte della signora Mazzi, che nell'Apoca nunziale fosse stato permesso il lucro auzidetto, e quindi non abbia titolo per ottenerlo.

Attesochè non si possa nel presente Giudizio di Graduatoria apprezzare la pretensione della signora Mazzi in ordine all'altro aumento del 10. per cento, e questo realmente statutario, di cui si favella nell'enunciata *Rubrica* 79. *distinzione* 2. *e nella* 141. *e* 142. *della detta distinzione* per la ragione che questo aumento era strettamente autorizzato e concesso a benefizio della moglie nel preciso caso, in cui ricevesse in pagamento della sua dote, e degli accessorj a quella, beni immobili del Marito al prezzo di una preventiva, e giusta stima. Or siccome la signora Istante vuol far valere questo benefizio statutario sulla distribuzione del prezzo di beni già venduti, nel tempo medesimo, che ha chiesta l' aggiudicazione per questo, e gli altri titoli sopra beni tuttora invenduti, e in quel giudizio dove sperimentar deve le sue relative ragioni, e non nell' attuale dove per la natura delle circostanze divergenti affatto da quelle contemplate dalle disposizioni statutarie non gli è permesso neppure invocarle in appoggio dello stesso enunciato titolo. Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. In ordine all'appello iterposto dalle signore Anna Mazzi, e Teresa Mazzi ne Gagliardi dalla Sentenza Graduatoria del Tribunale di Prima Istànza di Siena del* 29. *Aprile* 1822. *disse, e dichiara non esser costato, ne costare delle giuste cause dell' appello predetto e perciò conferma la Sentenza medesima, colla condanna di dette succumbenti, nelle spese ancora del presente giudizio.*

*E relativamente all'appello dalla detta Sentenza interposto per parte della sig. Maddalena Posticci nei Mazzi disse, e pronunziò essere stato in parte bene, e in parte male appellato, poichè dichiara costare per le giustificazioni relativamente fatte in questa seconda Istanza del diritto nell' appellante ad ottenere la collocazione per i frutti sul capitale della sua dote nei gradi assegnati alla stessa dote da calcolarsi dal dì* 8. *Febbrajo* 1821. *giorno della di lei domanda di graduazione, alla ragione del* 4. *per cento all' anno, e da percipersi dalla medesima signora Mazzi*

*finchè il signor Francesco Mazzi di lei Merito non torni nella possibilità di somministrarli i dovuti alimenti, e dichiara inoltre spettare alla stessa signora Mazzi fino dal giorno delle celebrate Nozze col ridetto signor Francesco il diritto al conseguimento in proprietà dell' anello benedetto, di che in atti, e doverseli per la distrazione seguita del detto anello, per le cause enunciate negli atti stessi, e doverseli assegnare conforme le assegna la somma di due scudi per ogni cento del quantitativo della di lei dote con la collocazione per questo titolo nel grado decimoquarto, e così revoca in questa parte la Sentenza sopraenunciata, e la conferma nelle rimanenti dalle quali ha appellato la signora Mazzi, poichè dichiara non avere la detta signora appellante alcun diritto a conseguire l' antifazio, nè poter essa far vive le sue ragioni nel presente giudizio per il decimo da essa domandato per il quale le riserva l' esperimento delle ragioni medesime prout de jure nel congruo Giudizio di aggiudicazione, di che in atti ec.*

*Ed attesa la reciproca soccumbenza compensa le spese del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Luigi Toscanelli, Gio. Rossi, e Gio. Batt. Lorenzini *Relatore Auditori*.

## DECISIONE VI.

### SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina Accessus diei 26. Maii* 1823.

In Causa Capponi e Amministrazione dei Beni della Corona

Proc. mess. Francesco Poggesi — Proc. mess. Carlo Redi

---

*Argomento*

Nell' atto dell' accesso i Testimoni, che s' inducono dalle Parti non possono capitolarsi, ma debbono essere interrogati oralmente, e le loro risposte insieme colle interrogazioni si debbono redigere dal Ministro del Tribunale destinato ad assistervi.

Sommario

1. *I Testimoni da esaminarsi negli accesi non si capitolano, ma s' interrogano oralmente.*

2. *Quando le parti hanno concordato l' oggetto dell' Accesso, e dall' esame de' Testimoni facilmente nella discussione del merito si stabilisce se nell' atto dello stesso accesso siansi ecceduti i limiti connaturali alla controversia.*

Con Sentenza della R. Ruota Civile di Arezzo del di 10. Settembre 1822. fu dichiarato, che l'accesso giudiciale ordinato colla Sentenza dei 26. Luglio 1822. detto fosse ristretto alle sole indagini che possono convenire ad un Giudizio di sommarissimo possesso.

Da questa Sentenza sotto di 11. Settembre 1822. per interesse dell' Amministrazione dei Beni della R.Corona in dal di Chiana fu appellato avanti il Supremo Consiglio.

Il Signor Marchese Scipione Capponi appellato comparve al Supremo Consiglio ed in replica a'gravami esibiti dall'Appellante disse che il Giudizio stato introdotto davanti il Tribunale di prima istanza d'Arezzo in qualità di Attore dal sig. Federigo Capei in nome, e per interesse dell' Amministrazione de' Beni della Corona essendo un Giudizio non già petitorio, ma meramente possessorio, l' Accesso che dal Giudice di prima istanza era stato ordinato non doveva tendere ad altro oggetto, che a quello di una mera, e semplice ispezinne locale senza potere interessare alcuna indagine che riguardasse il Petitorio, e la pertinenza del fondo, sopra di cui erano stati eseguiti gli atti possessori dallo stesso sig. Marchese Capponi, e che in conseguenza essendo giusta la suddetta Sentenza Ruotale di Arezzo, meritava la piena conferma.

Sopra di ciò il Supremo Consiglio proferì la sua decisione come segue.

MOTIVI

Attesochè alla regolare esecuzione degli accessi giudiciali, e del contemporaneo esame dei Testimoni rilasciato al prudente arbitro del Giudice interveniente, alla libertà delle Parti interessate dall' articolo 319. del vegliante Regolamento di Procedura Civile non conveniva, ne adattavasi il capitolato prodotto per parte della Regia amministrazione della Val di Chiana, che le forma presentava di una vera prova testimoniale (della quale si occupa il Regolamento al titolo 17. della parte prima) dovendo i Testimoni che nell'atto dell'accesso venissero indotti, o convocati interrogarsi oralmente, e redigersene le interrogazioni, e le repliche dal Ministro del Tribunale destinato ad assistervi come dall' articolo 324. del Regolamento summentovato. 1

Attesochè conosciuto, e concordato dalle parti l' oggetto e dell' accesso, e del correlativo esame dei testimoni, facile va a rendersi nella successiva discussione del merito lo stabilire se siansi nell' atto dell' accesso medesimo ecceduti i limiti connaturali al subietto della controversia, senza che fosse d' uopo di occuparsi preventivamente in prescrivere la norma a si facile procedura. 2

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Fermo stante l' accesso ordinato dalle due Sentenze del Sig. Auditore Giudice di prima Istanza d' Arezzo del dì 5.*

*Agosto 1822. e della R. Ruota di prime Appellazioni di detta Città de 10. Settembre del medesimo Anno, sopra il quale accesso sono le medesime conformi, e procedendo a dichiarare sul modo, e forma di eseguirlo, ed ammettere la prova Testimoniale nel che disconvengono, dice doversi nell' occasione dell' ordinato accesso interrogare verbalmente i Testimonj con la norma prescritta dalli articoli* 319 320. *del vigente Regolamento di Procedura, e non altrimenti sopra il fatto di chi possedesse il controverso luogo nell' ultimo stato prima della mossa lite, e sopra la qualità del Possesso medesimo, se cioè privativo, o promiscuo, e se per diritto singolare, o universale, il tutto senza il minimo pregiudizio delle Ragioni delle Parti nel merito, e per farsene quel capitale che sarà di Giustizia.*

*Spese riservate in fine di Causa.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri*.

## DECISIONE VII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Prehnsionis Pignoris diei 28. Julii 1825.*

IN CAUSA CICCONI, E MASI

Proc. Mess. Andrea Biagini — Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

*Argomento*

Il Creditore può procedere all'esecuzione reale contro il suo debitore non ostante che ritenga presso di se un di lui semovente, e ch' esista il trattato di farne la compra, la quale non si pone in essere se non coll' intervento degli estremi necessari, che non si possono dedurre da presunzioni.

Sommario

1. *E' valida l' esecuzione effettuata da' secondi Esecutori quando esista il referto di negato pegno, se pure non costa del pagamento del debito.*

2. 3. *La prova per mezzo di posizioni, e di testimoni, della vendita di un semovente allegata dal debitore per far dichiarare nulla l' esecuzione levatagli dal creditore è indiretta.*

4. *Quando dalle risposte alle posizioni risulta un Trattato di compra, e vendita, non può dedursene la conclusione del Trattato, e il compratore creditore del venditore può validamente agire contro il medesimo pendente il Trattato.*

5. *I fatti giurati dal Ponente in quanto a se si apprendono per veri.*

6. *La prova, che il compratore abbia accettato di corrispondere per un cavallo quel prezzo, che dal venditore fu domandato è un estremo necessario per la perfezione del contratto della cosa comprata.*

7. *Le contrattazioni de' semoventi per quanto meritino di esser favorite, contuttociò per la lor perfezione è necessario il concorso degli estremi, che debbono intervenire.*

8. 9. *La prova degli estremi necessari alla perfezione di un contratto di compra di un semovente non può dedursi da presunzioni.*

10. *La mancanza della prova della certezza del prezzo di un semovente non può supplirsi per render perfetto il Contratto di vendita* ex bono et aequo *dal Giudice.*

11. *Se la certezza del prezzo di un semovente fosse dichiarata dal Giudice, una tal dichiarazione non sarebbe una interpetrazione suppletiva, ma la creazione di una convenzione.*

12. *Il creditore, che ritiene presso di se oggetti del suo debitore può procedere alle esecuzioni reali contro il medesimo.*

13. *La Giustizia vuole, che si assista piuttosto il creditore liquido, che il debitore moroso, e perciò si permettono più esecuzioni contro il medesimo.*

Storia della Causa

Creditore il sig. Francesco Cecconi di scudi 22. 1. 6. 8. per resto di prezzo di Majali venduti a Piero, e Santi Masi ricorse al Tribunale del Pontassieve per conseguire il pagamento della detta somma, e trasmesse a debitori Masi un Precetto col solito termine di giorni tre a pagare con comminazione in caso diverso dell'esecuzione reale. Non pagarono i Masi nè si resero opponenti al precetto per lo che sotto di 28. Luglio 1821. fu proceduto al gravamento, ma inutilmente, perchè recusarono di consegnare il pegno.

Nel dì 10. Agosto 1821. in occasione della Fiera del Pontassieve i fratelli Masi proposero al creditore Cecconi la compra di un cavallo di loro proprietà coll' esibizione di mandarglielo alla sua casa di abitazione per esaminarlo, e se gli fosse piaciuto avrebbero trattata la vendita. Aderì il Cecconi, e pochi giorni dopo fu mandato il cavallo, il quale dietro l'esame non lo ritrovò di sua sodisfazione, e sul finire dello stesso mese il Cecconi scrisse lettera a Pietro Masi significandoli, che il cavallo non era di sua sodisfazione, e perciò andasse a riprenderlo. In sequela di questa Lettera il Masi commesse a Francesco Guarchielli suo Cognato di andare a riprendere il cavallo, ma non avendo trovato il Cecconi non potè ottenere la consegna del cavallo. Altra premura non fu fatta dai fratelli Masi per riprendere il cavallo, e nel 24 Settembre 1821. Cecconi intimò giudicialmente i fratelli

Masi a riprenderlo colla protesta di ritenerlo a loro spese. Neppur a questa Intimazione si opposero i fratelli Masi, e nel 18 Novembre 1821. procedè il Cecconi al gravamento col ministero dei secondi Esecutori.

A questo secondo gravamento si opposero i fratelli Masi, deducendo di avere venduto il cavallo al sig. Cecconi nel tempo intermedio dall'una all'altra Esecuzione per francesconi 35. onde per la qual cosa essendo seguita la compensazione lo riconvennero per il pagamento di ogni rimanente del prezzo. Si accinsero alla prova dell'asserita vendita per mezzo di posizioni, e di fatti articolati, a diversi Testimoni. Dietro pertanto diversi esami fatti ec. il Tribunale del Pontassieve sotto di 11. Luglio 1822 accogliendo l'opposizione dei fratelli Masi dichiarò esistito il contratto di compra, e vendita del cavallo per francesconi 35. esser seguita la compensazione ed esser rimasto perciò debitore Cecconi di Lire 78. avanzo della compensazione. Dichiarò nulla l'Esecuzione, ordinò la restituzione degli oggetti gravati e condannò il Cecconi predetto nelle spese, e danni.

Il Cecconi si appellò da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale nel 24. Maggio 1823. revocò la Sentenza appellata.

Appellarono i fratelli Masi al Supremo Consiglio, e questi pronunziò

Per i Motivi dell'appellata Sentenza Ruotale, che il Supremo Consiglio ha adottati, e adotta

*Delib. e Delib. Dice male appellato da Pietro, e Santi fratelli Masi con loro Scrittura esibita in Atti il dì 11. Aprile 1823. dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime Appellazioni di Firenze sotto di 24. Marzo 1823, e colla medesima respettivamente ben giudicato, e quella perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna li appellanti Masi nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Cav. Vincenzo Sermolli Relatore, e Francesco Maria Morinbaldini *Consig.*

**Seguono i Motivi della Sentenza della R. Ruota di Firenze del dì 24. Marzo 1823. stati adottati come sopra.**

*Attesochè è certo in fatto che alla esecuzione del dì 20. Novembre 1821. dai secondi Esecutori per interesse del sig. Francesco Cecconi commessa a danno dei signori Pietro, e Santi Masi fu proceduto per ottenere il pagamento di Scudi 22. 1. 6. 8., dei quali i Fratelli Masi si riconoscevano debitori del sig. Cecconi, e per la quale somma fino dei 17. Luglio 1821. erano stati precettati, e nei 28. successivo erano stati gravati con essersi fatto referto di pegno negato, onde ne segue, che non altrimenti la esecuzione effettuata dai secondi Esecutori può*

*riguardarsi come* nulla, *se pure dai Masi non si dimostra posteriormente al 28. Luglio 1821. eseguito il pagamento del loro debito, o in altra guisa inabilitato il Cecconi a proseguire gli atti esecutivi, giacchè quando contro il gravamento praticato nel 28. Luglio 1821. non fu dai Masi opposta l' inesistenza del credito, che diede vita a quest'esecuzione ogni atto successivo; a cui per la sodisfazione di questo medesimo credito si proceda, si deve ravvisare legittimo quanto al titolo, che lo ha permesso, se pure o estinto, o in altra guisa paralizzato non si dimostra questo titolo istesso;*

*Attesochè al carico di questa prova, che assolutamente incombe ai Masi non è stato dai medesimi sodisfatto, sia quando hanno preteso estinto il loro debito, mediante la vendita asserta da essi conclusa con il Cecconi per prezzo di monete* 35. *posteriormente all' esecuzione dei* 28. *Luglio 1821., ed anteriormente a quella de'* 20. *Novembre 1821. di un cavallo di loro proprietà, e dalla qual vendita non hanno conseguito il prezzo, sia quando hanno insistito che non avendo effettuato il sig. Cecconi la restituzione del detto cavallo che ad esso fu consegnato nel 10. Agosto 1821. non che al 20. Novembre 1821. quando procedè all' esecuzione per mezzo dei secondi Esecutori, ma neppure al momento attuale, la retenzione di questa proprietà dei suoi debitori superiore al suo credito non solo non gli permetteva di procedere al fatto gravamento, ma avendolo eseguito ha sottoposta questa esecuzione ad una manifesta, ed evidente nullità.*

*Ed in vero parlando della esistenza del preteso contratto di compra, e vendita del Cavallo asserta conclusa per il prezzo di monete* 35. *era certo che la prova di essa non si desumeva dai signori Masi da una diretta giustificazione, ma concludere si tentava con mezzi indiretti, quali erano le posizioni, ed il deposto dei testimoni in questa causa indotti, ed esaminati.* 2

*Or l' analisi di questi atti mi ha portato a concludere, che per parte dei signori Masi non era compita la prova della compra, e vendita da essi pretesa.* 3

*Di fatti occupandomi del resultato delle posizioni era dal tenore delle medesime evidente, che i signori Masi ponevano, che il Cecconi nel 10. Agosto 1821. si esibì di comprare da essi un Cavallo, ma per il prezzo, e con i patti da convenirsi, così nella posizione quarta » ivi » Pone che il ponente per procurarsi il denaro necessario al » pagamento del suo debito era obbligato di vendere un cavallo, lui » medesimo esaminato si esibì di comprare il suddetto cavallo per il » prezzo, e con i patti da convenirsi » Che nel detto dì 10. Agosto 1821. ebbero luogo le trattative preliminari sulla compra, e vendita del suddetto animale* Posiz. 5. *che in tal circostanza rimase pure fis-*

sata » Che il Ponente conducesse il Cavallo alla Villa di lui ris-
» pondente per concertare il prezzo, ed i patti della vendita Posiz.
» 6. », che di fatto due giorni dopo dette trattative il Masi condusse alla Torretta Villa del Rispondente Cecconi il detto Cavallo Posiz. 8., Che allora il Masi fu ricercato del prezzo del detto Cavallo, che il Masi dichiarò, che non l' avrebbe rilasciato per un prezzo inferiore a Frances. 35.; Che per altro il Cecconi prima di stabilire definitivamente il prezzo voleva sperimentare il Cavallo, e farlo sperimentare; E che per farne la prova il Masi rilasciò il Cavallo per un lasso di tempo almeno di giorni otto, e non più, spirato il qual termine il cavallo sarebbe stato venduto per il suddetto prezzo, siccome tutto ciò si rileva dalle posizioni ac. 9. 10. 11. e 12.

Quando però tali erano i fatti che si ponevano dai signori Masi bisogna convenire, che la naturale importanza dei medesimi esclude nel concetto istesso dei ponenti la seguita conclusione del contratto, mentre in veruna delle loro posizioni hanno potuto con giuramento asserire che il Cecconi convenisse di comprare per il prezzo suddetto il controverso cavallo, e solo dopo avere nella Posizione 11. asserito, che il signor Cecconi prima di stabilire definitivamente il prezzo voleva esperimentarlo, sono discesi nella Posizione 12. a porre in essere che spirato il termine di giorni otto il cavallo che rilasciavano al signor Cecconi per esperimentarsi sarebbe stato venduto per il medesimo prezzo.

Quindi è ben chiaro che i fatti stessi che vengono posti escludono per se stessi la perfezione di un contratto, e tutto anzi riducono a semplici trattative, se pure non corrisponde al fatto posto nella Posizione 12. la risposta che ad essa fu data dal signor Cecconi.

Ma questa uniformità con la Posizione 12. manca nella risposta alla medesima, mentre il signor Cecconi replicando ad essa disse « Questa è una corbelleria, anzi mi diede qualunque lungo tempo per la prova. Che se pertanto i fatti pretesi dai Ponenti come dalla qualità dei fatti medesimi rimane dimostrato non concludono l' esistenza del contratto, molto meno può riguardarsi ciò posto in essere dalle risposte date alle dette Posizioni, giacchè nelle medesime si esclude sempre la convenzione del prezzo per cui si sarebbe effettuata la compra del cavallo, e sempre più questo concetto resulta dalla replica alla Posizione 7. avendo in essa dichiarato il signor Cecconi, che fu convenuto che fosse condotto il cavallo alla di lui Casa, ma che la compra sarebbe rimasta subordinata al suo piacimento « ivi «
» si disse soltanto di condurmi il cavallo a Casa, e se mi fosse
» piaciuto l' avrei comprato » Or di fronte al tenore delle posizioni,

*e delle risposte a me sembrò evidente, che tanto il signor Masi, che il signor Cecconi intesero d' instaurare una trattativa per la compra del cavallo, ma da questi atti non può mai resultare che questa trattativa giungesse alla sua perfezione, ed è perciò che appresi irrilevanti affatto le Posizioni per servire allo scopo per il quale si era dai signori Masi avuto ricorso a questa prova.*

*Che anzi ritenuto, il principio, pur troppo noto che i fatti giurati dal Ponente si apprendono, quanto ad Esso, per veri, dovei discendere a valutare il deposto dei testimoni, con il quale intendevasi compire la prova dell' asserto contratto senza perder di vista quel concetto di semplici trattative, che presentavano le Posizioni, giacchè quando le medesime contenevano dei fatti propri dei due contraenti, ed erano dirette a stabilire più specialmente ciò che erasi fra Essi voluto non potevasi riguardare quanto relativamente a questa contrattazione, era seguito in presenza dei Testimonj, che coerente ai fatti intervenuti isolatamente fra i contraenti, se pure ad una diversa intelligenza non obbligava il chiaro, e manifesto deposto dei testimoni medesimi.*

5.

*Ed in questa veduta percorrendo le loro dichiarazioni, ed arrestandomi espressamente a ciò che riguardar poteva la determinazione del prezzo del detto cavallo proposta, e respettivamente accettata dai contraenti è certo che dal processo non altro emerge se non che il prezzo per il quale i signori Masi intendevano di effettuare la vendita del cavallo era nella somma di monete 35. e che lo stesso signor Cecconi non ignorava questa loro richiesta.*

*Sono a tale proposito precisi i deposti di Giovacchino Fazzini indotto dai signori Masi, il quale al* primo Capitolo *richiamato a deporre se sia informato della vendita fatta da Santi Masi a Francesco Cecconi di un cavallo stornello risponde « ivi « dopo diversi « giorni la fiera di San Lorenzo, non ricordandomi il giorno preci- « so venne alla mia Locanda il signor Francesco Cecconi, e mi « domandò quanto tempo era, che non vi era stato il Masi, gli re- « plicai che erano due, o tre giorni, ed egli mi soggiunse che il Masi « suddetto gli aveva lasciato un cavallo, di cui ne voleva 35. mo- « nete, ed avendolo fatto vedere glielo avevano giudicato* 16. o 17. *« monete; io gli dissi che glielo avevano giudicato male, perchè il « Masi questo cavallo lo aveva comprato dal Sabatelli per* 29. *mone- « te, sebbene il cavallo allora fosse in peggiore circostanze di quando « il Masi lo diede al Cecconi, ed ecco perchè ne sono informato. « Ed in questa medesima risposta persiste il Fazzini sia nella replica al capitolo* 4. e 5., *sia nella replica all' interrogatorio* 5. *dagli stessi Masi esibito. E se si eccettua questo Testimone non vi resta che Gio.*

*Batt. Pandolfi, il quale indotto pure dai Masi deponga di aver sentito dal signor Cecconi che i Masi avevano dato al signor Cecconi un cavallo a prova per otto, o quindici giorni, ma nulla dice del prezzo del medesimo* capitolo 1., *ed anzi al* Capitolo 4. *ove si ricerca al testimone se sia vero che il Cecconi gli disse aveva comprato il suddetto Cavallo per* 35. *francesconi dichiara « ivi « Il Cecconi « non mi ha fatto mai questi discorsi » ed in questo medesimo concetto persiste nel* Capitolo 5. *e nell' interrogat.* 3. 4. *e* 6. *nei quali sempre fu richiamato a deporre, che il contratto fu concluso per francesconi* 35. *e che questo fu il prezzo fra le parti determinato.*

*Ora fra tutti i testimoni sentiti è un fatto indubitato che il solo Fazzini, e Pandolfi sono stati richiamati a stabilire che il sig. Cecconi aveva ad essi dichiarato che i signori Masi avevano venduto il cavallo per* 35. *francesconi, e che questo era il prezzo rimasto fra i contraenti convenuto; Ma se i loro deposti che abbiamo analizzati, escludono assolutamente questo fatto, bisogna concludere che non esiste la certezza del contratto dai sigg. Masi preteso, giacchè non rimane dimostrato che il signor Cecconi accettasse di corrispondere per il detto cavallo quel prezzo che dai signori Masi si domandava, e quindi viene a cessare il concorso di un estremo indispensabile per la perfezione del preteso contratto di compra.*

6

*E questa insussistenza di prova tanto più per mè rendevasi significante in quanto che si ricongiungeva al concetto, che le date posizioni presentarono essere stato dalle parti contraenti ritenuto.*

*Si è di fatti rilevato che le* trattative *furono intraprese all' oggetto di procurare se era possibile la sodisfazione del signor Cecconi; Quindi non solo ad esso si esibisce a prova il cavallo, se ne fa la consegna, e si giunge a manifestare quale era il prezzo che se ne domandava; Ma tutto questo combina con il sistema di una trattativa di compra, e vendita, e non può presentare la perfezione di un contratto di compra se pure non si dimostra accaduto il consenso del compratore signor Cecconi.*

*Ma lungi dall' ottenere dal processo la prova di questa accettazione del prezzo per parte del signor Cecconi emerge in vece dalle dichiarazioni dei testimoni indotti dai signori Masi che verso il* 13. *Settembre* 1821. *Essi mandarono a riprendere il cavallo, come ne depone Francesco Guarchielli al* Capitolo 1. *che essi pure fecero sapere al signor Cecconi che se il cavallo non gli faceva lo avessero consegnato alla Locanda di Giovacchino Fazzini, e che questa notizia fu data al Pandolfi Garzone del Signor Cecconi siccome depone Antonio Benvenuti all'* interrogatorio 2., *e Pietro Meli all'* interrogatorio 2.

*Inoltre questo invito a riconsegnare il cavallo, che facevano i signori Masi era proceduto dalle dichiarazioni istesse del signor Cecconi, che sulla fine di Agosto 1821. scriveva ai signori Masi che venissero a riprendere il loro cavallo, e lo pagassero del suo credito, mentre questo fatto viene confermato dal deposto del testimone Antonio Ricci come resulta dalle sue risposte al* Capitolo 1., *e rimane amminicolato dalle dichiarazioni di Salvadore Rossi che conferma la consegna fatta ai signori Masi per parte di Antonio Ricci di una Lettera del signor Cecconi effettuata alla fine del mese di Agosto 1821., che lo stesso Antonio Ricci dichiara che conteneva le domande predette del signor Cecconi.*

*Quindi nel complesso di questi fatti che provenivano dai signori Masi medesimi non seppi comprendere e come potesse concludersi, che era rimasta fra Essi, ed il signor Cecconi perfezionata la vendita del controverso cavallo, quando gli stessi signori Masi giustificavano di avere indicato al signor Cecconi il luogo ove dovevano ricondurre il cavallo se ad esso non piaceva, e quando lo stesso signor Cecconi aveva richiamato il signor Masi a riprenderlo effettuando per altro il pagamento del loro debito.*

*Nè al cospetto di questi fatti potei accordare valutazione alla circostanza, che il signor Cecconi si era servito del detto cavallo tanto al baroccio, che a bardella; che questo uso era stato prolungato, che non aveva fatta conoscere alcuna ragione per la quale concludere non voleva là detta compra, che non aveva effettivamente compita la restituzione, sebbene ne fosse stato da signori Masi di essa richiesto; E che in sostanza la tradizione del cavallo di cui la vendita erasi trattata era nel caso intervenuta, onde con più facilità poteva argumentarsi perfezionato il contratto di compra.*

*Poichè tutti questi riflessi svanivano con avvertire soltanto, che i fatti che davano vita a questi riflessi erano una conseguenza necessaria di quella trattativa che voleva elevarsi al grado di contratto perfetto, mentre essendosi convenuto che alla compra doveva precedere l'esperimento, e che la dispiacenza del compratore signor Cecconi bastar doveva a troncare ogni trattativa, era perciò ben chiaro che i fatti surriferiti rimanevano pienamente spiegati da questo concetto con il quale trattarono i contraenti, e quindi non potevano essere giammai capaci a dimostrare la perfezione del contratto, subitochè nel tema istesso di una semplice trattativa trovavano essi la loro congrua applicazione.*

*Nè giovava il soggiungere che trattavasi di contratto di un semovente, di un cavallo in cui regnava la buona fede, e di un contratto nel quale l'intervento del prezzo è facilmente presumibile appunto perchè non è luogo a supporre che i signori Masi consegnando a prova il cavallo determinar non volessero il prezzo per*

*il quale la vendita doveva intendersi conclusa sempre che l'esperimento avesse sodisfatto il genio del signor Cecconi compratore: mentre avvertivo che ne la qualità dell' oggetto caduto in contrattazione, nè il favore che simili contrattazioni possano meritare, dispensano dall' esigere il concorso degli estremi che devono intervenire alla loro*
7
8
*perfezione; E che questa prova non può mai resultare da una presunzione, quale è quella superiormente accennata, quando in specie questa presunzione può riportarsi tanto alla conclusione del contratto, quanto al tema di una semplice trattativa, essendo pur troppo egualmente facile, che al successo di un esperimento si rilasci l' irretrattabilità di un contratto già perfezionato, quanto la determinazione del prezzo, per cui dopo l' esperimento possa la compra rimaner conclusa.*
9

*E quando la certezza del prezzo non rimane stabilita non può riguardarsi questo estremo del contratto come una omissione, che possa* ex bono et aequo *dal Giudice supplirsi, mentre ciò che sia della interpetrazione ora suppletiva ora declarativa che dal Giudice deve farsi delle convenzioni per riconoscere ciò che l'un contratto all'altro debba prestare in sequela della giusta intelligenza che meritar devano le convenzioni fra essi intervenute, e di cui dottamente al suo solito ragiona il* Voet ad Pandect. lib. 12. tit. 1. n. 3. *ciò che sia, dicevo di questa interpetrazione, non può questa portarsi al segno di dar vita a delle convenzioni che non si dimostrano poste in essere fra le parti, e molto meno con questa interpetrazione può supplirsi alla prova non già di qualche patto accidentale, ma bensì di uno degli estremi sostanziali del contratto di compra, e vendita, e quindi non costando delle considerazioni finora esposte, che si fossero i signori Masi e Cecconi concordati sul prezzo per il quale seguir dovesse la contrattazione del controverso cavallo, non credei che concorressero i termini di una interpetrazione suppletiva, giacchè la medesima non avrebbe interpetrato, ma avrebbe creato una convenzione, che fra le dette parti non era esistita, e perciò non potendo rimanere supplito alla mancanza della prova del detto estremo della controversa compra dovei riguardar la medesima come non mai esistita, e così al tempo della esecuzione commessa dai secondi esecutori vigente sempre il debito per il quale fu la medesima praticata non avendo i signori Masi avuto mai contro il signor Cecconi il credito del prezzo del cavallo, che non rimase giammai venduto.*
10
11

*Molto meno poi potei riguardare la consegna del cavallo effettuata per modo di pagamento, a segno che la vendita non potesse dal sig. Cecconi risolversi, ancorchè non fosse deetrminato il prezzo, ma dovesse questo nei modi regolari determinarsi, con rispettare per altro questa contrattazione, siccome fu detto nella* Decisione 19. Tom.3. del Foro Toscano, *mentre il tenore dei fatti analizzati fin qui esclude che la consegna fosse fatta con l' oggetto di proccurare nel prezzo del*

*cavallo la sodisfazione dei sig. Masi, ma solo fu trattata la vendita; la quale se rimaneva conclusa avrebbe procurato ai Masi il mezzo di soddisfare il sig. Cecconi onde non potei riguardare la fatta consegna come il resultato della fatta vendita, dalla quale resultar dovesse il pagamento del sig. Cecconi, e quindi dovei persistere a considerare ineffettuita la vendita, per la mancanza della prova del prezzo che fosse fra i contraenti rimasto fissato.*

*Attesochè neppure l' esistenza presso del sig. Cecconi del detto cavallo al momento della consumata esecuzione, non fu ostacolo alla legittimità della medesima, giacchè nei giudizi esecutivi la retenzione che il creditore faccia di oggetti di pertinenza del suo debitore sufficienti alla sua sodisfazione, anche in più duri termini che i medesimi si ritengono dal creditore in cautela del credito non impedisce che dal medesimo si proceda alle esecuzioni anche reali sopra gli altri assegnamenti del suo debitore, siccome esaminata dai suoi principj la questione nelle più forti circostanze di Esecuzione Personale commessa dal Creditore, munito di Pegno convenzionale proporzionato al suo credito, fu per la validità della esecuzione trascurato il Pegno risoluto dalla* Rot. Fiorentina in Thesaur. Ombros. decis. 25 Tom. 1. per tot. e specialmente dal N. 6 usque ad 33. *alla quale perciò serve il rimettersi per il più amplo sviluppo di questa controversia.*

*Nè giovar poteva il dedurre che ritenendo il sig. Cecconi il Cavallo doveva questo restituire prima che si determinasse alla esecuzione, e che a questa offerta non poteva dirsi supplito dal medesimo colla sua giudiciale Intimazione de' 14. Settembre 1821. colla quale richiamò i Masi a riprendere il Cavallo in quanto che congiunse la restituzione del cavallo con il pagamento del suo credito.*

*Poichè sicuramente la detta giudiciale Intimazione bastò a quanto si volesse tenuto il sig. Cecconi, sebbene la vera massima di ragione sia che il debitore dietro cauzione di pagamento deve richiedere al creditore il pegno, e non già quest' offrire la restituzione prima di procedere ad altra esecuzione, e quindi non può neppure addebitarsi il sig. Cecconi se nella sua Intimazione inserì la dichiarazione di volere essere preventivamente alla restituzione sodisfatto del suo credito, giacchè quando questa restituzione fosse stata domandata dai sigg. Masi avrebbe potuto esigere che gli fosse cautelato il pagamento, con eguale diritto potè offrire la restituzione sempre che fosse accompagnata dal pagamento del debito, secondo che prosegue ad osservare la* Rot. Fiorent. in Thesaur Ombros. Decis. 25. N. 36. *e* 37. Tom. 1.

*E se l' equità sembra rimanere offesa nel permettere che un debitore per lo stesso credito possa essere in certo modo soggetto nel tempo stesso ad esecuzioni diverse, la giustizia d' altronde che assiste il creditore il quale agita in un Giudizio esecutivo per un credito chiaro, e liquido esige, che al creditore piuttostochè al debitore mo-*

*roso all' adempimento dei suoi doveri si soccorre, ed è perciò che la moltiplicità dell' esecuzioni viene permessa, siccome rispondendo a sì fatta avvertenza insegna la* Rota Fiorent. in Thesaur. Ombros. Decis. 25 N. 41. et seq. Tom. 1.

*Ma portando anche una considerazione al fatto riflettevo, che il contegno del sig. Cecconi non era stato così severo che lo dimostrasse almeno da quella equità che dai sigg. Masi veniva invocata, mentre se i medesimi avevano riconosciuto il loro debito allorchè gli fu nel 17. Luglio 1821. trasmesso il precetto, se la esecuzione commessa nel 28 Luglio 1821, rimase inutile essendo fatto referto di pegno negato, se intimati nel 24. Settembre 1821 a riprendere il cavallo, ed a pagare il debito si tacquero, e nulla fecero fino al 17. Novembre 1821. non può certamente comparire vessatoria l' esecuzione nel giorno successivo a loro danno commessa, tanto più che con la intimazione del 24. Settembre 1821. furono resi consapevoli, che non riprendendo il cavallo, e non pagando il loro debito il sig. Cecconi intendeva di procedere per il suo credito all' esecuzione reale.*

*In vista pertanto di questi reflessi mi sono persuaso, che legittima, e regolare sia l' esecuzione commessa dal sig. Cecconi, e perciocchè la medesima meriti di essere confermata, dovendo anche nel dubbio per la validità rispondersi quando costa del credito chiaro, liquido, ed esigibile, in forza del quale è stata commessa secondo che con i concordanti risposte la* Rot. Fior. in Select. post. Thesaur. Ombros. Decis. 62. N. 15. tom. 2. part. 2.

*Attesochè i sigg. Masi impugnando l' esecuzione a loro danno commessa non comparivano quei temerari litiganti che meritassero di soggiacere anche alle spese stragiudiciali del Giudizio, subito che le loro Istanze erano state con una favorevole Sentenza accolte.*

*Attesochè sul credito del sig. Cecconi preteso per gli alimenti, e custodia del cavallo nulla è stato nelle due Istanze dedotto, e perciò era questo il caso di riservare l' esperimento di questi pretesi diritti al suo congruo giudizio.*

*Delib. e Delib. Dice bene appellato, e mal giudicato colla Sentenza proferita dal Tribunale del Pontassieve il dì 11. Luglio 1822. e perciò quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione inerendo alle Istanze del sig. Cecconi di che in atti dichiara rettamente, e legalmente fatta la seconda esecuzione eseguita sotto di 18 Novembre 1821 ordina perciò la proseguzione degli atti esecutivi, e condanna detti fratelli Masi nelle spese del passato, e del presente giudizio; e riserva a detto sig. Cecconi le sue ragioni tali quali gli possono competere per riportare il pagamento degli alimenti, e custodia del cavallo da sperimentarsi nel suo congruo giudizio.*

# DECISIONE VIII.

## REGIA RUOTA DI PISA

*Pisana seu Lareu. Praetensae Laesionis et Rejetionis Peritiae diei 20. Junij 1823.*

In Causa Chiocchini e Matteoli

Proc. mess. Giulio Paperini
Av. Sig. Giovanni Carmignani

Proc. mess. Giuseppe Fontana
Av. Sig. Giovanni Corsi

---

*Argomento*

Una Perizia stragiudiciale per far conoscere l' ingiustizia del prezzo della lesione di un fondo per quanto sia l' appoggio su cui l'Attore ne'Giudizi di lesione fondi la sua domanda, non può meritare altra considerazione, che quella di semplice congettura, la quale è immeritevole di attenzione, quando concorrono de'fatti sicuri e delle prove incontrastabili della giustizia del prezzo, a fronte delle quali si rigetta ancora la prova testimoniale come affatto irrilevante.

Sommario

1. *La privata Perizia sebbene sia l' appoggio di una domanda di lesione non eccede però la forza di semplice congettura dell' allegata ingiustizia del prezzo.*

2. *La prova congetturale non si ammette quando la cosa è altronde manifesta, e provata.*

3. *Quegli che dichiara d' essersi determinato alla cessione di un effetto, in quanto che l' annuo Canone di quello gli fosse gravoso non solo rende inammissibile la congettura della pretesa lesione, ma diviene ancora eccezione perentoria alla medesima.*

5. *Nulla rileva la confessione allorchè ne sia dimostrato l' errore*

6. *Ad alcuno non è lecito impugnare il fatto proprio.*

7. *Nello scapito, che un Affittuario risente per l' eccessività del Canone di una Tenuta restano compresi i Beni singoli componenti la Tenuta medesima.*

8. *Dalla certezza della rendita di un fondo si ha un dato certo del prezzo del medesimo.*

9. *Nel breve corso di quattro anni non è presumibile, che nel Fondo enfiteutico restano tanti miglioramenti da produrre un Fondo d' util dominio.*

10. *Non è vero che l' allivellazioni de' Beni fossero fomentate nell'animo del Granduca Leopoldo dal principio politico di sciogliere i grandi patrimoni, e favorire la Classe Agricola.*

11. *Il patto della Colonia perpetua dà al Colono maggiori diritti di quelli, che si partono generalmente dal Contratto di Colonia.*

12. *Il patto nel Contratto di Colonia perpetuo col quale si obbliga il Colono di coltivare il fondo da buono e diligente Padre di famiglia opera l' effetto, che non adempiuto, cessa la Colonia.*

13. *Il patto della perpetuità della Colonia è valutato come avente entità pecuniaria, ed aumentativo del prezzo a favore del venditore allora soltanto, ch' Egli abbia ingiunta al Colono la sola* probità, *e non gl' abbia imposto la* diligenza.

14. *Deve considerarsi in linea di prezzo ogni elemento al venditore proficuo, e a lui derivante dal contratto di vendita.*

15. *Le cose tanto vagliono, quanto vender si possono.*

16. *Quando la verità è altronde provata un principio astratto non fu mai riputato idoneo a far preferire l' opinione sempre fallibile.*

17. *La prova Testimoniale quando è impertinente, e irrilevante deve rigettarsi.*

18. *L' accessorio non può, nè deve avere forza diversa da quella del principale.*

19. *I fatti che il Giudice può da se medesimo verificare non ha bisogno per verificarli di Giudiciale perizia.*

20. *Per determinare il prezzo specifico, e individuale di un certo, e determinato Podere non può allegarsi una pratica generica.*

21. *La presunzione di Giustizia assiste il Contratto.*

23. *La lesione deve proporsi con prove piene, e certe da non lasciare nell' animo del Giudice alcun dubbio.*

25. *Quando si tratta di alterazione di stato antico le Perizie su questo non si attendono.*

26. *A' Testimoni di un fatto di* 10. *anni si oppone l'obliviscenza.*

### Storia della Causa

Dovendo per Sovrana disposizione i Ministri del Sacro Militare Ordine di S. Stefano Papa e Martire della Città di Pisa rendere allivellati i diversi poderi componenti la Fattoria della Vajana di loro pertinenza, fino del dì 2. Novembre 1773. dettero la commissione di procedere alla esatta, giusta e distinta stima dei medesimi, ai due abili, ed esperti Periti signori Giovan Battista Lascialfare, e Ranieri Turbati, e li munirono delle opportune istruzioni onde stabilire il giusto, e preciso annuo canone enfiteutico, di cui ciascuno podere potesse essere meritevole al netto delle legali detrazioni.

Fra i poderi addetti alla suddetta Fattoria eravi quello situato nella Comune di Lari Popolo di Gello denominato la Casa Nova, che si riteneva a colonia parziaria da Valentino Catena, e quindi nel successivo anno 1774. da Giovanni Matteoli.

Avendo rimessa i nominati due sigg. Periti la loro concorde relazione portante lo stabilimento del canone livellare, di cui dietro le più scrupolose indagini, ed accurate osservazioni giudicarono meritevole il suddetto podere di Sc. 125. 4. 10. con Partito del Consiglio dell' Ordine de' 28. Giugno 1774. fu per tal canone esposto al pubblico Incanto nel dì 9. del successivo mese di Luglio senza essersi offerto alcun oblatore, che nella mattina del dì 30. di detto mese, in cui si diè luogo a nuova subastazione si trovò nella persona del prefato Giovanni Matteoli, che portò la sua offerta fino a Scudi 126., ecosì superiore alle succennate stime di sole Lire 2. 10.

Esistevano nella suddetta Fattoria della Vajana alcuni terreni a prato, ed a pastura caduti ancor essi sotto la valutazione e stima dei due predivisati sigg. Periti, ed essendo piaciuto al sommo Imperante, e Gran Maestro dell' Ordine che tali terreni fossero proporzionatamente aggregati a ciaschedun podere ne fu unita una parte a quello della casa Nuova per cui si aumentò il precitato canone di Sc. 14. 3. 10. 8. ossia fino alla somma di Sc. 140. 1. — 8. nel suo totale, per la quale in esecuzione dei Sovrani comandi fu tale aumentato podere di nuovo esposto al Pubblico Incanto, e nel calore di esso sotto dì 11. Febbrajo 1775. Giovanni Matteoli fece aumentare la sua offerta a Scudi 167., ed altrettanto a titolo di laudemio, nè fattosi luogo ad offerte superiori restò ad esso per quella liberato.

Non ignaro per altro il liberatario Matteoli della sterilita, e miserabile annua rendita dei terreni sebbene di una qualche estensione, componenti l'accennato podere ben presto si avvide di essersi troppo inoltrato con la sua ultima offerta, avanzò immediatamente al Regio Trono le sue preci, e manifestando l' aggravio, ed il pregiudizio che si era con quella procurato domandò in grazia la riduzione di detto canone a quello di Sc. 140. 1.-8. che era stato giustamente determinato dai menzionati sigg. Periti, e temendo forse che tal riduzione non gli fosse concessa, nella pendenza della di lui supplica, e precisamente sotto dì 16. Marzo dell' anno predetto comparve avanti quei ministri dell' Ordine, e dichiarò di non volere accettare il detto livello, se il canone ridotto non veniva alla succennata somma di Sc. 140. 1. -8. dai suddetti Periti come sopra stabilita.

Penetrato pertanto il Sommo Imperante dalla considerazione, giustizia, e rettitudine, che ebbero i due sammentovati Periti nello stabilimento del Canone resultante dalle stime del precitato Podere da esso pienissimamente approvate, e ravvisando nel Supplicante Matteoli giusto e ragionevole il motivo per cui aveva domandato la riduzione, con Benigno Rescritto del dì 28. del citato mese di Marzo si degnò di accordargli l' implorata grazia meno il Laudemio, che volle coerente alla di lui offerta in Sc. 167., e per tale ridotto Canone, e respettivo Laudemio in ordine a detto Sovrano Rescritto il Matteoli devenne con i Ministri del detto Sacro Militar ordine alla celebrazione dell' opportuno pubblico Contratto di Livel-

laria conduzione dell'accennato Podere nel dì 14. Luglio 1775. per i rogiti del Notaro Giacinto Viviani.

Osservando però Gio. Matteoli che ad onta della ottenuta riduzione del Canone surreferito le annue rendite di quel podere non potevano far fronte alle imposizioni di Estimo, di scoli, altro ec. con privata Scritta de' 2. Gennajo 1776. procedè alla locazione del medesimo a favore del sig. Rocco Orsini delle Fornacette per l'istesso annuo canone di Sc. 140. 1. – 8. e per il tempo e termine di anni cinque consecutivi, con aver mandato a carico di detto sig. Conduttore le precitate Imposizioni, e i patti che aveva stipulato col predetto Sacro Militare Ordine padrone diretto, e solo si contentò di restar Colono parziario dell' accennato Podere, unica risorsa che si riprometteva dalla sua Enfiteutica Conduzione, e che rese manifestata al Sommo Imperante nella umiliazione delle sue preci.

La sorte secondò i desiderj del Matteoli col procurargli un attendente all' acquisto in compra delle Ragioni Livellarie del sunnominato Podere nelle persone dei signori Jacopo e Felice Pellegrini di Calcinaja, e fu allora che egli richiamò il conduttore sig. Rocco Orsini a resilire dalla stipulata conduzione, al ché non incontrò la benchè minima opposizione dal che si deduce che era convinto il detto sig. Orsini di aver fatto un cattivo e pregiudicevole affare con la conduzione predetta.

Il Matteoli diè esecuzione alla precitata vendita a favore dei summenzionati sigg. fratelli Pellegrini mediante privato atto de'30. Agosto 1776. e per il prezzo di Sc. 300. al netto dell' importare del fondo, e capitale del suddetto Canone livellare, e di ogni altra legale detrazione, e così in soli mesi 13. e giorni 16. venne liberamente a lucrare per la detta sua Enfiteutica Conduzione Sc. 300. senza il più piccolo di lui dispendio, e senza la più piccola cura che si fosse data della migliore coltura del fondo per la quale gli sarebbe mancato ogni mezzo, ed anche il tempo materiale.

Ritennero i sigg. Fratelli Pellegrini sotto il loro util dominio il suddetto Podere per circa due anni, ma convinti essi pure della infertilità dei terreni che lo componevano, e della insufficienza degli annui suoi prodotti a poter sostenere il peso dell' annuo Canone Livellare, e delle Imposizioni, che non gli erano neppure bastanti al mantenimento della Famiglia Colonica come non lo furono per il Venditore Matteoli che nella sua qualità di Colono dal 10. Febbrajo 1774. al 20. Luglio 1775., è perciò in soli mesi 17. e giorni 10. contrasse un debito in Conto Corrente col precitato Sacro Militar Ordine di Sc. 236. 3. 17. 4., dei quali egli se ne appellò debitore al saldo di quel giorno, si determinarono alla di lui alienazione, onde non restar vittime di una contrattazione che ben tardi si avvidero essere stata per essi troppo onerosa.

Preintesa il Matteoli questa loro determinazione, e volendo tentare di procurarsi un qualche altro vantaggio con una nuova speculazione sopra

l'indicato Podere, ne progettò il riacquisto ai mentovati sigg. Pellegrini a di lui favore, che concluse per l'istesso prezzo di Sc. 300. mediante privato Chirografo di retrocessione con essi stipulato sotto dì 9. Maggio 1778.

Avido per altro il detto Matteoli di tirare partito dalle suddivisate contrattazioni non tardò a procurarsi nuovi Acquirenti nelle persone dei sigg. Michelangelo, Dott. Domenico, e Gio. fratelli Chiocchini del detto luogo di Calcinaja, i quali con Atto solenne del dì 4 Giugno 1778. rogato Attucci, e così soli giorni 25. dopo la succennata Retrocessione riportata dal Matteoli procederono all'acquisto in compra delle suddette Ragioni Enfiteutiche ossia del dominio utile dell'anzidetto Podere per il maggior prezzo di Sc. 325., e con altre più vantaggiose condizioni al detto Matteoli che in aumento, e schiarimento del citato pubblico Instrumento di vendita e respettiva compra furono fra di essi stipulate con successivo privato Atto de' 19. dell'istesso mese di Giugno.

Dopo avere i suddetti sigg. fratelli Chiocchini impiegate vistosissime somme in piantazioni, escavazioni, depaludazioni, e dissodamenti nell'accennato fondo dopo le incessanti cure datesi per la di lui riduzione a quella migliore e più estesa cultura, di cui lo reputarono suscettibile, e dopo in fine di aver sofferta un annua perdita, atteso non essere sufficienti i di lui prodotti a sostenere tutti quegli oneri dai quali era gravato devenuti alla divisione dell'intero loro Asse patrimoniale nel Novembre del 1793. e consegnentemente 15. anni dopo il fattone acquisto fu valutato Scudi 2000, ma con la riunione ad esso di altro *poderetto* limitrofo denominato lo Scopiccio come resulta dallo stato attivo, e passivo che di questo divisibile Patrimonio a quell'epoca venne formato.

Questi due riuniti poderi che per le considerabilissime somme impiegateci, come dicemmo dai sigg. Chiocchini, avevano variato aspetto di tutto punto nella loro superficie, e nei quali ammirabili, e fruttuose già distinguere si facevano le estesissime nuove piantazioni nell'anno 1797. furono dai medesimi sigg. Chiocchini di Calcinaja venduti per Sc. 6000. ai sigg. Iacopo Antonio ed alrri Terreni di Livorno i quali pure dopo quei miglioramenti *fattici*, sì con le nuove piantazioni nei terreni incolti, quanto con i risarcimenti, ed accrescimenti alle respettive Case rurali, ne procederono alla vendita per il prezzo di Sc. 12600. circa a favore del sig. Giuseppe Carega della Città predetta nel dì 5. Aprile 1809., e così dodici anni dopo il fatto acquisto.

Senza considerare che tali respettivi aumenti di prezzo erano le giustissime conseguenze delle grandiose ed esorbitanti somme in detti due poderi impiegate dai predivisati sigg. Chiocchini primi acquirenti e dai menzionati sigg. Terreni loro cessionarj, Domenico, Marco, e Angiolo fratelli e figli del defunto Conduttore Gio. Matteoli prendendo motivo dalle succennate due ultime fatte vendite, e dai cospicui prezzi, per i quali furono quelle contrattate, con loro Scrittura esibita sotto dì 10. Dicembre decaduto anno 1821., e così 44. anni dopo l'acquisto fatto dai rinomati

sigg. Chiocchini dal loro genitore del podere della casa nuova giudicando infetta di insanabile Vizio di nullità quella contrattazione, e quel pubblico Istrumento con cui fu posta in essere ne hanno domandato la rescissione per il capo di quell'enormissima lesione che a solo loro credere in essi si ravvisa per la pretesa tenuità del prezzo delli Scudi 325. di fronte alle soprindicate successive valutazioni.

Per avvalorare questa loro opinione produssero coll'accennata loro Scrittura una estragiudiciale perizia emessa sotto dì 22. del preventivo mese di Novembre anno che sopra dal Perito sig. Giuseppe Chiarini, il quale rimontando all'epoca del 1778., e divinizzando in certa maniera la situazione e stato di quel Podere lo asserisce del valore e giusta stime di Scudi 3134. 1. al netto del fondo del canone, e di ogni altra legale detrazione; e concludendo in ordine a tal perizia hanno domandato che piaccia al Tribunale con opportuna sua definitiva Sentenza di dichiarare nullo a principio l'accennato Contratto di Cessione del dì 4. Giugno 1778. rogato Attucci per essere infetto, come essi suppongono, di lesione enormissima, e non atto a trasfondare il dominio delle ragioni livellarie del detto podere nei sigg. Chiocchini, e loro successori singolari, e perciò doversi rimovere ogni illegittimo detentore e possessore attuale del medesimo ed immettere nel corporale possesso di esso le loro persone come eredi del detto conduttore Gio. Matteoli, e come compresi nella predetta enfiteutica conduzione con la condanna dei convenuti sigg. Chiocchini, e di chi altri di ragione, alla restituzione di tutti i frutti da tal podere percetti dal giorno della suddetta seguita cessione, e nelle spese giudiciali e estragiudiciali dell'introdotto Giudizio.

I rei convenuti sigg. Dott. Luigi e fratelli Chiocchini perciò che concerne il loro interesse con loro scrittura esibita sotto dì 7. Gennaio 1822. resisi opponenti alla suddetta domanda facevano avvertire che essendo stato proceduto dal Sacro Militare Ordine di S. Stefano alla livellare concessione del controverso podere a favore del venditore Giovanni Matteoli per mezzo della pubblica Subasta, e dietro una preventivastima del medesimo commessa ed approvata dal Sommo Imperante, e Gran Maestro dell'Ordine predetto per lo stabilimento di quell'annuo canone livellare di cui esser poteva tal Podere meritevole, da detta stima soltanto, e dalla relazione di quegli abili ed intendenti due prescelti Periti sigg. Giovan Battista Lascialfare e Ranieri Turbati doveva argumentarsi la giustizia del prezzo degli Sc. 325. enumerato al Matteoli dagli acquirenti sigg. Chiocchini, né luogo poteva farsi a nuova perizia molto più che per il lasso di circa un mezzo secolo poteva dirsi con tutta ragione prescritta quella azione che si era dagli attori con la loro domanda intentata, e che non se n'erano di essa provati gli estremi, e concludevano perciò che piacesse al Tribunale di rigettare a limine judicii la domanda preaccennata, e di renderli assoluti dalle pretensioni di che in essa con la condanna degli attori nelle spese giudiciali e stragiudiciali di quel giudizio.

Insistendo gli attori Matteoli nella predetta loro domanda con altra scrittura di repliche esibita li 19 dell' accennato mese di Gennaio onde porsi in grado di rendere giustificata e provata quella lesione enormissima che avevano allegata, domandarono l' ammissione in via di incidente di una giudiciale perizia, a qual uopo produssero le loro istruzioni, e procederono alla nomina del loro confidenzial Perito.

Anche all' ammissione di una tale giudiciaria perizia energicamente si opposero i convenuti sigg. Chiocchini con loro scrittura esibita li 22. del mese predetto, ed avendo pure insistito nella prescrizione dell' azione promossa dagli attori, come nelle loro già dedotte e nuove allegate ragioni ed eccezioni piacque agli attori predetti di richiamare il Tribunale a decidere sull' articolo pregiudiciale della suddetta prescrizione, con loro scrittura esibita il dì 11. del successivo mese di Marzo, in ordine alla quale, e non ostante le più accurate legali osservazioni fatte dai ridetti sigg. Chiocchini in questo rapporto piacque a quel Giudice della Causa con suo Decreto incidentale reso alla pubblica udienza del di 28. del mese predetto di dichiarare, essere state di niun effetto l' eccezioni dedotte per parte dei detti convenuti sigg. Chiocchini intorno alla prescrizione surriferita, di quelle onninamente rigettare e di condannare i medesimi nelle spese giudiciali, stragiudiciali, utili e mere volontarie tassate in lire 103. 11. 4.

Animati gli attori Matteoli da questo Decreto con nuova loro Scrittura esibita li 10. Giugno prossimo passato richiamarono il Tribunale a decidere sull' altro incidente dell' ammissione della da essi richiesta giudiciale perizia con citazione dei sigg. Chiocchini, e del sig. Giuseppe Carega a comparire alla pubblica Udienza del dì 15 successivo per discutere la causa sul medesimo, e per sentire sentenziare pro ut de jure.

Ebbe di fatto luogo fra le parti la detta discussione nella indicata udienza, in cui restò destinata altra seconda discussione per la mattina del di 15. del susseguente mese di Luglio.

In questa seconda udienza e respettiva discussione si dubitò dal Tribunale se dopo un lunghissimo spazio ed intervallo di tempo di anni 44 e nella concorrenza nel caso di cui si tratta di tutte le surreferite circostanze si fosse potuta in diritto ammettere la perizia richiesta e presosi dagli attori Matteoli l' assunto di schiarire un tale comunicatogli dubbio restò aggiornata la decisione sull'accennato incidente definitivamente all'Udienza del dì 2 Agosto.

Nulla curando gli attori Matteoli il datogli dubbio, ma immaginandosene altri a loro talento, o forse per loro maggior comodo, con nuova scrittura esib. li 23. del mese predetto, facendo avvertire che tali da essi ideati dubbj non potessero percuotere le circostanze, ed il merito della causa e producendo nota di tre testimoni, ed un capitolato sopra del quale potessero essere esaminati, onde con gli sperati loro deposti porre in essere il florido, ed ubertoso antico stato del controverso podere, e scendere quindi a provare il suo grandissimo valore induttivo la supposta enormissima lesione, in linea di nuovo incidente, domandarono l'ammissione di tal pro-

va testimoniale, la sospensione sull' altro incidente dell'ammissione, o inammissione della suddetta perizia, e si protestarono quindi della nullità di qualunque pronunzia, e sentenza che su tale articolo fosse dal Tribunale proferita.

Sempre intenti i convenuti sigg. Chiocchini a dimostrare con solidi principj di ragione l' inefficacia sì della prima, come della successiva pretensione degli Attori predetti, con duplice loro scrittura esib. li 10. e respettivamente li 30. del citato mese di Luglio, e per le nuove ragioni da essi dedotte ed allegate hanno vigorosamente insistito nella rejezione dell' una e dell' altra domanda ossia della perizia, e della respettiva prova testimoniale, e hanno richiamato il Tribunale a deliberare sulla inammissione della prima, e sulla rejezione della seconda all'udienza già stabilita nell'infrascritto giorno. Gli Attori Matteoli con loro Scrittura esibita nello scorso giorno a ore sette, e mezzo pomeridiane hanno replicato, che non può decidersi sull'ammissione, o esclusione della Perizia senza prima discutere, e decidere sulla domandata prova testimoniale, e non hanno considerato, che tanto l' una che l' altra potevano essere rigettate con un solo, e medesimo decreto. Il sig. Vicario Regio di Lari esaminate le ragioni di ambe le Parti decise nel 2. Agosto 1822. a favore dei sigg. Chiocchini, ed i Mattioli avendo portata in appello la Causa alla Regia Ruota di Pisa non incontrarono una miglior sorte, come risulta dalla Decisione, ch' emanò nel 20. Giugno 1823 ch' è del seguente tenore.

MOTIVI

Attesochè la stragiudiciale perizia del 22. Novembre 1821, con cui gli appellanti intendono di far conoscere la ingiustizia del prezzo della cessione del 4. Giugno 1778 sebbene sia il solito, e legale mezzo di prova, con cui l' Attore nel giudizio di lesione può, e deve somministrare appoggio alla propria domanda, non eccede però la sfera, e la forza di semplice fumo, e semplice congettura dell' allegata ingiustizia del prezzo. *Rot. Rom.* 1 *av. Litta nella Romana seu praenestina laesionis de* 3 *Luglio* 1738 *al* §. 3 *av. Seatmanat. nella Rom. deliberationis de* 3. *Marzo* 1780 *al* §. *finale av. Lastrica nella Roman. Laesionis de* 27. *Giugno del* 1800. *al* §. 9. *e la Rot. Nostr. nella Florent. Intraturae de* 26 *Agosto* 1789. *av. Brichieri Colombi al* §. *Di più ec. e nella Florentin. praetens. laesionis de'* 10 *Marzo* 1804. *av. Saletti, Maggi Relat. e Fini p.* 15. §§. *Mancato così.*

Attesochè è di regola che non si possa ammettere la prova congetturale allora quando la cosa e altronde per se stessa manifesta e provata *Text. in L.* 3. *in fin Cod. de lib. praeterit. Rot. Rom. dec.* 385. *pag.* 17. *recent n.* 8. *Rot. nostr. nella Florent. liberationis a solutione decimae* 2 *dell'* 11. *Luglio* 1792 *avanti De Rossi, Martellini, Rau Relat.* «ivi» « Dovendo in questo caso cedere la presunzione alla verità, e non dovendosi ammettere congetture, quando si tratta di cose chiare. »

Attesochè la giustizia del prezzo della cessione di che nel Contratto del 4. Giugno 1778. potrebbe anco dirsi dimostrata dalla confessione istessa dell' Autore degli appellanti, il quale in quel Contratto dichiarò essersi alla cessione determinato, in quantoché il podere della casa nuova era gravoso a lui per il pagamento dell' annuo canone al sacro Insigne Militare Ordine di Santo Stefano Papa, e martire padrone diretto, confessione, la quale oltre ad operar l' effetto di rendere inammissibile la congettura della lesione opererebbe anco quello di divenire eccezion perentoria contro la domanda dai figli ed eredi del confitente intentata. *Rot. Fior. nella S. Ioannis Vallis Arni superioris cessionis emphyteusis quoad praetensam laesionem de* 16 *Giug.* 1802 *avanti Alberti, Sermolli Relatore, e Puccini p.*6. « ivi » Senza soffermarsi ad osservare la dichiarazione istessa dai Picchio-« ni spiegata come causale della fatta cessione, di essersi cioè risoluti di « procedere alla medesima in seqnela di aver fatta miglior reflessione di « non poter essere capaci di supplire a tutte le spese, ed oneri che si erano « assunti nel Contratto di conduzione, e di avere perciò riconosciuto, « che con l' andare del tempo si sarebbe notabilmente diminuita la rendi-« ta del fondo condotto con loro grave danno, e pregiudizio. »

3

4

Attesochè sebbene nulla rilevi la confessione allorchè ne sia dimostrato l' errore, *Angel. de confess. lib.* 3. *quaest.* 23. *N* 15. *Zanch. de laesion part.* 3. *cap.* 1. *N.* 48. questo errore nel concreto del caso oltre a non essere stato mai dagli appellanti allegato veniva escluso, e quindi restava verificata la confessione dagli antecedenti, e dai susseguenti, ai quali intermedia ritrovasi.

5

Dagli antecedenti perche essendo rimasto il podere della casa nuova liberato agl' incanti in Enfiteusi al fu Giovanni Mattioli nel 11. Febb. 1775 per il canone di Sc. 167. egli comparve negli atti della Cancelleria dell' Ordine in Pisa, e protestò formalmente, che non poteva accettar la enfiteusi se non per il canone delle stime, che avean regolato l' incanto nella somma di Scudi 140. 1. — E perchè nel 2. Gennaio 1776. e così pochi mesi dopo alla riportata enfiteusi affittò il Podere ai sigg. Fratelli Orsini non solo per una mercede esattamente corrispondente al canone, ma con altri oneri, ed obblighi, i quali di loro natura dimostrano, che gli affittuari nulla valutando la parte domenicale cercarono la corrispettività del canone di livello, divenuto mercede del loro affitto, in molti profitti, che si stipularono sulla parte colonica.

Dai susseguenti perché all' occasione in cui nell' anno 1779 immediatamente consecutivo a quello della cessione i sigg. Chiocchini espulsero giudicialmente il Mattioli dalla colonia del podere, non furono da lui risparmiati ne tentativi, nè mezzi per rimanervi essendo egli giunto fino al segno di ricorrere al Principe, e sostenere nel 1780 un' impegnoso giudizio nel Tribunale di Pontedera, onde provare che i sigg. Chiocchini nell'atto della cessione del 1778 convenuto avessero a di lui favore la colonia perpetua del ceduto podere, lo che dalla Sentenza del 22. Gennaio di detto anno

1780 fu solennemente smentito, senza che in quell'impegnoso, e disperato giudizio articolasse egli mai la eccezione della lesione enormissima, che era la più pingue la più ovvia e la più favorevol per lui, lo che tanto più sta a persuadere, che egli riputasse giusto il prezzo del Contratto del 1778, anzichè enormissimamente lesiva quanto la circostanza della espulsione del colono venditore per la parte del proprietario compratore, fu sempre riguardata come motivo da spingerlo ad excepire della lesion del Contratto conforme pondera la *Rot. nostr. nella S. Ioannis Vallis arni superioris cessionis quoad praetens. laesionem de* 16. *Giugno* 1802. *avanti Alberti, Sermolli Relatore, e Puccini* §. *Venendo etc.*

Attesochè in questa posizione di cose, la confessione della insufficienza delle rendite del Podere al pagamento del canone deliberatamente emessa da Gio. Mattioli nel Contratto del 4. Giugno 1778. restando provata dal fatto istesso del Confitente tanto anteriore quanto posteriore al divisato Contratto assume tutti i numeri della verità nella sua connessione col proprio fatto che a niuno è lecito d' impugnare *Leg. quamquam ff. ad S. C. Vellein. leg. cum falsum. ff. de acquired. hered. leg. Vindicantem. ff. de Crict. et in leg. cum a Matre Cod. de Rei. Vindicat. Rot. nostr. in Thes. Ombros. Tom. II. Decis.* 26. *N.* 24.

Attesochè la giustizia del prezzo della cessione del 4. Giugno 1778. oltre all' esser provata dalla confessione, e dal fatto delcedente, era anco fuor d' ogni dubbio provato dalle imparziali, ed incriticabili valutazioni, che il fondo ceduto avea ricevute nel tempo prossimo a detta epoca, valutazioni, le quali si desumevano o dal dato della *rendita*, o dal dato del *prezzo* per il quale il podere era stato dedotto in contrattazione.

Somministravano il dato della rendita i due affitti Bernini, ed Orsini non menochè la perizia Turbati, e Lascialfare del 28. Marzo 1774.

Dimostrava l' affitto Bernini, che sul dato sommamente probabile, e dai Mattioli non impugnato, della corrispondenza della mercede d' affitto, al canone d'enfiteusi, per cui fu in seguito rilasciata la intera Tenuta della Vajana, l' affittuario nel Decennio precedente all'incanto del dì 11. Febbraio 1775 avea fatto sulla intera Tenuta il vistoso scapito di Scudi 1269. dovendosi credere, che in questo scapito restasse compreso il podere della casa nuova, che formava parte dell' intera Tenuta, per l'argomento, che autorizza a inferire dal tutto alla parte *L. in eo* 110. *L. in toto* 113. *L. semper* 147. *ff. de regul. Jur. Quartieri Ermeneut. legal.* §. 23.

Dimostrava l' affitto Orsini che la rendita del Podere della casa nuova per la parte domenicale, cui posava il canone, non era stata nè dai conduttori nè dal locatore creduta sufficiente al pagamento del canone stesso.

E dimostrava la perizia Turbati, e Lascialfare del 28. Marzo 1774. che il dato della rendita desunto dai libri dell' amministrazione dell'Ordine era stato quello, che aveva loro servito di norma nella determinazione del canone sul piede di enfiteusi.

Era dunque la vera rendita del Podere della casa nuova in epoca im-

mediatamente prossima al 4. Giugno 1778. dimostrata o esattamente corrispondente, o inferiore all'annuo canone di scudi 140. 1. = da tre irrefragabili documenti di quella età, dimodochè nel concorso della certezza del dato della rendita, era anche certo il dato del prezzo ad essa corrispondente, e quindi inutile la perizia. *L. si fundum* 94. *ff. de legat.* 1. « ivi » escusso pretio secundum redditus Leg. si fundus 13 ff. dereb. eorum subcur 8 « ivi » Cum utique pro fructum modo pretium conventurus sit » *La. Gloss. nella L.* 2. *Cod. de rescindend. vendit.* §. *Iudicio, verso il fin. Rot. nost. int. recoll. in Thesaur. Ombros. Tom.* 2. *Dec* 48. *N.* 8. « ivi » Egli è « certo di ragione, che le cose immobili ricevono la loro stima, e valore dal « frutto, e rendita che esse producono ».

Somministravano il dato del valore venal del podere gl'incanti del dì 11. Febbraio 1775. la cessione fattane dal Mattioli nel 30 Agosto 1776. a favore dei sig. Pellegrini, la retrocessione di questi a favore del Mattioli nel 9. Maggio 1778 e la Divisione intervenuta tra i sigg. fratelli Chiocchini nel 31 Ottobre 1792.

Dimostravano gl'incanti, che il podere della casa nuova non poteva liberarsi per un canone maggiore di Scudi 140. 1. = e urtava le verisimiglianze tutte, che se il podere fosse stato vendibile nel 1778 per il prezzo netto di scudi 3133. 1. = come dice la stragiudiciale perizia, in cui gli appellanti si fondano, volessero i Ministri dell'Ordine, e i Periti adibiti ad indicarne la stima, o ingannarsi, o ingannar fino al segno di rilasciare il Podere per un canone enormissimamente lesivo, mentre stando così le cose quella lesione, di cui oggi gli Eredi Mattioli si dolgono, sarebbe stata, e sarebbe dallo Stato succeduto ne' diritti dell' Ordine egualmente invocabile, non essendo dato di credere, che nel breve periodo di anni quattro, che trascorsero dal Contratto di enfiteusi alla cessione, e in mezzo alle tante 9 contrattazioni, che il Mattioli fece del podere in quell'intervallo, tanti miglioramenti nascessero da produrre oltre il fondo del canone un fondo d'util dominio, come in consimili termini ponderò la *Rota* nostra nella *S. Ioannis. Vallis Arni superioris Cessionis Emphyteusis quoad praetensam Laesionem de* 16. *Giugno* 1802. *avanti Alberti*, *Simonelli Relatore, e Puccini pag.* 6. « ivi » E senza fermarsi ancora ad « osservare, che e la brevità del tempo di soli quaranta giorni de« corsi dal primo Contratto di conduzione livellaria dai Picchioni ce« brato con il Regio Arcispedale di Santa Maria Nuova sotto dì 7 Settem« bre 1781. e la successiva cessione delle ragioni livellarie da essi fatte a « favore dei sigg. Lelli sotto dì 17. Ottobre dell'anno stesso, mentre che « non era dato l'immaginare che nell'angusto intervallo di quaranta giorni « potessero essere stati fatti da cedenti dei miglioramenti tali nell'effetto « ceduto, che potessero costituire un fondo di dominio utile. »

Nè per distruggere questo riflesso esclusivo della ingiustizia del prezzo della cessione del 4. Giugno 1778 era attendibile quanto per parte dei dotti ed ingegnosi difensori dei Mattioli, dicevasi, essere stata fomentata l'allivellazione della Vajana nell'animo del Gran Duca Leopoldo di sempre

onorata ricordanza per la Toscana, dal principio politico di sciogliere i grandi patrimonj e favorire la classe agricola, onde le stime che serviron di norma all' incanto fossero influite da istruzioni tendenti a deprimere il canone, mentre questo supposto rimaneva smentito dalla notificazione medesima degl'incanti nella quale veniva ingiunto che la Tenuta o fosse allivellata tutta in un corpo, ossivero in tante separate porzioni che avessero facilitata la concorrenza, lo rendeva inapplicabile al caso per le cose avvertite dalla *Rot. Nostr. nella Vallis Arni nullitat. contract. del* 15. *Settem.* 1801 *avanti Felici, e Salvetti relatore pag.* 7. *e nella Ficiclen praetens nullitat contract. et simulatione del* 24. *Ottobre* 1802 *avanti Alberti, e Puccini relat. pag.* 2.

Dimostravano la cessione del Mattioli ai sigg. Pellegrini del 30. Aprile 1776 e la retrocessione di questi a quello del 9. Maggio 1778, che le ragioni utili del Podere in quell' epoca non potevano vendersi per una somma maggiore di scudi 300 prezzo dell' uno, e dell'altro Contratto ancorchè si voglia prescindere dagli altri patti adietti che stavano a degradarlo, questo poderoso dato di fatto non poteva restare o infievolito o distrutto dai tentativi, che per parte degli appellanti facevansi, onde far risaltare il prezzo della cessione ai sigg. Pellegrini, e deprimere quello della cessione ai signori Chiocchini.

Urtava in primo luogo ogni verisimiglianza, che il Mattioli, il quale avea chiesta ed ottenuta la retrocessione dai sigg. Chiocchini mentre l' una era dall' altra distante di soli quindici giorni, ciò fatto avesse per riportare nella seconda cessione uno scapito.

Non era in secondo luogo apprezzabile la circostanza, che nella cessione ai sigg. Pellegrini il Mattioli avesse stipulata a proprio favore la Colonia perpetua del podere, mentre codesto patto a lui favorevole nella cessione ai sigg. Chiocchini non s'incontrava.

Questo patto era stato dai sigg: Pellegrini limitato, e ristretto alla sola metà del podere, ed eransi essi riservato il diritto di dare in colonia l' altra metà a chi loro fosse piaciuto. Or questo riservo l'esercizio del quale estendevasi anco alla casa Colonica, ed alle sue adiacenze, rendeva nulla, « e di puro nome la colonia perpetua del resto, attesa la numerosa fami- « glia del Matteoli, la quale aveva esperimentato insufficiente l' intiero po- « dere al proprio alimento. »

Altronde il patto della Colonia perpetua a favore del Matteoli non era tale, che egli ne potesse trarre profitto, e vantare un diritto maggiore di quel che il Contratto di Colonia generalmente al Colono conceda. Codesto patto era stato dai sigg. Pellegrini accompagnato dalla condizione, che dovessero i Mattioli coltivare il Podere da *buoni*, e *diligenti* Padri di famiglia, onde la scrittura Colonica, per espressa, e literale condizione della cessione, doveva esser redatta poi con tutte le clausule, che lo stile della campagna ammetteva. Questa condizione degradava il vantaggio del patto della perpetuità sino a distruggerlo, perchè intanto potevano i Mattioli pro-

fittarne qoanto erano *buoni*, *e diligenti* coltivatori, lo che è di fatto a tutti i *buoni e diligenti* comune, essendo stato valutato codesto patto della perpetuità come avente entità pecuniaria ed aumentativo del prezzo a favore del venditore, allora soltanto che esso abbia ingiunta al Colono la sola probità, e non gli abbia imposto il carico della *diligenza* conforme stabilisce la Decisone stessa dagli appellanti invocata nella *S. Joannis Vallis anni superioris Cessionis Emphiteusis quoad praetensam laesionem de* 16. *Giugno* 1802. *avanti Puccini, Alberti*, e *Sermolli Relatore p.* 12. 12

« ivi » Ma tutto questo non ostante però non cessava di star fermo, che il 13
« patto istesso non rendesse sempre ineguale la condizione dei Contraenti,
« perchè ad un tempo stesso ai Coloni apportasse una utilità indubitata, ed
« i Padroni all'opposto rendesse sempre soggetti a' pregiudizj non lievi.
« Non poteva infatti a buona ragione negarsi che mentre i Coloni si trovarono nella libertà di abbandonare il Podere, e per procacciarsi in altra
« Colonia speranze, e condizioni più proficue, o anche per ogni loro voglia, e capriccio restavano però sempre i Padroni vincolati dal patto medesimo, poichè sebbene in virtù di questo non restassero i Padroni impediti di disdire la Colonia, qualora i lavoratori non si fossero portati
« bene, e da galantuomini, impediti però ne restavano, non meno nel caso
« che ancorchè gli attuali Coloni. o successivamente i componenti le loro
« famiglie, non potessero andar redarguiti, o di dolo, o di colpa tale, che
« gli facesse decadere dal benefizio del patto, tutta volta potessero andare
« rimproverati di una minore abilità, ed industria, che nell' altro caso,
« che il di loro numero o di tanto si aumentasse, ò di tanto si diminuisse, che non fosse più proporzionato alla produzione, o coltura
» del fondo, ed in tutti questi diversi contingenti avrebbero dovuto
« sempre i Padroni pazientare, e mantenere i Contadini sul Podere
« senza potersi valere della facoltà, che altrimenti gli sarebbe competuta, di sostituirvi una famiglia di lavoratori, più abili, più attivi, più,
« o meno numerosi, i quali con la loro maggiore capacità, industria, e
« proporzione potessero esser valevoli a trar fuori meglio, e ridurre all'
« atto la potenza del fondo a prodorre un frutto maggiore, che è quanto
« dire, che sarebbero i Padroni stati obbligati a contentarsi loro malgrado
« del frutto minore. «

E quando pure si fosse dovuta dare qualche entità a codesto patto della Colonia perpetua, questa entità gli era stata, nella cessione Chiocchini a favore del Mattioli concessa: perch'era stato in quella cessione aumentato il prezzo della somma nominale di Scudi 25. e della reale della raccolta del 1778, e dell'importare dell'arretrato debito di L. 1400.— che a quell'epoca sul podere esisteva, di distribuzioni dell' Antifosso, essendo di regola che non il solo esplicito prezzo, ma ogni altro elemento al venditore proficuo e a lui derivante dal Contratto di vendita dee esser in linea di prezzo considerato. *Text. in l. si venditor* 6. *ff. de serv. exportand.* e *nella L. fundum ff. de contract. Empit. de valent. De contract. Vol.* 2. *N.* 47. 14

*et plur seq. Rot. Rom. in Rec. dec.* 408. *N.* 14. *part.* 16. *ad ornat. Card. de Luc. de usur. tom.* 1. *dec.* 5. *N.* 10. *et cor. Riminiculd. dec.* 369. *N.* 18. *tom.* 4. *E la Romana Rescissionis apochae* 4. *Martii* 1768. §. 8. *avanti Canilliai*, *e la Bononien. Laesionis de* 20. *Giugno* 1791. §. 9. 10. 11. *cor. Priolo*, *e la Rot. Nostr. nella S. Joannis vallis arni superioris Cessionis Emphiteusis quoad praetensam laesionem dei* 16. *Giugno* 1822. *avanti Puccini Alberti e Sermolli Relatore pag.* 10.
« ivi » Ma come che per quanto sopra abbiamo avvertito nell' odioso giudi-
« zio di lesione il dover del Giudice quello e di non limitare le sue conside-
« razioni sul prezzo bursale, e pecuniario, intervenuto nel Contratto, e
« passato nel Cedente, o Venditore ma di estenderli ancora ai passati,
« ed alle convenzioni tutte che siano state portate a carico del Cessionario,
« o Compratore, e che divengono esse pure stimabili di prezzo ».

Imperocchè era un modo prettamente evasivo, e non un ragionamento quello, che per parte degli appellanti facevasi, onde insinuare che la cessione del 4. Giugno 1778. fosse stata interamente gratuita.

Senza ricordar qui quanto avrebbe avuto d' assurdo, e d' incomprensibile, che il Mattioli riprendesse dai sigg. Pellegrini le ragioni utili del podere ad' essi per un prezzo venduto, onde poi cederle senza prezzo ad un altro, giova osservare, che avendo dichiarato il Mattioli nel Contratto del 4. Giugno 1778. di abbandonare il Podere come a lui gravoso per l' annuo Canone, e nulla essendo stato detto sul rimborso del grosso laudemio sborsato in origine all'Ordine padrone diretto, come nulla su' rapporti della colonia del podere che anco dopo la cessione al Mattioli restava, e sugli obblighi di questa sua rappresentanza da quella di venditore separata, e distinta, diveniva necessario il declarativo Chirografo del 19. Giugno 1778. posteriore di soli 15. giorni al Contratto, nel quale dichiararono i sigg. Chiocchini, che era a loro carico il rimborso del grosso laudemio, come era a carico del Mattioli di fare come Colono la sementa del podere a sue spese, non sussistendo, che egli s' impegnasse a porre i semi del suo, si perchè quanto alla dote dei semi e delle stime attribuite in origine a quel Podere dall' Ordine concedente niuna somma avea per questo titolo il Mattioli sborsata, e questa dote ne' suoi diversi passaggi del Podere medesimo era stata dai rispettivi possessori pagata con rimborso dall' uno all' altro come, fu anco praticato tra i sigg. Pellegrini, e i sigg. Chiocchini conforme risulta dal Chirografo di liquidazione fra essi passatisi perchè il litterale tenore del patto non importa quest' obbligo, si perché questo patto fu posto in essere tra i signori Chiocchini Cessionarj, ed il Mattioli non come venditore ma come colono, si perchè finalmente quanto era naturale che il Mattioli nella cessione del 4. Giugno 1778. non come venditore ma come Colono, si obbligasse a far la sementa a sue spese, altrettanto era naturale che della valuta de' semi come delle stime in quel Contratto non si parlasse, essendo pratica generale e costante che nel Contratto di vendita il solo immobile venga dedotto e si provveda poi con posteriore contrattazione alla valuta-

zione dei semi e delle stime, lo che nel caso della cessione in esame era tanto più necessario, se si riflette che celebrandosi la vendita nel 4. Giugno 1778. l'effetto quanto ai compratori, ne era ritardato e sospeso a tutto Decembre, quando cioè il Podere non avea altrimenti più alcun frutto percepibile sulla sua superficie. Nè in questi termini può dirsi che il Chirografo del 19. Giugno 1778. fosse posto in essere dai sigg. Chiocchini nella coscienza della intervenuta lesione, e nella veduta di meglio cuoprirla, mentre fu detto in esso, che dovea riguardarsi come posto in essere *in aumento* del precedente Contratto, colla quale espressione ambe le parti concordemente spiegarono essere quel Chirografo non già un cambiamento del Contratto intervenuto trà loro, ma una continuazione piuttosto di quello *Text. L. si proprietate ff. de jure dotium L. etiam Cod. eod. tit. Decian. respons. 11. Tit. 23. lib. 1. Soccin. senior. cons. 296. N. 5. in princip. lib. 2. Sacr. Rot. dec. 79. N. 5. dec. 84. N. 7. Part. 1. Recent.*

Attesochè la cessione del Mattioli ai signori Pellegrini del 30. Aprile 1776. e la retrocessione del 9. Maggio 1778. di questi a quello, indipendentemente dalla posteriore valutazione contenuta nell'atto di divise del 31. Ottobre 1793 mostrano per se sole, che il prezzo del Podere pochi giorni innanzi alla cessione del 9. Giugno 1778 o era minore, o era eguale a quella che gli fu data in quel Contratto e in quel giorno.

E quando per *i* Contratti contemporanei, *e* specialmente anteriori a quello, che vien di lesione redarguito, risulta che altro essere non potè il prezzo del fondo venduto, che quello, che nel Contratto preteso lesivo fu convenuto, è improponibile la giudiciale perizia sul più vero valore, e sulla recondita produttiva forza del fondo medesimo, e ciò perchè le cose tanto vagliano quanto vender si possano come negl' identifici termini del caso, e dopo il Testo nella *L. pretio rerum 23 ff. ad Leg. falcid.* senza contraddittore stabiliscono *Hermosill. Gloss. 6. Leg. 56. Tit. 5. P. 5. Natt. cons. 353. n. 2 vol. 2 Mascard. de probat. conclus. 657. n. 7. e seg. Zanchio de Lesion. par. 3. cap. 1. n. 139. Rot. Rom. cor. Cerro Dec. 937. n. 6. et in nuperr. decis 54. n. 9. Tom. 2. et in Beneventana praetensae laesionis 19. Novembre 1775. §. verum cor. Calcagnino. Rot. Nostr. int. recoll. in Thesaur. Ombros. dec. 32. n. 9 vol. 12 e nella Flor. praetensae laesionis del 10 Marzo 1804 avanti Salvetti, Maggi Relat., e Fini §. quando* « ivi » Quando dunque questo Podere era stato valutato in Sc. 700 « dopo la transazione, e dopo il detto smembramento poteva concludersi, che « fu valutato secondo il prezzo dell' acquisto, che ne aveva fatto il padre « un anno avanti. In conseguenza nel caso presente ossia *all' oggettò di* « *escludere la lesione*, ciò che potesse dirsi all'effetto opposto di concludere la lesione medesima, egli era ricevuto di ragione, che siccome le « cose vagliano tanto quanto possano vendersi secondo l' assioma procedente dal *Testo ec.* Così giustificandosi venduto alcun fondo in *tempo* « *così prossimo alla vendita* successiva, che si pretende lesiva, e giusti- « ficandosi venduto per lo stesso prezzo, o per un prezzo di piccolissima

« differenza alla vendita antecedente questa istessa circostanza per se me-
« desima *doveva infinitamente* apprezzarsi per escludere la pretesa lesio-
« ne, come distinguendo stabiliscono ec. »

Attesochè in questa posizione di fatti è inutile per la parte di chi invoca la giudiciale perizia a sostegno del lamento della lesione l'insistere sul *principio astratto* del *favor della prova* mentre questo astratto principio come che inammissibile, quando la verità è altronde provata, non fu mai reputato idoneo a far preferire la opinione sempre fallibile dei Periti alla irrefragabile testimonianza de' documenti contemporanei, come in punto stabiliscono le decisioni di sopra citate, e la confermano gli allegati nella *Liburnen Commendae de Piglin del* 7. *Settembre* 1786. §. *l' enorme*, *avanti gli auditori Ulivelli, Arrighi Relatore, e Vernaccini vers. avendoci*, *nella Florent. Intraturae del* 26 *Agosto* 1799. *avanti gli Auditori Brichieri Relatore, Maccioni, e Cercignani* §. *Di più* nella *decisione del Supremo Consiglio del* 22. *Agosto* 1821. confermatoria di altra precedente con cui era stata rigettata la perizia *Glomal. Prat. vol.* 7. *dec.* 77. *p.* 349. *e la Rot. Nostr. nelle selette Decis.* 3. *part.* 2. *T. I. n.* 13. « ivi » Al Giudizio dei Periti non doveva anzi *punto deferirsi*, poichè le « *antecedenti, e susseguenti locazioni e concessioni lo* smentivano pa-
« tentemente » *E nella Florentina seu Vallis Nebulae annui oneris*, *et revelationis del* 17. *Maggio* 1784 *avanti gli Auditori Martini, Maccioni, e Vernaccini* Relatore pag. 19. « ivi » Essendo notorio che le stime
« dei Periti possono bensì porre in essere una prova del valore, o rendita
« degli stabili *mancando altre prove più certe, e sicure*, come si è av-
« vertito di sopra nel §. 21. ma per altro appunto perchè non costituiscono
« se non una prova che per essere di *sua natura fallace si ammette sol-*
« *tanto in sussidio*, non possono, ne devono attendersi sempre che siano
« smentite, o conflittate, come in sostanza si verificava nel concreto del
« caso da altre prove che si abbiano del valore, o rendita dei fondi, come
« ottimamente concludono gli allegati, e seguitati nella *Florent.* »

Attesochè la prova testimoniale dagli appellanti domandata negli atti del giudizio di prima Istanza, comunque si possa dire proposta ne' termini dal vegliante Regolamento di Procedura Civile prestabiliti, appariva ciò non pertanto impertinente isolatamente considerata, e non valutabile come adminicolo della stragiudiciale perizia.

Appariva impertinente la prova testimoniale come mezzo di prova della lesione in se medesima considerata, perchè riscontrando i capitoli destinati ad esserne il testo, i testimonj avrebbero dovuto deporre che il seme del podere della casa nuova riproducevasi le quante volte da essi indicata, lo che non stabilisca in modo alcuno il dato della rendita non soggiungendo la prova che tutto il seme che nel podere spargevasi venisse a maturità o restasse affogato nelle terre, già dichiarate affogative dalla perizia del 28. Marzo 1774. e potendosi perciò credere che i testimoni parlassero del moltiplico del seme la dove esso non restava sommerso dalle acque, e avreb-

bero inoltre i testimoni medesimi dovuto deporre che nel podere, si raccoglievano Barili cento di Vino lo che anzichè adminicolar la perizia e il fumo della lesione stava maggiormente ad escluderlo, dimostrando che le stiora quattrocento di terra vitate, tanto dalla perizia stragiudiciale magnificata producevano appena un quarto di Barile di vino a stiora, lo che è di pubblica notorietà un meschino ed infelice prodotto, onde nel punto di vista della impertinenza, non che della intrinseca irrilevanza doveva esser rigettata la prova *L. ad probationes Cod. de probat. Rot. Rom. in Rec. part.* 15. *dec.* 195. *n.* 4. *et part.* 18. *tom.* 1. *Dec.* 157. *n.* 2. appariva la prova testimoniale non recevibile come adminicolo della stragiudiciale perizia, e quindi, non come mezzo di prova *di per se stante*, ma meramente *famulativo* ed in appoggio di altro Documento, e diverso in quanto che dichiarato inammissibile il principal documento, bisognava pur far dichiarare l'appoggio e l'adminicolo del Documento medesimo per la regola, che l'accessorio non può, nè dee avere sorte diversa da quella del suo principale *L.* 2. *ff. de auro et argento legato Barbos. verb. accessorium axiom* 4. *Rot. nostr. ind. recoll. in Thesaur. Ombros. Vol.* 8. *Dec.* 36. *n.* 61. 17 18

Attesochè in queste speciali circostanze del caso diveniva inutile ponderare e discutere il maggiore o minor grado di credulità che conciliar si potessero gli altri adminicoli che gli appellanti allegavano a sostegno maggiore del fumo della lesione, e della stragiudiciale perizia principalmente diretta a somministrarlo mentre questi adminicoli oltre al non presentare intrinseca rilevanza restavano conflittati e distrutti da congetture diverse, ed esclusive di ogni verisimil sospetti della lesione

Non avevano intrinseca rilevanza la consegna che il fu Gio. Mattioli fece ai signori Chiocchini in conto del loro credito verso a lui nel 24. Ottobre 1779. di st. 127. 1/2 di grano e st. 42. 1/2. di vena, o il pagamento col medesimo titolo nel 21. Agosto 1780. di st. 82. per saldo, consegna e pagamento che gli appellanti allegarono onde mostrare che il Podere di Casa nuova avesse al padre loro somministrato il mezzo di effettuar l'uno e l'altro dopo avere alimentata la propria famiglia, mentre se si riflette che nel 1779. egli fu dai signori Chiocchini disdetto resta evidente che egli alla fine di quell'anno colonito in grasce bianche la somma di sc. 86. 4. - calcolandone l'importare sulla stessa nota de' prezzi mercuriali dagli appallanti prodotta, veniva con esso a pagare quanto a titolo di alimenti gli avevano in conto corrente somministrati fino a quell'epoca, e che col pagamento di sc. 82. nel 1780. egli saldava il suo conto corrente avendo campato a spese del nuovo proprietario sol podere del quale egli erasi ne Febbrajo di quell'anno medesimo trasferito. Non aveva intrinseca rilevanza l'acquisto fatto dai signori Chiocchini nel 1782. per il prezzo di sc. 700. sia perchè non era vistosa la differenza di questo prezzo da quello dell'acquisto del podere della casa nuova: sia perchè il podere degli scopicci era come oggi e per la massima parte in collina e quindi libero dall' inondazioni che rendevano affogativo quel della Casa nuova: sia perchè il Podere

degli Scopicci era stato per la parte dei signori Chiocchini acquistato non dal Colono, che l'aveva in origine ottenuto in enfiteusi dall'Ordine di San Stefano ma dai signori Jacoponi di Cevoli, che già fatti vi aveano miglioramenti notabili: Non avevano intrinseca rilevanza le due vendite del Podere della Casa nuova, e del podere degli Scopicci insiem riuniti posteriormente fatte l' una dai signori Chiocchini ai signori fratelli Terreni nel 1777. per sc. 6000. l'altro dai signori Terreni ai signori Carega nel 1809. per sc. 12000. sia perche se questi vistosi prezzi fossero stati conseguenze della ingiustizia de' primitivi di acquisto i signori Jacoponi sarebbero stati al pari de' Mattioli enormissimamente lesi nel Contratto del 1782.; ne di lesione si erano mai lamentati: sia perchè molti erano i fatti notorj e pubblici che per parte degli appellati allegavansi per dimostrare il variato stato della superficie del Podere di Casa nuova; fatti per le verificazioni de'quali non avea il Giudice bisogno di giudiciale perizia, potendoli da se medesimo e stragiudicialmente verificare. *Constant. ad stat. urb. adnot.* 44. *n.* 573. *et seq. Rot. Nost. ind. recoll. in Thes. Ombros. vol.* 1 *dec.* 29. *n.* 3. « Il che dovea servire per prova sufficiente di un fatto « apparente, e notorio ad ognuno, di cui il Giudice può informarsene « stragiudicialmente « sia perchè finalmente subentra il riflesso che il prezzo de' beni necessariamente si presume dopo un lungo lasso di tempo variato *Const. ad statut. Urb. adnot.* 66. *art.* 2. *n.* 51. *Rot. Rom. cor Falconer de usur. dec.* 2. *n.* 13. « ivi « Et tamen ad arguen- « dam hanc mutationem solum decennium superest « *et cor Herrera dec.* 48. *n.* 11. « ivi « Cum ex lapsu temporis mutatus in dubio praesu- « matur » *et in recent. part.* 19. *dec.* 16. *n.* 14. «ivi» Et eo facilius « hanc postremam relationem peritorum visum est, non esse attendendam « nedum quia de extempore non poterat ita innotescere peritis qualitas « rerum sicuti innetuerat illis primis, cum per lapsum decennii propter « rerum et temporum vicissitudines, verum qualitas et valor mutatus prae- « sumatur juxta Test. « *E nella Maceraten. nullitatis contractus* 27. *Novembre* 1741. §. *hujus cor. De Than.* « ivi « Cum a valore prae- « senti nequeat illatio fieri accedente praesertim longe temporis decursu « ita quod valor et status bonorum praesumitur mutatus « *Rot. nostr. in Thes. Ombros. dec.* 33. *n.* 36. *vol.* 4. « ivi « Cum post decennium « non redditus tantum sed ipsamet stabilium praetia immutata jure prae- « sumantur « .

E non aveva intrinseca rilevanza la pratica agraria, la quale faceva ascendere il prezzo del Podere della Casa nuova a oltre gli sc. 4000. mentre era nuovo ed insolito che per determinare il prezzo specifico, e individuale d' un certo e determinato podere si allegasse una generica pratica la quale figurava l' ente di ragione di un podere nell' agro pisano senza aggiungere qual podere egli fosse, ove situato, o in qual tassativa parte dell' agro medesimo.

Erano poi codesti adminicoli della lesione e della stragiudiciale perizia conflittati e distrutti da adminicoli e congetture direttamente contrarie: operavano questo effetto primieramente la presunzione di giustizia che assisteva il contratto. *Bald. in l. per diversas quaest.* 4. *Cod. Mand. Natt. cons.* 65o. *n.* 3. *lib.* 4. *Mascard. de probat. Conclus.* 960. *n.* 3. *Thomat. Dec.* 5o. *n.* 85. e *seg. Rot. avant. Buratt. Dec.* 358. *n.* 2. *dopo il Post. de subast. dec.* 38. *n.* 15., *o dopo il Costant ad stat. urb. dec.* 160, *n.* 1. 2. *Valent. de contract. vol.* 2.3. *n.* 8. *Rot. Nostr. nella Florent. seu. S. Gaudentis. de* 19. *Decembre* 1749. *av. Ulivelli pag.* 7. « ivi « All' incontro poi ogni presunzione militava a favore dei rei convenuti, che fosse giusto quel prezzo che era stato stabilito nel Contratto » In secondo luogo la confessione e il fatto del fu Gio. Mattioli che spiegavano la opinione della giustizia del prezzo: in terzo luogo il lungo lasso di tempo, nel quale il fù Gio. Mattioli e i suoi figli aveano osservato e rispettato il Contratto del 4. Giugno 1778. *Rot. nost. nella Florent. praetensae laesionis de* 10. *Marzo* 1804. *avanti Salvetti, Maggi relatore, e Fini pag.* 11. « ivi « Ma assai più l' acquiescenza di tutti e segnatamente di Luigi del 1772. al 1796. per lo spazio non minore di anni 24. essendo troppo improbabile et inverisimile, che tanto tempo tardasse ad « accorgersi di tale pretesa ingiustizia del supposto valore, e tanto tempo « tardasse a reclamarla in giudizio come all' effetto appunto di confermare « la giustizia del Contratto, opportunamente avvertono *l' Urbinaten.* « *Rot. Rom. de Crescent. Dec.* 43o. *n.* 7. « ivi « Eoque magis habuerunt DD. pro irrilevantibus hujusmodi probationes tum quia pro parte comitis « Josephi exhibebantur instrumenta acquisitionum hujus praedii a Domo « Ubaldiuo pro scut. 1900. 28., ne non fides alterius publici instrumenti as- « signationis ejusdem praedii factae in causam restitutionis dotis pro scut « 2175. tum etiam quia pro parti Joannis Andreae praesens actio promo- « vebatur post lapsum, et acquiscentiam annorum 25. et ultra-unde for- « tius inferebatur praesumptio exclusiva laesionis, quam actor promovere « tandiu non distulisset » In quarto luogo l' inverisimile che ammettendo le basi di valutazione adottata dalla stragiudiciale perizia, ed ritenendo le detrazioni da essa medesima concordate potesse il Podere della Casa nuova nel 1778. ed in un tempo in cui la concorrenza per l'acquisto de beni rustici non era ancor risvegliata dagli avvenimenti d' epoca posteriore costasse la vistosissima somma di sc. 8856. 3. calcolando il fondo del Canone dal ragguaglio del 3. per 100.

21

Attesochè in questo nuovo prospetto della questione venendo a mancare agli appellanti nella loro qualità di attori nel giudizio di lesione la prova di fumo della lesione medesima avrebbero dovuto per questo solo capo essere rigettati dal limitare dell'istituto giudizio *Rot. Nostr. nella Flor. Praetensae laesionis del dì* 10. *Marzo* 1804. *av. Salvetti, Maggi, relat., e Fini pag.* 15. « ivi « Mancato così l' appoggio di que-

« sta stragiudicial perizia, e rilevandosi piuttosto da essa che si cercava di
« cumulare giustificazioni di lesione con arti meno plausibili, dovemmo
« convenire non solamente, che mancava in fatto quel fumo ragionevole,
« che è sempre necessario per dar luogo all'ordinazione di nuova perizia
« giudiciale, e senza del quale non suol procedersi a tale esperimento ec.«

Attesochè la questione sull'ammissibilità o non ammissibilità della stragiudiciale perizia, come idonea a fare strada alla giudiciale è invero una questione *incidente* ma nel tempo stesso *pregiudiciale*, come gli stessi dotti difensori degli appellanti ammettevano, ne quali termini era inutile la ispezione se la decisione della pregiudiciale questione importasse o ne' suoi mezzi o ne suoi effetti quella del Merito su di che non era ne opportuno ne lecito alla R. Ruota di soffermarsi, dovendo essa decidere nell'Identifico stato degli atti, in cui si trovava per la contestazione della lite la questione pregiudiciale qualunque potessero esserne i più lontani giuridici risultati mentre, in un diverso sistema niuna pregiudiciale questione potrebbe decidersi sotto preteste che la di lei decisione può importare più ematuramente quella del merito essendo certo che rispetto agli appellanti i quali avevano il dovere di appoggiar la loro domanda col riscontro della lesione, tutto ciò che stava ad escluderla non solamente poteva essere forse atto a decidere il merito, su di che la Ruota non ha pronunziato giudizio veruno, ma era necessario per stabilire la pregiudiciale questione se l'attore era comparso, o no, come doveva in giudizio *Joannes Andreas Ancharam Fagnan. in Cap. intelleximus Anaclet. de ordin cognit. n.* 16.

Per questi motivi

*Delib. Delib. dice, e dichiara essere stato male appellato per parte di Domenico, Mario, ed Angiolo del fu Giovanni Matteoli dalla Sentenza contro di essi, ed a favore dei sigg. Dott. Luigi, Dott. Biagio, Gaetano, Prete Giuseppe, Dott. Pietro, e Canonico Giuseppe Chiocchini proferita dal Tribunale di Lari nel dì* 2. *Agosto del passato anno* 1822., *che in atti, e bene con detta Sentenza giudicato, e perciò la medesima essersi dovuta e doversi confermare, siccome la confermò, e conferma in tutte le sue parti, ordinandone l'esecuzione secondo la sua forma e tenore.*

*E condanna detti Matteoli nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente giudizio da liquidarsi sommariamente, e del rilascio contro di essi, ed a favore dei rammentati sigg. Chiocchini d'ogni opportuno mandato esecutivo di ragione.*

Così deciso dai Sigg.

Angiolo. Carmignani Primo Auditore
Verdiano Francioli Auditore Cav. Ascanio Baldasseroni Relat. Auditore

Si riportano i Motivi della Sentenza appellata proferita dall' Illustriss. Sig. Avv. Catellacci Vicario Regio Interino.

*Consid. che il Podere della Casa Nuova dall' investitura che ne ebbe il Matteoli nel* 14. *Luglio* 1775. *per* Scudi 140. *ec. vagò in diverse mani poichè nel* 2. *Gennajo* 1776. *lo affittò agli Orsini per lo stesso Canone, nel* 30. *Agosto* 1776. *cedè le Ragioni Livellarie ai fratelli Pellegrini per Scudi* 300., *nel* 9. *Maggio* 1778. *gli fu retroceduto dai Pellegrini per la medesima somma.*

*Consid. che dopo aver mutati tanti padroni nel corso di tre anni dal* 1775. *al* 1778. *epoca della vendita che ne fece ai Chiocchini, il Matteoli speculò vendendolo ai detti Chiocchini per Scudi* 325. *colla percezione a suo favore dei frutti pendenti; e nulla ostando che in unione di altro Podere* 15. *anni dopo cioè nel* 1797. *fosse venduto per Scudi* 6000. *dai Chiocchini ai fratelli Terreni di Livorno, e che questi dopo* altri formidabilissimi miglioramenti *nel* 1809. *lo rivendessero per Scudi* 12600. *a Giuseppe Carega di detta Città.*

*Consid. che tutti i sopradetti Atti e Contratti immediatamente precedenti alla vendita ai Chiocchini siccome attestano di un prezzo minore dato al fondo di quello che i Chiocchini la pagarono al Matteoli, così servono nella loro unione a determinare la morale certezza della giustizia del prezzo intervenuto nel Contratto di cui si tratta, essendo ricevuto in ragione che le cose vagliono quanto sono state pagate e non altrimenti secondo il Testo nella* L. Praetia. rerum *interpretato dalla* Florent. pretensae laesionis de' 10. Marzo 1804. av. Salvetti, Maggi Relatore e Fini vers. quando « *ivi* » *Quando dunque « questo podere era stato valutato in Scudi* 700., *dopo la detta transazione, e dopo il detto smembramento per detta strada poteva « concludersi che fù valutato secondo il prezzo dell' acquisto che ne « aveva fatto il padre un anno avanti. In conseguenza nel caso presente, ossia all' oggetto di escludere la lesione, ciò che potesse dirsi all' effetto opposto di concludere la lesione medesima egli era ricevuto di ragione che siccome le cose vagliono tanto quanto possono vendersi secondo l' assioma legale procedente dal testo nella* « Leg. Praetia. rerum 63. ad Leg. Falcidiam, *e così giustificandosi « venduto alcun fondo in tempo assai prossimo alla vendita successiva che si pretende lesiva e giustificandosi venduto per lo stesso « prezzo o per un prezzo di piccolissima differenza alla vendita antecedente, questa istessa circostanza per se medesima doveva infinitamente apprezzarsi per escludere la pretesa lesione come distinguendo stabiliscono ec.* ».

*Consid. che all' oggetto di proporre lo straordinario rimedio della lesione che il Matteoli ha preteso essere intervenuta nella vendita del podere della Casa Nuova ai Chiocchini si richiedono prove*

*certe, chiare e precise da non lasciare alcun dubbio nell' animo del*
23 *Giudice che deve sempre nel mero possibile della inesistenza rispondere per l' esclusione della medesima.*

*Consid. che gli Eredi Matteoli nel proporre questa azione odiosa altro non producono se non che una perizia stragiudiciale fatta con vedute retrotrattive, ossia con occhi dietro, dal Perito Chiarini nel* 1821. *per valutare il mentovato Podere nello stato in cui era avanti i miglioramenti nel* 1778. *circa un mezzo Secolo fà, su i dati della descrizione estremamente generica fattane nei Contratti, e confrontate con i mercuriali di quel tempo.*

*Consid. che sebbene lo esperimento di questa Perizia sia un precedente connaturale al giudizio della lesione, pure questo precedente non ha più luogo, poichè l' ammissione della perizia che è un mezzo sussidiario debbe essere valutata dal Giudice quando ha bisogno di lume per regolare, e calcolare la lesione; ma non ha luogo*
24 *quando esistono come nel caso nostro prove del valore dell' effetto più certe di quelle che potrebbero aversi dai Periti che altro finalmente non concludono se non che l' opinione di un uomo come in punto la Decisione del Supremo Consiglio di Giustizia di Firenze* de' 22. Agostò 1821. in Causa Carli e Vivarelli impressa nel Giornale vol. 7. decis. 77. pag. 349. versic. Attesochè « *ivi* » *Attesochè per accertare il « fatto interessante la questione, che si agita tra le parti hanno ri« corso e nella prima e nella secondo istanza di questa Causa, essa « medesima all' accesso giudiciale, il quale ha potuto soggettare le « cose all' oculare ispezione dei Giudici, che questo specialmente « congiunto con le altre resultanze del Processo può essere capace a « somministrare tutti quei resultati che il sig. Carli si suppone di « trarre dalla Perizia da lui domandata, la quale d' altronde non è « che un mezzo sussidiario, a cui mal si ricorre quando si abbiano « come nel caso si honno altri mezzi legittimi, dai quali poter de« durre la verità che si cerca » Dichiara malfondato l' appello inter« posto per parte del sig. Antonio Carli contro il Decreto proferito « dalla Regia Ruota ec.*

*Consid. che l' opinione di questo uomo ammissibile sempre in una cosa dubbia o fumosa dal dubbio (come concedesi ai difensori del Matteoli), ma non in una cosa chiara, limpida, aperta, e senza fumo, come è quella di cui si parla ancorchè fosse favorevole agli Eredi Matteoli starebbe.*

1.° *Contro ai Periti della Religione che ocularmente veddero nel* 1774. *il fondo, e lo stimarono osservati i decenni delle rendite, e aggravj.*

2.° *Contro il valore dell' Asta del* 1775.

3.° *Contro la confessione del Matteoli al Sovrano.*

4.° *Contro gl' informanti il Rescritto.*

5.° *Contro il Rescritto del Principe che ridusse il prezzo del canone.*

6.° *Contro il fatto del Matteoli che conoscitore del podere perchè colono lo affittò nel* 1776. *agli Orsini per Sc.* 141. 1. — 8.

7.° *Contro gli Orsini che renunziarono subito all' affitto sebbene quinquennale per l'istessa somma.*

8.° *Contro i Pellegrini che nel medesimo anno* 1776. *lo ebbero per un prezzo inferiore a quello stipulato dai Chiocchini, e non ostante lo retrocederono al Matteoli, perchè lo vendesse ai Chiocchini.*

9.° *Contro la valutazione datagli sebbene migliorato dai Chiocchini nella divisione del loro Asse patrimoniale nel* 1793. 15. *anni dopo il fattone acquisto.*

*Consid. che anche a prescindere dalla morale certezza conclusa dalla moltiplicità dei sopraenunciati atti e Contratti antecedenti e susseguenti, sulla giustizia del prezzo intervenuto alla vendita ai Chiocchini, per cui è inammissibile come inutile la domandata perizia, sarebbe sempre inammissibile come fallace e irrilevante, avvegnachè si tratta di dovere divinatoriamente stimare nel* 1822. *un podere nello stato in cui era* 44. *anni sono, che sarebbe lo stesso che pretendere di obbligare un Pittore a fare il ritratto di quando aveva* 20. *anni ad una donna di* 64. *senza averla veduta con gli occhi proprj giovinetta, per la ragione che il tempo muta tutto come si esprime Virgilio*

« *Tantum aevi longinqua potest abolere vetustas*

*imitato dal Tasso*

« *Tanto mutar può lunga età vetusta.*

*Consid. che i Periti reclamati, e che si adirebbero per informare la coscienza del Giudice, non potrebbero, a meno che non si trovassero dei* Vecchi infanciullini e imbecilli *avere ocularmente esaminato lo stato antico del podere della Casa nuova, stato che non può mai rettamente ricavarsi dalle descrizioni fattene nei contratti per essere troppo generiche, e per precisare, nè la quantità nè la qualità delle specie delle piante, e così non potrebbero indurre che delle vacillanti congetture dietro le quali ingannarsi, ed ingannare.*

*Consid. che quando si tratta di alterazione di stato antico le perizie su questo non si attendono mai allorchè seguirono oltre il decennio come a proposito la* Florent. domus cor. Avv. Petro Antonio 25
« Marchi de' 30. Giugno 1733 inserita nel Tesoro Ombrosiano t. 12.
« decis. 32. n. 1. e seqq. versicul. non avendo « *ivi* » *Non avendo per-*
« *tanto i mentovati Periti veduta e considerata nè potuta distinta-*
« *mente considerare la forma antica di tal casa, da ciò ne deriva*
« *la totale irrilevanza dell' accennata loro relazione*, non potendo es-
« si a ragione stimare se non quelle cose, le quali cadono sotto gli oc-

« chi loro *di maniera che se ancora le facciano la stima, quella non*
« *è attendibile in verun conto. E benchè esaminando questa mede-*
« *sima questione, se i Periti dall' oculare ispezione della Casa nello*
« *stato presente possan riconoscerne il valore fino del tempo già pas-*
« *sato credendo affermativamente alcuni referiti dal Paciono, tutta-*
« *volta la più comune opinione si è la* CONTRARIA, *la quale di comune*
« *consenso abbracciano i cumulati parimente dal Paciono de Locat e*
« *Conduct., essendovi di ciò una ragione ben concludente, perchè*
« *trattandosi di stimare lo stato antico quando il Perito mediante*
« *l' oculare ispezione possa ricavarne qualche congettura, nulladime-*
« *no può restare ingannato, come avverte saviamente la Rota ec.*
« *Inoltre mi confermai in questo sentimento col riflettere alla di-*
« *stanza del tempo finora decorso da che fu alterata la faccia del-*
« *lo stato antico della suddetta Casa e che vi furono fatti i consaputi*
« *miglioramenti essendo questa una circostanza di fatto particolar-*
« *mente considerata dai Dottori; i quali vogliono, che tanto meno*
« *sia attendibile la relazione dei Periti sul valore dello stato antico*
« *della cosa migliorata; quando i miglioramenti seguirono già di*
« *lungo tempo oltre il decennio. Ma quello che fece maggior violenza*
« *al mio intelletto si fu, che tali Periti non avevano nemmeno ocu-*
« *larmente veduto lo stato antico della Casa già dal passato tempo,*
« *e così non facevami solamente difficoltà la differenza del tempo*
« *decorso da che furono fatti i consaputi miglioramenti mediante la*
« *quale i Periti si fossero potuti scordare di come precisamente si*
« *trovasse la detta Casa nello stato antico, ma appresso di me diven-*
« *ne affatto insolubile il dubbio perchè essi come ho detto lo stato an-*
« *tico veduto non l' avevano, lo che espressamente avvertono ec.*

*Consid. che acciò i Periti meritino fede quanto allo stato antico della cosa migliorata, oltrechè bisogna che l' abbiano veduta con gli occhi proprj, non serve che siano cimentati in giudizio come Periti, ma debbono essere adibiti come testimoni conforme dichiara la sopraccitata* Florent. Domus n. 7. vers. Si acquieto « *ivi* « *Si acquietò poi la*
« *mia coscienza nel riflettere che quantunque trattandosi di provare*
« *lo stato presente di una tal Fabbrica, o Casamento siano molto*
« *valutabili, e facciano tutta la forza la relazione di Periti saggi, e*
« *sperimentati quali ben volentieri accordo essere quegli che sono in-*
« *tervenuti nel caso presente, nulladimeno volendosi provare lo stato*
« *antico, quando ancora lo avessero attualmente e minutamente vi-*
« *sitato con gli occhi proprj non serviva il cimentarli in giudizio*
« *come Periti solamente, ma era bensì necessario l' esaminarli come*
« *testimoni, conforme asseriscono ec.*

*Consid. che oltre la morale certezza della giustizia del prezzo intervenuto alla vendita in questione dedotta dagli Atti e Contratti antecedenti, e susseguenti alla medesima, tutte le altre ragioni che*

*rendono inattendibile dopo si lungo tempo, il giudizio dei Periti, tolgono del pari la fede ai Testimoni ai quali dopo lo spazio di dieci anni, si oppone dai Dottori l'obliviscenza inclusive dei negozi o fatti propri, che viene sempre attribuita dopo questo lasso di tempo anche all' uomo il più sagace, e il più reminiscente come attestano il* Costant. Vot. Decis. 84. n. 3. e segg. « *ivi* « *Ex quò post lapsum viginti quinque annorum Testis praesumitur oblitus de rebus etiam* 26
« *in facto proprio consistentibus Rot. quin etiam post lapsum decem*
« *annorum.* Et Vot. 61. n. 13. « *ivi* » *Cum oblivio in qualibet persona*
« *etiam in facto proprio praesumatur minori temporis spatio, et*
« *quod in Teste praesumatur oblivio spatio decem annorum.* La Ro-
« ta Romana cor. Ludov. decis. 194. *n.* 4. « *ivi* » *Quia tunc quando*
« *factum erat magis recens potuit bene scire, et postea tractu tem-*
« *poris oblivisci, cum memoria hominum sit labilis, praesertim cum*
« *intercesserit decennium quod facit praesumere oblivionem.* Et in Ra-
« vennaten. Concursus super adiudicatione 28. April. 1761. cor. eod.
« *ivi* » *Testes etiam narrantes fundi florem et vestes arborum praeter-*
« *quam quod extra judicium versantur, et hac lite pendente conqui-*
« *siti sunt, mira simul recordatione affectant in re aliena ab vigin-*
« *ti annis Libri am memoriam quae plerumque decennio labitur in re*
« *propria* » E la Rot. Nostra nella Liburnen. pretensae mercedis de' 22.
« Maggio 1731. §. talis autem avanti Venturini « *ivi* » *Ubi quod etiam*
« *in propriis negociis post decennium praesumitur oblivio et deponens*
« *post annos sexdecim praesumitur subornatus, et ratio praedictae con-*
« *clusionis est, quia memoria hominum debilis de per se, ut nimium*
« *experimur, et adnotant Menoch. etc. rerum multitudine confundi-*
« *tur, et species quae magis praeminent tractu temporis abolent eas*
« *quae aut nihil, aut parce referunt.* Et in Roman. Locationis 28. A-
« pril. 1809. §. 6. cor. Aver. « *ivi* » *Eoque magis quia deponit de fa-*
« *ctò triginta ab hinc annis expleto ab eo, cujus certe oblivio prae-*
« *sumitur.* E la detta Rot. Rom. In Raquissina Cappellaniae 4. Iulii 1777.
« §. 4. « *ivi* « *Cum solius etiam decennii spatio oblivio praesumatur,*
« e nella Florent. praetensi Crediti de' 10. Gennajo 1776. §. 21. av. Si-
« monelli Relatore, *Raffaelli*, e Maggi « *Pur era impossibile che potes-*
« *sero in realtà rammentarsi di tali cose dopo tanto tempo.*

*Consid. che i Testimoni ultimamente capitolati dal difensore degli Eredi Matteoli con la Scrittura de'* 22. *Luglio* 1822. *dovrebbero esaminarsi, non in fatti proprj, ma in fatti altrui, non di cosa di fatto permanente, ma di fatto transeunte, come sono quelle ove sono accaduti i miglioramenti, non dentro i dieci anni, ma dopo quarantaquattro!!!*

*Consid. che questa d'altronde inconcludente induzione di prova testimoniale proposta in Limine ferendae Sententiae dagli attori dopo spirati gli otto giorni dai dubbj da noi comunicati all' udienza,*

*mentre tratterrebbe il corso a un giudizio di diversa specie è serotina, ed è contraria allo spirito dell' Articolo* 466. *del vegliante Regolamento di Procedura « ivi » Dopo ricevuta la comunicazione dei dubbj, sarà in facoltà delle Parti di esibire qualche nuovo* rilevante documento *che sia diretto allo schiarimento dei medesimi, purchè per la parte dell' Attore questi nuovi documenti siano prodotti e notificati ai Contradditori dentro il termine di otto giorni, e per la parte del Reo Convenuto dentro il termine di giorni* 15. *dal dì della detta prima udienza della Causa: spirato questo termine che sarà di rigore, non si ammetterà più veruna nuova produzione di qualsivoglia documento nè per parte dell' Attore, nè per parte del Reo Convenuto ma la Causa in quella pendente Istanza dovrà impreteribilmente trattarsi e decidersi sopra il Processo compilato fino a quel giorno.*

*Per questi motivi.*

*Delib. Delib. dichiara essere di niun effetto nè potersi attendere nel presente giudizio incidentale di Ammissione di Perizia l' altro Incidente sull' ammissione della prova testimoniale domandata in Limine ferendae Sententiae dagli Attori Domenico, Marco, e Angelo fratelli Matteoli con loro Scrittura esib. li* 23. *Luglio, e nella pendenza dello schiarimento dei comunicatigli, e non risoluti dubbi; dice non poter avere luogo dopo l' aggiornamento della Causa per questo infrascritto giorno la da essi richiesta sospensione della Decisione sul primo Incidente, e perciò previa la rejezione di tal domanda, pronunziò e decretò non aver potuto nè poter similmente farsi luogo alla Perizia giudiciale pretesa, ed in via d' Incidente domandata dagli Attori predetti contro li sigg. Dott. Luigi, Dott. Biagio, Sacerdote Giuseppe, e Gaetano fratelli e figli del fu Sig. Michelangelo Chiocchini, e li sigg. Dott. Pietro, e Canonico Giuseppe altri fratelli e figli del sig. Dott. Domenico Chiocchini, e respettivamente contro il sig. Giuseppe Carega Rei Convenuti tutti nel presente giudizio, e conseguentemente essersi dovuti e doversi dichiararare conforme col presente suo Incidental Decreto dichiarò e dichiara tal perizia inamissibile, rigettando anche in questa parte la domanda dei suddetti Attori Matteoli, quali condannò e condanna a favore degl' Intervenuti a Causa sigg. fratelli Chiocchini nelle spese tutte sì giudiciali, che stragiudiciali, utili, e mere volontarie del presente giudizio Incidentale secondo la tassazione da farsene.*

*Riserva alle Parti le loro respettive ragioni sul principal merito della Causa, ed ordina il presente Decreto eseguirsi a forma delle veglianti Leggi.*

# DECISIONE IX.

## SUPREMO CONSIGLIO

*Pontis Aereae seu Pisana Concursus quoad Competentiam Fori diei 11. Aprilis 1825*

In causa Falloni e Sanetti e Banti

Proc. Mess. Antonio Cino Rossi
„ Mess. Agostino Franceschi
„ Mess. Antonio Ulivieri
Avv. sig. Bartolommeo Parigi

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

---

*ARGOMENTO*

Il Giudizio Sommario d'Immissione è diverso dal Giudizio ordinario di Concorso universale dei Creditori tanto nella natura, quanto negli effetti, non essendovi fra l'uno, e l'altro Giudizio alcuna analogia, e l'Articolo 800 del Regolamento di Procedura non è applicabile nel Giudizio di Concorso determinabile dalle antiche regole speciali non state abrogate, se non in quanto concerne la propria, e vera esecuzione relativa a' Beni Immobili senza punto interessare l'esame, e la determinazione dei diritti, privilegi, ed anteriorità de' singoli Creditori del Concorso, secondo l'intelligenza, che può ben dirsi avergli dato un Sovrano Rescritto del 9 Luglio 1819. che per quanto fosse emanato alle suppliche di private Persone, volle l'Imperante, che la disposizione fosse normale.

SOMMARIO

1. *L'Immissione in possesso, la subasta, la vendita, l'Aggiudicazione, la graduazione dei Creditori, e la distribuzione del prezzo ai medesimi si decretano da quel Tribunale, nella di cui Giurisdizione sono i beni investiti.*

2. *Il Giudizio di cessione di beni è universale ordinario.*

3. *Il Giudizio di Concorso universale de' Creditori trae a se ogni altro Giudizio esecutivo, e Sommario.*

4. 10. *Il Giudice ordinario dell'universale Concorso invade, e rompe le privative dei Circondari, e delle Giurisdizioni degli altri Tribunali, e tutto avoca a se.*

5. *Il Giudice ordinario del Concorso quantunque abbia con Sentenza graduati i Creditori comparsi, ritiene sempre la facoltà di porre egli solo il termine al Giudizio con ammettere i Creditori, che sopravvengono.*

6. 8. *Il Giudizio sommario d'immissione diversifica dal Giudizio di Concorso universale nella natura, e negli effetti.*

7. *Non v' ha analogia, ove non è somiglianza, e parità di ragione.*

9. *Il Concorso universale dei Creditori resta sottoposto alle antiche regole.*

11. *L'* Art. 800. *del Regolamento di Procedura non è applicabile nel giudizio di Concorso determinabile dalle anteriori regole vigenti.*

12. 13. 14. 15. 16. *Le vendite degl' immobili ne' giudizi di Concorso si fanno al Tribunale ove esistono i Beni, che si vendono.*

MOTIVI

Attesochè la controversia agitata nella Causa attuale si sostanzia in determinare se la collocazione di più, e diversi Creditori del Patrimonio di Pasquale Pierattini determinabile con una definitiva Sentenza Graduatoria supplementaria, e integrativa di quella già dal Tribunale di Pontedera dirimpetto unicamente ai creditori fin allora comparsi proferita nel 15. Febbrajo 1808, e la distribuzione del prezzo tuttora estante degli immobili subastati a pregiudizio del debitore, debbano essere operate a dichiarazione del Tribunale di Pisa indicato dall' articolo 800. del Vegliante Regolamento di Procedura, ovvero sia, ed esser debba di competenza del Tribunale di Pontedera, nella di cui Giurisdizione sono i Beni dai Creditori investiti, e cui un Sovrano Rescritto del 19 Marzo 1804. aveva con ordinaria delegazione estesa la competenza a conoscere, e decidere tutte le Cause si attive, che passive concernenti la persona, e Beni del nominato interdetto Pierattini, il quale di fatto nel 1806. volontariamente fece a questo Tribunale del suo intiero Patrimonio la cessione, che aprì l' universale Concorso dei suoi Creditori, così in detto dì 15 Febbrajo 1808. redatta ne fu, ed omologata da quel Giudice la enunciata Sentenza graduatoria dei finallora comparsi, e conosciuti Creditori, e della qual Sentenza, sequela divenne il più moderno Decreto dallo stesso Tribunale proferito nel 18 Agosto 1821. con il quale inerendo alle riunite Istanze tanto del Procuratore alla Massa dei Creditori, quanto del Procuratore del Patrimonio del ridetto mancato Pasquale Pierattini, nei quali non erano cessate, e sempre risedevano le primitive legittime loro rappresentanze, e attribuzioni, fu ordinato procedersi alla riassunzione, adesione, e correzione della indicata precedente Sentenza Graduatoria del 1808, e alla inserzione in Essa dei posteriormente sopravvenuti Creditori o aventi o legale, o convenzionale Ipoteca, e fu anche a tale effetto incaricato il Procuratore alla Massa dei Creditori di prendere in esame, e raccogliere i titoli dei sopravvenuti Creditori, e di fare il Progetto per la loro inserzione nella detta Graduatoria con quella anteriorità, poziorità, e privilegii, che fosse creduto competere ai medesimi, non solo per il valore dei loro respettivi titoli, quanto di fronte ai diritti degli altri prima graduati Creditori, dei quali fu ordinata ancora la Citazione nelle solite forme legali, per canonizzare poi un tal Progetto con opportuna definitiva Sentenza da proferirsi a suo luogo, e tempo dal Tribunale stesso di Pontedera nei modi, e termini, che fossero stati di giustizia.

Attesochè in tal controversia, mentre che della perseverante, e non mai cessata competenza del Tribunale di Fontedera di conoscere, e decidere le Cause interessanti il Giudizio universale dei creditori Pierattini non vi ha luogo a dubitare, per essere stata già riconosciuta dal Supremo Consiglio con la sua Decisione del dì 11 Luglio 1817, emanata nella Causa Riccardi, e Sanetti dipendente dall'identico Giudizio di Concorso Pierattini, fa di mestieri separare, e distinguere il caso semplice in cui si tratta di subastare, e aggiudicare un Immobile in forza dell'Interdetto salviano, e quindi distribuirne con Sentenza graduatoria il prezzo, graduando tanto gli Instanti, quanto i non istanti Creditori, dal caso, in cui, come nella presente Causa, si tratti di distribuire il prezzo di tutti i beni di un debitore sottoposto all' universal Concorso dei suoi Creditori, o completando, o correggendo una parziale Graduatoria già dal competente Giudice ordinario del Concorso omologata.

Imperocchè nel primo caso, allorchè cioè si agisce in forza dell' interdetto salviano instituendosi dal Creditore ex integro un giudizio particolare mero esecutivo, e sommario contro uno, o più fondi del debitore, che coattivamente alla subasta, e vendita soggiaciono, la immissione in possesso, la subasta, e la vendita, o aggiudicazione, la graduazione dei singoli Creditori aventi sù quei determinati fondi Ipoteca, e la distribuzione del prezzo tra i medesimi, si decretano per via esecutiva di quell' unico Tribunale, nel di cui Circondario, e sotto la di cui Giurisdizione i fondi stessi investiti esistono, in modo però, che questo Tribunale é obbligato a contenere le sue dichiarzioni dentro i limiti dei Beni, e del di loro importare alla sua Giurisdizione soggetti, e particolarmente dal Creditore Ipotecario perseguitati, e la di lui Giurisdizione resta con tali sue dichiarazioni pienamente compita, e affatto esaurita, senza, che possa darsi caso, in cui a collocazione gia seguita dei Creditori comparsi, e a prezzo non più estante, e distributivo siavi luogo avanti di lui all'ammissione di altri Creditori a quel Giudizio non comparsi, i quali comunque impediti non restino a far valere i loro crediti, e le loro ragioni Ipotecarie contro altri Beni, o nel circondario, e nella Giurisdizione stessa, o in altri circondarj, e giurisdizioni dal debitore posseduti, inabilitati però sempre restano a cagionar molestia ad alcuno di quelli che gia in tempo comparvero, e graduazione, e pagamento dal prezzo di quei beni già o venduti o aggiudicati ottennero.

Diversamente però avviene nel secondo caso in cui si tratta di un Giudizio non particolare, ma universale, non sommario, ma ordinario, qual è il Giudizio di cessione di beni, e di Concorso volontariamente dal debitore provocato, che tutta indistintamente interessa la Massa dei suoi Creditori tanto Chirografarj, quanto Ipotecarj, i quali non solo sopra uno, o più certi, e determinati beni immobili, ma contro ogni, e qualunque assegnamento sì mobiliare, che immobiliare del comun debitore, ovunque, ed in qualunque Circondario, o Giurisdizione situato, onde ottenere il loro grado, e pagamento, agiscono, e di agire hanno piena ragione, e di-

ritto; poichè in questo distinto caso, al salutare oggetto di ovviare all'inconveniente, che i Creditori singoli nella collisione dei respettivi loro interessi s'intralcino, e s'impediscano vicendevolmente l'esercizio delle loro azioni, non meno che a tanti altri inconvenienti, che dal permettere, e tollerare che i Creditori membri, e parte tutti dell'istesso corpo, dal corpo istessso si distacchino, e per diverse vie, e per diversi Tribunali, non senza disastro del Patrimonio all'universal Concorso sottoposto, e di loro stessi e non senza varietà di sentimenti, e di giudicati valer facciano i loro diritti, e le loro ragioni, indubitatamente ne avverrebbero, uno, e solo diviene, e divenir debbe il giudizio, che privilegiatamente trae seco, ed assorbe fin
3 anche ogni altro giudizio esecutivo, e sommario, che sia stato, o sia per essere ristaurato contro il debitore all'universale Concorso sottoposto. E quindi è ancora, che il Giudice ordinario del Concorso senza limite di poteri invadendo, e rompendo le privative dei Circondarj, e delle giurisdizioni degli altri Tribunali, tutto avoca, e cumula intorno a sè quanto
4 l'attivo, ed il passivo concerne della persona, e del patrimonio del debitore sì fattamente, che è sempre ad ogni, e qualunque creditore rilasciato aperto, e libero l'adito di sopravvenire e comparire avanti di lui, che esaurita non ha mai la stessa ed illimitata sua giurisdizione, e che tutto che abbia già con una parziaria Sentenza graduati i Creditori comparsi, ritiene sempre la facoltà di porre egli solo il termine all'incoato giudizio di Concorso con ammettere, e render ragione ai sopravvenienti creditori, abben-
5 chè il prezzo dei beni del comun debitore sia stato già materialmente erogato, e distribuito tra i Creditori i primi comparsi, i quali per natura di tal giudizio non lo hanno potuto ritirare, ed esigere, se non sotto la promessa della restituzione, che fa reputar sempre di ragione astante il prezzo stesso, non per il caso solamente di evizione per le sole eventuali ipoteche come fanno i Creditori, che si pagano nel diverso particolare giudizio di Salviano, ma per quello inoltre di possibile sopravvenienza di Creditori anteriori, e posteriori, secondo che fu altra volta nella causa tra il Sindaco al fallimento del sig. Giuseppe Allegri, e i sigg. Bicchierai, e Tosi agitata, osservato, e risoluto *dal Supremo Consiglio con sua Decisione del dì* 20. *Settembre* 1822. *impressa nel Tesor. del Foro Tosc. Tom.* 6.

Attesochè a questa tanto sostanziale differenza tra il particolare sommario Giudizio d'immissione in Salviano, e l'universale ordinario Giudizio di concorso, cui fa luogo la diversità della natura e degli effetti, che corre tra l'uno, e l'altro Giudizio, e che come tratta dai più sacri principj del
6 Gius è anco rimarcata, e ricevuta comunemente dai Dottori, e dai Tribunali, per quanto ne fanno fede *Salgad. de concursu Cred. part.* 1. *cap.* 16. *per tot. et in Laby. Cred. part.* 1. *cap.* 1. *N.* 5. e 6. *e Cap.* 5. *N.* 30. *Sabell. in summ. de Cred. Montelatir. Instit: tom.* 7. *cap.* 4 *pag.* 542, *e la Rota Fioren. av. Bonfini deris.* 65. *N.* 4. *e nella Florentina seu Liburnen Nullitatis Arresti del* 23 *Aprile* 1777. §. *Hisce ec. av. il gia*

*And. Rossi* non vi ha certamente cosa, che ragionevolmente dedurre, e rilevar si possa in contrario dalle disposizioni del vegliante Regolamento di Procedura, poichè tutto quello, che in questo Regolamento contiensi nella parte 4. Tit. 4. di cui ebbe luogo di occuparsi il Supremo Consiglio tanto nella sua Decisione *del dì* 29. *Settembre.* 1816. *emanata in Causa Goretti Flammini, e Mancini inserita nel Gior. Prat. Legal. Decis.* 5. *tom.* 2. quanto nell'altra del dì 11. Settembre 1818. emanata nella *Causa Gatteschi e Passerini, ed impressa nel Tesor. del Foro Toscano tom.* 4. *Decis.* 53. non appartiene in modo alcuno all'universale giudizio di Concorso, ma unicamente investe il particolare giudizio di Salviano, o sia di quella esecuzione reale sopra i beni immobili che da tal giudizio deriva, come dalla istessa intitolazione, che nel Regolamento se ne fa, ben si raccoglie.

Ne' altronde per applicare, come nella presente Causa per parte dei sig. Banti, e CC. di lite tentavasi, all'uno e all' altro Giudizio il disposto *dell' Art.* 800. del Regolamento medesimo può plausibilmente ricorrersi al supposto di un' analogia, che in ordine *all' Art.* 1124. del medesimo Regolamento possa permettere di far comune al caso espressamente disposto il caso omesso, giacchè non potendo di regola cadere analogia, ove non havvi somiglianza, e parità di ragione, secondo che dopo la difinizione, che del termine analogia fà *Quitiliano Lib.* 1. *Cap.* 6. spiega tra i Culti *il Turamin. de Legit. cap. singul N.* 13. non può sicuramente l'Analogia verificarsi tra due Cose che nella loro causa, e natura, e nei loro effetti sono tanto diverse, come diversi, e disparati tra loro per gli avvertiti riflessi sono i due giudizj di Salviano, e di Concorso secondo che inerendo all' antica dottrina *del Baldo*, e del *Giasone* avvertì la già Rota Fiorentina nella *Florentina Dotis. av. Cavalcanti inserita tra le decisioni raccolte nel Tesoro Ambros. Tom.* 10. *decis.* 25. *N.* 73., mentre anzi il caso controverso della volontaria cessione dei beni, o sia dell' universale Concorso appunto perchè dal Regolamento di Procedura non investito ed omesso, nè determinabile con alcuna analoga disposizione del medesimo, rimaner doveva in ordine all'istesso obiettato *Art.* 1124. supplito unicamente dall'antiche Leggi, e Consuetudini del Granducato, che altre non erano che quelle o determinate di Ragion Comune o prescritte dalle Toscane Leggi tanto de'30 Dicembre. 1777. che ordina « che dove la Causa sarà di principio intro- « dotta, quivi si debbe terminare «, quanto de' 13 Settembre. 1806. che specialmente interessandosi dei giudizj di Concorso, e tracciando la particolar procedura dei medesimi all' Art. 7. dispone « ivi » I suddetti giu- « dizj di concorso assumeranno a tutti gli effetti la natura ed il carattere « di cause delegate, e dovranno rimanere terminate con la definitiva Sen- « tenza graduatoria » Ciò che nel caso concreto è lo stesso che dire con la definitiva Sentenza graduatoria del Tribunale di Pontedera, cui indubitatamente nell' ordinarie sue facoltà competeva la privativa cognizione di tutte le Cause interessanti la persona, e beni dell' interdetto pasquale Pierattini.

7 8 9 10

Attesochè questa congrua, e naturale intelligenza dell' art. 800. del Regolamento di Procedura mostravasi sanzionata ancora con autentica interpetrazione dello stesso Legislatore in occasione che essendo i fratelli Brizzi ricorsi in revisione contro due Sentenze conformi l'una del Regio Commissariato, l'altra della Regia Ruota di Arezzo, che avevano nel Giudizio di Concorso Universale dei Creditori Filipponi stabilito che il Giudizio di Concorso, la vendita delli Stabili e la Graduatoria dei Creditori esser dovessero di competenza del Tribunale ordinario della Pieve di San Stefano e non di quello di eccezione di Arezzo indicato dal mentovato *Art.* 800. del Regolam. emanò nel 9. Luglio 1819. il Rescritto, con cui non solo furono rimesse agli Ordini le preci dei fratelli Brizzi in quanto alla domandata revisione delle dette due conformi Sentenze, ma provvedendo inoltre ai casi simili contingibili in futuro fu stabilita una regola, ed una norma da seguitarsi nei giudizj di Concorso, e mettendo in armonia il disposto delle Leggi, e pratiche regolatrici di questi Giudizj con l'*Art.* 800. stesso del Regolamento di Procedura, e distinguendo l'atto della vendita degli immobili sottoposti ad un Concorso universale dei Creditori, dalla Sentenza Graduatoria, e dalla dichiarazione della distribuzione del prezzo, mentre si volle, che la vendita fosse fatta avanti il Tribunale di Eccezione indicato dall' *Art.* 800., si ordinò altresì, che il Giudizio di purgazione di ipoteche instaurato dai Brizzi avanti il Tribonale di Arezzo fosse portato avanti il Tribunale della Pieve Santo Stefano, dove il giudizio di Concorso pendeva, come chiaramente si rileva dal preciso tenore del lodato Rescritto così concepito « Quanto alla domandata revisione » Agli ordini » E quanto al rimanente, riunita alla Causa del Concorso dei Creditori vegliante al Tribunale della Pieve Santo Stefano quella di purgazione d'Ipoteche iniziata dai fratelli Brizzi avanti il Tribunale del Commissario di Arezzo » il Vicario della Pieve S. Stefano amministri giustizia alle parti interessate, e per la vendita dei beni immobili si osservi l'*art.* 800. del Regolamento di Procedura, ed il prezzo si distribuisca secondo le dichiarazioni del Tribunale della Pieve S. Stefano, che siano in stato di legittima esecuzione » Così che poteva ben dirsi che in questo Rescritto erasi con Sovrano oracolo luminosamente spiegato, che l'*Art.* 800. non è applicabile nel Giudizio di Concorso determinabile dalle altre anteriori

11 vigenti regole speciali, se non in quanto concerne la propria, e vera esecuzione relativa ai beni immobili, senza punto interessare l'esame, e la determinazione dei diritti, privilegi, poziorità, e anteriorità dei singoli Creditori del Concorso, ed erasi così data anche a quelle generiche parole, che in detto *Art.* 800. includono la facoltà ai Tribunali di Eccezione ivi nominati compartita « di conoscere di tutte le dispute, che potranno in-

12 « sorgere per causa, ed occasione delle esecuzioni medesime fiun alla » loro intiera consumazione » quella restrittiva intelligenza, che si limita alle sole dispute dependenti dalla vendita dei Beni, che è la sola opera-

zione, in cui consiste quella esecuzione sopra i Beni immobili, che è dall' *Art.* 800. rilasciata alla competenza di quei Tribunali e che è anche quella restrittiva intelligenza, che nuova non è, nè irregolare in Gius, ove bene spesso la esecuzione si confonde con la Immissione nei Beni del debitore qualificata, come il fine, ed il compendio della esecuzione reale, come notano *Coler. de Proces. execut. in praefat. N.* 30. *posth. de Subhastat. inspect.* 13. *N.* 54. *et seg. Mastrill. decis.* 58. *N. n.* e tanto bastar doveva per desumere dal Sovrano prelodato Rescritto una conferma autentica di Giurisprudenza Patria non circoscritta a determinare i rapporti privati del caso mero, e semplice, da cui fu occasionata, ma estesa pur anche a stabilire, e sanzionare una competenza giudiciaria attenente all' ordine pubblico, normale per i Tribunali in decidere controversie analoghe, come sulla scorta del Testo letteralmente espresso nella notissima *Legge si Imperialis Cod. de legib.* ha più volte stabilito l'antica nostra Rota, ed in specie nella *Florentina Contributionum il primo Aprile* 1709. *av. de Marini N.* 10., *e tra le raccolte nel Tesor. Ombros. Tom.* 2. *decis.* 20. *N.* 9., *e nella Florent. praetensae successionis de* 19. *Marzo* 1805. §. *Dall' esame di una Legge avanti l' Aud. oggi Presid. del Buon Governo Sig. Cav. Aurelio Puccini.*

13

14

15

Attesochè a render tanto meno opponibile nel concreto del caso l' *Art.* 800. del Regolamento di Procedura concorreva la specialissima circostanza di aver già il Tribunale di Pontedera nel Giudizio di universal Concorso dei Creditori Pierattini con ordinaria piena competenza prevenuto qualunque altro Tribunale, e Giudice non meno con quella sua parziaria Sentenza di Graduatoria, della di cui completazione, e correzione oggi si tratta, ma con altre diverse Sentenze, con le quali ha potuto anche canonizzare più Crediti da diversi sopravvenuti Creditori, e fin anche da alcuno di quelli, che poi con strano pentimento si sono fatti nella presente Causa oppositori, domandati, così che non d'altro oggimai trattandosi se non che di portare al suo compimento e determinazione l' identico, ed unico già validamente, e competentemente avanti l' istesso Tribunale iniziato Giudizio mediante quella definitiva Sentenza, che dalla rammentata Legge del 13. Settembre 1806. si richiede, non può in questi termini controvertersi, che siasi nell' istesso Tribunale di Pontedera pienamente verificata quella prevenzione, per cui sempre che non può in Esso impugnarsi la ordinaria competenza, non può nemmeno controvertersegli tampoco il legittimo diritto della cognizione, e decisione sì nel merito, che in qualunque incidente nell' istesso Giudizio nascente, per quanto stabiliscono *de Luca de Jurisdict. disc.* 83. *N.* 3. *et de Iudic. disc.* 3. *N.* 41., *e Carleval. de Iudic. tit.* 1. *disput.* 2. *N.* 872., e ad indurre, e perpetuare la quale prevenzione tanto nel Giudice delegato, quanto nel Giudice ordinario Civile, non vi ha neppur bisogno di formale contestazione della Lite, ma basta pur anche, che corsa sia la citazione, o almeno data la commissione, quale nel sopra rammentato Decreto del

34

Tribunale di Pontedera proferito nel 18. Agosto 1822. concorse, e fu eseguita, di citare tutti i Creditori già nel 1808. graduati, secondochè attestando della comune opinione fermano lo *Scaccia de Iudic. lib. 1. cap. 12. N. 50. Carleval. de Iudic. lib. 1. disput. 11. quest. 7. N. 898., et lib. 2.. disput. 2. N. 2. Rot. Roman. in Recen. part. 6. decis. 289. N. 3. et N. 7.*

Attesochè ad una tal regola di Gius comune, e cui non vi ha in tutto il Regolamento di Procedura parte alcuna, che insinuar ne possa la deroga, male si è preteso obiettare il fatto dei Procuratori alla Massa dei Creditori e al Patrimonio Pierattini rilevato dalle essere essi ne 31 Maggio 1820. ricorsi avanti l'Auditore del Governo di Pisa, chiedendo la elezione in loro vece di altri Procuratori in quel Tribunale, onde in contradittorio dei medesimi se facessero gli atti occorrenti per la vendita dei beni Pierattini, poiché senza bisogno di osservare ciò che subito alla mente di chicchesia si presenta, cioè, che la regola, per cui la emanazione della graduatoria definitiva, che star debbe a dar termine al giudizio di Concorso, spetta non non già al Tribunale di eccezzione, ma al Tribunale ordinario del Concorso medesimo, massime quando in questo si è verificato anco in prevenzione l'esercizio della competente sua giurisdizione, siccome interessa l'Ordine pubblico, non può perciò rimaner giammai offesa, e vulnerata dal fatto dei Procuratori, nè tampoco da quello delle Parti stesse litiganti. Quello, che rimuove affatto l'obietto si è che la istanza dai predetti Procuratori presentata manifestavasi diretta a domandare, che ad essi, perchè mancanti di qualità per presentarsi personalmente avanti il Tribunale di Pisa, surrogati fossero altri Procuratori inscritti nel Ruolo approvato presso detto Tribunale per l'effetto unicamente di comparire in detto giudizio per la vendita dei beni, al quale unico effetto di fatto unicamente furono i procuratori nominati, e surrogati da quel Tribunale con il suo Decreto de 3 Giugno. 1820, ed era ben lontano, che tale istanza si estendesse, e potesse estendersi a volere, e permettere che in elusione, e danno della ordinaria giurisdizione, e competenza del Tribunale di Pontedera, e della prevenzione, che erasi in questo radicata proceder dovesse il Tribunale di Pisa, dopo la vendita dei beni, alla redazione ancora, ed alla omologazione della definitiva Sentenza graduatoria finale, con figurare, e supporre, come pur sarebbesi stranamente dovuto, o che non vi fosse stato mai giudizio di Concorso avanti il Giudice ordinario, o nulli, ed inefficaci fossero stati gli atti fatti in ordine alla delegazione dal Tribunale di Pontedera e per conseguenza nulla, ed inattendibile ancora la già emanata primordiale Sentenza graduatoria, che un Tribunale di prima istanza, quale, e non più, era quello di Pisa, autorizzato fosse a rivedere, emendare, e correggere il giudicato di altro Tribunale. Esso pure di prima istanza, e perciò pari in giurisdizione, mentre che per i Creditori sopravvenuti, per ottener giustizia alle loro domande, non eravi altra via, ne altro mezzo se non quello di adire il Giudice del Concorso, Giudice delegato, e ordinario, perchè

non avendo questi Creditori figurato giammai nel giudizio di prima istanza, quando si compilò; e si omologò la prima graduatoria parziaria avanti il Tribunale di Pontedera, non potrebbero certamente saltuariamente, e compendiando i gradi di giurisdizione comparire, ed essere ascoltati in grado di appello, ed in seconda istanza avanti la Ruota di Pisa superiore a quello di Pontedera, e domandare, ed ottenere di essere avanti di essa stante la loro pretenzione inseriti, e riportati nella ridetta Sentenza graduatoria del 1808.

Per questi Motivi

Dice bene appellato, e mal giudicato con la Sentenza della R. Ruota di Pisa del dì 21 Agosto 1822, e revocando la medesima, conferma, salva l'infrascritta dichiarazione, la precedente Sentenza del Tribunale di Pontedera del dì 8 Giugno 1822; poichè ferma stante la competenza dichiarata dal Tribunale di Pontedera per la pronunzia sopra i crediti, e la classazione addizionale dei Creditori comparsi, e che potessero io seguito comparire, in correzione e riforma della Sentenza graduatoria emanata già da detto Tribunale di Pontedera fino del 15 Febbrajo 1808, dice inoltre, quanto al prezzo ricavato dalla vendita dei beni immobili al Patrimonio Pierattini appartenenti, doversi quello distribuire a fórma delle Sentenze del Tribunale di Pontedera, che sieno già, o siano per essere in stato di legittima esecuzione, e condanna solidalmente tutti gli appellati nelle spese giudiciali della passata seconda, e della presente terza istanza.

Così deciso dai Signori.

Giovanni Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli Relatore *Cons.*

## DECISIONE X.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Competentiae diei 21. Augusti 1823*

IN CAUSA

MONTICINI E LAPI

Proc. M. Cosimo Vanni — Proc. M. Guido Biadaioli
Avv. Luigi Laurenzi

---

*ARGOMENTO*

La Sentenza di un Tribunale Criminale, che accorda all'offéso il diritto alla refezione in genere de' danni contro l'offensore è appellabile avanti le Regie Ruote, nè rende incompetenti le medesime, la circostanza di non avere il Giudice Criminale tassati i danni, ne l'altra di avere il Succum-

bente costituito Procuratore avanti il Tribunale di prima Istanza, dove tradotta lo aveva l'altra parte per la liquidazione de' danni.

SOMMARIO

1. *Per la legge de' 30. Novembre 1786 sono le Sentenze Criminali, perciò che riguarda li effetti Civili, appellabili avanti i Tribunali Civili d'appello.*

2. *La distinzione fatta costantemente dai Tribunali Superiori in ordine alla legge de' 30 Novembre 1786. è stata quella di ravvisare nelle dichiarazioni del Giudice Criminale due qualità quella d'inappellabile quanto alla pena fiscale, e di semplice Giudice di prima istanza quanto all'interesse Civile.*

3. *E' dovere de' Tribunali, secondo l'insegnamento del Testo nella Leg. 38. ff. de Legib. et Senatus. Consult. di tener dietro la consuetudine nell'interpetrazione delle leggi ambigue.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza della Ruota Criminale del 25. Febbrajo 1822 Donato Monticini fù condannato a indennizzare Anton Maria Lapi in conseguenza di una percossa riportata dal detto Lapi.

Il Monticini si appellò agli effetti civili avanti la Ruota Civile di Firenze dalla suddetta Sentenza della Ruota Criminale.

Il Lapi sostenne che la Ruota Civile era incompetente per rivedere anche agli effetti Civili la Sentenza della Ruota Criminale. Ma la Ruota Civile con sua Sentenza del 20. Agosto 1822. appoggiandosi all'articolo 113. della Legge del 30 Settembre 1786 ed alla consuetudine costante di giudicare dei Tribunali Toscani si dichiarò competente.

Da questa dichiarazione di competenza interpose appello il Lapi avanti il Sup. Consiglio, il quale confermò la Sentenza Ruotale suddetta.

MOTIVI

Attesochè la Legge dei 30. Novembre 1786 all' Art. 113 così dispone « ivi « Ma se per difetto di prova verrà dichiarato doversi tenere il pro- « cesso aperto il Giudice, quando lo creda opportuno, farà un riservo alla « parte offesa a potere per l'interesse proprio sperimentare le sue ragioni in « giudizio Civile, se poi il reo sarà condannato in qualche pena fiscale, « giusta la regola fissata di sopra, allora il Giudice dovrà definitivamente o « condannarlo ancora, o assolverlo perciò che riguarda l'interesse dell' of- « feso, regolandosi dalla qualità delle prove resultanti dagli atti, special- « mente ponderando se quelle sarebbero state sufficienti in un giudizio ci- « vile. E in questa parte per chiunque si troverà aggravato, la Sentenza del « Giudice Criminale sarà appellabile a quei medesimi Tribunali, e Giu- « dici Civili, ai quali si devolvono in seconda istanza le Cause trattate ci- « vilmente » in vista della quale disposizione tacciano, e tacer debbono tutte le questioni, che senza la medesima potrebbero suscitarsi relativamente

all'importanza, ed all'efficacia delle Sentenze dei Tribunali Criminali agli effetti civili.

E che l'intelligenza data dai Superiori Tribunali Toscani, cioè dall'antica Ruota Fiorentina, e dalla cessata Corte di Appello costantemente ha stabilito che la suddetta Legge distingue due qualità nel Giudice Criminale cioè d'inappellabile rispetto alla pena fiscale, ma di mero Giudice di prima istanza per l'interesse dell'offeso, che è quanto dire per l'effetti civili. 2

Talche ne deriva, che la medesima distinzione ha luogo nei due giudizj ancora cumulati Criminale, e Civile, e relativamente al genere di prova in ambedue, respettivamente richiesta, ed all'appellabilità delle Sentenze del Giudice Criminale relativamente all'interesse civile nella stessa guisa praticata in tutte le altre Cause dei Tribunali di prima istanza, come a chiarissime note rilevasi dalla Decisione della prelodata Corte di appello dei 15. Luglio 1809. fra le raccolte del *Vallerini e Tenderini Tom.* 1. e ove attesta della consuetudine di così giudicare dei Tribunali Toscani, e perciò il Supremo Consiglio non poteva dispensarsi dal seguitare l'insegnamento del Testo nella *Leg.* 38. *ff. de Legibus et Senatus Consult.* « ivi « « Nam Imperator noster. . . . . . . . rescripsit in ambiguitatibus, quae ex le- « gibus proficiscentur, consuetudinem aut rerum perpetuo similiter judi- 3 « catarum vim Legis obtinere debere »

Attesochè non aveva il Monticini perduto il benefizio della legge per avere non ultroneo costituito Procuratore avanti il Magistrato Supremo di prima Istanza presso cui lo aveva citato il Lapi, e dove non fece altro che dare dell'eccezioni senza far nascere nemmeno l'ombra di renunziare con quest'atto al benefizio dell' appello, il quale non ostante il medesimo atto gli rimase intatto; e liberamente esperibile, come in termini più forti ancora fermano concordemente *Glöss. in Capit. si a judice de appellationibus ec. in* 6. *Marant. specul Juris par.* 6. *N.* 424. *Peregrini decis. Patavin.* 155. *N.* 5.

Per questi Motivi

*Delib. delib. Dice male appellato per parte di Anton Maria Lapi, e bene giudicato della Sentenza proferita dalla Ruota Civile di Firenze sotto di* 20. *Agosto* 1822. *a favore di Donato Monticini, quella conferma in tutte le sue parti e condanna l'appellante Lapi a favore dell' appellato Monticini nelle spese giudiciali anche del presente giudizio.*

Così deciso ec. dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Cav. Vincenzo Sermolli, e Francesco M. Meriubaldini Relat. *Consig.*

# DECISIONE XI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Fiorentina. Competenzia diei 25. Junij 1825.*

In Causa Arrighetti NN. e Becci

Proc. mess. Bartolommeo Ciatti. — Proc. mess. Antonio Salucci

---

*Argomento*

La questione riguardante la nullità di un atto, e la Competenza di un Giudice, comecchè interessante la disciplina dei Tribunali, e l'Ordine pubblico deve esaminarsi in seconda istanza dal RR. Ruote abbenchè la Causa principale fosse di un merito non maggiore di lire 200.

Sommario

1. *Non possono sequestrarsi le rendite di un benefizio amministrato dall'Uffizio dell'Economie, che per li atti di quel Tribunale, nella di cui giurisdizione risiede il Cassiere o il Camarlingo del detto Uffizio.*

2. *La controversia diretta a stabilire se piuttosto per li atti di un Tribunale, che di un altro dovesse affettuarsi un sequestro, come che non capace di stima rende competenti le Ruote in appello, e non i Tribunali inferiori.*

3. *La competenza di un Tribunale non si determina dalla materiale quantità pecuniaria, ma bensì dal merito della questione, che ne ha formato l'essenziale soggetto.*

Storia della Causa

Appellatosi l'Amministratore dell'Uffizio delle Economie dalla Sentenza ad esso contraria, e favorevole al sig. Massimo Becci proferita dal sig. Vicario del Pontassieve il dì 7. Ottobre 1817. la Regia Ruota di Firenze revocò la medesima come appresso « Dice bene essere stato appellato per parte del nobile sig. Bandino Panciatichi come Soprintendente all'Uffizio delle Economie dei benefizj della Diogesi, e respettivamente male essere stato giudicato dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario del Ponte a Sieve sotto dì 7. Ottobre 1817., quella però revoca in ogni sua parte, ed in riparazione dichiara nullo, ed illegittimo il sequestro stato commesso per gli atti del Tribunale suddetto dal sig. Massimo Becci come Creditore del sacerdote sig. Gio. Domenico Cocchetti Rettore della Chiesa di S. Stefano a Torri sottoposta all'amministrazione di detto Uffizio dell'Economie del sig. Angiolo Cencetti come Economo subalterno destinato dall'Uffizio medesimo ad amministrare i beni della Chiesa suddetta, e del quale si tratta, e condanna detto sig. Becci nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del passato, e presente giudizio, salve, e riservate al medesimo le sue ragioni tali quali per rivalersene contro il detto Sacerdote Gio. Domenico Cocchetti suo debitore stato sempre contumace al Giudizio. »

Il Becci si appellò da detta Sentenza avanti il Supremo Consiglio, e quindi nel 1. Dicembre 1818. dedusse i Gravami.

Per la domandata, ed ottenuta dimissione del sig. Bandino Panciatichi Soprintendente suddetto, il sig. Conte Cav. Andrea Arrighetti nuovo Soprintendente al suddetto Uffizio nel 6. Maggio 1819. riassunse l'istanza della Causa suddetta.

Portata la Causa in discussione avanti il Supremo Consiglio opinarono erroneamente le Parti dietro qualche dubbio affacciato in proposito dal Consiglio medesimo che il detto Supremo Tribunale non fosse competente a decidere la detta Causa, attesa la tenuità della somma, per la quale in origine il Becci avea proceduto al sequestro, della nullità del quale era questione, e la detta discussione in merito non ebbe luogo.

Rimase così sospesa la detta Causa d'appello in merito finchè il Becci nel 18. Febbrajo 1823. interpose nuovamente appello dalla detta Sentenza Ruotale de' 13. Agosto 1818 per il capo della nullità della Sentenza medesima, deducendo in linea di gravami, che trattandosi di un merito inferiore alle lire 200. l'appello dalla Sentenza dei 7. Ottobre 1817. del Tribunale del Pontassieve dovea portarsi al Magistrato Supremo di Firenze, e non alla Regia Rota, la quale però era incompetente, e dovea dichiararsi tale ex officio

Fu replicato dal Soprintendente l'Uffizio suddetto sulla pretesa nullità, ed il Supremo Consiglio proferì la Sentenza seguente

## Motivi

Attesochè dopo la Sentenza di conferma di sequestro proferita dal Tribunale del Pontassieve sotto dì 29. Novembre 1816. fra il Becci creditore sequestrante, il Prete Cocchetti debitore, ed il Cencetti sequestratario, con la quale fu questo condannato a riconoscere come spettanti al Prete Cocchetti le somme da esso ritenute di pertinenza dell' Ufizio dell' Economia, potè giustamente il nobile Soprintendente di questo Dipartimento, ai di cui diritti con detta Sentenza si attentava presentarsi avanti il detto Tribunale domandando la nullità di tal dichiarazione, e di tutti gli atti che alla medesima avevano dato causa.

Attesochè una tal nullità fu fondata sul reflesso che il controverso sequestro, come sopra richiesto, ottenuto, e confermato per gli atti del Tribunale del Pontassieve, essendo stato fatto per l' interesse di un creditore particolare del Beneficiato sulle rendite di un benefizio amministrato dall' Uffizio dell' Economia, venne ad essere un sequestro domandato, e sanzionato con gli atti di un Tribunale incompetente, perchè a simili sequestri sopra tali rendite non può procedersi con gli atti di altro Tribunale se non di quello, sotto la di cui giurisdizione risiede il Cassiere, e il Camarlingo del Regio uffizio medesimo, presso di cui vengono a legalmente esistere gli assegnamenti del beneficiato, a di cui danno vuole un sequestro effettuarsi.

Attesochè il Giudizio sull' ammissione, o reizione di tale nullità che insorse fra l' Uffizio delle Economie, ed il sequestrante Becci fù un Giudizio, che involveva l'esame di questioni interessanti la disciplina dei Tribunali; di tal carattere essendo una controversia diretta a stabilire se per gli atti del Tribunale di Firenze, piuttostochè per quelli del Tribunale del Pontassieve dovesse procedersi ad un sequestro sopra le rendite del benefizio goduto dal Prete Cocchetti, soggettò perciò da varj mesi all'Uffizio delle Economie. E tale pure dovendo qualificarsi una controversia concernente la nullità di atti derivanti dall'incompetenza del Tribunale, da cui sono emanati.

Attesochè quindi la Sentenza del Tribunale del Pontea Sieve proferita sotto di 15 Settembre 1817, con la quale fu rigettata la detta eccezione di nullità fu una Sentenza, l'appello della quale dee interporsi non già avanti il Magistrato Supremo di Firenze, conforme si pretendeva per parte del Becci, ma bensì avanti la Regia Ruota di detta Città, conforme si sosteneva per parte dell'Uffizio delle Economie; Indubitata essendo la massima, che l'esame delle questioni sopra oggetti non capaci di stime, quali sono l'incompe-
2 tenza di un Tribunale, e la nullità di un'atto, comecchè interessanti l'Ordine Pubblico, e la disciplina dei Tribunali, appartiene nella seconda istanza alla Regia Ruota.

Attesochè contro un tal principio fondamentale era improponibile l'obiezione, che per parte del Becci si pretendeva di dedurre dalla circostanza di fatto, che il sequestro da cui originariamente derivò la presente controversia non eccedeva le lire 200, e doveva perciò, dietro il disposto del vegliante nostro Regolamento subire il secondo grado di giurisdizione avanti il Magistrato Supremo: rimanendo una tale obiezione totalmente dileguata dal riflesso, che la competenza, o incompetenza di un Tribunale non si determina dalla materiale quantità pecuniaria che ha dato origine alla controversia, ma bensì dal merito della questione che ne ha formato l'essenziale soggetto: cosicchè comunque nel caso presente la detta materiale quan-
3 tità, per cui si fece il sequestro fosse inferiore alla lire 200., essendo però il merito della questione di un entità di gran lunga maggiore, perchè investiva tutto il sistema amministrativo di un Pubblico Uffizio, e così aveva un soggetto non suscettibile di stima pecuniaria, trattandosi principalmente della nullità di un'atto, e della incompetenza di un Giudizio, che in appello doveva portarsi avanti la Ruota di Firenze.

Attesochè coerenti a questi principj sono le massime sovente in casi consimili sanzionate dal Supremo Consiglio, e segnatamente nella *Grossetana Competentiae diei 10 Augusti 1819. in Causa Rombai, e Cecchini impressa nel Tesoro del Foro Toscano decis. Inedit. tom. 1. decis. 28. N. 2. et seqq.*

Per questi Motivi

*Delib. e delib. Dice essere stata competente la Regia Ruota di Fi-*

*renze a decidere la Causa pendente in appello dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario del Ponte a Sieve sotto dì 7. Ottobre 1817 fra l'Uffizio dell Economie dei Benefizj, e Massimo Becci, ed in conseguenza dichiara valida, e competentemente pronunziata la Sentenza proferita dalla detta Regia Ruota sotto di 13 Agosto 1818. e condanna detto Becci nelle spese giudiciali, e stragiudiciali dell' Istanza presente.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri*

## DECISIONE XII.

### SUPREMO CONSIGLIO

***Pisana Repulsionis diei 21. Julii 1825.***

IN CAUSA COLA E BOMBICCI

**Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Venni** — **Proc. Mess. Guglielmo Bombicci**

### *ARGOMENTO*

Le Sentenze non possono esser portate ad esecuzione se non dopo il tempo di dieci giorni decorrendi da quello della loro notificazione, ed il Giudice, non può se, non in alcuni casi, togliere, o ristringere a suo arbitrio gli effetti dell'atto d' appello.

### SOMMARIO

1. *Le sentenze non possono eseguirsi se non dopo dieci giorni da quello della loro Notificazione alla persona, o domicilio.*

2. 3. *Pendente il termine di giorni dieci dal dì della Notificazione di una Sentenza non può innovarsi cosa alcuna.*

4. 5. *Il Giudice può togliere o modificare in alcuni casi gli effetti dell'atto d'appello, non per un effetto del suo arbitrio, ma per le disposizioni di ragione.*

6. *La restrizione dell'appello assumerebbe l' esecuzione provvisoria senza ragione.* 7. *La restrizione dell'appello può avere luogo allorchè si tratta di sfratto.*

### STORIA DELLA CAUSA

Il Sig. Roberto Bombicci intimò per mezzo del Tribunale dei Bagni di S. Giuliano il sig. Simone Cola a levare dalla Tinaja certo Vino, che gli apparteneva.

Il sig. Cola dichiarò, che il detto Vino erasi guastato per colpa del sig. Bombicci, e perciò intendeva di non levarlo se prima per mezzo di una peri-

zia non costava delle stato attuale del medesimo. Il sig. Potestà dei Bagni con suo Decreto del 5. luglio 1822. ordinò, che si facesse la perizia richiesta.

Prima che il detto Decreto fosse notificato il sig. Bombicci domandò di nuovo al sig. Potestà dei Bagni, che il Cola fosse condannato a levare il Vino in questione. A questa domanda si oppose il Cola, dicendo, che allora soltanto poteva ordinarsi lo sgombero del Vino, quando fosse stata fatta la perizia, e il Vino fosse stato venduto all'asta pubblica.

Ciò non ostante il Potestà dei Bagni con sua Sentenza del dì 11. Luglio 1822. condannò il Cola a levare il vino entro il 22. Luglio, e non levandolo lo condannò in una multa di lire due al giorno, e lo condannò finalmente nelle spese.

Appellò il Cola da questa Sentenza avanti la Regia Ruota di Pisa deducendone l'inguistizia, perchè non poteva ordinarsi lo sgombero del Vino se prima non era stato eseguito il Decreto del 5 Luglio 1822. che ordinava la perizia, e perchè questo ben lungi dall'essere stato eseguito all'epoca della Sentenza del dì 11. Luglio, non era stato neppur notificato.

Il Potestà dei Bagni con suo Decreto dei 5. Agosto 1822. restrinse al solo effetto devolutivo l'appello interposto dal Cola.

Appellossi il Cola anche da questo Decreto di restrizione, e la Ruota di Pisa con Sentenza del 15. Gennaio 1823. revocò la Sentenza del dì 11. Luglio, e il Decreto del 5. Agosto per i motivi in essa contenuti.

Il Bombicci si è appellato da questa Sentenza della Ruota avanti il Supremo Consiglio ed il medesimo ha risoluto e confermato la Sentenza appellata come appresso, e per gli stessi Motivi.

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Roberto Bombicci, e ben giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Pisa sotto di 15. Gennaio 1823. a favore del sig. Simone Cola, e quella essersi dovuta, e doversi confermare, siccome la conferma in tutte le sue parti, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'appellante a favore dell' appellato nelle spese giudiciali ancora di questa terza Istanza.*

Così deciso dai sigg.

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri*

**Seguono i Motivi della Sentenza della R. Ruota di Pisa del dì 15. Gennaio 1823. stati adottati come sopra.**

« Considerando quanto all'Atto di appello del dì 23. Luglio 1822.
« interposto contro la Sentenza del dì 11 di detto Mese, che ai termi-
« ni dell' Art. 687. del Regolamento di Procedura Civile le Sentenze non pos-
« sono eseguirsi che dopo spirati i dieci giorni dalla notificazione alla Per-
« sona, o al domicilio.

« Che prima della scadenza di questo termine nulla può invocarsi dalle parti sullo stato degli Atti, e della Causa.

« Che perciò mentre il Decreto de' 4. Luglio 1822. aveva interlocutoriamente ordinata la perizia, e verificazione della buona, o cattiva qualità del Vino, e mentre doveva farsi luogo alla esecuzione di questo Decreto non ancora notificato, non poteva colla successiva Sentenza del dì 11. dello stesso Mese ordinarsi la remozione del Vino medesimo, prima che fosse adempito ne modi, e ne termini di ragione a quanto era stato precedentemente prescritto, e a quanto era necessario per assicurarne l'identità, e determinarne la qualità.

« Che a questo effetto niuna assegnazione poteva farsi, la quale abbreviasse i diritti derivanti alle parti dalle disposizioni dell' Art. 742., e dell' Art. 1130. del Regolamento di Procedura, e perciò come era irregolare che l'esecuzione della Sentenza del dì 11. Luglio nel doppio rapporto delle disposizioni accennate si determinasse al 22. dello stesso mese, così era ingiusto che a questo effetto si stabilisse una multa.

« Che mentre la Perizia aveva in certo tal qual modo ammesso il buon diritto dell' Appellante, e mentre la remozione del Vino dai Tini dell'appellato era un provvedimento concordato fra le Parti non poteva esser luogo alla condanna nelle spese fatte per questa parte del Giudizio, nè molto meno alla condanna delle spese future, le quali non poteva prevedersi da chi avrebbero potuto aver causa.

« Considerando Quanto all'atto di appello del dì 20. Agosto 1822. interposto dalla Sentenza di restrizione del dì 5. precedente, che sebbene l'Art. 743. del Regolamento di Procedura abbia accordato al Giudice la facoltà di modificare, o di togliere gli effetti dell' atto di appello, questa facoltà non è dipendente dal di lui arbitrio, ma determinata dalle disposizioni di ragione a certi casi espressamente contemplati.

« Che questi casi sono quanto all' effetto sospensivo; o la esecuzione provvisoria debitamente rilasciata, o la non interposizione, e significazione dell' appello nei termini stabiliti dall' Art. 742. del Regolamento accennato.

« Che diversamente essendo, siccome la restrizione dell' Appello assumerebbe l' efficacia della esecuzione provvisoria senza cauzione, così diverrebbe elusoria la disposizione tassativa dell' Art. 688. del Regolamento predetto.

« Considerando che non può esser valutabile la disposizione dell' Art. 642. del Regolamento accennato per sostenere la restrizione dell' appello contro la quale si reclama; Primo perchè non si tratta nel caso di un vero, e proprio Giudizio di sfratto ai termini degli Articoli 641. e 643. a cui la relazione è diretta, e tassativa l'articolo accennato. 2. perchè l' esecuzione non ostante appello non era stata domandata; 3. perchè quand' anche fosse stata domandata siccome non era stata ordinata dalla Sentenza appellata, così non poteva altrimenti ordinarsi dal primo

« Giudice a forma del disposto dell' Articolo 692. del Regolamento sud-
« detto.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. pronunziando tanto sull' appello del dì 23. Luglio, che sull' altro de' 20. Agosto 1822. dice essere stato bene appellato per parte di Simone Cola dalla Sentenza del Tribunale dei Bagni di San Giuliano del dì 11. Luglio 1822. non tanto perciò che riguarda la limitazione al 22. dello stesso Mese del termine assegnatoli per la remozione dai Tini del sig. Bombicci del Vino di che in atti, quanto perciò che riguarda la multa, e le spese a cui fu condannato, come pure bene essere stato appellato dalla Sentenza del dì 5. Agosto dello scorso anno in quella parte che riguarda la restrizione dell' appello da lui interposto dalla precedente Sentenza del dì 11. Luglio, male essere stato giudicato coll' accennate Sentenze, e perciò doversi l' una e l' altra revocare siccome revoca nelle parti suddette, poichè dichiara quanto alla prima non essere stato luogo a stabilire nel giorno 22. Luglio la scadenza del termine di giorni undici nè alla sottoposizione alla multa, nè alla Condanna delle spese fatte, e da farsi pronunziate colla Sentenza predetta, e quanto alla seconda non essere stato luogo alla restrizione dell' appello di che nella medesima, e salvi, e riservati in ogni restante i diritti delle Parti: Condanna l'appellato sig. Bombicci nelle spese tanto dei passati, che del presente giudizio.*

## DECISIONE XIII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pontis aere Redditionis ration. diei 18. Junii 1823.*

In causa Mannocci, e Galletti

Proc. M. Ferdinando Stiatti — M. Vincenzio Ribecai.

*Argomento*

Il Possessor salvianista è tenuto a render conto al suo debitore de' frutti percetti dall'effetto di proprietà di questi, senza che da un tale obbligo possa rimaner liberato per la circostanza di aver ceduto ad un terzo a sfruttare il fondo medesimo.

Sommario.

1. *La dimanda di rendimento di Conti rende la Causa di merito incerto, e come tale della competenza di tre Giudici.*

2. *La cessione fatta ad un terzo del fondo sfruttato da un possessor Salvianista non esime questi dal renderne conto al proprietario.*

3. *Il Possessor Salvianista nel render conto al suo Debitore de' frutti percetti deve uniformarsi alle regole prescritte dalla Procedura.*

Storia della Causa.

Iacopo Mannocci per gli atti del Tribunale di Pontedera del 9 Dicembre 1819, e 1. Febbraio 1820. fece Istanza che fosse condannato Giuseppe Galletti a renderli conto dei frutti percetti dal 17. Gennaio 1811. in poi di un pezzo di Terra luogo detto Neri di sua proprietà posseduto in Salviano da detto Galletti per sodisfarsi del Credito a suo favore dichiarato colla Sentenza del Tribunale di prima istanza di Pisa del 28 Marzo 1811.

Il Galletti contestò al Mannocci il diritto, che reclamava sostenendo, che a detto rendimento di conti era tenuto Matteo Giacomi suo Cessionario di detto possesso Salviano, e perciò richiese essere assoluto.

Dopo essere stata dalle parti discussa la Causa su questa Eccezione pregiudiciale dal Galletti opposta d'avanti il primo Giudice, che ne fissò la spedizione per il 15 Giugno 1822, per parte del Galletti sotto di 11 Giugno detto fù esibita Scrittura di recesso da detta eccezione pregiudiciale dopo avere intimato nel 10 Giugno medesimo il Giacomi suddetto.

Siccome questa Scrittura di recesso era stata serotinamente prodotta, non era firmata dallo stesso Galletti, ne conteneva la dichiarazione di rifare al Mannocci le spese fino allora cagionateli, così il Mannocci insistè, che fosse spedita la Causa, come di fatto, sotto di 15 Giugno 1822. fù emanata la Sentenza, che ammesse il domandato rendimento di Conti.

Appellò il Galletti avanti la Regia Ruota di Pisa, e questa con Sentenza de 13. Settembre 1822. revocò pienamente la Sentenza appellata.

Si appellò Iacopo Mannocci da questa Sentenza Ruotale per il capo della nullità, e per ingiustizia avanti il Supremo Consiglio, il quale proferì la seguente Sentenza.

Motivi

Attesochè il Mannocci male a proposito opponeva l' incompetenza della Ruota di prime appellazioni di Pisa a decidere la Causa presente, giacchè invece della tenue somma di cui pretendeva che fosse questione, si trattava realmente di una Causa di merito incerto, a conoscere del quale era senza dubbio competente la Ruota 1

Attesochè l'appellante Mannocci avendo intimato il Galletti a renderli conto dei frutti percetti da un suo fondo, che quest'ultimo aveva ritenuto a Salviano, e che asseriva di aver ceduto ad un Terzo, e pretendeva perciò di rimandare il Mannocci a farsi render conto dall'attuale Cessionario del Fondo medesimo; alla quale proposizione ricusò il Mannocci di aderire, insistendo invece perchè il Galletti adempisse Egli stesso il dovuto rendimento di conti. 2

Attesochè il Galletti riconosciuta finalmente la giustizia della domanda del Mannocci con sua Scrittura del di 12. Giugno 1822. dichiarò

di esser pronto ad eseguire il dimandato rendimento di Conti indicando però le forme particolari; che avrebbe osservate nell'eseguire questa sua obbligazione, e suppose di avere in tal modo posto un termine alla controversia, che si agitava fra Esso, ed il Mannocci in riguardo al detto Rendimento di Conti.

Attesochè il Mannocci non approvando il tenore della detta dichiarazione, specialmente, in quella parte nella quale il Galletti presumeva di assegnare le forme da eseguirsi nell' esecuzione del suo rendimento di Conti, invece di replicare direttamente alla scrittura del Galletti, fu sollecito di provocare la giudiciale Decisione in proposito, e l' ottenerne dal sig. Vicario di Pontedera con la Sentenza del dì 15. Giugno 1822. nella quale fu condannato il Galletti a rendere il conto richiesto uniformandosi alle regole prescritte per questa operazione dall'art. 905, et seg. dal Regolamento di Procedura.

Attesochè la Ruota di Pisa revocò la detta Sentenza perchè male giudicò essere stata sufficiente la dichiarazione del Galletti per sodisfare a quanto potea giustamente pretendere il Mannocci senza avvertire, che questi a ragione potea ricusare di accogliere quella informe dichiarazione.

1. Perchè era mancante della necessaria firma del Proponente.

2. Perchè lo stesso Proponente avea preteso arbitrariamente di prescrivere il sistema che intendeva di ritenere nel suo rendimento di Conti diverso da quello prescritto nei notati articoli del Regolamento di Procedura.

Attesochè la detta Sentenza di prima istanza ha evitato questi inconvenienti, nei quali si ricaderebbe, seguendo nel caso presente le tracce segnate dalla Sentenza Ruotale; E perciò il Supremo Consiglio non doveva esitare a confermare la prima, revocando in tutte le sue parti la detta Sentenza Ruotale. E quanto alle spese doversi considerare, che era restato il Galletti vincitore nella questione di Competenza della Ruota, e respettivamente vincitore nel merito il Mannocci per l'ottenuta revoca della Sentenza Ruotale, dalla quale aveva appellato.

*Delib. e Delib. Pronunziando sull' appello per il capo della nullità interposto per parte d' Jacopo Mannocci sotto dì 26. Settembre 1822. dalla Sentenza proferita sotto dì 13. Settembre detto dalla R. Ruota di Pisa, dice male appellato; e competentemente e validamente con detta Sentenza Ruotale giudicato. E pronunziando sul merito della detta Sentenza, dice bene essere stato dalla medesima da detto Jacopo Mannoccio appIllato, e male respettivamente con essa giudicato, e sentenziato; la medesima perciò revoca in tutte le sue parti, ed in sua vece, e riparazione dice doversi confermare, siccome conferma quella stata proferita sotto dì 15. Giugno 1822. dal Vicario Regio di Pontedera, e Cascina della quale perciò ne ordina l' esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e quanto alle spese del passato, e del presente giudizio dice doversi il Galletti condannare, come lo*

*condanna nelle spese giudiciali della passata seconda Istanza, e in due terzi della istanza presente, le altre compensate.*

Così deciso dai Sigg.

Gio. Alberti Presidente

Filippo Del Signore Relatore, e Gaetano sodi Consigheri.

## DECISIONE XIV.

### SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina seu Burgi S. Sepulcri Validitatis Sententiae diei 18. Aprilis 1825.*

IN CAUSA MERCI E UBALDI

Proc. Mess. Lorenzo Salucci — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

---

*Argomento*

E' pronunziata validamente quella Sentenza, quantunque nella medesima non sia espressa la rejezione della Prova Testimoniale stata domandata, e quantunque sia stata proferita da un solo Giudice Rotale, il quale è competente quando il merito non eccede la somma determinata dalla Legge.

Sommario.

1. *La rejezione non espressa della prova Testimoniale non porta nullità del Giudicato, quando colui, che la richiede non ha osservato le forme prescritte del Regolamento di Procedura.*
2. *La riunione di due cause, e la loro decisione in una sola Sentenza non altera la loro natura, e il loro merito.*
3. *Un solo Giudice de' Tribunali Ruotali è competente a giudicar una causa, il di cui merito non eccede la somma determinata dalla Legge.*

Motivi

Attesochè i varj capi di nullità dalla sig. Teresa Pasqui nelli Ubaldi rimproverati alla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del 7 Maggio 1822 non presentavano il minimo grado di sussistenza, o perchè non giustificati in fatto, o perchè non assistiti da veruna disposizione delle Leggi, che ci governano.

Non era infatti giustificato, che alla Sentenza predetta, preceduta non fosse la discussione all' Udienza già preventivamente fissata per detto giorno con Decreto della Rota stessa de' 23. Aprile precedente; Ed anzi tutto l' opposto resultava dalle narrative della Sentenza medesima, che in ciò, che riguarda il fatto avvenuto avanti il Tribunale, meritano la più

·rande attenzione, quando ammettendo il contrario si incontrerebbe una egolarità non presumibile di fronte alla vigente Procedura.

La non espressa rejezione della prova Testimoniale domandata dalla ›squi nelli Ubaldi non formava eccezione valutabile per inferirne la nul·.à del giudicato, quando costava dalli Atti, non avere Essa osservate le ›rme prescritte dal Regolamento; nei quali termini ha omai il Supremo Consiglio replicatamente deciso, potersi tal domanda trascurare dal Giudice della causa, e bastare l'implicita rejezione, come può segnatamente vedersi nella *Florentina praet. nullit. sentent. del dì* 29. *Aprile* 1822. *in Causa Vivaj, e Patrimonio e Creditori Vivai* impressa nel Tesoro del Foro Toscano T. 5. pag. 311.

La riunione delle due Cause, e la loro decisione in una istessa, ed unica Sentenza sempre che se ne erano separate, e distinte le relative pronunzie, non influiva nella obiettata competenza, non alterandosi per questo la natura, ed il merito delle Cause medesime restavano Esse, o inappellabili, se tali lo erano per la tenuità del loro merito, o di competenza di un Giudice solo, se il merito non eccedeva la somma che in ordine alla Legge, o le rende di competenza della Rota, o le rende appellabili.

2

Era poi un equivoco il sostenere mancante di Giurisdizione un sol Giudice a pronunziare la propria incompetenza della causa già in prima istanza decisa fra la Pasqui nelli Ubaldi, e la Ducci, il di cui merito non eccedeva le lire 200, o a confermare la precedente Sentenza fra la Pasqui medesima, ed il Sacerdote sig. Menci la di cui giustizia era incriticabile; Ed il sostenerlo, o sul fondamento, che essendo l'azione diretta contro le fatte raccolte, delle quali ignoravasi il valore, dovesse la Causa considerarsi di merito incerto, e così di competenza dall'intiera Ruota; o perchè agendo la Pasqui contro i frutti di un fondo, su cui era assicurata la di lei dote, in somma di Scudi 500, si avesse un merito esuberante ad indurre la nullità della Sentenza emanata da un solo dei Giudici Ruotali. Mentre, e all'uno, e all'altro fondamento vittoriosamente risponde la regola, che dovendo per stabilire il subietto della domanda, e quindi la competenza, attendersi la domanda dell'Attore, non le eccezioni del convenuto, o di altra Persona, che comparisce excipiendo per elidere l'azione intentata; Il fatto distruggeva radicalmente l'obietto nel rapporto di ambedue le cause, poichè la Ducci agiva per un credito di sole lire 198. 13. 4., ed il Menci ripeteva per via di sequestro un imprestito di monete 88. come resulta dalle domande respettive, talchè la competenza di un Giudice a pronunziare, o rigettando l'appello, o confermando la precedente Sentenza era in lettera sanzionato dalla vigente Legislazione, contro la quale non è dato l'insorgere.

3

Per questi motivi

*Delib. e Delib. Dice male appellato per il capo della nullità per parte della sig. Teresa Pasqui negli Ubaldi dalla Sentenza della Regia Ruota sedente in Arezzo del* 7. *Maggio* 1821., *e rigetta la nul-*

*lità dedotta dalla medesima contro la detta Sentenza proferita non tanto a favore della signora Marianna Ducci, quanto del Sacerdote sig. Niccola Menci, e quella confermando, come conferma in tutte le sue parti, ordina doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'Appellante sig. Pasqui negli Ubaldi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri.*

## DECISIONE XV.

### SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina Appellationis, et graduationis diei 25. Aprilis 1825.*

In Causa Piegai, e Marcelli, e Rocchi.

Proc. Mess. Cosimo Vanni Mess. Michele Bonelli. Mess. Jacopo Giacomelli.

*Argomento*

Quel Creditore, che ha diritto alla distribuzione del prezzo dei Beni del suo Creditore, se dal Procuratore incaricato della Graduatoria non gli viene assegnato nessun grado può appellare, nonostante, che abbia omesso di fare opposizione al Progetto di Graduatoria. E la domanda fatta in appello della separazione del Patrimonio non è una domanda nuova, quando colla domanda fatta per la sua collocazione in ordine ai titoli da esso prodotti avanti il Tribunale di prima istanza avea implicitamente dedotti tutti quei mezzi, che ad esso di ragione potevano competere con aver richiesto d'esser collocato nel grado che a lui di ragione competeva.

Sommario

1. *Il Creditore che non si oppone al Progetto di Graduatoria ad esso sfavorevole, non perde il diritto di appellare*

2. *A forma dell'Articolo 937. può interporsi appello, e domandarsi in seconda Istanza la collocazione nella Graduatoria non tanto da quello, che alla medesima ha fatta opposizione, come da quei, che ha omesso di farla.*

3. 4. *Quegli, che in prima Istanza nella produzione del suo titolo per essere graduato per il suo credito domanda la sua collocazione nel grado che di ragione gli compete, non fa una domanda nuova, se in appello fa istanza per la separazione de' Patrimonj.*

Motivi

Attesochè è certo in fatto, che il Giudizio agitato avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, ha avuto per oggetto la Graduatoria dei Cre-

ditori aventi diritto alla distribuzione del prezzo dei Beni già di pertinenza del sig. Luigi Burchi, e passati nel dominio dei sigg. Niccola, e Francesco Sarchiui in ordine alle Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del 12. Maggio 1817.

Attesochè fra questi Creditori aventi diritto alla distribuzione del detto prezzo vi sono, non tanto i Creditori, che hanno riportato l'Ipoteca sui detti Beni per parte di Luigi Burchi ultimo possessore, ma anco quelli che hanno riportato l'Ipoteca dei Beni istessi per parte dei precedenti loro possessori, ed in specie quelli, che l'hanno convenuta con Giuseppe Burchi autore immediato del detto Luigi Burchi ultimo possessore.

Attesochè fra questi Creditori di Giuseppe Burchi ci è pure Bartolommee Piegaj in ordine al Chirografo del 27. Maggio 1796. con cui Giuseppe Burchi dichiarò, che a lui apparteneva il debito di scudi 300. dipendente dal Censo, che il medesimo Piegaj aveva creato a favore del Prete Lorenzo Fabbri nel pubblico Istrumento del 27 Maggio 1796. rogato Ser Leonardo Baciocchi,

Attesochè il detto Bartolommeo Piegai fu anche specialmente intimato a comparire, e dedurre il suo titolo di credito dal Procuratore, che il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo aveva incaricato di compilare la Graduatoria sul prezzo dei detti Beni.

Attesochè di fatto Bartolommeo Piegaj comparve avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, e con Scrittura del 27. Novembre 1817. domandò di essere graduato nel grado che di ragione li competeva, producendo il suo titolo di Credito, e due Iscrizioni ipotecarie prese a carico di Giuseppe Burchi all'Uffizio delle Ipoteche di Arezzo nei termini di grazia assegnati dalle Leggi transitorie.

Attesochè, sebbene il Procuratore incaricato della Graduatoria non collocasse il detto Piegai nel suo Progetto, ed il Piegai non facesse opposizione al Progetto medesimo, onde emanasse Sentenza il Tribunale di prima Istanza, che omesse di collocarlo; pure il Piegai aveva diritto di portare il suo reclamo nel Giudizio di Appello, giacchè, secondo l'articolo 937. del Regolamento di Procedura, può interporsi l'appello, e domandarsi in seconda Istanza la collocazione, non tanto da quello, che ha fatta opposizione al Progetto redatto dal Procuratore in prima istanza, quanto da quello che ha omesso di fare detta opposizione.

Attesochè nel Giudizio di Appello, la Rota di Arezzo confermò la Sentenza del Tribunale di prima Istanza, e rigettò anche essa la domanda di collocazione fatta dal Piegai; ma avendo il Piegai ottenuto il Benigno Rescritto del 20 Ottobre 1821. che concesse a suo favore la Revisione delle due Sentenze del Tribunale di prima Istanza, e della Rota di Arezzo, si è fatto luogo ad esaminare se le dette due Sentenze abbiano giustamente, o nò escluso il Piegaj dalla collocazione predetta.

Attesochè, essendo il Supremo Consiglio sceso a questo esame, il medesimo si è dovuto persuadere, che non sussistevano le ragioni allegate dai

**Motivi della Sentenza della Ruota di Arezzo, e dai Difensori dei sigg. Tierzi, e Rocchi per denegare al Piegai la Collocazione domandata.**

Imperocchè non sussiste in primo luogo, che il Piegai non potesse reclamare dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza per non aver fatta opposizione al progetto di Graduatoria esibito dal Procuratore incaricato della Procedura, mentre, come sopra si é detto, il Piegai poteva ciò non ostante appellare dalla Sentenza di prima Istanza, per ottenere in seconda, quella graduazione, che non aveva ottenuta in prima, in forza delle disposizioni incavillabili dell' *Articolo* 937. del Regolamento di Procedura, che ambedue di fatta, e di non fatta opposizione alla graduatoria, espressamente contempla. 3

E quando il Piegai era ammissibile a domandar la sua graduazione, questa non poteva denegarsi, subitochè era certo, che egli aveva l'ipoteca del 27. Maggio 1796. sopra tutti i Beni presenti, e futuri di Giuseppe Burchi, e in conseguenza anche su quelli, il prezzo dei quali si distribuiva, e che erano stati nel possesso di detto Giuseppe Burchi, sui quali egli aveva conservato l'ipoteca istessa colle Iscrizioni prese nei termini di grazia assegnati dalle Leggi transitorie.

Nè sussisteva quello, che si leggeva nei Motivi della Ruota di Arezzo cioè che il Piegai, essendo comparso come Creditore di Ginseppe Burchi, e domandando così la separazione del patrimonio del detto Giuseppe Burchi, da quello di Luigi Burchi ultimo possessore, faceva una domanda nuova, che non era stata fatta in prima Istanza; e così inammissibile in seconda, in ordine al disposto dell' Art. 754. del vegliante Regolamento di Procedura.

Poichè il Piegaj, avendo domandato in prima Istanza la Collocazione nel grado che a lui di *ragione* competeva, aveva implicitamente dedotti tutti quei mezzi, che a lui di *ragione* potevano competere per ottenere la domandata graduazione, nel che consistendo l'oggetto della fatta domanda alla quale appunto condur lo doveva la separazione dei Patrimonj, che per la imprescindibile sua connessione, e dependenza dalla domanda principale, tutto altro carattere rivestiva, che di una nuova domanda, giusta l' insegnamento del Testo magistrale nella *L.4. C. de temporar. et rep. opp. ove la Gloss. in verb ad novum capitulum* = Et versic. = Dec. *ergo ec.* e communemente i *Repetenti*; Talchè all'obbligo impostoli dalla Legge, aveva il Piegai bastantemente sodisfatto, e quando pure avuto avesse bisogno d' intentare il rimedio della separazione dei patrimonj, al quale non hanno bisogno, per regola, di ricorrere i Creditori, aventi un Ipoteca, onde comparire nel Giudizio di distribuzione del prezzo, dei beni ad essi specialmente, o generalmente ipotecati, secondo il commune sentimento dei più Classici, e Repetenti, e Pratici, e Decidenti, frai quali particolarmente il Voet ad *Pandect. lib. 42. tit. 6. vers. Hypothecariis tamen Creditoribus. Faber. in Iurisprud. Papin. Tit. quib. ex caus. Holst. de sepa-* 4

*rat. cap.* 3. §. 8. *Capojc. Latr. observat. ad Consult.* 99 *N.* 24 *Merlin. de pign. et hypothec. lib.* 4. *tit.* 1. *quaest.* 35. *Vers. Nam quando* = *Thesaur quaes. for.* 55. *lib.* 3. *N.* 6. *Zanch. de praelat. credit. Exercib.* 6. §. 4. *N.* 29.

Attesochè in questo stato di cose, servendosi delle facoltà accordate dal Benigno Rescritto, che commesse a questo Supremo Consiglio la Revisione, dovevano revocarsi le due Sentenze conformi del Tribunale di prima Istanza e della Ruota di Arezzo, ed assegnare al Piegaj quel grado che li competeva per la data della sua Ipoteca.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. In sequela del Benigno Rescritto del* 20. *Ottobre* 1821., *dice doversi revocare, conforme revoca le Sentenze proferite dal Tribunale di prima Istanza di Arezzo del* 20 *Febbrajo* 1818., *e della Ruota di Arezzo del* 14. *Gennajo* 1819 *in quella parte, che non graduano il sig. Bartolommeo Piegaj fra i Creditori aventi diritto alla distribuzione del prezzo dei Beni stati una volta di proprietà del sig. Giuseppe Burchi, e poi passati nel sig. Luigi Burchi, e quindi venduti giudicialmente ai sigg. Niccola, e Francesco fratelli Sarchini colla Sentenza del Tribunale di Prima Istanza del* 12. *Maggio* 1817. *Ed in riparazione dichiara doversi graduare, siccome gradua il detto sig. Bartolommeo Piegai fra i Creditori suddetti avanti il grado assegnato colla detta Sentenza graduatoria del* 20 *Febbraio* 1818. *agli Eredi del Sig. Alessandro Tiezzi.*

*Primo per la somma di scudi* 300. *importare del Censo imposto originariamente dal detto sig. Bartolommeo Piegai a favore del sig. Lorenzo Fabbri di Fasciano col pubblico Istrumento del* 27. *Maggio* 1796. *Rogato da Messer Leonardo Baciocchi, e che con scritta privata del* 27. *Maggio* 1796. *recognita parimente da detto Messer Leonardo Baciocchi il fù sig. Giuseppe Burchi dichiarò essere a tutto suo carico, ed averlo creato il detto sig. Bartolommeo Piegaj per conto ed interesse di detto sig. Giuseppe Burchi.*

*Secondo. Per i frutti alla ragione del cinque per cento sulla detta somma di scudi* 300 *decorsi, e non soluti fino al giorno dell' effettivo pagamento.*

*Terzo per le spese tutte fatte da detto sig. Piegai avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo per domandare la graduazione suddetta comprese quelle dell' Iscrizioni Ipotecarie prese da detto sig. Piegaj, il tutto secondo la liquidazione da farsene.*

*E dice doversi condannare, siccome condanna il sig. Vincenzio Rocchi, ed il sig. Girolamo Marcelli nella sua qualità di Tutore dei figli, ed Eredi del sig. Alessandro Tiezzi, e ambedue solidamente a favore*

*del detto sig. Bartolommeo Piegai nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del giudizio di seconda Istanza, e del Giudizio attuale.*

Così deciso dai Signori

Gio. Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini, Cav. Vincenzio Sermolli, Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri.*

## DECISIONE XVI.

REGIA RUOTA DI PISA

*Liburnen. Nullitatis sequestri diei 2. Julii 1825.*

IN CAUSA PETROCOCCHINO, E CALATTI E SERPOS

| | |
|---|---|
| Prc. M. Angiolo Minetti | Proc. M. Francesco Morosoli |
| Avv. sig. Pietro Cercignani | Avv. sig. Gio. Carmignani |

---

### *Argomento*

Colui, che reclama il pagamento di un Credito appartenente ad una Ragione Mercantile asserendo di essere uno de' Soci della medesima, si rende di assoluta necessità che giustifichi la sua asserta qualità di Socio con prove rigorose, le quali può peraltro concludere anco con mezzi indiretti, e artificiali, purchè abbiano tanta forza da persuadere l'intelletto al pari della prova diretta.

### Sommario

1. *Non è di stile in Commercio, che si aprano de' conti particolari per le Operazioni di Commercio.*

2. *Ne' Libri di Amministrazione di un traffico, che si pretende in Società, debbono esser notati i Capitali, che i diversi Socj hanno versato, l' eseguite prelevazioni, e reparti degli utili fra' Socj.*

3. *Quando da una stragiudiciale Perizia si vede l'inconcludenza di una Perizia giudiciale de' libri di una Ragione Mercantile a fine di provarne la Società, non si attende la domanda di questa perizia.*

4. *Colui, che sequestra senza un giusto, e vero titolo deve condannarsi ne' danni e nelle spese.*

5. *Le Domande incidentali promosse* in limine ferendae sententiae *non si ammettono se non nel caso, che siano capaci di far variare aspetto alla Causa.*

6. *La Perizia su i libri di un Negozio a fine di provarne la Società è inutile, potendosi dedurre la prova da' Giudici a termini di ragione mediante l'esibizione degli stessi libri.*

7. 8. *Colui, che nella qualità di Socio di una Ragion Mercantile*

*reclama il pagamento di un Credito alla medesima appartenente, deve provare la qualità che asserisce rigorosamente, sebbene possa farlo anco con mezzi indiretti, e artificiali, capaci di persuadere come la prova diretta.*

Storia della causa

Negli Anni 1818. e 1819 molte operazioni commerciali ebbero luogo tra i sigg. Fratelli, e Cugino Duz Alexanian e Mastum, e i sigg. Maurogordato Petroccocchino, e C. Nell'Agosto del detto Anno 1819. fu eseguita una liquidazione, i di cui resultati furono notati in un nuovo Conto corrente: successero nuove operazioni, e di queste si diedero le Parti credito, e debito.

Erano le cose in questo stato allora quando la Sublime Porta Ottomanna fece porre a morte i Rappresentanti della nominata Ragione Duz Alexanian, e Compagni, e confiscò i loro Beni sottoponendo alla stessa pena il sig. Michele de Serpos, ed i Fratelli Alexanian.

I Signori Ulasto Maurogordato, e Compagni Negozianti in Costantinopoli erano accomandanti la nominata Ditta Maurogordato, Petrocchino e Compagni, come d'un'altra eretta in Galata nei Nomi di Maurogardato, e Compagni. La loro ragione era associata con i sigg. Paro di Maurogordato e Compagni di Smirne, ed erano pure Socj di Essa i Sigg. Ulasto Petrococchino Galatti, e C. di Livorno.

Il Governo Ottomanno obbligò questi sigg. Ulasto Maurogordato e Compagni a versare nel Pubblico Erario tutto ciò che eglino, e le Ditte loro accomandatarie, come pure le Ragioni Sociali dovevano ai nominati sigg. Fratelli e Cugino Duz Alexanian, e Mastum, come pure ai sigg. Alexanian e Serpos. Fu fatta la liquidazione di questi diversi conti, e i nominati Armeni resultarono creditori delle dette Case della somma di Piastre trecento trenta quattro mila settecento, come resulta da un conto dettagliato, e distinto firmato dal Gran Dragomanno. Una tal somma fu dai sigg. Ulasto Maurogordato, e compagni versata nella Cassa del Fisco di Costantinopoli.

Sciolta la Ragione Maurogordato Petrococchino, e Compagni e portatosi in Livorno uno dei Soci della medesima, il sig. Eustachio Petrococchino fu chiamato in giudizio dal sig. Michele De Serpos, il quale spacciandosi per Socio, e rappresentante la Ragione Fratelli, e Cugino Duz Alexanian Mastum e C. domandò la di lui condanna al pagamento di un preteso credito per resto di un conto corrente nella somma di Rubli cento sessanta due mila. Questa Domanda del sig. Serpos fu anche diretta contro i sigg. Ulasto Petrococchino Galletti, e Compagni di Livorno a pregiudizio de quali commesse un sequestro di varie Mercanzie. Accesasi la Lite nel Tribunale di Livorno l'Attore sig. Serpos per mezzo de'suoi Difensori disse, ch'era Socio, e rappresentante la Ragione vegliata nei Nomi Fratelli, e Cugino Duz Alexanian, e Mastum.

Che questa Ragione era creditrice della Ditta Maurogordato, Pe-

trococchino e Compagni vegliata in Odessa nella somma di Rubli cento sessanta due mila novecento tre.

Che il sig. Eustachio Petrococchino, come uno dei Rappresentanti la medesima era tenuto al pagamento di questo debito.

Che egualmente erano tenute a questo pagamento i sigg. Ulasto Petrococchino Galatti, e C. inquanto che i medesimi erano Soci dei signori Ulasto Maurogordato e Compagni di Costantinopoli, preponenti della nominata Ragione Maurogordato Petrococchiuo e C. ed obbligati per tutti i debiti della medesima.

Fece perciò Istanza perchè i Conventti fossero solidalmente condannati al pagamento della citata somma con più gl' interessi, e le spese, e confermato fosse il commesso sequestro. Il tutto con esecuzione provvisoria non ostante appello.

Il sig. Eustachio Petrococchino dopo avere allegato i privilegi, franchigie, ed immunità ottenute a norma delle Disposizioni di Ferdinando Primo, e senza pregiudizio delle medesime oppose.

Primo: Che il sig. Michele De Serpos non era stato mai Socio o molto meno rappresentante della cessata ragione Fratelli e Cugino Dnz Alexianan, e Mastum = Secondo: Che ov'anche fosse stato Socio, e rappresentante a principio della detta Ragione egli avrebbe perduto ogni potere dopo lo scioglimento della Società seguito in conseguenza della morte dei Soci, e della confisca dei Beni = Terzo Che questa confisca aveva fatto passare tutte le ragioni della menzionata Ditta nel Fisco di Costantinopoli da cui unicamente potea farsi valere qualunque diritto fosse alla medesima spettato = Quarto finalmente che non sussisteva il Credito della menzionata Ditta giacchè dietro la liquidazione fattane col Governo di Costantinopoli gli Accomandanti della di lui ragione lo avevano estinto; inoltre soggiunse che di qualunque natura fossero i diritti competenti al detto sig. Serpos, il medesimo non avrebbe mai potuto rivolgersi contro i sigg. Ulasto Petrococchino Maurogordato e C. di Costantinopoli perchè questi non erano Soci dei signori Maurogordato e C. ma semplici accomandanti.

Che molto meno il sig. Serpos potea dirigere la sua azione contro la Casa di Livorno senza aver prima giustificati i suoi diritti contro la Casa di Costantinopoli, e nel Foro competente.

Che in fine in qualunque peggior ipotesi non avrebbe potuto il sig. Serpos far procedere alla giustificazione dei suoi pretesi diritti un atto di sequestro.

Quindi i Rei convenuti domandarono la piena loro assoluzione, e lo scioglimento del commesso Sequestro, e la Condanna dell' Attore in tutte le spese giudiciali, stragiudiciali, e mere volontarie.

Il sig. Serpos insistendo nelle sue pretensioni per quanto dicesse di non potere allegare un titolo scritto provante la sua qualità di So-

cio la dimostrava però pienamente col cumulo di molte congetture urgentissime dall'unione delle quali emergeva una prova piena

Che la mancanza di ogni titolo scritto era giustificata dall'interesse, che la Ragione Fratelli, e Cugino Duz Alexanian e Mastum avea a nascondere, che le operazioni, che si faceano dal sig. Serpos fossero per conto della medesima.

Che dal carteggio resultava, che la Ragione Fratelli, e Cugino Duz Alexanian, e Mastum avea molte volte qualificato col pronome *nostro* il sig. Serpos, e con quello di *vostro* era stato designato più volte dalle case Maurogordato Petrococchino e Compagni, e Petrococchino Maurogordato nelle lettere scritte alla nominata Ragione.

Che questi pronomi giustificarono pienamente i rapporti Sociali.

Che si aggiungevano a questo argomento la prova delle rimesse fatte dal sig. Serpos, o dal medesimo ricevute in suo nome particolarmentre se ne dava debito, e credito alla nominata Ragione.

Che questa prestazione di nome non potendosi congruamente spiegare senza ammettere i rapporti Sociali era un altro Argomento in prova dell'esistenza dei medesimi.

Che il Governo Turco aveva applicato la stessa pena, tanto al sig. Serpos, quanto agli altri Soci della ragione suddetta, e che nella ricevutalfatta ai signori Ulasto Maurogordato e Compagni aveva in una sola somma compresi i crediti dell'uno, e degli altri.

Che nel concorso di tante congetture non potea dubitarsi della qualità di Socio nel sig. Serpos.

Che lo scioglimento della Società non toglieva ai Soci il diritto di di ripetere i crediti Sociali.

Che la confisca non potea investire che i Beni situati nel Territorio del Sovrano confiscante, e non quelli che erano situati inaltri Territori.

Che il debito dei Signori Maurogordato Petrococchino e Compagni era provato dai Recapiti esibiti negli Atti.

Che questo debito non potea dirsi estinto dai Signori Ulasto Maurogordato e Compagni di Costantinopoli, giacchè i denari daimedesimi pagati dovcano imputarsi nel debito loro, ed in quello delle loro Case Sociali di Smirne, di Malta, e di Livorno, le quali erano debitrici, di somme di gran lunga maggiore a quelle pagate alla Sublime Porta.

Che per questo debito dei signori Maurogordato Petrococchino e Compagni erano obbligati i signori Ulasto Maurogordato e Compagni, perche avendo eglino eretta in Odessa questa ragione non poteano far valère i privilegj dell'Accomandita se non giustificavano il versamentodella Somma accomandata.

Che in fine ammessa l'obbligazione dei signori Ulasto Maurogordato Compagni di Costantinopoli bisognava necessariamente concedere quella dei Signori Ulasto Petrococchino Galatti, e Compagni, giacchè era provato dalle Circolari che queste due Case erano due Ragioni filiali della

principal Casa residente in Smirne nei nomi di Parro di Maurogordato e Compagni.

A queste ragioni risposero i Rei Convenuti che il sig. Michele Serpos non avea persona legittima per stare in Giudizio perchè non aveva, nè la asserta qualità di Socio, nè quella di rappresentante della Ditta Fratelli, e Cugino Duz Alexanian, e Maustum

Che quanto era certo potersi provare la Società col mezzo di congetture, e d'Argomenti era altrettanto vero, che per stabilire la tacita Società erano necessari argomenti tali da escludere qualunque possibile contrario.

Che gli argomenti allegati dal signor Serpos non avevano queste qualità.

Che l'uso dei prenomi *vostro*, *e nostro* si spiegavano facilmente colla qualita di commesso nel signor Serpos provata dal Certificato dei Deputati della Nazione Greca di Costantinopoli.

Che la confusione fatta dal Governo Turco della nominata Ditta con la persona del sig. Serpos congruamente si referiva all'opinione di quel Governo che giudicò, e il sig.Serpos, e gl'Individui della nominata Ragione Rei tutti del medesimo delitto, e colpì egualmeute i Beni di tutti colla stessa pena.

Che non sussisteva in fatto la confusione del credito particolare del sig. Serpos con quello della menzionata Ragione, giacchè esisteva in atti il Conto distinto firmato dal Gran Dragomanno.

Che le rimesse fatte dal sig. Serpos, o dal medesimo ricevute in suo nome, e portate poi a debito, e respettivo credito della detta Ragione, mentre escludevano quell'identità di persona, che costituisce la Società, si spiegavano in modo congruo con l'allegata qualita di Commesso, o con quella di presta nome.

Che in questo stato di cose non dovea dirsi provata la Società.

Che molto meno potea giudicarsi conclusa la prova nel concorso delle congetture esclusive di questo Contratto.

Che il Silenzio delle Circolari, le quali nominando tutti i Soci della menzionata Ragione non faceano parola del sig. Serpos, la pubblica fama del Commercio, che considerava Serpos come un semplice commesso, i reclami degli Eredi dei veri Soci, che negavano questa Società la non fatta esibizione dei Libri Sociali, che esistendo nelle mani della Madre del sig. Serpos poteano dal medesimo aversi ed esibirsi, ed in fine la Lettera con cui lo stesso sig Serpos reclamò il suo credito particolare senza far parola dei crediti della Ragione erano argomenti, che toglievano qualunque efficacia alle congetture allegate dall' Attore.

Che quand'anche il sig. Serpos avesse provata la sua qualità di Socio non avrebbe potuto reclamare i crediti Sociali senza giustificare il mandato dei Soci.

Che la mancanza di prova della qualità di Socio, e di rappresen-

tante dei Soci non era il solo motivo per cui doveva dirsi che il sig. Serpos non aveva persona legittima per stare in Giudizio.

Che lo scioglimento della Società in seguito per la morte dei Soci e per la confisca dei beni aveva fatto degenerare i rapporti Sociali in quelli della semplice comunione dei beni che il Socio non può reclamare i crediti comuni senza il Mandato dei Comproprietarj sicchè ov' anche il sig. Serpos avesse pendente la Società il potere di reclamare il preteso credito della ragione Fratelli e Cugino Duz Alexanian, e Mastum, egli non avrebbe dopo lo scioglimento della Società persona Legittima per domandarlo.

Che la confisca dei beni attenenti all'indicata Ragione avendo fatto trapassare nel Fisco di Costantinopoli tutti i diritti attenenti alla medesima, il sig. Serpos mancava anche per questo motivo di persona legittima per stare nel presente Giudizio.

Che non valeva il dire, che la confisca non può estendersi se oltre il territorio del confiscante, perchè questa regola è applicabile ai beni Immobili situati sotto il dominio eminente di un'altro Sovrano, e non ai beni mobili e crediti, che si hanno sempre per esistente nel domicilio di quello a cui appartengono.

Che esclusa così la legittimità della persona del sig. Serpos nel presente Giudizio era inutile di occuparsi delle altre eccezioni.

Coerentemente a queste ragioni i Rei convenuti fecero Istanza che fosse dal Magistrato dichiarato non essere costato, ne costare del diritto nel sig. Serpos di ripetere i pretesi crediti della Ditta Fratelli, e Cugino Duz Alexanian e Mastum, dichiararsi perciò nulli a tutti gli effetti di ragione gli atti fatti dallo stesso sig. Serpos come asserto Socio, e rappresentante la menzionata Ditta contro il sig. Eustachio Petrococchino, e contro i signori Ulasto Petrococchino Galatti e compagni, ed in specie il sequestro commesso a danno di quest ultimi nel dì 13. Marzo 1821 nelle mani del Capitano del Lazzeretto di San Leopoldo, e revocarsi perciò il detto sequestro, ed ordinarsi la libera consegna degli oggetti sequestrati ai loro proprietari, o Ricevitori, e condannarsi il sig. Serpos in tutti i danni, e in tutte le spese giudiciali, e utili, e mere volontarie, il tutto con esecuzione provvisoria.

## Motivi.

Adottando i Motivi della Sentenza appellata, ed in aggiunta dei medesimi.

Considerando che nel periodo ben lungo in cui si è agitata la presente Causa in questo secondo Giudizio il sig. Serpos non ha fatto alcuna giustificazione sulla esistenza della pretesa società, sebbene la lunghezza del tempo, che è decorso dalla Sentenza di prima Istanza, a questa parte sia,

stata più che sufficiente a removere qualunque ostacolo nascente dalle vicende politiche, ed impeditivo della libertà del carteggio fra il sig. Serpos ed i suoi Corrispondenti in Costantinopoli.

Considerando che l' attestato dal medesimo prodotto colla Scrittura del 30 Gennaio 1823. ed i Libri depositati nella Cancelleria di questa Regia Ruota, che costituiscono i soli mezzi di prova dei quali si è valso il sig. Serpos nel Giudizio attuale, nulla concludono all' oggetto importante di giustificare la Società controversa: Poichè per ciò che ha rapporto all' attestato, ritenuto che il sig. Serpos tenesse un Banco proprio, ritenuto che maneggiasse gl' interessi dei sigg. Dux Alexanian, e Mastum, e ritenuto infine che qualcuno dopo la loro disgrazia lo avesse creduto Socio con essi, per essere stato egli pure perseguitato dal Governo Turco, ed ammessa così la verità del deposto dei Fidefacenti in quell' attestato soscritto, tutto ciò non rileverebbe in ragione poichè di fronte all' interesse che la Nazione Armena aveva di dimostrare al pubblico che non s' interessava in quelle vaste intraprese ed operazioni, che appena scoperte eccitarono la vendetta del Governo Turco, non deve far meraviglia che se ne occupasse clandestinamente nel Banco del sig. Serpos; e non deve poi recar meraviglia che dopo la disgrazia sofferta dai sigg. Dux Alexanian, e Mastum, si spargesse nel pubblico la voce che il sig. Serpos era con i medesimi unito coi rapporti di società, poichè vedendo esso pure esposto alla persecuzione del Governo Turco, si confuse in tal guisa la complicità nel delitto colla Società negl' interessi, e forse comparve il sig. Serpos un Socio, mentre in sostanza egli non era che un complice. E perciò poi che ha rapporto ai Libri, astrazion fatta da ogn' indagine che pure necessaria sarebbe sulla loro identità, ed ammesso pure che nei medesimi si trovi scritto ciò che resulta dalla stragiudicial perizia di un Interpetre dell' Idioma Armeno del dì 3. Febbrajo 1823. prodotta dal sig. Serpos colla sua Scrittura del 7. Febbrajo detto, cioè che in detti libri si vedono notate le operazioni e le spese fatte dal sig. Serpos nel nome della Ragione Dux Alexianan e Mastum; e che niuna partita si trova notata a credito del sig. Serpos per provvisione, onorario, o regalia, tutto ciò non rileva a sostegno del di lui assunto, poichè non essendo il sig. Serpos un negoziante domiciliato in straniero paese, a cui venisse affidata una qualunque operazione, ma bensì una persona che abitualmente prestava la propria opera, e il proprio nome nel luogo stesso, in cui risiedeva la nominata Ragione, sarebbe stato fuori di regola che si aprisse un conto a parte per le operazioni che egli faceva, non essendosi giammai stilato in Commercio di aprire conti particolari per le operazioni dei commessi; E se accesa non trovasi in tali libri partita alcuna d' Onorario, o regali per le operazioni del sig. Serpos, ciò null' altro spiega che o l' irregolarità della Scrittura, o qualche tacita convenzione, per cui non doveva figurare nei libri il detto onorario, o il pagamento del medesimo indipendentemente dalla resultanza di detta Scrittura.

Considerando che dai mentovati Libri emerge piuttosto un'argomento esclusivo della pretesa società, poichè per quanto rilevasi dalla prodotta Perizia stragiudiciale non vi si vedono notati i capitali che il sig. Serpos come asserto Socio vi avrebbe dovuto versare, le eseguite prelevazioni, 2 i reparti infine degl'utili, e delle perdite frai Soci interessati nella detta Ragione.

Considerando che la Perizia sopra i detti libri stata domandata dal sig. Serpos se non fu creduta di ragione ammissibile dai primi Giudici, tanto meno può ammettersi nel Giudizio attuale, tostochè dal tenore della detta stragiudicial Perizia si è potuto rilevare la inconcludenza dei detti libri, ed 3 in conseguenza della Perizia che potesse sopra quelli eseguirsi, per l'effetto di giustificare la pretesa Società.

Ed in quanto all'appello interporto dalla Sentenza che si rivede, per parte dei sigg. Ulastò, Petrocchino, Galatti, e Compagno.

Considerando che allorquando furono i primi Giudici convinti della insufficienza delle resultanze processali per la prova della allegata Società, e della nullità del Sequestro stato fatto dal sig. Serpos senza alcun valido titolo, e senza aver provata la legittimità della Persona, era di regola che colla Sentenza stessa, con cui dichiararono non costare della società, ed in conseguenza del diritto nel sig. Serpos a sequestrare le Proprietà dei signori Ulastò, Petrocchino, Galatti, e Comp. condannassero il sequestrante nei danni che aveva col detto sequestro cagionati, non meno che nelle spese stragiudiciali, utili, e mere volontarie che per la propria difesa sofferte avevano detti sigg. Ulastò, e Compagni, e che vengono appunto nella classe 4 dei danni resarcibili a favore del dannificato, *Leg. unica Cod. de prohibit. sequestration.*

Considerando che il lamento dei sigg. Ulastò, Petrocchino, e Comp. contro la Sentenza predetta in quella parte che omesse di accogliere le loro istanze sulla plenaria refezione di detti danni e spese, è appoggiato alla Giustizia, ed è perciò dovuto ai medesimi il conveniente riparo.

*Delib. e Delib. Nello stato attuale degli Atti, e previa la reiezione della Perizia stata domandata per parte di detto Serpos con sua Scrittura del dì 7. Febbraio 1823 dice essere stato male appellato dal sig. Michele Serpos dalla Sentenza stata contro di Esso ed a favore dei sigg. Ulasto Petrocchino, Galatti e Compagni proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno sotto dì 27. Settembre 1822. e bene essere stato respettivamente giudicato colla Sentenza predetta, quale però conferma in tutte le sue Parti, ordinandone la piena e libera esecuzione secondo la di lei forma, e tenore, col rilascio di ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione, e condanna detto sig. Serpos nelle spese giudiciali e stragiudiciali tanto del passato che del presente Giudizio da liquidarsi nelle solite forme ec. Riserva a detto sig. Petrocchino in proprio, e nei nomi le sue ragioni e diritti per re-*

*petere dal sig. Serpos tutti quei Danni che possono esserli di ragione dovuti per il sequestro nullamente commesso da riconoscersi però, e liquidarsi nel suo congruo Giudizio avanti il Tribunale competente.*

Così deciso dai Signori

Angiolo Carmignani Primo Auditore,
Verdiano Francioli Aud., Cav. Ascanio Baldasseroni Rel. Aud.

Seguono i Motivi della Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno proferita dagl' Illustr. sigg. Francesco Gilles Presid., Cosimo Silvestri Console, e Gelgano Bartoli Console stati adottati come sopra.

« Attesochè regolarmente ogni domanda incidentale che si vede promossa in Limine faerendae Sententiae come serotina, e diretta a protelare il Giudizio non è ammissibile, che quando presenti tali caratteri da meritare speciale considerazione, e far variare d' aspetto la Causa, del qual genere 5 tanto era lontano, che potesse dirsi suscettibile la Perizia reclamata per parte del sig. Michele Serpos quanto è certo, che mentre degli asserti libri sui quali volevasi far questo esperimento non solo non si era mai fatto uso nel lungo corso del Giudizio, ma neppure adesso trovavasi offerto, non che fatto il deposito giudiciale, onde riconoscerne preventivamente in contradittorio della Parte l'autenticità, si rendeva poi anche manifesto, che se dai medesimi potesse resultare il minimo grado di prova della qualità nel signor Serpos di associato nell' estinta Ragione Duz Alexanian, e Mastum di Costantinopoli, che ha formato sempre il soggetto principale della questione 6 finora agitata, la semplice loro esibizione basterebbe a stabilirne quel grado di prova, che ai termini di ragione spetta ai Giudici di dedurne; potendo solo formare Ispezioni di Periti dell' arte il fatto delle resultanze numeriche, ovvero di confronto di partite su cui cadesse controversia, molto più che quand' anco avesser potuto i Periti determinare, il Magistrato nell' opinione, che l' impostazione delle partite nei libri stava a provare, che non potesse il sig. Serpos considerarsi come subordinato, e commesso della Ragione, non per questo sarebbe venuta a stabilire in esso la prova della qualità sociale, subito che restava sempre luogo a presumersene altra qualità, come di semplice partecipe. »

« Attesochè formando nel caso la detta qualità sociale del sig. Serpos il titolo unico di legittimazione della sua persona per reclamare dai Rei convenuti gli asserti loro debiti coll' enunciata estinta Ragione, n' era a suo carico la prova rigorosa, quale sebbene potesse concludere anco per mezzi indiretti, e artificiali ai termini *dell' Original Dottrina di Bartol. L. Post. Contractu De Donat.* doveva però da questi mezzi resultarne una prova 7 sussidiaria nel suo genere perfetta, e tale che gli elementi, dei quali venisse a comporsi comunque di per se inefficaci, tanta forza potessero acquistare 8 per la loro riunione da cattivar l'intelletto al pari della prova diretta. »

« Attesochè molto più si rendeva importante la riunita forza degli Argomenti indiretti nella specialità delle circostanze, che ad escludere la pretesa social qualità si avevano riscontri negli atti di qualche peso, mentre prescindendo dalla singularità, che fra tante lettere, e fogli dell'estinta Ragione quanti se ne sono prodotti, e comunicati dal sig. Serpos, il quale sostiene ora di possederne anche i libri, non siasi potuto conservare il suo titolo scritto, di cui può abbisognare per far valere i suoi diritti nella disgraziata catastrofe della società, era poi costante in fatto, che nelle Lettere oblatorie, colle quali fu annunziata ai corrispondenti la formazione della società medesima non figurava il nome di Serpos; che di più essendosi la Ragione stessa associata con quella Maurogordato e Compagni nel Negoziato dei Cambi Marittimi il sig. Serpos stipulò in proprio nome con questi ultimi una partecipazione in detto Negoziato, lo che sembra implicare colla sua qualità di Socio nella prima di dette Ragioni. Che inoltre lungi dallo spiegare i suoi titoli sociali al momento della enunciata catastrofe non pensò che a reclamare il suo credito particolare della Ragione Ulasto Maurogordato, e Compagni di Costantinopoli come si ha da una sua Lettera del dì 29 Febbraio 1820. Che infine i Deputati del Corpo Mercantile della Ragione Greca in Costantinopoli attestano non esser conosciuto il sig. Serpos che come commesso, e presta nome dei Fratelli e Cugino Duz Alexanian e Mastum, ed esser dagli Eredi di questi impugnata la di lui pretesa qualità sociale. »

« Attesochè ciò che sia delle diverse interpetrazioni, e repliche alle quali si ebbe dal succumbente ricorso per elider questi fatti provati in Processo stavan però sempre i medesimi a confluttare il cumulo delle congetture in contrario dedotte tanto maggiormente, che nemmen la loro unione serviva a nulla più che ad argomentare nel sig. Serpos una commissione, un Mandato, o una qualità di Socio partecipe delle speciali operazioni nelle quali poteva convenire alla Ditta di non comparire in proprio nome. »

« L'essere in fatti caratterizzato nelle Lettere tanto della Ragione Dux Alexanian, e Mastum quanto dei corrispondenti colla medesima il signor Serpos con i Pronomi di *nostro e vostro*: L'avere egli fatte ai corrispondenti medesimi molte rimesse in proprio nome di cui si vede accreditata la Ragione medesima: L'essersi sempre occupato del carteggio della Ditta ed avere prestato costantemente l'opera sua alla medesima, che rilasciava al di lui arbitrio, e disposizione i suoi libri, e recapiti più importanti: L'essere stato inviluppato nella stessa catastrofe della medesima sotto i rigori del Governo Turco, ed essersi dato cura uno dei Soci appena arrestato di rassicurarlo, e pascerlo di buone speranze, sono tutte circostanze come ognun vede che stanno *ad utrumque*, potendobene avere luogo, tanto nel caso di società, che in quello di special commisione, o Mandato. »

« E sebbene qualche specialità inducesse dai fatti ulteriormente allegati cioè, che nello stesso copia Lettere della Ragione si trovino alcune evidentemente riguardanti il solo interesse del sig. Serpos, che nei conti correnti,

e' liquidazione degl' interessi dei Corrispondenti della Ragione medesima si mescolassero talvolta gl' interessi privati del sig. Serpos; che nel pagamento fatto al Tesoro Turco dai Corrispondenti predetti del loro debito con i condannati non fu fatta distinzione di quel che dovevasi alla Ragione, e al sig. Serpos essendo rimasto tutto compreso nella stessa ricevuta, non erano però questi fatti da tanto per concludere che non si fosser potuti porre in essere *citra jus et nomen Societatis* come si richiede in genere ai termini di ragione, e si rendeva poi necessario in specie nel concreto del caso in cui restavano a conflittarsi altri riscontri esclusivi della pretesa società. »

« Attesoché infine appariva debolissimo argomento quello cui per ultimo appigliossi il Succumbente nel Firmano spedito dalla Porta Ottomanna in cui si enuncia il ritiro fatto dal Fisco Turchesco dei crediti, che avevano all'Estero Duz, Oglu, e Serpos, mentre portando il fatto che niun credito in proprio avevano i detti Duz Oglu, e Serpos, se ne inferiva che così congiunti *verbis* dovessero intendersi egualmente Soej della Ditta che era veramente creditrice dei fondi versati nella Cassa Turca, lo che per verità tanto men concludeva in quanto che facilmente poteva ritorcersi l' argomento, giacchè caratterizzata la Ditta col nome del Primo suo Membro, qual era Duz Oglu, senza rammentarne i Soci Alexanian, e Mastum poteva ben sospettarsi che per questo fosse nominato Serpos perchè non altrimenti associato, che come Mandatario, o partecipe di alcune operazioni, che gli dassero un qualche diritto sui crediti della Ragione. »

« Attesochè non costando della legittimazione della persona dell'Attore si rendevano inutili tutte le ulteriori indagini sul merito della causa, e non potevano che assolversi i Convenuti dall' osservanza del Giudizio colla risoluzione del sequestro che stava a garantirne l' esecuzione. »

« Delibero, e Deliberando, previa la riunione dell'incidente al merito, rigetta la domanda fatta dal sig. Michele Serpos con sua Scrittura del dì 13 Settembre stante, e pronunziando sul merito stesso dice non esser costato ne costare del diretto nel sig. Michele Serpos di agere per i crediti dedotti contro il sig. Eustachio Petrococchino, e contro i sigg. Masto Petrococchino Galatti, e compagni in nome, e per interesse della Ragione già vegliata in Costantinopoli sotto la Ditta Duz Alexanian, e Mastum, revoca il sequestro commesso a danno dei convenuti nel 13 Marzo 1821. presso il sig. Capitano del Lazzeretto di san Leopoldo al quale commette di liberamente consegnare ai detti sigg. Masto Petrococchino Galatti, e Compagni le Merci sequestrate. E condanna il detto sig. Serpos nelle spese del presente Giudizio. »

## DECISIONE XVII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Praetensae Nullitatis Sententiae diei 3 Septembr 1825.*

IN CAUSA

Guidotti e Pat. e Creditori Riccardi e Giannoni

Proc. M. Giuseppe Brandi M. Jacopo Giacomelli M. Luigi Romanelli, M. Ferd. Cassigoli

---

*Argomento*

La omissione fatta per parte dei rappresentanti un Patrimonio in Concorso della notificazione della Sentenza di prima istanza ad un succumbente, e la mancanza della nomina di Procuratore di detti Rappresentanti non redono infetta del vizio di nullità la Sentenza di seconda Istanza.

Sommario

1. *Non vi è Legge che commini la nullità per non essere stata notificata al Succumbente la Sentenza di prima Istanza confermata in Seconda.*

2. *L' ommissione della nomina di Procuratore per parte dei Rappresentanti un Patrimonio in Concorso non rende nulla la Sentenza.*

3. *I Procuratori rappresentanti i Creditori, e il Patrimonio in concorso di un fallito sono dalla Legge rivestiti della qualità di difensori in tutte le controversie, e la nomina loro specialmente nella seconda, e terza istanza si renderebbe superflua, ed inutile.*

Storia della Causa

Con Sentenza proferita dal Magistrato Supremo li 3. Maggio 1823. confermata pienamente dalla Ruota sotto di 7. Agosto dell' istesso anno fu dichiarato non ostante l' opposizione del sig. Pietro Giannoni, che esso sig. Giannoni doveva pagare al sig. Eduardo Guidotti la somma di L. 3565 13. 4 frutti, e spese statagli ceduta, e aggiudicata col Decreto del detto Magistrato de 13. Luglio 1822 sopra tanta rata di un Credito, che il Patrimonio in concorso del sig. Marchese Vincenzio Riccardi teneva, e tiene in maggior somma contro il sig. Pietro Giannoni per resto di prezzo di Beni.

Appellò per il capo della nullità il sig. Giannoni dalla Sentenza della Ruota, facendo consistere questa nullità nel non essere comparsi i Rappresentanti i Creditori, e il Patrimonio Riccardi per mezzo di verun atto nel Giudizio di appello terminato colla predetta Sentenza de 7 Agosto 1823 nel qual giudizio egli aggiunse, che essi non potevano legittimamente comparire, perchè non gli avevano notificata la Sentenza appellata, e quindi domandò la revoca della Sentenza della Ruota colla condanna degli appellati nelle spese.

I Rappresentanti il Patrimonio, e i Creditori Riccardi, ed il signor Eduardo Guidotti replicarono che non sussisteva la nullità della Sentenza della Ruota dal sig. Giannoni pretesa, così che portata tal questione avanti il Supremo Consiglio in appello, il medesimo ha proferita la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè la *nullità* della Sentenza Rnotale dei 7. Agosto 1823 confermatoria della precedente nel merito dal sig. Pietro Giannoni affacciata avanti il Supremo Consiglio, dedotta dal doppio vizio rimproverato alla comparsa dei rappresentanti il Patrimonio, ed i Creditori Riccardi, e di non essere stata, cioè, al reclamante sig. Giannoni precedentemente notificata dai rappresentanti predetti la Sentenza del Magistrato Supremo; e di non essere essi comparsi in appello avanti la Ruota nelle forme alli appellati per modo di regola generalmente prescritte dal vegliante Regolamento di Procedura Civile; nè vanta l'appoggio di alcuna letterale disposizione della vigente Legislazione, ed incontra anzi la resistenza espressa delle Leggi Civili, o della consuetudine, e pratica nei Tribunali nostri costantemente sanzionata, che riconosce per base la veste, e il carattere ai rappresentanti istessi dal Tribunale competente formalmente attribuito.

Attesochè, prescindendo dall'osservare, che dalle obiettate omissioni giammai deriverebbe nullità (perchè da niun articolo ordinata) che la pronunziata Sentenza della Ruota distruggesse; e che stato sarebbe anche in tale, potesi disputabile, sulla nullità comminata dalla Legge contro i vincitori che al Giudizio d'Appello provocati si presentassero senza precedente nomina di Procuratore; estender si dovesse alli altri collitiganti, che vincitori egualmente, ed appellati avessero con precisione osservate le forme della Procedura.

Come improponibile, e disprezzabile ravvisavasi l'obiettata mancanza di notificazione per parte dei rappresentanti il Patrimonio, ed i Creditori Riccardi, perchè rigettata dalla Lettera dell'articolo 717 del Regolamento di Procedura, che l'appello permette dalle Sentenze, tutto che non notificate, al disposto del quale articolo uniformandosi, appellante si rese il sig. Giannoni avanti la Rota Così illegale, e mal fondata scorgevasi l'eccezione sulla non comparsa dei rammentati rappresentanti per mezzo di atti nel Giudizio di Appello, vale a dire la da essi non fatta nomina di Procuratore, quando trattandosi di Giudizio di Concorso Universale la destinazio-

ne dei Procuratori alla Massa, ed al Patrimonio imponeva ad essi con scienza indubitata di tutti li aventi interessi nel concorso medesimo, il dovere della difesa fino alla definitiva resoluzione delle controversie per tutti i gradi di giurisdizione approvati dalla Legge, per il che inutile, e superfluo divenuta sarebbe la nomina, che di loro stessi avessero essi fatta in Procuratori nelle Istanze ulteriori, come é di stile da niuno ignorato, nè controverso fin' ora.

3

Attesochè di queste verità mostrossi convinto l'istesso sig. Giannoni, che mal grado la non fattagli notificazione della Sentenza del Supremo Magistrato, notificò non meno al sig. Guidotti, che ai Rappresentanti la Massa, e il Patrimonio, e l'atto dell'appello della precedente Sentenza, e la prosecuzione dell'appello, e per fino i gravami. Vide la mancanza di nomina di Procuratore quanto ai Rappresentanti predetti, ne udì la replica, e la discussione, e niuna opposizione fece durante l'Istanza fino alla Sentenza inclusive, contro cui, attesa la conformità nel merito non altro rimedio apprestavagli la Legge, se non se la reclamata nullità.

Attesochè sta scritta nell'Art. 726. del vegliante Regolamento, l'autorizzazione delle Ruote a pronunziare, o in revoca, o in conferma sulla Sentenza appellata, malgrado la non comparsa delli Appellati, a favore dei quali confermata la Sentenza, diviene essa eseguibile, come se l'appello stato non fosse interposto.

Nei quali termini, e per i quali Motivi.

*Delib. e Delib. Dice non esser costato, nè costare della nullità della Sentenza proferita dalla Ruota di Firenze, li 7. Agosto 1823. tra il Patrimonio e i Creditori Riccardi, ed i sigg. Giannoni, e Guidotti, e perciò rigettando l' Appello contro detta Sentenza dal signor Giannoni interposto coll' Atto de' 16. Agosto 1823. ordina, che la Sentenza medesima sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Giannoni tanto a favore di Rappresentanti il Patrimonio, e Creditori Riccardi quanto in favore del sig. Eduardo Guidotti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Gaetano Sodi Relatore, e Francesco Morinbaldini *Consig.*

# DECISIONE XVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pistorien. eDsertionis Appellat. diei 23. Aprilis 1825.*

In causa Gherardi Pieraccini, e Nesti.

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni. Proc. Mess. Rocco del Piatta.

---

*ARGOMENTO*

La mancanza della Responsiva del Tribunale di prima Istanza relativa alla notificazione dell' Atto di Prosecuzione d' Appello non assolve l' Appellante dall' obbligo di esibire nel termine dichiarato dalla Legge i Gravami, e di fare la riproduzione degli Atti a fine di non cadere nei pregiudizi della Diserzione dell' Appello.

Sommario

1. *Se l' Appellante nel termine voluto dalla Legge non esibisce i Gravami, e non riproduce gl' Atti della prima Istanza fa cadere l' Appello nella deserzione.*

2. *Quando l' Appellato ha sodisfatto a ciò che la Procedura gli prescrive, e l' Appellante n' è informato, deve questi adempiere alle formalità ulteriori, che la Legge gl' impone per evitare la Deserzione.*

3. *Quando è cosa certa che l' Appellato è sciente del proseguito Appello, non deve l' Appellante attendere la Responsiva del Tribunale della prima Istanza relativa alla notificazione dell' Atto di prosecuzione d' Appello.*

Storia della Causa

Il sig. Simone Nesti Appellante ha domandato che fosse revocata la Sentenza della Regia Ruota di Firenze del 2. Gennaio 1823., che aveva dichiarato deserto l' Appello da esso interposto da una Sentenza proferita da Tribunale Collegiale di Pistoia sotto di 2. Gennaio 1823. per non aver esibiti i Gravami, e fatta la riproduzione degli Atti.

E ha sostenuto che la Sentenza era ingiusta, atteso che il termine a fare i Gravami, e la riproduzione degli atti non era ancora incominciato a decorrere, perchè non era giunta in Cancelleria della Rota la Responsiva della notificazione della fatta prosecuzione d' Appello.

L' Appellato sig. Gio. Batt. Gherardi Pieraccini ha sostenuto la giustizia della Sentenza della Ruota, giacchè poteva esser colpa anco dello stesso Nesti se non era ancor giunta la Responsiva contenente la prova della fatta notificazione, onde sarebbe assurdo, che il Nesti traesse profitto dalla

propria negligenza, e ha domandata la conferma della Sentenza della Ruota. Portata la Causa all' Udienza avanti il Supremo Consiglio, il medesimo ha confermata per l' istessi Motivi la Sentenza appellata.

Il Supremo Consiglio per i Motivi della appellata Sentenza che ha adottati, ed adotta.

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Simone Nesti dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto di 2. Gennaio 1823. a favore del sig. Gio. Batt. Gherardi Pieraccini; dice la detta Sentenza doversi confermare siccome la confermò, e conferma, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'Appellante Nesti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dai signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Cav. Vincenzo Sermolli Rel., e Filippo del Signore *Consig.*

**Seguono I Motivi della Sentenza della Regia Ruota di Firenze del dì 2. Gennaio 1823. proferita a relazione del sig. Aud. Gio. Batt. Brocchi, come sopra adottati.**

« Attesochè dalla rivoluzione degli atti resulta che posteriormente alla nomina di Procuratore fatta dal sig. Gio. Batt. Gherardi, e notificata al Procuratore del sig. Nesti Appellante nei 21 Settembre 1822. non è stato per parte del sig. Nesti proceduto nè alla deduzione de Gravami, ne alla riproduzione degli atti della precedente Istanza, onde di gran lunga sono spirati i termini, dal lasso dei quali per la surriferita omissione, l'Art. 752 del Regolamento di Procedura Civile fa dipendere la deserzione dell'interposto appello; »

« Attesochè a trattenere questa pronunzia implorata dal sig. Gherardi Pieraccini non possono servire le due Eccezioni dal sig. Nesti dedotte, e consistenti la prima nell' aver domandato alla Cancelleria del Tribunale Collegiale di Pistoja, ma non avere fin'ora potuto ottenere, la copia degli atti, giacchè l'importanza di quest' eccezione non ha potuto giuridicamente esaminarsi per non essere stata neppure in *fatto* giustificata; E non rileva la seconda eccezione consistente nell'asserire che non sia per anche alla Cancelleria di questa Ruota Civile, giunta la Responsiva del Tribunale Civile di Pistoia relativa alla notificazione della Scrittura di prosecuzione di appello fatta dal sig. Nesti, mentre senza trattenersi in ricercare la verità materiale di questo fatto, che è stato soltanto asserito, giova il riflettere in eliminazione della proposta difficoltà, che quando il sig. Gherardi Pieraccini ha ricevuta la notificazione dell' atto di prosecuzione d' Appello fatto dal sig. Nesti come resulta e dall'esistenza di quest' atto presso il sig. Gherardi, e dalla Scrittura di nomina di Procuratore dal sig. Gherardi effettuata in sequela della prosecuzione dal sig. Nesti fatta del suo appello; E quando è certo pure che il sig. Nesti ha conosciuto che il sig. Gherardi

era stato notificato della seguita prosecuzione di appello mediante la notificazione al Procuratore del sig. Nesti fatta della nomina di Procuratore per parte del sig. Gherardi è in queste circostanze inutile affatto il parlare dell'asserta mancanza di Responsiva, giacchè quando l'appellato (siccome nel caso) ha sodisfatto a ciò che la Procedura gli prescrive, e l'appellante è di ciò informato deve egli dal suo canto adempire alle formalità ulteriori che la Legge l'impone onde evitare la deserzione dell'interposto Appello e non può giovarsi della mancanza di quei riscontri che assicurano nell'appellato giustificata; E ciò tanto più quando l'omissione di questi riscontri può bene spesso dipendere dal fatto dell'Appellante medesimo essendo dalla Legge autorizzato ad incaricarsi della trasmissione delle lettere sussidiarie, siccome dispone l'*Art.* 18 dell'Ordine di Disciplina dei Tribunali Toscani, onde potendo l'omissione della detta Responsiva dependere anco dal fatto del sig. Nesti, non può questa sua oscitanza giovarli per trattenere al lasso di quel termine da cui per la non fatta deduzione dei Gravami, e riproduzione di atti è derivata la deserzione dell'Appello da esso interposto.» 2 3

*Delib. e Delib. Non ostante l' Eccezioni dedotte per parte di Simone Nesti dichiara deserto l' Appello che il medesimo ha interposto dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoia sotto di 12. Luglio 1822., e condanna l' Appellante Simone Nesti a favore del sig. Gio. Battista Gherardi Pieraccini nelle spese della presente Istanza.*

## DECISIONE XIX.

### SUPREMO CONSIGLIO

***Burgi S. Sepulcri Reject. Appel. diei 25. Julii 1823.***

IN CAUSA GUERRIERI, E POLIDORI

**Proc. Mess. Rocco del Piatta.** **Proc. Mess. Girolamo Betti.**

---

*ARGOMENTO*

E' inammissibile l'appello ristretto alla condanna delle spese perchè in diritto sia conosciuto della giustizia, o ingiustizia di quelle, tutte le volte che l'appellante accetta la Sentenza a se contraria nel merito, o ha nel merito contro di se la cosa giudicata.

SOMMARIO

1. *Il Tribunale Superiore a cui non è dato il potersi occupare della giustizia della precedente Sentenza nel merito, non può prender cognizione della giustizia o ingiustizia della condanna nelle spese.*

2. *Della giustizia, o ingiustizia della condanna nelle spese, come che subordinata al merito, non può conoscerne quel Giudice a cui non è permesso di conoscere del merito perchè reso inappellabile dalla Legge, o perchè volontariamente accettato dal Succumbente.*

STORIA DELLA CAUSA

Da una Sentenza proferita dalla Regia Ruota sotto di 26. Settembre 1822. si appellò la Sig. Orsola Trippi madre, e Tutrice dei figli suoi, e del fu Luigi Polidori morto pendente Lite, avanti al Supremo Consiglio, limitandosi avanti al medesimo a domandare la revoca sull' Articolo delle spese in quanto che pretendeva, che il sig. Luigi Guerrieri dovesse essere condannato nelle spese medesime per l' intiero di tutti i Giudizi. In sostanza per una parte si domandava la moderazione, e correzione della Sentenza Ruotale suddetta, e dall'altra parte all' incontro se ne domandava la piena conferma. In tale stato di cose il detto Supremo Consiglio ha pronunziata la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè l' appello, che la sig. Orsola Trippi vedova del sig. Luigi Polidori, pendente Lite defunto, interpose nella sua qualità di Madre, e Tutrice dei propri figli dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo, comunque diretto ad ottener riparo ai gravami asserti inferiteli nel merito della Causa interessante i ripari fatti dal sig. Luigi Guerrieri come possessore frontista del Fiume Tevere, ad esso imposti dal Decreto del Giusdicente di San Sepolcro, in esecuzione della Perizia, e Relazione del Ingegnere sig. Luigi Romanelli; Fu poi avanti il Supremo Consiglio limitato, e ristretto alle sole spese, nelle quali fu dall' accennata Sentenza Ruotale de' 26. Settembre 1822. condannata per tre quarti la vedova Appellante;

Attesochè il reclamo, così limitato alle sole spese incontrava l'ostacolo insormontabile della massima omai stabilita dal Supremo Consiglio, che non ammette lagnanza ne cognizione di lagnanze relative alle spese sempre che l' Appellante accetta la Sentenza a sè contraria nel merito, od ha nel merito contro di sè la cosa giudicata; sul giusto reflesso, che ove non è dato, ne permesso al Tribunale superiore il conoscere della giustizia della precedente Sentenza nel Merito, ne pure può ad esso convenire l'occuparsi della giustizia, o ingiustizia della condanna, specialmente ratizzata, nelle spese del Giudizio, che subordinata al merito, non può stabilirsi ove del merito non è dato il conoscere, e giudicare, perchè gia reso inappellabile dalla Legge, o già volontariamente accettato dal succumbente, conforme ha il Supremo Consiglio recentemente deciso nella Causa = *Andreini*, e *Andreini sotto di 5. Luglio* 1823. =

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte della sig. Orsola Trippi madre, e Tutrice dei Figli suoi, e del fu Luigi Polidori dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota d' Arezzo sotto di 26. Settembre 1822. nelle parti ad essa contrarie, e favorevole respettivamente al*

*sig. Luigi Guerrieri, conferma perciò in dette parti appellate la Sentenza suddetta, ed ordina quella eseguirsi secondo la sua forma, e tenore e condanna finalmente l'Appellante ne nomi nelle spese giudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*
Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri.*

## DECISIONE XX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

*S. Miniati Praetensi Crediti diei 5. Junii 1825.*

IN CAUSA MERLINI, E BERNI.

Proc. M. Luigi Cavini — Proc. M. Jacopo Giacomelli.

*ARGOMENTO*

L'aumento del valore dei Bestiami, Letami, Vasi vinari, e altri Oggetti appartenenti ad un fondo affittato dall'Epoca della consegna del fondo medesimo al termine dell'Affitto non costituisce un credito certo a favore dell'Affittuario, e perciò il medesimo per sicurezza di questo preteso Credito non può ritenere presso di se l'ultima rata del Canone.

SOMMARIO

1. 2. *L'Affittuario al termine dell'Affitto ha diritto di compensare, o ritenere il Canone dell' ultimo termine del Contratto per sicurezza de'suoi Crediti quando questi siano certi nella sostanza.*

3. 4. *La differenza del valore dei Bestiami, e sughi dalla consegna alla riconsegna di un Fondo affittato non costituisce Credito a favore dell'Affittuario, se non v'ha un patto, che ciò stabilisca.*

5. *Le stime de' Bestiani, e altri Oggetti di un fondo affittato per consegnarsi a' nuovi affittuarj non costituiscono alcun Credito a favore del vecchio Affittuario.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Francesco Berni affittuario della Fattoria posta presso san Miniato oggi di proprietà del Monastero di san Benedetto con Sentenza del sig. Vicario Regio di detto luogo del dì 30 Aprile 1823. all'Istanze del sig. Giuseppe Merlini Operaio di detto Monastero, fu condannato a pagare Lire 2646, 8. 7. importare dell'ultimo semestre di affitto scaduto il dì 11. Novembre 1822 decorso della Fattoria suddetta non ostante l'Oppo-

sizione della compensazione coll'aumento del valore dei Bestiami, sughi e altri oggetti della Fattoria, che egli lasciava riservando al medesimo sig. Berni le sue ragioni esperibili nel congruo Giudizio ordinario, perchè non potevasi ammettere la compensazione di Crediti torbidi, litigiosi, e di alta indagine contro il debito liquido e non impugnato di Canoni.

Si appellò da detta Sentenza il sig. Berni avanti la Regia Ruota di Firenze, la quale, dietro la fatta discussione, confermò la Sentenza appellata.

MOTIVI

Attesochè sebbene al finire dell'affitto competer possa all'affittuario il diritto di compensare, o di ritenere il Canone dell'ultimo termine del contratto in sodisfazione, o in sicurezza dei suoi Crediti contro il Locatore, e nascenti specialmente alla occasione della riconsegna dei Beni, pure per dedurre utilmente e l'uno, e l'altro diritto è necessario che i Crediti sieno nel primo tema tali, quali la Legge gli esige onde somministrar possino soggetto alla Compensazione, ed indistintamente, nell'uno, e nell'altro tema si richiede che siano assolutamente certi nella sostanza;

Attesochè dal sig. Francesco Berni non viene adempito a questa giustificazione relativamente al Credito che nella riconsegna dei Beni di pertinenza del Monastero di san Benedetto ad esso affittati con il Contratto dei 22. Giugno 1813. rogato Capuis desuma dalla differenza ritrovata quanto al Bestiame, ai sughi, ed ai Vasi Vinari nella consegna ricevuta nel Novembre 1813., ed in quella accaduta nel Novembre 1822., giacchè o si abbia riguardo ai patti del Contratto di affitto, o al contegno praticato nella riconsegna dei Beni avvenuta nel Novembre 1822. non resulta nè con l'uno, nè con l'altro la certezza del Credito per il quale il sig. Berni intende o compensare il suo debito dell'ultima rata del Canone, o ritenere il Canone istesso per garanzia del Credito predetto.

Se si parla infatti della sussistenza del Credito desunto dal Contratto d'Affitto, è certo, che veruna espressa convenzione in esso si legge per la quale il sig. Berni possa pretendere, che la differenza dal valore dei summentovati oggetti alle due rammentate Apoche della consegna, e riconsegna costituisca un Credito a suo favore repetibile contro il Proprietario Locatore.

Nè ciò che non resulta dal patto chiaro, e letterale può dedursi dalle altre convenzioni che implicitamente conduchino a questa conseguenza; anzi il tenore dell'Art. 6. così concepito « L'aggiudicatario dal momento « del suo possesso sarà incaricato di tutti i Mobili, ed effetti esistenti « nella Tenuta, conforme saranno stati portati nell'Inventario o stato dei « Luoghi prescritto nel precedente Articolo, sarà obbligato di renderli, « e di rimpiazzarli alla fine dell'affitto nella stessa quantità, stato, e va- « lore, e nel caso che mancasse qualcosa sarà obbligato pagarne il prezzo « secondo la stima da farsene da un Perito » rende abbastanza dubbioso,

ed incerto il diritto, che si reclama dal sig. Berni di potere conseguire l'importare di quella differenza che tra la consegna, e la riconsegna dei detti Oggetti si asserisce verificata.

Mentre quando nell'atto della consegna fu preceduto ad un Inventario estimativo degli Oggetti che istituivano i fondi affittati, ed all'affittuario fu imposto l'obbligo di renderli nella stessa quantità, stato, e valore, ben chiaro si rende che in questa restituzione evitare si volle dalla Amministrazione affittante ogni disborso, subitoché la detta restituzione doveva effettuarli in eguaglianza di numero, di valore, e di stato degli oggetti ricevuti.

Quindi ne deriva che per lo meno sommamente disputabile era ai termini del Contratto di affitto; se esistendo una differenza tra la consegna e la riconsegna degli oggetti summentovati fosse questa dal sig. Berni esigibile, quando anche questa differenza fosse dependente dal fatto dello stesso sig. Berni Affittuario, in quanto che dovesse in sostanza riguardarsi piuttosto questo fatto, una necessaria sequela di quella manutenzione alla quale era obbligato; talché doveva senza concludersi, che il credito dedotto dal sig, Berni non aveva neppure in *genere* quella certezza che si richiedeva per l'oggetto o della Compensazione, o dalla Retenzione da esso implorata.

Poichè senza trattenersi in uno scrupoloso esame se per parte del sig. Berni siasi conclusa la prova della materiale esistenza dei fatti suddetti, mentre il sig. Merlini sostiene, che le dedotte Perizie sono state eseguite nell'interesse soltanto dei Coloni dei respettivi fondi che sono nell'Affitto succeduti al sig. Berni, quello che dei fatti medesimi assicura l'irrilevanza, è il reflesso che andiamo a proporre.

Non vi ha dubbio fra le Parti, che il Berni abbia trattato con i Coloni dei Fondi nella loro qualità di nuovi Affittuari dei Beni dei quali cessava per esso l'Affitto, dimostrando ad evidenza questo concetto il fatto di avere il sig. Berni ricevuto da questi Affittuarj la più gran parte di quella differenza che si è verificata fra l'Atto di consegna, e quello di riconsegna.

Or quando ancora irrilevante appressamo l'interessenza asserita dal sig. Merlini alla riconsegna e la supposta commissione della stima dei sughi strami, Bestiami, e vasi vinarj, poiché ammessa anche senza pregiudizio del vero la sussistenza di questi fatti, siccome a questi fatti poteva il sig. Merlini esser proceduto indipendentemente ancora dalla volontà di riconoscere il debito che nella riconsegna poteva resultare; così questi fatti medesimi non operano la necessaria approvazione del debito a carico del Monastero reclamato.

E di fatti subitoche nella qualità di nuovi Affittuarj si eseguiva dai Coloni la riconsegna dell'Affitto, era in questo aspetto il sig. Merlini interessato a comparire, giacchè con il fatto della riconsegna dai nuovi Affittuarj ricevuta dall'antico Affittuario, veniva il Monastero, senza altra ope-

razione a stabilire i suoi diritti e le sue obbligazioni dirimpetto a questi nuovi Affittuarj, e quindi si verificava una ragione proporzionata per la quale indipendentemente dalla idea di riconoscere i Crediti del sig. Berni, potè il sig. Merlini intervenire alla riconsegna, e prender parte alle Perizie, onde è che questi fatti, non inducono per necessità quella approvazione del Credito, che dal sig. Berni dai medesimi intende desumersi.

Il che resta anche maggiormente confermato dall' osservare che le Perizie del Bestiame, dei vasi Vinarj, e dei Letami con il solo rapporto dello stato di questi oggetti all' epoca della fatta Perizia, mentre nelle medesime si legge dichiarato dai Periti prescelti respettivamente a questa operazione, che essi cioè i Periti del Bestiame, e dei Vasi Vinarj procederono alla stima « Dei seguenti Oggetti a detti Poderi respettivamente attenenti, quali oggetti abbiamo valutati concordemente, e contemporaneamente consegnati « agli affittuarj suddetti » ed i Periti del Letame dissero che « Abbiamo « esaminato, e visitato tutti i sughi, e altri generi atti alla concimazione « ed esistenti nei diversi Poderi, talchè è manifesto che lo stato degli oggetti anrriferiti al giorno della Perizia fù quello che dai detti Periti si contemplò.

Or questo contegno quanto era adattato per stabilire il valore dei medesimi nell' interesse dei nuovi Affittuarj i quali ricevendoli, dovevano divenir debitori del loro valore al tempo del ricevimento, altrettanto non era questo contegno praticabile al diverso oggetto di di stabilire il credito dalla differenza fra la consegna del 1813., e la riconsegna del 1822., giacchè a tal uopo era necessario l' istituire il confronto tra la quantità, lo stato, ed il valore dei medesimi al 1813., e la quantità, stato, e valore al 1822. onde fosse rispettato l' *Art. 6.* del Contratto dei 22. Giugno 1813., talchè è forza il concludere che le dette stime siccome fatte nella sola veduta di stabilire il debito dei nuovi Affittuarj, non potevano attendersi nel diverso rapporto di determinare il credito di riconsegna del sig. Berni, e quindi rimaneva dimostrato, che le dette Perizie non giovavano per concludere neppure *in genere* l' esistenza di un Credito a favore del Berni, che pure si richiedeva evidentemente accertata, per esercitare anche i più limitati diritti di Retenzione da esso implorata. Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Francesco Berni dalla Sentenza contro di lui proferita, ed a favore del sig. Giuseppe Merlini ne NN. sotto di 30. Aprile 1823. dal sig. Vicario Regio del Tribunale di san Miniato, e respettivamente bene pronunziato, e giudicato da detta Sentenza, e per ciò conferma la medesima in tutte le sue parti; ordina quella eseguirsi, e condanna detto Sig. Berni nelle spese anche del secondo Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Francesco Gilles *Presidente.*

Gio. Batista Brocchi Relatore e Luigi Matani *Auditori.*

## DECISIONE XXI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Liburnen Incompetentiae diei 11. Augusti 1823.*

IN CAUSA DELLA LENA, E MORGANTI NE' CASTELS.

Proc. M. Iacopo Giacomelli — Proc. M. Benedetto Masealchi

*Argomento.*

Il Tribunale di terza istanza, e così il Supremo Consiglio di Giustizia, non é competente a conoscere di una questione non presa in esame nelle due precedenti Istanze, nè può divenire competente per avere nè motivi di una sua Sentenza emanata fra le medesime parti detto di non aver creduto d' occuparsi delle pretensioni di una dalle Parti, e che mancava in atti la prova, e che si sarebbero provvedute ove, e come di ragione.

Sommario.

1. *Le Elezioni ex integro devono portarsi in prima, e non in terza istanza.*

Storia della Causa.

Con Sentenza de' 24. Aprile 1816. proferita dal Tribunale Civile, e Consolare di Livorno fù dichiarato sussistente il patto che il sig. Gio. Batt. Della Lena aveva stipulato col sig. Giuseppe Castels mediante l' Istrumento del 1. Ottobre 1810. rogato Pacini di esser preferito nella metà delle ragioni utili del Casamento posto in Livorno via Ferdinanda di diretto dominio dei signori Banchieri di Pistoja che tanto esso sig. Della Lena, quanto il sig. Castels unitamente avevano acquistato dalla sig. Marta Saprè per Istrumento de' 7. Aprile 1802. rogato Gargani.

La Ruota di Pisa con successiva Sentenza de' 24 Agosto 1816. in revoca della precedente dichiarò insussistente il patto all' affetto d' impedire la subasta del fondo in una vendita resa necessaria per il fallimento del sig. Giuseppe Castels accaduto nell' anno 1812.

Questo Supremo Consiglio a cui fù portata in terza istanza la Causa revocò la Sentenza Ruotale, e confermò quella del Tribunale di Livorno; La conferma è pura, e semplice, ma nei Motivi che accompagnarono la Sentenza fù detto che il Consiglio non aveva creduto di occuparsi dalle pretensioni della signora Morganti, e che mancava in atti la prova del eredito dotale, e così quel fondamento d' onde cominciar doveva l' esame delle ragioni competenti alle Parti, conclusa la qual prova essi si sarebbero provveduti come, e dove di ragione.

La signora Morganti produsse le giustificazioni per dimostrare il credito dotale, e chiese, che il Supremo Consiglio conoscesse dalla causa relativamente ai di lei diritti, e riassunse poi questa istanza ne 15. Aprile 1823.

Si oppose il sig. Della Lena, deducendo, che tal questione doveva esser dedotta in prima, e non in terza istanza.

Portata la Causa all' Udienza, e discussa la medesima il supremo Consiglio proferì la Sentenza che appresso.

MOTIVI.

Attesochè la disputa vegliata tra il sig. Gio. Della Lena, ed i Sindaci del fallimento del sig. Giuseppe Castels, e decisa con le due conformi Sentenze, l' una del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 24. Aprile 1816. l' altra di questo Supremo Consiglio de' 9. Giugno 1817., essendosi raggirata nel determinare se fosse valido, ed efficace ad impedire l' esposizione dello stabile all' asta coattivemente promossa dai Creditori del contraente, il patto di prelazione, col quale il sig. Giuseppe Castels si vincolò a favore di detto sig. Gio. Batista Della Lena mediante il pubblico Istrumento del dì 1. Ottobre 1810. al rogito del Notaro Pacini, obbligandosi di preferirlo ad ogni altro concorrente in caso di alienazione dello stabile posto in Livorno in via Ferdinanda, sotto l' Ipoteca speciale del fondo medesimo, fù tutt' altra, e ben diversa da quella, che oggi si promuove per parte della signora Isabella Morganti ne Castels, la quale dirigendosi a questo Supremo Consiglio, ha richiesto, che dichiarate sieno esercibili le di lei ragioni dotali sopra lo stabile medesimo.

Attesochè niun giovamento può fare alla signora Morganti ne Castels l' essere intervenuta essa pure colla sua Scrittura del dì 12. Dicembre 1813. nella rappresentanza di creditrice del Marito per il titolo delle sue Doti in quel Giudizio che si agitò tra della Lena, ed i Sindaci del fallimento Castels, poichè l Intervento di Lei non fù diretto che a sostenere le ragioni stesse dei Sindaci nella disputa sulla sussistenza giuridica dal Patto considerato in astratto, e per l' unico, e preciso oggetto di determinare se il patto di prelazione resultante dal detto Istrumento del 1. Ottobre 1810. fosse stato inefficace sino dal suo nascimento a produrre la reclamata prelazione, o fosse reso tale in progresso attesa la sopravvenuta decozione senza che fosse luogo ad assumere la questione dell' Ipoteca dotale particolarmente interessante la ridetta signora Morganti, mentrechè essa non domandò già colle necessarie giustificazioni del suo credito dotale, che si sanzionassero i suoi diritti, e si riconoscessero tali da rendere inoperoso il diritto di prelazione.

Attesochè non sussiste in fatto, che dalla Decisione del supremo Consiglio emanata ne 9. Giugno 1817. in revoca della precedente Sentenza della Ruota di Pisa de 26. Agosto 1816., e in conferma di quella proferita dal Tribunale Civile, e Consolare di Livorno de' 24. Aprile anno detto resulti alcuna dichiarazione sui diritti della signora Morganti; poichè nella parte dispositiva di detta Decisione non fù parlato dei di Lei diritti Ipotecarj, e perciò in quello stato diverso di questione non poterono questi restare in guisa alcuna offesi; Ed in quanto nei Motivi di questa Decisione si legge espresso « ivi « Finalmente non ha creduto il Consiglio di doversi occu-

« pare delle pretensioni della signora Morganti nei Castels fondate negli as-
« serti suoi diritti anteriori della Ipoteca Legale delle sue Doti, perchè
« mancando in atti la prova della costituzione e pagamento di dette Doti,
« mancava la giustificazione pregiudiciale di quel fatto, dal quale unica-
« mente poteva, e doveva cominciare l' esame delle respettive ragioni delle
« parti, che quando sarà conclusa la detta prova, si provvederanno come,
« e dove sia di giustizia » Era questa parte stessa di motivo la più atta
appunto a spiegare, e far conoscere la ragione, per la quale non si poté
nè da quelli, nè dai precedenti Giudici far diritto alle ragioni d' Ipoteca
dotale, perchè non era stato nè dedotto, nè giustificato il fondamento di
tale azione; E anzi se il Supremo Consiglio disse, che i diritti d' Ipoteca
Legale sarebbero stati esercibili come, e dove di giustizia dette bene a ve-
dere alla sig. Morganti, che doveva ricorrere a quel Tribunale diverso,
dove potesse promuoversi un' azione ex integro, e potessero i non discussi,
e non esaminati diritti subire nella tela giudiciaria tutti i gradi della giuri-
sdizione per essere o sanzionati, o rigettati. Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. Facendo diritto sopra l' eccezioni proposte per parte del sig. Gio. Batista Della Lena con la scrittura de' 18. Aprile 1823. contro l' Istanza della signora Isabella Morganti ne Castels de 21. Settembre 1821. riassunta coll' atto de' 5. Aprile 1823. si dichiara incompetente a decidere sulla questione dalla medesima promossa con detta Istanza; Rinvia perciò le Parti a provvedersi, come e dove di ragione, e condanna la signora Morganti a favore del sig. Della Lena nelle spese del presente giudizio.*

Così deciso dai Signori.

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

**Cav. Vincenzio Sermolli Relat. e Francesco Moriubaldini *Consiglieri.***

## DECISIONE XXII.

**REGIA RUOTA FIORENTINA.**

***Fiorentina Pecuniaria diei 16. Maii 1825.***

In causa Lepri, e Pupilli Bucciantí

**Proc. M. Girolamo Betti** — **Proc. M. Michele Bonelli**

---

*Argomento*

I Figli hanno diritto di domandare, che venga assicurato sopra i Beni del Padre il Capitale della Dote della loro Madre defonta, ma debbono farne della esistenza e certezza la prova indubitata, e non possono impedire l' esercizio de' diritti de' Creditori dello stesso Padre.

SOMMARIO

1. *Il diritto dell' assicurazione della Dote contro i Beni del Marito è personale.*

2. *Il diritto dell' assicurazione della Dote non passa ne' figli della Donna.*

3. *Possono i figli senza impedire l' esercizio de' diritti de' Creditori del loro Padre, domandare, che sopra i di lui Beni sia salvata la Dote della loro Madre defonta, ma è d' uopo, che ne facciano la prova della verità, e dell' esistenza.*

MOTIVI

Attesochè il diritto dalla Legge accordato per ottenere l' assicurazione della Dote contro i Beni spettanti al Marito che verge all' inopia è un diritto totalmente personale della Donna la quale con questo mezzo può provvedere alla tutela di dette doti che nella pendenza del Matrimonio è in modo più speciale richiamato costantemente il favore delle Leggi, ed è perciò che in conseguenza della di lei avvenuta morte viene un tal diritto a risolversi, ne è trasmissibile a favore dei figli superstiti, conforme vedesi specialmente stabilito dalla nostra Ruota fra le impresse nel *Tesoro del* 2 *Foro Toscano Tom. 2. Decis. 230. pag. 380.*

Attesochè non è per questo vietato ai Figli di reclamare dall' equità del Tribunale quei mezzi che esso può credere più proporzionati all' effetto di provvedere al loro interesse onde essi possono senza impedire frattanto l' esercizio dei diritti spettanti ai Creditori del loro Padre sopra i di lui 3 Beni mettere in salvo la Dote della loro Madre predefonta semprechè concludano la prova delle verità, ed esistenza della medesima, alla quale prova non ha nel concreto del caso la Rota inteso colla presente pronunzia di giudicare in modo veruno. Per questi Motivi

*Dice male appellato, e bene giudicato con la Sentenza del Magistrato Supremo del dì 17. Settembre 1822. proferita a favore del sig. Vincenzio Lepri e contro il sig. Curatore di Pellegrino, e Clorinda figli Minori di Pietro Buccianti, perciò quella conferma, salva l' infrascritta dichiarazione, ne ordina la sua esecuzione, e condanna detti Minori Buccianti nelle spese ancora del presente Giudizio; con dichiarazione però che si intendono riservati ai detti Buccianti i loro diritti per conseguire sul prezzo dei Beni che sono sotto l' esecuzione non tanto il Capitale della Dote, che i frutti che possino essere di ragione dovuti, da conseguirsi tutto nel suo congruo giudizio.*

Così deciso dai signori

Francesco Mori Ubaldini *Presidente*

Gio. Batt. Brocchi, e Luigi Matani Relat. *Auditori*

# DECISIONE XXIII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pisanen Nullitatis Obligat. diei 6. Augusti 1825.*

In Causa Bonini, e Alderigi ne Mariani.

Proc. Mess. Antonio Feroci — Proc. Mess. Vincenzo Ribecla

---

### *Argomento*

La Donna sia nella qualità di Attrice sia nell'altra di provocata in Giudizio, o nel carattere di rea convenuta, assumer non può nuove obbligazioni, senza che sia preventivamente autorizzata dal Giudice competente, ed il solo consenso del Marito non rende valida la di lei stipulazione.

### Sommario

1. *Non può la Donna, tanto per il Gius-Comune che per le Leggi Patrie Toscane obbligarsi, meno che non sia stata dal Giudice competente a tale oggetto autorizzata,*

2. *Nulle sono le obbligazioni assunte dalla Donna in un Giudizio o vi sia come attrice, o come rea convenuta*

3. 4. *Il solo Consenso del Marito accordato alla Donna non rende legale l' obbligazione da essa contratta poiche non supplisce alle formalità dalle Leggi rigorosamente prescritte.*

### Storia della Causa

La signora Margherita Bonini Vedova Alderini con suo Testamento de' 20 Febbraio 1808. rogato Orselli dispose della sua Eredità consistente nelle sole sue Doti ascendenti a scudi 655. di Fivizzano nell'appresso modo = Scudi cento a titolo di Legato a favore dell'appellata Anna Mariani = altri scudi cento a Luigi Alderini suo figlio = scudi 150 a tre Nipoti figli di Antonio premorto; Ed istituì suoi Eredi Universali Margherita negli Andreini, e Teresa ne Frittelli sue figlie, quali incaricò del Mortorio, e delle spese di ultima malattia.

Aveva però donata la somma di scudi 300. alla Margherita precedentemente al Testamento; ed altri scudi 120 obbligò ne' 12 Dicembre 1810 a favore di Carlo Andreini Marito della suddetta sopra la qual somma sono decorsi scudi trenta di frutti.

Attesi questi Legati, e queste obbligazioni ella avea superato il suo Patrimonio di scudi 163.

Niuna questione si faceva dalle Parti sull' ammontare della Dote della defunta Bonini ma restava a vedere da qual Patrimonio doveva questa as-

sere restituita onde sodisfare fino che ve ne era prima le obbligazioni dalla defunta contratte, e quindi i Legati da Essa lasciati.

I Legatari tutti frai quali l'Appellata Alderini ne Mariani trascurarono d'iscrivere contro il Patrimonio Alderini la Dote della Borrini dentro sei mesi dalla sua morte accaduta ne 23 Marzo 1816, o nell'anno 1821 termine di rigore accordato con Sovrano Motuproprio de' 24. Febbraio 1821., per le Iscrizioni della Provincia della Lunigiana, per l'effetto di conservarsi l'Ipoteca legale esistente a favore della Bonini fino che visse, e senza curare questa formalità essenzialissima, senza la quale mancavano i Legatari medesimi dell' esercizio dell'azione ipotecaria contro i Terzi possessori del Patrimonio Alderici in origine obbligato alla restituzione di detta Dote, si fece lecito l'Appellata Mariani di ricorrere al Tribunale di Fivizzano, e domandò il pagamento del suo legato non già contro la Margherita, e Teresa Eredi della defunta Borrini, ma diresse erroneamente la sua azione contro Luigi Alderini, e contro i figli minori di Antonio Legatari egualmente della Mariani.

Non si opposero a questa domanda i rei convenuti, ed il Tribunale di Fivizzano non occupandosi per tanto del Testamento della Borrini, con Sentenza contumaciale del dì 8. Luglio 1819 aderì alle Istanze dell'Attrice, e condannò i Rei convenuti al pagamento di detto Legato.

Munita la Mariani di questa nulla Sentenza comparve di nuovo negli atti e domandò, e contro l'istessi Legatari Alderici, e contro l'Appellante Bonini, come possessore a titolo oneroso di un fondo già spettante al Patrimonio Alderici la dichiarazione del credito, e l'Immissione in possesso del fondo da Bonini acquistato, onde essere col ritratto del medesimo soddisfatta del suo legato.

Questa domanda fu accompagnata dalla Sentenza Contumaciale che sopra, dalla copia del Testamento suddetto, e della fede di estimo giustificante il possesso del sig. Bonini del fondo pulsato.

Si Oppose il Bonini alla suddetta domanda, e non ostante il Tribunale suddetto esaudì l'Istanze della Mariani con Sentenza de 27 Agosto 1819.

Interpose appello da detta Sentenza il Bonini avanti la Ruota di Pisa, la quale con Decreto de' 7. Giugno 1820 rinviò le Parti al Tribunale di Fivizzano per l'effetto che venisse in contradittorio Giudizio delle vere Eredi Alderici liquidato l'importare del Legato, o Legittima dovuta alla Mariani sull'Eredità materna, e ciò per essere stata mal diretta l'azione, sospendendo frattanto la prosecuzione del Giudizio, e la decisione della Causa nel merito.

In sequela di questo Decreto di nuovo comparve al Tribunale di Fivizzano e richiese il pagamento del suo legato contro le Vedove Eredi della Caterina Bonini sua madre.

Diverse dichiarazioni, e opposizioni delle Eredi suddette talchè il Tribunale di Fivizzano con sua Sentenza de' 17. Febbraio 1821. rigettò la domanda di Canonizzazione di Credito della Mariani, dichiarò non es

ser luogo alla richiesta liquidazione, riservandole però il diritto di riproporre questa domanda nelle forme legali con darne cognizione al Bonini e condannò l' Attrice Mariani nelle spese.

Si appellò la Mariani da questa Sentenza, e la Ruota di Pisa senza confermare ne revocare la Sentenza de' 27. Agosto per cui pendeva l'appello avanti la medesima, giudizio rimasto sospeso col Decreto de 7. Giugno 1820. revocò soltanto con Sentenza de 18. Settembre 1822. quella del Tribunale di Fivizzano de 17 Luglio 1821., dichiarò il Credito a favore dell' attrice Mariani, e condannò l' Eredità della Bonini al pagamento del legato richiesto, con promessa della restituzione a favore di chi di ragione.

Appellò il Bonini avanti il Supremo Consiglio, e il medesimo revocò la Sentenza appellata suddetta, e confermò la precedente.

Motivi

Attesochè il Credito per cui ha nelle due precedenti Istanze agitato nei Tribunali di Fivizzano, e della Regia Rota di Pisa, l'Anna Alderici ne Mariani non ha provato, ne è stato di fatto legalmente liquidato onde eseguirne il pagamento, e molto meno contro il sig. Giuseppe Bonini terzo possessore di Beni asserti obbligati alla restituzione della Dote della Maria Caterina Bonini Alderici originaria debitrice della attrice Mariani; mentre per quanto fossero al Tribunale di prima Istanza citate, e la Margherita Alderici Adreani, e la Teresa Alderici Trivelli, ed Esse di fatti comparissero, e comparendo riconoscessero, e ratificassero il Credito domandato dall' attrice, niuna di Esse per altro spiegò la qualità di Erede della Madre, e a loro favore scritta nel di lei Testamento de 20. Febbrajo 1808. rogato Orselli, e di niuna Autorizzazione, e Decreto di Giudice eransi esse munite, onde assumere, e spiegare la qualità Ereditaria, che tutto in Esse imprimeva le obbligazioni, alla adizione inerenti di qualunque eredità.

Attesochè, o si attenda il disposto di ragione comune, o molto più la rigorosa sanzione delle Patrie nostre recenti Leggi, le Donne tanto in qualità di Attrici, quanto nell' altra di provocate in Giudizio, e nel carattere di ree convenute assumere non possono nuove obbligazioni, senza esservi specialmente abilitate dal Giudice competente, senza di che illegalmente contraggono, e possono a lor piacere ricusare l' adempimento di ogni loro stipulazione. 1 2

Attesochè non curato il reiterato loro richiamo a mettersi in regola in rapporto fino della prima Istanza, le Sorelle Coeredi arrestandosi alle premesse loro dichiarazioni munite soltanto del Consenso dei respettivi Mariti, insufficienti, come è notorio, da per se soli a supplire alle rigorose formalità prescritte dalla vegliante Legislazione. 3

Attesochè su questa perentoria eccezione, vedutala giustamente dal primo Giudice nella quale fondossi principalmente il sig. Bonini al co-

minciar del Giudizio in prima Istanza; a quella ripetè solennemente avanti la Ruota, che contro i più elementarj principj la disprezzò.

Attesochè in queste circostanze troppo ingiusto presentavasi per questo solo, e prescindendo da ogni altro reflesso, il condannare il sig. Bonini, esponendolo al rischio di sentirsi impugnare la fatta liquidazione, di fronte ai legittimi Contradittori, che comparissero inappresso, e che nel Giudizio attuale mancanò onninamente.

Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. Dice bene appèllato per parte del sig. Giuseppe Bonini dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 18. Settembre 1822., e male respettivamente con quello giudicato, la medesima revocando in tutte le sue parti confermò, conferma la precedente Sentenza del Tribunale di Fivizzano de' 17. Luglio 1821. e condanna l' Appellante Anna Alderici ne Mariani nelle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori.

Cav. Michele Niccolini *Presidente*.

Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Cosiglieri*.

## DECISIONE XXIV.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina admis. Test. diei 29. Iuli 1823.*

In Causa Visani, e Buccioloni

Proc. M. Giovanni Romanelli — Proc. M. Andrea Catani

---

### *Argomento*

Quando la prova Testimoniale è diretta a porre in essere la Simulazione anche di Contratti, e i fatti articolati sono concludenti a giustificare la pretesa simulazione, è sempre ammissibile.

### Sommario

1. *Sono ammissibili i Testimonj, non ostante il Codice Francese, in questa parte conservato, quando si tratta di porre in essere la simulazione di un Contratto*

2. *Per provare la simulaziozione di un Contratto sono amnissibili quei fatti articolati, che nell' eseguita prova, si ravvisano atti, e concludenti a porre in chiaro la simulazione.*

### Storia della Causa

Con Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze proferita sotto di 18. Giugno 1822. in revoca di altra precedente del Magistrato Supremo di detta Città de 4. Marzo detto anno venne ammessa la prova Testimoniale indotta, e domandata dal sig. Domenico Visani fino sotto dì 20. Agosto 1821., salvo al sig. Carlo Bucciolini il diritto della controprova.

Appellatosi il sig. Bucciolini da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio e portata la Causa all' Udienza espose tra gli altri gl' appresso motivi. 1. Che non era ammissibile perchè trattavasi di un Giudizio esecutivo, e derivante da un pubblico Istrumento. 2. Perchè la Sentenza appellata malamente procedè nei termini di simulazione, mentre il Contratto stesso è verissimo in tutte le sue parti.

Il Visani insisté nella conferma della suddetta Sentenza ed il Supremo Consiglio confermò la Sentenza Ruotale per i seguenti

### Motivi

Attesochè la dichiarazione emessa in Processo dalla parte del sig. Bucciolini con la scrittura del dì 30. Giugno 1823., nella quale il medesimo diceva di ammettere, e di avere per confessati i Capitoli dati dal sig. Visani ai Testimoni, che ha indotti, non è sembrata a quest' ultimo abbastanza sodisfaciente, ed ha insistito all' opposto con sua Scrittura del dì 3. Luglio, facendo Istanza al Supremo Consiglio per la conferma dell' appellata Sentenza Ruotale del dì 18. Giugno 1822.. E malgrado l' insistenza del detto Bucciolini ripetuta nell' altra sua Scrittura del 5. Luglio stante, il sig. Visani nulla replicando alla medesima, ha fatto conoscere di persistere nella domandata conferma della detta Sentenza Ruotale, e conseguentemete di non accettare il Progetto offertoli nella sopraindicata dichiarazione, e di volere che invece gli addotti Testimoni vengano interrogati nelle solite forme, sperando così di meglio provvedere al proprio interesse; E tale Istanza era di ragione ammissibile.

Attesochè i Motivi espostinella Sentenza Ruotale dimostrano quanto sia opportuna, e conveniente la prova testimoniale nell' affare di cui si tratta.

Perciò il Supremo Consiglio adottando questi Motivi.

*Delib. e Delib. Senza fermarsi alla Scrittura di dichiarazione, e Istanza esibita sotto di cinque stante dal sig. Carlo Bucciolini dice male essere stato appellato per parte di detto sig. Bucciolini dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Domenico Visani proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto dì 18. Giugno 1822. e bene essere stato dalla medesima giudicato, percio quella conferma in ogni sua parte, e condanna il predetto sig. Bucciolini nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.*

Così deciso dai Signori.

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Filippo Del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

Seguono i motivi della Sentenza della Regia Ruota di Firenze come sopra adottati.

« Attesochè è oramai fuori di contrasto, che la prova Testimoniale diretta all' oggetto di concludere la simulazione anche dei Contratti autentici è ammissibile di fronte al Codice Civile Francese in questa parte conservato, e solo attendere si deve per la di lei ammissione, se i fatti che sono stati articolati, qualora di essi ne rimanga compita la prova, sieno concludenti a giustificare la simulazione pretesa. »

« Attesochè la simulazione appunto del Contratto d' Imprestito fruttifero de' 29. Febbrajo 1812. Rogato M. Vincenzio Rigoli è quella che si vuole dal sig. Domenico Visani concludere a carico del sig. Carlo Bucciolini sostenendo che detto Imprestito fù simulato, in quantochè non vi concorse quel denaro del quale si confessò debitore il sig. Visani, che apparente fù la numerazione della somma per colorire sempre più la verità apparente del detto Imprestito, e che in tanto a questo imprestito apparente fù proceduto, in quantochè con tal mezzo venne il sig. Bucciolini a sostituire il sig. Domenico Visani nella qualità di suo debitore in luogo del sig. Giuseppe Orsi dello stesso Bucciolini precedente debitore, ma insolvente, e così venne ad ottenere quel vantaggio che d' altronde non avrebbe potuto conseguire, giacche l' insolvenza del sig. Orsi mentre lo esponeva alla perdita di un credito di scudi 2300, l' apparente Contratto d' Imprestito fruttifero nella somma di scudi 1750. dal sig. Visani con il suddetto Contratto de' 29. Febbrajo 1812. creato, li procurò il recupero della somma surriferita, e quindi tutto l' interesse egli ebbe di celebrare il detto Istrumento. »

« Attesochè questi fatti sono quelli che si presentano nei Capitoli prodotti, e che intendono di provarsi con il deposto dei Testimoni. »

« Attesochè non può controvertersi che qualora sia conclusa la prova di questi fatti vengono a somministrarsi dei riscontri ben forti della obiettata simulazione, e perciò siano nel promosso Giudizio i detti fatti concludenti. »

« Attesochè era inutile l' assumere l' esame dei resultati di diritto che potevano aver luogo, qualora il Contratto de' 29. Febbraio 1812. fosse dovuto esistere nella sua materialità, mentre quando quest' atto si fosse dovuto riconoscere simulato, non poteva essere obbligatorio per il sig. Visani neppure nel rapporto di contenere esso una vera, e propria delegazione di una parte del debito del sig. Giuseppe Orsi verso il sig. Bucciolini, che fosse stata dal sig. Visani accettata, giacchè il tenore del Contratto escludeva assolutamente un simil concetto, bastando solo a convincerne che Giuseppe Orsi debitore non intervenne al Contratto de' 29. Febbrajo 1812. ma neppure in esso fù rammentato il suo nome, ne il suo debito onde il riconoscere una delegazione nell' Imprestito surriferito all' effetto di rendere inefficace la simulazione dell' imprestito predetto, qualora la prova della medesima venga conclusa, ed il recusare l' ammissione della prova testimoniale per la supposta irrilevanza della simulazione ancorchè conclusa,

è l' istesso che riformare il Contratto de' 29. Febbrajo 1812. diretto soltanto alla costituzione di un Imprestito fruttifero, il che è dato di eseguire, e per ciò quando il Contratto attaccato dal sig. Visani di simulazione è un Contratto d' Imprestito, ed è soltanto la simulazione del medesimo che vuol concludersi, non può la prova Testimoniale alla giustificazione di questa simulazione diretta rigettarsi col trasformarsi il Contratto d' Imprestito nella delegazione di un debito.«

*Dice bene appellato, male giudicato con la Sentenza dei 4. Marzo 1822., quella revoca in tutte le sue parti, ed in riparazione dichiara doversi ammettere, conforme ammette la prova testimoniale indotta, e dimandata dal sig. Visani di che in Atti ec. da eseguirsi nei modi dalla Procedura prescritti, e salva la controprova a favore del sig. Bucciolini, e condanna il medesimo nelle spese sì del passato che del presente Giudizio.*

## DECISIONE XXV.

SUPREMO CONSIGLIO

*Petrasancta Aliment. diei 21. Iulii 1825.*

In Causa Tatanti Vedova Fortini, e Fortini.

Proc. M. Pietro Salvi — Proc. M. Carlo Catanzaro

### *Argomento.*

Li Alimenti sono dovuti dal Patruo ai Nipoti tutte le volte che concorrono i due necessari requisiti, la potenza cioè nel primo, e la povertà nei secondi, qual povertà non resta esclusa dalla circostanza di avere la Madre ottenuta dalla Munificenza Sovrana una pensione mensuale e di possedere parte delle sue Doti.

### Sommario.

1. *Sia per le Leggi Canoniche, che Civili è tenuto il Patruo ad alimentare jure sanguinis, ed in sussidio i proprj Nipoti.*

2. *Nel concorso dei due estremi della povertà nell' alimentando e stato comodo nell' Alimentante devono accordarsi al primo li Alimenti.*

3. *La circostanza di conseguire la Madre delli alimentandi dalla Munificenza Sovrana una pensione non sufficiente all' intero mantenimento della famiglia non liberano quegli che è obbligato a dare li alimenti dal prestarli.*

### Storia della Causa.

Il sig. Auditor Carlo Fortini passando da questa all' altra vita lasciò quattro Figli in età infantile senza alcuno assegnamento, e senza lasciar tam-

poco con che restituir la dote alla Vedova, che per la metà aveva già distratta per supplire alle spese dell'ultima malattia, e per l'altra metà aveva quindi pure consunta per assortir la casa, e pagar debiti di vestiario in conformità dei Decreti del sig. Vicario Regio di Pietra Santa, e del Magistrato Supremo. La Vedova signora Cristina Tavanti a fronte di avere ottenuto dalla Sovrana Munificenza una mensual pensione di Zecchini nove restò convinta, che questa somma non era sufficiente a provvedere al mantenimento di sè stessa, di quattro Figli, ed una donna di servizio, talchè ricorse all'amorevolezza dei Cognati Zij respettivi dei detti quattro Figli. Immantinente il sig. Colonnello Cesare Fortini, benchè aggravato di otto figli condescese a pagar lire venti il mese, ma il sig. Capitano Francesco non volle assegnar cosa alcuna non ostante le più umili rimostranze.

La Vedova pertanto fù necessitata a ricorrere al Tribunale contro il detto sig. Capitano Francesco, il quale dopo averla dispendiata per il corso di un' anno con varj Incidenti, finalmente il Tribunale di Pietrasanta con Sentenza del dì 20. Dicembre 1822. tassò gli alimenti contro detto sig. Capitano Francesco ai di Lui Nipoti in Zecchini due il mese.

Interposto appello da detta Sentenza il sig. Capitano Francesco avanti la Regia Ruota di Pisa fece questa plauso alle di lui Istanze, e con Sentenza del 5. Febbrajo 1823. fù assoluto da qualunque sovvenzione.

La signora Cristina vedova Fortini si appellò da detta Sentenza avanti il Supremo Consiglio, il quale ha revocato la Sentenza Ruotale, e confermata quella del Tribunale di Pietrasanta come appresso.

## Motivi.

Attesochè il Patruò è per le Leggi Canoniche, e Civili obbligato ad alimentare jure sanguinis, ed in sussidio i proprj Nipoti allor quando si provi il concorso dei due requisiti necessarj a questo effetto, vale a dire la povertà nell' alimentando, e la potenza nel somministrarli in quello a cui si domandano, secondochè è stato anche fissato da questo Supremo Consiglio in Causa *Fivizzanen Alimentarum dei* 19. *Febbrajo* 1820. *impressa nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 3. *decis.* 2.

Attesochè dalle resultanze del Processo ad esuberanza era resultata la prova dei Figli del fu sig. Auditor Carlo Fortini, i quali niente possedevano, ed era ancora rimasta giustificata se non l'opulenza almeno lo stato comodo del sig. Capitano Francesco Fortini loro Zio Paterno specialmente dai Libri di Estimo, dai quali si rilevava essere in testa del medesimo un possesso di Beni capace a soffrire il detto peso.

Attesoché per escludere la povertà dei Figli non era allegabile ne il residuo della Dote, che é rimasto alla sig. Cristina Tavanti vedova Fortini Madre dei medesimi, nè la Pensione da essa attenuta dalla Beneficenza Sovrana in Zecchini nove il mese, sì perchè il residuo di Dote nella somma di Scudi Cento non era neppure da nominarsi per detto effetto, essendo soltanto da aversi in considerazione quella dote, che distraendone le meta, non

lasci la Madre in stato di rimanere indotata, o incapace per se stessa di somministrarli i necessarj alimenti, come decise il Supremo Consiglio nella detta Causa; e per quello riguarda la Pensione si conosceva con tutta facilità che la medesima non era sufficiente all'intiero mantenimento della famiglia, non tanto scarsa di numero, trattandosi di quattro figli privi di qualunque altro assegnamento, come in Processo era giustificato.

Attesochè posto il diritto in genere nei figli del fù sig. Auditore Carlo Fortini al conseguimento degli Alimenti non restava che fissare la tassazione, la quale viene totalmente rimessa all'arbitrio del Giudice, e questa sebbene fosse stata determinata dal Vicario Regio di Pietra Santa in Lire 26. 13. 4. il Mese provvisoriamente ha creduto il Consiglio di restringerla alle Lire venti al mese seguendo l'esempio volontariamente dato dall'altro Patruo sig. Colonnello Cavaliere Fortini, che sebbene provveduto di un decoroso stipendio, e di Beni sufficienti era pero aggravato di numerorissima famiglia.

Attesochè tanto più poteva ad un tal temperamento appigliandosi in quanto che si trattava di tassazione provvisoria, e che poteva essere soggetta a variazione tanto nel meno, che nel più a proporzione delle circostanze ulteriori, che venissero dalle parti giustificate, trattandosi, come si è già avvertito di Tassazioni provvisorie, che sono sempre con la clausula sottintesa *rebus in eodem statu manentibus*. Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. dice bene appellato per parte della Sig. Cristina Tavanti Vedova Fortini dalla Sentenza della Ruota Civile di Pisa del di 5 Febbraio 1822. e male respettivamente deciso dalla medesima, e perciò quella revoca in tutte le sue parti; ed in riparazione con la seguente moderazione, conferma la Sentenza del Tribunale di Pietrasanta del dì 20. Dicembre 1822. Poichè dichiara doversi ridurre, e moderare la Tassa alimentaria decretata con la detta Sentenza dalle Lire 26, alle lire venti Mensuali, e con detta dichiarazione ordina la detta Sentenza eseguirsi, e detto sig. Capitano Francesco Fortini condanna nelle spese giudiciali del presente, e passato giudizio.*

Così deciso dai Signori
Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Cav. Vincenzio Sermolli, e Francesco Moriubaldini Relatore *Consig.*

# DECISIONE XXVI.

**REGIA RUOTA FIORENTINA**

*Florentina Crediti diei 4. Februari 1825.*

IN CAUSA BRACCI E BERTELLI

Proc. Mess. Vincenzo Tuccini — Proc. Mess. Scipione Pieraccini

---

*ARGOMENTO*

Colui a cui viene per lettera ordinata la spedizione di una Merce, col mezzo di questa Ordinazione, della facilità di eseguirla, e con altre congetture prova l'adempimento della commissione, ed ha diritto al pagamento.

SOMMARIO.

1. *La Commissione, la promessa, e la facilità di adempierla ne rendono verisimile l'adempimento, e fanno riguardarlo come effettuato.*

2. *Quando in una Lettera di Commissione il Commissionato scrive di proprio pugno l'adempimento, ciò si riguarda come un riscontro di verità.*

3. *Quando si tratta di Atti separati, che possono essere accaduti in tempi diversi, può la consegna di un* Genere *andar disgiunta dal pagamento del medesimo, e può la qualità aggiunta tenersi distinta dal fatto della Consegna.*

4. *Quando il Committente ordina la trasmissione della Merce per pagarsi in altro tempo, deve, se asserisce di averla pagata, provarne il pagamento.*

5. *L'approvazione per parte del Producente di tutto ciò, che si contiene ne' documenti che produce non è che una presunzione di accettare tutto ciò, che in Essi si contiene.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza del Magistrato Supremo del dì 2. Aprile 1822. fù confermato il Precetto trasmesso ad Istanza del sig. Giuseppe Bracci, contro il sig. Gio. B. Bertelli per gl' Atti del Tribunale della Lastra a Signa 8. Giugno 1821. per la somma di lire 237., e spese importare di due some olio spedito dal detto sig. Bracci al nominato sig. Bertelli sino del dì 15. Febbrajo 1816., e fu dichiarato esser lecito, e permesso al ridetto sig. Bracci di proseguire gli Atti esecutivi per il conseguimento del detto suo Credito.

Interpose appello il sig. Bertelli contro questa Sentenza avanti la Regia Ruota Civile, e portata la Causa alla discussione fù confermata l'appellata Sentenza per gli appresso

Attesochè il Credito per il quale agita il sig. Giuseppe Bracci contro il sig. Gio. B. Bertelli resta giustificato dai Documenti in atti prodotti, mentre le due Lettere dei 9. e 14. Febbrajo 1816. accertano la commissione dal sig. Bertelli data al sig. Bracci di spedirli quattro Barili di Olio leggendosi nel« la prima di esse » Che abbisognandomi per mio consumo quattro Barili « Olio, potete questi spedirmeli con il Vetturale, ed ordinare al medesimo » che gli lasci fuori di Porta a San Frediano al Funajolo Bergioni, che sa« ranno ben consegnati, e del suo importo ve ne passerò Credito alla vo« stra partita» e nella seconda si torna a ripetere «Io domattina mando fuo« ri di Porta a S. Frediano mio figliolo Giuseppe che sarà all'otto circa là « dal Bargioni a riceverlo, Lei lo mandi domattina che stò ad attenderlo«

Attesochè a persuadere compita la prova della esecuzione per parte del sig. Bracci della ricevuta commissione, prova che ad esso spetta, ha servito in primo luogo il tenore stesso della surriferita lettera, giacchè presentando la medesima, che il sig. Bracci si era dato cura di sollecitare l'adempimento della commissione ricevuta, e che nel giorno successivo a quello della data della detta Lettera l'Olio sarebbe stato spedito, la prossimità di queste epoche, la comodita di effettuare questo trasporto, e la mancanza di ogni riscontro che fossero nati degli ostacoli a questa trasmissione, rendono la medesima talmente verisimile che conviene riguardare questa spedizione dell' Olio come effettuata.

A ciò si aggiunge che al basso della prima lettura fù dal sig. Bracci preso nota della fatta trasmissione, e sebbene questo riscontro sia di carattere del sig. Bracci, pure siccome non si controverte che sia di una data assai antica, si vede fatto in un modo proporzionato a quella buona fede mercantile, che tanto influisce a stabilire la verita delle contrattazioni fra i Negozianti, quali sono indubitatamente i sigg. Bracci, e Bertelli, e si vede inoltre apposto in quella stessa lettera che contiene la commissione, talchè sembra diretta a ritener memoria dell'adempimento della medesima, non è perciò contrario ai savi principj l'attribuire a questo riscontro il pregio di convalidare la prova della fatta consegna, che il tenore delle Lettere surriferite rende sommamente verisimile. 1

Ma a portare di questa consegna la piena persuasione ricorre la lettera degl' 8 Marzo 1821. nella quale Giovanni Batista Bertelli così si esprime « In replica ad una cara vostra sento quanto mi dite rapporto a le due so« me d'Olio è vero che voi mi conseguaste due some d'Olio » E' dunque per confessione stessa di di Giovanni Battista Bertelli che rimane accertata la seguita consegna, non potendo desiderarsi la prova di un fatto più perfetta di quella che resulta dalla confessione di colui che lo ha posto in essere. 2

Ne ad escludere gli effetti di questa dichiarazione nessuna può giovare delle Eccezzioni che contro di essa si propongono.

Non rileva la *prima* dedotta dall'osservare, che una si fatta confessione non proviene da Giovanni Battista Bertelli; ma bensì da un di lui Figlio diverso però da quel Giuseppe Bertelli, che si vede firmato nella detta lettera per Giovanni Batista Bertelli » Vostro Amico Giovanni Battista Bertelli « Figlio Guseppe «

Poichè riflettevo, che la lettera predetta era responsiva ad altra scritta a Giovanni Batista Bertelli dal sig. Bracci, e che questa responsiva era categorica alla missiva, subito che dal sig. Bracci veniva appresa questa lettera come la risposta di quella che egli aveva scritta al sig. Bertelli.

Quindi se una risposta si volle dare dal sig. Giovanni Batista Bertelli alla lettera ricevuta dal sig. Bracci, se l'oggetto della medesima furono degli Interessi della famiglia, e se la inoltrata età del sig. Giovanni Batista Bertelli lo impegnò a prevalersi in questa risposta della mano di un Figlio, non può a buon diritto concludersi che suppositizia sia questa replica, e che siasi voluto con la medesima deludere le premure del sig. Bracci.

Inoltre era nelle Memorie presentate in Causa constatato che Giuseppe Bertelli era nel 1821. divenuto il Regolatore degli interessi della sua famiglia, ed aveva assunto la rappresentanza di quel Traffico di Drogheria, che in avanti era riseduta in Giovanni Battista Bertelli. Questi due fatti non furono mai impugnati, e perciò non potevasi ammettere, che la lettera predetta sebbene non firmata da Giovanni Batista Bertelli non provenisse da Esso, che nella materiale estensione si era prevalso dell'opera di un suo figlio.

Ma non volendo, come non dovevasi riguardare questa lettera che le surriferite circostanze obbligavano a riconoscere come proveniente da Giovanni Batista Bertelli, per una operazione diretta a colludere il sig. Bracci, il di lei tenore accertava sempre più, che da qualunque mano fosse scritta conteneva per altro il resultato delle dichiarazioni del sig. Gio. Batt. Bertelli.

Di fatti in essa si leggeva che il padre Gio. Batt. Bertelli era stato ricercato della consegna dell' Olio controverso, e che a queste domande la sua risposta era stata, che la consegna dell' Olio era seguita, ma che ne aveva effettuato il pagamento di cui non poteva esibire la ricevuta per non averla dal sig. Bracci conseguita, che disse che avrebbe invece strappata la lettera « È vero che voi mi consegnaste due some d'Olio, ma domandai a mio Padre, e mi ha detto che da lui non avanzate niente, perchè « lui ve lo pagò tutto, e voi non gli faceste la ricevuta, e diceste di strappare la Lettera »

Se dunque questi dettagli si contengono nella Lettera surriferita, e se i medesimi provenir non possono che da quello in nome del quale vengono rappresentati, in quanto che sono fatti suoi personali ed esso ne depone, non può esitarsi a concludere, che con scienza del sig. Gio. Batt. Bertelli fu compilata la Lettera degli otto Maggio 1821. che da Esso emanano le dichiarazioni nella medesima contenute, e che la firma per mano del figlio apposta alla lettera corrisponde alla firma che fosse da Gio. Batt. Bertelli direttamente apposta, e perciò non può pretendersi, che dal debitore non provengono le dichiarazioni rammentate, ma deve invece ritenersi che le medesime sono il resultato della sua risposta alla Lettera del sig. Bracci, e che lungi dall'averle di sua mano redatte, si è a tale oggetto materialmente prevalso dell'opera di suo figlio.

Ne qui si aggiunga in *secondo* luogo, che le dichiarazioni di Gio

Battista Bertelli se presentano la confessione della seguita consegna dell' Olio, offrono contestualmente la dichiarazione del seguito pagamento, onde ne segue che se il sig. Bracci giovar si vuole della detta confessione per stabilire la fatta consegna risentir deve le conseguenze ancora della asserzione del fatto pagamento; giacchè deve nel suo complesso ritenere la confessione, della quale intende giovarsi.

Poichè conveniva avvertire che la confessione che si allegava nel caso attuale dal sig. Bracci, non era già una confessione che il sig. Gio Battista Bertelli avesse emessa sotto la religione del giuramento rispondendo alle Posizioni, o avesse in altro solenne modo eseguita alle giudiciali Istanze del sig. Bracci, ma dipendeva da un atto stragiudiciale, quale era la lettera degli 8. Marzo 1821., e nella quale alla dichiarazione del seguito ricevimento dell' Olio, aggiunse Egli la qualità consistente nell' asserzione dell' effettuatone pagamento.

Che se un qualche riscontro emergesse di questo fatto dal Processo, e se tutto non si residuasse alla semplice asserzione del sig. Gio. Batt. Bertelli, potrebbe allora con qualche plauso accogliersi la pretensione del medesimo diretta ad ottenere che nella sua integrita fosse attesa la lettera obiettata; ma quando nulla esiste in atti che serva a convalidare l' asserzione del sig. Bertelli, e di più si tratta di atti, che sono fra loro separati, e possono essere accaduti in tempi diversi, potendo la consegna dell' Olio andar disgiunta dal pagamento del medesimo, può la qualità aggiunta tenersi distinta dal fatto della consegna, e rifondere nel sig. Bertelli il carico di giustificare l' asserito pagamento, secondo che con le autorità concordanti fu avvertito dalla *Rot. Rom. in Nuperim. decis.* 12. *Tom.* 9. *et Rot. Florent. in Florentina Salutionis Pretii locorum Montium* 31. *Julii* 1737 §. *Et quoddam etc. av. Finetti Relatore et in Thes. Ombros. decis.*39 *N.* 11. §. *Quae suspiciores tom.* 12. 3

E questa diversità di atti, e del tempo, che naturalmente si verifica fra la consegna dell' Olio, ed il di lui preteso pagamento rimane anche giustificata sia dalla prima lettera, sia dalla seconda, giacchè in quella dei 9. Febbraio 1816. dice il sig. Bertelli che del valore dell' Olio avrebbe dato credito al Bracci nel suo conto corrente ec. « E del suo importo ve ne passerò Credito alla vostra partita » ed in quella scritta nei 14. Febbraio successivo li richiede il conto per farlo pagare all' amico « ivi » E mi mandi il conto cosa importa per farmelo all' amico far pagare. «

Quindi il concetto istesso del sig. Bertelli nel commettere al sig Bracci l' olio controverso è ben chiaro, che non fu quello di eseguire il pagamento nell' atto in cui si effettuava la consegna dell' olio, ed è perciò che più giusto si rende l' esigere dal sig. Bertelli la prova del fatto pagamento, subitochè questo accader doveva in un tempo diverso da quello in cui si effettuava la consegna che è stata da Esso confessata.

A dissipare poi il terzo reflesso che desumere si volesse dalla libera produzione fatta dal sig. Bracci della Lettera degl' 8. Marzo 1821., e per 4

cui inerendo alle più ovvie massime si volesse concludere che il sig. Bracci è venuto ad accettare, ed a provare come vero tutto ciò che nella Lettera prodotta si contiene serviva il considerare che sebbene utile possa sempre riuscire l'accompagnare le produzioni con le clausule preservative dei diritti del producente, ed impugnative di ciò che ad esso di contrario contener si possa nelle produzioni che vanno a farsi, e specialmente quando le Produzioni medesime sono fatte dall'attore per sostenere la propria intenzione, come appunto era nel caso attuale, che il sig. Bracci tenuto a giustificare l'adempimento della ricevuta commissione fondata nella Lettera dell'8. Marzo 1821, un mezzo di prova della sua intenzione pure l'omissione di simili cause, che si verificava nella produzione dal sig. Bracci eseguita non poteva essere sufficiente a sottoporlo a non approfittare della Lettera surriferita nelle parti ad esso favorevoli, rigettando tutto ciò che in essa di contrario al suo interesse si ritrovava.

Di fatti tutti comprendiamo che l'approvazione per parte del Producente di tutto ciò che si contiene nei Documenti che si producono, non è che una presunzione dedotta da ciò che conoscendo egli il loro contenuto, e facendone non ostante la produzione si considera che venga ad accettare tacitamente tutto ciò che in essi si racchiude.

Or se dunque il sig. Bracci agiva in giudizio per conseguire il pagamento dell'olio trasmesso al sig. Bertelli, se questi non concludeva la prova del pagamento con la semplice asserzione, che di questo fatto aveva inserita nella Lettera degl'8. Maggio 1821, e se d'altronde in essa si conteneva la confessione del ricevimento dell'olio, che era il fatto che doveva dal sig. Bracci, pienamente provarsi è ben chiaro che quando ebbe interesse il sig. Bracci a produrre la detta Lettera in quanto che conteneva la prova della fatta consegna dell'olio, ed a provarla in questa parte per mezzo della produzione eseguitane; altrettanto deve essere alieno dal riconoscere le altre enunciative nella Lettera inserite, e perciò inammissibile si rende il portare la sua tacita approvazione a ciò che concerne l'asserito pagamento, e quindi non può il sig. Bertelli la verità di questo fatto pretendere riconosciuta dal sig. Bracci in sequela della fatta produzione subito che il pagamento dell'olio era ciò che costituiva il soggetto delle giudiciali domande del sig. Bracci.

Se le dichiarazioni contenute nella Lettera prodotta servir potessero alla prova del fatto pagamento allora potrebbe dubitarsi che il sig. Bracci rimanesse da questa produzione pregiudicato, ma quando le asserzioni predette non compiscono la prova è ben chiaro che la domanda del pagamento esclude ogni tacita approvazione, che di questo fatto desumer si volesse dalla produzione eseguita, e resta perciò sempre il sig. Bertelli nell'obbligo di sodisfare a questo incarico atteso che nulla è stato opposto contro la quantità del prezzo dell'olio consegnato; ed anzi la verità della medesima è rimasta confermata dalla mancanza di prova del fatto paga-

mento, giacchè riconosce in ogni rapporto la verità del Credito colui che sebben senza compirne la prova sostiene l' effettuatone pagamento.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Gio. Batt. Bertelli dalla Sentenza contro di esso, ed à favore del sig. Giuseppe Bracci proferita dal Regio Magistrato Supremo li 2. Aprile 1822., bene con la medesima giudicato, quella perciò conferma, ed ordina eseguirsi secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Bertelli nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dal signore

Gio. Batt. Brocchi *Auditore*

## DECISIONE XXVII.

### SUPREMO CONSIGLIO

*Senen Nullitatis Sententiae diei 18. Junii 1823.*

In Causa Cocconi, e Mazzoni.

Proc. Mess. Cosimo Vanni — Proc. Mess. Costantino Boni

---

*Argomento*

Il Cancelliere Tassatore è incompetente a conoscere, e risolvere le questioni, che si elevano nella pendenza di un Giudizio di tassazione essendo ristrette le di lui attribuzioni alla pura, e semplice tassazione delle spese, e le Sentenze da esso pronunciate su tali articoli sono nulle, e per questo caso appellabili tanto quelle, che le altre proferite in seconda Istanza nonostante il disposto dell' Articolo 620. della Procedura Civile.

Sommario

*1. La Sentenza tanto di prima, che di seconda Istanza proferita in materia di tassazione è sempre appellabile avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità.*

*2. La questione sull' intelligenza da darsi ad una Sentenza, se cioè abbia, o no condannato il Succumbente anco nelle spese stragiudiciali, ossivero nelle sole giudiciali, non è della competenza del Cancelliere Giudice Tassatore.*

*3. Quando si eleva un dubbio sull' intelligenza di una condanna la Causa deve portarsi alla cognizione de' Tribunali ordinarj, e non alla cognizione di un Giudice d' eccezione, quale è il Cancelliere tassatore.*

*4. La Legge non accorda al Cancelliere altra Giurisdizione che quella di liquidare, e tassare in specie quel che oramai è certo in diritto, e non soggetto a controversia.*

*5. Quel Cancelliere tassatore che conosce di questioni di non sua*

*competenza giudica nullamente, e soggetta pure a tal difetto è la Sentenza di seconda Istanza.*

6. *Il Giudice Superiore può conoscere del merito giudicato dalle Sentenze dichiarate nulle, nonostante che il difetto di tale nullità proceda da mancanza di giurisdizione del Giudice, che quelle proferì.*

7. *Quegli che è condannato nelle* Spese *senza altro adiettivo, s'intende condannato nelle sole spese giudiciali.*

Storia della Causa

In una Causa che vegliava avanti la R. Ruota di Siena fra i sigg. Michele Mazzoni, e Giulio Cocconi in appello da una Sentenza del sig. Vicario di Monte Pulciano, la Ruota istessa sotto di 23. Marzo 1820. proferì Sentenza del seguente tenore « ivi » assegna al detto sig. Giulio Cocconi « il termine di giorni otto da decorrere dal dì della notificazione della presente Sentenza ad essersi dichiarato nel Tribunale di Monte Pulciano se « preferiva di pagare al sig. Michele Mazzoni i frutti alla ragione del cin- « que per cento dal dì 22. Giugno 1817. giorno successivo a quello della « morte della signora Olimpia madre di detto sig. Giulio, finchè natural- « mente viverà il predetto sig. Mazzoni sulle intiere di lei Doti a forma « della donazione fatta da detta signora Olimpia a detto sig. Mazzoni me- « diante l'Istrumento del 2. Febbraio 1814 rogato Bandinelli assieme con « gli interessi al cinque per cento ad anno sopra detti decorsi dal dì 21. « Luglio 1818. giorno della Intimazione fatta a detto sig. Cocconi fino al « pagamento, e di rimborsarlo delle spese commesse tanto nella prima, « che nella seconda Istanza, qual termine passato, e non fatta detta Di- « chiarazione ora per allora conferma la Sentenza del sig. Vicario Regio « di Montepulciano de' 11 Febbraio 1819, condannando il detto sig. Cocconi in tutte le spese ancora del presente Giudizio secondo la liquida- « zione da farsene ec. »

Il sig. Cocconi avendo prescelto di esegnire la prima parte della detta Sentenza; il sig. Mazzoni domandò avanti il Cancelliere della Rota di Siena la tassazione delle spese nelle quali pretendeva essere condannato il sig. Cocconi a forma di una notula, che egli produsse, e che ascendeva a Lire 850. 11. 8.

La detta notula comprendendo ancora le spese stragiudiciali, il Cocconi pretese che non dovessero tassarsi altro che le giudiciali nelle quali soltanto pretendeva essere stato condannato, onde insorse questione fra le Parti se la Sentenza della Ruota di Siena del 23. Marzo 1820 avesse condannato il Cocconi nelle sole spese giudiciali, o anco nelle stragiudiciali.

Il Cancelliere della Ruota di Siena opinò che la detta Sentenza non avesse condannato il Cocconi altro che nelle spese giudiciali, e con sua Sentenza del 7 Luglio 1820 dichiarò che il Mazzoni non aveva il diritto di esigere a titolo di spese altro che la somma di Lire 337. 14. 4.

Si appellò il sig. Mazzoni dalla Sentenza del Cancelliere, e la Ruota

di Siena con altra Sentenza del 19. Dicembre 1820 la revocò, e dichiarò che la Sentenza del 23. Marzo 1820 doveva interpetrarsi avere essa condannato il Cocconi in tutte le ipotesi anche nelle spese estragiudiciali, ed in specie nelle spese occorse per le Informazioni in voce, e in scritto, e condannò il Cocconi a pagare la somma di Lire 800.

Si appellò Cocconi da questa Sentenza della Ruota, e sostenne che essendo tra le Parti insorta questione sulla interpetrazione della Sentenza Ruotale del 23 Marzo 1820 la causa non era di semplice tassazione, e liquidazione di spese, e non doveva perciò portarsi avanti un Tribunale di Eccezzione, come era quello del Cancelliere, ma doveva portarsi avanti il Tribunale ordinario di prima Istanza come tutte le altre Cause, e in conseguenza dovevano annullarsi per difetto di competenza le due Sentenze del Cancelliere, e della Ruota.

Viceversa il sig. Mazzoni asserendo che la Causa era di semplice liquidazione, e tassazione sosteneva che la Sentenza della Ruota del 19. Decembre 1820 era inappellabile.

Il Supremo Consiglio pertanto proferì la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè, quanto al mezzo di inappellabilità dedotto per parte del sig. Mazzoni, le Sentenze del Cancelliere della Ruota di Siena del 27. Luglio 1820. e della Ruota di Siena del 19 Dicembre 1820. sono attaccate per parte dell' Appellante sig. Giulio Cocconi di nullità per difetto di giurisdizione nei Giudici, che l' hanno proferite, ed in conseguenza sono sempre appellabili, a forma dell' Articolo 720. del Regolamento di Procedura. 1

Attesochè quanto al Merito della nullità per difetto di giurisdizione, è certo, che in prima Istanza avanti il Cancelliere della Ruota di Siena, e sull' appello avanti la Ruota istessa, era insorta questione fra le Parti, se il sig. Cocconi colla Sentenza proferita dalla Ruota di Siena sotto di 23 Marzo 1820 fosse stato condannato a rimborsare il sig. Mazzoni (nel caso, che esso sig. Cocconi si recusasse di pagare al sig. Mazzoni medesimo i frutti delle Doti della sig. Olimpia Cocconi) solamente le spese giudiciali, o anche le spese estragiudiciali dei passati giudizi.

Attesochè in questo stato di cose, la questione elevata fra le Parti, non era più di competenza del Cancelliere, il quale non deve conoscere a forma dell' *Articolo* 615. del Regolamento di Procedura se non che, della liquidazione, e tassazione di una condanna, resa oramai certa da una Sentenza, e sopra la quale non si elevi dubio, se essa si limiti alle sole spese giudiciali, o si estenda anco alle estragiudiciali. 2

Attesochè quando si eleva un dubbio sulla interpetrazione, o intelligenza di una condanna, la causa deve portarsi alla cognizione dei Tribunali ordinarj, e non già alla cognizione di un Giudice di eccezione quale è il Cancelliere, cui la Legge non accorda altra giurisdizione che quella di 3

liquidare, e tassare in specie quel che oramai é certo in diritto, e non più soggetto di controversia

4

Attesochè son di conseguenza nulle per difetto di giurisdizione, la Sentenza del Cancelliere della Ruota di Siena del 27. Luglio 1820; e quella che sull'appello fu proferita dalla Ruota stessa sotto dì 19. Xbre. 1820.

5

Attesochè per altro il Giudice Superiore, può assumere la cognizione del merito giudicato dalle Sentenze dei Tribunali inferiori, riconosciute nulle, benchè la nullità dipenda da difetto di Giurisdizione del Giudice che l'ha proferite *Vant. de Nullitat. N.* 132. *Rot. Nost. in Thes. Ombros. Dec.* 3. *N.* 23. *om.* 11.

6

Attesochè assumendo il merito della Causa deciso da queste due Sentenze, è certo in fatto, che la Ruota di Siena con la Sentenza del 23. Marzo 1820. aveva dichiarato, che qualora il sig. Cecconi sciegliesse di pagare al sig. Mazzoni i frutti della dote della sig. Olimpia Cecconi era tenuto « ivi » a rimborsarlo (il sig. Mazzoni) delle spese commesse, tanto della prima, che della seconda istanza.

Attesochè secondo l'*Art.* 607. del Regolamento di Procedura quello, che è condannato nelle spese senza altro adiettivo si intende condannato in quelle sole giudiciali delle quali parla l'*Articolo* 609; e non in quelle indicate nell'*Articolo* 611. che non sono refettibili se non nel caso di condanna, espressamente estesa anche nelle spese estragiudiciali.

7

Attesochè in conseguenza rettamente aveva giudicato il Cancelliere della Ruota di Siena dichiarando, che il Cecconi non doveva sopportare altro, che le spese contemplate nell' *Art.* 609; e non quelle ancora contemplate nell'*Art.* 611.

Per questi motivi

*Delib e Delib. Previa la rejezione dell' Eccezione dell' inappellabilità proposta per parte del sig. Michele Mazzoni, dice bene appellàto per parte del sig. Giulio Cecconi dalla Sentenza proferita dalla Ruota di Siena sotto di* 19. *Decembre* 1820. *poichè dice doversi cassare, e revocare, ed annullare, conforme cassa, revoca, ed annulla per difetto di competenza non tanto la Sentenza proferita dàl sig. Cancelliere della Ruota di Siena sotto di* 27. *Luglio* 1820, *quanto la Sentenza suddètta proferita dalla Ruota di Siena sotto di* 19. *Decembre* 1820; *E quindi assumendo il merito della Causa decisa con le dette Sentenze dice cha le spese nelle quali il sig. Giulio Cecconi é stato condannato a favore del sig. Michele Mazzoni con la Sentenza della Ruota del dì* 23. *Maggiò* 1820. *nel caso che egli pagasse al sig. Michele Mazzoni i frutti della Dote della sig. Olimpia madre di detto sig. Giulio Cecconi devono tassarsi conforme tassa, e liquida in quella somma istessa in cui furono tassate con la Sentenza del sig. Canc. della Ruota di Siena del dì.* 27. *Luglio* 1820.

*E condanna il sig. Michele Mazzoni a favore del sig. Giulio Cocconi nelle spese giudiciali di tutte le Istanze.*

Così deciso dai Sigg.

Giovanni Alberti *Presidente*

Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri*

## DECISIONE XXVIII.

### SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Praetensae Perifiae*

IN CAUSA SAUBOIN NE TARTINI E CREDITORI TARTINI

Proc. Mess. Giuseppe Enrico Visconti — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

---

*ARGOMENTO*

Senza almeno un fumo d'errore, e d'ingiustizia del sentimento espresso da' Periti nella loro Relazione dedotto da ragionevoli, e ben fondati riscontri non si può ammettere una nuova Perizia.

SOMMARIO

1. 7. 6. *Non v' ha parità tra le Sentenze, e le Perizie per l'effetto d'Appello.*

2. *Il Giudizio de' Periti deve esser soggetto al rimedio delle Revisioni benchè siano stati eletti col consenso delle Parti.*

3. *L'Approvazione delle Persone de' Periti non induce l'approvazione del loro Giudizio.*

4. *Le Perizie stanno ne' Giudizi in luogo di prova sussidiaria*

5. *E nel regolato arbitrio del Giudice il determinare la necessità, e utilità di una prova sussidiaria.*

8. *Per potere ammettere una nuova Perizia si rende necessario un fumo d'errore, e d'ingiustizia della prima, purchè questo fumo sia dedotto da ragionevoli, e fondati riscontri.*

9. *Cessata la Causa cessa l'effetto.*

10. *Il Supremo Consiglio è autorizzato solo a decidere inappellabilmente o in conferma, o in revoca di qualunque Sentenza interlocutoria della Ruota avanti di lui portata in appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Dott. Gabriello Piccioli rappresentante la Massa dei Creditori Tartini Salvatici ha esposto che introdotto il Concorso avanti il sig. And. Gio. Batista Brocchi, come Giudice delegato, la sig. Anna De Sauboin moglie del sig. Gaetano Tartini comparve in quel Giudizio, e domandò oltre

al suo Credito dotale, anco la tassazione pel Trattamento dovutole in ordine alla Scritta matrimoniale del dì 8. Settembre 1794; in seguito di che il sig. Giudice delegato, dopo avere con Decreto del dì 17. Agosto 1821. eletto un Perito per Istruzione del suo animo nella persona del sig. Giuseppe Alessandro Berti, passò quindi a decidere la Causa nel merito con Sentenza del dì 6. Luglio 1822., ove inerendo alla Relazione del detto Perito Berti, che fu resa parte integrale della Sentenza medesima tassò il Trattamento suddetto nella somma annua di Scudi 617. 4.

Ha esposto ancora, che da questa Sentenza di tassazione fu interposto appello avanti la Ruota di Firenze avanti della quale domandò incidentemente, che fosse eletto un nuovo Perito, giacchè nella Relazione del Perito Berti non era stato fatto il Prospetto in dettaglio della valutazione dei singoli articoli componenti il trattamento, ma era stato valutato in massa il totale del Trattamento nella predetta somma di scudi 617. 4.

Ha rappresentato pure che la Ruota con Sentenza Interlocutoria del dì 24. Marzo 1823. rigettò la detta Istanza dicendo, non esser luogo all'elezione del nuovo Perito.

Da tal Sentenza Interlocutoria Mess. Piccioli ne Nomi interpose appello avanti il Supremo Consiglio *una cum toto negocio* ed il Supremo Consiglio emanò la seguente Decisione.

## Motivi.

Attesochè non è ammissibile di ragione la parità tra le Sentenze, e le
1 Perizie per l'effetto di dire, che come sono soggette le Sentenze dei Giudici ai rimedj ordinarj dell' Appello, anche senza dar fumo veruno d' ingiustizia, tutte le volte, che una delle Parti vuole da quelle reclamare avanti il Giudice Superiore; Così, e non differentemente debbano essere soggetti al rimedio della revisione i giudizj dei Periti, benchè siano stati,
2 eletti o dalle Parti, o col consenso, e con l'adesione di queste dal Giudice sulla ragione che l' approvazione delle Persone dei Periti non induce l'approvazione del di loro Giudizio, e Perizia; Poichè ad escludere questa parità è conveniente il riflesso, che le Sentenze non passando in cosa giu-
3 dicata se non sono confermate, o se non sono trascorsi i termini ad appellare, richiedono perchè si rendono atti con effetto, o che le Parti si acquietino alle medesime, o reclamando vengano confermate; Laddove le Perizie stando nei Giudizj in luogo di prova sussidiaria, il Giudice, nel di cui
4 regolato arbitrio è riposto il conoscere, e determinare la necessità, o la utilità di qualunque prova sussidiaria, non può tenersi obbligato, specialmente quando una sola delle Parti, ne affacci il reclamo, e l' altra ne dis-
5 senta, ed accordare un'ulteriore Perizia, ed estendere oltre il dovere il Processo, qualora dalla Parte reclamante non si dimostri della già avvenuta Perizia, l' ingiustizia, e l' errore, o almeno non se ne somministri un fumo

adequato, e sufficiente come bene spiegando la dissimiglianza notabile, che nei loro effetti, e nella loro natura passa tra le Sentenze, e Relazioni dei Periti; onde non potere a buona ragione inferire dalle une alle altre una eguale conseguenza, sull'insegnamento dei *Testi nella Leg. Papinianus. ff. de Minor, e nella Leg. inter stipulantem, §. de Verbor. obligat*, fu avvertito dalla *Rota nostra nella Florentina, seu Vallis Arni Superioris Liquidationis Expensarem super praetensa nova Peritia, et prosecutione Iudicis del* 18. *Febbraio* 1783. *avanti i già sigg. Auditori Vinci, Brichieri Colombi Relatore, e Maccioni §. Provato fin qui ec. et §. seq. pag.* 9. seguitata, e commendata dal già sig. Auditore Raffaelli nella successiva Decisione del 19. Settembre 1783. pubblicata col titolo *Florentina seu Vallis Arni Superioris intimationis damnorum et Expensarum §§.* 14. 15. *e* 16., e fu anche ripetuto nell'altra *Florentina seu Vallis Arni Superioris praetensae refectionis Expensarum de'* 23 *Aprile* 1784. *avanti i sigg. Auditori Ulivelli, Vernaccini, e Arrighi*, il quale come Relatore, ed Estensore di questa Decisione, al *§. Premessi questi infallibili principi ec.* non dubitò con ammirabile ingenuità di confessare l'abbaglio, in cui Egli in ammettere la surriferita parità tra le Sentenze, e le Perizie era incorso in una precedente sua Decisione *Florentina Aestimationis Intraturae de'* 23 *Agosto* 1783 e di riconoscersi obbligato, onde non ne restasse altri in tempo avvenire illuso, a recederne, e a convenire con gli altri illuminatissimi suoi Collegbi, che la obiettata parità non sussisteva di ragione.

Attesochè con le obiezioni, che facevansi alla Perizia, e Relazione dell'oggi defunto sig. Berti, che dal Giudice con suo Decreto del 17 Agosto 1821. era stato di concordia delle Parti eletto in Perito Istruttore con facoltà di procedere ai riscontri, e verificazioni sopra i Libri anco della più interna Amministrazione della famiglia Tartini, e di sentire, come di sentire non mancò, le Parti tanto unitamente, che separatamente e si in voce, che in scritto, e quindi render di tutto istruito l'animo suo; senza obbligo fin anche di farne la Relazione, non si era attaccato che il Giudizio di detto Perito, ma di niun errore di fatto erasegli potuto rimproverare, mentre che anzi scorgevasi, che il suo Giudizio il predetto sig. Berti lo aveva stabilito dietro le più serie riflessioni fatte ai diversi articoli, che erano correlativi a quel Trattamento, che a favore della sig. Maria Anna De Sauboin erasi stipulato tanto dal di lei Suocero che dal di lei futuro Sposo nell'Apoca Nuziale del dì 8. Settembre 1794 ove erasele promesso un Trattamento conveniente alla loro Casa, e famiglia, non senza avere ancora consultato i Libri di Amministrazione, ed i Bilanci annui della famiglia, che dichiarò di avere fortunatamente trovati nel miglior ordine possibile, e della massima regolarità, così che niuna ragione vi era di supporre il di lui Giudizio o parziale, o erroneo, o ingiusto, per attendere di fronte ad esso l'opinione del Perito dei Creditori emessa nella sua estragiudicial Relazione prodotta in Atti con Scrittura del dì 23. Gennaio 1822. giacche nell'atto,

cho egli vantava di averla modellata sul solito del defunto sig. Dott. Iacopo Tartini, protestava però di avere attinto questo solito dalla semplice asserzione altrui, che tenne luogo per lui di un' assicurazione, come dalla stessa di lui relazione si rileva, così che questo suo parziale sentimento mal poteva servire a somministrare quel fumo di errore, e d'ingiustizia del sentimento, e della relazione del Perito sig. Berti, che potesse far luogo ad ammettere una nuova Perizia, alla di cui concessione, allorchè si dice, che bastar possa il fumo dell' errore, e dell'ingiustizia della precedente Perizia, debbe però sempre intendersi, che questo fumo rilevar si debba da ragionevoli, 8 e fondati riscontri dell' errore della Perizia, e non da quelle mere asserzioni, che piuttosto sono divinazioni, alle quali pur troppo, e frequentemente vanno soggette le Perizie stragiudiciali, secondo che osserva il *Polit. de div. Cont. tom. 4. dissert. 4. N.* 13, *e con altre molte autorità concordanti fu stabilito nelle Florent. seu Liburnen. praetensae nullitatis Contractus, et reintegrationis ad Emphyteusim del dì* 1 r. *Aprile* 1806. *avanti gli Auditori Puccini, Lami, e Sermolli Relatore;* Lo che a più forte ragione debbe ritenersi allorchè, come nel caso attuale, si tratta di sottoporre a revisione il Giudizio, e la Relazione di un Perito eletto per semplice istruzione dell' animo del Giudice, quanto a cui non procedono quelle rigorose forme che sono prescritte dal vegliante Regolamento di Procedura *Art.* 261. *et segg.* ma subentrano quelle che dalla facoltà unicamente del Giudice si fanno dipendere dai successivi *articoli* 303. 508.; 509. del Regolamento medesimo.

Attesochè incongrua, ed inattendibile del tutto manifestavasi la Istanza per parte del rappresentante l' universalità dei Creditori del sig. Gaetano Tartini Salvatici contenuta tanto nell' atto di appello, e sua prosecuzione del 1. Aprile 1823. quanto nella successiva Scrittura di esposizione di Gravami, e allegazione di atti del dì 11 Aprile medesimo, e per cui volevasi, che il Supremo Consiglio assumesse l' esame anche del Merito della Causa rimasto per il sopravvenuto Incidente sospeso avanti la Regia Ruota di Firenze sul supposto, che coll' appellata Sentenza interlocutoria del dì 24 Marzo 1823. di rejezione della Istanza Incidentale dell' elezione di un nuovo Perito fosse rimasta offesa la giustizia, ed avesser quei Giudici si fattamente palesato il loro voto anco rapporto al Merito da non potersene fare giusti cognitori, e Giudici, poichè per ancor persuasi della insussistenza di questo fondamento bastava il riflettere che mancava ogni immaginabil motivo di quella diffidenza che si esternava per rimuovere la causa nel merito dalla competente giurisdizione della Ruota, tostoche la diffidenza istessa sostanziandosi nel preteso gravame veniva necessariamente 9 a mancare quando mancava il supposto inferito gravame per il noto legale assioma, che cessando la causa cessa l' effetto, conforme in risposta alla opinione del già sig. Auditore Vernaccini spiegata nella *Florentina seu Vallis Arni Superioris Liquidationis expensarum super nova perizia, et prosecutione Iudicii de'* 16. *Luglio* 1782. alla quale erasi per parte dei Cre-

ditori Tartini appoggiata l'accennata Istanza fu al preciso effetto avvertito nella sopra allegata *Florent. seu Vallis Arni Superioris del dì 28 Febbrajo 1783 avanti i sigg. Auditori Vinci, Brichieri, e Maccioni § Tolto adunque etc.* Massime poi che non tanto in ordine alla Legge normale per l'organizzazione dei Tribunali, e Magistrati Civili del Granducato de' 13. Ottobre 1814. *Tit.* 2. *Art.* 15. e 16. quanto in ordine al vegliante Regolamento di Procedura *Art.* 736. il Supremo Consiglio è autorizzato solo a decidere inappellabilmente o in revoca, o in conferma di qualunque Sentenza Interlocutoria della Ruota avanti di Lui portata in appello.

Per questi Motivi.

*Dice male essere stato appellato per parte di Messer Gabriello Piccioli come rappresentante l' Universalità dei Creditori del sig. Gaetano Tartini Salvatici, e bene respettivamente essere stato giudicato dalla Ruota di prime Appellazioni di Firenze colla Sentenza Interlocutoria proferita nel 24. Marzo 1823, con cui fu rigettata l'Istanza di detto Messer Piccioli ne nomi diretta all' elezione del nuovo Perito per determinare il giusto Trattamento dovuto alla sig. Maria Anna De Sauboin Moglie di detto sig. Gaetano Tartini Salvatici, e perciò conferma pienamente la detta Sentenza interlocutoria, e rinvia le Parti avanti la detta Ruota per discutere la Causa nel Merito, e finalmente condanna l'Appellante ne nomi nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*

Cav. Vincenzio Sermolli Relat. e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

## DECISIONE XXIX.

REGIA RUOTA DI PISA.

*Liburnen. Praetensae Reductionis Canonis diei 16. Iulii 1823.*

IN CAUSA EREDI DELLA PRINCIPESSA DI SIRIGNANO E D' EYSSAUTTIER.

Proc. Mess. A. Vannucchi. Avv. Illus. Sig. Luigi Calderini.

Proc. Mess. Antonio Pazzini.

---

*ARGOMENTO*

Non può dal Conduttore a Livello di una Casa domandarsi utilmente la riduzione del Canone per la diminuzione delle annue pigioni, perchè non essendo questo un danno proveniente dal deperimento in tutto, o in parte della casa locata, ma un danno rimediabile col frutto successivo, non può dirsi sostanziale, e dee soffrirsi dal Conduttore: E se per causa di un

cambiamento politico, fosse stato ridotto il Canone , per essere stata creduta costante , e perpetua la diminuzione della rendita cessa la riduzione tostochè viene a cessare quel politico cambiamento per cagione del quale fù ordinata.

Sommario

1. *Il mandato ad esigere , amministrare , e regolare gl' interessi del Mandante conferisce al Mandatario un' amplissimo potere.*

2. 3. *Per quanto il mandato sia amplissimo ad esigere , ed amministrare , non può il mandatario donare , o in qualsivoglia modo pregiudicare i diritti del Mandante verso i suoi debitori.*

4. *L' eccesso in parte vizia tutto il mandato.*

5. *Uno stabile dato in Enfiteusi non soffre alterazione nella sostanza , nè nell' uso , e perciò non può dirsi variata la cosa.*

6. *Quando la sostanza e l' uso di uno stabile non soffre alcuno impedimento , non può aver luogo alcun' defalco di pigione.*

7. 8. *Per il danno previsto , e non curato non si concede defalco al Conduttore di uno stabile a Livello.*

9. *Il danno si dice nella sostanza quando la cosa locata in tutto, o in parte perisce in forma , che più non esiste.*

10. 11. 17. *Quando non segue mutazione di forma della cosa locata , o nulla vi accade di fuori del consueto il danno in tal caso riguarda i frutti , e spetta al Conduttore.*

12. *Quando il danno rispetto ai frutti della casa locata non è rimediabile col frutto successivo può dirsi sostanziale.*

13. *Il mandato generale non è sufficiente per autorizzare il mandatario alla stipulazione di un Contratto di Transazione.*

14. *La facoltà conferita per lettera a fare un compromesso non può estendersi a potere stipulare un' Atto di Transazione.*

15. *E' nulla quella transazione , che in nome di uno dei Transigenti ha stipulato un mandatario autorizzato per lettera a transigere colla condizione , che il contratto sia vantaggioso, ma che realmente è stato dannoso.*

16. *La diminuzione del canone di un Livello di una Casa ordinata in un Lodo per la cagione , che la rendita delle Case erano grandemente diminuite per la riunione della Toscana all' Impero Francese non è attendibile perchè non sussiste il fondamento del Giudizio degli Arbitri.*

18. *Per determinare la lesione di un Contratto di Livello debbono considerarsi le rendite del fondo Livellare all' Epoca che investe il Contratto.*

Storia della Causa.

Per Contratto del 19. Dicembre 1797. Rogato Guidotti , il sig. Gio. Lorenzo Tordoli concesse a Livello al sig. Cav. Cesare D' Eyssautieri un

Casamento posto in via S. Martino in perpetuo a linea mascolina, e femminina per l' annuo canone di pezze 170 da 8. Reali.

Accaduta la morte del sig. Tordoli il dominio diretto di detto stabile passò a titolo singolare in Donna Emilia di Gennaro Principessa di Sirignano.

Fino all' anno 1808. fù dal sig. D' Eyssautieri osservato il Contratto. In quest' epoca esso sostenne che gli stabili di Livorno, attesa la guerra avevano deteriorate le rendite che per l' innanzi producevano. Esso profittò dell' assenza dei Padroni Diretti, e persuase il di loro Amministratore a sottoporre al Giudizio di Arbitri la riduzione del Canone che domandava.

Gli Arbitri furono i signori Avvocato Gaetano Sodi, oggi meritissimo Consigliere del Supremo Consiglio di Giustizia Civile, e Cav. Ottavio Landi i quali nel 8. Luglio 1812. depositarono nella Cancelleria il loro Lodo, e dichiararono che dal primo Maggio 1812. dovesse il Canone ridursi a sole pezze 49.

Successivamente a ciò nel di 8. Ottobre 1812. il sig. D'Eyssautieri impegnò l'Amministratore dei Sirignano a devenire ad un arbitraria Transazione la quale fra gli altri Articoli conteneva in primo luogo l' accettazione del Lodo, un abbuono a favore di detto sig. D' Eyssautieri di diverse somme, finalmente che l' Amministrazione dello Stabile Livellare si cedesse al sig. Canonico Galliani Procuratore della detta Sirignano, che se le rendite dello stabile presentavano un lucro dovesse questo cedere a benefizio del D' Eyssautieri, e nel caso di danno dovesse risentirsi dalla Sirignano.

Che questo sistema dovesse aver vita per un solo anno.

Non ostante tutto ciò il Conduttore non pagò mai nè il Canone nè gli Arretrati.

Nel 17. Dicembre 1819. gli Eredi della Sirignano comparvero avanti il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, e domandarono che il sig. D' Eyssautieri fosse condannato a pagare la somma di Lire 3228. 8. 4. qual somma si componeva nella seguente guisa Lire 1068. 6. 8. per Canoni decorsi, e non pagati a tutto Aprile 1812. a norma del primitivo Contratto Lire 187. 16. e 8. dal primo Maggio 1812. a tutto Decembre di detto anno alla ragione di Pezze 49. e Lire 1972. e 5. per canone di anni 7. dal 1813 al 1819. domandarono inoltre che fosse dichiarato che essendo cessate le cause per le quali fù domandata ed ottenuta la riduzione del Canone dovesse dal 4. Gennajo 1820 cessare la detta riduzione e ritornarsi al Canone fissato nel primitivo Contratto.

Per parte del sig. D' Eyssautieri si sostenne che attesa la Transazione dell' 8 Ottobre 1812. a tutto il 1817. non era debitore di cosa alcuna che non poteva ritornarsi al Canone del 1797. Finalmente oppose un preteso credito di Zecchini 57. importare di una Carrettella venduta al fù sig. Lorenzo Tordoli.

Il Magistrato di Livorno con Sentenza del 25. Giugno 1822. impose fine alla controversia, e dichiarò il D' Eyssautieri debitore delle Lire tremila 228. più i frutti legali, dichiarò nulla la Transazione del di 8. Ottobre

1812,dichiarò che essendo cessate le cause che avevano dato luogo alla diminuzione delCanone,si dovesse ritornare a quello stabilito nel primo Contratto del primo Gennajo 1820. in poi non esser luogo alla domandata compensazione degli Zecchini 57.

Da questa Sentenza il sig. Cav. D' Eyssautieri interpose appello avanti la Regia Ruota implorandone la revoca, e disse.

1. Che il Tribunale di Livorno era incompetente a conoscere se le cause moventi la riduzione del canone erano cessate.

2. Che stante la Transazione dell' 8. Ottobre 1812. non poteva ritornarsi al primitivo canone.

3. Che la Principessa di Sirignano era stata una successa con titolo singolare del Tordoli, e che in conseguenza il credito, che il sig. D' Eyssautieri ha degli Zecchini 57. era compensabile con il suo credito di canoni.

Quindi ha concluso revocarsi la Sentenza appellata in tutte le sue parti, con la condanna dei Sirignano nelle spese giudiciali, e stragiudiciali.

I signori Sirignano replicarono, che il Tribunale di Livorno era competente a conoscere della questione, in quanto che non si trattava di esaminare la giustizia, o ingiustizia del Lodo, ma solamente di vedere se le cause che avevano dato luogo alla riduzione del Canone fossero tuttavia sussistenti.

Che intanto gli Arbitri avevano ridotto il Canone dalle pezze 170. alle Pezze 49. in quantochè come si rileva dai motivi del Lodo medesimo essi avevano considerato lo stato di guerra per cui la popolazione era sommamente diminuita in Livorno.

Che cessata la guerra, cessate le Leggi straniere doveva necessariamente cessare anche l' effetto e quindi il Canone ritornare doveva a quella somma che fù convenuta nel 1797.

Che la Transazione del dì 8 Ottobre 1812.non poteva ne doveva affliggere gli Eredi della Sirignano, perchè stata fatta dal di lei Procuratore senza una speciale autorizzazione, che anzi dalle lettere della Principessa esistenti in Atti si deduceva una chiara disapprovazione del di lui operato.

Finalmente che trascurando tutte le eccezioni di cui il decantato credito degli Zecchini 57. era passibile, si limitavano ad osservare che la Principessa di Sirignano era succeduta con titolo singolare nello stabile controverso, e dedussero altre molte ragioni per le quali la Ruota emanò la seguente Decisione.

## MOTIVI.

Attesochè per quanto sia vero che il mandato amplissimo ad esigere 1 amministrare, e regolare l' interessi del mandante conferisca al mandatario un potere amplissimo come prescrive la Decisione nella Causa *Liburnen mandati del* 19. *Luglio* 1791. *avanti il Chiarissimo sig. Cav. Aud. Bernardo Lessi confermata dalla R. Ruota Fiorentina a Rela-* 2 *zione del fù S. Senatore Cav. Simonelli*, tuttavolta è incontroverso in ragione che questo potere non si estende a donare, o rilasciare, o in qualsivoglia forma pregiudicare i Diritti del mandante verso i suoi debitori.

2. Attesochè resulta dagli Atti del presente Processo i gravami sostanziali ed i pregiudizi cagionati dalla Convenzione dell'otto Ottobre 1812 passata fra il sig. Cav. d'Eyssautieri ed il sig. Canonico Galiani come Procuratore della sig. Principessa di Sirignano padrona diretta a vitalizio in ordine al privato Chirografo di preliminari del dieci Giugno 1803, e successivo pubblico Instrumento di ratifica del 24 Luglio 1804. rogato dal Notaro Ser Angiolo Santoni.

3. Attesochè in coerenza del precedente principio difatto non essendo attendibile verso gli Eredi Sirignano la precitata convenzione dell'8 Ottobre 1812. non può in conseguenza in forza della medesima liquidarsi il debito del sig. Cav. d'Eyssautieri, e deve perciò secondo la prima dimostrazione dal medesimo dedotta in Atti con Scrittura del dì 10 Luglio 1823 liquidarsi in Lire 1648. 1. non essendo di ragione ammissibile il patto che qualora vi fosse utile nelle rendite in questione questo dovesse essere a vantaggio del sig. d'Eyssautieri, e vi fosse perdita restasse a tutto carico dei sigg. Sirignano, perchè questo gravoso patto altererebbe la natura del Contratto al che non poteva il sig. Canonico Galeani aderire, perchè nel tempo che poteva incaricarsi dell'Esazione di queste rendite, non poteva però farlo per conto degli Eredi Sirignano, noto essendo il principio di ragione che il mandatario ad Amministrare può obbligare il suo mandante per tutto ciò, che riguarda l'amministrazione, ma come si è detto non può ledere, o pregiudicare i diritti, e le azioni del mandante nelle cose estranee alla sua Amministrazione, come stabilisce il Supremo Consiglio di Giustizia nella Decisione riportata dal Tesoro Toscano Tom. I. pag. 117 dove si conclude, che l'Eccesso del mandato in una parte lo vizia in tutto.

Attesochè la mancanza di facoltà nel sig. Galeani a fare alcuna convenzione dannosa al suo mandante non poteva dirsi rimediata con le due Lettere da Esso presentate negli atti perchè queste non contenevano nessuna ratifica dell'operato del medesimo, ma anzi l'obbligavano ad agire con tutta la diligenza, ed a procurare il maggior vantaggio nell'interesse dei sigg. Sirignano, lo che non era stato punto eseguito dal sig. Galeani che come si è detto aveva gravemente pregiudicato al loro interesse, come hanno rilevato pienamente anche i Primi Giudici.

Attesochè lo stabile dato in Enfiteusi non ha sofferto la più piccola variazione nella sostanza, è nessuna alterazione nell'uso, così non può dirsi variata la cosa, e la maggiore, o minor rendita dipendendo da Cause estranee, e che potevano aversi in considerazione al tempo del Contratto, non possano dar luogo a variare il convenuto nel primo Contratto. Questa essendo la massima generale stabilita dalla Legge, adottata da tutti i Tribunali, e sostenuta da tutti i Dottori, non essendo le Autorità in contrario riportate a piena mano dai dottissimi Difensori del sig. D'Eyssautieri, che limitazioni di questa regola ammissibili soltanto nei congrui casi tra i quali non può annoverarsi quello della mancanza di difetto nella sostanza, e nell'uso nascente solo da cause variabili, e che potevano considerarsi e

conoscersi al tempo dell' eseguito Contratto, come distinguendo opportunamente al proposito insegna magistralmente il De Luca de Regol. disc. 175 N. 12. « ivi » Ea in primis distinctio cadit an rei substantia in toto vel in « parte perierit vel potius ea salva adhuc existente, *damnum sit in fru-* « *ctibus vel proventibus*, in primo etenim casu peremptionis substantiae « absque *distinctione an damnum nudum*, et an ubertas compenset « sterilitatem cum aliis distintionibus de quibus infra, locus est defalco « pro rata vel proportione deficentiae qualis illa sit, juxta pluries in prae- « cedentibus insinuata, et praesertim. *Disc.* 64. *N.* 15. « ivi » Ubi vero « damnum *non sit in substantia* sed in fructibus sane consideratur in « primis ancasus existeret vel *immineret, seu alias praevideri potuerit* « *addebuerit*, *cum tunc etiam si damnum esset intolerabile locus non* « *non sit de facto*, quae ex ea congrua ratione quod illud periculum im- « minens vel previsum sit pars pretii nuti, *unde propterea appellator seu* « *Conductor incertam aleam emissa videatur* lo che é anche affermato « dal *Gratian discept. cuius cap.* 195. *N.* 1, e 2. »

Attesochè nel concreto del caso non è questione in fatto che all' epoca del celebrato Contratto poteva benissimo il signor Cav. D' Eyssantieri prevedere, che le Pigioni dello stabile potevano diminuire, e che il forno poteva decadere da quell' avviamento che aveva in quei tempi; ma la Casa in questione essendo rimasta Casa Locabile, e il forno essendo *sempre rimasto* in attività la *sostanza e l' uso* non avevano mai avuto impedimento e per conseguenza non poteva aver luogo alcun defalco Voet. ff. Lib. 19. Tit. 2. pag. 24. ed in termini puntuali Pacion. de Locatione cap. 86. N. 47 « ivi » secundoLimitatur Isti Casus in quibus dictum est facendam re- « missionem non procedant si de tempore Locationis casum propter quem « regula petitur jam vigebat. Tunc enim pariter non exfacendam remissio- « nem quia sibi reputare debet conductor si adhuc conduxit » *E la Rota Fiorentina nella Florentina indennitatis del* 29. *Agosto* 1753, *avanti Venturini*, *Meoli*, e *Montordi* §. 41. « ivi » Era facile ai Conduttori dallo « stato presente argomentare al futuro, nei quali termini entravano le « regole di ragione per l' esclusione del defalco non mai dovuto per un « danno già previsto, e non curato *quia hoc evenire posse perspicere de-* « *buit* » E la stessa Rota Fiorentina nella Florentina redutionis Canonis 30 Settembre 1750 avanti Bizzarrini, Finetti, e Bonfini cap. 4. 5. 63. « ivi » « Non può egli prendere da ciò motivo di domandare il defalco perchè « questo non ha mai luogo quando la Causa produttiva del preteso danno « non solo era in essere al tempo del fatto Contratto, ma era anche nota al « Conduttore, quale dee perciò imputare a se medesimo se volle condurre « un effetto esposto ad un danno, che gli era noto »; ed in termini puntualissimi fissando la distinzione, che forma il nostro principale motivo di giudicare spiega, e stabilisce magistralmente la stessa Rota Fiorentina *nella Florentina indennitatis* 29. *Agosto* 1753 *avanti Venturini*, *Meoli*, e *Montordi* §. 43. « ivi » E da ciò nasceva la risposta alla pretenzione che il

« danno dovesse *dirsi nella sostanza, e nei frutti*; perchè allora si dice
« il *danno essere nella sostanza*, quando *la cosa locata dopo la fatta*
« *Locazione, in tutto, o in parte perisce in forma, che più non esista*
« *o quando gli accade una mutazione* tale per la quale il conduttore
« non possa *più farne quell' uso al quale era* destinata, ma quando *non*
« *si muta la forma della cosa, o nulla vi accade fuori del consueto*,
« il danno riguarda *i frutti, e spetta al Conduttore* non essendo pertanto
« variato lo stato delle terre controverse, che furono concesse in parte pa-
« dulose, e stagnanti, ed avendo il Conduttore potuto farne quell' uso
« medesimo, che ne faceva quando le condusse (come può fare il signor
« Eysautieri del forno) non poteva dirsi sopravvenuta alcuna cosa fuori
« del solito, che avesse variato, o fatta perire la sostanza della cosa, e
« perciò dovevano gli affittuarj imputare a se stessi se condussero Terre
« in parte *padulose e malsane* » E dietro questa massima stabilita si ri-
ducevano a questioni accademiche le eccezioni dedotte in contrario come
riportando molte altre precise Autorità è stabilito nella *Florentina seu Colken. praetensae reductionis canonis del* 10 *Settemb.* 1790 *avanti l' Aud. Burgigli Sarchi*, colla quale dottamente si risponde, e si da spiegazione alla maggior parte delle Autorità riportate in contrario.

Attesochè la Decisione di questa R. Ruota dell' anno 1815. in Causa Coppi, e Filicchi proferita a relazione dell' Infrascritto Relatore, che veniva obiettata non ha nè può avere niente che vedere con la presente questione; Giacchè in quel caso si trattava di locazione a breve tempo d' essere impedito l' uso della cosa pendente la locazione e non rimediabile con le annuità successive per essere terminata la locazione; E per quanto vi fosse varietà nei motivi dei Giudici, che non il diritto, ma il fatto esaminarono tali principj, la conclusione si fù, che il danno accadeva sulla *sostanza*, perchè anche rispetto ai frutti poteva dirsi sostanziale giacchè non era rimediabile l' esigenza dei medesimi col tratto successivo. 12

Attesochè, per quello, che riguarda la compensazione pretesa dal sig. Cav. D' Eyssautieri per 57. Zecchini resto di prezzo di una Caretella venduta molti anni addietro al sig. Tordoli indipendentemente dalle molte eccezioni, e presunzioni dedotte negli Atti dai sigg. Eredi Sirignano è verificato negli atti che questi Eredi Figli della signora Principessa di Sirignano non sono stati nè direttamente ne indirettamente gli Eredi necessari, o Testamentari del sig. Tordoli come resulta dal di lui Testamento del dì 19. Settembre 1804 rogato Bevilacqua, nel quale si dichiara erede universale la sig. Principessa di Castagneto altra Nepote ex sorore di detto Testatore, e sorella della sig. Principessa di Sirigniano, che acquistò in Vitalizio i beni in questione, e però essendo in questa parte successori singolari dei beni allivellati non hanno alcun obbligo per la sodisfazione dei Debiti dell' enunciato sig. Tordoli, onde in questa parte non potea competere loro, che un semplice riservo esperibile contro chi ragione.

E ritenendo per ogni di più in ciò, che riguarda la denegata reduzione del canone i motivi dei primi Giudici.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del nobile sig. Cav. Cesare d'Eyssautieri dalla Sentenza contro di Esso, ed a favore dei sigg. Don Giuseppe Don Vincenzo, e Donna Maria Luisa Caravita Figli ed Eredi della fu Donna Emilia di Gennaro Principessa di Sirignano, rappresentato in Livorno dal sig. Calderini loro Procuratore ex mandato proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno sotto di* 26 *Giugno* 1822. *e bene con detta Sentenza giudicato, e perciò salva l' infrascritta moderazione dice essersi dovuta e doversi la detta Sentenza confermare siccome confermò e conferma, ordinandone la libera esecuzione nel modo che appresso, poichè dichiara.*

*In primo luogo la Convenzione passata sotto di* 8. *Ottobre* 1812. *tra il sig. Cav. d' Eyssautieri, ed il sig. Canonico Gaetano Galliani come Procuratore della fu signora Principessa di Sirignano, non essere di ragione attendibile, nei sigg. Eredi Sirignano essere tenuti ad osservarla, in conseguenza di che dichiara il sig. Cav. d' Eyssautieri esser vero, e liquido Debitore dei sigg. Sirignano della somma di Lire* 1648. 1. — *a tutto Dicembre* 1819. *a forma della Dimostrazione presentata in Atti dallo stesso sig. d' Eyssautieri con Scrittura del dì* 10 *Luglio corrente; al pagamento della qual somma con più l'interessi in ragione del* 4. *per cento sulla medesima decorrendi dal primo Gennaio* 1820 *fino all' effettivo pagamento, condannò, e condanna detto sig. d' Eyssautieri in ogni ec., moderando così in parte la Sentenza appellata che lo avea condannato al pagamento di Lire* 3228. 2. 8.

*In secondo luogo dichiara non essere stato ne esser luogo alla riduzione del Canone pretesa, e domandata dal sig. D' Eyssautieri ma quello dovere stare fermo nella somma di Pezze* 170. *l' anno stabilito nel primo Contratto di Livello passato tra detto sig. d' Eyssautieri e la signora Principessa di Sirignano confermando in questa parte pienamente la Sentenza appellata a tutti gli effetti, che di ragione; Ed atteso l' avere il sig. Cav. d' Eyssautieri giustificata la minorazione del suo Debito condannò il medesimo in sole due terze parti delle spese del presente Giudizio con il rilascio per tutti gli effetti che sopra a favore di detti sigg. Eredi Sirignano, e contro detto sig. Cav. D' Eyssautieri di ogni più opportuno mandato esecutivo, che di ragione.*

Così deciso dai signori:

Angelo Carmignani Primo Auditore
Verdiano Francioli Aud. Cav. Ascanio Baldasseroni Relat. Aud.

**Seguitano i Motivi della Sentenza appellata del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno proferita dagl'Illustr. sigg. Francesco Gilles Auditore della Ruota Fiorentina Presidente, Cosimo Silvestri Console, e Galgano Bartoli Console stati come sopra adottati.**

« Attesochè tralasciando di esaminare, se i patti onerosi celebrati nella Transazione stipulata nel dì 8. Ottobre 1812. tra il sig. Cav. Cesare D' Eyssautieri ed il sig. Canonico Gaetano Galliani nella qualità di Procuratore della defunta Principessa Donna Emilia di Sirignano, i quali furono portati a carico della predetta signora Principessa, sieno di loro natura capaci d' indurre la lesione della stessa transazione; Egli è però da osservarsi che non si poteva dubitare della nullità di questo Contratto ogniqualvolta il prefato sig. Canonico Galliani mancava di uno speciale mandato per devenire alla stipulazione dei medesimi, non potendo a questo difetto supplire il mandato di Procura generale, che gli aveva conferito la detta signora Principessa nel dì 30 Novembre 1811 non essendo di regola il Mandato generale sufficiente per autorizzare il Procuratore a stipulare una Transazione, conforme avvertano *De Luca De Dot. Disc.* 24. 4. *e l' antica Ruota Fiorentina nella Emponen Reintegrationis* 15. *Februarii* 1773 *coram Morelli pag.* 17. §. *E più fortemente ec. vers. Essendo incontrovertibile ec.* » 13

« Attesochè molto meno una tal facoltà poteva desumersi dalle due Lettere in data del 21 Aprile, e 22. Settembre 1812. dalla signora Principessa dirette al detto sig. Canonico Galliani, poichè se si parla della prima Lettera questa niun altra facoltà gli accordava, che quella di procedere ad un compromesso ai termini di ragione, dalla quale non poteva inferirsene l'autorizzazione a transigere, come bene insegna l' *antica Ruota Fiorentina nella Liburnen Mandati super facultate compromittendi* 31. *Augusti* 1792. *coram Simonelli* §. 13. E se poi si ragiona della seconda Lettera egli è chiaro, che la facoltà di transigere vien subordinata alla condizione che sia la transazione vantaggiosa all interesse della sig. Principessa « ivi » In quanto all' affare Eyssautieri mi rimetto alla di lei pruden- « za. Ella che è sul luogo può meglio di me valutare le circostanze at- « tuali. Solo mi sembra duro l' abbuonare, oltre ciò che il lodo prescrive, « ma non conoscendo il preciso tenore, fido intieramente in lei per il mag- « gior vantaggio possibile » talmente che ogni qualvolta appariva, che i patti inseriti nella controversa Transazione, ben lungi dall' avere apportato un vantaggio alla signora Principessa, erano stati invece per la medesima solamente onerosi, egli è chiaro, che i di lei Eredi, non potevano esser tenuti all' osservanza di questo Contratto, che giustamente avrebbe potuto impugnare la loro autrice. 14 15

Attesochè il fondamento per cui gli Arbitri nel loro lodo del dì 30. Giugno 1812 procederono a determinare la riduzione del canone stabilito nel Contratto di Investitura in Pezze 170. da 8. reali, nella minor somma di Pezze 49. consiste nell' aver considerato, che la notabile diminuzione;

che avevano sofferta a quell' Epoca le rendite dei fondi di questo Porto, deriva dalle vicende politiche, e dall' avvenuta riunione della Toscana al cessato Impero Francese, la quale aveva prodotto l' introduzione in questa Provincia della Legislazione di quell' Impero, specialmente rapporto ai Beni Livellari, alla classe dei quali apparteneva il controverso stabile, quali circostanze valutarono come una Causa permanente della diminuzione delle rendite; Onde subitochè si verificava in fatto che non sussisteva il fondamento del Giudizio degli Arbitri, essendo col ritorno della Toscana sotto il felice dominio del nostro Augusto Sovrano, cessate le cause, che avevano tanto alterate le rendite dei livellari di questo Porto, non poteva controvertersi, che fosse nei sigg. Eredi Sirignano tornato a rivivere il diritto alla percezione del canone, secondo la forma prescritta nel Contratto d'Investitura.»

16.

«Attesochè sebbene le rendite del controverso stabile sieno attualmente inferiori a quelle che produceva all' epoca della stipulazione del Contratto Enfiteutico, non per questo può esser luogo alla diminuzione del Canone nel medesimo stabilito. Poichè quando la diminuzione delle rendite non deriva da una parziale deperizione del fondo, ma bensì da cause accidentali, e transitorie, le quali era facile il prevedere all' epoca della stipulazione del Contratto, come si verificava nel caso nostro, in cui la diminuzione delle rendite degli stabili di questo Porto deriva dal non aver ripreso il Commercio quell' attività nella quale si ritrovava nell' anno 1897 in cui fu proceduto alla controversa concessione Enfiteutica, potendosi in tale epoca ben prevedere le alterazioni che avrebbe potuto soffrire il Commercio di questa piazza, mai può esser luogo ad accordare la reclamata diminuzione del Canone, o almeno che non si dimostri essere intervenuta la lesione nella celebrazione del Contratto, potendo nel tratto successivo verificarsi invece un aumento delle rendite medesime.»

17.

«Attesochè improponibili divenivano i termini della lesione, della quale si fosse voluto redarguire il controverso Contratto, tosto che resultava dal Lodo, che negli atti del Giudizio arbitramentale per parte del signor d' Eyssautieri era stata prodotta una dimostrazione dalla quale appariva che al netto di tutti gli aggravi, e delle spese fatte con i pigionali debitori, e di quelle ancora occorse per causa del Contratto di Livello dal 1798 a tutto l' anno 1807: egli aveva risentito un utile di Pezze quattro, non potendosi ragionare di lesione, quando questa resterebbe esclusa dalla predetta dimostrazione, alla quale dovrebbe prestarsi piena fede, e perchè prodotta dalla persona, che in quel Giudizio aveva tutto l'interesse di diminuire, piuttosto che di aumentare le rendite dello stabile, e perchè investe l'epoca dello stipulato Contratto, alla quale di regola deve unicamente aversi riguardo, allorchè trattasi di riconoscere della lesione, che si pretenda essere intervenuta nel Contratto medesimo.»

«Attesochè nelle speciali circostanze del caso doveva presumersi estinto il Credito di Zecchini 57. che il signor d'Eyssautieri fino dal 12 febbraio 1799 aveva contratto col defunto sig. Giovanni Tordoli, e non po-

tera per conseguenza formar soggetto di compensazione con la somma a cui ascendono i canoni di cui è Debitore dei Sirignano, perchè avendo il sig. Tordoli dichiarato nel Chirografo in detto giorno stipulato, che qualora il sig. D'Eyssautieri non fosse stato soddisfatto dell' enunciato suo Credito al momento della scadenza del Canone che doveva pagargli, in tal caso potesse rimborsarsi con i detti canoni, conviene necessariamente presumere che il detto sig. D' Eyssautieri o fosse stato realmente pagato prima della scadenza dei Canoni, o che di detto suo Credito si fosse rimborsato con imputare in saldo del medesimo i Canoni scaduti, tanto più che il sig. Tordoli, sopravvisse cinque anni dopo il contratto Debito, e che per un corso più lungo di tempo, quanto n' è decorso dal 1799 fino all'epoca dell' introduzione del presente Giudizio, mai il sig. D' Eyssautieri ha dedotto questo suo Credito sebbene molte congrue occasioni gli si fossero presentate per poterne domandare utilmente il pagamento. »

« Attesochè quando ancora volesse procedersi nel falso supposto, che tuttavia sussistesse questo credito, nonostante non potrebbe del medesimo domandarsene il pagamento dai sigg. Figli ed Eredi della signora Principessa di Sirignano, perchè non essendo stata essa l'Erede del sig. Tordoli, ma essendo succeduta nel Livello a titolo singolare, in quella guisa che contro la medesima non si sarebbe potuto reclamare il pagamento di questo Credito così neppure può domandarsi contro i di lei Eredi. »

« Per questi Motivi Deliberò, e Deliberando dice il sig. Cav. Cesare « D' Eyssautieri esser vero, liquido, e legittimo Debitore dei sigg. Giuseppe « Vincenzo, e Maria Luisa Caravita nella loro qualità di figli, ed Eredi della « defunta Principessa Donna Emilia di Sirignano della somma, e quantità « di Lire 3228, soldi 8. e den. 4. per dependenza dei Canoni di Livello de- « corsi, e non pagati a tutto l'anno 1819 dello stabile posto in questa Città di « Livorno in Via S. Martino dietro la scuola degli Ebrei segnato di numero « 201, e condanna perciò il prefato sig. Cav. D' Eyssautieri al pagamento « della predetta somma di L. 3228, soldi 8, e den. 4. e degli interessi legali « sopra della medesima decorsi dal dì 28 Luglio 1818, giorno della doman- « da giudiciale, e di quelli che decorreranno fino all'effettivo pagamento. »

« E previa tal dichiarazione dice in primo luogo doversi a tutti gli ef- « fetti di ragione considerare come nulla, e non avvenuta la Transazione « stipulata nel dì 8. Ottobre 1812 tra il sig. Can. Gaetano Galliani nella sua « qualità di Amministratore della predetta signora Principessa di Sirignano « ed il prefato signor Cav. Cesare d' Eyssautieri. »

« Dice in secondo luogo, che essendo cessate le Cause per le quali lo stesso « sig. D' Eyssautieri domandò, ed ottenne col Lodo proferito dagli arbi- « tri sigg. Avvocati Ottavio Landi, e Gaetano Sodi nel 30 Giugno 1812 la ri- « duzione del Canone dalle Pezze 170 da 8 reali alle Pezze 49, doversi effet- « tuare il pagamento del Canone alla ragione convenuta nel Contratto d' In- « vestitura del dì 19. Decembre 1897. a cominciare dal 1 Gennaio 1820. »

« Dice in terzo luogo non essersi potuto, nè potersi di ragione preten-

« dere, ne compensare dal predetto sig. D'Eyssautieri l'Asserto Credito di
« Zecchini cinquantasette resultante dal Chirografo del di 12 Febb. 1799.
« del medesimo stipulato col defunto signor Giovanni Lorenzo Tordoli. » 

« Finalmente condanna lo stesso sig. Cav. D'yssautieri nelle spese Giu-
« diciali tassate sommariamente in Lire 329. , e soldi 16. »

## DECISIONE XXX.

REGIA RUOTA FIORENTINA

*Florentina Adiudicationis diei 20 Martii 1823.*

IN CAUSA BENELLI, E CASSI.

Proc. Mess. Franciosi. Proc. Mess. Luigi Migliori.

---

ARGOMENTO.

La Sentenza che canonizza l'aggiudicazione è giusta subito che nel corso del Giudizio non sono state violate le forme prescritte dalla Legge.

SOMMARIO.

1. 3. *Quando nelle Cause di Aggiudicazione non sono state violate le forme la Sentenza, che la canonizza è giusta.*

2. 4. *Quando in una Causa d'aggiudicazione in appello si vuole dall' appellante attaccare la sostanza del Credito risultante da un Pubblico Istrumento, e non impugnato, non si ascoltano tali eccezioni.*

STORIA DELLA CAUSA.

Con due Sentenze del Magistrato Supremo, che una contumaciale, e l'altra in contraddittorio, con le quali venne ordinata la vendita dei Beni del sig. Francesco Cassi per la sodisfazione di un credito contro Luigi Benelli resultante da pubblico Istrumento; e dopochè queste due Sentenze aveano fatto passaggio in cosa giudicata, il Benelli domandò avanti il detto Magistrato Supremo l'aggiudicazione di quei Beni che erano rimasti invenduti per mancanza di Oblatori. Il Cassi nominò procuratore, il quale si rese contumace, ed il Magistrato Supremo sotto di 7. Agosto 1822. proferì la sua Sentenza, colla quale aggiudicò al Benelli i detti Beni.

Cassi si appellò avanti la Regia Ruota, portata la Causa all' Udienza, e dietro la fatta discussione fù dalla medesima confermata, come segue la Sentenza appellata.

MOTIVI

Attesochè l'appello sopra del quale pronunziare si doveva era tassativamente diretto contro la Sentenza dei 21. Agosto 1822. la quale cano-

nizzáva a favore del sig. Luigi Benelli l' aggiudicazione coattiva del fondo da esso escusso a danno del sig. Francesco Cassi, con portare ad effetto la disposizione dell' Articolo 884. del Regolamento di procedura Civile.

Attesoché nessuna violazione delle forme in questi giudizj volute si dimostrava intervenuta nella pronunzia della detta Sentenza, e d' altronde la di lei giustizia resultava dal disposto del surriferito articolo, onde la Sentenza predetta meritava di essere pienamente confermata.

Attesochè a trattenere questa pronunzia non davano occasione i Gravami dal sig. Cassi dedotti giacchè il tenore dei medesimi dimostrava che con essi si voleva attaccare la sostanza del credito resultante dal pubblico Istrumento del dì 11. Febbrajo 1817. rogato M. Antonio M. Franciosi, e quindi si proponevano delle eccezioni che non potevano in questo Giudizio ascoltarsi.

Di fatti all' appellata Sentenza di aggiudicazione era preceduto il precetto dalla Legge voluto, ed al quale non era stata fatta alcuna opposizione; Erasi effettuato il possesso del fondo specialmente ipotecato, e nulla era stato all' occasione di questo possesso dedotto contro il credito, per cui si procedeva a questo possesso; Erasi giudicialmente domandata la vendita e contradittoriamente il sig. Cassi, e senza nessun di lui reclamo sul credito su questa dimanda di vendita ammessa, e contradittoriamente nominati i periti che dovevano effettuare la stima; E finalmente senza che nessuna opposizione del sig. Cassi omologata la relazione del Perito sig. Giovacchino Conti concordemente eletto dalle parti; Ordinata la vendita all' incanto dei Beni esecutati sul prezzo resultato dalla relazione surriferita, ed eseguiti gl' Incanti in conformità della Legge, nei quali essendosi trovato Oblatore si è fatto luogo perciò alla aggiudicazione ordinata dalla Sentenza della quale è appello.

Ma se nel corso di tutti questi atti non è stato dal sig. Cassi impugnato giammai il suo debito quale resulta dall' Istrumento degli 11. Febbrajo 1817., bisogna ben dire, che ad escludere la giustizia della Sentenza d'aggiudicazione non possono proporsi le eccezioni che interessano la sussistenza del credito, mentre il contegno dal sig. Cassi tenuto in tutto il corso degli atti surriferiti non permette che sia ammesso in questo Giudizio, che compisce l' esecuzione intrapresa ad eccezionare il credito, per il quale questi atti esecutivi sono stati commessi.

Ma quello poi che toglie ogni difficoltà a questo proposito è l' osservare, che nessuna giustificazione è stata fatta capace a dimostrare la sussistenza di quella simulazione che si pretende intervenuta nel Contratto degl' 11. Febbrajo 1817., mentre se si eccettua dalla asserzione di questa simulazione che si vede fatta nella Scrittura dei gravami, e nell' altra di aumento di gravami, null' altro è stato dal sig. Cassi dedotto, sebbene fino dal 23. Novembre 1822 siasi da esso avanzata nei suoi gravami questa eccezione, e ripetuta poi nella scrittura degli 11. Gennajo 1823, non sia stata la causa che nel giorno soprascritto risoluta.

*Delib. e Delib. Dice bene giudicato dal Magistrato Supremo colla Sentenza dei 21. Agosto 1822. e male respettivamente appellato dalla medesima per parte di Francesco Cassi, e percio quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto Cassi a favore di Luigi Benelli nelle spese del presente giudizio.*

Così deciso dai Signori.

Francesco M. Moriubaldini. *Presidente.*
Gio. Batt. Brocchi Relat. e Luigi Matani *Auditori.*

## DECISIONE XXXI.

REGIA RUOTA FIORENTINA.

*Florentina Capturae diei 4. Martii 1823.*

IN CAUSA STRADI E GIGLIOLI

Proc. M. Antonio Manzani — Proc. M. Ippolito Scaramucci

---

*ARGOMENTO.*

Colui che tiene una Trattoria dando giornalmente da mangiare entra nella classe de'Negoziauti, ed è soggetto perciò all'Esecuzione personale.

SOMMARIO.

1. *Colui ch'esercita la professione di Trattore deve riguardarsi come Negoziante.*

2. *Fa Atti di Commercio colui, che compra Derrate, e Mercanzie per rivendere.*

2. *Nelle materie Commerciali l'Esecuzione personale procede comulativamente colle altre Esecuzioni.*

STORIA DELLA CAUSA.

Colla Sentenza Contumaciale del Tribunale di Commercio di Firenze del dì 11. Gennajo 1822. fu condannato il sig. Luigi Giglioli a pagare ancora con arresto personale al sig. Ippolito Stradi la Somma di lire 267 fiorentine, salvi i pagamenti che potesse aver fatti in conto per dependenza in quanto a lire 247. dell'Obbligazione del dì 12. Ottobre 1821, e lire 20. per una rata scaduta di altra Obbligazione del 14. Dicembre del detto anno con più gli interessi mercantili, e le spese del giudizio.

Appellò il sig. Giglioli dalla detta Sentenza, e previa la solita prosecuzione dell'appello, in appresso espose i Gravami risentiti dall'appellata Sentenza, che portò al numero di tre. Sostenne col primo che avendo ipotecati i rami, e le masserizie della Trattoria, doveva il Creditore esercitare i suoi diritti sopra i medesimi per l'esigenza del suo Credito. Dichiarò,

col secondo, che dovevasi calcolare i pagamenti già fatti in conto del suo debito. E pretese col terzo di non potere essere costretto al pagamento del suo debito coll'esecuzione personale deducendo di non essere esposto al Commercio.

Portata la Causa in discussione avanti la Regia Ruota, la medesima confermò la Sentenza appellata per i seguenti.

MOTIVI

Attesochè il sig. Luigi Giglioli deve riguardarsi Negoziante, in quantochè esercita la professione di Trattore, e ciò perchè l'Articolo 632 del Codice di Commercio reputa atti di Commercio ogni compra di Derrate e Mercanzie fatte ad oggetto di rivenderle sia in natura, sia dopo averle lavorate, e messe in opera e anche per locarne semplicemente l'uso; Attesochè l'acquisto delle derrate per rivenderle anche lavorate, e messe in opera non può controvertersi, che si faccia anche dal Trattore; Attesochè quando il Giglioli esercita il mestiere di Trattore, e ne fà la sua abituale professione, bisogna ben dire, che Egli è commerciante, giacchè pone in essere degli atti di Commercio, e ne forma di essi la sua abituale professione il che basta a costituirlo Commerciante in conformità di ciò che dispone l'Articolo I. del Codice di Commercio; Attesochè riconosciuta in tal guisa nel sig. Giglioli la qualità mercantile alla giustizia della Sentenza appellata, non fanno ostacolo gli altri due gravami contro di essa dedotti.

1

2

3

4

Non il primo consistente nell'avvertire che il Creditore Stradi può trovare la sua soddisfazione nei Mobili ad Esso ipotecati con l'atto medesimo dei 12. Ottobre 1821. costitutivo del suo Credito, e deve perciò sopra questi Mobili esercitare prelativamente i suoi diritti; Poichè l'esecuzione personale nelle materie Commerciali non procede sussidiariamente ma cumulativamente con le altre esecuzioni, e quindi la Sentenza appellata ha potuto condannare con l'arresto personale.

5

Non il secondo consistente nel dire, che dal sig. Giglioli sono stati fatti dei pagamenti, sì perchè non ha data nessuna giustificazione dei medesimi, e sì perchè la Sentenza appellata osserva i giusti riguardi ai medesimi, mentre determina il pagamento della Somma dichiarata a carico del sig. Giglioli = Salvi i pagamenti che potesse aver fatti legittimamente » in conto = onde pur troppo con questa disposizione assicura i diritti del sig. Giglioli.

*Delib. e delib. Dichiara male appellato dal sig. Luigi Giglioli dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio di Firenze del dì 11. Gennajo 1822. e conseguentemente essere stato ben giudicato con la medesima, e perciò conferma detta Sentenza in tutte le sue parti, ed ordina quella eseguirsi, e condanna detto Giglioli nelle spese del presente giudizio.*

Così deciso dai Sigg.

Francesco Morinbaldini *Presidente*
Gio. Batista Brocchi Relat., e Luigi Matani *Auditori*

## DECISIONE XXXII.

REGIA RUOTA DI SIENA

*Senen. Reconventionis diei 26. Aprilis 1823.*

IN CAUSA CASINI E GRASSI

Proc. M. Nicoola Vegni — Proc. M. Antonio Pini

---

ARGOMENTO

Una Unione di più Persone concorrenti alle spese necessarie per fabbricare un Teatro non può dirsi Collegiale se é mancante di sistemi disciplinari, di regola, e di costituzioni, e se non é approvata dalla Suprema Potestà; ma deve riguardarsi come una semplice, e privata società, soggetta alle regole di queste, allorchè si tratta di determinare i diritti dei Soci considerati isolatamente.

SOMMARIO

1. *Le avvertenze ridotte estranee al Concetto, e alle Insistenze delle parti Litiganti non debbono occupare l' attenzione del Giudice.*

2. 4. *L' unione di più Persone concorrenti alla spesa della fabbricazione di un Teatro finchè non è approvata dal Sovrano, e non ha regole, e costituzioni non può considerarsi, che una privata società, senza qualità Collegiale.*

3. *Nelle private società ciaschedun socio ha un diritto particolare di Condominio sù gli oggetti sociali, e può esercitare separatamente questo diritto per le rate del proprio interesse.*

5. *Tutto quello, che in un Contratto di società si legge relativo ad una mera enunciativa di ciò che si pensa di sistemare in seguito nulla pone in essere.*

6. 7. 8. 11. *Uno de' soci senza consenso degli altri può tenere a calcolo l' Ingeguere di una fabbrica sociale delle conseguenze dannose, che possono derivare da difetti della fabbrica.*

9. *Il socio senza il Mandato dell' altro socio non può esigere i Crediti della società.*

10. *Il socio indipendentemente dagli altri soci può agere per preservare l' interesse della società.*

12. *La Causa di riconvenzione non si separa da quella di convenzione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Donato Grassi Architetto Fiorentino domandò che fosse revocata la Sentenza del sig Potestà di Poggibonsi dei 19. Settembre 1822. nelle parti ad esso contrarie, e favorevoli al sig. Pietro Casini, e specialmente la di-

chiarazione che il detto sig. Casini in suo particolar nome avea potuto, legittimamente avanzare la domanda reconvenzionale di che in atti, contro la domanda principale di convenzione di esso sig. Grassi, indipendentemente dagl' altri socj interessati alla costruzione della fabbrica del nuovo Teatro di Poggibonsi, perchè trattandosi di una società collegiale i socj non conservano un interesse ed un diritto personale, ma lo hanno immedesimato con quello del corpo, e l' esercizio del medesimo è inibito indipendentemente dalla rappresentanza del corpo medesimo. Perchè il sig. Casini avendo renunziato alla rappresentanza come capo della società, non conservava dopo questa renunzia altro diritto che quello di un singolo Individuo, ed in questa qualità non poteva dedurre l' esercizio di quelli relativi al fondo sociale, spettando questi al corpo, e non ai singoli membri che lo compongono. Perchè esso Attore sig. Grassi era stato convenuto in reconvenzione dal sig. Casini come rappresentante il corpo, ed aveva quindi acquistato il diritto di domandare la continuazione degli atti contro l'intero corpo medesimo previa la legittimazione della persona del istesso sig. Casini. Perchè nei Giudizi ancora *familiae herciscundae, et communi dividundo* è nulla l' azione intentata della divisione, se non sono chiamati a causa tutti i coeredi ed i condomini; onde per analogia deve reputarsi nulla l' azione in linea di reconvenzione proposta dal sig. Casini in solo suo proprio nome, senza mettere a causa gl' altri interessati.

Il sig. Appellato Casini insiste per la confermazione della Sentenza colla condanna del sig. Grassi nelle spese tanto utili che necessarie, perchè gl' interessati nella Fabbrica del nuovo Teatro di Poggibonsi non sono peranche in guisa alcuna riuniti in una società collegiale regolata dalle costituzioni, e rappresentata da uno o più individui della medesima, nei quali il corpo intiero della società abbia voluto trasfondere il pieno esercizio dei propri diritti, renunziando alle facoltà che la Legge accorda ad ogni Socio di esercitarli anche separatamente, ed in tutte le società che semplici, e particolari si dicono. Perchè il Casini provocato dal Grassi non tanto in proprio suo nome, quanto come rappresentante gli altri Socj non aveva ricusato di sostenere il giudizio di convenzione in queste due qualità, e con le medesime aveva agito in reconvenzione contro del Grassi, non schivando neppure di ventilare l' uno e l' altro Giudizio unicamente in proprio nome e per il suo particolare interesse allorchè il sig. Grassi impugnò in esso queste stesse rappresentanze dell' altra società, che gli aveva pur' egli attribuito in principio con l' atto precettivo del 16 Luglio 1822 e quando lo stesso Casini non poteva non essere assoluto come socio particolare in ambedue le cause. Perchè niente altro essendo la società stabilita col Contratto dei 17. Aprile 1821. che una di quelle riconosciute semplici, e particolari ne deriva che ogni socio è padrone della cosa comune, e come tale ha dalla legge il mandato a fare tutto ciò che è utile, senza dipendere dal consenso, o dal dissenso degli altri soci. Perchè in questo caso non si tratta di dividere un fondo comune, ma bensì di provvedere al bene di esso, quindi non sono applicabili i principj dei Giudizj

*Familiae haerciiscudae, et commndi dividundo*, talchè dal sig Casini fu l'azione spiegata utilmente anche in solo suo proprio nome, avendone il diritto dalla Legge. Perchè non sono attendibili le Istanze del sig. Grassi come direite a distruggere qualunque idea di Gindizio, giacchè non avrebbe contradittore nel sig. Casini nel quale impugna il diritto di essere ascoltato; non lo avrebbe negl'altri Socj, mentre ha trascurato di chiamarli a Causa, sebbene abbia domandata la loro Condanna al pagamento dell'importare delle sue funzioni per la visita fatta al Teatro insieme col sig. Fantastici, e delle spese giudiciali, e stragiudiciali. Perchè finalmente essendo il sig. Casini perseguitato dal sig. Grassi in Gindizio, non soffre la Giustizia che si faccia dipendere la di lui difesa dall'assenso, o dal dissenso degli altri Socj. MOTIVI

Attesochè dopo la dichiarazione emessa dal Casini in prima Istanza di volere difendersi dalle molestie Giudiciali del sig. Grassi, e trattare contro di Esso la Causa di reconvenzione in suo solo Nome, e per suo particolare interesse, e dopo la domanda incidentale accesa da detto Grassi per fare pronunziare se il Casini dietro tali dichiarazioni avesse più diritto di tenerlo a Causa per dependenza della detta Controversia reconvenzionale, l'articolo disputabile si riconcentrò strettamente a questo solo oggetto, e tutte le avvertenze, e rilievi concernenti la facoltà nel sig. Casini di potere contendere nel Giudizio di reconvenzione col sig. Grassi anche con la veste di rappresentante la Massa degl'altri Interessati alla costruzione del Nuovo Teatro di Poggibonsi, come si ridussero estranee al concetto, ed alle insistenze delle parti litiganti, così non dovevano occupare l'attenzione del Giudice nell'aver fede tra le ragioni che lo mossero a dichiarare legittima la persona del Casini nella Causa di reconvenzione.

Attesochè dovendo la Ruota esaminare la questione entro quei termini, in cui l'avevano, e l'hanno ristretta i due Contendenti senza secondare quel tanto che nel corpo dell'appellata Sentenza oltrepassa i termini stessi, ha ereduto che la Sentenza meritasse plauso, e conferma, quando ha canonizzato nel sig. Casini il dritto di avanzare, e sostenere in proprio suo particolare nome contro il Grassi la domanda reconvenzionale, di cui si tratta.

Attesochè la Giustizia di tale Canonizzazione chiaramente ripetesi dall'indole, e stato della società, in cui il sig. Casini trovasi con altri suoi concittadini impegnato, dal subietto elementare della sua reconvenzione, e dall'andamento, e natura degl'altri che hanno proceduto la questione incidentale.

Attesochè quanto al primo fondamento è da osservarsi, che l'unione dei diversi individui della Terra di Poggibonsi concorrenti alla spesa della Esecuzione del Teatro, non ha per anco assunto il carattere formale di un vero corpo accademico governato da sistemi disciplinari, da Costituzioni, che mercè l'ottenuta Sanzione Sovrana, necessaria a dare a simili corpi una pubblica, e legittima esistenza, fissino la norma inpreteribile della facoltà, e dell'uso dei Dritti esercibili per l'Amministrazione, ed il presidio di ciò, che costituisce la proprietà del Corpo Accademico, e sottoponghino in ogni rapporto la volontà, e le vedute dei singoli Individui, ed allo scrutinio so-

lenne delle collegiali adunanze, ed alla Legge delle Deliberazioni emanate in quella, dal voto concorde della pruralità, che viene, ed assorbisce quello della minorità discordante.

Attesochè dalla Ministeriale del sig. Potestà di Poggibonsi del 2. Giugno 1821. resulta che per ordine superiore erasi fatto intendere ai contribuenti alla costruzione del Teatro che solo dopo il totale compimento di detta fabbrica potevano essi implorare l'approvazione Sovrana per la sua montatura, e formazione accademica, e per la sanzione dei loro capitoli amministratori, e disciplinari.

Attesochè gl'istessi interessati alla Fabbrica nell'atto scritto del 17. Aprile 1821 in cui unirono il loro consenso per la costruzione del Teatro, e fecero mandato al sig. Casini di contrattarne il cottimo col Pozzolini si limitarono ad accennare il proemio dell'atto il loro progetto per la formazione di un'Accademia composta di tante voci deliberative, corrispondenti al numero dei palchi, ed a tenore delle costituzioni da redigersi, e di nominare in presidente provvisorio della nascitura Accademia il sig. Casini.

Attesochè riguardata l'associazione dei contribuenti alla fabbrica in questo semplice, e nudo stato pel quale ciascuno di essi è individualmente vincolato cogl'altri all'adempimento delle respettive obbligazioni dirette ad ottenere l'esecuzione della materiale Impresa dell'inalzamento del Teatro, ma non v'è per la totalità una concatenazione ed una montatura di Corpo, collegiale, ed accademico, facilmente si intende, che si fatta associazione non è sortita per anco dalla sfera delle società private, e che con le regole di queste deve essere governata allorchè si tratta di determinare i dritti, e le facoltà dei respettivi Soci considerati isolatamente. 2

Attesochè nelle Società di tale specie, alle quali è straniera ogni forma sacramentale di disciplinare consenso, e di assoluta dependenza dalla preponderanza delle voci deliberative ciascun Socio ha un diritto particolare di condominio sulla cosa, e gl'oggetti della Società, e può esercitare legalmente, e separatamente questo diritto particolare per le rate del proprio Interesse, e secondo l'esigenza dei casi, e delle circostanze, che reclamano la difesa, ed il patrocinio delli stessi oggetti. 3

Attesochè per deviare da questo principio nel ricorrente caso non si è creduto bastante l'avvertenza, che facevasi relativamente nel dotto parere per la verità stato prodotto dal Grassi a sostegno di sue ragioni, che alla Società dei contribuenti alla fabbrica del Teatro non manchi la qualità di collegiale, sì perchè nel Contesto istesso dell'atto di loro aggregazione trovasi contemplato per l'interessi tutti il corpo, e il collegio sociale; sì perchè un solo fù destinato a rappresentare il corpo universo nei rapporti Economici, ed amministrativi; Imperocchè a bene osservare il detto atto rilevasi che mentre vi si è fatto uso delle espressioni di Tutore, e Nascitura Accademia, non si sono nella contemplazione degl'Elementi, che interessavano promiscuamente, ed in comune la totalità dei contribuenti, oltrepassati quei limiti, e quei sistemi di convenzione, e di provvedimento, che sono pro-

prii, e si praticano ordinariamente nella formazione di qualunque pura, e semplice società di più individui, che abbia per oggetto un intrapresa qualunque: Nè dall'essersi nominato in Presidente Provvisorio il Casini, e date a lui le cure dell'esazione dell'acquirenti dei palchi delle respettive tangenti di Contributo con altre ingerenze, e queste per altro sotto la somma di un espresso speciale mandato di Procura, quali furono la stipulazione del cottimo col Pozzolini, l'acquisto del Terreno necessario all'edifizio e l'istanza al Magistrato Civico per ottenere un sussidio, non se ne può dedurre congruamente a fissione di Collegialità nella massa dei contribuenti la quale, altronde aveva sempre bisogno dell'approvazione governativa e quindi non erano applicabili le Teorie, e le conclusioni forensi che riguardano i corpi

4 propriamente collegiali ai quali nulla manca nè per la parte della Suprema Autorità nè per quella dei regolamenti organici convenienti alla loro legale montatura ed esistenza.

Attesochè non ha potuto la Ruota variare concetto neppure al riflesso affacciato dal Difensore del sig. Grassi, che ad onta della mancanza della superiore approvazione avrebbero i Soci potuto pattuire come pattuirono nell'atto di loro associazione che li affari sociali fossero deliberati e risoluti in comune a maggioranza di voti, poichè questo patto non vi ai legge, e tutto quel più che v è di relativo è una mera enunciativa di quello che si pensava di sistemare in seguito, previa la grazia necessaria, e non di ciò che fosse già fatto, e convenuto; senza che dall' Art. 80 del Contratto di cottimo celebrato col Pozzolini nel quale si porta delle variazioni di rilievo che occorsero fare nella costruzione del Teatro, e che la Società deliberasse eseguirsi, possa concludersi che un patto normale ed in definito avesse legati i Soci di doversi tutto trattare ed operare da essi in ogni rapporto a pluralità di voce, e con inceppamento dei diritti, e delle facoltà competenti loro, per

5 l'interessi del fondo, e delle proprietà Sociali.

Attesochè esclusa la qualità collegiale dalla società di cui si tratta restando inutile di ponderare se data ancora in essa la detta qualità, fosse, o nò facoltizzato il Casini nel suo particolare nome ad agire contro il sig. Grassi avendo avuto riguardo alla specialità dell'oggetto, per cui spiegò l'azione reconvenzionale non è impugnabile, che il sig. Casini allorchè fu convenuto dal sig Grassi, stato prescelto per Architetto dirigente e sorvegliante la costruzione del Teatro in conformità della di lui Pianta, e disegno, a pagarli l'importare dell'onorario, e spese derivanti dall'assistenza da Esso prestata alla verificazione dei lavori di detta fabbrica eseguita dal sig. Ingegnere Agostino Fantastici, potesse non solamente opporsi in suo particolare nome, e interesse a questa giudiciale richiesta, ma reagire in linea di reconvenzione contro lo stesso Architetto per un oggetto non eterogeneo alle ingerenze af-

6 fidatili, e strettamente legato all'interesse, ed ai frutti dello stesso Casini nella sua qualità di uno dei Soci impegati nell' edifizio del Teatro.

Attesochè l'oggetto investito dalla domanda reconvenzionale del Casini si sostanziava nel tenerlo a calcolo delle conseguenze dannose, che poteva-

no emergere dalle variazioni difettose, che sull'appoggio della relazione del Fantastici ingegnere verificatore, sosteneva, il Casini aver sofferta la fabbrica del Teatro a scapito non solo della regolarità, e perfezione dell'interno disegno ma etiamdio della sua stabilità contro la prescritta, e precisa corrispondenza alla pianta e disegno convenuti nell'atto sociale. 7

Attesochè questa pretensione comunque possa essere, o non fondata in diritto e nel fatto, considerata però astrattamente dal merito, e di fronte alla sola attuale questione incidentale, persuade della legittimità, con cui il Casini nella ristretta singolarità di Socio, e indipendentemente dall'unanime consentimento degl'altri Soci ha potuto, e può tenere in Giudizio l'Architetto sig. Grassi con la domanda reconvenzionale, come quella, che tende in sostanza alla conservazione del fondo Sociale, e alla riparazione di quei pregiudizi che resultare possano dalle asserite alterazioni nel sistema della Costruzione. 8

Attesochè di fronte al detto oggetto, che animò l'istanza reconvenzionale del Casini non era attendibile l'autorità dello Zanchio *de Societate parte II. Capit IX. N. 49* con la quale si conclude che uno dei Soci non può senza il mandato del consocio agire giudicialmente contro il debitore della Società sul riflesso, che il Socio, che agisca giudicialmente offende in tal qual modo il Debitore, e perturba gl'affari, e l'Interessi della Società spingendosi tale opinione al segno, che se dai consoci si sospende il Giudizio promosso da un Socio, non possin questi proseguirlo neppure per la porzione del Credito ad Esso spettante, Non si tratta in fatti nella ricorrenza del caso della esazione di un Credito, o di altra azione, che tenda a porre nell'uso di un solo Socio l'intiera cosa sociale, ma sebbene di un'azione preservatrice dell'Interesse, che ha ciascun Socio ad avere il subietto materiale della Società, in quello stato, che si è prefisso, ed è bene lontano dal caso istesso la ragione prudenziale, e speculativa per cui lo Zanchio nega al Socio la facoltà di molestare giudicialmente nel dissenso degl'altri Soci il comune Debitore. 9 10

Attesochè stabilito così nel sig. Casini il dritto di eccitare come Socio singolo la Causa reconvenzionale contro il sig. Grassi, ebbe anche tutta la ragione di insistere per essere ascoltato nella medesima inquanto che mostrano gl'atti, che dopo avere Egli riscossa una piena, e generale fiducia dagl'altri contribuenti allorchè fu gettato l'Atto del 17. Aprile 182 e dopo essere stato convenuto dall'Ingegnere Gassi per gl'addotti titoli di assistenza alla verificazione dei lavori non tanto in suo particolare nome, che in quanto occorresse come rappresentante il capo della Società, la fabbrica del Teatro, ed avere eccezionata egualmente in questa duplice qualità la pretenzione del Grassi, e vibrata contestualmente contro di lui la domanda reconvenzionale si sentì impugnata la detta rappresentanza in una replica del Grassi, che conteneva altresì ragioni di sua opposizione sul merito della reconvenzione, e si trovò chiamato da una gran parte dei Socj a dare discarico delle contestazioni giuridiche da esso accese col Grassi in loro nome, ed 11

a sentire le loro determinazioni sull' adesione alle misure prese, e da prendersi nelle rappresentanze di Essi.

Attesochè in seguito di questo richiamo, e del proposito, che fu tenuto dal Casini con i Soci sull' enunciato oggetto dichiarò egli che aveva inteso, ed intendeva di trattare le due Cause con il Grassi in suo solo nome, ed a proprie spese, ed una categorica dichiarazione retroattiva in tale rapporto della sua scrittura di eccezioni, e di reconvenzione emesse negli Atti consecutivamente alla quale il sig. Grassi contrastò nel sig. Casini anche il dritto a reconvenirlo come singolo individuo della Società, non senza sviluppare di nuovo in subalterna impugnata ipotesi, e fondamenti in merito per la sua assoluzione dalla detta domanda, e risvegliò in fine la relativa questione incidentale.

Attesochè ridotto il sig. Casini a tale angustie, e per il sistema preso dal sig. Grassi di non riconoscere in esso nella Causa di reconvenzione un contradittore legittimo, ne come Socio isolato, ne come rappresentante la società, e per la circostanza di non essere stato secondato degl' altri Socj nel sostenerla unitamente, e per comune interesse non poteva in questa situazione, nella quale si era trovato non spontaneamente, ne per azzardo essere respinto dal Giudizio reconvenzionale, nè trattenuto dallo sperimentare quel diritto, che gli spettava a promuoverlo anche quando il sig. Grassi non lo avesse preventivamente convenuto in Giudizio.

Attesochè era pure regolare che non si separasse la Causa di reconvenzione, da quella di convenzione in vista della stretta connessione, che passa tra l' una, e l' altra, e per avere il sig. Casini nella sua prima Scrittura di eccezioni immediatamente proposta la domanda reconvenzionale per la quale erasi persino riservato il diritto nella sua verbale risposta al precetto del sig. Grassi.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Disse, pronunziò, e sentenziò essere stato ben giudicato dalla Sentenza incidentale del sig. Potestà di Poggibonsi del 19. Settembre 1822 con aver dichiarato la pertinenza del Diritto nel sig. Pietro Casini di sostenere in proprio suo particolare nome, e nella semplice qualità di uno degli Interessati, e contribuenti alla costruzione del nuovo Teatro nelle terra di Poggibonsi la Causa di reconvenzione, di che in atti contro il sig. Ingegnere Donato Grassi, e la riunione di detta Causa reconvenzionale con quella di convenzione state promosse da detto sig. Ingegnere Grassi contro il nominato Casini, dice perciò male appellato dalla Sentenza medesima, quale conferma colla Condanna del sig. Grassi nelle spese del presente Giudizio,*

Così deciso dai Signori.

Luigi Toscanelli Auditore
Giuseppe Rossi Aud. Gio. Batt. Lorenzini Aud. Relat.

# DECISIONE XXXIII.

R. RUOTA FIORENTINA

*Florentina Divisionis diei 15. Maii 1823.*

IN CAUSA TORRIGIANI E SERVI E LL. CC. E SALVADORI

Proc. Mess. Antonio Torrigiani Pr. Mess. Giuseppe Vanni Pr. Mess. Girolamo Sacchetti

---

*ARGOMENTO*

Il Creditore, che intende di esercitare gli Atti esecutivi sopra alcuni Beni il dominio de' quali non tutto appartiene al suo debitore, ma in parte ancora ad alcuni condomini ha diritto di domandarne la divisione affine di ottenere co' medesimi il pagamento del suo Credito.

SOMMARIO

1. *Le eccezioni di alta indagine non si ammettono ne' Giudizi Esecutivi.*

2. 3. *Quando l'Azione è diretta contro i Fondi specialmente ipotecati, il Giudizio è Esecutivo.*

4. *Il debitore che ha nominato il Perito nel Contratto stipulato col Creditore di divisione fra Essi sopra de' quali hanno l' Ipoteca non può dar di nullità alla elezione di altro Perito fatta dal Giudice, se non si oppone alla Domanda che ne ha fatta alcuno de' Creditori.*

5. *Quando a' Periti è commesso di eseguire la perizia con i dovuti riguardi allo stato de' Beni, e coll' osservanza di tutte quelle specialità che convengono nel determinarne il prezzo, è stato suggerito tutto ciò che abbisogna.*

MOTIVI

Attesochè non potendosi controvertere, che nei Beni sopra i quali il sig. Francesco Torrigiani intendeva di esercitare gli Atti esecutivi a danno dei sigg. Giuseppe, e Alessandro fratelli Salvadori, della Alessandra Salvadori Vedova Conti, e della Teresa Frizzi moglie di Giuseppe Salvadori venduti già da Giuseppe Salvadori al fu sig. Marchese Ubaldo Feroni col Contratto dei 29. Ottobre 1803. ad eccezione del Podere denominato la Guastina, vantassero un diritto di condominio oltre i mentovati Salvadori anche i sigg. Samuel Vita Servi, Dott. Pietro Gaeta, e la Ragione Bancaria Mondolfi, e Fermi, e che i Beni predetti fossero ritornati nel possesso di tutte le indicate Persone in ordine al Decreto dei 26. Marzo 1822., onde giusta, a regolare si riconosce la domanda di divisione dei detti Beni, che dal sig. Francesco Torrigiani è stata promossa; e che è stata accolta colla Sentenza de' 13. Settembre 1822.

Attesochè i gravami che contro questa Sentenza sono dedotti dai sigg. Salvadori non son capaci a dimostrarne l'ingiustizia, ed a trattenere il corso di quegl'Atti esecutivi che oggi vengono intrapresi, ciò che sia con i quali potesse operarsi l'alienazione irretrattabile dei beni stessi.

Difatti non rilevano l'eccezzioni contenute nella Scrittura dei 17. Settembre 1822. mentre sostanziandosi tutte le dette eccezzioni nel distruggere il Credito che a favore del sig. Francesco Torrigiani resulta dal Pubblico Istrumento de' 9. Luglio 1813. Rogato Mess. Ranieri Appolloni, e pretandendosi l'insussistenza del medesimo per avere formato soggetto del Credito riconosciuto col detto Contratto la Cessione di un Credito riconosciuto inesigibile fino dal giorno della fattane Cessione, e per essere in ogni evento la detta Cessione lesiva, ognuno comprende che queste Eccezioni
1 sono eccezzioni di alta indagine, ed inammissibili in un Giudizio esecutivo quale appunto è quello del quale si tratta, mentre le azioni sono dirette contro i fondi specialmente col detto Contratto, ipotecati talchè non può
2 revocarsi in dubbio che il Giudizio sia un mero Giudizio esecutivo.

E ciò tanto più fortunatamente procede, in quanto che dedotta altra volta la insussistenza di questi Crediti come resulta dagl'atti d'Opposizione de' 19. Giugno 1820., e precisamente nell'interesse della signora Maria Domenica Rosaspina moglie del sig. Alessandro Salvadori con le due conformi Sentenze dei 7. Dicembre 1820. e 21. Agosto 1821. fu riconosciuta inopponibile la detta insussistenza del Credito, e convalidata la via esecutiva già intrapresa dal sig. Torrigiani, talchè al confronto di questa reiudicati non poteva in guisa alcuna farsi capitale di queste eccezzioni relative alla sussistenza del Credito, in un Giudizio che non era che l'esecuzione di quella Rejudicata, che aveva rese legittime le vie esecutive dal sig. Torri-
3 giani contro i suoi Debitori implorate.

Attesochè nulla più rilevanti erano i Gravami dedotti con Scrittura del 9 Gennaio 1823 ed aumentati con la successiva Scrittura dei 9 Aprile 1823 e che si facevano consistere nel rimproverare alla Sentenza appellata di essere proceduta alla nomina dei Periti per eseguire la Divisione dei Beni fra le Parti interessate, quando avevano a ciò provveduto le Parti medesime con il Contratto de' 29 Luglio 1816 rogato M. Giuseppe Ranieri Baci nominando in tale circostanza i respettivi Periti che eseguir dovevano la Divisione, come pure per avere ordinata la Divisione tra i sigg. Giuseppe, ed Alessandro Salvadori della porzione che ad Essi dei detti Beni potesse appartenere, giacchè essendo questi debitori solidali del sig. Torrigiani, inutile si rende fra essi la divisione, subitochè la porzione che a detti Salvatori potrà pervenire, è nella sua totalità destinata a garantire i Crediti del sig. Torrigiani; E finalmente che inesatte sono le istruzioni dalla Sentenza appellata date ai Periti, dovendosi con le medesime aggiungere il carico ai Periti di fare la stima del nudo suolo del Terreno boschivo, quindi eseguire la stima, e valutazione di tutto l'altro legname, e di qualunque altra cosa che rimanga nel suolo medesi-

mo, e che possa o nel momento, o in progresso di tempo produrre qualche frutto.

Poichè non sussiste il primo gravame, giacchè essendo stato nominato il Perito nel Contratto dei 29 Luglio 1816, prescelto dai sigg. Salvadori, in quanto che da Essi nulla fu dedotto sulla domanda dei 3. Giugno 1823 dal sig. Torrigiani dedotta in Atti, non ha perciò la Sentenza Appellata recato ai sigg. Salvadori verun gravame con la sostituzione di un Perito diverso da quello designato nel Contratto dei 29 Luglio 1816. e devono i sigg. Salvadori a loro medesimi attribuire, se non fu fatta la nomina di quel Perito da essi nel Contratto prescelto, dimostrando ciò ad evidenza il contegno dei sigg. Torrigiani, Servi, e CC. di LL. i quali hanno aderito alla nomina di Esso fatta dai sigg. Salvadori, subitochè gli è piaciuto di effettuarla, onde è ben chiaro che ciò che hanno nel Giudizio attuale acconsentito, avrebbero rispettato ancora nell'Istanza precedente, se ai sigg. Salvadori fosse piaciuto di dedurre all'atto la facoltà di nominare il Perito. 4

Non sussiste il *secondo* gravame, giacchè la solidale obbligazione dei Fratelli Salvadori se rende i Beni di loro proprietà affetti alla garanzia dello stesso Credito, non è meno però, che quanto al Creditore ciascuno dei Debitori abbia la proprietà per la rata respettiva dei Beni ipotecati, e quindi se giusto si rende che si sospenda la divisione quando i Debitori renunziano alla medesima non può dall'altro lato redarguirsi il Creditore che l'abbia domandata, giacché non era al suo arbitrio rimesso il non distinguere le proprietà dei due suoi Debitori solidali, ma tutto dipendeva dalla loro volontà, talchè solo nella seconda Istanza avendo i sigg. Salvadori aderito alla divisione dei Beni ipotecati, quanto questa loro domanda può essere accolta, altrettanto è insufficiente a costituire un gravame dell'appellata Sentenza. 5

E non è ammissibile il *Terzo*, giacche quando ai Periti viene commesso di eseguire la loro operazione a norma dei principi che convengono alla loro professione; e con il dovuto riguardo allo stato dei Beni, ed osservate tutte quelle specialità, che secondo la loro Perizia, e Coscienza debbono valutarsi nella determinazione del giusto prezzo, viene in tal guisa suggerito ai Periti senza bisogno dei dettagli richiesti dai sigg. Salvadori, tutto quello che deve ai Periti medesimi prescriversi per il regolare disimpegno della commessali operazione.

Attesochè per parte del sig. Torrigiani con Atto del 1. Febbraio 1823 si è riconosciuta la giustizia dell'appello per modo di adesione interposto dai sigg. Samuel Vita Servi, e LL. CC.

Attesoché nessuna Causa d'appello esisteva per i sigg. Salvadori a carico del sig. Servi, e LL. CC. mentre i medesimi non avevano domandato, che l'esecuzione del Contratto dei 29 Luglio 1816. e ad essi non può rimproverarsi la sostituzione di un nuovo Perito per interesse dei sigg. Salvadori a quello da essi designato nel surriferito Contratto, giacche ad Essi non incombeva di reclamare il diritto dei sigg. Salvadori.

Attesoche nel complesso delle preaccennate dichiarazioni non può pretendersi soggetta al rimprovero d'ingiustizia la Sentenza appellata, e d'altronde le dichiarazioni che si sono dal sig. Torrigiani, e dal sig. Samuel Vita Servi, e LL. CC. implorate, erano indispensabili onde le spese per ottenerle devono per loro natura posare a carico dei Debitori.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice, e dichiara male appellato per parte delle signore Teresa Frizzi moglie di Alessandro Salvadori, Alessandra Salvadori Vedova Conti, e sig. Alessandro Salvadori dalla Sentenza del Magistrato Supremo proferita sotto dì 13 Settembre 1822 a favore dei sigg. Francesco Torrigiani. Dott. Pietro Gaeta, Samuel Vita Servi, e Ragione Bancaria Mondolfi, e Fermi, e perciò doversi detta Sentenza confermare in tutte le sue parti, e condanna detti sigg. Salvadori nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Francesco Mori Ubaldini *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi Relat., e Luigi Matani *Auditori*

## DECISIONE XXXIV.

### REGIA RUOTA FIORENTINA

*Florentina Reiection. Position. diei 14 Martii 1825.*

In causa Bechelli vedova Bicchi E Bicchi

Proc. M. Francesco Poggesi — Proc. M. Luigi Migliori

---

*Argomento.*

Colui, che nella Causa, che si agita non è attore, o Reo, e non ha alcuno interesse nella Lite non può essere obbligato a rispondere alle Posizioni.

Sommario

*Non è obbligato a rispondere alle Posizioni colui, che non è Attore, o Reo, o che non ha interesse diretto nella Causa.*

Storia della Causa

Con Decreto del dì 3. Aprile 1822 del Magistrato Supremo, fu rigettata l'Istanza fatta per parte del sig. Luigi Bicchi per l'ammissione delle Posizioni quanto alla Persona della Laura Tosi Vedova Bechelli; Il succombente si appellò, e ne domandò la revoca: L'Appellata sostenne la giustizia della Sentenza già proferita fondandosi nel dire, che per quanto sia vero che le Posizioni si ammettino in qualunque Giudizio tanto ordinario, che esecutivo, è altrettanto certo in diritto che le Posizioni non

possono darsi se non se dall' attore al Reo, o dal Reo all' attore, e non già a quegli, che non ha un interesse diretto.

E non avendo la Laura Fossi la veste nè di attrice nè di Rea convenuta, nè uno interesse diretto nella Causa, di cui si tratta, che pende d' avanti al Magistrato Supremo non poteva obbligarsi a venire in Giudizio, ed a rispondere alle Posizioni a pregiudizio della Vedova Bechelli, dietro le volgate regole di ragione.

Il sig. Luigi Bicchi sostenne la sua domanda, e la Ruota emanò la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè è universalmente ricevuta la massima, che non può obbligarsi a rispondere alle Posizioni chi non veste il carattere di Attore, o di Reo, e chi non ha nella Causa, che si agita un interesse diretto.

Attesochè la Laura Fossi Vedova Bechelli non è mai intervenuta nella Causa che pende d' avanti il R. Magistrato Supremo, nè ha la medesima il più piccolo interesse in detta Causa promossa dall' Anna Bechelli Vedova Bicchi contro il sig. Luigi Bichi per ottenere la restituzione delle di lei Doti, restituzione che risguarda soltanto detta Vedova Bichi. Per questi motivi.

*Delib. e Delib. Dichiara male essere stato appellato per parte del sig. Luigi Bicchi dal Decreto Incidentale proferito dal Magistrato Supremo sotto di 3. Settembre 1822. contro di esso, e a favore dell' Anna Bechelli Vedova Bicchi, e bene respettivamente essere stato con il detto Decreto dichiarato, e pronunziato, e perciò conferma il medesimo in tutte le sue parti, e condanna il detto sig. Luigi Bicchi nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente*
Gio. Batista Brocchi, e Luigi Matani Relatore *Auditori*

## DECISIONE XXXV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

*Florentina Crediti diei 14. Januarii 1825.*

IN CAUSA UGUCCIONI NE NN. E PANICI

Proc. Mess. Antonio Manzani — Proc. Mess. Andrea Biagini

*ARGOMENTO*

Il Proprietario di un Negozio di Farmacia entra nella Classe de' Negozianti, e non cessa di esser tale, quantunque ne abbia fatta la Concessione ad affitto, se tal locazione non rende pubblica, per far conoscere di non aver più carattere, nè qualità di Commerciante.

Sommario.

1. *Colui, ch'è Proprietario di un Negozio di Farmacia si reputa un pubblico Negoziante, ed è sottoposto alle Leggi del Commercio.*

2. *Colui, che affitta un Negozio di Farmacia coll' obbligo all' Affittuario di non rimovere l' indicazione, e non ne rende pubblica l' alienazione, resta soggetto alle Leggi del Commercio.*

3. *Colui, che non ha resa pubblica la concessione ad Affitto di un Negozio di Farmacia, convalida la sua continuazione di Negoziante colla compra per rivendere di una quantità di Cera.*

Storia della Causa

Con Sentenza contumaciale del Tribunale di Commercio di Firenze del 6. Maggio 1822. fu condannato il sig. Francesco Parigi ancora con arresto personale a pagare al sig. Cav. Pier Filippo Uguccioni rappresentante la Ragione, e Fabbrica di Cera vegliante sotto la ditta = *Strozzi e Comp.* = la somma di lire 143. 6. 8. residuo della valuta di libbre cento cera bianca lavorata al detto sig. Parigi venduta sino de' 30 Ottobre 1817. e fu condannato ancora nei frutti mercantili, e nelle spese della Causa.

Alla detta Sentenza il sig. Parigi si rese opponente, e domandò la nullità della medesima, sul fondamento di non essere egli nella classe dei Mercanti, poichè non impugnando di essere stato proprietario della Farmacia, e Spezieria posta in Firenze al canto alle Rondine, dichiarò che fino del dì 2. Maggio 1817. e così cinque mesi circa avanti l' epoca del fatto acquisto della suddetta Cera, aveva affittato al sig. Filippo Bertelli il suo Negozio di Farmacia, ed aveva al medesimo vendute le mercanzie, utensili, ed attrezzi esistenti nella medesima, avendo allegato il Pubblico Istrumento di affitto del suddetto dì rogato dal Notajo sig. Dott. Biagio Paoletti, e che perciò fino dalla detta epoca era in esso cessata la qualità di commerciante.

Non ostante tale opposizione il Tribunale suddetto con sua successiva Sentenza del 5. Luglio del detto anno rigettò la fatta opposizione, confermò la suddetta Sentenza contumaciale, e condannò l'opponente sig. Parigi nelle spese ancora di quel Giudizio.

Appellò detto sig. Parigi da detta Sentenza avanti la R. Ruota, e portata la Causa in discussione fu dalla medesima Ruota confermata la Sentenza appellata come segue.

Motivi

Attesochè è un fatto non impugnato che il sig. Francesco Parigi era proprietario del Negozio di Farmacia, e Spezieria posto al Canto alle Rondini di questa Città di Firenze, il che portava alla necessaria conseguenza che il medesimo fosse indubitatamente rivestito, e comunemente reputato come pubblico Negoziante sottoposto perciò alla disposizione delle Leggi di Commercio. 1

Attesochè comunque il detto sig. Francesco Parigi nel 2 Maggio 1817 procedesse ad affittare il detto Negozio di Farmacia, e Spezieria a favore

del sig. Filippo Bertelli mediante il Pubblico Istrumento del detto di 2. Maggio 1817. ricevuto nei rogiti del Notaro Dottor Biagio Paoletti, tuttavia esso non si curò di deporre la sopraddetta qualità Mercantile, ma anzi all' opposto dopo di avere in detto Istrumento spiegato espressamente la sua professione di Speziale convenne per patto col detto sig. Bertelli Affittuario, che non fosse ad esso permesso di mettere sopra la Spezieria locata una diversa indicazione, e mostra fuori di quella attualmente esistente, cantante, e indicante al Canto delle Rondini. Nè di questo Contratto di Locazione fu cauto di renderne inteso il Pubblico, il quale perciò rimase nella credulità che il detto Negozio di Farmacia, e proseguisse sempre per conto, e per interesse del detto sig. Francesco Parigi.

Attesochè a sempre più convalidare la pubblica reputazione di Mercante nel detto sig. Parigi concorre la natura della contrattazione di libbre cento Cera da esso comprata dalla Ragione e Fabbrica di Cera Strozzi rappresentata dal sig. Cav. Filippo Uguccioni, dovendo una tale contrattazione, avuto riguardo alla qualità della merce contrattata, considerarsi eseguita non già per uso proprio, ma bensì per una speculazione mercantile analoga a quella professione di Farmaco, e Speziale di cui era rivestito il detto sig. Parigi, come in veduta appunto della quantità della Merce caduta in contratto stabilì la già cessata *Corte di Appello di Firenze nella Decisione 6 fra le riportate nella Raccolta Vallerini Tom. 3.*

*Delib. e Delib. Dichiara male essere stato appellato per parte del sig. Francesco Parigi dalla Sentenza proferita dal Tribunale di Commercio nel 5. Luglio 1822., e conseguentemente bene essere stato giudicato dal detto Tribunale colla ridetta Sentenza, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna il sig. Parigi nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Francesco Maria Morinbaldini *Presidente*
Francesco Cercignani, e Luigi Matani Relatore *Auditori*

## DECISIONE XXXVI.

**REGIA RUOTA FIORENTINA**

*Mutilianen Pecuniaria diei 29. Aprilis 1823.*

IN CAUSA DELL' OSSO VEDOVA VERNA E VERNA

Proc. Mess. Lorenzo Salucci | Proc. Mess. Luigi Lami.

*ARGOMENTO*

Il Tutore non può esigere il Credito, che ha creato col Pupillo, se prima non ha reso conto dell' Amministrazione da esso tenuta del Patrimonio Pupillare, e non si è fatto dal Giudice riconoscere Creditore.

SOMMARIO

1. *Il Consiglio di Famiglia instituito dalla Legislazione Francese non poteva istituire un Titolo valido di Credito a favore del Tutore, se questi non aveva fatto un Rendimento di Conti.*

2. *Il Tutore non può farsi Creditore del Pupillo, se prima mediante il suo Rendimento di Conti da farsi avanti il Giudice di Prima Istanza non viene riconosciuto il suo Credito.*

MOTIVI

Attesochè le deliberazioni del Consiglio di famiglia istruito dalla Legislazione del cessato Governo francese non potevano costituire un titolo valido di Credito a favore del Tutore, specialmente allorquando, come nel caso, non era stato da questo fatto un legittimo, e regolare rendimento di conti della da esso tenuta amministrazione tutelare, mentre le attri-1 buzioni del detto consiglio di famiglia non si estendono fino al punto di canonizzare i Crediti che dal Tutore erano domandati.

Attesoché il Tutore non può di regola dichiararsi Creditore del Patrimonio amministrato, se prima, mediante un legittimo, e regolare rendimento di Conti da farsi avanti il Giudice di prima Istanza, non sia stato di 2 fatto riconosciuto Creditore del Patrimonio suddetto.

Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. dice male appellato per parte della Caterina dell' Osso Vedova Verna nella qualità di Madre, e Tutrice legale di Pietro Verna dalla Sentenza del sig. Vicario Regio di Modigliana del 25. Settembre 1821 contro della medesima proferita ed a favore di Luigi Verna, e quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina doversi eseguire, e condanna detta Vedova Verna nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dal signore

Auditore Luigi Matani

# DECISIONE XXXVII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

*Fiorentina Praetensae Nullitatis et simulationis 6. Martii 1825.*

In Causa Panchetti e Buti

Proc. Mess. Serafino Lapini — Proc. Mess. Giov. Batt. Ginesi

## *Argomento*

La mancanza di notificazione del giorno fissato della Discussione al Procuratore avversario non porta nullità, e la simulazione ne Contratti d'impréstito non ha luogo, quando il mutuo è costituito parte in contante, e parte in una obbligazione.

## Sommario

1. 3. *La mancanza di notificazione al Procuratore dell' avversario del giorno della fissata discussione ancorchè si tratti di Causa da giudicarsi da un sol Giudice non porta alcuna nullità.*

1. 2. *Il Procuratore avversario citato per sentire fissare il giorno della discussione, e non comparso, è in obbligo di rintracciarlo, nè può esigere, che gli venga notificato.*

4. 5. *Nell' Imprestito non interviene alcuna simulazione, quando è costituito in parte coll'effettivo contante, e in parte con una obbligazione.*

6. *Per stabilire l' usura si rende necessario, che venga concludentemente provata con dimostrare l' eccessività del frutto.*

## Motivi

Attesochè la Legge non prescrive che debba notificarsi al Procuratore non comparso la fissazione del giorno in cui deve aver luogo la discussione della Causa, ancorchè si tratti di una Causa che a tenore delle Leggi deve essere nei Tribunali Collegiali conosciuta da un solo Giudice, mentre quando il Procuratore della parte fu citato per sentire fissare il giorno di questa discussione, e non comparve, deve egli esser sollecito 1 di rintracciare a qual giorno fu stabilita questa discussione, ma nessun carico ha la parte Istante per questa fissazione, di notificare alla Parte non comparsa questa determinazione, onde non essendo ne imposto questo obbligo, nè accompagnato la di lui omissione dalla pena della nullità della 2 successiva Sentenza, non può questa nullità dal Giudice pronunziarsi,

3 dovendo la nullità dichiararsi nei casi soltanto nei quali è stata dalla Legge stabilita.

Attesochè *quanto al merito* insussistente è l'eccezione della simulazione del Contratto d'Imprestito del dì 22. Maggio 1818 rogato mess. Luigi Cavini, simulazione, che si vuole desumere dal vedersi dichiarato nel Contratto, che l'imprestito si sostanziò nella somma di scudi centocin-
4 quanta, con essere per altro questa somma rimasta costituita da scudi 120 effettivi, e da una obbligazione del Sovventore dell'Imprestito per la somma di scudi 30, mentre non è meno vero, e meno sincero il cambio, quando in esso intervengono dei fogli in luogo di moneta contante che le
5 Parti accettano, e riconoscono al contante equivalente.

Attesochè non giova al sig. Buti che dal sig. Panchetti non siasi per altro estinta la obbligazione di scudi 30 compimento degli scudi 150 imprestati col Contratto dei 22 Maggio 1818, giacchè o il non conseguito pagamento starà a diminuire il credito del sig. Panchetti, quando dal sig Buti venga al medesimo restituito il documento predetto, o resterà al sig. Buti l'azione di esigere l'importare della detta obbligazione, con quei mezzi che sono dalla Legge adottati.

Attesochè nesssuna prova è stata fatta della pretesa eccessività dei frutti dell'Imprestito predetto calcolati alla ragione dell'otto per cento,
6 prova che pur si rende necessaria, onde stabilire una gravità usuraria come fù detto nella *Decis.* 11. *Num.* 11. *del Giornal. Pratic. legale Tom. VII.* e parlando della non eccessività del frutto alla detta ragione dell'otto per cento ciò è stato stabilito dalla *Decis.* 53. *§. Final. del Giornal Pratic. Legal. Tom. VI.*

Attesochè tanto meno poteva di questa gravità usuraria ragionarsi, in quantochè compariva dal Contratto l'annuo frutto del sei per cento, e la convenzione della maggior somma restava esclusa dalla risposta negativa data dal sig. Panchetti alla seconda Posizione, ove il sig. Buti pose il pagamento della maggior somma del frutto, come da Esso effettuato posteriormente al Contratto, e fu dal sig. Panchetti questo fatto negato, onde è ben chiaro che manca così ogni prova dell'asserzione del sig. Buti, subito che negativa fù la risposta alla Posizione, e con le quali soltanto il sig. Buti intese di concludere la prova predetta. Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Senza arrestarsi al capo della nullità della Sentenza del Magistrato Supremo del dì 27. Luglio 1822. proposta per parte di Luigi Buti, e previa la Rejezione della medesima, dice essere stato male appellato per parte del nominato Luigi Buti dalla detta Sentenza, e repettivamente con la medesima ben giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, salva la dichiarazione, infrascritta; Poichè assegna al sig. Buti termine di giorni tre ad avere restituita al sig. Panchetti l'obbligazione intervenuta nel Contratto d'impre stito del dì 22. Maggio 1818., e detta restituzione eseguita dovrà la*

*Sentenza predetta portarsi ad esecuzione per la somma soltanto di scudi 120. e condanna detto Buti anche nelle spese del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Francesco Moriubaldini *Presidente*
Gio. Batt. Brocchi Relat., e Luigi Matani *Auditori*.

## DECISIONE XXXVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina Nullitatis diei 11. Iulii 1825.*

IN CAUSA CAVIGLI E BELLOTTI

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Iacopo Giacomelli

*ARGOMENTO*

Le Sentenze proferite dai Tribunali di Prima Istanza sono appellabili per il capo della Nullità alle Regie Ruote, ma contro quelle, che dalle Ruote vengono emanate deve dedursi la Nullità al Supremo Consiglio.

SOMMARIO.

1. 2. *Alle Regie Ruote si può appellare per il capo della Nullità dalle Sentenze proferite da' Tribunali di prima Istanza, ma non si può opporre la Nullità contro le Sentenze emanata nelle stesse Ruote.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Precetto del 28. Maggio 1821. trasmesso per mezzo del Cancelliere della Ruota d'Arezzo il sig. Pietro Bellotti intimò il sig. Dottore Antonio Cavigli ad avergli pagata nel termine di giorni tre la somma di lire 45. spese tassate a favore del medesimo Bellotti colla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del dì 9. Aprile 1821.

Si oppose il Dottor Cavigli a questo Precetto, allegando l'incompetenza del Cancelliere della Ruota per due fondamenti. 1. Perchè il Precetto doveva staccarsi dal Tribunale di Prima Istanza ove era stata emanata la Sentenza che forma il titolo dell'Attore. 2. Perchè intendeva di compensare la somma suddetta con parte di altrettanta somma di cui era creditore il Cavigli in ordine al Contratto del dì 17. Novembre 1817 Rog. Viviani; E siccome il Cancelliere della Ruota pronunziando sù questo Contratto avrebbe dovuto conoscere, e decidere sopra la somma di lire 400. superiore alla sua giurisdizione così anche per questa parte dedusse la Incompetenza.

Insisté il Bellotti sulla validità del Precetto che avea tramesso, ed oppose che il credito delle lire 400. era inesigibile, e che non apparteneva

al sig. Dottor Cavigli, ma ad un certo sig. Ferruzzi costituito in età minore.

Con Sentenza del 29. Agosto 1821. il Cancelliere della Ruota si dichiarò incompetente.

Appellò Bellotti da questa Sentenza avanti il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo il quale con Sentenza del 21. Gennajo 1822. dichiarò competente il suddetto Cancelliere della Ruota, e rinviò le Parti avanti il medesimo.

Da tal pronunzia appellò il Cavigli avanti la Ruota la quale con Sentenza del 26. Marzo 1822. rigettò l'appellò interposto attesa la piccolezza del merito.

Da questa Sentenza appellò il Dottor Cavigli avanti il Supremo Consiglio per il capo della Nullità, quindi interposto nuovo appellò dalla precedente Sentenza del Tribunale di Prima Istanza del 21 Gennajo 1822 domando che fossero riuniti, affinchè da una sola Sentenza venissero decise le questioni portate avanti il Consiglio.

Portata la Causa all'Udienza, il Supremo Consiglio ha pronunziato come appresso

MOTIVI

Attesochè per parte del sig. Dottor Cavigli fù dimandato coll'atto di appello dalla Sentenza del dì 28.Gennajo 1822.del Tribunale di prima Istanza di Arezzo esibita avanti la Reg.Ruota di detta Città nel dì 5.Febbraio 1822. non solamente, che fosse annullata, ma revocata ancora la detta Sentenza con la conferma di quella del Cancelliere del suddetto Tribunale di prima Istanza.

Ed attesochè il medesimo sig. Dottor Cavigli con l'altro atto di appello del dì 10 Maggio 1822. contro la Sentenza della predetta Ruota di Arezzo del dì 26 Marzo dell'anno stesso parimente dimandò avanti il Supremo Consiglio la revoca della Sentenza predetta.

E che con l'altro atto del dì 29.Gennajo 1823.dimandò inoltre la dichiarazione di nullità della più volte nominata Sentenza del Tribunale di prima Istanza senza fare le aggiunte, che investivano non la sola nullità, ma la giustizia, o ingiustizia delle due prime Sentenze suddette, onde non erano ben fondati ambedue questi appelli, e solamente diveniva tale l'ultimo del dì 29 Gennaio 1823 che limitavasi alla sola nullità, la quale (1) poteva unicamente dimandarsi, ed ottenersi; Talchè quanto poteva dirsi assistito l'appellante dal buon gius nel suddetto terzo appello, altrettanto mancava di tale assistenza per i primi due, contro i quali poteva soltanto opporre la nullità non alla Ruota di Arezzo, ma al Supremo Consiglio (2)

Per questi motivi.

*Delib.e Delib.Pronunziando sopra l'appello interposto dal sig.Dot. Cavigli dalla Sentenza della R.Ruota di Arezzo del 10. Maggio 1822., e dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza di detta Città, dice inammissibile il primo; E quanto al secondo relativo alla nullità*

*per incompetenza, dichiara la suddetta nullità e rimette le Parti sopra la giustizia, o ingiustizia della Sentenza del Cancelliere del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del dì 29. Agosto 1821. a provvedersi ove, e come sia di ragione.*

*Ed attese tali dichiarazioni compensa fra le parti le spese di tutti i giudizi agitati avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, avanti la R. Ruota parimente di Arezzo, ed avanti il Supremo Consiglio.*

Così deciso dai signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri*.

## DECISIONE XXXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Venditionis diei 26. Februarii 1825.*

In causa Passerini, e Arrighi

Proc. Mess. Ferdinando Andreozzi
Avv. sig. Tosi

Proc. M. Antonio Uccelli

---

*Argomento*

Il Creditore, che come possessore Salvianista ritiene un fondo del suo Debitore, non può farne la vendita, se colle rendite del medesimo nel corso di due anni può conseguire il pagamento del suo Credito, e spese.

Sommario

*1. Colui, che ha ottenuto l'immissione in possesso sopra alcune Case, se trascura di notificarne l'Atto al Curatore del Debitore, ed a' pigionali delle Case, non può redarguire il Curatore di aver esatte le pigioni, e i pigionali di averle pagate.*

*2. Il Possessor Salvianista non può vendere il Fondo del quale è in possesso, se colle Rendite di due anni può rimborsarsi del suo Credito, e spese.*

Storia della Causa.

Con Atto del dì 17. Settembre 1822 il Curatore del sig. Francesco Passerini appellò dalla Sentenza del dì 25. Luglio 1822; proferita dalla Regia Ruota di Firenze a favore del sig. Francesco Arrighi già Griffoli, e contraria al medesimo sig. Passerini, quale appello fu nel 12. Novembre detto proseguito avanti il Supremo Consiglio. Dedotti in appresso i Gravami che pretendeva aver risentito dall'appellata Sentenza, e portata la Causa in seguito alla discussione, i Difensori del signor Passerini han detto,

Che l'Atto mediante il quale il sig. Arrighi prese possesso del Palazzo era infetto di nullità per la ragione che stato non era preceduto dal Precetto preliminare del mese dovendosi reputare di niun valore quello trasmesso nel 12. Febbraio 1821 per esser trascorsi i sei mesi dalla detta epoca de' 12. Febbraio al giorno del preso possesso. Che il sig. Arrighi poteva restar sodisfatto del suo Credito nei due anni.

Che la Ruota finalmente trascurando i veri capi di questione relativi all' Incidente, cioè alla validità o non validità del deposito fatto dal Curatore Passerini, aveva arrecato a quest' ultimo il più grande dei Gravami, e specialmente quello di far ritirare al sig. Arrighi il deposito medesimo senza neppure ordinare a favore del Passerini la cessione delle ragioni.

Per sostenere il primo dei citati Gravami l'appellante si è appoggiato agli *Articoli* 807. e 957 del vigente Regolamento di Procedura, pretendendo in guisa tale di estendere le disposizioni dei rammentati due Articoli, che parlano di esecuzione personale, o su i mobili, al Giudizio di Salviano.

Per giustificare il secondo ha ricorso ad un Calcolo, mediante il quale ha fatto entrare nel biennio la rata di Pigioni che sarebbe scaduta nel 1. Nov. 1820.

Messer Uccelli dall' altra parte per interesse del sig. Arrighi ha soggiunto che vana, e oziosa questione era quella relativa alla nullità dell' Atto di possesso per la non fatta reiterazione del Precetto preliminare, imperocchè quest' obbligo non si trova dalla Legge prescritto, laddove si tratti di esecuzione sui mobili, o personale; Che di tutto differente era, ed è il Giudizio contro gli Immobili dai due suddivisati Articoli per non doverne fare neppure illazione; Che riguardo all' Articolo riguardante la capacità del Fondo a pagare l' Arrighi nel biennio ha fatto rilevare che le rendite esigibili nel corso del medesimo non erano a ciò sufficienti, imperocchè non si poteva includere la rata delle Pigioni scadenti nel 1. Novembre 1823. terminando il biennio nel 30 Settembre di detto anno, alla qual epoca l' Arrighi restava assolutamente creditore. Proseguiva Messer Uccelli a osservare, che quanto all' offerte fatte negli ultimi periodi della Causa, non erano queste in alcun rapporto regolari, e che riguardo al deposito nella Cassa di S. M. Nuova non era stato accettato per saldo dell' avere del sig. Arrighi in quantochè non era completo: Dietro per tanto la fatta discussione come sopra è stata proferita la Sentenza che segue

MOTIVI:

Atteso in fatto: Che colle rendite che potean trarsi dallo stabile ipotecato per il Credito del sig. Arrighi, poteva Esso, in un biennio, secondo le resultanze degli Atti, rimborsarsi del capitale, degli interessi, e delle spese da lui domandate, qualunque sia il giorno dal quale debba intendersi di ragione, che questo biennio abbia principio.

E fosse ancora, come per parte del sig. Arrighi si sosteneva, che dovesse intendersi cominciato dal giorno, in cui gli piacque di farsi immettere nel possesso dell' indicato Stabile; si verificava pur sempre, che sarebbe Egli

di fatto stato rimborsato, in due anni, dell'intiero suo credito; sempre che avesse voluto far sue le Pigioni dello Stabile medesimo, e non avesse invece trascurato ciò fino al segno di non aver legalmente notificato l'atto del suo possesso nè al Curatore del Proprietario, il quale nella ignoranza delle di lui intenzioni potè giustamente riscuotere, e consumare a comodo del suo sottoposto il primo semestre di quelle, ne al Pigionale, che potè quindi legittimamente pagare questo semestre in di lui mano.

Attesochè l'*Art.* 871. dell'attual Regolamento di Procedura, per escludere nel Creditore Salvianista la facoltà di promuovere la Istanza della vendita del fondo a lui obbligato ha solamente in veduta se con le rendite di questo, nel corso del Biennio possa rimborsarsi del Capitale, interessi, e spese, nulla curato il fatto materiale della erogazione di dette rendite.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte del Curatore Passerini dalla Sentenza contro di esso, ed a favore del sig. Francesco Arrighi già Griffoli proferita dalla Regia Ruota di Firenze sotto di* 25. *Luglio* 1822., *e male colla medesima respettivamente giudicato in quella parte, nella quale revocando la Sentenza del Regio Magistrato Supremo di Firenze de'* 5. *Marzo* 1822. *dichiara essere costato, e costare, che il sig. Francesco Arrighi come Creditore Salvianista del sig. Francesco Passerini aveva diritto prima che fosse eseguito il deposito di che in detta Sentenza Ruotale di procedere alla vendita del Palazzo posto in Firenze in via della Pergola spettante a detto sig. Passerini e da esso sig. Arrighi dimandata con la sua Scrittura de'* 21. *Novembre* 1821., *e perciò essersi dovuta confermare come conferma la Sentenza predetta del Magistrato Supremo riguardante la Vendita suddetta.*

*E quanto all' Incidente promosso dal Curatore Passerini con la sua Scrittura d'Offerta reale de'* 29. *Maggio* 1822. *rinvia le Parti a provvedersi ove, e come sia di ragione.*

*E Condanna il signor Arrighi nelle spese giudiciali di tutte le Istanze.*

Così deciso dai signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini Relat. e Cav. Vincenzo Sermolli *Consiglieri*

# DECISIONE XL.

SUPREMO CONSIGLIO

*Senensis seu S. Quirici Validitatis Renunciation. diei 15. Iulii 1825.*

IN CAUSA BRUCHI E BADIJ

Proc. Mess. Carlo Franceschini — Proc. Mess. Tommaso Brandi

---

*ARGOMENTO*

Il Sequestrante, che rinunzia agli atti della Causa di sequestro non ha obbligo di anticipar la rifusione delle spese, e di notificare lo scioglimento del sequestro a' sequestrari.

SOMMARIO

1. *Quando per rinunzia agli atti di una Causa di sequestro accettata viene sciolto il medesimo con Decreto del Giudice, la Causa è terminata come se vi fosse intervenuta Reiudicata.*

2. *Quel Litigante, che ha accettata la rinunzia agli atti dell'altro Litigante se dipoi dà di nullità alla rinunzia si fa Attore ex integro in una Causa tutta nuova.*

3. *La rinunzia fatta dal sequestrante agli atti nella Causa di sequestro, quantunque mancante dell'antivipazione delle spese, e della notificazione a' sequestrari è valida, ed è ingiusta la Sentenza, che condanna il renunziante nelle spese del Giudizio di pretesa invalidità della stessa Rinunzia.*

4. *Il Regolamento di Procedura Civile non impone a Colui, che rinunzia agli atti l'antivipazione delle spese.*

5. *Ne' sequestri l'Ordine di scioglimento de' medesimi deve partirsi dal Tribunale, che vincolò gli Oggetti sequestrati senza bisogno di una Sentenza.*

6. *Il sequestrante, che ha rinunziato agli atti della Causa di sequestro non ha obbligo di rendere inteso il sequestrario dello scioglimento del sequestro.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Valentino Bruchi nel 22 Luglio 1818 fece un sequestro per la somma di lire 1200. a pregiudizio di Antonio Sani delle Raccolte di alcuni fondi a questi spettanti.

Il sig. Tommaso Badij altro creditore del Sani si fece opponente a detto sequestro sostenendo di essere poziore. Il Bruchi renunziò in voce, . . . . i Scrittura agli atti di sequestro, ed il Badij in seguito in-

tinò il Bruchi al Tribunale per far dichiarare valida la renunzia, e sentire sciogliere il sequestro. Il sig. Potestà di San Quirico in contumacia del Bruchi accolse le Istanze del Badij con Sentenza de'3 Settembre 1818, e condannò il Bruchi nelle spese. Si fece opponente a questa Sentenza il sig. Bruchi, ma il Giudice tenendo ferma la prima Sentenza lo condannò nelle spese anco di questo Giudizio: e portata la Causa in appello avanti la Ruota di Siena, furono le dette Sentenze revocate con condanna di spese del Badij, quale avendo interposto appello al Supremo Consiglio di Giustizia di Firenze fù da questi emanata la seguente Decisione. Adottando i Motivi della Sentenza di cui è appello.

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Tommaso Badij, e respettivamente ben giudicato colla Sentenza proferita dalla Rota Civile di prime appellazioni di Siena sotto di 25 Settembre 1821 quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina che la medesima sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Badij nelle spese tanto giudiciali, che stragiudiciali anchè del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Filippo del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri*.

Seguono i Motivi della Sentenza proferita dalla Regia Ruota di Siena del dì 25. Settembre 1821. come sopra adottati.

« Attesochè mediante la renunzia emessa da Valentino Bruchi agli « atti, e causa di sequestro da esso introdotti a danno del sig. Badij ri« manessse terminata la Causa stessa per l'accettazione fattane dal Badij « con suo atto del 1. Settembre 1818., accettazione che esso sig. Badij non « poteva più impugnare, subitochè in sequela di detta renunzia doman« dò con l'atto medesimo che venisse di fatto decretato dal Giudice sciol« to il sequestro, onde la Lite era finita, come se vi fosse intervenuta « una rejudicata per disposto dell' Articolo 56. del Regolamento di Pro« cedura.

« Attesochè non ostante la predetta accettazione il sig. Badij contra« dicendo con lo stesso atto a se medesimo pur procedesse ad impugna« re la validità della renunzia per supposto difetto di superflua partico« larità, ed in conseguenza non possa dubitarsi che Egli stesso abbia dato « principio ad un nuovo benchè stravagante giudizio di pretesa nullità, « ed irregolarità della detta renunzia, che lo costituirono attore, non già « nella propria eccezione, ma attore ex integro, ed attore non già in una « causa incidentale, ma attore in causa di merito diverso da quella in« trodotta dal Bruchi, perchè in questa si disputava, se il sequestro pro« cedesse di ragione, o non procedesse, la quale causa terminò con la re« nunzia del Bruchi accettata dal Badij, e nell'altra si disputava se una

« tal renunzia potesse esser valida, e nel tempo stesso non valida, e se
« dovesse, o non dovesse il Bruchi addossarsi l'incarico di anticipare le
« spese del sequestro, e notificare la sua renunzia ai sequestratarj.

« Attesochè costituitosi così il Badii in questo nuovo giudizio attore
« ex integro, citasse il Bruchi a discutere, e quindi sentir decretare sul-
« la suddetta Istanza, e che in contumacia del Bruchi stesso venisse pro-
» ferita la Sentenza del 3. Settembre 1818., con la quale dopo avere il
« Giudice dichiarata buona, e valida la Sentenza del Bruchi, e l'accet-
« tazione del Badij, condannasse lo stesso Bruchi non solo nelle spese
« commesse dal Badij fino alla Renunzia, e sue necessarie appendici, ma
« ancora nelle spese fatte dello stravagante Giudizio intentato dal sig Badij
« medesimo, tanto giudiciali, che stragiudiciali, ed utili fatte ascendere
« a Lire 194. 13. 4., non veniva, che il Bruchi in quell'istesso Giudizio
« rivestisse la qualità di Reo convenuto, e contumace, siccome di fatto
« ad Istanza del sig. Badij lo dichiarò contumace la predetta Sentenza
« del 3. Settembre suddetto.

« Attesochè posta in somigliante maniera la vera e propria contu-
« macia del Bruchi erali per chiara disposizione del Regolamento di Pro-
« cedura Civile permesso di comparire opponente alla citata Sentenza del
« 3. Settembre 1818., e si può quindi validamente conoscere, se la suc-
« cessiva Sentenza del 23. Luglio 1819. che rigettò la di lui opposizione
« sia, o non sia infetta di ingiustizia.

« Attesochè la ingiustizia di quest'ultima Sentenza è chiara perchè
« rigettò l'Opposizione fatta alla precedente Sentenza contumaciale,
« quando era notoriamente ingiusta, e notoriamente ingiusta è la detta
« Sentenza. Laddove dopo di avere dichiarata buona, e valida la Re-
« nunzia fatta dal Bruchi, e sciolto conseguentemente il sequestro, e do-
« po avere coerentemente fatto ordine ai sequestrarj di consegnare le ren-
« dite sequestrate al sig. Badij, il tutto in conformità delle intenzioni del
« sig. Bruchi contenute virtualmente nell'atto di sua renunzia, e conva-
« lidate dalla accettazione del Badij, passò poi con la più assurda contra-
« dizione a condannare = lo stesso Bruchi renunziante alla Lite, nelle
« spese giudiciali, ed estragiudiciali, ed utili del presente giudizio che
« sommariamente liquida in lire 184. 13. 8. = con lo specioso pretesto
« manifestato nei suoi motivi che la renunzia non fosse altrimenti valida,
« perchè mancante della anticipazione delle spese, e che dovesse notifi-
3 « carsi ai sequestrarj.

« Attesochè i suddetti Motivi sono alieni affatto dal Regolamento di
« Procedura Civile, che nell'Articolo 146. impone al Renunziante l'ob-
« bligo di rifondere al Renunziatario, e nell'Articolo 155. attribuisce a
« questi il diritto di esigere, tutte le spese sofferte fino al giorno della
4 « renunzia, e della accettazione inclusivamente, ma non impone mai l'
« obbligo di anticipare, e nella materia dei sequestri, è certo che l'ordi-
« ne di scioglimento deve partirsi da quel Tribunale stesso che ha vin-

« colato gli oggetti sequestrati senza bisogno di una Sentenza ex integro
« che gli ordini a senso dell' Articolo 655. del citato Regolamento, e 5
« non mai trovasi incaricato il sequestrante di far noto al sequestrario,
« ne per atto giudiciale, ne per avviso privato, che il sequestro è sciolto. 6
« Attesochè in questo stato di cose il Bruchi non era tenuto a rimborsare il sig. Badij, se non sè delle spese contemplate nel seguente citato Articolo 146. del detto Regolamento, quando non pagate nel termine prescritto dal Regolamento istesso nell' Articolo 155., nè avesse fatta la domanda, e non mai quelle derivate da cervellotica contestazione di Lite promossa dal sig. Badij inutile, contradittoria, ed assurda.

Per questi motivi.

*Delib. e Delib. Previa la Dichiarazione della propria competenza, disse, pronunciò e sentenziò essere stato legittimamente opposto dal sig. Valentino Bruchi alla Sentenza del sig. Potestà di San Quirico del dì 3. Settembre 1818., col suo atto del dì 19. dello stesso mese, e quindi bene appellato dalla successiva Sentenza del Tribunale suddetto del dì 24. Luglio 1819., confermatoria della precedente, e male respettivamente colle medesime giudicato: Poichè ferma stante la validità della Renunzia di che in atti indipendentemente da qualunque dichiarazione; disse, e pronunziò non essere stato luogo dopo l' accettazione fattane a promuovere le questioni suscitate dal sig. Appellato contro l' Appellante, ne alle pronunzie in sequela di Esso riportate, e molto meno alla condanna dell' Appellante stesso nelle spese superiormente a quanto era tenuto in ordine al disposto dell' Articolo 146. del Regolamento di Procedura, e per la Licenza ai Sequestrarj, sù i quali oggetti non vi era istanza, e perciò ambedue le dette Sentenze essersi dovute revocare in tutte le loro parti, colla condanna di detto sig. Badj, e del sig. Giuseppe Spagna, in quanto abbia preso parte nella presente Causa nelle spese tanto dei precedenti, che del presente Giudizio.*

## DECISIONE XLI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pisana Praetensi Crediti Privilegj diei 13. Iulii 1828.*

IN CAUSA TERRAZZI E SANTONI

Proc. M. Luigi Cavini — Proc. M. Giuseppe Giusti.

---

*ARGOMENTO.*

Il Credito del Procuratore non gode del privilegio accordato dalle Leggi, relativamente a' Terzi, se il Conto da cui proviene non è tassato legalmente, nè giova che sia liquidato, e approvato dal Cliente.

SOMMARIO

1. *La liquidazione privatamente fatta del Conto fra Procuratore, e Cliente è una confessione di debito, e respettivamente di Credito, che non può allegarsi contro i Terzi.*

2. 3. *Il Procuratore Legale, che ha liquidato privatamente il suo conto col Cliente non gode del privilegio dalle Leggi accordate a' Crediti de' Procuratori se non sono tassati legalmente.*

MOTIVI.

Attesochè la Liquidazione del Conto tra Procuratore, e Cliente privatamente fatta per convenzione fra loro non è in sostanza che una confessione di credito, e respettivamente debito fra i medesimi che non può 1 allegarsi contro i Terzi, finchè non sia rivestita delle forme legali, e che perciò senza bisogno di ricorrrere alla frode, o collusione, che può formare soggetto di altro congruo, e separato giudizio, quando vi sia luogo non può il sig. Terrazzi creditore Ipotecario, ed anteriore al sig. Dottor Santoni esser vinto dal medesimo col privilegio accordato dalla Legge ai crediti dei Procuratori, quando però siano rivestiti delle forme legali, cioè dalla tassazione per mezzo della stessa Legge a tal'oggetto determi- 2 nata, cioè dal Cancelliere del Tribunale Locale a forma dell' Articoli 613. 614. e 615., e più segg. del Regolamento di Procedura.

Attesochè prima di questa formale tassazione restando il credito del Santoni fondato nella mera confessione del Creditore incapace di pregiudicare al creditore Terzo ed anteriore finchè il detto Dottor Santoni non acquisti i privilegj nascenti dalla Legge dei quali sarà luogo a conoscere quando saranno adempite le forme dalla medesima prescritte, cioè la tassazione legale giustamente ordinata dalla Ruota di Pisa per mezzo del Giudice competente in questo caso, qual'era, ed è il Cancelliere del 3 Tribunale di Livorno perchè gli atti ai quali si riferisce la Nota del Dottor Santoni sono fatti avanti il detto Tribunale « Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Dottor Raimondo Santoni dalla Sentenza Incidentale proferita da detta Ruota sotto di 21. Marzo 1823., e bene giudicato con detta Sentenza, e perciò doversi confermare la medesima in tutte le sue parti. E condanna il sig. Dottor Santoni nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza occorse avanti il Supremo Consiglio*

Così deciso dai signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Francesco M. Moriubaldini Rel. *Consiglieri*.

# DECISIONE XLII.

SUPREMO CONSIGLIO

*S. Ioannes Vallis Arni Incompetentiae diei 11. Julii 1823.*

IN CAUSA DAMI E MENCHI

Proc. Mess. Pietro Cesare Gaeta     Proc. Mess. Anton Cino Rossi

---

*ARGOMENTO*

La rinunzia all'Appello stabilita nel Compromesso, opera, che quella delle Parti, la quale resta succumbente, può comparire avanti il Giudice di Prima Istanza del suo abituale domicilio, e sostenere la pretesa lesione del Lodo.

SOMMARIO

1. *Per determinare il Giudice competente per il Giudizio di lesione contro la pronunzia di un Lodo si deve ricorrere all' Art.* 66. *della Legge del* 13. *Ottobre* 1814.

2. 3. 4. 5. *Quando nel compromesso è stato rinunziato all' Appello il succumbente non ha altro diritto, che di comparire avanti il Giudice di prima Istanza a sostenere la pretesa lesione del Lodo.*

6. *La dubbia volontà di una delle Parti toglie il consenso per agire validamente ad un Tribunale, che non è quello del domicilio.*

7. *La Clausula* sic et in quantum *che si usa da' Tribunali nell' ammissione delle Scritture significa la materiale accettazione delle medesime.*

8. *L' elezione del domicilio atta dalle Parti in un Compromesso in un Paese, che non è il proprio non radica fra Esse la giurisdizione del Tribunale di quel luogo.*

9. *Il domicilio eletto dalle Parti nel Compromesso cessa alla pubblicazione del Lodo.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. Dott. Gio. Batt. Dami, e Dott. Michele Menchi ambedue di Montevarchi avevano compromesse inappellabilmente diverse loro questioni nei sigg. Dott. Cammillo Lelli, e Dott. Gio. Batt. Neri, i quali nominarono per terzo Giudice, ed arbitro il Vicario Regio di San Giovanni sig. Dott. Francesco Bozzi. Proferirono questi arbitri il loro Lodo sotto di 17. Maggio 1822. Il sig. Dami restato succumbente in questo Giudizio interpose appello dal Lodo, ma essendo il detto Lodo inappellabile, dietro la

domanda di rejezione d'appello fatta dal Dott. Menchi, il Dott. Dami vi rinunziò.

Quindi volendo il medesimo sig. Dott. Dami intentare il Giudizio di Lesione, e nel supposto, che in questo Giudizio si dovesse usare l'istessa Procedura, che si pratica per gli appelli, coll'istessa Sentenza dichiarò di volere intentare il Giudizio di riduzione del Lodo ad *arbitrium boni viri*, o sia di lesione, e domandò che fosse ammessa questa sua domanda, e riportando nella stessa Scrittura a forma della sua istanza un autorità del *Voet* disse di volere adire il Giudice competente, cioè quel Giudice, che avrebbe dovuto adire se non fosse esistito alcun Compromesso, che era ciò, che stabilivasi dal *Voet* essere di ragione. Venne questa domanda ammessa con Decreto del sig. Vicario di San Giovanni. Posteriormente con Scrittura intitolata = Prosecuzione, e Istanza di riduzione di Lodo, procedendo sempre nell'errore, che per il Giudizio che aveva promosso, si dovesse praticare l'istessa Procedura, che si pratica negli appelli, portò il sig. Dami avanti il Tribunale di Montevarchi la Causa di Lesione, che aveva intentata dietro l'Opposizione fatta dal sig. Dott. Menchi, il quale pretendeva, che fosse competente a conoscere il Giudizio di Lesione il Vicario di San Giovanni. Si contestò Lite avanti il Tribunale suddetto sopra la di lui competenza a conoscere della Causa medesima di reduzione di Lodo, pretendendo il sig. Menchi, che dovesse questa Causa decidersi avanti il Tribunale di S. Giovanni per mezzo del Consiglio del Socio, ma il sig. Vicario Regio di S. Giovanni con Decreto del 18. Novembre 1822. rinviò le Parti al Foro del loro abitual domicilio.

Appellò il sig. Menchi da questo Decreto avanti la Regia Ruota di Firenze la quale con Sentenza del dì 11. Marzo 1823. scese nell'opinione che il Vicario di S. Giovanni fosse competente per decidere la causa di riduzione di Lodo. Appellò il Dami medesimo da questa Sentenza Ruotale, e ne domandò la revoca.

Portata la Causa all'Udienza avanti il Supremo Consiglio, il medesimo dietro la fatta discussione revocò la Sentenza appellata, e confermò la precedente.

MOTIVI.

Attesochè all'effetto di determinare qual sia il Giudice competente per il Giudizio di reduzione di un Lodo ad *Arbitrium boni Viri*, o sia di lesione non si deve ricorrere all'Articolo 1121 del Regolamento di Procedura, che parla del Giudizio di esecuzione, ma bensì all'Articolo 66. della Legge del 13. Ottobre 1814. dove appunto si tratta del Giudizio di Lesione contro la pronunzia di un Lodo.

Attesochè il detto *Art.* 66. determina, che qualora sia stato nel Compromesso renunziato all'Appello, non sarà ammesso ulterior Giudizio, ed il Succombente potrà soltanto comparire in prima Istanza a sostenere la pretesa Lesione nel Lodo degli Arbitri, come lo potrebbe in ogni altro Con-

tratto correspettivo, onde ne deriva, che nel caso in questione il Tribunale competente è quello di Montevarchi, ove i Litiganti sigg. Dami, e Menchi hanno il loro natural domicilio. 2

Attesochè a convalidare una tal regola concorrono anche le massime di ragione comune, dalle quali si stabilisce, che il Tribunale competente per questo Giudizio di Lesione è quello stesso, che lo sarebbe stato in mancanza del compromesso, come lo avverte con molti concordanti *l'Ubero Praelect. ad Pandect. Lib. 4. tit. 9. N. 9. ed il Voet. ad Pandect. lib. 4. tit. 8. N. 27.* 3

Attesochè, ammessa la regola, che il Tribunale del domicilio del reo convenuto, o sia nella fattispecie, il Tribunale di Montevarchi era l'unico competente di ragione per introdurre il Giudizio di Lesione del Lodo medesimo, non era lecito di deflettere da questa regola per alcun dei fondamenti, che proponevasi dalla parte del sig. Menchi. 4

Attesochè non era sufficiente motivo per recedere dalla regola, la pretesa volontà delle Parti, che si voleva desumere, quanto al sig. Dami dalla Scrittura da esso esibita nel Tribunale di San Giovanni sotto di 9. Agosto 1822. poichè dalla detta Scrittura non era dato di conoscere, che la volontà del sig. Dami fosse stata quella di domandare la riduzione del Lodo avanti il detto Tribunale mentre in quella Scrittura avea detto di voler profittare della facolta di adire, per proporre la Lesione, quel Tribunale, che era competente a forma dell'*Art.* 66. *della Leg. del* 13. *Ottobre* 1814., che era quanto dire il Tribunale di Montevarchi, ed aveva anche aggiunta la rammentata autorità del *Voet ad Pandect.* trascrivendone le parole. 5

Attesochè quando pure si volesse riguardare la volontà del sig. Dami come dubbia, questo dubbio avrebbe sempre impedito il consenso del medesimo per la prorogazione della giurisdizione del Tribunale di S. Giovanni, come stabiliscono puntualmente il *Carleval de Judicis Lib.* 1. *tit.* 1. *disput.* 2. *quaest.* 8. *Sect.* 2. *N.* 979 *e N.* 1013. *Natta Consil.* 82 *N.* 12 *e* 13. 6

Attesochè ammessa, come conviene, questa regola, sono comparse al Supremo Consiglio vane del tutto, ed inconcludenti le varie osservazioni che si opponevano con molta insistenza, ed impegno dal Difensore del sig. Menchi sul fondamento principalmente della supposta cosa giudicata col Decreto del sig. Vicario di San Giovanni del 9. Agosto 1822. che ammesse la domanda del sig. Dami per la riduzione del Lodo controverso.

E veramente era necessario il riflettere, che quell'ammissione fu accompagnata dalla solita clausula = *Sic*, *et in quantum* = che secondo la comune intelligenza niente altro poteva significare se non che la materiale accettazione dell'Istanza; Lasciando però sempre sospesa, e indecisa la questione della riferita clausula = *Sic*, *et in quantum* = lo conferma *la Rot. Roman. in Recent. part.* 6. *decis* 356. *N.* 18. *e part.* 12. *Tom.* 2. *Decis.* 454. *N.* 6., e lo stesso Vicario di san Giovanni dimostrò col fatto di averla 7

usata in questo concetto, giacchè nel successivo suo Decreto del 18. Settembre 1822. si dichiarò incompetente.

E non meritava alcun riguardo l'altra osservazione, sulla quale il Difensore del. sig. Menchi si affidava per concluder la prova del consenso delle Parti nel riconoscere, e nell'accettare il Tribunale di San Giovanni come competente a decidere la Causa fra esse vertente, e ciò sul riflesso del Domicilio, che le medesime nell'atto del compromesso elessero nella Terra di S. Giovanni, quasichè quest'atto fosse sufficiente a radicare fra le Parti la giurisdizione del detto Tribunale.

Il Difensore però del Dami ha facilmente esclusa una tal pretensione, avvertendo opportunamente, che l'efficacia del Domicilio eletto dalle Parti nel compromesso dovea naturalmente cessare al momento, in cui gli arbitri pronunziarono, e pubblicarono il loro Lodo, perchè a quest'oggetto soltanto era stato costituito, e sarebbe veramente un assurdo il presumere, che nel silenzio delle Parti potesse quell'atto per se medesimo applicarsi al nuovo diversissimo oggetto della riduzione, del Lodo *ad arbitrium boni viri*, che potrebbe forse farlo dichiarare del tutto inefficace, ed inutile.

Attesochè finalmente il sig. Menchi senza verun fondamento ha promossa, e troppo animosamente sostenuta la sua pretensione con impegnare l'Avversario a quelle spese, che non dovevano di ragione restare a di lui carico ma rifondersi da chi le aveva cagionate.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Disse, dichiarò, e decretò bene essere stato appellato per parte del sig. Dott. Gio. Batt. Dami dalla Sentenza della R. Rota di Firenze del dì 11. Marzo 1823, male con detta Sentenza essere stato giudicato, quella perciò revoca in ogni sua parte; ed in riparazione conferma la Sentenza del Tribunale di S. Giovanni del dì 18. Settembre 1822. e condanna il sig. Dott. Michele Menchi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri*

# DECISIONE XLIII.

REGIA RUOTA FIORENTINA

*Montis Caroli Praetensae Executionis diei 27 Februarii 1825.*

In Causa Bernardini, e Lorenzini, e Bernardini.

Proc. Mess. Cesare Dazzi. Proc. Mess. Francesco Turini

---

*Argomento*

L'esecuzione provvisoria di una Sentenza, che accorda lo Sfratto, non può ordinarsi in que' casi ne' quali è incerta la pertinenza dei Beni disdetti.

Sommario

1. *Colui che possiede de' Beni in Comunione, non può vantare sopra a'cuno di quelli un diritto assoluto, quando è subordinato all' evento del Giudizio di divise.*

2. *Nell' incertezza che Beni disdetti spettino al disdicente stante la Comunione con altri Condomini non può ordinarsi l' esecuzione provvisoria di quella Sentenza che accorda lo sfratto.*

Storia della Causa.

Il sig. Clemente Bernardini nel 25 Novembre 1822 disdisse a Francesco Lorenzini la Colonia Parziaria di un Podere con Casa, che egli possedeva in comune, e indiviso con Francesco, e Agostino Bernardini suoi fratelli. Si oppose il sig. Lorenzini a tal disdetta sul fondamento, che non poteva conoscersi la porzione spettante al sig. Clemente Berardini atteso il di cui condominio indiviso del Podere con gli altri due suoi fratelli molto più, che questi lo avevano confermato nella Locazione.

Nel 2. Gennajo 1823 i fratelli Francesco, e Agostino Bernardini intervennero al Giudizio di disdetta domandarono la nullità della Disdetta trasmessa dal loro fratello Clemente, e la Conferma del Lorenzini nella Colonia, e contemporaneamente promossero il Giudizio di divisione del Podere.

Il Potestà di Monte Carlo con Sentenza del dì 27. Gennajo 1823, confermò la Disdetta, rilasciò lo sfratto contro il Lorenzini, ed ordinò l'esecuzione provvisoria della Sentenza nonostante opposizione, o Appello, e senza cauzione.

Appellarono da questa Sentenza i fratelli Francesco, e Agostino Bernardini, e Francesco Lorenzini avanti la Regia Ruota di Firenze, e do-

mandarono la sospensione dell' esecuzione provvisoria sulla qual sospensione la suddetta Ruota emesse l'appresso dichiarazione.

MOTIVI

Attesochè nella stabilita comunione dei beni fra i fratelli Bernardini, è indubitato, che il sig. Clemente Bernardini non può vantare un diritto sulla porzione del Podere lavorato dal Lorenzini, ma il suo diritto è subordinato alli eventi di quel Giudizio di divise che è stato tra le Parti in-
1 staurato con l'atto de' 2 Gennaio 1823.

Attesochè la disposizione della Legge, che rende esecutorie le Sentenze, che contengono la conferma della disdetta, e lo sfratto deve intendersi diretta a quei casi, ne' quali l' esecuzione provvisoria può portarsi ad effetto, ma non può applicarsi alle Sentenze di simile natura che per l' incertezza della pertinenza dei Beni al disdicente, attesa la comunione con altri Condomini, non possono portarsi ad esecuzione fino alla determinazione della quota, che dei Beni indivisi nè spetta al disdicente la
2 conduzione, e la Colonia.

*Delib. e Delib. Inerendo all' istanza avanzata per parte di Francesco, e Agostino fratelli Bernardini, e Francesco Lorenzini, sospende fino alla Decisione della Causa sul merito, l' esecuzione provvisoria della Sentenza del Potestà di Montecarlo de' 27 Gennaio 1823 e condanna Clemente Bernardini nelle spese.*

Così deciso dai Signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente*
Gio.Batt. Brocchi Relatore, e Luigi Matani *Auditori*

N. B. La presente Decisione ha fatto passaggio in cosa giudicata attesa l'acquiescenza delle Parti.

## DECISIONE XLIV.

SUPREMO CONSIGLIO

*Grossetana Competentiae diei 15. Iunii 1825,*

IN CAUSA BOLDRINI, E SEGHIERI, E RINGRESSI.

Proc. M. Angiolo Franciosi. Proc. M. Pietro Salvi.

---

*ARGOMENTO.*

I Creditori tutti di un Debitore, il di cui Patrimonio è soggetto al concorso, debbono adire il Tribunale, ove pende il Giudizio di concorso al quale ancora debbono ventilarsi tutte le Cause, che lo stesso Patrimonio riguardano.

Sommario

1. *Tutte le Cause, che riguardono un Patrimonio in Concorso debbono agitarsi al Tribunale, ove pende il Giudizio di Concorso, e tutti i Creditori quello debbono adire.*

Storia della Causa

Morì il Prete Ferdinando Ringressi oberato dai debiti, avendo lasciato il suo Patrimonio incorporato dal Tribunale di Grosseto delegato a tale incorporo in forza di Benigno Rescritto de' 17 Maggio 1806.

Il sig. Giuseppe Ringressi fratello del suddetto defunto credendo di aver dei diritti sul Patrimonio lasciato da detto Prete in Dicomano, convolò davanti al Tribunale di tal luogo, ed ivi citati i Procuratori al Patrimonio, ed alla Massa dei creditori Ringressi di Grosseto, domandò ed in loro contumacia ottenne con Sentenza dei 6 Agosto 1821 la divisione dei suoi asserti Beni posseduti in comune dal fu Prete Ringressi, e tutti incorporati come sopra dal Tribunale di Grosseto.

I sigg. Boldrini, e Seghieri si appellarono da questa Sentenza contumaciale alla Regia Ruota di Firenze, la quale con sua Sentenza de' 14 Maggio 1822 revocò pienamente la precedente Sentenza di Dicomano per il capo dell' incompetenza.

Il sig. Ringressi da questa Sentenza Ruotale reclamò al Supremo Consiglio, il quale adottando i Motivi della Sentenza appellata confermò la medesima pienamente.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice bene giudicato dalla Regia Ruota di Firenze colla Sentenza de' 14. Marzo 1822., e male dalla medesima appellato per parte del sig. Giuseppe Ringressi, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, ed ordina la sua piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore; e condanna l'appellante a favore dei signori Boldrini, e Seghieri nelle spese ancora del presente Giudizio, non solo giudiciali che stragiudiciali.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relat. *Consiglieri*

**Seguono i Motivi della Regia Ruota di Firenze come sopra adottati.**

« Attesochè è certo in fatto dietro le resultanze dell' Atti, che presso « il Tribunale di Grosseto fu introdotto il Giudizio di concorso univer- « sale dei Creditori del già Sacerdote Ferdinando Ringressi, e che avanti il « detto Tribunale è tuttora pendente ».

« Attesochè l'indole particolare del detto Giudizio esige che non « solo i Creditori tutti del debitore sottoposto al concorso siano obbli- « gati adire il Tribunale in cui esso si agita, ma che di più avanti in « detto Tribunal. si trattino tutte le Cause, che in qualunque modo pos- « son liquidare l' interesse del comune debitore, conforme stabiliscono al

« quanto alla prima proposizione *Ansald. de Commerc. disc.* 11. *N.* 2.5
« e 27. *Montelatici Elem. Iur. tom.* 2 *pag.* 335, ed in quanto alla se-
« conda proposizione *Ansald d. Diss.* 11. *N.* 21. *Montelatici d. Tom.*
« 2. *pag.* 273. »

*Delib. e Delib. Dice essere stato incompetentemente pronunziato dal Tribunale di Dicomano colla Sentenza del dì* 8. *Agosto* 1821, *e bene perciò appellato dalla medesima per parte dei sigg. Dott. Boldrini, e Seghieri ne NN. di che in atti: Dichiara come non avvenuta la detta Sentenza, e conseguentemente rinvia il sig. Giuseppe Ringressi a provvedersi come, e dove di ragione; E condanna quest' ultimo a favore dei Vincitori nelle spese del presente Giudizio.*

## DECISIONE XLV.

### REGIA RUOTA DI PISA

*Liburnen Nullitatis Contractus diei* 19 *Februarii* 1825.

In Causa De Montel e Abudaram Levi

Proc. Mess. Bartolommeo Pampana — Avv. sig. Giovanni Carmignani

Proc. Mess. Francesco Morosoli — Avv. sig. Tito Coppi

---

*Argomento*

L' Esecutor Testamentario non può, senza essere rivestito delle opportune facoltà, dare a Mutuo una somma cospicua, che compone l' intera Eredità, lasciata ad un Minore, il quale ha diritto di ripeterla non solamente dal Mutuario, ma eziandio da quella Persona, nella quale fosse passata anco a titolo di pagamento eseguito dallo stesso Mutuatario.

Sommario

1. *Il Tribunal d' Appello nel caso di denegata Giustizia può decidere* tanquam in prima.

2. *Una somma cospicua, che costituisse l' intero Asse Patrimoniale di un Pupillo per la propria importanza, sebbene di natura sua mobile, assume il carattere di un Immobile.*

3. *Per la distrazione di una somma, che costituisce l' intero Patrimonio del Figlio Minore, il Padre nella sua qualità di Amministratore ha l' obbligo di consultare le Autorità tutelari.*

4. *L' Esecutore Testamentario, sotto l' Impero delle Leggi Francesi, non poteva procedere alla distrazione di tutti gli assegnamenti componenti l' Eredità lasciata ad un Minore, senza l' autorità del Consiglio di Famiglia, e senza l' Omologazione del Tribunale.*

5. *L' ignoranza della Legge non si presume in alcuno special-*

*mente sul delicato proposito delle solennità necessarie a render valide le obbligazioni de' Minori.*

*6. Quando la Legge presentasse un Gius nuovo, o dubbioso, non è allegabile in una Città ove possono consultarsi persone in Giurisprudenza versate.*

*7. Coloro, che incassano una somma imprestata da un' Esecutor Testamentario senza facoltà d' imprestarla, non operano in buona fede, risultando il Contratto dalla innegabile scienza del vizio della cosa, che si vuol ritenere come propria.*

*8. Quando la pecunia pupillare è stata ricevuta, e consumata non in stato di buona fede, il Minore ha diritto di ripeterla con tutti gli Accessori.*

*9. Quando la pecunia del Pupillo data a Mutuo senza la necessaria autorità, e che dal Mutuatario è passata ad altri o a Titolo di Mutuo, o di pagamento ambedue le Persone restano a favore del Minore obbligate.*

*10. Colui che ha ricevuto a Mutuo la pecunia del Pupillo senza le debite facoltà, non solamente è tenuto alla restituzione della medesima, ma ancora al pagamento de' frutti, e delle spese a favor del Minore per ricuperarla.*

### Storia della Causa

Il sig. Salomone de Montel andando debitore nell' anno 1810. dei sigg. Salomone Abuderam, e Iacob Levy di Livorno della cospicua somma di Pezze 73817. 11. 8. da 8. reali per resto di prezzo della Fattoria di S. Regolo che esso aveva acquistata dal R. Scrittojo delle Possessioni, di cui i predetti sigg. Abudharam, e Levy comparivano mediati successori rivestiti del pieno e proprio riservo di dominio sopra la Tenuta medesima, lo stesso sig. Salomone aderendo alle richieste di detti Creditori per il pagamento almeno parziale di detto debito, lo effettuò realmente in Pezze 10600.

Per eseguire un tal pagamento lo stesso sig. Salomone de Montel, prese a cambio detta somma dal sig. David De Montel suo figlio rappresentato dal sig. Salvadore Habibi esecutore Testamentario unitamente ad esso sig. Salomone del fu sig. Ioseph De Montel, il quale aveva instituito suo Erede universale il predetto sig. David, ed alla cui Eredità appartenevano le suddette Pezze 10600. e contemporaneamente al suddetto imprestito, eseguito col pubblico Istrumento del dì 13 Decembre 1810 rogato dal Notaro Paoli la suddetta identifica pecunia fu passata ad Essi sig. Abuderam, e Levy in diminuzione di altrettanta rata del loro Credito, avendo in tale occasione surrogato il sig. Habibi rappresentante il minore sig. David a cui la somma predetta spettava, in tanta rata delle loro ragioni privilegiate di riservo di dominio, ed assegnato a detto Minore per tale

oggetto una porzione di effetti della suddetta Tenuta di S. Regolo capaci della sicurezza di detta somma.

Il sig. David De Montel divenuto Maggiore aveva per gl' Atti del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno domandata la nullità del divisato Contratto del 13 Decembre 1810. per il duplice fondamento della nullità, e della lesione nel medesimo intervenuta.

Con Sentenza del Magistrato predetto del 7. Agosto 1822. furono in parte accolte le domande di detto sig. David, essendo stato dichiarato constare del diritto reclamato dal medesimo d' intentare il rimedio della lesione contro il precitato pubblico Istrumento d' Imprestito fruttifero, e cessione di ragione del dì 17 Decembre 1810, ed ordinata la opportuna Perizia per l' effetto di verificare se i Beni ipotecati con il detto Contratto a favore del prefato Minore fossero, o no di un valore sufficiente a garantire la restituzione delle Pezze 10600 da 8. reali sborsate dal sig. Habibi NN. e quale fosse il vero valore, per poter quindi conoscere se la opposta lesione sussistesse o no nella controversa contrattazione.

Da questa Sentenza avevano i sigg. Abudaram, e Levy interposto Appello con Atto del dì 22 Agosto 1822 avanti la Regia Ruota di Pisa e ne avevano domandato la piena revoca, sostenendo, che l' esame della lesione era improponibile di fronte ad Essi signori appellanti, e che la Perizia ordinata dalla appellata Sentenza era inammissibile.

Si deduceva dagli appellanti, che fra Essi, ed il sig. Salvatore Habibi rappresentante il prenominato sig. David, non essendo intervenuta Contrattazione alcuna, non era nel concreto del caso proponibile il rimedio della lesione, poichè la medesima non poteva ammettersi che contro quello, il quale avesse trattato con colui che una tale azione pretendesse sperimentare: Che i sigg. Abuderam, e Levy intervenendo nel suddivisato pubblico Istrumento del 13 Decembre 1810. altro non fecero che ricevere dal sig. Salomone De Montel una porzione del loro Credito, e cedere al sig. Habibi rappresentante il Minore sig. David le loro ragioni di riservo di dominio sopra quei Beni, che il sig. Salomone de Montel, ed il signor Habibi avevano convenuto che dovessero ipotecarsi per sicurezza della suddivisata somma di Pezze 10600.

Che per questa semplice cessione fatta dai predetti sigg. Abuderam, e Levy al sig. Habibi NN. ad intuito del Debitore sig. Salomone De Montel, non poteva dirsi, come i Giudici di prima Istanza avevano opinato, che fra Essi, e questo Terzo vi fosse contratto veruno, mentre bisognava distinguere la cessione che si fa direttamente ad intuito del cessionario dall' altra, che si fa ad intuito del Debitore ec. essendo certo che nel primo caso il cedente si rende passibile di tutte le eccezioni, che dal contratto derivano, e nel secondo caso, che era quello dei sigg. Abuderam, e Levy non vi era obbligazione del cedente ec.

Che d' altronde ancora quando si dovesse ravvisare avvenuta fra i sigg. Opponenti, ed il sig. Habibi NN. una stipulazione, non potrebbe es-

ser tale da far nascere l'azione della lesione, la quale avendo soltanto luogo nelle contrattazioni correspettive, e nelle quali si verifichi una vistosa discrepanza fra il dato, ed il ricevuto non sarebbe neppure nella ammessa ipotesi proponibile rapporto al preteso Contratto fra l'esecutore testamentario Habibi, ed i sigg. Abudaram, e Levy ove non esisteva veruna correspettività: Si deduceva inoltre a sostegno dell' Appello da Essi interposto, che la obiettata lesione era anche improponibile per la impossibilità della prova, che secondo l' appellata Sentenza dovrebbe farsi col mezzo della ordinata Perizia.

Che in fatti dovendosi colla Perizia stessa determinare se i Beni scorporati dalla Tenuta di san Regolo a favore del sig. Habibi NN. per sicurezza della somma delle Pezze 10600 avessero un tal valore all'epoca della eseguita cessione vale a dire più di un decennio intiero, i Periti comunque abilissimi, attesa la mancanza di dati certi non erano in grado di stabilire il giusto importare dei medesimi effetti nell'epoca suddetta, ed era in questo caso la Perizia medesima inammissibile per il voto concorde dei DD., e dei Tribunali. Per tali ragioni concludevano, e facevano Istanza che fosse annullata, revocata, e cassata la Sentenza appellata, e rigettate pienamente le domande del sig. David De Montel con la di lui condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali tanto del primo, che del secondo Giudizio ec.

Il sig. David De Montel appellante, ed appellato per mezzo de' suoi Difensori sosteneva, che il contratto di mutuo del 13 Decembre 1810, era sostanzialmente nullo per il vizio del dolo, e della frode, che lo aveva animato, era nullo per il defetto delle forme che dovevano accompagnarlo e nullo finalmente per la lesione della quale era egualmente infetto a danno del suddetto Minore, lesione ad esuberanza giustificata, senza il ricorso alla Perizia già ammessa dalla appellata Sentenza la qual Perizia quatenus non avrebbe mai potuto denegarsi: Altre molte ragioni furono dette a favore del sig. David Montel, le quali avendo persuaso i Giudici, pubblicarono la definitiva Decisione a di lui favore ch'è la presente.

### Motivi

Considerando, che l'azione intentata dal minore sig. David De Montel divenuto maggiore contro i sigg. Salomone Abudaram, e Iacob Levy col suo atto di principale domanda del 24. Settembre 1821 fu la *condizione* della pecunia di sua proprietà da essi indebitamente, e senza alcun legittimo titolo incassata, consunta in ordine al pagamento fattone loro o dal sig. Salvador Tiach Habib nella sua qualità di Esecutore Testamentario del fu sig. Ioseph De Montel, o dal di lui padre sig. Salomon de Montel nel pubblico contratto d' Impresto fruttifero del 13. Dicembre 1810. rogato Paoli.

Considerando, che due furono i *mezzi* a sostegno della *condizione* dal Minore proposti, l' uno principale fondato sulla nullità del Contratto di pagamento per mancanza delle debite solennità, l' altro subalterno diretto alla *rescissione* del Contratto stesso per causa di lesione.

Considerando, che la Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 7. Agosto 1822. nel dirigere gli Atti alla verificazione di questo mezzo subalterno, ha implicitamente supposta la validità del Contratto, ed escluse così le Domande dell' Attori sul mezzo principale, la di cui prova determinata ad una mera ispezione di diritto, era per esso dell' andamento di più facile, e di un esito più sicuro, e meno dispendioso.

Considerando, che in questo stato degli atti, e nella circostanza in specie dell' appello incidente interposto dal sig. David De Montel colla sua Scrittura del dì 5 Settembre 1822 come non ha potuto la Ruota ravvisare il gravame inferito all' Interesse del Minore, nella Dichiarazione che lo sottopone all' incertezza dell' esperimento di fatto dipendenti dalla opinione di Periti, così non ha potuto non riconoscere delle sue facoltà l' esame proposta sulla nullità del Contratto, come per se sola vincente il merito della questione: sì perchè il silenzio dell' appellata Sentenza sul capo di questa nullità é stato dal sig. David De Montel riguardato come denegata giustizia, e in questo caso il Tribunale di Appello può legittimamente decidere *tamquam in prima Lancellot de attent. part.2. cap. 12 limit.1. N. 65. 70 Sanfelic. Decis. 268. Rot. Flor. cor. Magon. Dec. 63 N. 10 12, ed il Supremo Consiglio nella Castillionen. desert. appellat. de 14 Giug. 1820 av. il sig. Cons. Niccolini Relat. N. 1. tra le raccolte nel Tesoro del Foro Toscano in ordine la 90 N. 1.*: sì perchè la nullità non essendo una nuova azione, ma il mezzo più pronto alla giustificazione delle Istanze dell' Attore dirette alla prova della condizione proposta colla domanda introduttiva del giudizio può a tutto diritto il Giudice di Appello di questo mezzo legittimamente conoscere senza violare i gradi di giurisdizione, che dee subire la causa in ordine alla distinzione di cui la *L. 4. de temporibus et reparationibus appellationum seu consultationum* « ivi»
« Per hanc divinam sanctionem decernimus ut licentia quidem pateat in
« excercendis consultationibus, tam appellatori, quam adversae parti no-
« vis etiam adsertionibus utendi, vel exceptionibus, quae non ad novum
« capitulum pertinent sed ex illis oriuntur, et illis coniunctae quae apud
« anteriorem judicem noscuntur propositae. »

Considerando che senza pregiudicare alla ispezione della lesione su i fondamenti adottati da una Sentenza del 24. Settembre 1822. la Causa nel sistema della nullità assume un' aspetto più chiaro, e più semplice a pro del Minore, e del di lui interesse manifestamente offeso nel divisato Contratto del 13 Decembre 1810.

Basta leggere infatti questo Contratto per essere persuasi, e che il sig. Salvador Tiach Habib procedeva con manifesta irregolarità a disporre a titolo di mutuo del vistoso capitale di Pezze 10600 di proprietà del Minore e che i sigg. Abudharam, e Levy non poterono senza scienza di questa irregolarità percipere, e consumar quella somma.

E' difficile, che le Legislazioni de' Popoli incivilìti si trovin discordi tra loro nella protezione del patrimonio del Pupillo, e del Minore, ed è

ancor più difficile che i salutari provvedimenti della legge per quest'oggetto non siano alla cognizione di tutti.

Si trattava di disporre d'una somma cospicua, la quale costituiva l'intero asse patrimoniale del minore sig. David De Montel, e questa cospicua somma per la propria importanza sebben di natura sua mobile assumeva tutto il carattere d'un immobile. *Rot. nostr. nella Florentin. reivindication. de* 9 *Settembre* 1806 *avanti Puccini Relat.* §. *Ma noi non crediamo ec.* 2

Quando pure alla distrazion di codesta somma si fosse accinto il sig. Salomon De Montel padre del minore nella qualità di Amministratore legittimo del proprio figlio, egli aveva tanto per gius comune quanto per gius francese vigente all'epoca del celebrato contratto l'obbligo rigoroso di consultare le autorità tutelari della persona privilegiata come prescrivono i combinati *Art.* 389. 450. 457. del Codice Civile de' francesi. 3

Ma procedeva alla distrazion della somma non il padre, ed amministratore legittimo del minore, ma un' esecutore delle ultime volontà d'un agnato, che beneficato lo avea. Il Testamento del sig. Ioseph De Montel del dì 29 Maggio 1806 da cui il sig. Salvadore Isach Habib riconosceva il suo titolo di esecutore testamentario relativamente al minore in esso istituito erede non gli dava in veruu modo il dritto d'impossessarsi de' mobili spettanti alla eredità. Egli dunque non avea titolo di sorta veruna per ingerirsi di proprio arbitrio, e senza l'autorità del consiglio di famiglia, e senza la omologazione del Tribunale competente della distrazione della totalità degli assegnamenti, che la Eredità componevano *Cod. Civil. Art.* 1206. 4 5

Così disponeva la Legge, nè la ignoranza della Legge può presumersi in chicchessia specialmente sul delicato, e importante proposito delle solennità necessarie a render valide le obbligazioni de' minori. *Rot. nostr. in Thesaur. Ombros. Vol.* 7. *Dec.* 16. *N.* 16, e quando pure la disposizione della legge avesse presentato un gius novo, o intricato, o dubbioso, la ignoranza del vero stato di questo dritto non sarebbe stata mai allegabile dai signori Abudharam, e Levy in Livorno, in una Città nella quale era facile, ed ovvio il consultar persone in giurisprudenza versate *De Valent. de contract. Vol.* 6. *N.* 195. *De Comitibus Decis. Florent.* 46. *N.* 70. 6

Il Contratto del 13 Decembre 1810, sia che lo sborso delle pezze diecimila seicento si sostenga fatto ai sigg. Abudarham e Levy dal sig. Salomon De Montel, sia che si sostenga fatto dal sig. Salvador Cabib presentava un pagamento della pecunia pupillare *identifica* perchè tale dal Contratto medesimo dichiarata, fatto senza titolo e quindi viziosamente, per lo chè non possono coloro che incassarono quella somma asserire che essi ciò facessero in buona fede, risultando il contrario dalla innegabile scienza del vizio della cosa che si vuol ritener come propria *Altograd. Cons.* 14. *N.* 84. *lib.* 2. *Rot. Rom. Cor. Merlin. Decis.* 665 *N.* 25. *in Recent. par.* 6 *Decis.* 270. *N.* 4. *et per.* 9. *Decis.* 373. *N.* 9. 7

E quando è certo che la pecunia pupillare fu dai signori Abuderam e Levy percetta, e consumata non in stato di buona fede egli è egualmente certo che il minore ha tutto il diritto di ripeterla con tutti gli accessori contro di essi *Cujac. op. Edit. Nap. Tom.4. pag.* 184 *lib. B. Anton. Fabr. Ratioc. Libr.* 13. *tit. de rebus. Creditis L.* 23. *vers atque ita.*

Ma ancorchè si adottasse la ipotesi, che i signori Abudaram e Levy ignorarono la viziosa provenienza della pecunia pupillare da essi incassata quando essi impugnar non possono il nudo fatto dell'incasso di quella pecunia identifica, questo solo fatto gli avrebbe esposti alla *condizione*, con cui il minore si proponeva di ricuperare una somma di cui egli era stato indebitamente spogliato *L.* 29. *ff. de condict. indebit.* « ivi » Interdum « persona a locum facit repetitioni, ut puta si pupillus sine tutoris authoritate, vel furiosus, vel is cui bonis interdictum est sol verit. Nam in his « personis generaliter repetitioni locum esse non ambigit. Et si quidem « extant nummi vendicabunt pro consumptis vero condictio locum habebit » *L. non omnis.* 19. *ff. de rebus creditis* §. *si pupillus* « ivi » Si « pupillus sine tutoris authoritate crediderit, aut solvendi causa dederit, « consumpta pecunia condictionem habet, vel liberatur: non alia ratione, « quam facto ejus intelligitur ad eum qui accepit, pervenisse quapropter si eamdem pecuniam is, qui in creditum vel in solutum acceperat, « alii porro in creditum, vel in solutum dederit: consumpta ea et ipsi « obligatur pupillo, vel eum a se liberat, et eum, cui crediderit obligatum « habebit vel se ab eo liberabit. »

Nè si potevano accogliere le teorie colle quali da' dotti Difensori de' sigg. Abudaram, e Levy si tentava di sostenere o che data a mutuo dal Pupillo la pecunia ad uno, e da questi poi consegnata ad un'altro in pagamento del proprio debito il primo, non il secondo ricevitor del denaro restasse esposto alla *condizione* dal minore intentata, o che avesse bisogno il minore a sostegno legittimo della propria azione di concluder la prova che chi aveva incassato il denaro di sua proprietà ne fosse rimasto locupletato lo che non si verificava nel caso, mentre il sig. Abudaram, e Levy avevano incassato il denaro pupillare in pagamento di un loro Credito, ne avevano perciò potuto locupletarsi.

Quanto alla prima di queste due ispezioni era improponibile qualunque disputa più sottile elevata dagl'interpetri a tutt'altro effetto, che quello del caso presente, mentre dalla già citata *L. non omnis* 19 §. *si pupillus D. de rebus creditis* litteralmente si stabilisce, che data dal minore a mutuo senza l'autorità del tutore, e quindi passato il denaro medesimo dal Mutuatario ad altri o a titolo di mutuo, o a titolo di pagamento l'una, e l'altra persona rimane a suo favore per la restituzione obbligata.

E quanto alla seconda ispezione niuna delle autorità, che venivano allegate per sostenerla contemplava il caso della condizione dal minore intentata, lo che le rendeva, senza bisogno di ulterior discussione, inapplicabili al caso.

Considerando, che stabilita la competenza del diritto nel minore sig. David De Montel a ripetere per il capo della nullità, e della mancanza di titolo abile a trasferire il dominio della pecunia ne' signori Abudaram e Levy la pecunia medesima, e quindi ad essere restituito in intiero dal Contratto del 13. Decembre 1810 necessaria conseguenza di questo principio diveniva la condanna de' convenuti non tanto alla restituzione delle Pezze 10600. da essi indebitamente incassate, quanto al pagamento del frutto su detta somma decorso dal dì del mentovato Contratto, e decorrendo a tutto il dì dell'effettivo, e total pagamento a quella identifica mercantil ragione del 6. per cento all'anno a cui dovea essere detta somma nel suo interesse impiegata, e delle spese tutte indistintamente da esso a sostegno del proprio diritto sofferte senza di che vera restituzione in intero non vi sarebbe *L' 24. §. penult. ff. de minor. 25 annis Voet. in pandect. Vol. 1. lib. 4. tit. 1. N.* 23. « ivi » Sed ed vicissim ei quoque, contra quem restitutio conceditur, jus suum pristinum, quod ad ejus fieri potest reintegradum est, et indemnitati ejus consulendum. »

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice essere stato per parte del sig. David De Montel bene aderito all'Appello interposto dai sigg. Salomone Abuderam, e Iacob Levi sotto di 22 Agosto 1822 dalla Sentenza del Magistrato Civile e Consolare di Livorno dal dì 7 dello stesso Mese poichè dichiara le cose, esposte narrate e principalmente domandate per parte di detto sig. David De Montel colla sua Scrittura del dì 5. Dicembre 1821 essere state, ed essere vere, e quelle essersi potute, e potersi di ragione pretendere, e domandare, e perciò il Contratto del 13 Dicembre 1810 rogato Paoli in vigor del quale i sigg. Salomone Abudaram, e Iacob Levy l'uno per la somma di Pezze 5600 e l'altro per la somma di pezze 5000 incassarono le pezze diecimila seicento di proprietà del prefato sig. De Montel allora costituito in minore età essere stato, ed essere a tutti gli effetti di ragione nullo, ed inattendibile per tutto ciò che al minore, ed al di lui interesse si referisce e tal dichiarazione premessa Condanna i prefati sigg. Salomone Abudaram, e Iacob Levy a favore del detto sig. David De Montel ciascuno nella concorrenza delle respettive incassate somme alla restituzione delle ridette pezze 10600 al pagamento su dette respettive somme del frutto alla ragione del cinque per cento all'anno decorso dal detto dì 13 Decembre 1810 e decorrendi sino all'effettivo total pagamento, e i vinti a favore del vincitore Condannò, e Condanna nelle spese de' presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Angiolo Carmignani primo Auditore

Verdiano Francioli e Cav. Ascanio Baldasseroni Relat. Auditori.

# DECISIONE XLVI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pisana Nullitatis Appellationis diei 4 Iunii 1825.*

IN CAUSA ANDREOTTI E SOFFREDINI

Proc. Mess. Niccola Cosci — Proc. Mess. Antonio Uccelli

---

ARGOMENTO

Non è valido l'Appello dalle Sentenze interlocutorie, se l'Atto del medesimo non contiene i Motivi sopra i quali è fondato, e non è capace di alcuna efficacia.

SOMMARIO

1. *L'Atto d'Appello dalle Sentenze Interlocutorie deve contenere i Motivi sopra i quali è fondato.*

2. *Ne'Giudizi di primo Appello avanti le Ruote si deve osservare quella medesima Procedura stabilita ne'Giudizi Incidentali di prima Istanza.*

3. *La Domanda ne'Giudizi Incidentali deve contenere i fondamenti, e la produzione delle relative Giustificazioni.*

4. *L'Art. 749 del Regolamento di Procedura stabilisce che l'atto d'Esposizione de'Gravami ne'Giudizi Interlocutori deve unirsi in Appello alla produzione della Sentenza appellata, e del Processo di Prima Istanza.*

5. *L'Appellato nel termine di otto giorni da quello dell'Appello notificatosi deve opporre le sue Eccezzioni.*

8. *La mancanza negli Atti delle forme sostanziali, che la legge prescrive, gli rende incapaci di legale efficacia.*

10. *L'Art. 751. del Regolamento di Procedura è applicabile al solo Appello dalle Sentenze definitive.*

11. *Colui che intenta un'Azione diversa da quella, che può competergli è soggetto alla condanna delle spese.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Tommaso Soffredini interpose appello dalla Sentenza interlocutoria del di 6 Maggio 1822. proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con cui venne ammesso il sig. Ranieri Andreotti al Giuramento Suppletorio, e questo appello fu proseguito davanti la Regia Ruota di Pisa e con Scrittura del di 3 Luglio successivo dedusse i Gravami, e dichiarò che produceva la Copia Autentica degli Atti di Prima Istanza, e della Sentenza predetta.

Questi Atti, e Sentenza non vennero mai prodotti, e perciò Andreotti oppose la mancanza di una tal produzione, e fece Istanza per la deserzione

dell'Appello, producendo il Certificato della Cancelleria del Magistrato suddetto con cui rimaneva esclusa la indicata produzione.

Contestato pertanto il Giudizio avanti la Regia Ruota di Pisa sopra questo nuovo Incidente sotto di 19. del detto mese, ed anno la medesima dichiarò doversi rigettare la domanda di deserzione di Appello.

Il sig. Andreotti interpose l'appello da questa Sentenza, e quello prosegui avanti il Supremo Consiglio, ed in seguito nei termini fissati dal Regolamento di Procedura, dedusse i Gravami, e riprodusse gli atti compilati avanti la detta Regia Ruota Pisana, e quindi fece Istanza per la nullità, e rejezione dell'appello interposto dal Soffredini. Portata la Causa in discussione avanti il Supremo Consiglio, il medesimo ha proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso che l'articolo 729. dell'attual Regolamento di Procedura dispone letteralmente che l'atto di appello dalle Sentenze interlocutorie deve contenere i Motivi sopra i quali è fondato. 1

Che il successivo *Art.* 732 prescrive con ugual chiarezza che quando si tratti di Giudizj interlocutori « dovrà anche nei Giudizi di primo appello avanti la Ruota osservarsi quella medesima Procedura che è stata stabilita per i Giudizj Incidentali di prima Istanza. » Che dall'*Art.* 189. si determina espressamente in questi Giudizj che assieme con l'atto di domanda debbono enunciarsi i fondamenti, e prodursi le relative giustificazioni, che non sieno state prodotte già. Che: o si attenda il disposto di questi articoli, o quello dell'*Art.* 749. dove è stabilito che l'atto della esposizione dei Gravami deve unirsi in appello alla produzione in copia autentica della Sentenza appellata, e di tutto il Processo di prima Istanza. Dal combinato contesto di tali disposizioni resulta manifestamente, che all'Atto di appello dalle Sentenze interlocutorie, ove debbono contenersi i Motivi sopra i quali si fonda; che è quanto dire la esposizione dei Gravami dee sempre andare unita la produzione, e della Sentenza da cui si reclama, e degli Atti sui quali fu motivata. 2 3 4 5

Attesochè la necessità di questa esposizione di Gravami, e di questa produzione è una conseguenza spontanea, che si deriva dalla veduta ancora di porre tale atto di Appello in consonanza, e d'accordo con le altre parti del Regolamento; e dal Riflesso imponentissimo, che, senza di ciò, quanto sarebbe difficile all'appellato di opporre le sue Eccezzioni, come in ordine all'Articolo 192. dee pur fare dentro otto giorni dall'appello notificatogli; altrettanto si renderebbe impossibile ai Giudici dell'Appello di pronunziare sulla giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata, lo che pur debbono i medesimi esser posti nella facoltà di eseguire, anche alla prima udienza, nella quale sia la causa dalla Parte più sollecita portata d'avanti ad Essi in ordine alle cose stabilite nella Legge del dì 23 Dicembre 1818. 6

Atteso che la Sentenza del Magistrato Consolare di Livorno dalla quale Soffredini appellò era una Sentenza interlocutoria.

E che l'appello da esso interposto mancò non solo della esposizione dei Motivi che poteano appoggiarlo, e della produzione degli atti i quali potemo giustificare i Motivi medesimi; ma per fino della produzione della Copia della Sentenza da cui reclamava, che egli era stata notificata nei modi legittimi, senza che pur vi si appellasse causa veruna, capace a fare apparire giustamente sensabile questa mancanza.

Attesochè la mancanza negli atti delle forme sostanziali, che la Legge ha prescritte a quelli, li rende incapaci d'ogni legale efficacia:

Che sostanziali son quelle forme, senza le quali sarebbe il respettivo atto non capace a servire all'oggetto a cui si dirige, e che non capace a ottenere che si pronunziasse legittimamente sulla giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata sarebbe ogni atto di appello, il quale non altri ne attende per la piena, e legale istruzione del Processo dall'appellante, quando è interposto dalle Sentenze Interlocutorie se non contenesse la esposizione dei Motivi, su i quali l'appello stesso è fondato, e i Documenti diretti a giustificare i Motivi medesimi.

Attesochè d'altronde: che non la dichiarazione della deserzione domandata dall'Andreotti, e sulla quale pronunziò la Rota di Pisa, ma quella della irregolarità, e della inefficacia dell'appello interposto dal Soffredini, era la sola che potea domandarsi da Esso Andreotti, quando il Soffredini avea mancato non all'*art.* 751. del Regolamento, applicabile soltanto agli appelli dalle Sentenze definitive, ma alle regolarità delle forme da osservarsi a tenore degli altri articoli summenzionati, negli appelli dalle Sentenze interlocutorie qual'era quella da cui reclamò.

Attesochè la domanda per tale dichiarazione non è stata ratificata dall'Andreotti se non anzi il Consiglio, ed anche negli ultimi Stadii della presente Istanza, onde l'errore da cui commesso in questo rapporto non può non averlo sottoposto relativamente alle spese dei Giudizi fin qui agitati, alla sanzione del *Testo nella Legge* 75. *ff. de Reg. Iur.*; ove che « nemo potest mutare consilium suum in alterius iniuriam; Sanzione applicata costantemente a chi abbia intentato una azione diversa da quella che potea competergli, per soggettarlo alla condanna delle spese occorse dal cominciamento del Giudizio fino al momento della correzione, ed emenda della azione medesima. Siccome notano dichiarando la Legge 3. *Cod. de edendo fra i Culti il Donell. Lib.* 23. *Cap.* §. *allegato, e seguita del Bruneman in d. Leg. N.* 6., e fra i Prammatici i molti citati e seguitati pur essi dall'*Asin. in Prax.* §. 32. *Cap.* 2. *Ampliat* 14. *a c.* 16. *per tot.*, *e dello Scaccia de appellat quaest.* 11. *sub. N.* 23. *V. ad adduct. etc.*

Attesochè dopo questa correzzione dell'Andreotti resultante dalla Scrittura di contestazione, Insistenza, e Istanza esibita per parte del medesimo nel 2. Giugno corrente, non era più giusto, che il Soffredini

proseguisse gli atti contro di Lui, come fece con la Scrittura di Repliche, e Produzione de' 3. Giugno suddetto, e perciò doveva rifondere le spese da quel giorno in poi cagionati.

Per questi Motivi

*Delib. Delib. Facendo diritto alla domanda esibita in atti per parte del sig. Ranieri Andreotti nel 2. Giugno corrente dichiara, come non avvenuto ed inattendibile a tutti gli effetti di ragione l'appello interposto per parte del sig. Tommaso Soffredini sotto di 20. Maggio 1822. dalla Sentenza interlocutoria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 6 Maggio 1822, e perciò non essere stato, ne esser luogo a veruna dichiarazione sopra la deserzione dell' appello intentata, e sulla quale pronunziò la Regia Ruota di Pisa ne 19 Luglio 1822, ed attesa questa dichiarazione condannò e condanna l' Andreotti nelle spese giudiciali di questa, e della passata Istanza, che hanno avuto luogo fino al predetto 2. Giugno corrente; et all' opposto condanna il Soffredini nelle spese giudiciali dell' Istanza presente dal suddetto giorno in poi.*

Così deciso dai Signori.

Giov. Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli *Consiglieri*

## DECISIONE XLVII.

REGIA RUOTA DI PISA

*Pisana Emphyteusis diei 4 Julii 1825*

In Causa Adorni e Serni vedova Puntelli

Proc. Mess. Enrico Frassi; Av. Sig. Giov Corsi.

Proc. Mess. Jacopo Sabatini

---

*Argomento.*

Quando è stata dichiarata la caducità del Livello per Canoni decorsi, e ch' è passato il termine assegnato al Possessore del Livello dalla Sentenza, o dal patto ad averne effettuato il pagamento non si accorda la purgazione della mora, nè può impedire il ritorno del fondo al Padrone diretto. L' Ipoteche, che fossero state impresse sopra i Beni Livellari del Creditore del Conduttore, poichè dirimpetto al Dominio diretto restano estinte ne' casi di colposa caducità.

Sommario

1. *La purgazione della mora non può aver luogo dopo di essere*

*stata dichiarata la caducità*, e *trascorso il termine assegnato dalla Sentenza*, *o dal patto ad aver pagato i Canoni decorsi*.

2. *Il Creditore malgrado la sua ipoteca sopra i Beni Livellari del debitore non può impedirne la caducità, quando non è stata purgata la mora*.

3. *Le Ipoteche sebbene possano imprimersi sù i Beni Livellari, contuttociò restano estinte dirimpetto al Padrone diretto quando si fa luogo alla caducità colposa*.

4. *Quando del fondo Livellare, di cui non può impedirsi la caducità, è stato di nuovo disposto dal Padrone diretto, il nuovo Acquirente ha un Gius quesito sul medesimo*.

5. *L' Atto di una Protesta per la quale non nasce contestazione di Lite, non costuisce cosa litigiosa*.

### Storia della Causa

Nel dì 20 Febbrajo 1819 alle Istanze della Comunità di Campiglia come succeduta al Convento di San Giovanni dei Fieri per cessione riportatane dall' Intendenza del Tesoro Pubblico di Toscana, fù per mezzo del Tribunale di Prima Itanza di Pisa dichiarata la caducità per Canoni non soluti di una Casa di Dominio Diretto della medesima posta in Pisa in via della faggiola, e posseduta dai fratelli sigg. D. Luigi, e Angiolo Adorni sempre che nel termine di giorni 60. computabili dal dì della notificazione di detta Sentenza non venisse purgata la mora coll' effettivo pagamento dei Canoni arretrati, e spese.

Dopo che i fratelli Adorni ebbero interposto il solito rimedio dell' appello avanti la R.Ruota persuasi di non avere nullà di concludente da opporre renunziarono al medesimo per cui fino dal dì 23 Luglio di detto anno spirato il termine assegnato ai Livellarj ad avere eseguita la purgazione della mora la Comunità di Campiglia Domina Diretta per i rogiti del Notajo sig. Pietro Fancelli prese il materiale possesso della Casa caducata.

La sig. Francesca Stefanini vedova del fù sig. Luigi Adorni nella sua qualità di Madre, e Tutrice del sig. D. Ferdinando Adorni allora in età pupillare intraprese delle Trattative con la Comunità di Campiglia per ottenere la nuova investitura della Casa già Caducata in favore del detto di Lei Figlio avendo offerte delle condizioni che furono ritrovate eque e convenienti nellà specialità del caso, ed approvato con due Benigni Rescritti di S. A. I. e R. del dì 9. Giugno 1821 e 9 Marzo 1822. con i quali venne ingiunto àllà Comunità di investire del Livello il nominato sig. Adorni.

Nel 30. Agosto 1822. ne fù stipulato il Contratto per i rogiti del Notajo sig. Francesco Dini, col patto che il principio della concessione Enphiteutica dovesse retrotrarsi al 18 Maggio dello stesso anno con la

solita promessa dell' Evizione, e cogli altri patti, e condizioni solite apporsi sui Livelli Comunitativi a forma delle Leggi, e Ordini Veglianti.

Il fù sig. Santi Puntelli aveva prima dell' incorsa, e dichiarata caducità formato con i detti Fratelli D. Luigi, e Angiolo Adorni più, e diversi debiti con Ipoteca speciale della Casa come sopra caducata per il che nei ventotto Settembre 1819, e così due mesi dopo dal dì del possesso allegando la Sentenza di caducità del 20 Febbraio dello stesso anno domandò di venire ammesso al benefizio della purgazione della mora non ostante il lasso del tempo ex juribus dai Fratelli Adorni intimando la Comunità a farsi conoscere l'importare dei Canoni arretrati, e spese, esibendosi pronto a pagar ciò, che per tal dependenza le fosse dovuto; domanda, ed intimazione notificata al Procuratore, che avevalo rappresentato nel già terminato Giudizio di caducità, e quindi al sig. Gonfaloniere della medesima Comunità di Campiglia.

Niuna replica fù data a quest' Atto dalla Comunità, sia perchè non era luogo ad invocare così serotinamente un benefizio dal quale irremissibilmente erano già decaduti gli Autori del Puntelli, sia perchè frustratoria era l'intimazione per conoscere l'ammontare dei Canoni e spese quando tanto gli uni, che gli altri dovevano precisamente conoscersi dall' intimante perchè resultanti da quella stessa Sentenza de 20 Febbrajo 1819 che si allegava dal medesimo.

Intanto la Comunità di Campiglia godendo pacificamente il possesso della Casa intraprese trattative per la nuova Allivellazione di quella, quale rimase conclusa a favore del sig. D. Ferdinando Adorni d'Ordine Sovrano come resulta dai due summentovati Rescritti del 9 Giugno 1821 e 9 Marzo 1822 portati alla loro esecuzione mediante il Contratto de 30 Agosto 1822.

Ma dopo un silenzio quasi triennale comparve nuovamente negli atti la sig. Anna Sereni Vedova ed Erede Puntelli, e con sua Scrittura del primo Aprile 1822 domandò di essere ammessa a purgare la mora ex juribus dei suoi debitori, protestò della nullità di ogni disposizione che si fosse fatta della controversa Casa, fece l'offerta reale dei Canoni arretrati e spese, e quindi procedè al deposito nella cassa dell Uffizio dei Fossi, atteso che alcuno non comparve per interesse della Comunità nel giorno indicato.

Ad onta però della notificazione di tali atti la Comunità di Campiglia disprezzò quanto vanamente andava facendosi per parte dell' Erede Puntelli, mantenendosi contumace, ragion per cui la sig. Sereni si rivolse contro il sig. D. Ferdinando Adorni detentore della Casa in questione e nuovo Emphiteuta, e con sua Scrittura de 5 Luglio 1822 allegando il solito diritto alla purgazione della mora lo intimò al rilascio della suddetta a di Lei favore.

Si rese opponente il sig. D. Adorni a tale intimazione, e dopo avere Egli richiamata la Comunità di Campiglia alla rilevazione dalle mole-

stie inferitegli, sostenne che per quanto l'equità Canonica ammettesse talvolta l'Enfiteuta decaduto al benefizio della purgazione della mora; anche dopo trascorsi i termini assegnatili, ciò aveva soltanto luogo quando concorreva una Causa qualunque meritevole di qualchè riguardo, e la purgazione della mora di fatto mediante il pagamento effettivo fosse celere, ed immediata, e precedesse i diritti, che potessero essere quesiti dai Terzi per cui non fosse più la cosa intiera. Che però lo stato dell' antica Giurisprudenza in materia era notabilmente variato dopo la promulgazione della Legge del 22 Maggio 1800 la quale all'oggetto appunto di riparare alla discrepanza delle Opinioni in cui erano scesi i Tribunali Toscani in rapporto all'uso, ed all'applicazione dell'equità derogatoria del Gius aveva stabilito che trascorso il termine assegnato dalla Legge, o dal patto non vi fosse più luogo ad alcuno equitativo rimedio, ancorchè la cosa fosse in stato implicito di integrità, ed il Padrone diretto potesse disporre a suo talento del fondo caducato, e che inutili per conseguenza si rendevano quei principi, e quelle autorità, che allegare si potevano in soccorso all'invocata equità; che quando pur' d'Equità potesse utilmente parlarsi non ne sarebbe certamente meritevole la signora Sereni Vedova Puntelli dopo un lasso di tempo quasi triennale, e più specialmente dopo che non solo la cosa non era più intiera, ma che n'era stato disposto a favore di terza Persona.

Inerendo ai rilievi, e ragioni dedotte per parte del nominato sig. Adorni il Tribunale di Prima Istanza, con Sentenza del 30 Gennaio 1813. dichiarò non essere stato luogo alla domandata purgazione della mora, nè al rilascio del Possesso della Casa già caducata, e riconcessa a Livello colla condanna della Vedova, ed Erede Puntelli nelle spese.

Resasi appellante detta Puntelli domandò la revoca della Sentenza appellata non già perchè vi fosse luogo alla remissione in buon giorno a purgare la mora ex juribus dei Debitori sigg. fratelli Adorni, ma perchè trattandosi di un Livello colpito dalla disposizione della Legge de due marzo 1769 l'Ipoteche una volta legittimamente impresse dovessero seguitare il fondo ipotecato comunque trasferito in altri mediante una nuova Investitura non ostante la caducità incorsa dai precedenti Enfiteuti per Canoni non soluti; Che niuna differenza quanto all'Ipoteche poteva ravvisarsi fra i Beni Liberi, e i Beni Livellarj Ammortizzati, e che in ogni caso l'investitura riportatane dal sig. Dottor Adorni non era nuova, ma una proroga, e una continuazione dell'antica.

Adottando i Motivi del primo Giudice.

*Delib. e Delib. dice essere stato male appellato per parte della signora Anna Sereni Erede Puntelli dalla Sentenza del Tribunale di Prima Istanza di questa Città del dì 30 Gennajo 1823 e bene respettivamente essere stato colla medesima giudicato, e perciò quella con-*

*fermando in tutte le sue Parti ne ordina l' esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna l'Appellante nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Angelo Carmignani Primo Auditore e Relat.
Verdiano Francioli Audit. e Cav. Ascanio Baldasseroni Auditore.

Seguono i Motivi della Sentenza appellata proferita dal sig. Auditore Giudice del' Tribunale di Prima Istanza, stati, come sopra, adottati:

« Considerando che ai termini della Legge de' 22 Maggio 1800, non si « può far luogo alla purgazione della Mora dopo che sia stata dichiarata la « caducità, e trascorso il termine assegnato, o dalla Sentenza, o dal patto « senza avere effettuato il pagamento dei canoni, e spese. »

1 « Considerando, che mentre il disposto della suddivisata Legge avrebbe « be preclusa la via ai sigg. Fratelli Adorni a qualsisia equitativo rimedio, « non può non operare l'istesso effetto dirimpetto alla signora Erede Puntelli, « che agisce ex juribus dei medesimi in vigore dell' ipoteche nascenti « dai Contratti stipulati coi detti sigg. Fratelli Adorni ed allegati « negli Atti. »

2 « Considerando esser costante in fatto, e non contradetto dalle Parti, « che la caducità incorsa per canoni non soluti da detti Fratelli Adorni « fu dichiarata legittimamente con Sentenza del Giudice competente, e « che non fu purgata la Mora dentro il termine di giorni 60 con quella as- « segnatili. »

3 « Considerando, che per quanto le ipoteche possano essere legittima- « mente impresse sopra i Beni Livellari resi quasi allodiali dalla Legge « de' 2 Marzo 1769 pure queste devono dirimpetto al Padrone diretto « restarsi estinte ogni volta che si fa luogo alla caducità colposa jure Do- « minii, ed in contravvenzione ai patti dell' Investitura. »

« Considerando che ad onta del chiaro, e preciso disposto della leg- « ge de' 22 Maggio 1800 quando pur si potesse implorare l'equità canonica, « non sarebbe di quella meritevole la sig. Sereni Erede Puntelli, mentre « avendo acquistata precisa notizia dell' incorsa caducità dai Fratelli Ador- « ni nel 28 Settembre 1819, lungi dal depositare o pagare immediata- « mente l'ammontare delle Condanne contenute, e liquidate colla Senten- « za da lei stessa allegata, si contentò di dichiarare di volerlo fare, senza « che questa dichiarazione fosse susseguita dal fatto, se non se dopo un « silenzio di quasi tre anni, e così nel primo Aprile 1822 epoca in cui « comparve nuovamente negli Atti con sua Scrittura di offerta reale, e suc- « cessivo deposito dei Canoni, e spese nella cassa dell' Uffizio dei Fossi « di Pisa. »

« Considerando che due anni prima di detta legale offerta, e deposito
« la Comunità di Campiglia con partito Magistrale de 25 Aprile 1820.
« aveva disposto della Casa di che si tratta a favore del sig. Dottore Ferdi-
« nando Adorni con i patti, e condizioni di che in detto partito stato suc-
« cessivamente approvato da S. A. I. e R. con due veneratissimi rescritti
« de 9. Gennaio 1821., e nove Marzo 1822, cosicchè la cosa non era più
4 « intiera essendosi quesito diritto al Terzo con ogni possibile solennità, e
« coll'istessa annuenza del Sovrano; Né a togliere l'accennato diritto in-
« vano si obietta per parte della signora Puntelli la preesistenza della cosa
« litigiosa che desume dalla Protesta de' 23 Settembre 1819 poichè per
« parte della Comunità non vi fu contestazione di Lite, e così quelle cir-
« costanze che qualificano la cosa litigiosa a forma della *Legge* 1. §. 1. *ff.*
5 « *e della Leg.* 4. *Cod. de Litig.*

« Considerando che in quest'aspetto si rende inutile l'esaminare se
« la Comunità di Campiglia possa esser tenuta a rilevare indenne il signor
« Dott. Ferdinando Adorni in ordine all'evizione promessa nell'Istrumen-
« to di Concessione Enfiteutica de' 30 Agosto 1822. rogato dal Notaro
« Dini. «.

*Delib. e Delib. dice non essere stato ne esser luogo alla remissione in buon giorno alla purgazione della Mora incorsa dai Fratelli sigg. Dottor Luigi, e Angiolo Adorni, domandata ex juribus dei medesimi dalla sig. Anna Sereni vedova, ed erede del fu sig. Santi Puntelli con sua Scrittura di opposizione, e domanda del dì 10 Marzo 1822; e perciò essersi potuto dalla Comunità di Campiglia validamente disporre della Casa cadiscata posta in questa Città in Via della Faggiola a favore del sig. Dottore Ferdinando Adorni, quale assolvè, ed assolve delle cose contro di Esso dimandate dalla nominata signora Erede Puntelli, ed in specie dalla fattagli intimazione a rilasciare il possesso di detta Casa con Scrittura di 5 Luglio 1822, condannando altresì, siccome condanna detta sig. Sereni nelle spese del presente Giudizio.*

## DECISIONE XLVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Validitatis Appellationis diei 29. Ianuarii 1825.*

IN CAUSA FABBRONI E MARCHESI VEDOVA FABBRINI

Proc. Mess. Fabio Pieraccini — Proc. Mess. Gio. Batt. Rosi

*Argomento.*

L'Appello interposto da una Sentenza definitiva prima che sia stato registrato il rapporto della Notificazione della medesima, eseguita per let-

tera sussidiaria, è valido, poichè il termine dalla Legge prescritto ad appellare comincia a decorrere dal giorno, che vien fatto il Registro di tal Rapporto.

SOMMARIO

1. *Il Termine ad appellare dalle Sentenze definitive non comincia a decorrere se non dal giorno del rapporto della Notificazione della Sentenza.*

2. *La Notificazione delle Sentenze, ed il rapporto di Esse deve esser fatto ne' modi stessi prescritti per le notificazioni delle Domande, e Citazioni, e così il rapporto deve esser registrato in piè della Sentenza Originale.*

3. *La necessità del Registro del rapporto della notificazione delle Sentenze ha luogo anco quando son notificate per Lettera Sussidiaria.*

4. 5. *Il Registro del Rapporto della notificazione delle Sentenze eseguite per Lettera Sussidiaria si fa dal Cancelliere del Tribunale Committente.*

6. *E' valido l'Appello dalle Sentenze se è interposto prima, che sia registrato il rapporto della loro notificazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Stefano Fabbroni avendo sotto di 18. Giugno 1822. interposto nuovamente appello da una Sentenza della Ruota di Firenze contro di esso proferita il dì 11. Luglio 1820. dopo che il precedente Appello era stato dichiarato deserto dal Supremo Consiglio con Sentenza del 17 Giugno suddetto, ne ha sostenuta l'ammissibilità sull'appoggio della mancanza del Registro della Notificazione della Sentenza in piè dell'originale Sentenza medesima, qual registro doveva essere eseguito dal Cancelliere della Ruota suddetta per trattarsi di notificazione eseguita per via di Lettera sussidiaria.

Ed a sostegno della di lui domanda ha invocate le massime in proposito stabilite dalle Decisioni del Supremo Consiglio istesso nella Causa Fournier, e Louchyer, Saracini, e Livi, Milloni e Staderini, avvertendo altresì chè essendo stata domandata la revisione di quest'ultima fu dall' I. e R. Consulta rigettata con un Rescritto = *agli ordini.* =

La signora Marchesi al contrario ha sostenuta l'inammissibilità del noto appello interposto dal sig. Fabbroni, riproponendo quelle istesse questioni, che esaminate dal Supremo Consiglio nelle rammentate Cause, erano state dal medesimo replicatamente risolute con la dichiarazione dell' ammissibilità dell'appello.

MOTIVI

Attesochè il termine ad appellare dalle Sentenze definitive non cominci a decorrere, se non che dal dì del registro del rapporto della notifi-

1 cazione della Sentenza secondo il litterale disposto degli Articoli 706. e 707 del vegliante Regolamento di Procedura.

Attesochè per gli altri Articoli 490. et seq. la notificazione delle Sentenze, e il rapporto di esse, deve essere fatto nei modi stessi prescritti per le notificazioni delle domande, e citazioni, e così il rapporto deve essere registrato in piè della Sentenza originale, che esiste in Cancelleria, come
2 parimente è prescritto al Art. 43 del Regolamento medesimo.

Attesochè questa necessità di registro del rapporto non vien meno per la circostanza di trattarsi di notificazione eseguita per via di Lettera sus-
3 sidiaria, poichè se questa circostanza toglie, che il Registro in piè della Sentenza originale possa esser fatta da quel Cursore del Tribunale, cui sia stata sussidiariamente commessa la notificazione, non impedisce però, che
4 possa farsi dal Cancelliere stesso del Tribunale committente, a cui sia pervenuta la responsiva contenente il rapporto della seguita notificazione, al qual Cancelliere di fatto in questo contemplato caso di notificazione se-
5 guita per via di Lettera sussidiaria, è espressamente ordinato fare in piè della Sentenza originale nel suo Tribunale esistente, e confermata con simil registro dal litterale disposto dall'Art. 53 del medesimo Regolamento, conforme il Supremo Consiglio avvertì già, e stabilì nella sua Decisione del dì 31 Agosto 1821 *emanata in Causa Fournier, e Lochyer.*

Attesochè il rapporto della notificazione della Sentenza del dì 11. Luglio 1820 proferita dalla Regia Rota di Firenze a favore della signora Luisa Marchesi ne Fabbrini, e contro il sig. Stefano Fabbroni non era stato ancora registrato in modo alcuno in piè dell' original Sentenza, allorchè per parte del sig. Stefano Fabbroni fu interposto il nuovo appello dalla Sentenza medesima sotto il dì 18. Giugno 1822. così che l' appello medesimo non può non considerarsi interposto in tempo utile, e validamente, giusta
6 le cose fissate, e stabilite dal Supremo Consiglio nell' accennata sua decisione in Causa Fournier, e Lochyer, e nuovamente nella Causa Milloni, e Staderini decisa nel 22. Maggio 1822. di cui fu dall' I. e R. Consulta con Rescritto = agl' Ordini = denegata la domandata revisione.

Attesochè non ostà a ciò che dell' appello precedentemente interposto dal rideito sig. Fabbroni dalla stessa Sentenza sotto di 19. Settembre 1820 fosse la deserzione dal Supremo Consiglio dichiarata colla sua Decisione de' 17. Giugno 1822. perciò, che il Supremo Consiglio istesso, in ordine al chiaro disposto dell' Artic. 753. del lodato Regolamento in simil caso decise fino del 26 Marzo 1819 nella *Causa Saracini e Livi e CC. di LL.*

Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. dichiara buono, e valido l' appello interposto dal sig. Stefano Fabbroni sotto di 18. Giugno 1822 dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze contro di lui, ed a favore della signora Luisa Marchesi Vedova Fabrini proferita il dì 11 Luglio 1820, e quello per-*

*ciò ammettendo conforme ammette, dice che potrà procedersi ad ulteriora in Causa, e Condanna detta signora Luisa Marchesi Vedova Fabbrini nelle spese giudiciali del presente Giudizio Incidentale.*

Così deciso dai signori

Giovanni Alberti *Presidente*
Cav. Michele Niccolini e Cav. Vincenzo Sermolli Relat. *Consiglieri*

## DECISIONE XLIX.

REGIA RUOTA DI PISA

*Liburnen. Concordiae diei 11. Iunii 1825.*

IN CAUSA KRAUSE E DE' CERESA

Proc. Mess. Giulio Paperini | Proc. Mess. Francesco Giola

---

*ARGOMENTO*

Il Negoziante fallito, che stipula co' suoi Creditori una Concordia, e ne ottiene dal Tribunale l'Omologazione, non può esser molestato neppure da' Creditori dissenzienti per il pagamento del loro intero credito primitivo, torna all'amministrazione de' suoi Beni, e può senza contrasto riassumere il suo Commercio.

SOMMARIO

1. *La perdita de' diritti Civili non ha luogo se non ne' casi espressamente determinati dalla Legge.*

2. *Il fallito non decade dall'esercizio de' diritti Civili, e non ostante il sofferto Fallimento può tornare al Commercio.*

3. *L'Omologazione della concordia fra i Creditori, ed il Fallito opera che questi torna alla libera amministrazione de' suoi Beni.*

4. *Il Fallito in Livorno non può assumere l'esercizio di Banchiere, di Mezzano, e non può intervenire alla Borsa finchè non ha ottenuta la riabilitazione, ma può esercitare ogni altro ramo di Commercio.*

5. *Quando la concordia è omologata il Creditore dissenziente è parificato al Creditore consenziente.*

6. *La concordia opera l'effetto, che i Creditori, anche dissenzienti, subito che hanno conseguito i convenuti reparti, perdono ogni azione per domandare il pagamento dell'intero loro Credito primitivo.*

7. *Il Creditore anco dissenziente alla concordia, non può agere contro il suo Debitore ch'è tornato al commercio prima di essere riabilitato.*

8. *Il Negoziante Fallito, che ha stipulato co' suoi creditori la*

*concordia può tornare al commercio; quantunque non abbia domandata, nè ottenuta la sua riabilitazione.*

9. *Il Creditore si può fare opponente nel Giudizio promosso dal debitore di essere riabilitato.*

10. *Il debitore fallito dopo che ha adempiuto i patti convenuti nella concordia riaquista l' esercizio de' suoi diritti Civili, e cessa di essere in stato di fallimento.*

Storia della Causa

Il sig. Carlo De Ceresa originario di Vienna in Austria, dimorante in Firenze espose al Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, che fino dall' anno 1819 mancata al Pubblico Commercio la Ditta = Kranse, et Iansen esso sig. De Ceresa creditore di Pezze 3970. 9. 10. fù obbligato coattivamente ad accedere al concordato stato nel 9. Maggio 1820 omologato dallo stesso Magistrato Civile, e Consolare. Che dopo tale omologazione essendo il sig. Guglielmo Kranse pubblicamente ritornato al Commercio, conforme resulta da due circolari che una del 2 Giugno, e l' altra del 29 Luglio 1821, non aveva egli adempito a quelle condizioni, e formalità prescritte dal vigente Codice di Commercio per chi dopo il fallimento vuol riassumere la qualità, e il carattere di Mercante onde goderne i privilegj, fra le quali condizioni, quella della sodisfazione dell' intero respettivo avere di sorte, interessi, e spese a tutti i creditori, coerentemente al §. 605 dello stesso Codice. In conseguenza di che ha domandato « Primo che fosse il sig. Kranse condannato al pagamento ancora mediante arresto personale, e con esecuzione provvisoria del Giudicato senza cauzione di Pezze 3089. 18. 4. di cui il sig. De Ceresa andava creditore della suddetta Ditta Kranse ed Jansen, oltre al deposito del reparto in pezze 889. 8. 11. da otto reali esistenti a di lui favore in quel Tribunale « Secondo; che venisse dichiarato che detto sig. Kranse nonostante l' ottenuta concordia perseverava sempre per disposto delle Leggi a tutti gli effetti di ragione nello stato di assoluto fallimento « Terzo: Che venisse dichiarato che il sig. Kranse non sodisfacendo al suddetto pagamendo, non avesse diritto alla riabilitazione di Mercante come si è spacciato nelle suddette Circolari del 2. Giugno, e 29 Luglio 1821. Quarto: Che detto sig. Kranse fino alla sodisfazione totale di detto credito di sorte, frutti, e spese, non può godere dei privilegj, e diritti in ordine alle veglianti leggi competenti ai veri, e proprj Mercanti « Quinto Finalmente che gli fosse riservato il diritto di render notorio quante volte più gli fosse piaciuto la continuazione dello stato di detto sig. Kranse, e la non vera spiegata qualità di Mercante con le dette Circolari.

Il convenuto sig. Guglielmo Kranse replicando a tali domande sostenne: Primo: che secondo la lettera testuale della legge, e secondo lo spirito della medesima, che dal sig. De Ceresa s' invoca, non è punto vero che per poter riassumere il Commercio da quegli, che dopo la di-

sgrazia di un fallimento formò un concordato, e ne ottenne la legale omologazione debba adempirsi queste condizioni, e quelle formalità che il sig. De Ceresa per proprio suo comodo gratuitamente suppone. Secondo la lettera testuale della legge, perchè prescrivendosi nel §. 525. del Codice che dopo l'omologazione della concordia « I Sindaci debbano rimettere al fallito l'universalità dei suoi Beni, i suoi libri, fogli, « ed effetti » La parola universalità di Beni comprende ancora il precedente commercio del fallito; Secondo lo spirito poi della medesima perchè tutti i commentatori concordemente stabiliscono con le loro autorità che fra gli altri effetti dell'omologazione, il già fallito « riprende « l'amministrazione *dei suoi affari, e del suo commercio* » essendo, come detti Autori, si esprimono, tutto affatto *fuori del suo fallimento*. Altre molte ragioni dedotte furono dal Difensore del sig. Krause, alle quali avendo fatto plauso il Magistrato terminò il Giudizio, sostenuto con impegno da ambe le parti a favore del sig. Kranse; Il sig. De Ceresa non persuaso della Giustizia di quella Sentenza appellò alla Regia Ruota di Pisa, ove non incontrò miglior sorte, come può vedersi dalla seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando che la perdita de' diritti Civili non ha luogo ne' casi espressamente determinati della Legge. 1

Considerando che niuna Legge attualmente in vigore dichiara decaduto il fallito dall' esercizio dei diritti civili, e che perciò non ostante il sofferto Fallimento, egli è nel pieno diritto di tornare ad esercitare la mercatura. 2

Considerando che ciò tanto più procede nel concreto del caso in cui per la seguita omologazione della concordia fra il sig. Krause, ed i suoi Creditori, il medesimo è tornato alla libera amministrazione dei suoi Beni coerentemente al disposto dell'Articolo 525 del Codice di Commercio. 3

Considerando che gli effetti del fallimento, benchè ultimato con la concordia sono nominatamente prescritti senza poterne estendere il numero cosicchè mentre è vietato al fallito di assumere l'esercizio di Banchiere di Sensale, e d'intervenire alla Borsa quando non abbia ottenuta la sua riabilitazione, non gli è però interdetto l'esercizio di ogni altro ramo di Commercio. 4

Considerando che la Sentenza appellata non potè decidere la questione se il ritorno del Debitore fallito a miglior fortuna autorizzi il creditore dissenziente alla concordia a domandare il pagamento del resto del suo credito per la ragione che il sig. De Ceresa pretese desumere il suo diritto non dal ritorno del sig. Krause a miglior fortuna ma dal di lui riassunto esercizio della mercatura senza la preventiva riabilitazione. Adottando nel resto i Motivi della Sentenza appellata ad eccezione del primo.

*Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del sig. Carlo De Ceresa dalla Sentenza contro di esso ed a favore del signor Guglielmo Krause proferita dal Magistrato Civile e Consolare di Livorno nel 21 Gennaio 1822, che in atti, e bene con detta Sentenza giudicato e perciò la medesima essersi dovuta e doversi confermare siccome in tutte le sue parti la confermò, e conferma; e Condanna detto sig. De Ceresa nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche del presente Giudizio, da liquidarsi, col rilascio contro di esso ed a favore del sig. Krause di ogni opportuno mandato esecutivo che di ragione salvi a detto sig. De Ceresa i diritti che gli possono competere contro il sig. Krause indipendentemente dall' obbligo di ottenere la riabilitazione, da esperimentarsi tali ragioni nel suo congruo, e separato Giudizio.*

Così deciso dai Signori.

Angiolo Carmignani Primo Auditore
Verdiano Francioli Aud. Giuseppe M. Pazzienza Aud. del Gov.

**Seguono i Motivi della Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno proferita dai signori Francesco Gilles Auditore della Ruota Fiorentina, Presidente, Cosimo Silvestri Console Galgano Bartali Console stati adottati come sopra.**

« Attesochè il sig. Guglielmo Krause fino del dì 27 Aprile 1820 es-
« sendo divenuto ad una concordia co' suoi Creditori, che fu in seguito
« omologata, il sig. Carlo De Ceresa per quanto fosse nel numero de' Cre-
« tori dissenzienti venne ad essere parificato nelle condizioni a quei cre-
« ditori, che vi acconsentirono volontariamente, e così venne a perdere il
« diritto di esigere il pagamento dell'intiero suo credito, giacchè mediante
« la concordia stipulata tra il fallito, ed i suoi creditori tostochè questi
« abbiano conseguito i convenuti reparti, mancano di azione per doman-
« dare la sodisfazione dell' integrità del loro credito primitivo. »

« Attesochè il diritto per reclamare il totale del suo credito verso il
« sig. Krause non potè tornare a rivivere nel sig. De Ceresa per la circos-
« tanza di avere il sig. Krause nuovamente assunto l'esercizio della merca-
« tura senza aver prima ottenuta la sua riabilitazione; mentre allorquando
« il debitore fallito ha adempite le convenzioni contenute nella concordia
« stipulata con i propri Creditori sebbene non siasi curato di domandare,
« ed ottenere la sua riabilitazione può non ostante esercitarsi nel Commer-
« cio conforme insegnano Pardessus *Diritto Commerciale Artic.* 1246.
« *e seguenti Locrè spirito del Codice di Commercio Art.* 526. non re-
« stando altro diritto al Creditore, che quello di potersi fare opponente
« in Giudizio che piacesse al Debitore d'introdurre all' oggetto di ottenere
« la sua riabilitazione, e quello in conseguenza di poterli contrastare co-
« sì il godimento di quei favori che la Legge comparte a quei Negozianti
« che hanno ottenuta la loro riabilitazione per cui soltanto si à luogo alla

« Creditori di poter domandare il pagamento dell'intiero loro Credito, »
« non mai quando il debitore niuna istanza abbia fatta per ottenere la detta
« riabilitazione. »

« Attesochè in fine il Debitore fallito dopo che ha adempiti i patti
« convenuti nella concordia riacquista l'esercizio dei suoi diritti civili, e
« cessa perciò di essere in stato di fallimento, come avverte *Pardessus* 10
« *Diritto commerciale Tomo* 3. *artic.* 1249. »

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Assolve il sig. Guglielmo Krause dalle cose contro di Esso domandate dal sig. Carlo De Ceresa con sua Scrittura del* 2. *Ottobre* 1821. *e Condanna detto sig. De Ceresa nelle spese giudiciali, e stragiudiciali da tassarsi*, e *liquidarsi.*

## DECISIONE L.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Concursus diei* 26. *Maii* 1823.

IN CAUSA GIUSTI E AGOSTINI, E CONIUGI LENZI

Proc. Mess. Antonio Rossi — Proc. Mess. Gabbriello Piccioli

*ARGOMENTO*

Il Creditore indiretto di colui, che soggiace al Concorso de' creditori, non può agere esecutivamente contro il prezzo di un fondo già stato alienato, ed esistente presso un Terzo Possessore, se prima non domanda, ed ottiene la dichiarazione del suo Credito in contradittorio Giudizio del Debitore, e del Terzo possessore del Fondo.

SOMMARIO

1. *Colui, che non è Creditore diretto di quegli, ch' è soggetto al Concorso è d'uopo, prima d' agire esecutivamente che domandi, ed ottenga la dichiarazione del suo Credito.*

2. *Non può validamente ammettersi l' Intervento a Causa nei Giudizi di Concorso di Colui che pretende di esser Creditore, e di esser pagato col prezzo di uno Stabile venduto senza citazione del Debitore, e del Possessore del Fondo venduto.*

STORIA DELLA CAUSA

Giuseppe Giusti, e Tommaso Agostini si appellarono dalla Sentenza Graduatoria proferita dal Magistrato Supremo il dì 2. Settembre 1820. e precisamente contro il Grado terzo, dove erano stati collocati Giuseppe, Luigi, ed altri fratelli Nistri per la somma di Scudi 501. 3. 10. capitale, frutti, e spese di un preteso Credito, che i detti Nistri come cessionarj

della Caterina, e Cleofe, Madre, e figlia Redi Legatarie dell' Anna Costanza Seravelli vedova Frilli, crederono di avere esercibili sopra una Casa posseduta da Giuseppe Giusti, e proveniente in origine dall' Eredità della detta Seravalli vedova Frilli, della quale si distribuiva il prezzo fra i Creditori del detto Giuseppe Giusti terzo possessore della medesima.

La Ruota Civile di Firenze con Sentenza del dì 28. Settembre 1822. revocò l' appellata Sentenza del Magistrato Supremo nelle dichiarazioni favorevoli ai fratelli Nistri.

Luigi, e Maria Coniugi Lenzi, come asserti Cessionarj degli originarj attori fratelli Nistri interposero appello dalla suddetta Sentenza Ruotale, e dopo i consueti Atti di procedura portarono la Causa al Supremo Consiglio il quale emanò la seguente Decisione.

## Motivi

Attesochè era incontroverso di fatto, che la Casa posta alla Croce Rossa della distribuzione del di cui prezzo si tratta, pervenuta in Giuseppe Giusti per compra fattane per Istrumento pubblico de' 20 Luglio 1793. Rogato Cecchi da Niccolò Gentili uno dei coeredi immediati della Costanza Anna Seravalli Vedova Frilli, al giorno del concorso avanti il Magistato Supremo introdotto sul Patrimonio di Giuseppe Giusti predetto dai di Lui Creditori, era già trapassata, e possedevasi pacificamente dal terzo Compratore sig. Buonisegni.

Attesochè era parimente indubitato che comparendo i Coniugi Lensi come cessionarj dei Fratelli Nistri, i quali non erano certamente Creditori diretti nè di Niccolò Gentili, nè di Giuseppe Giusti di lui Successore singolare, comparendo, ripetesi, al Giudizio di concorso contro i Beni di Giuseppe Giusti introdotto dai di Lui Creditori; dovevano i Coniugi Lensi obbedire al prescritto dagli Articoli 855, e 856 del Vegliante Regolamento di Procedura, coerente al disposto del Gius comune, che ad Essi inibivano di agere esecutivamente contro il Fondo, o contro il prezzo di un Fondo già alienato, ed esistente presso un Terzo possessore, se prima non avessero agendo in via ordinaria domandata, ed ottenuta la dichiarazione del loro Credito in contradittorio Giudizio e dal Terzo aquirente, e del preteso loro debitore principale per quindi ammessi al concorso, 1 se stato vi fosse luogo agere in via esecutiva alla distribuzione del prezzo del Fondo molestato.

Attesochè mentre costava dagli atti, che disprezzate le forme della nostra 2 Procedura ordinata agli Articoli suddivisati, omessa si era ogni Citazione, e Notificazione dell'Intervento a causa dei Coniugi Lensi, e della loro domanda, tanto al Giusti autore del terzo possessore, quanto al possessore medesimo, cui nella circostanza della idoneità incriticabile del Senatore Aldobrandini, pendente lite defonto, stato mallevadore solidale del Venditore Gentili a favore del Giusti; per il che potuto avrebbe dal Terzo ac-

quirente notificato, e citato facilmente evitarsi la molestia minacciatali; Era d'altronde immune, da plausibil contrasto, ed inevitabile la nullità degli Atti così male iniziati, e prosegniti, sanzionata dall'Articolo 1225. del citato Regolamento.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice male appellato da Luigi, e Maria Coniug Lensi, bene giudicato colla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze proferita il dì 28 Settembre 1822 a favore di Giuseppe Giusti, e di Tommaso Agostini, e confermando pienamente detta Sentenza, dice che dovrà essere eseguita secondo la sua forma, e tenore e condanna gli appellanti Coniugi Lensi nelle spese giudiciali anche della presente Istanza.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri*

## DECISIONE LI.

SUPREMO CONSIGLIO.

*Senens. Crediti diei 13. Iunii 1823.*

In Causa Fallani e Bajocchi

Proc. Mess. Carlo Neri — Proc. Mess. Tommaso Bianchi

---

*Argomento.*

Colui, che per provare il preteso pagamento del suo debito, che viene dal creditore richiamato a pagarlo ricorre alle Posizioni, e dichiara esser vera la risposta data ad alcuna dallo stesso Creditore rispondente somministra Egli stesso una plausibile presunzione a favore delle altre.

Sommario.

1. *Il debitore, che per provare il preteso pagamento del suo debito non ha altro mezzo che quello di dare le Posizioni al Creditore, e conviene della verità di alcune delle risposte, dà motivo a presumere vere anco le altre.*

Storia della Causa.

Il sig. Domenico Fallani per mezzo del Tribunale dell'Abbadia San Salvadore chiese che Domenico Bajocchi venisse condannato a pagargli lire 200., e danni in restituzione di altrettanta somma pagata al medesimo a titolo di prezzo anticipato di libbre trecento Lana maggese che esso Bajocchi aveva obbligata in vendita, e per consegnarsi nel mese di Luglio

del successivo anno 1819. a Fallani come resultava dall'obbligazione degli 8 Gennaio 1818.

Si oppose il Bajocchi, e sostenne, che Fallani mancava di azione a repetere la indicata somma, poichè era stato pagato con Generi di sua soddisfazione, e domandò ed ottenne per provare la sua asserzione, che fosse ammessa una sua Cedola di Posizioni. Rispose Fallani alle medesime dicendo in sostanza, che i Generi ricevuti erano in conto di altre obbligazioni a suo favore esistenti.

In questo stato di cose niuna prova fù ulteriormente tentata da Bajocchi. E intanto passati i termini dell'Istanza comparve lo stesso Bajocchi in atti, e domandò che fosse dichiarata incorsa a danno del sig. Fallani la Perenzione, come di fatti fù dichiarata da detto sig. Vicario con suo decreto del 26 Novembre 1821.

Appellò il Fallani dal suddetto Decreto avanti la Regia Ruota di Siena la quale nella contumacia del Bajocchi pronunziò la sua Sentenza nel 23 Marzo 1822, confermando quella di prima Istanza in quanto alla Perenzione; decise di poi sul merito condannando Bajocchi o a restituire le lire 200., o a fare la consegna della Lana.

Interpose appello Baiocchi da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio il quale confermò la Sentenza Ruotale come appresso..

## Motivi.

Attesochè l'unico mezzo, col quale il sig. Baiocchi si lusingava di poter concludere la prova di aver sodisfatto il sig. Fallani dell'importare dell'obbligazione da Lui contratta a favore del medesimo del dì 8. Gennaio 1818 fù quello delle Posizioni date al Creditore Fallani, dal detto Bajocchi, il quale tanto più confidava nel buon esito delle medesime, in quantochè le aveva esposte in maniera indeterminata, ed insidiosa..

Ma il Fallani con semplici, e precise risposte alle Posizioni, negandone alcune, e confessandone altre con dimostrare però, che gli Oggetti in queste indicati furono da Lui ricevuti in sodisfazione di altre obbligazioni giustificate esse pure negli atti del Processo, a carico dello stesso Baiocchi verso il Rispondente, ha ridotto così il suo Debitore a non poter disgiungere le dette confessioni dalle giustificazioni, che legittimamente le accompagnano, ed ha assolutamente esclusa per necessaria conseguenza la pretesa estinzione del controverso debito, di che nella sopraindicata obbligazione del dì 8 Gennaio 1818.

Attesochè il medesimo Baiocchi, essendo stato costretto in qualche parte a convenire della verità di alcuna delle dette confessioni, come lo attesa la di Lui dichiarazione del 26 Novembre 1821 esistente in pro-

cesso; ha somministrato Egli stesso una plausibile presunzione a favore delle altre.

Attesochè in tale stato di cose il Baiocchi è incorso nella Censura dell' Articolo 610 del Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte del sig. Pietro Bajocchi dalla Sentenza contro di Esso proferita dalla Regia Ruota di Siena del dì 18 Marzo 1822 a favore del sig. Domenico Fallani; E bene essere stato respettivamente giudicato dalla Sentenza medesima, quale perciò conferma in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera, esecuzione; Ed il sig. Appellante Bajocchi condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri*.

## DECISIONE LII.

### SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina Rejection. Appellation. Et Praetensae Coaequationis diei 25. Aprilis 1823.*

In Causa CC. Francioli e Capei ne NN. e Fabiani ne Francioli e Francioli

PP.ri M. Rocco del Piatta „ M. Carlo Redi „ M. Francesco Benvenuti „ M. Antonio Cartegni
M. Gabbriello Piccioli.
M. Antonio Uccelli.
M. Carlo Catanzaro.

---

### *Argomento*

Colui, che lascia passare il tempo di mesi sei senza appellare agli effetti devolutivi da una Sentenza definitiva, non può più godere il benefizio dell' Appello, essendo trascorso il termine di rigore determinato dalla Legge.

La Sentenza proferita in contumacia di Colui contro del quale è stata domandata una somma col non vero titolo di Credito di conguaglio di divise; non può eseguirsi in pregiudizio de' di lui Creditori.

### Sommario

1. *Il termine di sei mesi è di rigore per appellare agli effetti devolutivi dalle Sentenze definitive.*

2. 3. *Le Sentenze non affliggono i non citati.*

4. *L' Amministratore contumace a render conto è sottoposto al-*

*le dichiarazioni giudiciali coerenti in tutto alle Domande dell'Amministrato.*

5. *Il Credito di* Conguaglio di Divise *è munito di privilegio tanto per le Leggi sulle ipoteche, quanto per massima di Gius Comune:*

6. *Le Sentenze senza le Giustificazioni necessarie non sono eseguibili a pregiudizio de' Terzi.*

7. *Le Sentenze emanate contro il debitore senza una esatta cognizione di Causa non affliggono i Creditori.*

8. 9. *Le Sentenze emanate contro il debitore in di lui contumacia sono ineseguibili a pregiudizio de' di lui Creditori, ancorchè sia stata dall' Attore giurata la verità della sua Domanda.*

10. *Il Giuramento è una prova privilegiata, la quale non fa stato, che fra le Persone fra le quali in certe circostanze le Leggi ne autorizzano l'uso, e non si estende in pregiudizio de' Terzi.*

Storia della Causa

Nell' anno 1819 ad Istanza di alcuni Creditori furono esposti in vendita per mezzo del Tribunale di Arezzo tutti i Beni del sig. Lorenzo Francioli; Divenne liberataria di questi Beni la sig. Teresa Fabiani moglie dell' istesso sig Francioli per il prezzo di scudi 10950.; Decorsi i termini stabiliti dal Regolamento per l'*addizione in diem* fù stipulato il contratto Pretorio di compra, e vendita, e quindi fù aperto il Giudizio d'Ordine per la distribuzione del prezzo. Compilata la Procedura di questo Giudizio si devenne dal Tribunale di prima Istanza di detta Città a pronunziare la Sentenza di Collocazione.

In questa Sentenza che fù proferita all' Udienza del dì primo Settembre 1820. dopo il primo, e secondo grado in cui furono collocati i Crediteri privilegiati fù collocata nel terzo, e quarto mediante la separazione del Patrimonio di Michele Francioli ma solo eventualmente la sig. Lucrezia Corazzi Vedova Tavanti = nel 5. fù posto il sig. Canonico Vittorio Francioli col benefizio della separazione de' Patrimoni del sig. Bernardino Battaglia, e Verdiano Mazzoni per lire 485 = nel 6. fù collocata la sig. Teresa Fabiani moglie del sig. Francioli mediante la separazione del Patrimonio di Michele Francioli suo Suocero per scudi 3000. capitale delle di lei Doti, e per altri scudi 500 fondo capace a darli l'annuo convenuto spillatico di scudi 25 l'anno = nel 7. il sig. Canonico Francioli per diverse dipendenze ascendenti a lire 2951. 9. 4.; nell' 8. l'istesso sig. Canonico per lire 28 dependenti per ciò che si dice in detta Sentenza Graduatoria da conguaglio di divise del Patrimonio paterno; Fù proceduto in seguito alla collocazione delle signore Venturi e della signora Maddalena Encini ne Bartoli, e della sig. Lucia Bartoli e del signor Sebastiano Buracci; Rinviando a provvedersi contro altri Beni il sig. Buracci, il sig. Penci, l' Amministrazione della Corona in

Valdichiana, il sig. Ottavio Moretti, il sig. Tartini, ed altri Creditori non aventi pagamento.

Contro questa Sentenza interposero appello il sig. Giuseppe Pench sostenendone l' ingiustizia quanto al grado 5. e 6., e 7. e 8.

Intervennero nel Giudizio di appello il sig. Baracci, le sigg. Bartoli. Portata alla Ruota la cognizione della questione, la quale confermò la collocazione fatta della sig. Fabiani ne Francioli per il capitale delle Doti soltanto, che questo capitale avrebbe dovuto ritirarlo data canzione per la restituzione ec. come pure confermò la collocazione al grado 7. assegntao al sig. Canonico Francioli per i Legati Pii. Ed in tutti gli altri gradi revocò la Sentenza.

Il sig. Capei ne nomi appellò unitamente ai succumbenti da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, il quale ha pronuuziato la seguente Decisione.

MOTIVI

Quanto all' appello dalla Sentenza della Ruota di Arezzo del dì 23. Agosto 1821 interposto per parte del sig. Federigo Capei Direttore dell' Amministrazione dei Beni della Corona di Val di Chiana.

Attesochè detto appello era stato dichiarato deserto col Decreto del Supremo Consiglio del dì 29 Aprile 1822, e la riassunzione che ne aveva fatta l' Amministrazione suddetta, con la Scrittura del dì 8 Giugno 1822, era fatta dopo il lasso dei sei mesi prescritti dalla Articolo 705. del Regolamento di Procedura, come termine di rigore ad appellare agli effetti devoluti dalle Sentenze definitive. 1

E quanto all' appello interposto da detta Sentenza della Rota di Arezzo per parte del sig. Canonico Don Vittorio Francioli.

Attesochè il sig. Canonico Don Vittorio Francioli per reclamare il credito, di cui chiedeva la graduazione col privilegio di *conguaglio di divise* in pregiudizio dei sig Sebastiano Barucci, Giuseppe Pench e Lite Consorti si fondava principalmente sulle due Sentenze proferite fuori del Giudizio di concorso, una del Tribunale di Castiglion Fiorentino de 25 Novembre 1816, l'altra della Regia Ruota Aretina de' 23 Marzo 1820.

Atteso che è di regola, che le Sentenze non affliggono i non citati pel volgato assioma « *Res inter alios. acta et judicata, Tertio non nocet* » di cui l' intiero « *Tit. del Cod. Res inter alios acta etc.* e l' altro *Tit. quibus Res Iudicata etc.* talchè le Sentenze alle quali si appoggiava il sig. Canonico Francioli non potevano fare stato contro i Creditori del di lui Fratello sig. Lorenzo Francioli, i quali non erano stati citati, ne intervenuti al Giudizio, in cui emanarono, nè erano in conseguenza eseguibili contro di Essi prima di aver conosciuta la loro intrinseca giustizia, e la verità, e sussistenza delle cose da quelle decise *Salgad. Labyr. Cred. Cap. 9. N. 24. Sac. Rot. cor. Molines decis 908. N. 25. 26.* 2

Attesochè nell' esame assunto delle predette Sentenze, e degli atti,

dai quali furono precedute, appariva, che il sig. Canonico Don Vittorio Francioli desideroso di terminare definitivamente le divisioni gia fatte del Patrimonio comune coi suoi Fratelli, e pervenuto in Essi dalla Donazione del comun Padre Michele Francioli de 28. Dicembre 1807., e dalla successione del medesimo apertasi ne 20 Gennaio 1809, aveva richiesto al Fratello sig. Lorenzo il deposito delle Carte, Libri, e Documenti spettanti alla Paterna Eredità, rimasti nelle di lui mani all' occasione di aver per qualche tempo amministrato il Patrimonio comune dopo la morte del Padre, onde esattamente compilare lo stato attivo, e passivo della Paterna Eredita, ed erano appunto questi i termini della sua principal domanda di riassunzione di Istanza al Tribunale di Castiglion Fiorentino de' 20 Aprile 1815.

Ma che poi in tutto l' andamento del consecutivo Giudizio, non si vedeva formato lo stato generale del Patrimonio comune, e molto meno il final conteggio di Divisione, di maniera, che non conoscevasi esattamente qual fosse, per questo titolo, il Credito del Canonico Francioli; Ed in vece, dagli atti del Processo allora compilato era evidente, che il sig. Lorenzo avendo depositato nel Tribunale i Documenti, Carte, e Libri ricercati dall'attore in una forma reputata dal Giudice irregolare sulla di lui *contumacia* a rettificare il deposito, il sig. Canonico aveva' contro di Esso richiesto ed il Tribunale di prima Istanza lo aveva condannato a pagare la somma di scudi 4000. in ordine all' *Articolo* 513. *del nostro Regolamento di Procedura* il quale dispone « ivi « quantun-
3 « que l'Amministratore rimanga contumace a comparire a render conto,
« o nel progresso del suo rendimento di conti, dovrà essere sottoposto
« alla dichiarazione giudiciale, coerente in tutto, e per tutto alle doman-
« de del suo Amministrato « Ed il Tribunale di seconda Istanza aveva confermato la prima Sentenza per l'istessi Motivi, ingiungendo solamente di più al sig. Canonico l' obbligo di giurare che la sua domanda non era calunniosa.

Attesochè in questi termini di fatto, agevolmente si comprende,
4 che la somma di cui era stato dichiarato Creditore il sig. Canonico Francioli contro il suo fratello, non resultava dalla prova reale del Titolo nè dall' esatto conteggio del suo avere, di maniera tale, che potesse quella dirsi
5 un vero Credito *di conguaglio di divise*, munito del privilegio, di cui gode questo titolo, se per disposto delle Leggi sulle Ipoteche fra noi adottate *del Cod. Civ. dei francesi Articolo* 2105 §. 3. come per massima non controversa di Gius Comune. *Rot. Nostra in Tes. Ombros. T.* 4. *decis.* 38. *N.* 39, ma era piuttosto una somma a Lui aggiudicata per una straordinaria condanna, fondata sulla contumacia del Reo convenuto e sul *giuramento dell' Attore*, non preceduto da veruna di quel-
6 le giustificazioni che sono necessarie, ed indispensabili in ogni altro ordinario giudizio, e senza le quali le Sentenze non sono mai per regola generale eseguibili a pregiudizio dei Terzi, conforme dietro una

critica distinzione di casi fù segnatamente fermato dalla Rnot. nostra nella *Florentina praetensis fideicomnissi* 28 *Settembre* 1770 *avanti Meoli, e Vinci §. Poichè etc: e più Segg.*

E nei precisi termini di creditori, ai quali non nuoce la Sentenza emanata, contro il debitore, senza una esatta cognizione della Causa; ma per tutt' altro secondario motivo, espressamente lo insegna il Testo nella *Leg.* 5. *Cod. de Pignoribus* « ivi « Praeses provinciae Vir Clarissimus « jus pignoris tui exequentem te audiet, nec tibi oberit sententia adversus « debitorum tuum lata, si eum colluesisse cum adversario suo aut (ut di- « cis) non Causa cognita, sed praescriptione superatum esse constiterit » 7

Attesochè oltre le generali regole, nella specialità del caso nostro, anche la Causa motiva della Condanna del sig. Lorenzo Francioli, la di cui contumacia, cioè; a rettificare il Deposito, rendeva per indole sua, le prenominate Sentenze ineseguibili a pregiudizio dei di lui Creditori, secondo le cose in proposito fermate dal *Bruneman in Leg.* 5. *Cod de Pignor. N.* 3 *et Segg. Negusant. de Pignor. et Hypoth. part.* 6 *mem.* 3. *sub Num.* 39 *Vers. secunda ec. Marzi Medici decis* 64. *N.* 8. *et Seg.* e ciò anche nel concorso del *giuramento* dell'attore, perchè questa specie di prova privilegiata, non fa stato, che tra le persone fra le quali in certe circostanze, le Leggi ne accordano o autorizzano l'uso; e non si estende in pregiudizio dei Terzi *ad Text. in Leg.* 3. *ff. de jure jurando Vers. Marcellus Leg.* 9. *§. final. Vers. coeterum ff. cod; Sac. Rot. in rec. part.* 11. *Decis.* 339 *in princip. et N.* 8. 8 9 10

Attesochè d'altronde era certo, che un conteggio generale di final divisione del Patrimonio ereditato, e donato dal Padre, non era mai stato eseguito dai fratelli Francioli, e di ciò ne facevano pienissima fede, non meno la forma con cui era stato compilato il Chirografo di assegna d' Immobili, e debiti fra loro fatte; e convenute ne' 13 Ottobre 1816; che la forma con cui il sig. Canonico Francioli aveva sottoscritto il conteggio compilato tra Esso; ed il sig. Lorenzo in ordine alla divisione di mobili, e crediti fatta dal Perito Giuseppe Picchioni ne' 6. Novembre 1816, e quindi non era giusto precludergli la strada di potere utilmente eseguire quel finale conteggio, nel quale egli si tenacemente insisteva.

Per questi Motivi

***Delib. e Delib. Facendo diritto alla domanda di reassunzione, e Intervento protesta di che nella scrittura esibita per parte del sig. Direttore Capei ne nomi sotto di 8. Giugno 1822. e alle correlative eccezzioni date per parte del sig. Canonico Vittorio Francioli con Scrittura de' 2 Luglio 1822 di che in atti ec. Dichiara doversi rigettare conforme rigetta la detta domanda di riassunzione d' Appello de' 24 Settembre 1821 di che si tratta, già rigettata con precedente nostro Decreto del dì 29 Aprile 1821. e rigetta parimente la Domanda d' intervento fatta in subalterna ipotesi, come quella a cui ostano le due***

*conformi Sentenze del Tribunale di prima Istanza d' Arezzo, e della Ruota di Arezzo del dì primo Settembre 1820 e 23 Agosto 1821, e detto sig. Direttor Capei ne NN. condanna nelle spese.*

*E rendendo ragione sull' infrascritto Appello interposto dal sig. Canonico Don. Vittorio Francioli, dice male appellato per parte del medesimo, e del sig. Antonio Faralli allora di lui Curatore provvisorio contro la Sentenza della Ruota di Arezzo del 23 Agosto 1821., bene con detta Sentenza essere stato giudicato nelle parti appellati da detto sig. Canonico Francioli, e quella perciò doversi confermare, siccome conferma, salva l' infrascritta dichiarazione: Poichè disse, e dice, che nell' atto del ritiro delle somme dei Crediti per cui detti Creditori, Buracci, Venturi, e Bartoli sono collocati utilmente nella Sentenza Graduatoria della Ruota di Arezzo dovranno promettere cautamente di restituire le somme che ritireranno nel caso, che dal sig. Canonico Francioli nel termine di mesi sei decorrendi dal dì della notificazione della presente Sentenza sia stato giustificato avanti il Tribunale competente e in contradittorio dei detti sigg. Pench, Buracci, e CC. di LL. che il credito di che nella Sentenza del Tribunale di Castiglion Fiorentino del dì 25 Novembre 1816. confermata dalla Sentenza della Ruota di Arezzo de' 30 Marzo 1820 sia munito di privilegio di conguaglio di divise per tanta somma da escludere i gradi dei detti Pench, Buracci, Bartali, e Venturi, e che il privilegio sia stato debitamente conservato, al quale effetto riserva a detto sig. Canonico Francioli le sue ragioni tali quali se gli possono competere esperibili avanti il Tribunale competente, e qualora nel suddetto termine di mesi sei non sia stato dal medesimo adempito a quanto sopra, ora per allora dichiara la promessa cauta di restituzione che fosse stata fatta dai detti sigg. Peuch e Buracci e LL. CC. doversi avere per risoluta a tutti gli effetti di ragione, e condanna detto sig. Canonico Francioli nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Filippo del Signore, e Gaetano Sodi Relatore *Consiglieri*

# DECISIONE LII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina Praetensae Nullitatis diei 18 Iulii 1825.*

In Causa Biondi e Mascalchi e LL. CC. e Menzani

Proc. Mess. Antonio Uccelli Proc. M. Luigi Cesare Dazzi. Proc. Mess. Giuseppe Querci

---

*Argomento*

L'Appello interposto, e proseguito da un solo succumbente, quantunque perquota più Persone intervenute nel Giudizio di prima Istanza, è valido, e si deve dal Tribunale, senza incorrere in alcuna nullità, pronunziare in contradittorio del solo Appellante; E deve l'Appello considerarsi interposto per il capo dell' ingiustizia, sebbene la Sentenza appellata abbia escluso la proposta nullità.

Sommario

1. *Quando l'Appello è interposto da un solo succumbente, sebbene la Sentenza perquota più Persone, e ch' è stato proseguito dal solo appellante, il Tribunale d'appello deve giudicare in contradittorio di Esso solamente.*

2. *Quando l' Appello è interposto dalla Sentenza, ch' esclude* ***la*** ***reclamata nullità; deve considerarsi per il capo della ingiustizia.***

Storia della Causa

Dopo avere i sigg. Tommaso Biondi, e Dott. Luigi Mascalchi e altri CC. di Lite consumati gli atti esecutivi avanti il Tribunale di Arezzo contro i Beni dei sigg. Giuseppe Menzani, ed altri Menzani sempre in loro contumacia, gli esposero finalmente all'Incanto, ma non trovato Oblatori furono da essi domandate le seconde stime.

Eseguite queste seconde stime domandarono l'Omologazione della Perizia, ed era già per pronunziarsi la Sentenza, quando comparve il sig. Giuseppe Menzani in atti, e domandò, che venissero dichiarati nulli tutti gli Atti, e Sentenze emanate ad Istanza dei suddetti sigg. Biondi, e CC. di LL. Contestato il Giudizio sopra questa domanda del sig. Menzani, fu questo terminato colla Sentenza del sig. Auditore Giudice di prima Istanza del 1. Giugno 1821. a favore del sig. Biondi.

Appellò da questa Sentenza il solo Giuseppe Menzani avanti la Rota di Arezzo, egli solo proseguì l'Appello, e dedusse i Gravami.

In contradittorio del solo Giuseppe Menzani, perchè solo appellante la Ruota suddetta con Sentenza del dì 11. Dicembre 1821 confermò pienamente la Sentenza appellata, e ne ordinò la esecuzione.

Anche da questa Sentenza appellò il Menzani avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità, e ad interporre quest'appello si unirono con esso il sig. Luigi Menzani, e la signora Maddalena Magni vedova Menzani come Madre, e Tutrice del Pupillo Luigi Menzani. Ed estesero quell'Appello per capo della nullità anco alle Sentenze de' 16 Maggio 1817, 27 Luglio, e 3. Novembre. 1818, 24 Maggio 1819 24 Febbraio, 14 Agosto, e 15 Settembre 1820 Ed il Supremo Consiglio intese le ragioni d'ambe le Parti proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè in quanto all'appello. interposto per il capo della nullità dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del dì 11. Dicembre 1821, è stato riconosciuto dal Supremo Consiglio, che le due nullità contro la medesima Sentenza obiettate non sussistevano in modo alcuno.

Non sussisteva la prima dedotta dall'avere la Ruota predetta deciso in contradittorio del solo Giuseppe Menzani, e non della Maddalena Magni ne Menzani, mentre resultava dagli Atti del Giudizio di appello agitato avanti la suddetta Ruota, che il solo Giuseppe Menzani aveva appellato dalla Sentenza di prima Istanza del primo Giugno 1821 ed aveva proseguito il Giudizio di appello fino all'emanazione della Sentenza Ruotale e così la Ruota dovè necessariamente decidere in contradittorio di quella sola persona avanti di Lei comparsa, ed esistente in Causa nel Giudizio di Appello.

E non sussisteva la seconda nullità consistente nell'avere la detta Ruota di Arezzo deciso unitamente sul merito della Omologazione della Perizia, e sulle nullità in prima Istanza proposte, e non essersi limitata a decidere sulle sole nullità, poiché in primo luogo Giuseppe Menzani avendo fatta Istanza negli Atti di appello, di Prosecuzione di appello, e di Gravami per la revoca della Sentenza di prima Istanza in tutte le sue parti, era venuta perciò ad investirsi la Ruota per le Istanze e per il fatto dell'istesso appellante della piena giurisdizione per decidere sopra la giustizia della Sentenza appellata in tutte le sue parti, e dichiarazioni; ed in secondo luogo l'appello da Giuseppe Menzani interposto contro la Sentenza di prima Istanza non era già per la nullità della Sentenza medesima, nel qual caso secondo le speciali circostanze può farsi luogo alla separazione della questione della nullità da quella della ingiustizia, per decidere preventivamente, e separatamente sulla nullità, ma fu quest'appello interposto unicamente per la ingiustizia, sul fondamento che la prima Sentenza aveva dichiarato non sussistere le tante nullità, che contro le precedenti sette infrascritte Sentenze aveva proposte soltanto in linea di eccezione, all'unico oggetto d'impedire la Omologazione della Perizia, sulla quale verteva il giudizio.

Attesochè per tali riflessi non sussistendo le due nullità, con le quali erasi preteso di attaccare la Sentenza Ruotale, doveva la medesima di-

chiararsi validamente pronunziata, confermarla, e ordinarne la piena, e esecuzione.

Attesochè poi in quanto all'appello per parte della nullità interposto contro le Sentenze de' 16 Maggio 1817, 27. Luglio, e 3. Novembre 1818. „ 24 Maggio 1819. 24 Febbraio e 15 Settembre 1820, proferite in prima Istanza nel Giudizio esecutivo intentato, e proseguito dai sigg. Biondi Mascalchi, e LL. CC. contro i suddetti sigg. Menzani, e Magni Vedova Menzani, costava in fatto per le resultanze degli atti, che le nullità obiettate contro le Sentenze suddette nelle Scritture di Gravami, e aumento di Gravami de' 9 Maggio e 17. Giugno 1822 erano state proposte da Giuseppe Menzani in prima Istanza con Scrittura de' 26 Gennaio 1821, e quindi onninamente rigettate con Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del 1 Giugno 1821, la quale fu confermata con altra Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del dì 11 Dicembre 1821, ed in conseguenza esistevano due Sentenze conformi, che stabilivano la cosa giudicata relativamente all' insussistenza della nullità medesima, cosicchè nel concorso di quelle due conformi Sentenze non poteva il Supremo Consiglio prender cognizione delle nullità con le medesime rigettate; e perciò doveva dichiarare inammissibile l'appello, relativamente a tal nullità interposto contro le sopraenunciate sette Sentenze.

Attesochè dalla natura delle questioni portate all'esame del Supremo Consiglio per parte dei Menzani, e Magni vedova Menzani resultava evidente la qualità di temerari Litiganti, e vi era luogo perciò alla di loro condanna a favore di tutti gli Appellati nelle spese anco stragiudiciali.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. procedendo a pronunziare sull' appello dai sigg. Giuseppe, e Antonio Menzani, e dalla signora Maddalena Magni vedova Menzani interposto, che riguarda la nullità della Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del dì 11 Dicembre 1821. dice non esser costato, ne costare delle nullità proposte dai suddetti sigg. Menzani, e Magni vedova Menzani in proprio, e come Madre, e Tutrice del Pupillo Luigi Menzani contro la nominata Sentenza, male perciò essere stato contro la medesima appellato per il capo della nullità, e bene, e validamente con essa giudicato, e quella in conseguenza doversi confermare siccome conferma in tutte le sue parti.*

*E ciò fermo stante pronunziando quindi sull' appello interposto parimente per il capo della nullità dai predetti sigg. Menzani, e dalla predetta signora Maddalena Magni vedova Menzani ne NN. suddetti in quella parte che riguarda la nullità delle Sentenze del 16 Marzo 1817. 27. Lug. e 3. Novembre 1818. 24 Marzo 1819, 24 Febb. 14 Agosto, e 15 Settembre 1820 rigettate con le due conformi Sentenze del 1 Giugno, e 11 Dicembre 1821 dice essere l'Appello medesimo in-*

*ammissibile a tutti gli effetti di ragione, e perciò lo rigettò, e rigetta come inammissibile nella parte suddetta.*

*Riserva però ai soli sigg. Antonio Mengani, e Maddalena Magni vedova Menzani le loro ragioni tali quali possono competerli contro le suddette sette Sentenze per le dedotte nullità delle medesime da esperimentarsi come, e dove di ragione.*

*Ed i vinti a favore dei Vincitore condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Giovanni Alberti *Presidente*
Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli Relat. *Consig.*

## DECISIONE LIII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Temporis diei 14 Martii 1823.*

IN CAUSA MAZZEI A PARIGI NE BORRACCINI

Proc. Mess. Giuseppe Cosimo Vanni — Proc. Mess. Gio. Antonio Bichi

---

*ARGOMENTO*

Gli atti privati, quantunque siano scritti matrimoniali, firmati da due soli Testimoni, e stipulati prima del maggio 1808, non ricevono oggi la certezza della data, se non dal giorno della loro Registrazione.

SOMMARIO

1. 2. *La Scritta Matrimoniale firmata da due Testimoni, benchè, di Data antica, riceve la certezza oggi della medesima dalla Registrazione.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Pietro Mazzei Creditore di Luigi Borraccini di Lire 750. per valuta di Paglia da cappelli nel 3 Settembre 1817. sequestrò presso il sig. Serafino Santeracchi la somma di Lire 212 che questi doveva a detto Mazzi per prezzo di porzione della stessa paglia, che Borraccini aveva rivenduta al Santeracchi.

Nel 9. Maggio 818. dal sig. Potestà di Montelupo con sua Sentenza fu confermato il Seguestro, e ordinato il pagamento della suddetta somma seguestrata a Luigi Scappini, presso cui il Santeracchi nella pendenza della Lite aveva depositata.

La Violante Parigi moglie di Luigi Borraccini sotto di 29 Luglio 1818. domandò l'assicurazione delle sue doti sopra il suddetto capitale di Lire 212.

Il sig. Potestà di Montelupo con sua Sentenza dichiarò doversi soprassedere la Causa suddetta di assicurazione fino a tanto che non fosse risoluta la causa dell' appello, che detto Luigi Borracchini aveva interposto dalla Sentenza di conferma di Sequestro proferita a favore del Mazzei.

Appellatasi la Violante Parigi avanti la Regia Ruota di Firenze, ottenne Sentenza favorevole, dalla quale appellatosi il Mazzei al Supremo Consiglio, fu da questi emanata la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè non è stato fatto costare negli atti che tanto la Scritta Matrimoniale munita della firma di soli due Testimoni, e priva di ogni recognizione notariale con la data de' 16 Agosto 1783, quanto l'Inventario della Stima e Corredo con la data di fronte de' 24 Settembre 1784 e con la ricevuta in piè di Luigi Borracchini del 4 Ottobre del medesimo anno 1784 sui quali recapiti la Violante Parigi moglie di detto Luigi Borracchini si è presentata a domandare l'assicurazione, e la prelazione delle sue doti contro Pietro Mazzei Creditore di detto suo Marito, abbiano altro soccorso valevole ad accertare la verità delle respettive loro Date anzidette, fuori che quello, che può ad essi recapiti apprestare la formalità della di loro registrazione, che rapporto alla Scritta Matrimoniale si vede praticata soltanto nel 19 Giugno 1818, e rapporto all' Inventario, e sottopostavi ricevuta nel 29 Maggio dell' anno medesimo.

Attesochè in ordine alle Leggi, e Regolamenti vigenti, e concernenti la verificazione della Dote degli Atti privati posti in essere anteriormente al 1 Maggio 1808 non può di ragione assegnarsi ai recapiti suddetti altra epoca che quella dell' avvenutane registrazione, e vengono perciò a doversi necessariamente considerare come posti in essere in epoca posteriore a quella dell' anno 1817 in cui Pietro Mazzei incominciò gli Atti contro il ridetto Luigi Borracchini, e quindi non efficaci, nè valevole di ragione a potere impedire al medesimo Mazzei l'esercizio delle ragioni da lui preventivamente dedotte per il conseguimento del di lui Credito, secondo che il Supremo Consiglio in termini anco più forti, perchè in rapporto ad un atto privato, che alla firma di due Testimoni aveva riunita la recognizione notariale, osservò nella sua Decisione in Causa *Creditori* Pampana, Lomellino, e Cipriani emanata nel 13 Febbraio 1822. *V.* il Tom. VII. p. 201

Per questi Motivi

*Del b. e Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Pietro Mazzei, e mal giudicato dalle Sentenze della Ruota Civile di Firenze del 23 Agosto 1821 e 11. Luglio 1822 proferite a favore della Violante Parigi moglie di Luigi Borracchini, e quelle revoca in tutte le loro parti, od in correzzione delle medesime dice non costare dirimpetto al sig. Pietro Mazzei Creditore di Luigi Borracchini dell' as-*

*serto Credito dotale della detta Violante Parigi ne Borracchini alcun diritto di assicurazione, nè di prelazione sul capitale di Lire 212 una volta attenente a detto Luigi Borracchini ad ora esistente nelle mani del sig. Luigi Scappini, e sopra il quale il sig. Pietro Mazzei fece sequestro stato confermato con Sentenza del Tribunale di Montelupo de' 9 Maggio 1818, e non avere perciò la detta Parigi alcun diritto d'impedire gli Atti esecutivi, che potessero farsi dal detto Mazzei sopra il detto capitale di Lire 212., e condanna la detta Violante Parigi ne Borracchini nelle spese giudiciali di tutte le Istanze.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*;

Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli Relat. *Consiglieri*

## DECISIONE LIV.

SUPREMO CONSIGLIO

*Plebis S. Stephani Sequestri diei 2 Iulii 1823.*

In Causa Landucci e CC. di LL. e Mercanti

Proc. Mess. Gabbriello Piccioli — Proc. Mess. Rocco Del Piatta

### *Argomento*

Il Procuratore legale che in forza di Sentenza contumaciale di Tassazione di Onorari, e di spese ha fatto un Sequestro contro il suo debitore, i creditori di questo debitore, a' quali dal medesimo è stato ceduto il Patrimonio, hanno diritto di obbligarlo alla produzione della Notula delle sue funzioni, quando questa non si ritrova negli atti del Giudizio di tassazione.

### Sommario

1. *Il Mallevadore del Debitore, contro gli assegnamenti del quale è stato fatto un Sequestro, e i Creditori dello stesso debitore, hanno diritto, che il sequestrante giustifichi il suo Credito.*

2. *Quando più non esistono gli Atti in vigor de' quali è stata proferita una Sentenza contumaciale, questa stessa Sentenza non è sufficiente a giustificare il Credito, per cui è stato fatto il sequestro.*

3. *La Sentenza non può utilmente prodursi contro quelli che non sono stati citati, nè sono intervenuti al Giudizio.*

4. *Il Creditore, che ripugna alla nuova esibizione de' Titoli del suo Credito, si rende soggetto alla presunzione di cattivo Gius.*

### Storia della Causa

Il sig. Dott. Gaetano Mercanti con sua Scrittura del 10. Settembre 1816 domandò contro il sig. Don Domenico Parroni la Tassazione di al-

suoi Atti, funzioni giudiciali, e rogiti, che asseriva aver fatti, senza esserne stato pagato per interesse del suddetto sig. Parroni. Produsse con questa Scrittura la Notula delle funzioni, e rogiti, che egli avea fatti, ma in seguito fu questa Notula da lui ritirata, senza lasciarne copia come prescrive la Procedura. Trascurato questo Giudizio, comparve in seguito il medesimo sig. Mercanti negli atti del Tribunale della Pieve Santo Stefano, e domandò la Tassazione della notula stessa, che avea prodotta e contemporaneamente procedè a sequestrare a danno del Parroni tutte le raccolte da farsi di un Podere spettante al medesimo, e a tale effetto riprodusse la medesima Notula, che aveva ritirata nel precedente Giudizio. Il Tribunale suddetto in contumacia del sig. Parroni con Sentenza del 29 Novembre 1817 tassando la notula suddetta confermò il Sequestro.

Intanto fra il Parroni e i suoi creditori fu posto in essere un Atto col quale il suddetto Parroni cedè in soluto pagamento ai suoi creditori tutto il suo Patrimonio, e costituì in amministratori del medesimo i sigg. Giuseppe Cascianini, e Gio. Pietro Brizzi, ai quali conferì la facoltà di vendere il medesimo, e di distribuirne il prezzo ai suoi Creditori. E un tale atto che ebbe luogo nel 13 Marzo 1820 fu registrato sotto di 25 Maggio dell'anno stesso.

Posteriormente a una tale epoca il Dott. Mercanti comparve di nuovo negli atti del suddetto Tribunale, facendo un nuovo sequestro in pregiudizio di Parroni sopra le raccolte da farsi nei di lui beni.

In questo giudizio intervennero i sigg. Cascianini, e Brizzi, e dopo avere fatto sciogliere il Sequestro con cauzione del sig. Benedetto Landucci domandarono la revoca del Sequestro, perchè i Beni non appartenevano altrimenti al debitore Parroni, ma ai di lui Creditori in forza del suddetto Atto. Ma non ostante questa eccezzione credè il Vicario della Pieve San Stefano che dovesse confermarsi il sequestro, conforme fece dichiarando nuovamente la contumacia del Parroni.

Appellarono i succumbenti da questa Sentenza avanti la Ruota di Arezzo, la quale con Decreto del dì 7 Febbraio 1822 rigettò la domandata esibizione dei Libri di funzioni fatta da Brizzi, Cascianini, e Landucci contro il sig. Mercanti.

Appellarono da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, il quale ha revocata la Sentenza appellata nel modo che segue.

### Motivi

Attesochè il sig. Benedetto Landucci, e Consorti di Lite nel carattere che rivestivano, il primo di mallevadore al sequestro di che in atti; gli altri di Creditori del sig. Don Domenico Parroni, tali dichiarati da lui medesimo nell'atto autentico del dì 13 Marzo 1820, col quale esso cedè anche loro in soluto pagamento i suoi Beni perchè se ne distribuissero il prezzo; aveano tutto l'interesse di ottenere, che il sequestrante sig. Dott. Gaetano Mercanti giustificasse la sussistenza non meno, che la di lui asserita quan-

tità del credito, per il quale sulle rendite di tali Beni era stato da lui commesso il Sequestro accennato.

1 Attesochè questa giustificazione non era abbastanza conclusa dalla Sentenza contumaciale del 18. Giugno 1817. pronunziata dal Tribunale della Pieve san Stefano contro il nominato sig. Parroni; solo titolo dedotto dal sig. Mercanti per verificare nei suddivisati rapporti il Credito che derivava dalla notula delle spese, e funzioni, che asserivasi da lui prodotta, ed esibita con Scrittura del dì 13 Giugno 1817 più non esisteva negli atti, i quali precederono, e serviron d'appoggio alla Sentenza più volte detta: onde si era in termini di Sentenza, di cui gli atti non eran capaci ad accertarne la giustizia.

2 E quindi è, che trattandosi specialmente di Sentenza contumaciale, qualunque fosse la efficacia, che la medesima potesse avere di ragione, e per le disposizioni dei Regolamenti che ci governano, ancorchè non giusticate dagli atti, in pregiudizio della Persona contro la quale fu proferita, per non averne questa interposto di poi nè opposizione, nè appello; era però fuori di ogni dubbio, che non potea quella utilmente allegarsi, nè recar danno ai terzi, che non erano stati citati in quel giudizio, nè in quello erano intervenuti, come ben provano ad *Text. in Leg. 5. ff. de pignor.* 8. « Nec tibi oberit Sententia adversus debitorem tuum dicta, si . . . . . .
3 « ut dicis non caussa cognita sed praescriptione superatum esse costiterit » il *Gotofredo, e il Brunemanno, i quali per la Teor. orig. del Bartolo in Leg. 3. ff. eod.* ivi notano puntualmente altrettanto essere della Sentenza proferita contro il debitor contumace, e non comparso a difendersi, e con Essi gli allegati in buon numero, e seguitati dalla Ruota di Roma *in Recent. decis. 27. N. 6. part. 3.*

Attesochè la repugnanza dimostrata, ed acremente sostenuta dal sig. Mercanti ad esibire, se non la stessa notula contenente le partite del preteso suo Credito, che già produsse nel Tribunale della Pieve S. Stefano, almeno dei titoli equipollenti, i quali se veramente lo assistevano allora, ben poco era probabile, che potesser mancargli, o che gli possano esser mancati nel non lungo spazio di tempo decorso dall'epoca, in cui egli potè comporre la enunciata notula, a quella che ha dato causa al presente Giudizio incidentale, lo rende ancora soggetto a quella presunzione di cattivo gius, 4 che in simili circostanze contro quello, che si recusa anche alla nuova esibizione dei suoi titoli insorge, e da tal repugnanza deducono *il Fabro nel suo Cod. lib. 8. Tit. 1. Def. 2. Not. 3.* con gli altri presso la *Ruota di Roma avanti Falconer. Tit. de Miscellan. decis. 71 N. 2.*

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Rendendo ragione sull' appello interposto per parte dei sig. Brizzi, Cascianini, e Landucci dalla Sentenza Incidenta e della Regia Ruota di Arezzo del dì 7. Febbraio 1822, dice bene nel presente stato degli atti essersi da detta Sentenza appellato,*

*male essere stato con quella giudicato: quella perciò revoca in ogni sua parte, poichè dichiara il sig. Dott. Gaetano Mercanti essere obbligato ad esibire nella Concelleria della Regia Ruota di Arezzo o la Notula di funzioni, e rogiti da esso stata prodotta nella Cancelleria del Tribunale della Pieve San Stefano colla Scrittura del dì 13 Giugno 1817, ovvero altra notula giustificativa delle di lui inteazioni, e respettivamente delle cose a di lui favore decise dal Vicario della Pieve S. Stefano con la Sentenza Contumaciale del dì 29 Novembre 1817, e di che in Atti, sulla qual notula, e respettive giustificazioni possino i sig. Brizzi, Casciaini, e Landucci sodisfarsi per tutti gli effetti che sien di ragione, e Condanna il detto sig. Mercanti nelle spese giudiciali così della passata che della presente Istanza.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

## DECISIONE LV.

### SUPREMO CONSIGLIO

*Senen. Admis. Appellationis diei 8. Ianuarii 1823.*

IN CAUSA LOLI PICCOLOMINI E FILUGELLI E MUCCIARELLI

Proc. M. Giuseppe Cosimo Vanni, Pr. M. Vittorio Ceccherelli Proc. M. Pietro Bellucci

### *ARGOMENTO*

Le Sentenze emanate sulle contestazioni insorte sulla liberazione dei Fondi, sono Sentenze definitive, dalle quali può interporsi Appello nel corso di sei mesi.

### SOMMARIO

1. *Quando la Sentenza è proferita sulle contestazioni insorte sulla liberazione de' Fondi, è una Sentenza definitiva.*

2. *La Sentenza, che termina il Giudizio di vendita forzata è una Sentenza definitiva.*

5. *Le Sentenze che preparano la Vendita sono Sentenze Incidentali.*

4. *Dentro il corso di sei Mesi è permesso appellare dalla Sentenza definitiva.*

### STORIA DELLA CAUSA.

Il Nobile sig. Girolamo Loli Piccolomini appellante domandò che fosse revocata la Sentenza della Ruota di Siena del 12 Aprile 1821 la quale, dichiarava inammissibile l'Appello che il medesimo sig. Piccolomini aveva interposto dalla Sentenza del sig. Auditore del Governo di detta Città del dì

6 Agosto 1818, sul fondamento che la detta Sentenza dovesse considerarsi come un decreto interlocutorio. Il SupremoConsiglio esaminata la questione, pronunziò la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè per conoscere della giustizia, o ingiustizia della Sentenza appellata, e proferita dalla Ruota Civile di Siena sotto di 12 Aprile 1821 colla quale fu dichiarato inammissibile l'appello che il sig. Girolamo Loli Piccolomini aveva interposto dalla Sentenza dell'Auditore del Governo di detta Città del 6 Agosto 1818 bisognava esaminare se la detta Sentenza del 6 Agosto 1818. doveva ravvisarsi come una Sentenza definitiva, o come una Sentenza interlocutoria.

Attesochè è certo in fatto, e resulta anco da Motivi della Ruota di Siena che colla Sentenza dell'Auditore del Governo del 6. Agosto 1818. era stata approvata nonostante l'espressa contradizione del sig. Girolamo Loli Piccolomini la liberazione fatta a favore del sig. Lorenzo Filugelli della Tenuta detta della Rimbecca di proprietà del sig. Francesco Loli Piccolomini con delle condizioni che dal detto sig. Girolamo Loli Piccolomini si asseriva esser diverse da quelle con le quali erano stati fatti i primi Incanti della detta Tenuta, e si pretendevano però pregiudiciali all'interesse del sig. Piccolomini.

Attesochè in questo stato di cose la detta Sentenza proferita dall'Auditore di Siena doveva sempre considerarsi come definitiva, e non già interlocutoria come l'ha considerata la Ruota di Siena. Imperocchè o la detta Sentenza doveva considerarsi che non avesse altro oggetto che quello di pronunziare sopra le contestazioni che erano insorte sopra l'approvazione della liberazione da uno dei Litiganti pretesa, e domandata, e dall'altro eccezionata, e contestata, ed in tal caso doveva considerarsi come definitiva, perchè pronunziava definitivamente sulle contestazioni medesime insorte all'occasione dell'approvazione suddetta.

O doveva considerarsi come quella Sentenza la quale pone fine al Giudizio di vendita forzata dei Beni di un debitore, e che incomincia con la domanda di vendita, che deve farsi con le regole prescritte per le altre domande a forma dell'Art. 872 del Regol. di Procedura Civile, ed in tal caso deve la detta Sentenza aversi per definitiva perchè è quella che spoglia il debitore del fondo subastato, ed è l'ultimo del Giudizio di vendita incominciato con la detta domanda, giacchè le Sentenze di cui parlano gli *Art.* 873 e 874. del Regolamento non sono altro che Sentenze incidentali, e che preparano la vendita quale resta conclusa e perfezionata con la Sentenza di approvazione di liberazione, conforme prescrive l'*Articolo* 1075 del Regolamento stesso.

Attesochè in questo stato di cose l'appello che il sig. Girolamo Loli Piccolomini aveva interposto sotto di 1. Marzo 1819 dalla detta Sentenza dell'Auditore del Governo di Siena stata notificata nel 31 Agosto 1810 era

ammissibile perchè interposto prima del lasso del termine di sei Mesi, dentro il quale è permesso l'appello delle Sentenze definitive a norma dell' Articolo 705 *del Regol. di Procedura.*

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Girolamo Loli Piccolomini, e male giudicato dalla Sentenza della Ruota Civile di Siena del 12 Aprile 1821 proferita a favore dei sigg. Lorenzo Filugelli, e Assunta, e Francesca Macciarelli, quella revoca in tutte le sue parti ed in riparazione della medesima dice essere ammissibile l'appello del sig. Piccolomini interposto dalla Sentenza dell'Auditore del Governo di Siena de' 6 Agosto 1818. e condanna i sigg. Filugelli, e Macciarelli nelle spese giudiciali della presente, e della passata Istanza.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

## DECISIONE LVI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Pontremulens. Rejection Appellation. diei 16 Iulii 1825.*

IN CAUSA REISOLI E PIZZATI

Proc. Mess. Francesco Baldi. Proc. Mess. Gio. Pietro Poggi.

---

*ARGOMENTO*

L'appello non può interporsi da quelle Sentenze Ruotali, che confermano quella emanata nella prima Istanza, perchè incontra l'ostacolo delle due Sentenze conformi.

SOMMARIO

1. *Quando la Sentenza Ruotale è conforme a quella di prima Istanza, non si da luogo all'Appello.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Sentenza della Regia Ruota di Pisa il 7 Marzo 1823. venne confermata la Sentenza del sig. Commissario Regio di Pontremoli in ordine alla quale fu dichiarato che in vigore della Bolla di Papa Innocenzio XII. di Santa Memoria del 14 Dicembre 1721, colla quale venne istituita la Collegiata di Pontremoli non si richiedesse per sostanzial requisito per i Canonicati di detta Collegiata ora Cattedrale, quello della nobiltà di Natali, e

che perciò il Sacerdote sig. Luigi Reisoli comunque non nobile di nascita non avendo eccezioni canoniche da opporseli, dovea essere ammesso a conseguire la prebenda canonicale sotto il titolo di San Vicino.

Sull' appello interposto da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio è stato dal medesimo proferita la seguente Decisione.

Motivi

Attesochè la Sentenza proferita dal sig. Commissario Regio di Pontremoli sotto di 14 Agosto 1820 venne pienamente confermata dalla Regia Ruota di Pisa con la sua Sentenza del 7 Marzo 1823, il che l' appello interposto avanti questo Supremo Consiglio dal Rev. sig. Canonico Pietro Pizzati come rappresentante il Capitolo della Cattedrale di Pontremoli dalla Sentenza della detta Regia Ruota di Pisa nel di 17. Marzo 1823, e proseguito sotto di 24 Marzo detto incontrava l' ostacolo delle due conformi, e della cosa giudicata.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Rigetta come inammissibile l' Appello interposto per la parte del sig. Canonico Pietro Pizzati ne Nomi che sopra dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa del 7. Marzo 1823 confermatoria di altra Sentenza del sig. Commissario Regio di Pontremoli del di 14 Agosto 1820 e Condanna l' Appellante ne NN. a favore dell' appellato sig. Cappellano Luigi Reisoli in tutte le spese giudiciali, e stragiudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Francesco M. Moriubaldini Relatore *Consig.*

## DECISIONE LVII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina Desertionis Appellationis diei 14. Iulii 1823.*

In Causa Borghesi e Caiani

Proc. Mess. Pietro Valli. Proc. Mess. Ippolito Scaramucci

---

*Argomento*

La Sentenza colla quale viene dichiarato deserto l' Appello deve tenersi per una Sentenza definitiva.

Sommario

1. *La deserzione dell' Appello deve aversi per una Sentenza definitiva.*

STORIA DELLA CAUSA

Con Istrumento del dì 27 Giugno 1818 rogato dal Notajo sig. Antonio Chelli Vincenzio, e David Cajani nella qualità di Eredi Testamentari di Lorenzo Cajani stato agente della Fattoria di Tonacato in val di Chiana di proprieta di S. E. il sig. Principe DonCammillo Borghese si riconobbero debitori del medesimo della somma di scudi 1253. 6 8. per dependenza di detta agenzia, col patto di pagar detta somma in due rate, e fu a tale effetto ipotecato un Podere di loro proprietà.

Adempirono i Cajani il pagamento della prima rata, ma resisi morosi al pagamento della seconda dopo anche una dilazione di mesi diciannove il Principe Borghese adì il Tribunale di Prima Istanza di Arezzo fece Precetto ai medesimi Cajani a pagare il loro debito assegnandoli il termine di un mese colla comminazione che in mancanza sarebbesi devenuto alla Perizia, e vendita del Podere ipotecato.

A questo atto notificato nelle regole ai due fratelli Cajani, i medesimi si opposero per il capo della nullità del Precetto, domandandone la revoca.

Date le opportune repliche fu rigettata dal Tribunale sotto di 8. Luglio 1802. l'opposizione.

Da questa Sentenza reclamarono per il capo della nullità avanti la R. Ruota di Arezzo, ma non avendo gli appellanti proseguito l'appello nel termine prescritto dalla Legge fu questo dichiarato deserto dallo stesso termine di prima Istanza con Sentenza de' 23 Agosto di detto anno.

Anche da questa Sentenza di Deserzione si appellarono i Cajani, e sebbene proseguissero quest' appello avanti la Ruota, non avendo dedotti i Gravami che pretendevano esserli stati inferiti dalla Sentenza appellata coerentemente a quanto dispone la Legge, la R. Ruota dichiarò deserto anche detto appello.

Si appellarono avanti il Supremo Consiglio, il quale proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè la Sentenza dei 17 Dicembre 1822 della Regia Ruota di prime appellazioni d'Arezzo, colla quale fu dichiarato deserto l'appello stato interposto dai Fratelli Cajani dalla Sentenza del Tribunale di prima Istanza d'Arezzo de 25 Apr. 1822 e della quale parimente era stato dichiarato deserto l'appello interposto da detti Cajani da altra Sentenza del detto Tribunale degl'8 Lug. 1822 che aveva rigettata l'opposizione fatta dai Cajani al Precetto trasmessoli alle Istanze del sig. Principe Don Cammillo Borghese, e dichiarato potersi procedere ad ulteriora in Causa, deve a tutti gli effetti aversi, e considerarsi per una Sentenza definitiva.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Previa la Rejezione dell' Istanza della riunione dell' Incidente al Merito presentata negli atti per parte dei Fratelli*

*Cajani sotto di 12 Luglio prossimo passato, rigetta l'Appello interposto dai Fratelli Cajani da detta Sentenza dei 17 Dicembre 1822 della Regia Ruota di Arezzo, e condanna i medesimi nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente terza Istanza.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Cav. Vincenzio Sermolli, e Francesco Maria Moriubaldini Rel. *Cons.*

## DECISIONE LVIII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Liburnen. Fruct. diei 21. Aprilis 1825.*

IN CAUSA SCIARABATTI E ALBANO.

Proc. M. Francesco Baldi.
Avv. Sig. Ranieri Schippisi.

Proc. M. Antonio Uccelli.
Avv. Sig. Francesco Salvi.

ARGOMENTO.

Le provvisioni dovute al Negoziante per Operazioni Mercantili fatte per interesse di altro Negoziante formano un credito, il quale non portato ne' Conteggi, non è fruttifero.

SOMMARIO.

1. *Sul credito proveniente da provvisioni dovute al Negoziante non portato ne' Conteggi, non corre alcun frutto.*

2. *Il sequestro, commesso, per tutto quel più che importa il credito, è ingiusto.*

STORIA DELLA CAUSA.

Il sig. Gio. D'Andrea, nella sua qualità di Procuratore, e Liquidatario del sig. Raffaello Sciarabatti, commesse nel 16 Settembre 2816 un sequestro di diverse mercanzie spettanti ai signori Antonio Albano, e Figlio per sicurezza di Pezze 8307. 4. 2. Rettificò in seguito nel 21 Aprile 1817 la sua dimanda di conferma di sequestro, moderandola nella somma di Pezze 7450. 2.

Comparsi i signori Albano nel Giudizio di conferma di sequestro, il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con sua Sentenza del dì 2 maggio 1817 revocò il suddetto sequestro, attesa la supposta non liquidità del credito reclamato dal sig. Sciarabatti.

All'incontro la Ruota di Pisa con sua Sentenza del 19 Agosto 1818 dichiarò la sussistenza del credito, come sopra nella somma di Pezze 7450. 2, e ne confermò il sequestro, autorizzando il sig. Sciarabatti, a procedere alla vendita delle mercanzie sequestrate fino alla concorrenza del precitato suo credito.

Per l'appello interposto da quest' ultima Sentenza da' signori Albano, e Figlio la Causa fu portata all' esame del Supremo Consiglio di Giustizia, e dietro la fatta discussione il detto Supremo Consiglio nominò, ed elesse in Perito Istruttore il Banchiere sig. Francesco Borri perchè rifacesse lo Stato preciso dei conti vegliati tra le Parti, e posteriormente unì al signor Borri all' oggetto di ottenere una più precisa, e finale liquidazione il Perito Calcolatore sig. Luigi Biecnierai.

Le Parti dettero ai suddetti Periti tutte quelle informazioni che erano adattate alla loro respettiva situazione, e quel più che crederono di loro interesse, talchè rimessa la loro relazione fu dal Supremo Consiglio proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Atteso che in ordine alla relazione concorde dei Periti Borri, e Bicchieraj, Periti eletti per istruzione dell'animo de' Giudici, presentata in atti sotto di 26 Febbrajo 1823, all'epoca del di 3 Settembre 1812, termine delle operazioni, di che parimente in atti, fra il sig. Sciarabatti di Livorno, e i signori Albano di Napoli sul risultato dei Libri, e dei Documenti giustificativi delle intenzioni delle due Parti, appariva il primo creditore liquido dei secondi in una somma, alla quale aggiunti i frutti dappoi decorsi sulla medesima, la somma pagata da esso signor Sciarabatti al sig. Santoro per la dilazione ottenutane alla estinzione dei biglietti da lui Sciarabatti accettati per conto dei signori Albano, e i frutti sopra Pezze da otto reali 13000 dal medesimo sig. Sciarabatti con scienza, e consenso dei ridetti signori Albano prese, e ritenute a cambio per far fronte alle lor commissioni; il debito dei signori Albano verso il sig. Sciarabatti, all'epoca del commesso sequestro verificavasi in somma di pezze da otto reali 2317. 13. 2;

Atteso che siccome non era per giustizia approvabile il sistema di aggiungere alla somma indicata, come insistevasi per parte del signor Sciarabatti, l'importare dei frutti sul credito delle provvisioni correspettivamente alle operazioni indicate dovute ad esso, per tutto quel tempo che non era stato questo credito fra le ridette Parti, nè portato in conteggio, nè domandato *ad Text. in Leg. 38, ff. De Usur., Azun. Dizion. di commercio alla parola* = Conto =, *§. XI, dove i Concordanti.*

Così neppure era luogo per giustizia ad ammettere che dal credito del sig. Sciarabatti si depennassero, come pure si pretendeva per parte del sig. Albano l' importare dei frutti decorsi prima della estinzione, e ratizzati sulle indicate Pezze 13000 al di là del mese di Aprile 1808, perchè non sussisteva, che l'articolo della lettera dai signori Albano allegata, e trascritta nella relazione dei Periti; esprimesse il concetto, d'altronde affatto lungi dal verisimile, che il sig. Sciarabatti consentisse di prendere, indi in poi tali frutti a suo carico; avendo esso sig. Sciarabatti non altro promesso in voce, ed offerto sostanzialmente in questa lettera,

fuorchè d'interporre i suoi buoni ufficj, perchè l'esazione di questo cambio dal creditore del medesimo, a maggior comodo dei signori Albano, si differisse

Atteso in fine; che il sequestro commesso dal sig. Sciarabatti era stato ingiusto, e illegittimo per tutto quel più che oltrepassava a quell' epoca il d lui credito.

Per questi motivi:

*Delib. Delib. Dice essere stato in parte bene, ed inparte male appellato dai signori Antonio Albano, e Figlio di Napoli dalla Sentenza della R. Ruota di Pisa del dì* 19 *Agosto* 1818 *favorevole al sig. Sciarabatti, ed essere stato in parte bene, e respettivamente in parte male giudicato dalla detta Sentenza in quella parte in cui confermando il sequestro dal sig. Sciarabatti commesso sotto dì* 16 *Settembre* 1816 *dichiara, che il credito del medesimo ascendeva a Pezze* 7450; *poichè*

*A forma in quanto occorra delle relazioni, e dimostrazioni dei signori Francesco Borri, e Luigi Biccherai, Periti eletti per istruzione dell' animo dei Giudici il dì* 26 *Febbrajo ultimo scorso di che in atti, e quella facendo parimente in quanto occorra parte integrale della presente Decisione, dice, che il credito liquido del sig. Sciarabatti in quell' epoca era nella somma di pezze da otto reali* 2317. 13. 4, *ed essersi perciò dovuto, e doversi per la suddetta somma di pezze* 2317. 13. 4, *e dei frutti inoltre alla ragione del sei per cento decorsi sulla somma istessa, e decorrendi fino all' effettivo pagamento, confermare il sequestro precitato; e ordina, che la detta Sentenza Ruotale così modificata, e corretta venga eseguita secondo la sua forma, e tenore.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*, e Relat.
Cav. Michele Niccolini, e Filippo Del Signore *Consiglieri.*

# DECISIONE LIX.

## SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Praetensae Cessionis diei 25 Aprilis 1825.*

In causa Acconci e Fallani.

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi. Proc. Mess. Tommaso Conti.

---

*Argomento*

Al benefizio della cessione de' beni non si ammette colui, che non giustifica la sua buona fede, nè gli può essere utile la concordia, che il Padre abbia ottenuta co' suoi creditori.

Sommario.

1. 2. 3. *Il Giudizio di Concorso instituito dal Padre per interesse proprio, e del Figlio, se al medesimo il Figlio non comparisce, ed il Tribunale approva la concordia a favore solamente del Padre, i creditori del Figlio non sono obbligati ad osservarla.*

4. *Il solo fatto di non pagare i proprj debiti stabilisce contro il debitore la presunzione della mala fede.*

5. *Il Figlio, che con scienza del Padre compra, e rivende e accetta cambiali, viene riputato un libero, e indipendente Negoziante.*

6. *Non si ammette eccezione contro i recapiti mercantili se prima non viene depositata, o garantita con cauzione la somma reclamata.*

7. *L' Uomo nell' età di ventun anno è capace di dolo, e di mala fede.*

8. *Il debitore non può ottenere dal Giudice equità se non nel caso che provi la sua buona fede, e che l' impotenza di pagare il suo debito deriva da inevitabili infortunj.*

Storia della causa.

La domanda d' ammissione al benefizio della cessione dei beni presentata da Gaetano Fallani con sua scrittura de' 25 Luglio 1821 avanti il Magistrato Supremo, fù rigettata con Sentenza del medesimo sul fondamento « Che una delle condizioni indispensabili dalla Legge richiesta « onde autorizzare il debitore a domandare la cessione de' beni, quella « essendo di riconoscere il proprio debito, conforme prescrive il *Testo* « *nella Leg.* 8, *ff. de Cess. bonor*, aveva il nominato Gaetano Fal- « lani, nell' implorare il detto benefizio, mancato di riconoscere i debiti « da esso contratti, ed aveva anzi impugnata la loro legittima esistenza,

„ riservandosi perfino, conforme egli in detta Scrittura si espresse, util-
„ mente difendersi dalle molestie dei suoi pretesi creditori. „

Questa Sentenza fu revocatá dalla R. Ruota di Firenze sotto dì 5 Giugno 1812.

Portata la Causa al Supremo Consiglio, il medesimo revocò la Sentenza appellata, e confermò la precedente del R. Magistrato Supremo.

MOTIVI.

Attesochè il biglietto all'ordine, di cui è questione, emesso nel primo Luglio 1817 per valuta di grano, fu sottoscritto in proprio nome dall'Appellato sig. Gaetano Fallani a favore dell' Appellante sig. Onorato Acconci senza menzione del padre di detto Appellato, co che il predetto sig. Gaetano Fallani compariva l' unico debitore dell' importare di detto biglietto in lire 1951. 12. 4, pagabili dopo 15 giorni in Livorno al domicilio del sig. Giuseppe Benvenuti.

Attesochè, sebbene il Giudizio di Concorso avanti il Tribunale di Commercio di Firenze fosse instituito dal sig. Tommaso Fallani padre dell'Appellante, non solo per interesse proprio, ma ancora per interesse del Figlio, questo Figlio però non fu a parte del Giudizio medesimo, conforme risulta dalla Sentenza di detto Tribunale del dì 8 Giugno 1818, e dai suoi motivi, mentre con essa Sentenza furono obbligati i creditori
1 all'osservanza dell'approvata concordia nel suo interesse di Tommaso Fallani padre, e furono altresì riservate a favor dei creditori del Figlio Gaetano le ragioni, che loro fossero potute competere contro di esso.

Attesochè le resultanze qualunque siansi di questa concordia non possono nuocere all'Appellante di fronte all'Appellato; sì perchè se vi acconsenti il maggior numero dei creditori del Padre, vi si opposero però i creditori del Figlio, e perciò rapporto a lui rimase di niun'effetto; sì perchè in qualunque caso furono espressamente in quella Sentenza riservate all'Appellante le sue ragioni contro l' Appellato; e sì finalmente perchè questa concordia è stata riconosciuta così dalla Rota di Pisa, che da questo Supremo Consiglio, e dalla Real Consulta di nessuna efficacia all'oggetto di fare ottenere all'Appellato la richiesta sospensione dei Mandato di arresto contro di esso fulminato, e ad esimerlo dai provve-
2 dimenti saviamente ordinati dalla Legge dei 23 Novembre 1818, onde non rendere elusorj i Giudizj fra i Negozianti in affari commerciali.

Attesochè gli atti della suddetta concordia mostrano bastantemente che piuttostochè sopra una prova dimostrata di avvenuti infortunj, e sopra la riconosciuta esistenza di una buona fede, fù Essa fondata sul consenso della maggior parte dei Creditori del Padre medesimo, ai quali potè, come spesso avviene, sembrare conveniente il transigere, e accettare le di lui offerte per non sottoporsi al dispendio, e alla incertezza di una severa Procedura giudiciaria; E d' altronde una Transazione fra il Creditore, e il debitore in un Giudizio di concordia non potrebbe dal Debitore stesso pos-

tarsi come un argomento della sua buona fede nel diverso Giudizio di Cessione di Beni, quale fu da Gaetano Fallani promosso con la sua domanda esibita avanti il Magistrato Supremo nel 25 Luglio 1821 secondo che precisamente nota *l'Ansaldo de Commer. et Mercatur. disc.* 75 *N.* 4., giacchè in questo diverso Giudizio a carico del debitore, che ne implora il mero equitativo, e sussidiario benefizio incombe il dovere indispensabile di presentar liquida, e chiara la prova delle di lui disgrazie senza alcuna sua colpa, o imputabilità sofferte, che gli abbiano suo malgrado impedito di sodisfare ai propri impegni, e illesa pienamente rilasci la idea della sua onoratezza, e buona fede, mentre che il solo fatto di non pagare i propri debiti sta a stabilire contro di lui la presunzione della mala fede; secondo che fermano *Cancer. Var. resol. p.* 2. *cap.* 9. *de Cess. bonor. N.*50. *Ansald de commerc. et Mercat. disc.* 76. *N.* 7. *e la Decis. della Corte di Nimes de'* 10 *Gennaio* 1811 *impressa nell'Opera della Giurisprudenza del Codice francese T.* 17 *pag.* 404. 3 4

Attesochè ne dagli Atti del Giudizio di Concordia, ne dalle Lettere del Padre dell'appellante dal Figlio prodotte si rileva, che la partita del Grano venduta dall' appellante nel 1 Luglio 1817 fosse dall'appellato comprata per commissione, e interesse del Padre, e che perciò il debito resultante dal Biglietto all' ordine dell' istesso giorno fosse imputabile, e facesse debito al Padre, e non al figlio stesso, mentre altronde dal tenore dei capitoli dall' appellante prodotti nel Tribunale di Pisa con scrittura del 28. Febbraio 1821 riconosciuti per veri dall' appellato con atto del 9. Marzo dell' anno stesso, costava che l' appellato, da più anni andava esercitando in Pisa separatamente dal Padre, sebbene con piena di lui scienza il commercio di derrate, e commestibili, comprando, e vendendo tali generi, traendo, ed accettando cambiali, per le quali operazioni veniva dal Pubblico reputato come libero, e independente negoziante, quale fu anco di fatto riconosciuto dalle conformi Sentenze della Ruota di Pisa de' 24. Novembre 1820, e 11 aprile 1821., e del Supremo Consiglio del 18 Maggio 1821, le quali dichiararono non esser luogo a prender cognizione della Causa sul Merito, e delle eccezioni dal Fallani proposte, finchè non venisse garantito l' Attore Acconci col deposito della somma dovutagli, o con la cauzione, che sono i mezzi prescritti dall'articolo 31. della Legge del 23 Novembre 1818 prima di ammettere eccezioni contro i Recapiti Mercantili. 5 6

Attesochè all' epoca, in cui fu emesso il Biglietto all' Ordine, di cui è questione, l' appellato sebbene non pervenuto all' età maggiore, aveva però per esser nato nel 17 Agosto 1796 compito già il ventesimo anno, ed era perciò capace di mala fede, e di dolo a danno dei Terzi, coi quali contrattava, e che reputar lo potevano libero, e indipendente Negoziante. 7

Attesochè mentre l' appellato non ha provato, e neppur dedotto motivo alcuno, per cui nel breve periodo di 15 giorni, quanti ne corsero dalla firma del Biglietto alla scadenza, si trovasse egli impossibilitato a pagare all'appellante il prezzo del Grano, ovvero a restituirgli il genere in natura

una prova, o almeno un forte riscontro di mala fede contro di lui apparisce dalla condotta da esso in tal circostanza tenuta; Poichè se egli comprò il Grano per interesse proprio sapeva, e doveva sapere, che dentro i 15. giorni prefissi alla scadenza dell'emesso Biglietto, gli mancavano i mezzi per pagarne il prezzo, e così delnse l'appellante, che prestò fede alla sua promessa; se poi lo comprò per interesse del Padre, lo tradì egualmente col non manifestare la sua commissione al venditore, il quale in lui, e non nel Padre, ebbe fiducia, e con lui, e non col padre intese contrattare.

Attesochè i sospetti di mala fede a carico dell'appellato si rendono più gravi, qualora si abbia riguardo alla condotta da Esso tenuta prima di ricorrere alla domanda del Benefizio della cessione, avendo egli per cinque anni percorsi diversi Tribunali, e sostenuti diversi Giudizi per esimersi dal pagamento del proprio debito, anzi che manifestare francamente, e senza indugio la propria supposta impotenza, e implorare o la equità del creditore, o la protezione delle Leggi, siccome è ricorso a fare dopo avere esauriti tutti i mezzi della sagacità litigiosa, e dopo essersi veduto dalle prenarrate conformi Sentenze astretto o a depositare l'importare del pagherò in questione da esso emesso, o a prestare la dovuta cauzione.

Attesochè finalmente il complesso delle indicate circostanze, alle quali non è immeritevole di essere aggiunta l'altra di non aver l'appellato presentato i Libri, ed i Registri delle sue operazioni commerciali tenuti con quella regolarità, ed esattezza cui in ordine all'*Art.* 8. e 594 del Codice di Commercio francese presso noi provvisoriamente conservato, sarebbe stato tenuto lungi dal lasciar travedere l'esistenza d'inevitabili infortunj, e il carattere della buona fede nella sua condotta, come eragli necessario concludere per ottenere di essere ammesso a quel benefizio che le Leggi concedano unicamente all'infelice ed onesto debitore, e che di non accordare se non con molta prudenza, e moderazione è ai Giudici insinuato dal *Rubeo* nelle annotazioni alla Decis. della *S. Rota in Recent. p.*3. *decis.* 9. *N.*138 *e dall'Ansald. de Commer. disc.* 76. *N.* 6. ma respinge all'opposto ogni idea, ed appresta ogni giusta ragione di non reputarnelo meritevole, secondo che in circostanze anco meno forti si vede costantemente giudicato dalle Corti di Francia, ed in specie da quella di *Liegi de'* 17 *Gennaio* 1809 *presso Sirey anno* 1810. *part.* 2. *pag.* 520. *da quella di Roven. inserita nella Giurisprudenza di quel Cod. T.* 16. *pag.* 150., *e quella di Parigi del dì* 8 *Agosto* 1812 *presso Sirey anno* 1813 *part.* 2. *pag.* 59.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Onorato Aconci dalla Sentenza della Regia Ruota di Firenze de'* 5 *Giugno* 1822 *ad esso contraria, e favorevole al sig. Gaetano Fallani, male con detta Sentenza giudicato, e perciò la medesima revocando, dice dovere*

*confermare, conforme pienamènte conferma la precedente del Regio Magistrato Supremo del dì 22 Agosto 1821, e lo condanna nelle spese giudiciali del passato, e del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli Relat. *Consiglieri*

## DECISIONE LX.

SUPREMO CONSIGLIO

*Petrasanten. Validitatis Appellationis diei 18 Junii 1825.*

In Causa Arata e Buonaventuri.

Proc. Mess. Ferdinando Piazzesi. Proc. Mess. Rocco Del Piatta.

---

*Argomento*

Ne' Giudizj contradittorj l'atto d'appello o sia firmato dall'Appellante, o dal di lui Procuratore legale è valido egualmente, poichè il Procuratore ha il Mandato presunto in vigore del qual Mandato è egualmente valido l'atto d'appello firmato dal solo Procuratore ne' Giudicj contumaciali, per la ragione, che la Legge relativamente all'appello in questi Giudizj resta in silenzio.

Sommario

1. *L'Atto d'Appello deve essere firmato dall'Appellante, o dal suo Procuratore.*

2. 3. *Ne' Giudizj contumaciali la Legge non parla se l'Atto di Appello debba esser firmato dall'Appellante, o se la firma del Procuratore sia sufficiente.*

4. *Il Procuratore che appella deve esser munito di Mandato, che basta presunto.*

5. *Dalla prosecuzione degli Atti si deduce il consenso prestato dall'Appellante al Procuratore d'interporre l'Appello.*

Storia della Causa

Nel Giudizio promosso dai signori Canonico Stanislao, e fratelli Bonaventuri avanti il Tribunale di Pietrasanta contro Andrea Arata, per ottenere il pagamento di un loro credito di che in atti ec., fu nella contumacia di Andrea Arata emanata Sentenza sotto di 21 Gennajo 1821 condannandolo al pagamento domandato.

Da tal Sentenza reclamò Andrea Arata succumbente, con atto di Appello firmato da un Procuratore addetto alla R. Ruota di Pisa, pro-

seguito quindi avanti la medesima in appresso furono dedotti i gravami, e domandata la riunione di questa Causa ad altra già iniziata dai tutori dei pupilli Arata.

Si opposero i signori Bonaventuri deducendo la nullità dell' Appello suddetto per difetto delle formalità prescritte dall' Articolo 739 del Regolamento di Procedura.

La Ruota di Pisa suddetta pronunziò sotto dì 16 Agosto 1821 la sua Sentenza con la quale riunì gli Appelli, e dichiarò essere stato nullamente appellato.

Da questa Sentenza appellarono i signori Bonaventuri avanti il Supremo Consiglio, il quale ha revocata la Sentenza Ruotale nel modo che segue:

MOTIVI

Atteso che l' *Articolo* 739 del Regol. di Procedura, che pretendevano i signori Bonaventuri violato dall' Arata, e perciò insistevano nella nullità dell' Appello da esso interposto, dispone in lettera, che l' Atto debba essere firmato dall' Appellante, o dal suo Procuratore.

E che il precedente Art. 738 aveva ordinato, che l' Appello dovesse interporsi con Scrittura da esibirsi nel Tribunale, che avrà proferita la Sentenza, lo che predica sicuramente dalla Sentenza pronunziata nei Giudizj contradittorj, e non contumaciali, perchè in questi non vi è Procuratore.

Nulla ostando l' alternativa della firma in detto Articolo enunciata fra la persona dell' Appellante che ritrovasi ancora nei Giudizj contumaciali, e quella del Procuratore, che nei medesimi non ha luogo, mentre quest' alternativa contenendo due determinabili compresi nella stessa determinazione, ma tali che rivestono diverse qualità, mentre nei Giudizj contradittorj può avere l' Appellante l' azione contemplata nel predetto *Articolo* di firmare da se, o per mezzo di Procuratore, esistendo in questi ambedue la persona, ma non così nei Giudizj contumaciali che hanno la sola persona dell' Appellante, non quella inoltre del Procuratore, si rende perciò necessario intenderla per i soli Giudizj contradittorj, non essendo possibile nei contumaciali, secondo le massime insegnate dal Testo nella *Leg. Jam hoc jure, ff. De vulgar. et pupillar. substit. vers.* « Sed si alter pubes (filius) alter impubes hoc communi verbo eosque invicem substituo sibi fuerint substituti, in vulgare tantummodo casu facta videri substitutionem; Verus et Antonius rescripserunt », onde la firma voluta da questo Articolo del Procuratore nell' Atto di appello si prescrisse ai so i Giudizj contradittorj, e per i contumaciali resta la Legge in assoluto silenzio.

Tanto più, che la proprietà, ed unica intelligenza dell' espressioni usate in detto Articolo dimostrano aver presupposto negli appelli, dei quali disponeva l' esistenza di un Procuratore che sia intervenuto per l' Appellante nel presente Giudizio, subito che si referisce a quell' Ap-

pellante, che *non voglia* valersi di questo Procuratore, lo che può verificarsi nei Giudizj contradittorj, nei quali esiste questa persona, ma non parla il detto Articolo di Appellante, che non possa valersi di Procuratore, che nei Giudizj contumaciali non esiste, onde se la Legge voleva disporre dei medesimi era necessario esprimere il caso, che l' Appellante non potesse, o che non volesse valersi di Procuratore.

Atteso che per queste avvertenze si trattava di caso dal nostro Regolamento di Procedura omesso, e dovevasi in conseguenza ricorrere alle antiche nostre consuetudini, ed al Gius comune dei Romani, secondo le quali; per quanto il Procuratore, che appella debba esser munito dell' analogo Mandato per farlo, questo perciò basta che sia presunto, e tale 4 non può controvertersi, che fosse il Mandato di chi a nome dell' Arata interpose l'appello avanti il Vicario di Pietrasanta, e di chi fece la prosecuzione, ed ivi i gravami avanti la R. Ruota di Pisa, essendo l' uno e l' altro ascritto al Ruolo dei Procuratori appresso quel Tribunale avanti del quale comparivano per gli Atti respettivamente nei detti Tribunali esibiti, come ferma in termini con i Concordanti la *Rota nostra in Thes. Ambros. t.* 12, *decis.* 51, *num.* 13.

Restando ciò mirabilmente confermato dall' osservarsi proseguito l'appello avanti la Rota di Pisa, ed ancora continuati gli Atti al Supremo Consiglio nel preconcetto sempre dell' Appellante Arata, che fosse dai Procuratori, che lo interposero, e proseguirono tutto eseguito, secondo la sua volontà, giacchè non ha mai disapprovato il fatto dei medesimi, come in simili termini argomentano *Ridolph. in Prax. part.* 3, *cap.* 3, 5 *n.* 48; *Card. De Luc. de Judic., Disc.* 6, *num.* 3, *et Disc.* 38, *n.* 22, ove appunto accenna il caso diverso dall' attuale di Procuratore o falso, o revocato, che nullamente interpone l' appello, nei quali diversi termini di Procuratore o falso, o revocato procedono le Autorità, che per parte dei signori Bonaventuri si allegavano per annullare l' appello dell' Arata, e perciò non erano nella precisione delle circostanze presenti allegabili:

Per questi motivi

*Delib. e Delib. Senza fermarsi nella pretensione suscitata per parte dei signori Bonaventuri con l' atto de'* 28 *Aprile decorso, al quale fu congruamente replicato per parte dell' Arata di che in Atti ec. Dice bene appellato per parte di Andrea Arata, e male giudicato dalla Sentenza della R. Rota di Pisa de'* 16 *Agosto* 1822 *favorevole ai signori Bonaventuri, e contraria a detto Arata Appellante rapporto alla nullità dell' appello da esso interposto avanti detta R. Ruota di Pisa. Ed in riparazione dichiara valido, ed ammissibile l' appello interposto da detto Arata, e quindi proseguito, e perciò dice doversi dalla detta Rota prender cognizione del merito di detta*

*Sentenza, anche nella parte che riguarda detto Andrea Arata; e condanna gli Appellati nelle spese Giudiciali di questa, e della passata istanza.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*.

Cav. Michele Niccolini Relat. e Cav. Vincenzo Sermolli *Consiglieri*

## DECISIONE LXI

REGIA RUOTA DI PISA

*Vici Pisani Congruae Dotis diei 3 Augusti 1825.*

IN CAUSA BALDUCCI, E GOMELLINI

Proc. Mess. Antonio Pazzini — Proc. Mess. Francesco Lanfranchi

---

*ARGOMENTO*

Il supplemento dotale non ha luogo quando non succede in luogo di legittima, ma di alimenti, e quando succede in luogo di legittima il diritto al supplemento dalla Donna passa ne' suoi Eredi.

SOMMARIO

1. *Lo Statuto di Pisa* Rubr. 35 de Success. *esclude la figlia dalla successione del Padre.*

2. 3. *Secondo lo Statuto di Pisa la Dote della figlia non è in luogo di legittima, ma di alimenti.*

4. 7. *La tassazione della Dote secondo lo Statuto di Pisa si regolava dal Patrimonio Paterno, dal numero de' figli, e dalla dignità de' Natali, avuto riguardo all' agnazione, ed alla conservazione della Famiglia.*

5. *Quando la Dote è dovuta in luogo di legittima ha luogo il supplemento, perchè forma un debito determinato dalla Legge.*

6. 8. *Quando la Dote è in luogo di alimento non si ammette il supplemento.*

9. *La congruità della Dote nasce non meno dal Giudizio, che dalla lunga acquiescenza della Donna, e del di lei Marito.*

10. *Non si suppone che il Padre sia ingiusto verso la figlia nell' assegnazione della di lei Dote, nè che la figlia ricevendo dal Padre insieme col marito osservi un perfetto silenzio.*

11. *Quando la Dote succede in luogo di legittima il diritto al supplemento passa negli Eredi della Donna.*

12. *Il supplemento sussidiario della Dote è applicabile la disposizione della* Authen. Resquae Cod. Com. de Legat.

13. L' Auth. Resquae Cod. de Legat. *ha per oggetto di facilitare i Matrimoni.*

14. *Quando la Donna è maritata non si possono per supplemento della sua Dote distrarsi i Beni fidecommissi.*

STORIA DELLA CAUSA

Maria Alessandra figlia di Giuseppe Balducci nel dì 11 Luglio 1788 nell'età di anni 20 si congiunse in Matrimonio con Domenico Gommellini già vedovo senza il consenso paterno.

Per Scritta del dì 21 di quel Mese il padre gli costituì la dote in contanti nella somma di scudi 100, e gli costituì con titolo di corredo tutti quelli oggetti di vestiario che si ritrovava.

Il matrimonio rimase sciolto nell' anno 1800 per la morte di detta Maria Alessandra, e nel successivo anno 1807. cessò di vivere il di lei padre Giuseppe Balducci.

Nel dì 27 Gennaio 1821, Giuseppe, Vincenzo, e Maria Pellegrina Gommellini figli della fu Maria Alessandra Balducci comparvero nel Tribunale di Vicopisano, ed attaccando la detta dotazione per il capo dell' incongruità pretesero un supplemento, e per determinare la giustizia si fondarono nella stima, che ai beni già posseduti da Giuseppe Balducci nell' anno 1783 era stata data nella divisione che dei beni medesimi era stata concordata fra i di lui figli nella loro divisione avvenuta nel 17 Settembre 1806 ai rogiti del notaro Francesco Tamberi.

A tale domanda fu opposta la regola generale che il patrimonio del dotante riguardar si doveva all' epoca della dotazione, e non perciò, che poteva essere in un tempo posteriore, ed il Tribunale di Vicopisano con Sentenza del dì 26 Giugno 1821 senza pregiudizio delle parti assolvetto nello stato degli atti i Balducci dalle cose contro di essi domandate.

Da questa Sentenza appellarono i Gommellini avanti la Regia Ruota di Pisa, e nel giudizio d'appello domandarono, che fosse fatta la perizia dei beni divisi nel dì 17 Settembre 1806 secondo il valore che meritar potevano nel dì 11 Luglio 1788.

Una tale domanda essendo del tutto nuova, e non discussa nel primo giudizio non poteva conoscersi dalla Regia Ruota, e fu perciò, che con Sentenza del dì 14 Giugno 1822 fu confermato il primo giudicato, e furono rinviati i Gommellini a provvedersi come di giustizia avanti il Tribunale di Vicopisano rispetto alla richiesta perizia.

Quivi pertanto tornarono a comparire nel 31 Agosto 1822 per l' oggetto di ottenere la perizia suddetta, ma siccome fu rilevato, e dimostrato in fatto, che i beni divisi coll' Istrumento suddetto erano in tenue parte di antico Livello inalienabile della Comunità di Vicopisano transitorio per patto, e provvidenza in tutti i discendenti maschi della famiglia Balducci

in esclusione delle femmine, e nel resto componevano il podere denominato di Lupeta, che i Regj Spedali di Pisa per Istrumento del dì 9 Maggio 1785 ricevuto dal Notaro sig. Francesco Arrigo Casali avevano con assoluta proibizione di alienare, o di cedere concesso a Livello a Giuseppe Balducci ed alla sua linea mascolina in perpetuo escluse le femmine, e che in conseguenza non potevano giammai esser tenuti a calcolo per gli oggetti dai Gommellini pretesi, fù dal suddetto Tribunale proferita Sentenza nel dì 7 Gennajo 1823 con cui fu rigettata la perizia di quei beni, e fu riservato di ammetterla, qualora i Gommellini avessero fatto costare dell' esistenza di beni liberi, e di qualità indifferente nel patrimonio del fu Giuseppe Balducci all' epoca della dotazione.

Anche da questa Sentenza interposero i Gommellini l'appello avanti la Regia Ruota, e dopo averlo proseguito, e dopo di avere ambe le parti dedotte le loro respettive Ragioni, la Regia Ruota decise come appresso.

MOTIVI

Considerando che Vicopisano, cui per origine, per domicilio, e situazione di Beni era soggetto il fu Giuseppe Balducci era Castello della Repubblica Pisana, che con le di lei Leggi municipali veniva governato, e che sottoposta questa Repubblica al Dominio dei Fiorentini fu nell'atto di capitolazione del 4 e 5 Giugno 1509 conservando ad Essa come al Castello di
1 Vicopisano il diritto di continuare a governarsi con le loro antiche Leggi, come ne attesta il sig. Auditor Conti *nella Decisione fiorentina* 74 *N.* 6. *seguitata nella Pisana Obligat. filii familias del* 16. *Settembre* 1783. dai sigg. Auditori Ulivelli, Arrighi, e Vernaccini, al §. 4.

Considerando che lo statuto Pisano nella *Rubrica* 35. *de success. ab Intest.* escludendo la figlia dalla successione del padre *non propter dotem sed propter masculos* ne viene che la Dote della figlia non succedeva ai termini del medesimo in luogo di legittima ne poteva godere dei privilegi, che alla legittima vengono conceduti, ma succedeva soltanto in luogo
2 di alimenti come giusta la distinzione del Castrense nella *Legge Titio centum* §. *Titio genero ff. de Condit. et demonstrat. fissano Altograd Cons.* 18. *N.* 31 *lib.* 2. *Constant. ad Statut. Urb. Annot.* 35. *Art.* 1. *N.* 4. *et Artic.* 2. *N.* 80. *Tom.* 2. e *la Rot. Romana coram Seraph. decis.* 535. *N.* 1. *e come nei precisi termini dello Statuto Pisano conchiude il Mans consult,* 689 *Tom.* 8. *per tot.*

Considerando che tutto questo viene confermato dalla Riforma Pisana del 1731 ove fu sanzionato che la dote non dovesse succedere in luogo di Legittima, e che la di lei tassazione regolare si dovesse dalla quantità del
3 patrimonio del padre, dal numero dei suoi figli, dalla dignità dei Natali, e dal consueto della Città di Pisa, avuto per altro sempre riguardo al favore dell' agnazione, ed alla conservazione delle famiglie.

Considerando, che quanto potrebbe aver luogo l'azione al supple-
4 mento dotale ove si trattasse di Dote dovuta in luogo di legittima, che for-

ma un debito necessario, che pagare si deve nella quantità determinata dalla Legge, altrettanto non può quest'azione competere, e tanto meno può dalla Donna trasmettersi ai suoi eredi ove si tratta di Dote che succede in luogo di alimenti mentre in tal caso mediante il matrimonio essendosi provveduto agli alimenti della figlia, e la necessità di questi alimenti essendo ancora venuta a cessare con la morte della medesima non si deve con l'ammissione a tal supplimento dotale derogare all'oggetto della conservazione dei Beni nella famiglia e nell'agnazione che si ebbe principalmente in mira dalli statuenti nella voluta esclusione delle femmine come avverte *il Costant. ad Stat Urb. Annot.* 35 *Art.* 1 *N.*3, *et Annot.*39. *Art.*3 *N.* 193 e come distinguendo il caso in cui la figlia sia esclusa *propter dotem* dall'altro caso in cui sia esclusa *propter masculos* ammette nel primo la competenza dell'azione nei figli della Donna, e la nega nel secondo *la Florentina supplementi Dotis del* 4 *Aprile* 1653 *avanti l'Auditore Bianchetti impressa nel Thesor. Ombros. tom.* 6 *in ordine la quarta.*

Considerando, che a denegare la competenza dell'azione concorre la presunzione della congruità della Dote dal Giudizio nascente non meno, che dall'acquiescenza di Maria Alessandra Balducci per tutto il tempo della sua vita, e del di lei marito Domenico Gommellini per anni 21 successivi alla morte della moglie mentre non è permesso di supporre, che il Padre volesse essere ingiusto verso la figlia come non può immaginarsi che la figlia avendo ricevuta un ingiustizia dal Padre volesse insieme col marito osservare un perfetto silenzio conforme in proposito riflettano *Costant. ad Statut. Urb. Annot.* 35. *Art.* 1. *N.* 23 *Merlin. de Legitima lib.* 3. *tit.* 1. *quaest.* 13. *N.* 3. *e la Rot. Rom. in recent. part.* 10. *Decis.* 331 *N.* 8 *et part.* 17 *Decis.* 347 *N.* 9, *e* 10.

Considerando, che in conseguenza si rende inutile la stima dei beni Livellarj richiesta dagli appellanti Gomellini, e che ogni questione che si fosse istituita sopra questi Beni per tenerli a calcolo nella determinazione della Dote avrebbe potuto aver luogo nel caso di Dote costituenda, e non giammai nel caso di supplimento ad una Dote già costituita, e molto meno quando questi Beni sono già trapassati senza veruna affezione nell'ulteriori chiamati nell'originaria pazionata Investitura. Per questi Motivi

*Delib. e Delib. dice non essere competuto nè competere a Giuseppe, Vincenzo, e Maria Pellegrina fratelli, e figli del vivente Domenico Gomellini, e della defunta Maria Alessandra Balducci diritto veruno per domandare il supplemento della Dote che dal fu Giuseppe Balducci loro avo materno fu costituita alla detta loro madre mediante la scritta privata del di* 21 *Luglio* 1788 *di che in atti, ed essersi perciò dovuti, e doversi assolvere, siccome assolve Ranieri del fu Giuseppe Domenico del fu Francesco zio, e nipote Balducci dalle cose rispetto al detto supplemento dotale contro di essi pretese, e domandate dai prefati Gommellini, confermando in tal guisa la Sentenza contra di questi ed a favore dei suddetti Balducci proferita dal Tribunale*

*di Vicopisano sotto di 7 Gennaio 1823, ed attesa la congiunzione del sangue compensa tra le parti le spese sì del primo che del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Angiolo Carmignani primo Audit. e Relat.
Verdiano Francioli Auditore, e Cav. Ascanio Baldasseroni Auditore.

**Seguono i Motivi della Sentenza come sopra confermata.**

« Attesochè dalla Sentenza del dì 26 Giugno 1821, non meno che » dagli Atti che la precederono, resulta che Domenico Gomellini, a contemplazione del matrimonio contratto fino del dì 11 luglio 1788 con » la M. Alessandra Balducci, conseguì dal fu Giuseppe Balducci di lei » padre la somma di scudi cento a titolo di Dote.

» Attesochè la detta Dote, stante il ricorso allo Statuto Fiorentino » nel silenzio del patrio, e di quello di Pisa, non successe in luogo » di legittima.

» Attesochè, sebbene in ordine alla *Decisione 4. del tom. 6 del* » *Thes. Ombr. nella L. Geminiani Supplementi Dotis del dì 4 Aprile 1653. num. 6 avanti Blanchelli*, già citata nei motivi che ugualmente procedono la rammentata Sentenza, il diritto di domandare la » Dote, ossivvero il di lei supplemento sia trasmissibile anche agli eredi » della donna, questa trasmissibilità per altro procede, ed ha luogo quando » la Dote succede in luogo di legittima, come si rileva dall' antecedente » num. 5 della decisione medesima, mentre lo Statuto di S. Gemignano escludeva le femmine *propter Dotem, non propter masculos* » *d. Dec. num. 8.*

» Attesochè i beni su quali pretendesi ora il domandato supplemento sono livellari pazionati, e così di qualità differente.

» Attesochè in questo aspetto di supplemento sussidiario deve applicarsi al tema in proposito la disposizione, e lo spirito dell' *Aut.* » *Resq. Cod. Comm. de Legat.*

» Attesochè la detta Autentica avendo per fondamento il pubblico » favore, quello cioè di facilitare i matrimonj, e di provvedere che le » donne non rimangono innuite per mancanza della Dote, ne segue che » allorquando la donna è già stata dotata, ed ha trovato un marito con » una Dote, abbenchè tenue, non possono in tal caso distrarsi i beni fidecommessi, o di qualità differente, senza che osti la costituzione di » una Dote maggiore a favore di altra di lei sorella, poichè allora cessa » il riguardo del pubblico bene in cui è fondata come sopra la ridetta » autentica *Costat. Vot. Decis. 362, num. 5*, = ivi = *Tunc enim cessat* » *ratio boni pubblici ne mulieres remaneant innupte* super qua ratione ex firmatis est fundata disposito *Auth. Resquae*.

« Attesochè tanto maggiormente deve ritenersi questa massima in
« quanto che a differenza del caso, nel quale il Padre è obbligato a do-
« tar la figlia dei proprj beni, benchè da lui sottoposto a qualche fide-
« commesso nel quale la Dote non è detraibile in forza del privilegio 14
« della ridetta autentica, come avverte il *De Luca de Dot. Dec.* 140,
« *num.* 46, ma piuttosto come un debito del Testatore, che stava a di-
« minuire fino da principio la sostanza del fidecommesso medesimo la
« preaccennata qualità differenziale non fu impressa nei beni di diretto do-
« minio del dotante ma bensì sopra Beni livellari attenenti ai Regj Spedali
« di Pisa. »

« Attesochè non implica che in uno dei considerandi che precedono
« la preindicata Sentenza del dì 26 Giugno 1821 fosse incidentemente
« detto, che quand' anche non ostante l' originaria qualità differente, e
« pazionata esistente nei Beni componenti la totalità e la maggior parte del
« patrimonio del dotante dovessero aversi in veduta, e calcolarsi nei rap-
« porti del dominio utile all' oggetto in proposito si rendeva ugualmente
« opportuno il conoscerne con precisione il vero loro importare al tempo
« della costituzione della Dote, mentre oltre il non essersi ciò supposto in
« senso assoluto l'attuale ispezione era diretta più specialmente a determi-
« nare se per il richiesto supplemento dovessero unicamente investirsi i
« Beni di una simile natura. »

« Attesochè in questo aspetto si renderebbe irrilevante la domandata
« Perizia. »

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. rigetta la Perizia domandata per parte di Giuseppe, Vincenzo, e Maria Pellegrina fratelli Gomellini con la loro Scrittura del dì 31 Agosto 1822 riservandosi però d' ammetterla ogni qualvolta facciano debitamente constare della esistenza di altri Beni liberi e di qualità indifferente nel Patrimonio del fu Giuseppe Balducci loro Avo materno al tempo del seguito Matrimonio tra la fu Maria Alessandra Balducci di lui figlia, e respettiva madre col precitato Domenico Gomellini.*

*E attesa la mutua congiunzione del sangue li assolve, ed assolve dalle spese del presente Giudizio.*

# DECISIONE LXII.

## SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Nullitatis Appellationis diei 12 Maii 1823.*

IN CAUSA GALLI TASSI E BRUCALASSI

Proc. Mess. Francesco Bruchi — Proc. Mess. Luigi Pelli.

---

*ARGOMENTO*

L'appello interposto affinchè non sia soggetto al vizio della nullità deve esser notificato alla persona, o almeno alla Casa dell'Appellato, nè resta sanato il vizio della non fatta notificazione dall'atto di prosecuzione; come ancora non toglie il vizio la nomina di Procuratore fatta dall'Appellato colle proteste, e riservi, che sono di ragione.

SOMMARIO

1. 4. *La mancanza della notificazione dell'Appello non resta sanata dalla regolare notificazione della Prosecuzione del medesimo, nè può dirsi, che abbia l'appellato rinunziato all' Eccezione colla nomina del suo Procuratore.*

2. 3. *L'appello non è validamente interposto se non è notificato alla Persona, o alla Casa dell'Appellato.*

5. *Il tempo di sei mesi è il termine di rigore a potere appellare dalle Sentenze agli effetti devolutivi.*

STORIA DELLA CAUSA

Sotto di 18 Febbrajo 1823 la Regia Ruota di Firenze proferì Sentenza la quale rigettò l'atto di prosecuzione d'appello esistente nel 25 Novembre 1822 dalla Maria Diletta Brucalassi da una Sentenza contro di essa ed a favore del sig. Conte Angiolo Galli emanata dal sig. Potestà di Reggello, ed inerendo al disposto dell'articolo 705 del vegliante Regolamento di Procedura Civile atteso il lasso dei sei mesi, termine perentorio ad appellare dalle Sentenze definitive dichiarò inammissibile l'ordinario rimedio dell'appello dalla precitata Sentenza del sig. Potestà di Reggello.

Portata in appello avanti il Supremo Consiglio la Causa, il medesimo, dietro la fatta discussione confermò la Sentenza revocata nel modo, che segue.

MOTIVI

Attesochè nella mancanza della dovuta notificazione al sig. Conte Galli Tassi dell' appello che la Maria Brucalassi dice di avere interposto,

dalla Sentenza del dì 13. Marzo 1822. pronunziata dal sig. Potestà di Reggello ad essa contraria, e respettivamente favorevole al detto sig. Conte non aveva giusta ragione la succumbente di pretendere d'aver sanata una tal mancanza mediante la susseguente regolare notificazione da lei trasmessa al medesimo sig. Conte della fatta prosecuzione del detto appello presso la Ruota di prime appellazioni di Firenze; fondando specialmente la sua pretensione nella circostanza d'avere il sig. Conte in seguito di questa notificazione costituito il suo Procuratore perchè non induce quel semplice atto la renunzia all'eccezione della rammentata mancanza della notificazione del detto appello, per la ragione, che il sig. Conte nell'atto di nomina del Procuratore aveva dichiarato di farla con tutti i riservi, e proteste di ragione a lui competenti; ed era anche necessario una tal nomina all'oggetto se non altro che il Procuratore nominato facesse presente al Tribunale, e promovesse a suo vantaggio l'importante eccezione, che non gli era stato notificato il primo atto del controverso appello.

E nel rimanente adottando i Motivi esposti nella Sentenza che si conferma. 1

*Delib. e Delib. Dichiara male appellato, ben giudicato dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze de' 18. Febbrajo 1823. e quella confermando in tutte le sue parti ordina che sia eseguita secondo la sua forma, e tenore, e condanna la Maria Diletta Brucalassi a favore del sig. Conte Angiolo Galli Tassi nelle spese giudiciali anche del presente giudizio.*

Così deciso dai signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Ruota Fiorentina emessi nella Sentenza proferita sotto di 18 Febb. 1823 a relazione dei sigg. Moriabaldini Presidente, Gio. Batt. Brocchi, e Luigi Matani Relat. Auditori stati adottati dal Supremo Consiglio:

« Attesochè a forma dell'articolo 740 del vegliante Codice di Procedura Civile perchè l'appello possa dirsi validamente interposto debbe « essere notificato alla persona, o alla casa dell'appellato. »

« Attesochè l'appello interposto dalla signora Brucalassi dalla Sentenza de' 13 Marzo 1822 proferita dal Tribunale di Reggello non si dimostrava essere stato nei 24 Settembre 1822. notificato alla persona « dell'appellato sig. Conte Angiolo Galli Tassi, ne alla di lui casa. » 2

« Attesochè per rendere ammissibile il detto appello non era valutabile la circostanza di avere il sig. Conte Galli Tassi con Scrittura del dì 7. « Dicembre 1822 nominato Procuratore nella Causa di appello, quasichè « con questo atto sia venuto a riconoscere legittimo il detto appello, e non « potesse però insistere nell'inammissibilità del medesimo stante che la « detta nomina di Procuratore era stata fatta con la clausula salutare = sotto « tutte le proteste, e riservi che di ragione = onde una tal protesta, non

« poteva non preservare al sig. Conte il diritto di far dichiarare inammissi-
« bile il detto appello. »

« Attesochè essendo certo che la Sentenza predetta de' 13 Marzo 1822
« era stata notificata alla signora Brucalassi il dì 28. Marzo detto, come
« dalla fede del Cursore Cirbatti prodotta dal sig. Conte negli atti di questa
« Ruota con Scrittura de' 14 Gennaio 1823, ed essendo altresì indubitato,
« che dal detto di 28 Marzo 1822 al di 14 Gennaio 1823 giorno della
« comparsa fatta in nome del sig. Conte Galli Tassi sono decorsi più che
« sei mesi, che è il termine di rigore dato per appellare dalle Sentenze
« anche all' effetto devolutivo dall' articolo 705.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Inerendo all' Istanza fatta per parte del signor Conte Angiolo Galli Tassi con sua Scrittura esistente in atti sotto di 14 Gennaio 1823 rigetta l' atto di prosecuzione di appello di che si tratta esistente sotto di 25. Novembre 1822. per parte della Maria Diletta Brucalassi asserto dalla medesima interposto nel dì 24 Settembre 1822 dalla Sentenza contro di lei, ed a favore di detto signor Conte Angiolo Galli Tassi proferita dal sig. Potestà di Reggello sotto di 13 Marzo 1822. Ed atteso il lasso del termine di mesi sei prescritto dall' Art. 705 del vegliante Codice di Procedura Civile ad appellare all' effetto devolutivo dalla Sentenza definitiva, dichiara inammissibile nella Causa di che si tratta l' ordinario rimedio dell' appello dalla precitata Sentenza del sig. Potestà di Reggello del dì 13 Marzo 1822 e condanna detta Maria Diletta Brucalassi nelle spese anche del presente Giudizio.*

## DECISIONE LXIII.

REGIA RUOTA DI PISA

*Liburnen. Crediti diei 15. Ianuarii 1823.*

IN CAUSA AINÈ E TIRIBILLI E FERRI

Proc. Mess. Francesco Nati — Proc. Mess. Andrea Vannucchi

---

*ARGOMENTO*

Il Credito che proviene da Operazioni Commerciali, e da Mercanzie spedite sottopone il debitore all'Arresto personale, dal quale non può liberarsi in Livorno colui, ch'esercita la professione di Mezzano perchè è soggetto alla Giurisdizione Commerciale.

SOMMARIO

1. *Ai Negozianti sono applicabili gli Articoli 632. e 636. del Codice di Commercio tanto per la qualità della Persona, che per la Natura del Credito.*

2. *I Mezzani in Livorno sono sottoposti alla Giurisdizione Commerciale, ed in conseguenza pe' loro debiti all'arresto personale.*

3. *Il Mezzano, che compra Merci, e accetta Cambiali non può togliersi al Foro naturale in danno del Creditore, che ha corso la fede Mercantile.*

4. *Il Credito procedente da Mercatura, e da Merci spedite non da il debitore soggetto all'esecuzione personale.*

STORIA DELLA CAUSA

Per Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 2. Dicembre 1822. furono i sigg. Andrea Tiribilli, ed Enrico Ferri dichiarati decaduti dal benefizio della composizione stipulata fra essi, ed il loro Creditore sig. Michele Ainè di Marsilia con il privato Chirografo del dì 23. Luglio 1821. debitamente registrato, e furono condannati anche con arresto personale a pagare la somma di Pezze 649. 5. 8. per resto, e saldo della Cambiale tratta sotto di 12. Marzo 1821. di che in detto Chirografo unitamente agl' interessi mercantili, e spese giudiciali, ed utili con esecuzione provvisoria non ostante appello, e senza obbligo di Cauzione.

Da questa Sentenza hanno i sigg. Tiribilli, ed Enrico Ferri appellato, ed hanno nel giudizio d' Appello sostenuto, che la medesima era ingiusta in quella parte, che rilasciava contro di essi l'arresto personale in quanto che essi giammai avevan rivestita la

80

qualità di Commercianti, poichè Tiribilli esercitava la professione di Mezzano, e Ferri quella di scritturale, e di aiuto Mezzano.

Che nulla giovava, che la Cambiale per la quale si agiva fosse firmata in nome collettivo per dedurne, che eglino fossero commercianti, mentre è uso costante nella Piazza di Livorno di formarsi delle società di pubblici Mezzani, che si firmano col nome collettivo, quali comprono, e vendono per conto altrui lucrando solamente la senseria.

Che molto meno potevasi dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno rilasciare l'arresto personale, perchè anche nell'ipotesi, che il recapito del sig. Ainè fosse mercantile sarebbe stata sempre un unica operazione di Commercio, ed altronde per qualificare i commercianti devono essere molte, e reiterate, che formino l'abituale professione.

Ainè ha replicato, che non costava dal Processo di prima Istanza della qualità spacciata dai sigg. Tiribilli, e Ferri al tempo del creato debito, ed al contrario restava pienamente giustificato per parte del sig. Ainè, che molte furono le operazioni fatte col medesimo per le diverse spedizioni di merci, e le diverse accettazioni a di lui favore firmate, che ricevevano mercanzie dall' Estero conforme resultava dai manifesti periodici degli arrivi di mercanzie, che compravano, e vendevano mercanzie, in somma, che erano abitualmente esercitati nella mercatura.

Che perciò bene, e legalmente era stato dichiarato colla Sentenza di prima Istanza relativamente all'arresto personale in qualunque guisa si fossero voluti i sigg. Tiribilli, e Comp. considerarare, giacchè ogni qualvolta esercitavano la mercatura ancorchè Mezzani erano sottoposti al Tribunale di Commercio, ed a subire l'arresto personale, sia per la natura del credito, sia perchè non potrebbe permettersi ad un Mezzano di tradire la fede mercantile.

La Ruota esaminate le ragioni di ambe le Parti proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando che è esuberantemente provata negl' atti la qualità di Commercianti nei signori Andrea Tiribilli, ed Enrico Ferri appellanti tanto all'epoca della tratta del dì 12. Marzo 1821. accettata dai sigg. Tiribilli, e Comp., e del Chirografo del dì 26. Luglio di detto anno, quanto posteriormente, giacche resulta evidentemente, che i medesimi ricevevano mercanzie dall' Estero per proprio conto come si ha dai Manifesti periodici di Livorno, che compravano, e vendevano mercanzie, secondo ciò che rilevasi dal certificato della Dogana di Livorno, ed è sopra ogn' altra cosa da

valutarsi la qualità delle operazioni intervenute tra gli stessi Tiribilli, e Comp. ed il sig. Ainè non in altro consistenti, che nella spedizione da Marsilia di più, e diverse merci in varie, e separate epoche per cui fu da essi a favore del medesimo Ainè accettata la detta tratta.

Considerando che oltre tali atti, che stanno a qualificare per negozianti i sigg. Tiribilli, e Comp. e rendere applicabili le disposizioni degl'Articoli 632. e 636. del vegliante Codice di Commercio sia per la qualità della persona come per la natura del Credito analogamente a quanto è stato altra volta stabilito da questa R. Ruota con decisione del dì 25. Settembre 1818 in Causa Buccia, e Busnach sono pure da valutarsi i due Protesti, che uno del 12. Maggio 1821 rogato dal Notaro Ser Niccola Guidotti, e l'altro del dì 14. Ottobre 1822. rogato Ser Gaetano Vaccarj quali atti pubblici qualificando i sigg. Tiribilli, e Comp. per negozianti provano che essi erano anche per tali pubblicamente riconosciuti

Considerando che la qualità spacciata dagl'Appellanti uno di Mezzano, e l'altro di ajuto Mezzano, non è stata in Atti provata, ma che anche ammessa, non cangerebbe la natura del Credito del sig. Ainè da non reputare sottoposti all'arresto personale i debitori, poichè essendo i Mezzani soggetti alla giurisdizione commerciale per natura di sua professione l'averne essi ecceduto i limiti comprando merci, ed accettando cambiali non potrebbero togliersi al Foro naturale in manifesto danno del sig. Ainè, che ha corso la fede mercantile, come viene stabilito dalla R. Ruota Fiorentina nella *Florent. Litterar. Cambii del dì 12. Gennaio 1819. in Causa Faini, e Bigani impressa nel Tesoro del Foro Toscano Decis. ined. Tom. 1. Dec. 69. n. 3.*

Per questi Motivi, e per quelli de' primi Giudici, che la Ruota pienamente adotta.

*Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato dai sigg. Andrea Tiribilli, ed Enrico Ferri dalla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 7. Dicembre 1822. contro di essi proferita, ed a favore del sig. Michele Ainè, e bene essere stato con quella giudicato, quale perciò in tutte le sue parti confermando dichiara doversi alla medesima dare la sua piena esecuzione, secondo la sua forma, e tenore; E detti sigg. Tiribilli, e Ferri condanna nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche di questo Giudizio.*

Così deciso da Signori

Angelo Carmignani Primo *Auditore*
Verdiano Francioli *Aud.*, e Relat. Cav. Ascanio Baldasseroni *Audit.*

1

2

3

Seguono i Motivi della Sentenza appellata del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno proferita da Signori Francesco Gilles Auditore della Ruota Fiorentina, Presidente Galgano Bartoli Console, e Francesco Norchi Console, stati adottati come sopra.

*Attesochè trattasi di Credito procedente da Mercatura, e da Merci spedite alla Ditta Tiribilli, e Compp. e per conseguenza di natura tale da rendere il debitore soggetto alla esecuzione Personale.*

*Attesochè detto Credito non fù nella sostanza novato con l' Atto de* 23. *Luglio* 1821, *col quale mentre fu accordata una composizione al pagamento, fu stipulato per patto espresso, che qualora i Pagherò formati in ordine a detta Composizione non fossero puntualmente pagati i sigg. Tiribilli, e Comp. sarebbero decaduti dal benefizio della medesima composizione, e sarebbe stato in facoltà del sig. Michele Ainè di agire in virtù della Cambiale per ogni suo avere ed in tal caso i pagherò sarebbero restati di niun valore, ed il patto sarebbesi dovuto considerare come resolutivo senza che potesse essere luogo al benefizio della purgazione della mora.*

*Delib. e Delib. inerendo all' Istanza fatta con Scrittura del dì* 19. *Ottobre* 1822. *dal Dott. Domenico Chellini, come Procuratore speciale del fu sig. Michele Ainè di Marsilia dichiara il sig. Enrico Ferri, ed Andrea Tiribilli ambedue convenuti essere decaduti dal benefizio della composizione stipulata fra dette Parti con il privato Chirografo del dì* 23. *Luglio* 1821. *debitamente registrato, ed a tale effetto condanna anche con arresto personale i medesimi a pagare all' attore la somma, e quantità di Pezze* 649 5. 8. *per resto, e saldo della Cambiale di che in detto Chirografo tratta dal predetto sig. Michele Ainè sotto di* 12. *Marzo prossimo passato sopra i sigg. Tiribilli, e Comp. accettata, scaduta, e protestata di non pagamento come in atti; Condanna parimente detti convenuti al pagamento degl' interessi mercantili sopra detta residual somma decorsi dal giorno del protesto di detta Cambiale, e decorrendi in appresso fino all' effettivo pagamento, e finalmente nelle spese si giudiciali, che utili della Causa.*

*Ordina l' esecuzione provvisoria della presente Sentenza non ostante appello, e senz' obbligo di cauzione.*

# DECISIONE LXIV.

## REGIA RUOTA DI PISA

CAUSA DELEGATA

*Pontis Aerae Refection. Expens. diei 10 Ianuarii 1823.*

In causa Soldani e Mainardi

Proc. Mess. Antonio Presenti — Proc. Mess. Angelo Scaramucci

---

*Argomento*

Quando le parti hanno rimessa al Giudizio di un arbitro Perito la questione di fatto, senza condonarsi scambievolmente le spese occorse per gli atti precedenti, non si presume su questo articolo intervenuta alcuna transazione.

Sommario

1. *Il Perito non può occuparsi dell' emergente delle spese, che costituisce una questione di diritto, nè alle parti è permesso di ricercarne il di lui giudizio.*

2. *Non può presumersi voluto da' litiganti, e dall' arbitro ciò che nissuno di loro può volere.*

3. *Il silenzio sull'articolo delle spese osservato da'compromittenti e dal Perito esclude la condonazione delle stesse spese.*

4. *Non è proponibile la nullità di una dichiarazione del Perito, quando le Parti ne hanno eseguita la decisione.*

5. *Per condannare nel Giudizio Civile ne' danni, e nelle spese colui che disturbò l'altrui possesso, non è necessario la prova del dolo; e dell' animo determinato alla turbativa, poichè basta la prova nell' attore del possesso, o quella degli atti turbativi.*

Storia della causa.

Per Sentenza inappellabile proferita nel 30 Settembre 1820 dal Potestà del Tribunale di Palaia venne il sig. Mainardi condannato in favore del Sacerdote Soldani al pagamento di Lire 28. soldi 13, e denari 4 importare di spese giudiciali occorse in un precedente Giudizio, che aveva avuto per oggetto la demolizione di un argine arbitrariamente eretto dal preindicato sig. Mainardi, che era poi stato demolito in seguito della opinione emessa dal Perito Vincenzo Monducci dai Litiganti concordato per definitivamente risolvere la questione di fatto, che costituiva il principal della Causa fra le Parti allora vertente.

La preaccennata Sentenza del 30 Settembre aveva pure condannato

lo stesso sig. Mainardi nelle spese all'Attore causate nel Giudizio con quella Sentenza inappellabilmente finito.

Il Succumbente essendo ricorso al Principe, onde ottenere la revisione dell'inappellabile Giudicato del Tribunale di Palaja, n'emanò contro il Ricorrente il Sovrano Rescritto del 16. Aprile 1821. colla clausula denegatoria « *agli Ordini* ».

Nell'intervallo di tempo fra l'epoca della Supplica e quella del preaccennato Rescritto, entrambe le Parti, e la vittoriosa, e la perditrice, con privato Chirografo del 26 Gennaio 1821. dichiararono di reputare a tutti gli effetti appellabile la detta Sentenza, che per la legge non era tale, ed acconsentirono di farsi nuovamente giudicare in grado di appello dal R. Vicario di Pontedera.

Di fatti quel Giudice, credendosi legalmente investito di giurisdizione in conseguenza del patto dai Litiganti stipulato, prese cognizione della Causa, e decidendola, con sua Sentenza del 28 Aprile 1821 sevocò quella del Potestà di Palaja, e condannò il Sacerdote Soldani nelle spese tutte dell'una, e dell'altra Istanza.

Avendo quest'ultimo da tal Sentenza reclamato al Trono, e per il capo della di lei nullità, e in subalterna condizione per il capo della di lei ingiustizia, ne resultò il Rescritto del 27 Settembre 1821 così concepito « *Faccia prontamente il Giudice di Prima Istanza di Pisa quelle dichiarazioni che crede di giustizia* ».

Finalmente per sopravvenute ragioni il Tribunale di Pisa non avendo potuto altrimenti decidere della Causa delegatagli ne fu con successivo Sovrano Rescritto del 6 Maggio 1822 rimessa la cognizione alla Regia Ruota di Pisa.

Il Sacerdote Soldani sostenne che nulla fu la Sentenza del Vicario Regio di Pontadera, e tutti gli atti giudiciarj che la precederono, perchè nullo e illegale era stato il Chirografo del 26 Gennaio 1821.

Disse inoltre, che esclusa, per mera ipotesi, la nullità di quel giudicato, doveva il medesimo ciò non per tanto esser revocato per la sua manifesta ingiustizia.

E scendendo quindi alla difesa delle preenunciate due Tesi, in rapporto alla dedotta nullità, osservò quanto appresso.

Il poter giudiciario è certamente una porzione della Sovranità, il di cui esercizio vien dal Principe delegato ai Magistrati e ai Tribunali.

Tale esercizio per altro non è dal Sovrano abbandonato affatto all'arbitrio dei suói delegati, nè in loro trasfuso pienamente, indistintamente e indeterminatamente, poichè nell'atto stesso della delegazione vengono circoscritti i limiti, entro dei quali il poter giudiciario dee esercitarsi, e indicate le maniere e le forme, colle quali adempire a quella augusta, ed importante commissione.

Essendo il poter giudiciario un elemento della Sovranità, il medesi-

mo, e tutto ciò che tende a regolarne l'esercizio, non può essere che subietto di pubblico diritto, non alterabile mai in conseguenza dalle private convenzioni, secondo ciò che Papiniano ne scrisse nella *Leg.* 38 *ff. de pactis* ivi » Jus publicum privatorum pactis mutari non potest » ed il Supremo Consiglio già decise nella *Liburnen. Litterar. Cambii del* 10 *Settembre* 1819.

Ma le Leggi, che fissano le competenze dei respettivi Tribunali, che stabiliscono i gradi di giurisdizione, e che determinano l'appellabilità, o inappellabilità dei giudicati, non avendo in sostanza altro oggetto che quello di prescrivere una norma, ed una regola all'esercizio del poter giudiciario, costituiscono necessariamente una parte del pubblico diritto, e non debbono per conseguenza esser punto influenzate dalla privata volontà.

Premessi questi principj, egli è evidente, che le Parti interessate nella Sentenza del Tribunale di Palaja del 30. Settembre 1820. non potevano con loro privato Chirografo del 26 Gennaio 1821. far la medesima appellabile, quando per il tenuissimo subietto della lite certamente non lo era, di fronte al chiaro disposto dell'articolo 73 *della Leg. Organica del* 31 *Ottobre* 1814, e non potevano, arrogandosi gli attributi della Sovranità, e contro l'espresso divieto *della Leg. Unic. Cod. ne Liceat in una eademque causa*, render nuovamente giudicabile un'affare, che nella esistenza della cosa giudicata aveva cessato di esser tale, e per cui il Sovrano non aveva ulteriormente stabilito nè Giudizio nè Giudice.

Se dunque il Sacerdote Soldani, e Sebastiano Mainardi non poterono rendere appellabile la Sentenza del 30 Settembre pronunziata dal Tribunale di Palaja, nè conferire al Vicario di Pontedera una giurisdizione, ed una competenza, che questi ricevuta non aveva dalla Legge, non dee più dubitarsi della nullità della di lui Sentenza, e di tutti gli atti che la precederono per quanto costantemente ne insegnano tutti i DD., fra i quali, omettendo gli altri, il *Sorg. nella sua Iurisprud. forens. Tom.* 8. *Cap.* 96 *n.* 54. con precise parole, e chiarissime » ivi » Nulla est sententia, et totum judicium corruit, si jurisdictio in proferente non adfuit » *Staib. disp. forens.* 37. *n.* 1. et haec nullitas ex defectu jurisdictionis est insanabilis, neque per partes ipsas confirmari potest, neque per Principem de potestate ordinaria, sed solum de potestate absoluta ».

Passando dipoi a defender l'altra subalterna sua Tesi, a dimostrare cioè che la preenunciata Sentenza fu ancora ingiusta, considerò

Che coerentemente all'artic. 61 e segg. del preindicato Regolamento Organico il Perito arbitro Monducci non doveva occuparsi sulla questione delle spese, nè le parti potevano ricercarne il di lui giudizio; poichè trattavasi di una questione di mero diritto, che non essendo stata compromessa in un legale, rimaneva necessariamente riservata al giudice ordinario.

Che argomentando adunque dal potere dei Litiganti, e del perito alla loro volontà bisognava concludere che le parti non intesero punto conferire all'arbitrio del fatto, la facoltà di giudicare sulle spese, nè il perito Monducci

pensò decider di quelle, appunto perchè nè gli uni nè l'altro ciò potevano validamente operare.

Che le parti, allorquando compromessero l'esame della controversia di fatto nel Perito Monducci, non avendo espressamente renunziato alla lite, e piuttosto che dare al medesimo facoltà di stralcio, avendo anzi voluto che egli decidesse ai termini di rigorosa giustizia, non potea nella circostanza disputarsi di transazione, mentre non verificavasi fra gl' interessati nella Causa quella reciproca, e promiscuata concessione, retenzione, e condonazione di diritti, della quale predica il Testo nella *Leg.* 38. *Cod. de Transact.*, nè poteva parlarsi di tacito recesso dagli atti, perchè oltre ad essere il medesimo stato escluso dal successivo contegno delle Parti, quando reciprocamente si ricercarono l' importare delle occorse spese giudiciali, come resultava dalla lettera del 10. Novembre 1819. dallo stesso sig. Mainardi scritta al sacerdote Soldani, faceva d' uopo anco avvertire che non era da attribuirsi l'efficacia di operare tal recesso al Concordato dei Litiganti, mentre era questo soltanto diretto a conseguire in modo stragiudiciale e non dispendioso la verificazione del fatto, che aveva dato luogo al giudizio, e che l' avrebbe certamente ordinata il Tribunale, quando le Parti non si fossero preventivamente poste d'accordo sulla più celere, e meno costosa maniera di ottenerla —

Finalmente, che trattandosi di Giudizio meramente civile, all'oggetto di condannare nei danni, e nelle spese, non era punto necessario, conforme aveva male opinato il Giusdicente di Pontedera, che si verificasse nel Reo convenuto il dolo e l'animo determinato a disturbare l'altrui possesso, ma bastava soltanto la prova di possesso nell'attore, e degli atti turbativi per parte dell'avversario, siccome tutti i Pratici sempre inculcarono, e tutti i Tribunali costantemente decisero. Questa fu la difesa del sig. Soldani, il quale concluse esser di giustizia che venisse eseguita la Sentenza del Potestà di Palaja.

Il sig. Mainardi replicò che la Legge organica del 13. Ottobre 1814. laddove dichiara l'inapplabilità delle sentenze di prima Istanza, allora quando il subietto della lite non eccede la somma di lire settanta, piuttosto che avere avuto in mira una certa *forense Sovranità* dei Tribunali inferiori del Granducato, aveva avuto solamente lo scopo di allontanare i litiganti da un più forte dispendio, e di prevenire delle ulteriori vessazioni contro il vincitore.

Che il medesimo Regolamento organico, concedendo dalle Sentenze in prima Istanza dichiarate inappellabili, il reclamo alla I. e R. Consulta, concorreva benissimo a dimostrare che le disposizioni sulla appellabilità furono realmente animate dalla esclusiva intenzione d' impedire la defatigazione delle parti, specialmente in un litigio di picciola entità.

Che conseguentemente tutto ciò che l' appellabilità o inappellabilità di tali Sentenze concerne, non attenendo all'ordine pubblico, i sigg. Soldani e Mainardi avevano potuto col Chirografo del 26. Gennaio 1822. far soggiacere all' appello la sentenza del 30 Settembre 1820, e stipulare di

essere in seconda Istanza giudicati dal Regio Vicario di Pontedera, il quale nelle materie appellabili, e al di quà delle lire dugento, era il Giudice ordinario competente per le Cause provenienti dal Tribunale di Palaja.

Che in fatti, se per le chiare disposizioni contenute nella L. 74. §. 1. *ff. de judiciis*, e nell'altra *Leg. 28 ff. ad Municip.*, non poche volte applicata alla contingenza dei varj casi, e dai Tribunali Toscani; *Rot. Senen. decis. 55. N. 5. e segg. cor: Mart. Med:* e dai Tribunali Francesi, *di Cassass. del* 10 *Gennajo* 1809., il Giudice, la di cui competenza per le organiche leggi dello Stato trovasi limitata fino a una certa somma « *judex* (dice il Testo) *qui usque ad certam summam judicare jussus est* », può decidere « *etiam de re majori* » tutta volta che i litiganti ne abbiano convenuto, prorogando la di lui giurisdizione « *si inter litigatores conveniat* », non si doveva più dubitare che nell'intervento del reciproco consenso delle Parti non potesse egualmente conoscere di affari, che per tenuità e difetto di somma non fossero di lui competenza, poichè secondo l'insegnamento di Ulpiano al Testo nella *Leg. 21. ff. de Regul Jur.* » NON DEBET CUI PLUS LICET QUOD MINUS EST NON LICERE.

Dipoi passando a trattare del merito della Sentenza del Giusdicente di Pontedera, si limitò a sostenere che le Parti avendo compromesso il principale della causa nel Perito Monducci, ed avendo convenuto di osservare ciò che avrebbe quel loro Arbitro compositore dichiarato, avevano posto in essere una specie di transazione, colla quale doveva intendersi che i sigg. Mainardi e Soldani avessero receduto dai precedenti atti, e si fossero reciprocamente condonate e compensate le spese.

Dopo tali osservazioni concluse che la R. Ruota, rigettata la proposta avversaria eccezione di nullità, confermasse la Sentenza del Giudice di Pontedera ordinandone la di lei plenaria esecuzione, colla condanna del sig. Soldani nelle spese ancora di quel Giudizio.

M. Presenti ritornando sulla obiettata nullità della sentenza del Tribunale di Pontedera, ha soggiunto quanto appresso.

All'oggetto di validamente ed utilmente prorogare la giurisdizione di un Giudice, fa d'uopo che n'esista in lui il principio, ed il germe, e che la giurisdizione del medesimo sia della natura ed indole stessa di quella, che i litiganti gli vogliono attribuire, come disse *D'Argentrè ad consuetud Brittann. art:* 11. « ivi » Jurisdictionem ergo subsistere oportet in » persona ejus, cujus cognitio prorogatur. Cum jurisdictionem dicimus, » intellige similem ei, quae prorogatur . . . . , e come dopo *D'Argentré* » ripeterono *Loyseau Tract. des Offic. Liv.* 1. *Chap.* 6. *N.* 86. e *Merlin. Repert de Jurisprud. alla parola* HYPOTHEQUE *Sect.* 2. §. 2. » *Art.* 4. ».

Stabiliti tali principj, disse che n'emergeva per inevitabile conseguenza che la *Leg. 74. ff. de judiciis*, e la *Leg. 28. ff. ad Municip.* non erano al presente caso in verun modo applicabili, perchè quelle suppongono un Giudice con principio di giurisdizione, e nella circostanza, fin dalla pro-

lata inappellabil Sentenza del Tribunale di Palaja, non esisteva più in tutto il Granducato alcun Giusdicente, il quale avesse competenza a nuovamente conoscere della Causa già in modo definitivo decisa, altro rimedio non essendovi per il Succumbente, che di reclamare al Principe: che le dette Leggi predicano con manifeste parole di affare sempre contenzioso, e giudicabile, e nel caso si disputava di affare definitivamente giudicato: in esse contemplasi la circostanza, nelle quale le Parti dimandano al Giudice la prolazione di un Decreto, e nella ben diversa posizione dei sigg Soldani e Mainardi si voleva la riformano la conferma di una Sentenza che aveva fatto transito in cosa giudicata.

Che non dovendosi pertanto parlar edi proroga di giurisdizione, poichè prorogar non si può una giurisdizione, che non esiste, i Litiganti giudicati dal Potestà di Palaja non avevano il potere di attribuirne una nuova del tutto al Vicario di Pontedera, e di richiamare il medesimo a rivedere una Sentenza, che rivedere più non potevasi, secondo il precetto dell' Imperator Giustiniano nella gia referita *Leg. Unic. Cod. ne Liceat etc.*

Motivi

Considerando, che per il disposto dell' artic. 61. e seguenti del Regolamento Organico del 13 Ottobre 1814. il Perito arbitro Vincenzo Monducci non poteva occuparsi dell' emergente delle spese, che costituiva una questione di mero diritto, nè alle parti era concedulo di ricercarne au quella il di lui giudizio.

1 Che pertanto, argomentando, dalla potestà alla volontà, non doveva presumersi voluto dai Litiganti e dall'Arbitro ciò che nessuno di loro poteva volere. *Lucius Titius* 21. §. *Imperatores* 6. *ff. ad Municip.* e la Sacra Ruota nella *Ferrarien. Transaction. del* 13. *Giugno* 1793. *N.* 13. 2 *cor. De Bayane*, e nella *Roman. Immission. del* 22. *Giugno* 1801. *N.* 15. *cor. de Alteriis*.

Che conseguentemente il silenzio sull'articolo delle spese osservato e dai Compromittenti, e dal Perito, lungi dal somministrare argomento favorevole alla protesa condonazione, e compensazione di dette spese, stava 3 anzi a mirabilmente escluderla.

Considerando, che qualunque nullità si fosse in principio potuta dedurre con plauso contro la dichiarazione del suddetto Perito, perchè non scritta, non era poi più proponibile, in quanto che le parti avevano eseguito la di lui decisione, e avevano sostenuto una disputa che importava impli-4 cita accettazione.

Considerando, che nel Giudizio meramente Civile, all' oggetto di condannare nei danni, e nelle spese, non è punto necessario, che si verifichi dalla parte di chi disturbò l'altrui possesso, il dolo e l' animo preordinato alla turbativa, ma basta la prova del possesso nell' Attore, e degli atti turbativi per parte del Reo convenuto, come in caso analogo fu stabilito nella

Decisione *Florent. Turbatae possess. del* 15. *Febbrajo* 1823. *coram Salvetti*.

Considerando, che non esisteva alcuna circostanza capace a far presumere l'implicito recesso delle parti dagli atti, quando elessero il Perito arbitro, e la loro tacita reciproca condonazione delle spese in questione, poichè oltre ad avere le medesime dimostrato l'opposto col loro stesso contegno tenuto posteriormente alla dichiarazione dell'Arbitro mentre si fecero vicendevole inchiesta delle respetive spese occorse prima della elezione del Perito, come resulta dalla lettera al Sacerdote Soldani scritta da Mainardi nel 10 Novembre 1819, era d'uopo ancora avvertire che avendo i Litiganti, piuttostochè conferire al Monducci la facoltà dello stralcio, richiamato anzi il medesimo a decidere della questione di fatto ai termini rigorosi di giustizia, assolutamente mancavano le circostanze indicate dal Testo nella *Leg.* 38 *Cod. de Transact.*, per argomentarne la implicita transazione sostenuta per parte del sig. Mainardi.

Senza punto arrestarsi sulla eccezione di nullità stata dedotta per parte del sig. Soldani, perchè non necessario nella circostanza attuale.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. La Ruota giudicando come delegata in ordine al Rescritto che in Atti, e per mezzo dell'infrascritto Relatore, dice esser stato mal giudicato colla Sentenza del Vicario del Tribunale di Pontedera del* 28 *Aprile* 1821, *e da quella respettivamente bene appellato, e reclamato per parte del sig. Bartolommeo Soldani; in conseguenza doversi la medesima revocare, siccome la revocò, e revoca in tutte le sue parti, e doversi pertanto confermare siccome pienamente confermò e conferma la precedente Sentenza del Tribunale di Palaia del* 30 *Settembre* 1820, *ordinandone la plenaria esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condanna il sig. Sebastiano Mainardi a favore del Sacerdote sig. Soldani nelle spese giudiciali e stragiudiciali utili del secondo e di questo terzo Giudizio, come pure in quelle giudiciali e stragiudiciali utili occorse per ottenere l'ammissione a questa presente Istanza, tutte da liquidarsi.*

Così deciso dal Signore

Cav. Ascanio Baldasseroni Aud. delegato.

# DECISIONE LXV.

SUPREMO CONSIGLIO

*Senen. seu Abbatiae S. Salvatoris Nullitatis Prehensionis Pignoris diei 16 Aprilis 1823.*

In causa Savelli e Capecchi ne NN.

Proc. Mess. Aurelio Bossini — Proc. Mess. Tommaso Branchi

---

*Argomento*

Il Camarlingo Comunitativo non può agire per l'esazione delle Tasse Prediali contro alcuno, che non gli costa esser possessore de' fondi sopra de' quali posano le Tasse non solute, ed è qualunque atto esecutivo infetto del vizio di nullità.

Sommario

*1. Non è valido il gravamento contro quegli, che non è debitore.*

*2. Il Camarlingo Comunitativo non può agire per il pagamento dei Dazi posanti sopra più appezzamenti di terra contro colui, che crede debitore se prima non gli costa averne il medesimo di tutti fatto acquisto.*

*3. 4. Quando i Beni, benchè alienati, sono all' Estimo in faccia dell' antico Possessore deve questi dal Camarlingo comunitativo pulsarsi, e non il compratore, che non ha fatta la voltura.*

*5. Il precetto fatto dal Camarlingo Comunitativo, ed il gravamento eseguito a di lui Istanza contro quello, che non possiede i Beni pei quali rivuole esigere il Dazio, sono atti nulli.*

*6. Quegli, che dà causa al gravamento nullo è tenuto alla refezione di tutti i danni, e di tutte le spese.*

Storia della Causa.

Era debitore il sig. Giuseppe Tarloni di Lire 175. 13 2. per dependenza di Tasse prediali arretrate posanti repartitamente sopra sei diversi appezzamenti di terra posti nella Comune della Badia S. Salvadore da esso venduti con altrettanti separati Contratti a Francesco Savelli, e ad altri cinque diversi acquirenti.

Era nel modo stesso debitore il sig. Gio. Battista Bacci di Lire 40. 4. di tasse posanti repartitamente sopra tre diversi appezzamenti di terreno da esso venduti con separato Contratto uno al Savelli, e gli altri due ad altri diversi acquirenti.

Il sig. Cammillo Capecchi sotto di 21 Settembre 1820 come Camarlingo Comunitativo di Santa Fiora fece Precetto a Tarloni, e Bacci, e per essi a Savelli, ed a tutti gli altri acquirenti dei loro Beni a pagare l' intiero debito delle Tasse suddette senza indicare per altro la porzione del

credito, che da ciascheduno si ripeteva, e comprendendo anzi il nome di tutti i debitori sotto l'istessa formula di Precetto.

Appena ricevuto questo precetto il Savelli fu canto di eseguire la voltura dei fondi, dei quali era egli acquirente, e pagò immediatamente la porzione del suo debito, più anco la spesa del precetto.

Sotto dì 4. Ottobre 1820 per altro ei si vide notificare alle Istanze del sig. Capecchi un ordine di gravamento, che fu anco poi commesso ai secondi esecutori per il rimborso di tutto l'importare delle tasse surriferite.

Fece opposizione a questo gravamento il Savelli adducendo, che egli aveva intieramente sodisfatto quanto alla sua porzione il debito, per il quale agiva il sig. Capecchi, e alcuna ragione non poteva esistere perchè egli fosse costretto a pagare anco il debito delle tasse posauti repartitamente sopra gli altri fondi, dei quali egli non era acquirente.

Il Vicario di Santa Fiora con Sentenza del dì 9 Ottobre 1820 non ostante l'eccezzioni del Savelli confermò il gravamento del Camarlingo signor Capecchi, e condannò anco il Savelli nelle spese.

Fu questa Sentenza revocata da una successiva proferita dalla R. Ruota di Siena sotto di 24 Maggio 1821, la quale condannò all'incontro il sig. Capecchi in tutte le spese d'ambedue i giudizi, e nei danni.

Portata la Causa in appello dal signor Capecchi avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, ed alcuna difesa non facendosi per parte sua sufficiente a mostrare l'inginstizia dell'appellata Sentenza fu perciò dal medesimo Supremo Consiglio in tutte le sue parti confermata come appresso.

Adottando i Motivi espressi nella sentenza di cui è appello.

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte del sig. Cammillo Capecchi, e ben giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota di prime appellazioni di Siena sotto di 24 Maggio 1821 ad esso contraria, e respettivamente favorevole al sig. Francesco Savelli, quella perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina intieramente eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; e condanna l'appellante sig. Capecchi anco nelle spese giudiciali, ed stragiudiciali, e nei danni del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*
Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri*

Seguono i Motivi della Sentenza della R. Ruota di Siena del dì 24 Maggio 1821, proferita dai signori Gherardo Gherardini Relat., Luigi Toscanelli, e Gio. Battista Lorenzini Auditori, stati adottati dal Supremo Consiglio.

« Avendo considerato che comunque il sig. Camillo Capecchi nella » qualità di Camarlingo della Comunità dell' Abbadia S. Salvadore, facesse precettare i debitori morosi delle Tasse prediali, ed eseguire il » gravamento, contro cui ricorre il sig. Francesco Savelli, in vigore, e » per esecuzione di commissione contenuta nella lettera dal sig. Gonfaloniere di detta Comunità esistente in atti, ciò non rende valido il » gravamento perchè non è giustificato che il signor Savelli fosse debitore di alcuna somma per detto titolo all'epoca del gravamento suddetto, » e molto meno di quella per cui l'esecuzione venne fatta.

« Attesochè questa giustificazione non poteva mai verificarsi, perchè » costa in processo, e non lo impugna il sig. Capecchi che più, e diversi » erano gli appezzamenti costituenti il patrimonio de' Bacci, e Tarloni che » erano impostati all' Estimo separatamente, e sotto diverse cifre, che » furono alienati da' detti proprietarj in più tempi per separati Contratti, » ed Instrumenti, e a più diverse persone tra le quali non esisteva patto » di solidalità nè tra di loro, nè dirimpetto alla Comunità.

» Che costa parimente dagli atti che il sig. Savelli precettato pagò » subito la quota corrispondente ai suoi acquisti, pagò le spese, e ne » ebbe dal sig. Camarlingo Capecchi ricevuta di quietanza.

» Che sebbene all' epoca del precetto il sig. Savelli non avesse » fatta la voltura, ciò non autorizzava il Camarlingo a procedere al gravamento contro lui per la soddisfazione del totale delle Tasse, se prima » non li costava, e che il Savelli avesse fatto acquisto di tutti gli appezzamenti Bacci, e Tarloni, e si fosse costituito mallevadore solidale per » tutti gli altri alienatarj, e finalmente che tutti i detti appezzamenti formassero una sola massa d' estimo, e passassero, e vegliassero sotto una » cifra, onde si verificasse l' azione della Comunità ad esigere contro » chiunque il solido, e sopra qualunque gleba.

» Che se non era fatta la voltura da veruno dovevano vegliare sempre le partite contro Bacci, e Tarloni, ed in conseguenza dovevasi » pulsar questi per l' esazione delle Tasse con l' azione reale, e personale, e non il sig. Savelli, il cui possesso non era costato dalla voltura.

» Che verificate le alienazioni fatte dai Bacci, e Tarloni, e non costando delle dovute volture prima di procedere ad atti esecutivi, e » dirigersi con questi contro il sig. Savelli, aveva la Comunità il rimedio » prescritto dalla Legge per ottenere l' appuramento delle poste trovate » inesigibili da Bacci, e Tarloni, e per obbligare i possessori di quelli a » porsi in regola, onde col pagamento della penale, rimedio che usato » opportunamente esimeva la Comunità dall' avventurare una esecu-

» zione cervellotica, ed arbitraria contro il Savelli per quello che egli 4
» non possedeva.

» Che in conseguenza di quanto sopra la nullità degli atti domandata dal sig. Savelli è patente dall'atto di precetto, e pagamento della
» quota in poi, giacchè per ogni restante si è eseguito il gravamento
» contro chi non era possessore dei beni sopra i quali posa la Tassa in
» questione, contro chi non era debitore, contro chi non era tenuto, nè 5
» per patto, nè per Legge a pagare le Tasse altrui.

» Che sequela di detta nullità, è la refezione di tutte le spese, e
» danni eseguibile da chi ha dato causa al gravamento di che si tratta,
» e a tutti gli atti al medesimo relativi, ed a quest'oggetto abbia il signor 6
» Capecchi chiamato alla sua rilevazione il Gonfaloniere, e Comunità
» dell'Abbadìa S. Salvadore, con atto de' 13 Febbrajo p. p., come pre-
» teso incaricato a procedere nel modo che ha fatto, mediante la lettera
» accennata in principio.

*Delib. e Delib. Disse esser costato, e costàre dalle giuste cause dell'appello interposto per parte del sig. Francesco Savelli dalla Sentenza del sig. Vicario R. dell'Abbadìa S. Salvadore del 9 Ottobre 1820, poichè dichiarò il gravamento, e conseguenti atti esecutivi stati fatti ad istanza del sig. Camillo Capecchi come Camarlingo dell'Abbadìa S. Salvadore a danno del predetto sig. Savelli per il conseguimento delle Tasse di che si tratta, non essersi potuti sperimentare contro il medesimo, e per ciò essere stati, ed esser nulli di ragione, ed ingiusti tutti i predetti atti, meno quelli corsi dal precetto inclusive sino al pagamento eseguito dall'Appellante per le quote posanti, e relative ai beni acquistati, come in atti, e delle spese riguardanti il detto precetto, e perciò revoca detta Sentenza in tutte le sue parti, e condanna il sig. Camillo Capecchi nè NN. in tutte le spese del presente, e del passato Giudizio, riservando a detto sig. Capecchi nè NN. le sue ragioni tali quali se li competono contro la Comunità dell'Abbadìa S. Salvadore, e per essa contro il sig. Gonfaloniere della medesima per dichiarazione dimandata di che in atti ec.*

## DECISIONE LXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Grossetana Competentiae diei 21 Martii 1822.*

In Causa Marri e Fabbrini.

Proc. Mess. Ferdinando Stialti. Proc. Mess. Jacopo Giacomelli.

---

*Argomento*

L'eccezione pregiudiciale, come è quella dell' incompetenza, devedecidersi prima della Questione sul merito, e pecca dell' ingiustizia il decreto che ne ordina la riunione.

Sommario.

1. *Opposta un' eccezione pregidiuciale, se si pronunziasse prima nel merito, si pervertirebbe l' ordine de' Giudizj, e la pronunzia sarebbe nulla.*

2. *L' incompetenza de' Tribunali, e de' Giudizj è un' eccezione pregiudiciale.*

3. *La questione dell' incompetenza non può agitarsi unitamente a quella del merito, e il decreto che ne ordinasse la riunione peccherebbe d' ingiustizia.*

Storia della Causa

Pietro Marri nel Luglio 1823 comprò da Saverio Babbini tutta l' erba che esisteva in una di lui villa posta in Manciano in contrada detta -- Il Mondo Nuovo --, che poi fece tagliare, e ridurre a pagliajo di fieno in luogo detto -- La Gera --.

Il primo Settembre 1820 Vincenzo Babbini fratello di Saverio vendè per lire dieci ad Annibale Fabbrini il suddetto pagliajo di fieno che da detto Fabbrini fu poi nell' Ottobre 1820 fatto trasportare presso di se, e convertì in suo vantaggio.

Inutile essendo riuscito ogni tentativo fatto dal Marri presso il Fabbrini per ottenere di detto pagliajo di fieno l' adeguata indennità che competevagli, ed ogni protesta che a ciò relativamente aveale significata nel 10 Ottobre 1820 per gli atti del Tribunale di Manciano, ricorse allora il detto Marri all' Ufficio del Giudice, e con sua Domanda dell' 11 Dicembre 1820 richiese al Giusdicente di Manciano che condannasse il Fabbrini a pagarli lire trentatre 6. 8, importare del suddetto fieno, più nei danni sofferti, e da soffrire.

Fattosi a detta domanda del Marri opponente il Fabbrini, si trovò costretto il Marri stesso a richiedere sotto dì 24 Febbrajo 1822 di provare con testimonj alcuni fatti che capitolò in una Cedola, che produsse,

tendenti a giustificar la sua domanda, ed escludere l'eccezioni del Fabbrini.

Ammesso con un Decreto incidente del Tribunale di Manciano in contumacia del Fabbrini, a poter fare il Marri la richiesta prova; e fattosi opponente il Fabbrini stesso alla detta decretata ammissione colla sua Scrittura del 28 Marzo 1821, colla rejezione di questa quel Giusdicente col successivo suo Decreto contradittorio dell' 11 Maggio 1821 tenne ferma a favore del Marri la decretata ammissione alla prova testimoniale da esso richiesta, e dal suo Tribunale sanzionata col precedente Decreto del 14 Marzo 1821 suddetto.

Avendo da questo Decreto contradittorio del Tribunale di Manciano appellato il Fabbrini d'avanti la Ruota di Grosseto; il Marri oppose la di lei incompetenza a conoscerne, e richiese perciò che detto appello fosse rigettato.

Era questo un incidente tanto pregiudiciale che impedendo l'incoazione del Giudizio di Appello dalla Sentenza appellata, doveva perciò dalla Rota di Grosseto esser deciso prima di tutto, pure la Rota di Grosseto con scissura di uno dei Giudici con Sentenza del 20 Settembre 1821 riunì l'incidente d'incompetenza al merito della Sentenza del Tribunale di Manciano avanti di essa pendente, e ordinò discutersi il merito di essa, riservando le spese al Giudizio definitivo.

Credè il Marri che la Rota avesse receduto dal suo decreto di riunione, e deciso disgiuntamente dal merito l'incidente della di lui incompetenza da esso proposto, e perciò tornò d'avanti la Rota suddetta ad insinuare perchè prima di tutto decidesse il detto incidente di competenza, ma s'ingannò perchè detta Ruota con nuovo suo decreto del di 28 Febbrajo 1822 dichiarò doversi stare al Decreto da essa proferito nel 20 Settembre 1821, nè esservi luogo per allora a fare alcuna pronunzia sull'incidente.

Da questi due decreti della Ruota di Grosseto avendo interposto appello il Marri d'avanti il Supremo Consiglio fu da questi proferita la seguente Decisione.

MOTIVI

Attesochè opposta che sia un' eccezione pregiudiciale prima che sopra di questa siasi pronunziato definitivamente, se si procedesse nel merito si pervertirebbe l'ordine dei Giudizj, ed è perciò il così procedere, sotto pena di nullità letteralmente vietato e prescritto *dal Testo in cap. Exhibita* 19 *de Judic.* 1

Atteso, che fra l'eccezioni pregiudiciali è quella dell'incompetenza del Tribunale, o dei Giudici *Asin. in prax. cap.* 13. *num.* 13. e che questa è stata opposta dal Marri alla Ruota di Grosseto.

Atteso, che la questione relativa a questa specie di eccezioni, neppur può agitarsi congiuntamente col merito senza rischio di rendere elusorio il Giudizio sul merito stesso, perchè il Decreto che abbia ordinato 2

questa riunione come la ordinò il Decreto Ruotale, da cui è appello, pecca di nullità, o almeno di manifesta ingiustizia come, inerendo al lodato *Testo Canonico* puntualmente insegnano gli *allegati dall' Asin. loc. cit. num.* 19.

Per questi motivi:

*Delib. e Delib. Dice bene essere stato appellato sotto di 5 Marzo 1822 per parte di Pietro Marri dal Decreto contro di esso, ed a favore di Annibale-Fabbrini, proferito sotto di 28 Febbrajo 1822 dalla R. Ruota di Prime Appellazioni Civile sedente a Grosseto in adesione, e conferma del precedente suo Decreto del di 20 Settembre 1821, e male respettivamente con tali Decreti da detta Ruota essere stato deciso, e pronunziato, quelli perciò revocando in tutte, e singole le loro parti, dichiara in riparazione, ed emenda di essi essersi dovuto, e doversi dalla Ruota suddetta tener separato, e disgiunto dal merito della Sentenza del Tribunale di Manciano dell' 11 Maggio 1821 avanti di essa da Annibale Fabbrini appellata, l' incidente della sua incompetenza proposta da Pietro Marri avanti di essa pregiudicialmente al merito colla sua Scrittura del 10 Settembre 1821 per decidersi il medesimo disgiuntamente dal merito della Sentenza suddetta, e perciò rinvia le Parti d' avanti la Ruota suddetta, perchè sul detto incidente pregiudiciale d' incompetenza dal Marri proposto colla suddetta Sentenza del 10 Settembre 1821 sia dichiarato pregiudicialmente dal merito ciò che sia di ragione, e condanna l' Appellante Fabbrini a favore del Marri nelle spese occorse per gli atti relativi ai detti Decreti, e ai Decreti stessi non meno che del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Filippo Del Signore Relat., e Gaetano Sodi *Consiglieri*.

## DECISIONE LXVII.

REGIA RUOTA DI PISA.

*Pisana seu Petrasanten. Validitatis Contract. diei 6 Augusti 1828.*

In Causa Salvi e CC. ne LL. e Berretti.

Proc. Mess. Angelo Scaramucci. | Proc. Mess. Andrea Vannucchi.

*Argomento.*

L' interdetto stato liberato con Sentenza del Giudice emanata coerentemente al Consiglio di Famiglia, contratta validamente, quantunque nella convocazione del Consiglio di Famiglia non siano state osservate le forme stabilite dalla legge.

SOMMARIO.

1. *Sotto l' impero delle Leggi francesi l' ordine, e la disciplina del Consiglio di Famiglia era sottoposta all' arbitrio del Giudice di Pace.*

2. *L' inosservaza del Cod. civile francese nella convocazione del Consiglio di famiglia induceva una irregolarità nelle forme di Procedura, ma non la nullità della Sentenza, che liberava il sottoposto.*

3. *La nullità di quella Sentenza, che dichiara regolare la Procedura, passata in cosa giudicata, non può allegarsi a danno dei Terzi.*

4. 5. *Il contratto stipulato con quegli, che al Pubblico comparisce liberato dalla sottoposizione è valido, ancorchè il Tribunale nel liberarlo avesse errato.*

6. *L' omissione delle forme nelle Sentenze non può portarsi a carico de' Terzi; specialmente quando la forma non è ordinata dalla Legge sotto pena di nullità.*

STORIA DELLA CAUSA.

Il sig. Lorenzo Berretti del Vicariato di Pietrasanta fù sottoposto al Curatore nel 22 Febbraio 1800, e dopo la sopravenienza delle leggi francesi il Berrretti domandò di essere liberato al Tribunale di prima Istanza di Pisa. Questo Tribunale con ordinanza de' 13. Agosto 1811. comandò la convocazione del Consiglio di Famiglia nel Cantone di Pietrasanta. Il Giudice di Pace di Pietrasanta nel 22 Gennajo 1812 convocò il Consiglio di Famiglia, ove intervennero tre parenti del Berretti dal lato materno, la di lui moglie, e tre amici della sua famiglia, esprimendo il Processo verbale la mancanza de' parenti dal lato paterno entro la distanza legale. La deliberazione del Consiglio di Famiglia rispose per la liberazione del Berretti, e il Tribunale di Pisa dopo aver considerato che tutta la procedura era regolare con Senteoza del 20 Aprile 1812. pronunziò la liberazione del Berretti non trascritta secondo le forme.

Dal 1815 al 1819. i sigg. Salvi e Consorti di Lite cogniti della liberazione del Berretti stipularono con lui diversi Contratti d' imprestito, e di compra e vendita. Nel 1813 la liberazione del Berretti fu partecipata ai Notari di Pietrasanta con Circolare della Camera di Pisa, e nel 18 Gennaio 1821 lo stesso Berretti fu nuovamente interdetto dall' I. e R. Consulta sull' istanza della di lui moglie.

Uno fra i creditori del Berretti adì il Tribunale di Pietrasanta contro il debitore nel 1820, e contro lui fu dal debitore Berretti opposta la nullità della propria obbligazione, come che non liberato validamente dalla sottoposizione del 1800. La causa del creditore comparso divenne quella di tutti gli altri creditori, che si fecero intervenienti nel Giudizio contro i curatori del Berretti, che lo proseguirono. Il Tribunale di Pietrasanta con Sentenza del dì 30 Marzo 1822 dichiarò valide le obbliga-

zioni contratte dal Berretti dal 20 Aprile 1812 giorno della Sentenza di liberazione, al 18 Gennaio 1821, giorno della nuova di lui interdizione. I curatori del Berretti si appellarono da quel giudicato, e chiamata la Causa alla pubblica discussione essi domandarono la revoca della Sentenza appellata, e la disobbligazione del Berretti per i seguenti rilievi.

Primo, perchè la Sentenza di liberazione era intrinsecamente nulla, essendo preceduta da una deliberazione di Consiglio di famiglia egualmente nulla, stante l'irregolarità commessa nella convocazione di esso a mente dell'Articolo 407 del Codice civile francese, in ordine al quale i componenti del Consiglio dovevano essere scelti dal numero de' parenti anzichè dalla classe degl' amici.

Secondo, perchè la detta Sentenza era estrinsecamente nulla, essendo mancata la di lui pubblicazione prescritta dall'articolo 501 dell'allegato Codice.

Terzo, perchè simili nullità interessando la materia indeclinabile dell' ordine pubblico non potevano essere state rimesse, o sanate in modo alcuno.

Quindi faceva istanza pronunziarsi a forma del domandato, previa la revoca della Sentenza appellata; e con la condanna degl' appellati nelle spese del primo, e del secondo Giudizio.

Gli appellati risposero, che il Codice civile francese non prescriveva a pena di nullità l'osservanza del disposto dell' articolo 407.

Che le irregolarità del Consiglio di Famiglia non potevano nuocere ai contraenti col Berretti, i quali avevano proceduto in ordine alla Sentenza di liberazione del 1812 ove stava scritto, che la procedura era regolare.

Che l'errore qualunque del Tribunale diveniva errore comune, e perciò scusava i contraenti, i quali avevano così potuto obbligare il Berretti agli occhi del pubblico liberato.

Che la formalità della pubblicazione *in albo Curiae* poteva forse essere necessaria per l'interdizione, ma non lo era per la liberazione secondo la lettera dell'articolo 512 del Codice citato, e secondo lo spirito patente della Legge.

Che la liberazione era stata pubblicata con la Circolare ai Notari, e neppure questa formalità stava a carico de' Terzi, come accadeva anche dell'altra formalità d'iscrivere in *albo curiae*, che spettava per l'osservanza ai Ministri del Tribunale.

Che era inutile per gl' appellati verificare le dette formalità, quando il loro relato, cioè la Sentenza di liberazione, era stata posta sotto occhio de' medesimi singolarmente dal Berretti.

Quindi facevano istanza confermarsi la Sentenza appellata con la condanna degl' appellanti nelle spese giudiziali, e stragiudiziali.

MOTIVI

Considerando, che l'inosservanza delle disposizioni contenute nell' Articolo 407. *del Cod. Civ. Francese*, e concernenti la convocazione del Consiglio di Famiglia, per quanto potesse forse costituire una irregolarità nelle forme di Procedura anteriori alla Sentenza di liberazione del sottoposto Lorenzo Berretti, non indurrebbe perciò la nullità della deliberazione emessa dal divisato Consiglio di Famiglia sotto dì 22 Gennaio 1812, mentre essendo in sostanza commessa all'arbitrio prudente del Giudice di Pace l'ordine, e la disciplina del Consiglio di Famiglia, conforme spiegando lo spirito dell'allegato articolo lo avverte *Locré spirit. del Codice Civile Francese Tom. 6. Lib. 1. Tit. 10 Cap. 2. sez. 4. par. 2 N. 1.* rendesi quindi incompatibile l'obietto della supposta nullità, tanto più che il citato Codice non la pronunzia nella soggetta materia, siccome al proposito di simili deliberazioni lo stabilì ancora la *Corte Imperiale di Turino nella Decis. del 10. Aprile* 1811. *in Sirey Tom. XII. par. 2. pag.* 281. 2

Considerando, che ad ammettere simile nullità a danno de'terzi contraenti col liberato Berretti osta la cosa giudicata nascente dalla Sentenza stessa di liberazione de'20 Aprile 1812, ove è dichiarato espressamente che la procedura era regolare, comprendendosi in questa dichiarazione anche la procedura relativa al Consiglio di famiglia, la di cui convocazione coerentemente all'Art. 494 dell'allegato Codice era stata prescritta con ordinanza de' 13 Agosto 1811. da quel medesimo Tribunale di prima Istanza di Pisa, dal quale successivamente emanò la detta Sentenza definitiva di liberazione. 3

Considerando, che gl'appellati contrattando in buona fede col Berretti sulla giusta fiducia, che loro ispirava la Sentenza di liberazione, procederono a contratti validi, ed obbligatorj per il Debitore dirimpetto al pubblico liberato; ed ovunque il Tribunale avesse errato, l'errore del Tribunale, diventando error comune, operava l'effetto di scusare i contraenti col Berretti a mente del Testo *nella Leg. Barbarius ff. de offic. Praetor.* come in termini analoghi di liberazione fissò la *Ruota di Firenze con la sua Decisione del 5. Marzo* 1818 *in Causa Salvadori e Creditori Salvadori.* 4 5

Considerando, che la non pubblicazione della Sentenza di liberazione per mezzo del registro, che l'*Art.* 501. *del Cod. Civ. Francese* destinava a contenere il nome degl' Interdetti nella sala d'udienza de' Tribunali, non produce la nullità estrinseca obiettata dagl'appellanti contro la Sentenza di liberazione, poichè prescindendo dall'esaminare, se quella formalità fosse indispensabile per perfezionare la riabilitazione già decretata dell'interdetto, è certo d'altronde, che la giustizia non permette di porre a carico de' terzi all'odioso effetto della nullità l'omissione di quelle forme, alla di cui osservanza unicamente dipende dall'officio degl'impiegati addetti ai Tribunali, e specialmente quando l'adempimento d'una

tal forma non vedesi dalla legge comandata sotto pena di nullità secondo ciò
6 che ferma con le Decisioni relate la *Florentin. praetens. nullitat. con tract. del 21 Settembre 1820 av. Brocchi nel Tesoro del Foro Toscano Tom. 2. Decis. 153. N. 14. e 15.*

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Caterina Galeotti ne' Berretti ne' NN. e D. Celestino Bichi ne' NN. dalla Sentenza contro essi, e respettivamente a favore dei sigg. Cavalieri Lorenzo Salvi e Consorti di lite proferita dal Tribunale di Pietrasanta sotto di 30 Marzo 1812, e bene essere stato con la Sentenza stessa giudicato, e quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare, siccome in tutte le sue parti la conferma ordinandone la di lei libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna gli appellanti ne' Nomi nelle spese giudiciali e stragiudiciali del presente giudizio da liquidarsi.*

Così deciso dai Signori

Gio. Carmignani primo Auditore
Verdiano Francioli, e Cav. Ascanio Baldasseroni Auditori

---

## DECISIONE LXVIII.

REGIA RUOTA DI PISA.

*Pisana Proxenetici diei 6. Maii 1823.*

In Causa Coracci, e Della Longa e Della Bianca

Proc. Mess. Iacopo Sabatini — Proc. Mess. Francesco Meazzuoli

---

*Argomento*

Quegli, che come mediatore, o Mezzano, ha trattato, e concluso una vendita, e respettiva compra di Beni, per quanto non sia un Mezzano approvato, con tuttociò, se interpone per professione la sua mediazione a simili affari, ha diritto a quella mercede, che è solito di pagarsi, nè può dal compratore impugnarsi il di lui intervento, quando ha convenuto col venditore di pagare il mediatore.

Sommario

1. 4. 5. *Il compratore, che conviene di fronte al venditore i pagamento di un Onorario a favore di colui, che ha trattato la ven-*

*dita non può impugnare l'intervento di un Mediatore alla conclusione dell'Atto di Partito.*

2. *L'onorario dovuto al mediatore di una vendita quando è stato tassato in minor quantità di quella, che porta l'uso del Paese non è eccessivo, nè ingiusto*

3. *Colui che impugna il fatto proprio si condanna nelle spese giudiciali e stragiudiciali.*

6. 9. *Il Prossenuta non può confondersi col Procuratore ex mandatu.*

7. *L'offizio del Prossenuta è quello di trattare gli affari, e di riunire i consensi de' contraenti.*

8. *Dall'accettazione del partito, e dalla conclusione dell'Affare viene nel Mezzano il diritto alla percezione del* prosenetico.

10. *Una serotina dichiarazione del compratore non è ammissibile in danno del Mezzano.*

11. *Alcuno non può riportare comodo dal proprio dolo.*

12. *Il deposto de' testimoni non ricercato non è attendibile.*

13. *Non si ammette il deposto de' testimoni quando vi resiste la confessione de' contraenti.*

14. *Il prosenetico si deve come spesa detratta dal prezzo.*

15. *Il compratore che non vuol pagare il sensale si rende debitore di fronte al venditore di una ingiusta ritenzione.*

16. 17. *Il Mezzano non approvato quantunque non possa calcolare il suo onorario, come i Mezzani approvati, a un tanto per cento, ha diritto per altro alla mercede propria, e consueta.*

18. *Nella tassazione degli onorari deve aversi riguardo alla persona di colui, che deve avere, e di quegli che deve dare.*

19. *Al prossenuta, che per esser pagato, deve ricorrere al Giudice è dovuta la refezione delle spese.*

STORIA DELLA CAUSA

Per atto privato del 27 Novembre 1821 i sigg. Della Longa, e Della Bianca negozianti Pisani devennero acquirenti di una fattoria con Villa posta al Poggio a Crespina di proprietà del sig. Console Federigo Korfbyl per il prezzo di Scudi 56,000. in quanto ai Beni di suolo, ed in quanto alle stime vive, e morte mobili, attrazzi, e vasi per il prezzo, che sarebbe resultato per mezzo di Periti dell'arte da concordarsi, e siccome alla conciliazione dell'affare eravi intervenuta la opera di qualche persona così convennero all'articolo 13. quanto appresso.

« In quanto all'onorario dei mediatori della conclusa compra, e vendita di detta Fattoria i propri venditori dovranno pagarlo al sig. Luigi « Salutini, che per essi ha trattata la vendita, ed i sigg. compratori alla « *Persona di Pisa*, che per essi ha trattato parimente la compra.

In seguito di tal convenzione il sig. Cofacci di professione Mezzano

richiese ai sigg. Della Longa, e Della Bianca il pagamento del *prossenetico* per essere stato egli stesso la persona di Pisa, che per i compratori aveva trattato la compra.

Le premure stragiudiciali del sig. Cofacci rimasero senza effetto per lo che il medesimo con Scrittura esibita li 14 Decembre 1821. al Tribunale Civile e Consolare di Livorno si fece diritto di domandare al sig. Federigo Herfbyl la esibizione dell'atto privato de' 27. Novembre 1821. sostenendo per estremo della prova della sua azione, e interesse che egli aveva di agire contro i sigg. Della Longa, e Della Bianca compratori.

Ottenuto il Documento, e possessore di un certificato al medesimo sig. Luigi Cofacci rilasciato dal sig. Avv. Cancellier Gio. Federigo Mezzuoli Consultor legale dei sigg. Della Longa e Della Bianca, che intal qualità aveva in questo affare interloquito, adì questi il Tribunale di prima Istanza di Pisa e con un atto di Precetto a cui i sigg. Della Longa, e Della Bianca si resero opponenti con Scrittura di domanda principale fece Istanza perchè venisse sentenziato esser costato, e costare nel sig. Cofacci del diritto a percipere l'onorario calcolato ad un tanto per cento sopra l'acquisto da essi fatto dal sig. Federigo Kerfbyl, e che quello fosse tassato in scudi 570, o in quella più vera, e giusta somma, che dal Tribunale fosse creduta o *maggiore*, o *minore* a forma della consuetudine.

Ed in secondo luogo l'istesso sig. Cofacci domandò di essere ammesso a provare per mezzo di testimoni alcuni fatti tendenti a giustificare la sua mediazione al contratto.

Non ostante che i sigg. Della Longa, e Della Bianca virilmente sostenessero la inammissibilità della *prova orale* per il capo della di lei irrilevanza, il Tribunale di prima Istanza di Pisa conosciuta la di lei rilevanza con Decreto del dì 13 Giugno 1822 ammesse la domanda incidentale del sig. Cofacci colla condanna degli opponenti, e dei convenuti nelle spese.

Appellatisi i sigg. Della Longa, e Della Bianca avanti questa Regia Ruota tentarono di provare la legittimità delle eccezzioni dedotte nella prima Istanza, e tentarono di giustificare, che la *Generica Persona* di Pisa nominata nell'atto di Partito era in specie il sig. Giuseppe Della Bianca figlio del Reo Convenuto sig. Gio. Batista; ma la Regia Ruota con sua Sentenza de' 7 Agosto 1822 riconoscendo che la fatta nomina di una Persona di famiglia non andava esente dal sospetto di supplantazione perchè fatta dopo che il sig. Cofacci aveva dedotto negli atti i suoi diritti, rigettò l'appello, e confermò il primo decreto colla condanna degli appellanti nelle spese *giudiciali e stragiudiciali.*

Avanti di far procedere all'esame dei testimoni primi il signor Cofacci altri ne indusse nelle persone dei sigg. Federigo, e Pietro Kerfbyl e quindi esaminati i medesimi meno che il sig. Federigo Kerfbyl, che si ritrovava gravemente ammalato furono pubblicati i loro deposti giudiciali, e resultò da questi; Primo, che il sig. Luigi Cofacci era stato quello, che aveva pro-

posto la compra della Fattoria, ed aveva portato ad esame legale dei sigg. Della Longa, e Della Bianca i titoli di acquisto del sig. Kersfbyl, e procurata la riunione del Fattore Salutini al Trattato, aveva ottenuto le necessarie dimostrazioni della rendita della Fattoria, e che finalmente il fattore Salutini lo aveva, nell'atto della stipulazione del partito propalato per quella persona di Pisa che aveva trattato, come mediatore, presente il sig. Giuseppe Della Bianca, che non fece contradizione.

Ed essendo finalmente rimasto escluso l'intervento di altro mezzano il Tribunale di prima Istanza di Pisa con sua Sentenza del tre Febbraio 1823 procedè a decretare a favore del sig. Cofacci.

Dopo una tal Sentenza essendo passato all'altra vita il sig Carlo Antonio Della Longa, i di lui figli, ed eredi, insieme con il sig. Gio. Battista Della Bianca interposero appello avanti questa Regia Ruota, e quello proseguito; e dedotti i Gravami fu proceduto alla Discussione della Causa, e poi la Regia Ruota proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando che non poteva essere permesso ai sigg. Della Longa, e Della Bianca appellanti d'impugnare l'intervento di un mediatore per la loro parte alla conclusione dell'atto di partito de' 27 Novembre 1821, di che in atti dopo che i medesimi espressamente convennero di fronte ai venditori Kersfbyl il pagamento di un onorario alla persona di Pisa, che per essi aveva trattato. 1

Che all'oggetto di togliere la qualità di *mediatore* all'appellato sig. Luigi Cofacci non poteva valutarsi la nomina dagli appellanti fatta del sig. Giuseppe Della Bianca, ostando a ciò i rilievi dedotti dall'istessa Ruota nel precedente giudicato del 7. Agosto 1822 fra l'istesse parti, e nella causa medesima, tanto più che le resultanze degli esami dei testimoni hanno portato a evidenza, che il sig. Cofacci fu quello, che propose l'affare, e somministrò i mezzi necessari per concluderlo.

Considerando, che non poteva neppure attaccarsi come eccessiva la tassazione fatta dal primo Giudice, ne come ingiusta la condanna dei succumbenti nelle spese giudiciali, e stragiudiciali, perchè in quanto alla prima fu questa di gran lunga inferiore, e alla consuetudine del luogo giustificata negli atti, e a quella di giudicare del Tribunale medesimo, e di questa R. Ruota stessa attestata dalla di lei Decisione emanata in conferma della Sentenza del Tribunale di prima Istanza di Pisa del 22 Maggio 1819. proferita in Causa Giacomi, e Taddei, e perchè in quanto alla refezione delle spese l'appellata Sentenza è coerente all'istessa consuetudine di giudicare avuto riguardo alla natura del Giudizio, tanto più che nella renuenza degli appellanti di portare ad esecuzione il patto espresso nell'atto del 27 Novembre 1820 può riconoscersi la impugnazione del loro proprio fatto, il che bastava da se solo a renderli debitori delle spese giudiciali, e stragiudiciali ingiustamente cagionate all'appellato secondo che fu 2 3

*stabilito dal Supremo Consiglio di Giustizia nella Florentina litterarum Cambii del dì 1 Settembre 1821 Sermolli Relatore fra le Raccolte nel Tesoro del Foro Toscano Tomo 4. Decis. 29. N. 7.*

Considerando, che l'eccezione promossa dagli appellanti non presenta che un oggetto meramente dilatorio, e che d'altronde la cosa giudicata, che secondo essi ne forma il fondamento, lungi dal somministrare un motivo d'incompetenza, non presenta, che una ragione di più a stabilire il buon diritto dell'appellato.

*Delib. e Delib. previa in quanto occorra la reiezione dell'eccezzione promossa colla Scrittura del dì 30 Aprile 1823 dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Pietro Paolo e fratelli Della Longa, e del sig. Gio. Battista Della Bianca dalla Sentenza proferita dal Tribunale di prima Istanza di Pisa nel dì 3. Febbraio 1823 a favore del sig. Luigi Cofacci, e respettivamente contro il Defonto signor Carlo Antonio Della Longa autore dei primi, e dell'istesso sig. Giovan Batt. Della Bianca, e perciò essersi dovuta e doversi la medesima confermare in tutte le sue parti, ordinandone la piena, e libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore. E finalmente condanna gli appellanti solidamente a favore dell'appellato nelle spese giudiciali, e stragiudiciali anche di questo secondo giudizio secondo la liquidazione da farsene nelle consuete ed ordinarie forme, e dette spese aggiudica a Mess. Iacopo Sabatini Procuratore dell'appellato, che ha affermato di avere anticipate del proprio.*

Così deciso dai Signori

Angiolo Carmignani Primo Auditore.

Verdiano Franciòli Aud. Relat. Gio. Maria Pazienza Aud. del Gover.

**Seguono i Motivi della Sentenza appellata stati come sopra adottati.**

« Attesochè, resulta evidentemente dall'Atto di compra, e vendità « del dì 27 Novembre 1821 di che in atti, non impugnato dai Rei conve- « nnti, che formò soggetto di previsione di spesa, e di convenzione il « prossenetico da pagarsi ai *mediatori*, che in tal qualità prestato ave- « vano il loro uffizio nella seguita contrattazione.

« Attesochè, per parte dei rei convenuti compratori sebbene non « venisse esplicitamente nominata la persona, che nella qualità di media- « tore doveva avere il convenuto prossenetico, nulladimeno venne stabilito « essere questo dovuto ad una *Persona di Pisa*.

« Attesochè il sig. Luigi Cofacci Mezzano di professione, ha recla- « mato con somma giustizia il prossenetico, sostenendo esso essere quella « *Persona di Pisa* di cui predica l'Atto di partito de 27 Novembre 1821 « ed è per quanto ha potuto osservare il Tribunale pienamente riuscito « nella prova non ostante la più viva, e contradicente negativa dei rei « convenuti. »

« Infatti il sig. Cofacci per mezzo dei deposti giudiciali ha concluso

« la prova che al trattato della compra, e vendita niun altra persona vi
« intervenne che l'istesso signor Cofacci unico Mezzano, il sig. Avvocato
« Gio. Federigo Meazzuoli consultore legale dei sigg. Della Longa, e
« Della Bianca ed il sig. Giuseppe figlio del reo convenuto sig. Gio. Bat-
« tista Della Bianca, il quale come complimentario tratta tutti gli affari
« della Ragione dei detti sigg. Della Longa, e Della Bianca.

« Ha di più il sig. Luigi Cofacci provato per mezzo di un certificato
« rilasciato dal sig. Cancelliere Meazzuoli, e del di lui deposto giudiciale
« come di quelli del sig. Luigi Salutini, e del sig. Pietro Kerfbyl, e del
« sig. Giuseppe Giglioli che il medesimo propose la compra della Fattoria
« con Villa del sig. Kerfbyl ai sigg. Della Longa, e Della Bianca portò a
« loro consultore legale tutti i documenti necessari a concludere il nego
« zio, procurò, che il Salutini agente del sig. Kerfbyl parlasse con gli
« acquirenti, e successivamente tenne col medesimo corrispondenza per
« avere dimostrazioni da rimettersi agli attendenti onde sopra le rendite
« dei Beni calcolassero il prezzo da offrire; ed ha finalmente provato, che
« il sig. Giuseppe Della Bianca non fa la professione di mezzano, e che
« come rappresentante la ragione del di lui padre, e compagni trattò l'af-
« fare, e parlò del pagamento dovuto ad una *Persona di Pisa*, e che il
« Salutini, il quale non aveva che seco lui trattato, passato il partito, ed
« invitato a manifestare la *Persona di Pisa* non caratterizzata dai compra-
« tori dichiarò immediatamente senza contraria protesta dei medesimi es-
« sere il detto sig. Luigi Cofacci.

« Atteso che dal complesso di tutte le dette circostanze restando es-
« clusa la interveninenza di altro mezzano restava conclusa con morale evi-
« denza che il solo sig. Cofacci era quello a cui il prossenetico pattuito era
« dovuto.

« Attesochè non era dato di fare mancare la esistenza di questa prova
« ai sigg. Della Bianca, e Della Longa col sostenere, che si faceva dai me-
« desimi che il sig. Cofacci non poteva essere il premiato; primo perchè
« non giustificava avere avuto commissione espressa di ciò fare dagli acqui-
« renti, secondo perchè sebbene constasse dal deposto dei testimoni Meaz-
« zuoli, e Salutini, che il sig. Cofacci proponesse l'affare, o qualche pre-
« mura usasse presso il sig. Cancellier Meazzuoli, fu non pertanto dal me-
« desimo avvertito che i sigg. Della Longa e Della Bianca non erano soliti
« trattare gli affari per mezzo di Mezzani, nè di pagare senseria di sorte
« alcuna; mentre tali eccezzioni non avevano a loro favore alcuna regola di
« ragione.

« Non poteva valutarsi la prima perchè non poteva di ragione con-
« fondersi il Prosseneta col Procuratore, e col Mandatario, i quali soli sono
« costretti a esibire il mandato mentre l'uffizio del Prosseneta è quello di
« trattare gli affari, e procurare colla sua sagacità la riunione di due con-
« traenti, *Decior Respons.* 55 *N.* 20 *volum.* 2. *Zacchia de Salario quest.*
« 83. *N.* 1. = ivi = Proxenetae illi dicuntur qui explorant voluntates ho-

minum qui, et cum quibus, et qualiter veliat contrahere, et quae sint facultates eorum qui contractum facere intendunt. « E solo dall' accetta-
« zione del partito, e della conclusione dell' affare viene nei medesimi il
8 « diritto alla percezione del Prossenetico, lo che è diversamente stabilito
« nei termini di mandatario, essendo stato le mille volte deciso, che il
« mezzano non può con il Procuratore confondersi, come stabiliscono gli
9 « allegati dalla *Florentina pecuniaria de'* 21 *Agosto* 1790 *avanti Bar-*
« *gigli, Sarchi* §. *non parve certamente pag.* 14: Non era valutabile la se-
« conda eccezzione perchè a tenore dell' attestato del sig. Mezzuoli sem-
« bra che una tale dichiarazione venisse fatta dopo, che il sig. Cofacci aveva
« fatta la proposizione dell' acquisto ricercato, aveva portati all' esame del
« consultore legale i documenti, e procurato aveva l' intervento del Fattore
« Salutini, mentre in questo caso la serotina dichiarazione, come men-
« dicato pretesto non sarebbe ammissibile in danno del Sensale, come
« avverte *Stran. de proxenet. part. ultim. partic.* 1. *N.* 10. *e la Rota*
10 « *Fiorentina nelle raccoll. del Thes. Ombros. Tomo* 9. *Decisione* 21
« *N.* 7. essendo in oltre di regola, che niuno debba riportare comodo dal
« proprio dolo *Cap. Sardès cap. minori de rescript. lege auxilium ff.*
11 « *minor leg. itaque fallo ff. de fust. Mantic. de tacit. lib.* 6. *tit.* 8. *N.* 28.

« Non era attendibile la eccezione medesima, e in conseguenza la
« qualità aggiunta dai testimoni, primo perchè la medesima era stata dai
« testimoni deposta senza essere ricercata, e così fuori del giuramento
« *suddetto Decis. mantuan Decis.* 16. *per tot.* Secondo, perchè il detto
« dei Testimoni come diretto a interpetrare la volontà altrui non era ne
12 « poteva essere seguitato *Rota Florent. in Florent. mercedis del* 13.
« *Aprile* 1802 *avanti Rossi pag.* 10 §. *Rimase.* Terzo perchè finalmente
« alla qualità aggiunta dai testimoni resisteva la confessione istessa delle
« parti la quale nell' atto de 27 Novembre 1821 si erano obbligate pagare
« il prossenetico, distinguendo così il preteso non solito, nel qual caso deve
« negarsi fede ai testimoni ancorchè nel numero di mille diversamente lo
13 « disponessero *Rot. Rom. coram Falcon. tit. de societate Tom.* 3. *De-*
« *cis.* 3. *N.* 14.

« Attesochè, tanto più il non solito dei rei convenuti era inallegabile
« perchè dovendosi il prossenetico come spesa detratta dal prezzo *Gra-*
14 « *tian. discept. forens. cap.* 385 *N.* 1. *et seq.*, ne veniva in conseguenza,
« che avendo i signori Della Longa e Della Bianca fatto figurare cotesta
« spesa si renderebbero debitori anche di fronte al venditore di un ingiu-
15 « sta ritenzione.

« Attesochè sebbene sia vero, che il sig. Cofacci conseguire non possa
« il prossenetico ossia mercede calcolata per disposizione di legge, o di
« consuetudine a un tanto per cento come è dovuta ai sensali riconosciuti
« nelle debite forme, in quanto che è di regola, che può accordarsi la
« mercede propria, e consueta di una professione che a quello il quale
« alla medesima è formalmente addetto, come lo insegna *la Rota Fio-*

« *rentina nella Florentina praetens. proxenetici de* 13 *Maggio* 1792.
« *avanti Rossi, Sarchi, e Martellini*: pur tutta volta il predetto signor 16
« Cofacci con sua Scrittura esibita sotto di 15 Maggio 1822. ha potuto
« regolarmente ricorrere all'officio del Giudice per far determinare in
« specie la sua retribuzione, quando quella di scudi 560 dal medesimo
« domandata non fosse creduta giusta, e proporzionata *Bartol. in Leg.*
« *Sejo in fin. ff. de annu. legat. corn. cons.* 116 *N.* 4 *Capyc. Decis.* 27 17
« *N.* 20. *Magon. Decis. florent.* 12 *N.* 18.

« Attesochè trattasi più di ricompensa, che di mercede, e che deve
« aversi riguardo alla qualità delle persone non solo del signor Cofacci il
« quale vive col solo esercizio della professione di Mezzano, quanto dei
« sigg. Della Longa, e Della Bianca i quali oltre essere ricchi possidenti
« sono anche mercanti di non minore estimazione; E che deve similmente
« aversi riguardo alla qualità, e quantità delle opere dall'istesso sig. Co-
« facci impiegate, e all'importanza dell'oggetto stato concluso *Zacchia* 18
« *de Salar quest.* 9 *N.* 43 *et segg. Coccin. Decis.* 416 *N.* 1. *Rota Ro-*
« *mana Salarij* §. *quid autem* 1 *Julii* 1644. *cor. R. S. D. Pentingero.*

« Attesochè al Prosseneta premiato oltre la ricompensa si devono an-
« cora le spese giudiciali, e stragiudiciali non solo perchè è consuetudine
« di giudicare in materia, ma ancora perchè è consentaneo alle regole della
« giustizia distributiva, che per il fatto ingiusto del terzo non possono
« rimanere dalle spese stragiudiciali diminuite le mercedi a coloro che
« vivono d'industria *Rot. Rom. in Rec. seu sabinien. execut. super* 19
« *emendatione damnorum, et refectione expensar. extrajudicial.* 21
« *Junii* 1819. §. *cor. Rossio.* »

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. disse; e decretò le cose pretese, e domandate dal sig. Luigi Cofacci contro i sigg. Giovan Battista Della Bianca, e Carlo Antonio della Longa essere state ed essere giuste vere, ed essersi potute, e potersi dal medesimo pretendere, e domandare, e perciò doversi condannare come condannò, e condanna i nominati sigg. Della Longa e della Bianca a pagare al sig. Luigi Cofacci la somma, e quantità di Scudi trecento come importare del prossenetico al suddetto signor Cofacci dovuto per la compra dai medesimi fatta della Tenuta con Villa posta nel Poggio di Crespina dal sig. Federigo Kerfebyl per il prezzo di scudi cinquantaseimila, come pure condanna i medesimi sigg. Della Bianca e della Longa nelle spese giudiciali, e stragiudiciali della presente Istanza secondo la liquidazione nel suo congruo, e separato Giudizio, quali però aggiudica a Messer Iacopo Sabatini Procuratore del sig. Cofacci, che ha giurato di averle anticipate.*

# DECISIONE LXIX.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Competentiae diei 5 Maii 1823.*

In causa Magnani e Formigli e Marri

Proc. Mess. Antonio Paoli — Proc. Mess. Ippolito Scaramucci

Argomento

Le cause, il merito delle quali, non oltrepassa la somma di scudi 200, possono, quantunque si agitino alle Regie Ruote esser decise validamente da un solo Giudice, e non possono essere attaccate di nullità.

Sommario

1. 2. *Per le cause, che si agitano in Ruota, di un Merito minore di scudi 200, è competente un solo Giudice.*

3. *Non è vietato, che le cause di un merito inferiore a scudi 200 siano decise da tre Giudici.*

4. *La Sentenza, che accorda l'immissione in Salviano è giusta subito che con altra Sentenza passata in cosa giudicata, fu il credito per cui è stata concessa l'Immissione canonizzato.*

Storia della causa.

Due confermi Sentenze ottenute dagli appellati Magnani, e Formigli una nel 20. Settembre 1817. dal Magistrato Supremo di Firenze l'altra dalla Regia Ruota Civile nel dì 11 Giugno 1818, condannarono l'appellante sig. Marri a pagarli la somma di Lire 1050, frutti, e spese.

Determinatisi gli appellati di portare ad esecuzione dette Sentenze, comparvero nuovamente avanti il Magistrato Supremo, da cui ottennero nel 30 Maggio 1821 una Sentenza, colla quale fu loro accordato l'immissione in possesso a pregiudizio del sig. Marri sopra alcuni suoi Beni.

Il sig. Marri interpose appello anco da questa Sentenza avanti detta Ruota, proponendo l'eccezzione della incompetenza del Magistrato Supremo.

Si agitò avanti la stessa Ruota questo Giudizio, il quale terminò con la Sentenza del dì 16 Aprile 1822. che confermò pienamente la Sentenza del Magistrato Supremo.

Ancor da questa Sentenza confermatoria il succumbente Dott. Marri si appellò per il capo della nullità, proseguì il Giudizio d'appello avanti il Supremo Consiglio, ed espose i Gravami co' quali disse esser lesivo il

contenuto di detta Sentenza ne domandò la revoca, e la domandò ancora della precedente del Magistrato Supremo del 30. Maggio 1821. Portata la Causa per la discussione avanti il Supremo Consiglio il medesimo confermò la precedente in tutte le sue parti come appresso.

Adottando i Motivi della Sentenza da cui è appello.

*Delib. e Delib. sopra l'Istanza fatta per parte dei sigg. Giovanni Formigli con loro Scrittura del dì 25 Aprile 1823, dichiara in ammissibile l'appello interposto dal sig. Dott. Domenico Marri per il capo della nullità dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota civile di Firenze sotto di 16 Aprile 1822, e perciò ordina che la detta Sentenza sia portata ad esecuzione secondo la sua forma, e tenore e condanna detto sig. Dott. Marri nelle spese giudiciali ancora della presente Istanza.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Filippo Del Signore Relat. Gaetano Sodi *Consiglieri.*

**Seguono i Motivi della Regia Ruota di Firenze come sopra adottati**

« Attesochè l'unico gravame, che si proponeva dal sig. Domenico « Marri contro la Sentenza del Magistrato Supremo dei 30. Maggio 1821. « si riduceva all'incompetenza relativa del Magistrato Supremo per aver « deciso la presente causa col voto di un solo Auditore.

« Attesochè questa eccezione non aveva alcun fondamento subito « che la somma, per cui agivano i sigg. Magnani, e Formigli era inferiore « agli scudi dugento, per cui è certo esser competente un solo Giudice.

« Attesochè tanto meno poteva questa eccezione proporsi dal sig. « Marri, dopo che non solo la causa, di che si tratta, era stata dalla Ruota « assegnata ad un Giudice solo nella persona del sig. Auditor Gilles, ma « di più sotto di 30 Gennaio prossimo passato era stato citato il sig. Scaramucci Procuratore del sig. Marri per il successivo di 31 detto a comparire avanti la Regia Ruota Civile per sentir destinare il nuovo Giudice « in luogo, e vece del sig. Auditore Gilles stato promosso al posto di Presidente del Tribunale Consolare di Livorno, in sequela della quale Istanza fu commessa la Causa all' infrascritto Giudice, senza che il sig. Marri « abbia fatto alcun atto, o istanza alcuna perchè la causa fosse commessa « a tre Giudici, come pareva dovesse essere interesse del sig. Marri di ciò « fare, non vi essendo alcuna plausibile ragione, perchè dovesse essere

« incompetente il sig. Auditore Chiaromanni, e non lo fosse nè il signor
« Auditor Gilles, nè il Giudice attuale.

« Attesochè non osta che nella Causa di dichiarazione di credito in-
« terloquissero tre Giudici, mentre non essendo proibito alla Ruota il de-
2 « cidere di consenso delle parti col voto di tre Giudici una causa da risol-
« versi col voto di uno, non poteva una tale circostanza rendere di neces-
« sità per la presente risoluzione il voto di tre Giudici, onde qualora era
« certo che si trattava ora di mera esecuzione della detta Sentenza, e di
« somma di competenza di un sol Giudice, non vi poteva essere alcun
« dubbio, che avanti ad un sol Giudice fosse discussa la causa, e col di lui
« solo voto decisa.

« Attesochè d'altronde costava della giustizia della detta Sentenza,
« subitochè questa aveva accordato l'immissione in Salviano su i Beni del
3 « sig. Marri a favore dei detti Formigli, e Magnani dopo essere stato con
« altra Sentenza passata in cosa giudicata dichiarato il credito, rapporto al
« quale niuna eccezzione si deduceva per parte del sig. Marri.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Inerendo all' Istanza fatta per parte dei signori Gio. Magnani, e Vincenzio Formigli, dice essere stato male appellato per parte del sig. Dott. Domenico Marri con atto del di 3 Luglio scorso 1821 dalla Sentenza proferita da questo Regio Magistrato Supremo il di 30 Maggio di detto anno 1821 e respettivamente con detta Sentenza bene giudicato, e perciò quella confermò, e conferma in tutte, e singole le sue parti, ordinandone conforme ne ordina la plenaria esecuzione secondo la sua forma, e tenore, condanna detto sig. Dott. Domenico Marri nelle spese anche del presente Giudizio.*

## DECISIONE LXX.

SUPREMO CONSIGLIO

*Liburnen. Redditicn. Ration. diei 4. Maii 1823.*

In Causa Vais Villa Reale ne' Medina e Vais Villa Reale negl'Agris

Proc. Mess. Antonio Cartegni — Proc. Mess. Giuseppe Giusti
Avv. sig. Capoquadri

---

*Argomento*

Il Tutore, che domanda a' Pupilli fatti Maggiori l'approvazione della tenuta Amministrazione è obbligato ad esibire tutto quello, che ha relazione alla sua Domanda, cioè tutti i Libri, e tutti i Documenti, che possono interessare il suo Rendimento di Conti.

Sommario

1. *La conformità della Sentenza del Giudice di seconda Istanza con quella appellata pone in essere la Rejudicata.*

2. *Contro la Rejudicata non si permette alcuno Appello.*

3. 4. *Nella Sentenza del Giudice d'Appello la circostanza d'essersi meglio dichiarato, e con maggiore specialità precisato quello che si conteneva più genericamente nella prima, non porta difformità di Sentenza.*

5. *Le Sentenze nelle Cause degli Ebrei proferite in giorni per Essi festivi sono nulle, e di niuno effetto.*

6. *All'eccezione personale può rinunziarsi tacitamente.*

7. *All'Eccezione che proviene dalla Legge, come riguardante l'ordine pubblico non può rinunziarsi.*

8. *I giorni Feriati in riguardo di una Religione, sebbene non sia la dominante dello Stato, interessano sempre l'ordine pubblico.*

9. *Il Suddito non può esser buon Cittadino se manca di rispetto alla Religione, che professa.*

10. *La condanna delle spese dipende dall'arbitrio del Giudice, quando non si tratta di privilegiata Causa d'Alimenti.*

11. *Colui, che domanda a' Pupilli fatti maggiori l'approvazione della Amministrazione del loro Patrimonio da Esso tenuta come Tutore, è in obbligo di comunicare a' Convenuti tutto quello, che ha relazione alla Domanda contro di Essi intentata.*

12. *Quel Tutore che nel Rendimento di Conti dell'Amministrazione Tutelare in vece dell'Inventario solenne produce un'Atto equipollente, è obbligato esibire tutti i Documenti in quello rammentati.*

13. 14. *Colui, che domanda l'esibizione di Libri a quegli che è obbligato conservarli non è tenuto a provarne l'esistenza.*

15. *Quando la controversia di un Rendimento di Conti è parziale è giusta cosa che la comunicazione de' Libri si faccia sulle partite singole, che interessano la controversia.*

16. *Nel Giudizio di Tutela ha luogo la plenaria esibizione dei Libri.*

17. *L'intervento in Causa del Terzo non altera i termini dell'Istanza.*

18. *Il diritto di restrizione, o rejezione dell'appello è esperibile avanti il Tribunale, che ha proferita la Sentenza appellata.*

MOTIVI

Attesochè relativamente alla Sentenza della Regia Ruota di Primo Appellazioni di Pisa de' 20. Settembre 1822. erano così chiare, ed univoche l'espressioni della parte deliberativa, sopra di tutte l'altre attendibile per la conferma della Sentenza precedente del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, che bastava per accertarlo fare la dovuta attenzione ai termini precisi con i quali è detta Sentenza concepita, e che sono i seguenti « Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Abramo, e Lea « Villareale dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare « della Città di Livorno sotto di 14. Giugno 1822. a favore delle signore « Fortunata De Medina, e Rachele Aghib, e contro i suddetti sigg. Villareale, e bene respettivamente essere stato giudicato con la Sentenza « medesima, e quella essersi dovuta, e doversi confermare, siccome confermò, e conferma in tutte le sue parti; ordina perciò che la medesima « venga eseguita mediante il deposito dei Libri, di cui si tratta presso « Persona di reciproca confidenza delle Parti da concordarsi nel tempo, « e termine di giorni tre da quello della significazione della presente Sentenza, quale spirato, e ciò non effettuato ordina il deposito suddetto « presso la Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno, per « l'effetto che dai sigg. Appellati possa procedersi e prendere sui Libri « suddetti tutte quelle sodisfazioni, che possono riguardare il di loro interesse, per le quali operazioni assegnò loro il tempo di mesi tre dal « giorno della significazione della Sentenza, quale spirato, potranno i Libri, come sopra depositati liberamente ritirarsi dai Depositanti.

Attesochè la prima Sentenza confermata dal suddetto Magistrato ordinava il deposito di tutti quei Libri, Documenti, e Corredi, che formano il soggetto della Lite, che debbano depositarsi anche a forma della Sentenza Ruotale confermatoria per l'oggetto, che a chiare note si esprime la detta Sentenza di prima Istanza, di farne quel capitale, che sarà di ragione.

Che il detto *Capitale di ragione* contemplato in genere dalla prima Sentenza viene con maggiore specialità precisato dalla seconda confermatoria, la quale non ha in conto alcuno discordato da quella, che confermava nel sostanziale oggetto della controversia, cioè del deposito dei Li-

bri, Corredi, e Documenti, nè con le più speciali dichiarazioni fatte ha ecceduto quei limiti di ragione presi di mira giustamente dalla Sentenza confermata, e nemmenò ha pronunziato sopra di ciò, che non era stato discusso, ed abbracciato dalla prima Sentenza, la quale per maggiormente accogliere le Istanze delle Sorelle Villareale da cui non hanno mai receduto, fece la sua pronunzia inerendo letteralmente alle Istanze dalle medesime in Atti esibite sotto dì 22., e 24. Aprile 1822., che tutto collimava nel deposito di queste carte, che per l'oggetto, e capitale di ragione contemplato dalla Sentenza di prima Istanza altro non era, nè poteva essere, che quello dichiarato dalla seconda Sentenza confermatoria di prendere cioè sopra le Carte depositate tutte quelle sodisfazioni, che interessano la Parte, che ha dimandata, e per giustizia ottenuta l'esibizione, la quale diverrebbe assolutamente frustranea, ed elusoria, se chi l'ha dimandata, difesa, ed ottenuta, non potesse prendere le sodisfazioni, che l'interessano, e che sono l'oggetto principale della dimandata esibizione.

Attesochè nella precisione di questi fatti mancava di qualunque fondamento la nullità obiettata contro la Sentenza Ruotale, nè poteva procedersi a esame, e molto meno alla dichiarazione d'ingiustizia, se vi fosse stato luogo, dell'appellata Sentenza, perchè facendo conformità con quella di prima Istanza, poneva in essere la rejudicata, che secondo le Leggi veglianti non permette alcun reclamo per via ordinaria. 1 2

Conformità, che dimostrano in fatto l'espressioni avvertite di sopra delle due Sentenze, e l'appoggiano mirabilmente le regole di ragione canonizzate dall'Oracolo dei più rispettabili Tribunali nostri, ed esteri, secondo i quali non produce difformità di Sentenze l'essersi nella confermatoria meglio dichiarato, e con maggiore specialità precisato, quel che si conteneva più genericamente nella prima, onde l'esprimere in detta confermatoria quel che viene, come nel caso attuale in conseguenza legittima della Sentenza confermata, ed il passare al dettaglio di quelli speciali resultati, che la Sentenza confermata enunciava genericamente, non ha mai presso i Tribunali prelodati formato un titolo plausibile di sostenere la difformità, ed anzi a note chiarissime hanno insegnato, che dovevano qualificarsi, e senza contradittore si qualificano per conformi subito che le dichiarazioni più speciali nascevano dalla medesima causa, ed erano le une conseguenze alle altre, lo che si verificava nell'attual fattispecie, come in termini precisi ragionano *Adden. ad Barat. Decis.* 567. *N.* 8. *Rot. in recent. Par.* 12. *Decis.* 194. *N.* 4. *post Cenc. de Censib. Decis.* 188. *N.* 3. *e* 4. *in Compostellana Parochialis* 23. *Febr.* 1753., *et in ejus confirmator. super restitutione in integrum* 11. *Feb.* 1754., *et in altera confirmator. super restitutione in integrum a Decreto Anni* 1702. *diei* 22. *Martii* 1756. §. *fin. cor. Bussio Rot. nost. in Smyrnen pecuniaria* 10. *Jun.* 1783. *cor. Ulivelli, Arrighi, e Vernaccini* §. 13. *et in Liburn. Restitutionis in integrum quoad Juramentum* 2. *Settembre* 1806. *cor. Salvetti, Fini, et Niccolini Relat.* §. *Se i primi Giudizj ec, pag.* 1., *e* §. *Trovarono ec. pag.* 9. 3 4

Quanto poi all' altra Sentenza della prelodata Ruota de' 4. Dicembre 1822. parimente appellata come la precedente de' 20. Settembre di detto Anno, per parte del medesimo sig. Abramo Vais Villareale.

Attesochè in aumento dei Motivi dell' appellata Sentenza era osservabile, che l' Atto di prosecuzione di appello avanti il Supremo Consiglio de' 23. Novembre 1822., da cui sarebbe resultata l' incompetenza della Ruota nel 4. Dicembre successivo, e perciò la nullità della Sentenza in detto giorno proferita doveva considerarsi come non avvenuto, ed in conseguenza incapace di produrre alcun giuridico effetto per essersi fatto in giorno di Sabato festivo, e feriato per gli Ebrei quali erano i Litiganti, atteso il disposto letterale del Sovrano Rescritto de' 10. Settembre 1820. pubblicato con Circolare dell' Imp. e Reale Consulta de' 25. dello stesso anno, e mese.

Nè giovava la replica fondata nell' essere stata omessa questa eccezione prima di fare verun altro Atto, e perciò doversi considerare, come tacitamente rinunziato alla medesima, poichè non trattavasi di eccezione relativa soltanto all' interesse personale di chi poteva in essa fondarsi, nel qual caso era la tacita rinunzia legalmente ammissibile, ma di una di quell' eccezioni che provengono, ed interessano direttamente la Legge come riguardante l' ordine pubblico, al quale non è mai lecito ai Privati di renunziare, come ottimamente ragionano dopo molti altri *Mantic. de tacit. lib. 26. tit. 2. n. 25. Gaill. Observat. 53. n. 16. lib. 1. Rot. nostr. in Florentina seu Pontis Signae Contractus* 27. *Settembre* 1798. *§. E finalmente ec. cor. Grandetti.*

Attesochè per quanto i giorni feriati di cui si tratta siano in contemplazione di una Religione, che non è la dominante dello Stato con tutto ciò sempre riguarda, ed interessa l' ordine pubblico quel rispetto dovuto agli Atti religiosi che l' autorità governativa si fa saviamente carico di proteggere qualunque sia la Religione dalla quale vengono prescritte, o dominante, o ammessa, o solamente tollerata perchè non possono aversi buoni Cittadini ed obbedienti alle Leggi del Governo se mancano di rispetto a quelle per qualsisia individuo sacrosante per la Religione che professa.

Attesochè la condanna nelle spese dipende in sostanza dal prudente arbitrio del Giudice quando non si tratta di privilegiata Causa di alimenti, e che sebbene ingiustamente interponesse il Succumbente l' Appello rigettato con la suddetta Sentenza de' 4. Dicembre 1822. non era però la sua pervicacia, e temerità di quella specie da estendere la condanna al massimo grado di rigore a cui la portò la Ruota di Pisa delle spese giudiciali e stragiudiciali, utili, e mere volontarie, potendo bastare specialmente fra consanguinei la condanna nelle spese giudiciali nella circostanza molto valutabile ancora che la Causa non era tanto progredita da portare gran danno, e far conoscere una imprudente animosità fra i Congiunti di sangue.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Quanto agli appelli interposti per causa di nullità, ed ingiustizia per parte del signor Abramo Vais-Villa-Reale dalla Sentenza della Regia Ruota di Pisa de' 20. Settembre 1822. proferita a favore delle sigg. Sorelle Vais-Villa-Reale; dice non sussistere la nullità, e difformità dedotta contro la medesima, e perciò rigetta gli appelli suddetti, ed ordina la Sentenza suddetta eseguirsi secondo la sua forma, e tenore; e condanna l'Appellante nelle spese giudiciali ancora del presente Giudizio.*

*E quanto all' appello parimente interposto per parte del medesimo dall' altra Sentenza della detta Ruota de' 4. Dicembre detto, dice male appellato per parte di detto sig. Abramo Vais-Villa-Reale dalla detta Sentenza, e bene respettivamente, e competentemente con la medesimagiudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, meno quella riguardante le spese, poichè rispetto alle medesime condanna l'Appellante nelle sole spese giudiciali di questa, e della passata Istanza.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente.*
Cav. Michele Niccolini Relat., e Cav. Vincenzio Sermolli *Consig.*

Seguono i Motivi delle Sentenze appellate proferite dalla Regia Ruota di Pisa.

Motivi della Sentenza del 20. Settembre 1822.

*Considerando che essendo comparso il signor Abram Villa-Reale nel presente Giudizio in qualità di Attore a chiedere contro le signore Fortunata, e Rachele del fù sig. Aron Villa-Reale, l'una maritata al sig. Samuel De Medina, l'altra al sig. Giacomo Aghib l'approvazione dell' Amministrazione Tutelare del loro Patrimonio già tenuta da lui, egli è nell' obbligo rigoroso di comunicare alle Rec convenute tutto ciò che può essere relativo alla Domanda contro di Esse intentata* Voet. in Pandect. Lib. 2. Tit. 12. N. 16. vers. Actor.

*Che non poteva dirsi avere egli sodisfatto a quest' obbligo nascente dalla sua qualità di Attore colla esibizione delle Carte, e Bilanci relativi all' Amministrazione tutelare tenuta da lui posteriormente al 29. Luglio 1818. epoca del Contratto di Divisione celebrato tra esso, e le sue Pupille, quando le Ree convenute credevano dell' interesse loro di sodisfarsi su tutti i Titoli, Carte, e Recapiti spettanti all' universo Patrimonio Villareale, pervenuto in vigore del Testamento del loro Avo Paterno sig. Isach Joseph Vais Villareale del 9. Febbrajo 1803. per una metà in detto signor Abram Villareale, e per l'altra metà nel fù signor Aron di lui Fratello, nell' universo diritto del quale erano esse succedute in vigore del di lui Testamento, e che così indiviso era stato dal medesimo sig. Abram Vil-*

*lareale amministrato fino al dì 19. Luglio* 1808. *giorno della Divisione fra dette Parti avvenuta, e quando era certo che fra quei Titoli, Carte, e Recapiti si contenevano i Libri della Ragione mercantile Isach Joseph Vais Villareale, la proprietà de' quali era stata per una metà nell' avito Testamento al loro defunto Genitore litteralmente lasciata.*

*Considerando che il sig. Abram Villareale nella sua qualità di Tutore Testamentario delle Nipoti Pupille era nell' obbligo di compilare il solenne Inventario dell' universo Patrimonio Villareale, che rimase tra le due parti indiviso dopo la morte del comune Autore sig. Isach Joseph Vais Villareale, nulla poteva supplire questo Inventario. Non lo poteva certamente supplire il Contratto di Divisione del* 1808. *mentre all' opposto quel Documento essere doveva la base legittima e indeclinabile di quella Divisione, sebbene giudiciale.*

*Che resultava dallo Stato servito di norma al Contratto di Divisione del* 1808. *che i Libri della Ragione mercantile Isach Joseph Vais Villareale non solo contenevano l' andamento, ed il prospetto della Taberna della Lavorazione e Traffico dei Coralli, ma contenevano pure anco lo stato di ogni altro interesse relativo all' universo Patrimonio Villareale in mobili, suppellettili, gioje, argenterie, doti, e stradotali delle femmine di quella famiglia.*

*Che in questo stato di fatto diveniva evidente, che l' Attore sig. Abram Villareale producendo nel presente Giudizio il Contratto di Divisione del* 1808. *come succedaneo, o equipollente dell' Inventario solenne era per espressa e litterale disposizione di Legge obbligato alla semplice richiesta dell' Attore di esibire tutti i Documenti, e Recapiti ai quali il Contratto si referiva, come avrebbe dovuto esibire tutti i Documenti, e Recapiti nell' Inventario solenne descritti, e quindi i Libri e le Scritture tutte relative alla Ragione Isach Joseph Vais Villareale.* Auth. Si quis in aliquo Cod. de Edendo « ivi « *Si quis in « aliquo documento mentionem facit alterius documenti, nulla ex hac « memoria fiat exactio nisi aliud documentum cujus memoria in se- « cundo facta est proferatur, aut alia secundum Leges quantitatis de- « bitae probatio exhibeatur, quia et quantitas cujus memoria facta « est pro veritate debeatur; Hoc enim, et in veteribus legibus inve- « nitur.* «

12

*Considerando che i termini della Causa non permettevano che si discutesse sul serio l' estremo della esistenza dei Libri in questione presso di lui, mentre questa esistenza doveva apprendersi nel concreto del caso più come cosa di* diritto *che stabiliva un obbligo nell' Attore anzi che una cosa di* fatto, *che dalle Ree convenute essere dovesse provata.*

*Che il sig. Abram Villareale nella sua qualita, di fronte a tutti quelli che vi avevano avuti interessi, nei quali termini, ed allorquan-*

*do, o per ragione di Ufizio, o per indole dei Libri, era colui contro il quale è la esibizione richiesta, obbligato a conservarli, chi le domanda non è altrimenti tenuto aprovarne la esistenza, essendo essa dalla Legge in siffatto modo presunta, che non si ammette la prova contraria della giurata asserzione della non esistenza, conforme distinguendo i Libri privati dai pubblici, stabiliscono* Bero Cons. 19. N. 6. Lib. 3. Bertrand Cons. 102. N. 9. Lib. 2. Bursatt. Cons. 39. N. 31. Lib. 1. Gregor. Decis. 129. N. 8. Buratt. Decis. 218. N. 10. Zuff. de legitim. Process. Decis. 6. De Luc. De regalibus Disc. 151. N. 6. « ivi « *Quoniam ubi agitur de « Libris, et Scripturis privatis ex debito officii non tenendis, et con- « servandis semper et quandocumque per eorum dominum lacerari « comburi seu alias negligi possunt ut plane antiquioribus allegatis « probant Farinac. et caeteri apud eum scribentes* Cons. 43. Lib. 1., *et « habetur particulariter actum in Romana census vitalitii pro domo « professa societatis Jesu* Jesu sub Tit. de Credit., *et in his terminis obli- « gationis exhibendi Libros, vel aliasScripturas ita distinguendo plene « habetur apud* Gregor. *in quibus e tiam habetur actum circa quali- « tatem probationis existentiae; quod isto casu debeat esse conclu- « dens, et perfecta, et non sufficiat praesumpta cum aliis ad rem fa- « cientibus. Secus autem in altero casu in quo ex debitō officii seu alias « ratione consuetudinis vel subiectoe materiae teneatur quis ad confe- « ctionem, et conservationem Librorum aliarumque Scripturarum, tunc « enim necessaria non est probatio esistentiae ex parte petentis « minusque admittitur amissionis seu existentiae assertio, quamvis ju- « ratu, sed recte cogi potest, vel ad factum vel ad quanti petentis « interest ut inproxime allegatis praesertim* Decis. *ac frequenter « quoniam juris theorica generolis, et in abstracto vera est ac recepta.*

13

14

*Considerando, che queste brevi e semplici riflessioni disimpegnavano dal ponderare quanto i diligenti Difensori delle Ree convenute soggiungevano in* fatto, ed in diritto *per avvalorare sempre più la competenza della reclamata produzione dei* Libri, *o rilevando in fatto i particolari interessi che indivisi sempre avevano esse nella Scrittura della Ragione Isach Joseph Vais Villareale, quali dicevano essere l'ammontare de' Nomi dei Debitori insolventi, e delle merci asserte pendenti all'epoca dell'Accollo, e il niun discarico del fruttoto del Capitale di Pezze* 50,000. *stabilito sulla Taberna con titolo d'Iskà dal fù signor Isach Joseph Vais Villareale a favore della signora Lea sua Consorte superstite per i sei mesi nei quali a forma della Divisione erano esse state indebitate del frutto alla ragione del sei per cento l'anno, e dello Stato del Conto delle Doti, e Stradotali della medesima signora Lea, che senza veruno appoggio di Dimostrazione, e di Titoli nella Divisione era stato fissato a loro carico nella somma cospicua di Pezze* 45547. *e Soldi* 18., *o distinguendo* in diritto la edizione *che forma obbligo indeclinabile dell'Attore, e la esibizione a cui esse indipendentemente da questa*

*qualità nel sig. Abram Villareale, osservavano avere un manifesto interesse come quelle alle quali asserirono competere il diritto di ponderare, e decidere su que' Libri se convenisse loro, o non convenisse domandare la restituzione in intiero dalle operazioni del* 1808. *come asserte ad esse dannose, coerentemente alla regola di cui* L. Julianus 9. §. pen. ff. ad exibendum Voet. in Pandect. Lib. 10. Tit. 4. « ivi «
« *Tendit haec actio ad idut res exhibeatur quae tamen exhibitio subinde*
« *restitutionem in se habet quatenus exibens post factam exhibitio-*
« *nem quandoque cedit, nec principali judicio audet contendere Cau-*
« *sae diffidens eoque sensu Causa petitori in hac actione restitui*
« *dicitur.* «

*Che le riflessioni medesime rendevano egualmente inutile il discutere del modo della controversa esibizione dei Libri, mentre quanto sarebbe stato giusto che la comunicazione semplice se ne fosse fatta sulle Partite singole, che avessero interessata una controversia circoscritta, e parziale tra le due Parti.* Leg. 2. Cod. de Alim. Pupil. praep. Leg. §. 1. Cod. quando, et quibus quae pars debeat. Rot. nostr. in Thes. Ombros. Vol. 3. Decis. 19. N. 12. 13., *altrettanto era improponibile questo temperamento, e doveva concedersi una plenaria indefinita produzione de' Libri, e Recapiti in disputa in un Giudizio di Tutela, il quale comprendeva questioni relative a Eredità tra Coeredi, e questioni di Società tra Persone state socie tra loro; nei quali termini ogni dubbio veniva litteralmente eliminato, e remosso dall'Art.*14. *del Codice*
16 *di Commercio provvisoriamente conservato tra noi,*

*Considerando, che sebbene non potesse nè al sig. Abram Villareale, nè alla signora Lea Villareale seco comparsa agli Atti contestarsi il diritto di chiamare a Causa la sig. Speranza Recanati Vedova Villareale, e Moglie in seconde nozze del signor Modena di Genova, come stata Contutrice delle sue Figlie Ree convenute, non era per questo che si fosse dovuto dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno per l'oggetto di questa chiamata, sospendere il corso legale dell' Istanza, e concedere il termine di un mese, che l'Art.* 238. *del Regolamento di Procedura comparte per la chiamata in rilevazione; sia perchè l'Articolo predica del Reo convenuto, e non dell'Attore, e se la equità lo reclama a favore del primo, che si trova assalito da una Domanda forse per esso improvvisa, non lo reclama però pel secondo, il quale avendo tutto il comodo, e il tempo di ponderare la regolarità della propria domanda deve venire completamente, ed in ogni rapporto preparato in Giudizio, sia perchè la chiamata in Giudizio di cui si tratta, anzi che avere i caratteri di Domanda di rilevazione, ha quella piuttosto di citazione del terzo a intervenire in Causa onde una sola, e medesima Sentenza faccia stato, e contro i già in Giudizio comparsi, e contro di lui, nei quali ter-*
17 *mini trattandosi d'intervento sebbene coatto quanto al terzo equiparabile però al volontario intervento* Berrical. Saint. Prix. Cours. de

Proced. Civil. pag. 286. vers. il parail. ec. *procedeva il principio che l' intervento del Terzo non può nè dee alterare i termini dell' Istanza* de Luc. de Judic. discurs. 27. n. 6. 7. 8. per tot. Schettin de tert. venient. a Caus. Part. secunda cap. 1. Jus. publ. per tot. *sia perchè finalmente doveva il sig. Abram Villareale imputare a se stesso se dopo avere dichiarato di voler chiamare la signora Speranza in Giudizio non lo aveva fatto come poteva lasciando volontariamente decorrere quell' identifico termine di un mese, che poi dalla Religione dei Tribunali invocava non essendo lecito a chicchessia, o di muovere lamento, o di trar profitto dalle proprie volontarie omissioni.*

*Delib. e Delib. Dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Abramo, e Lea Villareale dalla Sentenza proferita dal Magistrato Civile, e Consolare della Città di Livorno sotto dì* 14. *Giugno* 1822. *a favore delle signore Fortunata De Medina, e Rachele Aghib, e contro i predetti sigg. Villareale, e bene respettivamente essere stato giudicato colla Sentenza medesima, e quella essersi dovuta, e doversi confermare siccome confermò, e conferma in tutte le sue parti, ordina perciò che la medesima venga eseguita mediante il deposito dei Libri di cui si tratta presso persona di reciproca confidenza delle Parti da concordarsi nel tempo, e termine di giorni tre da quello della significazione della presente Sentenza quale spirato, e ciò non effettuato ordina il deposito suddetto presso la Cancelleria del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno per l' effetto, che dai sigg. Appellati possa procedersi a prendere sui Libri suddetti tutte quelle sodisfazioni, che possono riguardare il di loro interesse, per le quali operazioni assegna loro il tempo di mesi tre dal giorno della significazione della Sentenza, quale spirato potranno i Libri come sopra depositati liberamente ritirarsi dai Depositanti, e condanna gli Appellanti nelle spese anche del presente Giudizio.*

Motivi della Sentenza del 4. Dicembre 1822.

*Considerando che il diritto alla restrizione, o rejezione dell' appello è secondo il litterale disposto dell' Art.* 743. *del Regolamento di Procedura esperibile avanti il Tribunale, che ha proferita la Sentenza appellata.* 18

*Che ogni ispezione, che volesse assumersi sulla competenza del Tribunale superiore determinabile dalla Giurisdizione in lui radicata mediante l' Atto di prosecuzione dell' Appello, resta fuori dei termini della controversia attuale, quando è certo in fatto, che la Domanda di Rejezione dedotta avanti questa Regia Ruota nel* 14. *Novembre, e la contestazione del Giudizio su quest' oggetto fatta dall' Appellante colla Scrittura del* 19. *susseguente sono anteriori all' Atto di prosecuzione esibito al Supremo Consiglio nei* 22. *dello stesso mese.*

*Che perciò quanto non è luogo nelle circostanze del caso a recedere dalla disposizione dell'Art. 745. del Regolamento accennato nè dalla regola del Testo nella Legge* Ubi ff. de Judic., *altrettanto l' eccezione proposta dall'Appellante comparisce meramente dilatoria, e diretta alla vessazione degli Appellati.*

*Delib. e Delib. Rigetta l' eccezione d' incompetenza proposta dal sig. Abram Villareale, e lo condanna nelle spese tutte giudiciali, stragiudiciali, utili, e mere volontarie del presente Incidente, secondo la liquidazione da farsene, salvo a decidere in seguito quanto sarà di ragione sul merito della Causa.*

---

## DECISIONE LXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Rejection. Appelli diei 23. Julii 1823.*

IN CAUSA SALVETTI E PAOLINI

Proc. Mess. Francesco Baldi — Proc. Mess. Benedetto Mascalchi

---

ARGOMENTO

Gl'Atti giudiciali mancanti delle forme precettivamente dalla Legge prescritte, sono irriti, ed inefficaci all'oggetto, per cui son posti in essere.

SOMMARIO

1. *L'Atto d'appello, interposto dalle Sentenze interlocutorie, che non contiene i motivi su i quali si fonda, è come non avvenuto.*

STORIA DELLA CAUSA

Il sig. Avvocato Aldobrando Paolini appellò senza dedurre i Motivi da una Sentenza interlocutoria della R. Ruota di Firenze del 17. Settembre 1822., colla quale vennero modificate, variate, e corrette le istruzioni date a' Periti incaricati di stabilire il vero valore di diverse Biancherie, e Seterie oppignorate dal suddetto sig. Paolini unitamente ad altri oggetti di Ori, Argenti, e Bigiotterie per la somma di Scudi 280. 5. imprestategli gratuitamente dal sig. Bartolommeo Cassigoli Autore meditato degli Appellati, da una precedente Sentenza del Magistrato Supremo di Firenze del dì 22. Maggio 1822.

Dal sig. Paolini si è insistito per la revoca della Sentenza Ruotale, e per parte della signora Niccolaj Vedova Salvetti si è insistito nella conferma; talchè il Consiglio, fatta la discussione dai Procuratori dalle respettive Parti ha proferita la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè resultava dagli Atti, nè controvertevasi fra le Parti, che il sig. Avvocato Aldobrando Paolini nel suo appello interposto con Scrittura del dì 8. Febbrajo 1823. dalla Sentenza interlocutoria della Regia Ruota di Prime Appellazioni di Firenze del dì 17. Settembre 1822. non dedusse nella Scrittura istessa di appello i motivi, che eccitavano, e giustificavano il di lui reclamo.

Attesochè d' altronde è disposizione letterale dell'Articolo 729. del vegliante Regolamento di Procedura, che simili appelli non debbano, nè possano andar disgiunti dall' indicazione dei motivi, sui quali essi appelli si fondano, senza urtare in quel vizio, di cui si rendono infetti gli Atti giudiciali destituti delle forme precettivamente imposte dalla Legge. 1

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dichiara come non avvenuto, ed inammissibile a tutti gli effetti di ragione, e come tale rigetta l' appello interposto per parte del sig. Avvocato Paolini con sua Scrittura del dì 8. Febbraio 1823. dalla Sentenza della R. Ruota di Prime Appellazioni di Firenze del dì 17. Settembre 1822., e condanna detto sig. Avvocato Paolini nelle spese giudiciali della presente Istanza.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*,
Filippo Del Signore, e Gaetano Sodi *Relat. Consiglieri*.

---

## DECISIONE LXXII.

SUPREMO CONSIGLIO

*Sancti Miniati Desertionis Appell. diei 21. Iulii 1823.*

IN CAUSA SANTINI E DE PAZZI

Proc. Mess. Jacopo Giacomelli — Proc. Mess. Luigi Meucci

---

*ARGOMENTO*

Non giova all' Appellante, per esimersi dalla contro di lui domandata deserzione, che con nuovi Atti si ponga in regola; Ed è ben fondato l' appello da esso rinnovato, quando il termine ad appellare non è decorso.

SOMMARIO

1. *La non legal riproduzione delli Atti assoggetta l' Atto d' appello alla censura della Legge.*

2. *La mancanza della deduzione de' gravami rende l'Atto d'appello irregolare, e di niuna efficacia in Giudizio.*

3. *L'Appello reiterato prima che decorso sia il termine ad appellare, è ben fondato.*

Storia della Causa

Dalla Sentenza del Tribunale di San Miniato de' 6. Agosto 1822. favorevole ai sigg. Gaetano e Girolamo Fratelli De Pazzi, interpose appello il Succumbente sig. Cancelliere Francesco Santini avanti la R. Ruota di Fireeze, il quale prosegnì nel 23. Agosto detto, e oei 15. Novembre susseguente fece i Gravami, e riprodusse gli Atti della passata Istanza secondo il Processo di Studio, e non colle copie estratte dalla Cancelleria. Nel 5. Dicembre 1822. i sigg. De Pazzi promossero la deserzione dell'appello fondaodosi sul non essere le Copie autentiche, e sotto pretesto, che non fossero complete. Per altro non costando del Registro della notificazione della Sentenza sull'Originale della medesima, il sig. Saotini ripropose un nuovo appello oel 9. Gennaio 1823. oe fece la prosecuzione avanti la Ruota, dedusse gli Atti legalmente, e si oppose alla deserzione, dicendo non essere cominciato a decorrere il termine dell'appello.

La Ruota per altro ne' 14. Gennaio dichiarò deserta la Causa, e disse, che essendo stato fatto l'appello in prevenzione della legale significazione nulla interessava il nuovo appello.

Il sig. Saotini si appellò da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio, e portata la Causa io discussiooe all'Udienza, il medesimo proferì la seguente Senteoza.

Motivi

Attesochè l'appello, che interpose il sig. Cancelliere Santini nel dì 4. Settembre 1822. dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario di San Miniato nel dì 3. Agosto di detto Anno favorevole ai Nobili sigg. De Pazzi, e respettivamente a lui contraria, era caduto sotto la censura della Legge, che

1 lo dichiara deserto, quando l'Appellaote non aveva riprodotti, come nel caso, gli Atti del precedente Giudizio nelle forme prescritte nell'Art. 751. del Regolameoto di Procedura, e non poteva inoltre per la sua irregolarità ottenere alcuoa efficacia in Giudizio, per aver mancato l'Appellaote mede-

2 simo di dedurre i Gravami pretesi inferitili dalla detta Sentenza, come esige l'Art. 729. del detto Regolamento.

Attesochè d'altronde è ben fondato il secondo appello interposto con la Scrittura del 9. Dicembre 1822., e con l'altra degli 11. Gennaio 1823. dal detto sig. Santini, esseodo questo accompagnato da da tutte le formalità volute dalla Legge, ed avendo avuto luogo prima della scadeoza del

3 termine ad appellare, onde poteva legalmente reiterarsi.

Attesochè male a proposito si opponeva dalla parte dei predetti sigg. De Pazzi la protesta effrenata replicatamente opposta dal Santini di non volere recedere dalla sua insistenza per la conservazione del primo appello

del 4. Settembre 1822., mentre qualunque pur fosse la di lui intenzione nell'emettere quella protesta, non poteva la medesima impedire l'efficacia di questo secondo appello, che l'Appellante dichiarava di reiterare a cautela, o per aumento del primo, giacchè la protesta era animata dalla falsa opinione, che si era formata in proposito il Santini, mentre il secondo appello da esso interposto è sanzionato specialmente nell'Art. 773. del Regolamento di Procedura.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Pronunziando sull' appello interposto dal signor Cancelliere Santini sotto dì 5. Febbraio 1823. dalla Sentenza proferita dalla R. Ruota di Firenze sotto dì 14. Gennaio 1823. dice essere stato, ed essere inefficace, ed irregolare l' appello da detto signor Cancelliere Santini interposto sotto dì 4. Settembre 1822., e proseguito avanti la Ruota sotto dì 23. Settembre detto dalla Sentenza proferita dal sig. Vicario di S. Miniato nel dì 3. Agosto Anno detto.*

*E passando a far diritto sopra l' altro appello di che nelle Scritture del 9. Dicembre 1822., e 11. Gennaio 1823. di detto sig. Santini, dice il medesimo ammissibile, conforme lo ammette agli effetti di ragione, e condanna i sigg. Fratelli De Pazzi nelle spese giudiciali relative al detto Atto di secondo appello.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*,
Filippo Del Signore *Relat.*, e Gaetano Sodi *Consiglieri*.

---

## DECISIONE LXXIII.

**SUPREMO CONSIGLIO**

*Pistorien. Admiss. Test. diei 8. Augusti 1823.*

In Causa Chiari e Chiari

Proc. Mess. Rocco Del Piatta — Proc. Mess. Francesco Baldi

---

ARGOMENTO

La Prova Testimoniale è ammissibile quando tratta si di porre in essere un fatto, sia questi anteriore o posteriore alla attivazione delle Leggi Francesi tuttora su tal materia conservate.

SOMMARIO

1. *La Legge proibitiva l' ammissione della prova Testimoniale non è applicabile, quando trattasi di verificare l'esistenza di un fatto.*
2. *La prova Testimoniale è ammissibile anche per verificare un fatto abbenchè posteriore alla attivazione delle Leggi Francesi.*

3. *Non è odiosa l' ammissione della prova Testimoniale per la verificazione di un fatto, non ostante la deficenza di un principio di prova in iscritto.*

STORIA DELLA CAUSA

I sigg. Antonio Domenico, e Luigi Chiari procederono amicabilmente alla divisione del comun Patrimonio, e ciascuno di essi rimase fin d'allora nel possesso della quota dei Beni respettivamente assegnata. La divisione però non fù accompagnata da alcuna stima di Periti, avendo ciascuno quei corpi di Beni, che meglio servir potevano al comodo respettivo.

Il divisato sistema di divisione però, aveva necessariamente offese quelle Leggi d'eguaglianza, che i Dividenti altronde intendevano di rispettare.

Quindi in forza di privato Chirografo del dì 12. Agosto 1811. elessero i Periti alla stima dei Beni, ed ai convenienti conguagli, aggiungendo che i medesimi dovessero essere pagati in contanti effettivi, ed accennando in fine quali erano i Beni che rimanevano fra di essi tuttora indivisi. Ma l'operazione necessaria a determinare i conguagli rimase sempre sospesa per diverse combinazioni, e segnatamente per la morte d'alcuno dei Periti nominati.

Giunti al 1814. i Fratelli Chiari pensarono almeno di omologare per via di pubblico Istrumento la amicabil divisione suddetta del 1811. onde por luogo alle volture respettive, fermo stante la commissione data al comune Amico Jacopo Fedi di procedere alle operazioni necessarie per stabilire l'importare dei conguagli. Si passò alla celebrazione dell'Istrumento nel 31. Dicembre 1814., rogato Gaggioli ed a fronte di questo insorse il dubbio se come da Anton Domenico si sostiene, e da Luigi si nega, si rimanesse nel concertato di doversi procedere ai conguagli per mezzo del detto Fedi, comunque di tal patto non fosse fatta menzione espressa nell'Istrumento, avendo anzi le Parti assegnato ai Beni un egual valore.

Nel tempo posteriore all'Istrumento ebbero luogo diversi trattati, e proposizioni, ma nulla rimase concluso rapporto ai conguagli.

Finalmente Anton Domenico adì il Tribunale Collegiale di Pistoja domandando che per via di Periti fosse proceduto ai conguagli.

Luigi allora imprese a sostenere, che dopo l'Istrumento del 1814. il patto dei conguagli aveva cessato d'esistere.

Anton Domenico ricorse alle Posizioni. Dopo risposto alle medesime, e dopo essere state fatte più, e diverse altre prove interessanti la disuguaglianza delle Posizioni, l'istesso Anton Domenico domandò l'ammissione alla prova Testimoniale, produsse una Cedola di Capitoli, e nominò i Testimoni da esaminarsi.

Si oppose Luigi alla detta ammissione, e contestata la disputa Incidentale, rimase questa risoluta con Sentenza de' 4. Maggio 1821. con cui fù dichiarata inammissibile la detta prova.

La Ruota di Firenze per altro sull' appello interposto da Anton Domenico revocò la Sentenza suddetta sotto di 30. Aprile 1822.

Il suddetto sig. Luigi ha interposto appello avanti il Supremo Consiglio il quale ha confermata la Sentenza Ruotale.

MOTIVI

Attesochè per le resultanze di fatto, e per le massime di ragione sviluppate nei Motivi, che accompagnano l'appellata Sentenza Ruotale è comparsa al Supremo Consiglio manifesta la rilevanza nella Causa, di cui si tratta, della Prova Testimoniale ammessa con la Sentenza predetta, come è parimente comparso evidente, che all' ammissione della prova medesima non pongono ostacolo alcuno le tuttora nella soggetta materia provvisoriamente veglianti disposizioni del Codice Civile Francese, per i reflessi opportunamente addotti nei detti Motivi, che il Supremo Consiglio pienamente adotta.

Attesochè la moderna dichiarazione emessa dal D. Gio. Maria Bozzi uno dei Testimoni indotti dall' appellato, non era valevole ad esonerare il Testimone medesimo dalla Obbligazione, che la Legge gl' impone di soggettarsi a quel formale esperimento dell'esame sotto la tortura degli Interrogatorj, che ciascuna delle Parti è nel diritto di presentare, siccome opportunamente notano gli allegati, e segnitati dal *Farinacc. de Testit. quaest.* 78. *N.* 20., e come ritenne il Supremo Consiglio nella sua *Decisione de'* 24. *Maggio* 1822. *in Causa Pampaloni, e Taddei impressa nel Tesoro del Foro Toscano Tom.* 6. tanto più perchè essendo stati ammessi i Testimoni per farsi del successivo loro deposito « quel capitale, che sarà di ragione » non era oggi nè opportuno, nè congruo d' instituire, alcuna ricerca, nè di anticipare alcun giudizio sulla rilevanza dei deposti medesimi, che per anche non si conoscono.

Attesochè alle divisate considerazioni si aggiunge ancora la circostanza, che dopo la dichiarazione suddetta del Testimone Bozzi l' appellato Anton Domenico Chiari aveva prodotti dei Capitoli addizionali, ed aveva richiamati altri Testimoni a deporre di quel fatto istesso, di cui si suppone informato detto Bozzi, per lo che tanto meno era possibile nello stato attuale degli Atti di formare un adequato concetto sulla rilevanza dei successivi deposti.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte di Luigi Chiari contro la Sentenza proferita dalla R. Ruota di Firenze sotto di* 30. *Aprile* 1822., *conferma perciò la medesima in tutte le sue parti, ed ordina quella eseguirsi; E quanto sopra fermo stante ammette i due Capitoli addizionali prodotti con Scrittura del dì* 4. *Agosto stante ordina procedersi all' esame dei Testimoni anco sopra i detti Capitoli nelle forme prescritte dalla Legge, e salva la prova contraria; Ed atteso il vincolo di sangue, che unisce le Parti compensa le spese.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente.*
Cav. Vincenzio Sermolli *Relat.*, e Gaetano Sodi *Consiglieri.*

**Segnono i Motivi della Sentenza della R. Ruota di Firenze come sopra adottati.**

*Attesochè la Prova Testimoniale domandata per parte del signor Anton Domenico Chiari è sostanzialmente diretta a giustificare che il patto dei conguagli stipulato fra esso, e il di lui Fratello sig. Luigi coll' Atto dell' 11. Agosto 1811. non rimase distrutto in forza del successivo Istrumento di divisione del dì* 31. *Dicembre* 1814., *rogato M. Leopoldo Gaggioli*,

*Attesochè da questa semplice posizione di fatto rilevasi che la detta prova Testimoniale non ha per oggetto di constatare l' esistenza di una convenzione, la quale a forma delle Leggi Francesi in questa parte conservate in Toscana debba resultare da un' Atto scritto, ma all' incontro è preordinata a dimostrare la verità di un fatto; del fatto cioè di non avere i Fratelli Chiari in forza del pubblico Istrumento di divisione abolito il patto dei conguagli stato da essi precedentemente ridotto in Scrittura*,

*Attesochè in questi termini è indubitato, dietro le cose costantemente decise che la Legge proibitiva della ammissione della prova Testimoniale non è applicabile al caso del quale si tratta, al caso cioè in cui col mezzo di essa voglia verificarsi l' esistenza di un fatto, conforme ne attesta la* Decis. 42. tra le impresse del Tesoro Toscano Tomo 2. N. 1. [1]

*Attesochè il detto di sopra procede senza distinzione tra il caso in cui il fatto che vuole giustificarsi col mezzo dei Testimoni sia anteriore alla attivazione delle Leggi Francesi, e il caso in cui sia posteriore; mentre anche in questo secondo caso è luogo alla ammissione della prova Testimoniale*, Tesoro del Foro Tosc. T. 3. Dec. 42. N. 2. [2]

*Attesochè nel termine in cui voglia procedersi alla verificazione di un fatto, nulla di odioso presenta la sopradetta prova Testimoniale, d' altronde proscritta, dimodochè alla di lei ammissione non fa ostacolo alcuno neppure la deficienza di un principio di prova in scritto, conforme prosegue ad avvertire la* cit. Decis. 42. al det. N. 2. [3]

*Attesochè quando pure un principio di prova in scritto fosse necessaria nella attualità del caso, questo principio di prova in scritto rimane verificato dalle dichiarazioni stesse del sig. Luigi, il quale ripetute volte si espresse che le divise stipulate fra Esso, e il di lui Fratello sig. Anton Domenico erano state accompagnate dal patto dei conguagli, nel qual caso, la prova Testimoniale è autorizzata dal disposto letterale della Legge, e segnatamente dall'* Art. 1347. del Codice Civile Francese.

*Attesochè questo principio di prova in scritto emerge in primo luogo dall' Atto del* 12. *Agosto* 1811, *emesso posteriormente alla divisione verbale stipulata fra i Fratelli Chiari, nel quale il detto Luigi unitamente al di lui Fratello Anton Domenico, contengono in*

*quanto ai conguagli come appresso cioè « Si debba procedere al con-*
*« guaglio delle respettive Parti per rendere uguale tra essi la divisio-*
*« ne per mezzo dei Periti quì sotto nominati nel resultato dei congua-*
*« gli dovrà essere determinato in contanti pagabili due mesi dopo la*
*« stipulazione dell' opportuno Contratto di divise « Emerge in secondo*
*luogo dalla risposta data dal sig. Luigi Chiari alla Posizione* 18*ma.*
*colla quale essendo stato posto come fino dal* 1811., *e dei* 16. *Luglio*
*ognuno dei Condividenti, salvi i conguagli da farsi come sopra andò*
*al possesso degli Stabili assegnatili in porzione;* Risponde: „ *E' vero*
*questo « In terzo luogo resulta dalla risposta data alla Posizione* 29.,
*nella quale essendo stato contestato ad Esso come fin anche precisato,*
*e concordato, oltre tutti gli altri patti avanti Bozzi, e Sanesi, che Ja-*
*copo Fedi allora Amico comune, e perciò di reciproca confidenza*
*avrebbe proposti, e firmati i conguagli.* Rispose: „ *ivi* „ *Questo discorso*
„ *fù fatto molto avanti a che si stipulasse il Contratto, ma non ebbe*
„ *luogo perchè il Fedi non fù più ricercato di eseguire la commissio-*
„ *ne.* „ *E in quarto luogo finalmente riscontrasi dalla Risposta alla*
*Posizione* 33*ma. colla quale il detto Luigi Chiari concorda esser vero,*
*che dopo varie questioni relative al conguaglio, propose un accomo-*
*damento, e offrì di pagare a tale oggetto una somma.*

*Attesochè non poteva a tali Risposte date come sopra alle Posi-*
*zioni suddette togliersi il carattere costitutivo di principio di prova in*
*scritto sufficiente per l' ammissione della prova Testimoniale, in quan-*
*tc che le Risposte medesime sono qualificate col rapporto ad un'epo-*
*ca anteriore alla celebrazione del solenne Istrumento di divisione, men-*
*tre oramai il sistema di giudicare ha stabilito, che le risposte date alle*
*Posizioni sono valevoli a porre in essere per l' effetto della ammissione*
*alla prova Testimoniale un principio di prova in scritto, sebbene la*
*modificazione o qualità aggiunta alle risposte medesime comparisce*
*di tale efficacia, onde per analizzare la loro importanza, ed effet-*
*to, come tra le raccolte nelle Decisioni del* Foro Toscano stabilì la De-
cisione 45. Tomo 1. N. 4.

*Attesochè non dovevasi con soverchio rigore procedere a ricono-*
*scere se le dichiarazioni di Luigi Chiari state da Esso solennemente e*
*ripetute volte emesse in Giudizio costituiscono in effetto quel principio di*
*prova in scritto, che si ricerca per l' ammissione della prova Testimo-*
*niale, mentre qualunque volta il fatto che col mezzo di detta prova*
*voleva verificarsi, compariva verisimile, tanto bastava perchè dovesse*
*da noi in dette dichiarazioni ravvisarsi un vero, e proprio principio*
*di prova in scritto, essendo alla prudenza del Giudice, ed al di lui*
*regolato arbitrio rilasciato, il determinare, dietro le particolari cir-*
*costanze del caso, qual debba essere il carattere costitutivo di questo*
*principio di prova, conforme osserva la* Decis. 59. fra le Raccolte del
Gior. Prat. Leg. T. 5. N. 2.

*Attesochè le resultanze degli Atti rendevano oltremodo verisimile, che i Fratelli Anton Domenico, e Luigi Chiari non intesero di abolire il patto dei conguagli stipulato già coll' Atto del 12. Agosto 1811., mentre di questi conguagli più e più volte ne fù tra Essi trattato, mentre a tale effetto furono nominati i Periti, e ad uno di essi surrogato un Terzo, mentre erano i Condividenti nella opinione che nelle parti assegnate nella divisione esistesse una disuguaglianza, mentre Luigi Chiari confessò di avere per tal dependenza offerta una somma, e mentre in fine il detto Luigi dichiarò di essere andato al possesso degli Stabili assegnati, salvi i conguagli da farsi.*

*Attesochè invano per impedire l' ammissione alla prova Testimoniale si è fatto ricorso al disposto dell' Art.* 1341. *del Codice Civile Francese, in quella parte nella quale si vieta la prova Testimoniale sopra ciò che sta in opposizione al contenuto di un Atto scritto; imperocchè sebbene il patto dei conguagli sul valore dei Fondi assegnati nelle divise presenti una tal quale opposizione alla determinazione del prezzo che fù concordato dai Fratelli Chiari nel successivo Istrumento di divise, tuttavolta la disposizione dell' Articolo surriferito non è più applicabile al caso attuale, in cui esiste, per quanto abbiamo osservato di sopra un principio di prova in scritto, secondo le cose rilevate, in specie dalla* Decis. 45. Tom. 1. N. 1. impressa nel Tesoro del Foro Toscano.

*Attesochè il detto di sopra tanto più sembrava doversi ammettere, in quanto che il prezzo assegnato ai Fondi divisi nel pubblico Istrumento di divisione del* 1814. *fù preteso apparente, e simulato, e furono di più allegate in prova della simulazione, oltre una causa proporzionata di simulare congetture eziandio, e riscontri atti a persuaderla, nelle quali circostanze la prova per mezzo di Testimoni viene comunemente ammessa, conforme l' hanno più volte risoluto i nostri Tribunali, ed in specie il Supremo Consiglio.* Decis. 2. N. 3. T. 1. Tesoro del Foro Toscano.

*Per questi Motivi*

*Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte del sig. Anton Domenico Chiari dalla Sentenza proferita dal Tribunale Collegiale di Pistoja sotto dì* 4. *Maggio* 1821., *revoca la medesima, ed in riparazione ammette la prova Testimoniale domandata per parte del suddetto sig. Anton Domenico Chiari sopra i fatti articolati nella Cedola di Capitoli prodotti in prima Istanza, ordina in conseguenza doversi procedere nelle forme di ragione all' esame dei Testimoni indotti, e salva la prova contraria. E atteso il vincolo del sangue assolve le Parti dalle spese.*

## DECISIONE LXXIV.

REGIA RUOTA FIORENTINA

*Vallis Arni Sup. Immiss. diei 15. Maii 1823.*

In Causa Casprini e Nannini Gini

Proc. Mess. Cino Rossi — Proc. Mess. Antonio Pierattini

---

*Argomento*

L'azione immobiliare esecutiva, che il Creditore intenta contro i Beni, che erano in bonis del suo Debitore al giorno del contratto debito ipotecario, è regolare; Nè i Terzi Acquirenti possono implorare l'equitativo disposto dell'Articolo 827. del Regolamento di Procedura Civile, quando non giustificano, che altri Beni son rimasti nel possesso del Debitore di libera, e non contrastabile escussione.

Sommario

1. *Il possesso esecutivo di Beni immobili è regolare quando l'azione proviene da un documento ipotecario.*

2. *Le espressioni « Obbligo la mia propria persona, e Beni, dei miei Eredi presenti, e futuri nella più valida forma « usate nel 1785. importano costituzione d'Ipoteca,*

3. *Uno delli estremi da provarsi per la domanda d'Immissione in Salviano è il credito con Ipoteca.*

4. *Non può ottenersi dai terzi Acquirenti la sospensione delle molestie per parte di un Creditore ipotecario contro i Beni acquistati se non giustificano esser tuttora in possesso del Debitore altri Beni di libera, e non contrastabile escussione.*

Storia della Causa

Giuseppe Casprini avanti il Tribunale di Terranuova domandò di essere ammesso in possesso di alcuni Beni a di lui favore ipotecati, e attualmente posseduti da Niccolò Del Taglia, e da Giuseppe Merendoni, già di pertinenza di Giuseppe, ed altri Ristori per l'oggetto di esser pagato di Scudi 180., che il Priore Domenico Casprini di lui Autore somministrò a Giuseppe Ristori a forma del Chirografo del 24. Aprile 1785.

Questa domanda fù notificata ad Antonio Angiolo d'Andrea Ristori come Debitori originarj, e al Del Taglia, e al Merendoni come possessori dei Beni dei quali si domandava l'Immissione.

Il Merendoni, e il Taglia chiamarono a rilevazione Felice, e Giovacchino Nannini Gini, il primo perchè era quelli, che modernamente gli aveva venduti i Beni; Il secondo perchè era stato Mallevadore solidale a favore loro per tutti i casi di evizione.

Ultroneamente comparve in Giudizio Giuseppe Giannini Gini Padre dei detti Felice, e Giovacchino, che aveva venduti i Beni Ristori al suddetto di lui figlio Felice, e dichiarò di volere rilevare il Del Taglia, e il Merendoni, e pretese di assumere sopra di se la difesa della Causa contro l' Attore Casprini.

Il Merendoni, e il Del Taglia lasciando, che Giuseppe Nannini Gini proponesse contro il Casprini quelle eccezioni che credeva convenienti, dichiararono di volere rimanere in Giudizio per ottenere la dovutagli rilevazione per parte di Felice Nannini Gini, e di Giovacchino di lui Fratello, e Mallevadore solidale.

Esaminate quindi, e discusse le eccezioni proposte da Giuseppe Gini, il Giudice di prima Istanza di Terranuova nel 5. Febbraio 1822. emanò la definitiva Sentenza, colla quale dichiarò costare del credito di Giuseppe Casprini contro Giuseppe, ed altri Ristori, e lo immesse in possesso in Salviano dei Beni, che erano dei Ristori, e modernamente posseduti dal Del Taglia, e Merendoni.

Da questa Sentenza appellò il solo Giuseppe Nannini Gini, e dopo d' averlo proseguito dedusse i Gravami.

Portata la Causa avanti la R. Ruota all' Udienza, la medesima proferì la seguente Sentenza in conferma della precedente.

MOTIVI

Attesochè la Sentenza appellata ha giustamente concesso al sig. Giuseppe Casprini l' Immissione dei Beni attualmente posseduti dal sig. Niccolò Del Taglia, e dal sig. Giuseppe Merendoni, giacchè non impugnandosi, e resultando anzi dalle Fedi Estimali, che si possedessero questi Beni da Giuseppe Ristori al momento che con il Chirografo dei 24. Aprile 1785. formò a favore del Sacerdote Sig. Domenico Casprini il debito ipotecario, per cui agita il detto sig. Giuseppe Casprini di lui immediato Erede, regolare è l' azione immobiliarie esecutiva contro i medesimi promossa, come fù detto nella *Camalduleu seu Puppien Salviani* 24. *Maii* 1779. §. 3. 4. *et* 5. *avanti Raffaelli*.

Attesochè il credito che resulta dal tenore del Chirografo surriferito non viene escluso con il reflesso proposto dal sig. Giuseppe Nannini Gini nei suoi Gravami, che cioè la dimissione del detto debito fù dal signor Giuseppe Ristori convenuto che si sarebbe da Esso eseguita a rate a proporzione dei frutti che sarebbero stati prodotti dai Beni dei quali era proprietario, talchè essendo decorso tanto tempo dal 1785, fino al 18. Giugno 1821., giorno della fatta domanda, che è capace a procurare la sodisfazione del Creditore del sig. Casprini, o deve presumersi questo debito sodisfatto, o deve, prima di procedersi oltre nell' intrapreso Giudizio esecutivo, rendersi conto dal sig. Casprini delle rate ricevute.

Poichè serviva di replica a questo ragionamento l' avvertire che mentre con il Chirografo dei 24. Aprile 1795. il sig. Giuseppe Ristori si obbligò di estinguere a rate con le annuali raccolte dei suoi Beni Il detto

suo debito, non procedé per altro a rilasciare la percezione di queste raccolte al Creditore sig. Domenico Casprini, ma si obbligò il sig. Ristori di corrispondere da se stesso le rate proporzionate alle Raccolte che avrebbe percette.

Quindi fino a che il sig. Nannini Gini non giustifica, che il sig. Ristori abbia adempito alla sua obbligazione, non vi è luogo a presumere ne la sodisfazione del debito, nè ad ordinare alcun conteggio per devenire alla liquidazione del debito, giacchè quando non costa dell' adempimento per parte del sig. Ristori della sua obbligazione, non è la medesima di per sè stessa capace a far presumere, non che la totale, neppure la parziale sodisfazione del debito.

Attesochè non è stato dal sig. Nannini Gini nulla proposto, che accerti che il sig. Giuseppe Ristori abbia neppure principiato ad eseguire la sua obbligazione quanto al modo del pagamento del suo debito, ne segue perciò che la medesima non può nulla diminuire della estensione del debito predetto, ne nulla togliere alla di lui assicurata esistenza.

Attesochè concorre pure in questo credito la qualità di Ipotecario, mentre il sig. Ristori per l'adempimento della sua obbligazione nel detto Chirografo « ivi » *Obbligò la sua propria persona, Eredi, e Beni, e Beni « dei suoi eredi presenti, e futuri nella più valida forma* » essendo a tutti notissimo, che le dette espressioni all'epoca dello stipolato Chirografo importavano la costituzione dell'ipoteca, siccome per tutti ne fà fede *Merlin. de Pignor. et hypoth. lib.* 2 *quaest.* 94 *N.* 6, e quindi rimane giustificato uno degli estremi che devono dimostrarsi nell'intentato Giudizio di Salviano. 3

Attesochè non può trattenersi la domandata Immissione implorando l'equitativo disposto dell' *Articolo* 837 *del Regol. di Procedura Civile*, mentre sebbene i sigg. Del Taglia, e Merendoni siano Terzi possessori dei Beni che vengono investiti, pure non altrimenti possono ottenere la sospensione delle molestie contro di Essi promosse, se pure non giustificano che altri fondi sono rimasti nel possesso dei sigg. Ristori, e che siano di libera, e non contrastabile escussione, al che non avendo in guisa alcuna adempito il sig. Nannini Gini, destituta si riconosce di ogni fondamento la dedotta eccezione contro la Sentenza appellata che si fà dipendere dal disposto del detto articolo.

Attesochè nessuno sussistendo dei Gravami dal signor Nannini Gini pretesi rimane inalterata la giustizia della precedente Sentenza.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dichiara male appellato da Giuseppe Nannini Gini, ben giudicato colla Sentenza dei Tribunale di Terra Nuova del dì* 5 *Febb.* 1822 *proferita a favore di Giuseppe Casprini, e confermando pienamente la medesima ordina che sia eseguita, e condanna detto Giuseppe Nannini Gini nelle spese giudiciali anche della presente seconda Istanza.* Così deciso dai signori

Francesco Maria Moriubaldini *Presidente*

Gio. Batista Brocchi Relatore, e Luigi Matani Auditori

# DECISIONE LXXV.

## REGIA RUOTA DI FIRENZE

*Florentina Pecuniaria diei 23 Ianuarii 1823.*

In causa Chimichi, e Fano e Marranci

Proc. Mess. Costantino Buoni — Proc. Mess. Guido Biadaioli

### Argomento

Colui, che ha più debiti collo stesso creditore, trai quali uno composto, non può pretendere d'impetrare in sodisfazione di questo quei pagamenti, che ha fatti senza una tale indicazione,

### Sommario

1. *Il debitore non può esimersi da pagare il suo debito resultante da una sua scritta obbligazione, se non dimostra di averne già eseguito il pagamento.*

2. *Tanta somma deve dirsi pagata di un debito composto quanta ne risulta dalle ricevute dei fatti pagamenti.*

3. 4. *Quando il debitore di più debiti, fra' quali di uno composto accetta dal Creditore le ricevute senza che in quella sia giudicata l' imputazione di quello composto, non possono i pagamenti a questo riferirsi.*

5. *E temerario quel litigante, il quale resta succumbente in conseguenza delle sue produzioni.*

### Storia della Causa

Gaspero Marranci espose alla Regia Ruota che in forza di un Pagherò era debitore dei sigg. Chimichi, e Fano della somma di scudi 150 fino dal giorno 13 Agosto 1821 che convennero d'accordo le respettive Parti, doversi pagare a scudi 15 ogni mese, come meglio rilevasi da detto documento, e fece osservare di aver pagato scudi due superiormente al debito come costa dalla ricevuta prodotta. Fece osservare ancora lo stesso Marranci, che all'epoca della creazione del Pagherò non doveva più che la detta somma nel medesimo dichiarata ai predetti sigg. Chimichi, e Fano per la qual cosa domandò, che fosse revocata la Sentenza contro di esso proferita nel 13 Agosto 1822 dal Magistrato Supremo. La Regia Ruota esaminate le ragioni di ambe le parti, emanò la seguente Decisione.

### Motivi

Attesochè il credito per il quale i sigg. Chimichi e Fano agitano con-

tro il sig. Gaspero Marranci resulta dal Chirografo dei 13 Agosto 1821, e di esso la sodisfazione la convenuta, mediante il pagamento di scudi quindici il mese, da incominciare il detto termine dal dì del creato Chirografo, e con dovere continuare sino alla totale estinzione del debito riconosciuto in scudi 150.

Attesochè di fronte al tenore di questo Chirografo firmato dal signor Marranci non altrimenti potevasi da esso evitare il pagamento finale richiesto con il Precetto dei 20 Giugno 1822, se non dimostrando di avere nella causa precisa del detto Chirografo eseguito il pagamento totale della somma nella obbligazione contenuta. 1

Attesochè dalle ricevute prodotte dal sig. Marranci resulta che solo nel 30 Agosto 1821 pagò la rata di scudi 15; Che a forma del Chirografo doveva mensualmente pagare in soddisfazione del medesimo, e che le altre tre successive ricevute, l'ultima delle quali porta la data del 15 Aprile 1822 presentano espresso il titolo del pagamento, e così le referiscono alla soddisfazione delle respettive rate, che al tempo del pagamento erano scadute, mentre la prima di esse che è datata dei 4 Gennaio 1822 dichiara che il pagamento si faceva » ivi « per rate scadute a tutto il 17 Dicembre » e l'ultimo dei 15 Aprile 1822 portava il pagamento » ivi « per rate due « scadute di Febbraio e di Marzo » così se i pagamenti che resultano dalle dette ricevute non corrispondano alla totalità del debito dipendente dal Chirografo dei 13 Agosto 1821 è chiaro, che ogni differenza fra le somme con questa imputazione pagate, e quella che resulta dal Chirografo, costituisce tuttora il debito del sig. Marranci, giacchè tanto del debito rimane estinto quanto dimostrano pagato le ricevute, che contengono la positiva imputazione dei pagamenti nella espressa causa del debito, o che ad esso debbono necessariamente riferirsi. 2

Attesochè invano a diminuire il reliquato richiesto ricorreva il sig. Marranci ai pagamenti da esso eseguiti nei 13. 14 e 17 Agosto 1821 giacchè l'imputazione dei medesimi non poteva farsi nella sodisfazione del Chirografo dei 13 Agosto 1821.

Mancava in fatti questa imputazione nella ricevuta di questi pagamenti, e quando senza questa imputazione, il sig. Marranci accettava simili ricevute, dava bene a conoscere che non dovevano questi pagamenti cedere in conto del Chirografo dei 13 Agosto 1821 confermando ciò il suo diverso contegno praticato nelle successive ricevute, nelle quali non solo fu indicata imputazione dei pagamenti nelle rate pattuite, ma di più furono designati i mesi ai quali referir si dovevano le rate che si pagavano, talchè se il sig. Marranci praticò questo diverso contegno, e se consapevole di questa imputazione che si faceva dai creditori accettò le ricevute in simil forma redatta, bisogna concludere che ad altro debito si referissero i primi pagamenti, e che perciò i medesimi non possono portarsi a figurare nella sodisfazione del debito del Chirografo dei 13 Agosto 1821 subito che alla di lui dimissione si referiscono espressamente le posteriori ricevute. 3 4

E ciò non era una semplice ipotesi, ma era anzi un fatto che dalla produzione medesima fatta dal sig. Marranci manifestamente resultava: Ed in vero il foglio che conteneva le ricevute delle quali si giovava il sig. Marranci era intestato con un conteggio per l'acquisto di Perle dal sig. Marranei effettuato dai sigg. Chimichì, e Fano, delle quali il valore ascendeva a scudi 224. 4. 10. in conto del quale si vedono ricevuti scudi 27. 4. 10. con la consegna di denari tredici di Perle fatta dal sig. Marranci, e così il suo debito si residuò a scudi 197 del quale la sodisfazione si vede determinata con il pagamento immediato di scudi 47, ed il resto in scudi 150 a scudi 15 il mese.

Il pagamento immediato non fu eseguito, e solo ebbe luogo con le somme pagate nel 13. 14. e 17 Aprile 1821, mentre i detti tre pagamenti costituiscono li scudi 47, dei quali si parla indepeudentemente dagli scudi 150 pagabili a scudi 15 il mese.

Or quando dal Foglio prodotto dal sig. Marranci resultano questi fatti, e che ritenuto l'ammontare dei pagamenti giustificati con il complesso delle ricevute prodotte, ed il totale del debito del sig. Marranci, non quale dipende dal Chirografo dei 13 Agosto 1821, ma quale emerse dal conteggio, sotto cui stanno registrate le ricevute, delle quali il sig. Marranci si giova, vi è sempre una differenza in debito del medesimo, eguale appunto alla somma reclamata dai sigg. Chimichì e Fano, bisogna concludere, che in ogni aspetto che si consideri il debito del Marranci, o proveniente dal conteggio da esso prodotto, o dal Chirografo dei 13 Agosto 1821, egli è sempre debitore, e lo è per la somma identica che viene richiamato a pagare.

Attesochè era inattendibile per escludere il resultato surriferito il proporre che avendo i sigg. Chimichì, e Fano domandato il credito, che per essi dipendeva dal Chirografo del 13 Agosto 1821, e le ricevute prodotte escludenti nel loro complesso ad una somma maggiore del credito istesso, non fosse lecito ai medesimi il ricorrere ad altri crediti, quale era quello in specie di scudi 47 che compiva la somma di scudi 197, a cui con la fatta contrapposizione del valore delle Perle ricevute dal sig: Marranci, venne a residuarsi il credito delle Perle ad esso vendute, e con questo diverso debito diminuire l'efficacia delle prodotte ricevute, tanto più che questo credito di scudi 47 fosse esistito nel 13 Agosto 1821, se ne sarebbe di esso fatta parola nel Chirografo di detto giorno, nè si sarebbe determinato il debito nella somma di scudi 150, e così in una somma minore di quella alla quale di fatto si vuole che ascendesse il debito del sig. Marranci.

Poichè quando il detto sig. Marranci approfittar voleva della totalità delle ricevute per contrapporle al debito del Chirografo del 13 Agosto 1821 ed a tale oggetto produceva un conteggio che racchiudeva dei titoli di debito non compresi nel Chirografo, ma che pure erano indubitati, e da esso venivano riconosciuti con la sua produzione medesima veniva da se stesso ad impedire questa imputazione di tutte le ricevute nel solo debito di pen-

dente dal Chirografo, giacchè presentando la notula prodotta, e quali erano i pagamenti fatti in conto del debito riconosciuto con il Chirografo, e l'esistenza di altri debiti, nei quali imputar si dovevano quei pagamenti che non contenevano una imputazione espressa nel debito del detto Chirografo, non operavano le ricevute il loro effetto a riguardo esclusivamente del debito del Chirografo, non già perchè i sigg. Chimichi e Fano immaginassero nuovi debiti, ed estendessero ad essi la loro domanda, ma perchè trovandosi nelle ricevute una marcata discretiva quanto alla imputazione, e trovando soggetto congruo d'imputazione distinta dal debito del Chirografo dei 13 Agosto 1821 le ricevute dei 13. 14. e 17. Agosto 1821., dovevano tutti i detti pagamenti alla sua respettiva causa referirsi, e quindi di tutti i detti pagamenti non poteva prevalersi il sig. Marranci per l'estinzione del solo debito resultante dal Chirografo controverso, o se pure una generica imputazione avesse prescelta, doveva questa farsi non nel solo debito resultante dal Chirografo, ma nella maggior somma di scudi 197 alla quale lo portava il conteggio a cui erano sottoposte le ricevute prodotte, essendo questa la conseguenza, che derivava e dalla annotazione delle ricevute sotto il conteggio, e dalla produzione che di esse il sig. Marranci aveva fatta;

Attesochè l'irrilevanza dei gravami dedotti dal sig. Marranci è derivata dal Foglio prodotto con la sua Scrittura del dì 27 Giugno 1822., e quindi manifesta si rende la temerità del suo Giudizio, subitochè con le sue produzioni medesime è rimasto succumbente.

Per questi Motivi.

*Delib. e Delib. Dice bene giudicato male appellato per parte del sig. Gaspero Marranci colla sua Scrittura del 4 Settembre 1822 dalla Sentenza del Regio Magistrato Supremo dei 13 Agosto 1822, quella perciò conferma in tutte le sue parti, ed ordina doversi eseguire secondo la sua forma, e tenore, e condanna detto sig. Gaspero Marranci appellante a favore dei sigg. Chimichi, e Fano appellati in tutte le spese giudiciali del presente Giudizio.*

Così deciso dal Signore

Gio. Battista Brocchi Auditore.

# DECISIONE LXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Aretina Admissionis Testium diei 14. Martii 1823.*

IN CAUSA MILLONI E STADERINI,

Proc. Mess. Pietro Gaeta. Proc. Mess. Antonio Salucci.

---

*ARGOMENTO*

Per porre in essere le obbligazioni nascenti da delitto, o quasi delitto è ammissibile la prova testimoniale; nè può essere impedita la controprova per repellere una imputazione delittuosa.

SOMMARIO.

1. *La regola che anima l' Articolo 1341 del Codice Civile francese relativo alla prova testimoniale in questa parte conservato, va in ordine al successivo articolo 1348 soggetta all' eccezzione quanto alle obbligazioni, che nascono da delitto, o quasi delitto.*

2. *Per repellere un addebito criminoso non può esser denegata la controprova tendente ad escluderlo.*

3. *Se fosse impedito al Convenuto di fare la prova contraria a quella alla quale è stata ammesso l' attore si offenderebbero le regole, per le quali non debbono i litiganti giudicarsi ad imperia.*

STORIA DELLA CAUSA.

Con precetto del 23 Marzo 1821 Romualdo Staderini intimò Francesco Milloni a restituirli, o renderli conto di Barili 106. circa di vino nero, e Barili 12 Aceto che asserì essersi appropriato il detto Milloni nel tempo che esso Staderini era detenuto nelle Carceri di Arezzo, colla comminazione mancando di procedergli contro coll' azione Criminale, o anche per il capo del furto.

Si oppose a questo Precetto il Milloni, e sotto dì 7. Aprile detto rispose *apud acta* del Tribunale di Arezzo che non sussistevano in fatto le cose esposte dallo Staderini, e in conseguenza non esser tenuto al preteso discarico come avrebbe giustificato.

Non avendo col referito Precetto ottenuto il suo intento, comparve lo Staderini avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, e con sua scrittura di domanda de' 30 Maggio detto espose, che Milloni abusando della fiducia che aveva in esso riposta lo Staderini si era fatto lecito di vendere e asportare tutto il vino, ed aceto che aveva nelle sue cantine. Lo Staderini,

medesimo si protestò nuovamente di procedere coll' azione criminale, e domandò che fosse il suddetto Milloni condannato a renderli conto, e pagarli il vino, ed aceto che asserì avergli venduto senza sua commissione: Non avendo appoggiata lo Staderini ad alcuna giustificazione la sua domanda, fece istanza di essere ammesso a provare alcuni fatti col mezzo della prova testimoniale.

Aderì il Milloni alla prova domandata dallo Staderini, purchè gli fosse riservato il diritto alla controprova, e il Tribunale di prima Istanza di Arezzo con Decreto del 10 Settembre 1821 ammesse la domandata prova testimoniale, salvo alla parte del Milloni il diritto della controprova.

Accettò lo Staderini questo decreto colla notificazione, che ne fece al Milloni, e lo accettò parimente il Milloni medesimo, il quale nel termine prescritto dalla Legge presentò i suoi capitoli, e domandò che venissero esaminati i testimoni che aveva indotti sopra il suo capitolato, tendente a provare che lo Staderini gli aveva consegnato il vino in compensazione del debito che aveva col detto Milloni, e ad escludere così il delitto di furto che gli era stato obiettato.

Si oppose Staderini alle domande fatte dal Milloni, e sostenne che i capitoli prodotti dal Milloni suddetto erano inammissibili perchè era trascorso il termine per esibirgli, perchè erano irrilevanti, e perchè questi capitoli erano il contrario di ciò che aveva articolato lo Staderini, ma ponevano in essere, a senso suo una obbligazione *ex integro* a favore del Milloni.

Provò il Milloni, che aveva esibiti in tempo i capitoli, che non potevano dirsi irrilevanti, nè tendenti a porre in essere una diversa obbligazione, giacchè erano diretti a distruggere pienamente la supposta arbitraria appropriazione del vino, ed aceto, su cui fondavasi l'intenzione dello Staderini, e ponevano in essere la controprova diretta ad elidere, e distruggere l'azione dell'Attore.

Dietro questi rilievi il Tribunale di prima Istanza di Arezzo ammesse la controprova domandata con suo Decreto de' 7 Dicembre 1821.

Appellò Staderini da questo Decreto, e la Regia Ruota di Arezzo nel supposto che i capitoli prodotti dal Milloni fossero in contradizione colla dichiarazione da esso fatta in replica al precetto trasmessoli dallo Staderini; e che ponessero in essere una obbligazione superiore a 150 franchi, colla Sentenza de' 22 Gennaio 1822 revocò in parte il Decreto del Tribunale di prima Istanza, e ristrinse a soli due capitoli su i quali aveva domandata il Milloni l' ammissione della controprova, e ciò nel supposto che gli altri capitoli ponessero in essere una obbligazione a favor del Milloni superiore a 150 franchi, e fossero in contradizione con quello che il Milloni stesso aveva dichiarato nella sua risposta al precetto trasmessoli dallo Staderini.

Si appellò Milloni da questa Sentenza avanti il Supremo Consiglio di Giustizia, ma il primo appello restò deserto, perchè non era stato ripro-

dotto in copia autentica il capitolato del Milloni colla Scrittura di deduzione di Gravami.

Appellò nuovamente il Milloni, giacchè non era decorso anche il termine ad appellare, e il suo nuovo appello fu ammesso nel conflitto della parte contraria dalla decisione del Supremo Consiglio de' 22 Maggio 1822.

Portata la causa all'udienza avanti il suddetto Supremo Consiglio, e dietro la fatta discussione fù revocata la Sentenza appellata, e confermato il Decreto di prima Istanza per i seguenti Motivi.

MOTIVI.

Atteso che le regola per cui dall'*Art.* 1341. *del Codice Civile francese* provvisoriamente, quanto alla prova testimoniale, presso di noi conservato, si vuole, che debba esser fatto Istrumento avanti Notaro, o scrittura privata, e non sia luogo ad ammetter la prova testimoniale sopra qualunque cosa, la quale ecceda la somma, e il valore di 150 lire, va, in ordine al successivo *articolo* 1348 del Codice stesso, soggetta ad eccezzione, quanto alle obbligazioni, che nascono dai delitti, o quasi delitti.

1

Attesochè sull'appoggio unicamente di questa eccettuazione ha potuto lo Staderini essere ammesso a provare per via di testimoni in via civile, e sopra i capitoli da lui prodotti, il credito, che con sua Scrittura de' 30 Maggio 1821 esibita avanti il Tribunale di prima Istanza di Arezzo, disse aver contratto contro Milloni in dependenza di essersi questi indoverosamente appropriato il ritratto di una quantità di vino, e aceto di proprietà di esso Staderini, con avere abusato di una fiduciaria consegna ottenuta delle chiavi delle cantine, e arbitrariamente esportato, e venduto detto vino, ed aceto senza averne ricevuta da esso Staderini veruna commissione, e senza avergliene fatta la più piccola parola.

Attesochè dietro a tale criminosa imputazione non può al Milloni esser denegato di porre in essere egualmente in via civile per mezzo di testimoni, la prova contraria, onde repellerla, ed escluderla, e giustificare la sua competenza, e diritto di ritenere il ritratto del vino, e dell'aceto venduto per una giusta causa, e titolo, quale può essere quello dal Milloni asserito della preesistenza in lui di un credito contro Staderini valevole a far luogo ad una compensazione a suo favore, giacchè se l'unico oggetto, per cui lo Staderini attore ha domandato, ed ha potuto ottenere di essere ammesso alla prova testimoniale, è stato quello di verificare un fatto delittuoso del Milloni, sarebbe certamente incorente, e opposto alle notissime regole insegnate dai Testi nella *Leg. cum Pater* §. *Erictio ff. de Legat.* 2., *e nella Leg.* 41. *e* 167. *ff. de regul. Iur.* per le quali non debbono mai i litiganti venir giudicati ad *imparia* e debbe anzi al Reo convenuto apprestarsi anche maggior favore, che all'attore, il non permettere altresì al Milloni di stabilire una prova contraria con il complesso dei suoi capitolati, diretto tutto a repellere l'imputatogli delitto, e a connestare il suo contegno.

2

3

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Disse, dichiarò, e decretò bene essere stato appellato dal sig. Francesco Milloni colla Scrittura del dì 20 Aprile 1822 dalla Sentenza della Regia Ruota di Arezzo del dì 22 Gennaio detto, male con detta Sentenza essere stato giudicato, quella perciò revoca in quella parte, nella quale ristringe, e riduce i capitoli esibiti dal Milloni colla Scrittura del dì 21 Novembre 1821. per sperimentare la contro-prova, al capitolo ottavo, e decimottavo, e doversi al contrario confermare, siccome conferma in ogni sua parte il precedente Decreto del Tribunale di prima Istanza di Arezzo del dì 7. Dicembre 1821 ordinandone la piena esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna lo Staderini appellato nelle spese giudiciali del presente, e dei passati Giudizi Incidentali.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini Relat. e Cav. Vincenzo Sermolli *Consiglieri*

---

## DECISIONE LXXVI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Liburnen. Praetensae Admissionis Testium diei 9 Iulii 1823.*

In Causa, Rignano e Rella

Proc. Mess. Bartolommeo Ciatti — Proc. Mess. Jacopo Giacomelli

---

*Argomento.*

L'esistenza di amminicoli, e' riscontri, che rendono verosimile il deposto dei testimoni indotti, non che la qualità dell'affare, e delle persone; influisce all'ammissione, o non ammissione della prova testimoniale, che la Legge nelle materie commerciali rilasci al prudente arbitrio del Giudice.

Sommario

1. *E' riposto nell' arbitrio del Giudice di ammettere, o rigettare in affari di commercio la prova testimoniale.*

2. *Li amminicoli, e riscontri, che rendono verosimile un capitolato, oltre la qualità dell'affare, e della persona, influiscono sull'ammissione, o rejezione della prova testimoniale, che in affari di commercio la Legge rilascia al prudente arbitrio del Giudice.*

3. *I Libri mercantili per la legge de' 15 Febbraio 1789, e a seconda dell'Articolo 109 del Codice di commercio fanno piena prova*

*delle contrattazioni seguite tra Mercanti, non esclusa la compra, e vendita.*

STORIA DELLA CAUSA

Nel 7 Febbrajo 1822 i sigg. David Angelo, e Nissim Rignano intimarono giudicialmente il sig. Antonio Rella ad aver loro pagata nel termine delle ore 24 la somma di lire 1500 fiorentine per mercanzie vendutegli, e conseguateli.

Contradisse il Rella a questa intimazione, dichiarando, che egli non aveva mai comprate, ne ricevute mercanzie dagli attori, e che non sapeva di esser debitore di veruna somma.

Dopo avere i sigg. Rignano contestato in atti al Rella, che in unione e solidalmente col sig. Cristofano Zolezzi aveva fino dei primi Novemb. 1821 acquistate in compra dagli attori medesimi, più e diverse specificate mercanzie per il prezzo di lire 3000 pagabili metà a tre, metà a cinque mesi, conforme resultava dai loro Libri, e dopo fatta a detto Rella una nuova intimazione al pagamento delle lire 1500, con altra Scrittura producendo la partita di libro formalmente estratta, domandarono, che venisse condannato al pagamento con arresto personale = La partita di libro è del seguente tenore = Livorno 6. Nobre 1821. « Antonio Rella, e Compagno Zolezzi « insieme, ed in solidum dare Pezze 521. 14. 9. a mercanzia in vendita con Modigliani conto nuovo, vendute per mezzo Rosellini metà a « tre mesi, metà a cinque mesi cioè » Segue la fattura ec.

Si oppose con varie eccezioni il Rella, e dietro le repliche degli attori, produsse il Rella medesimo una cedola di Posizioni, sopra le quali fece istanza rispondersi dal sig. Vita Rignano rappresentante la suddetta sua Ragione.

Ma le risposte alle posizione suddetti avendo reso inutile per il Rella questo sperimento, produsse un capitolato per diversi fidefacienti; e domandò essere ammesso alla prova testimoniale.

Si opposero i Rignano alla detta ammissione.

In questo Giudizio incidentale sulla ammissione, o rejezione della domandata prova testimoniale, il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza de' 17 Maggio 1823 ammesse la prova suddetta, e la Regia Ruota di Pisa sull' appello dei sigg. Rignano revocò la detta prima Sentenza.

In questa difformità di giudicati avendo il Rella interposto appello avanti il Supremo Consiglio, dal medesimo fu confermata la Sentenza Ruotale per li appresso.

MOTIVI

Attesochè l'ammissione della prova testimoniale nelle materie commerciali viene dalla Legge rilasciata al prudente arbitrio dei Giudici, che deve essere influito dall' esistenza di amminicoli, e riscontri, i quali rendano verosimile il deposto dei testimoni indotti, non meno che dalla qualità dell' affare, e delle persone.

Attesochè nel concreto del caso, mentre per la parte dell' appellante

Rella non esiste veruu riscontro per determinare quel prudente arbitrio, onde ammettere la prova testimoniale dal medesimo domandata, stanno all'incontro per la parte dei Rignano dei riscontri assai valutabili per escluderla, e rigettarla.

Attesochè mentre il sig. Rella esibisce soltanto la semplice sua negativa di aver contrattate insieme, ed insolidum con Zoletti, le merci in questione; all'opposto i sigg. Rignano hanno a loro favore varie giustificazioni in prova del credito, che reclamano dal detto Rella.

E primieramente hanno esibiti i loro libri mercantili non eccezzionati da Rella, e che ai termini non tanto della Patria legge de' 15 Febbraio 1789, quanto in ordine all'articolo 109 del Codice di commercio fanno piena prova delle contrattazioni seguite tra mercanti, non esclusa quella di compra, e vendita. 2.° Merita speciale riguardo a vantaggio delli stessi Rignano la qualità loro di pubblici negozianti, che godono ottima riputazione, e che per l'affare in questione hanno protestato solenne giuramento sulla verità di quanto asseriscono, nel rispondere alle posizioni.

Attesoché lo stesso Rella ha somministrato una qualche prova d'esser solito a ricevere mercanzie dai Rignano in unione, e solidalmente obbligato con Zoletti; il che resulta dalla sua confessione emessa nel sesto capitolo diretto ai testimoni, alla qual confessione si aggiunge a suo danno il mendacio d'averla contradetta nella terza, e quarta delle rammentate posizioni.

Attesochè d'altronde non era ammissibile la prova testimoniale perchè metteva in contradizione i Testimoni indotti dal Rella, dai quali era stata già emessa una dichiarazione in scritto, che asserisce il contrario di ciò, che si legge nel capitolato; onde ne segue, che se il deposto giudiciale dei medesimi fosse conforme alla detta dichiarazione, anzi che giovare, nuocerebbe alla causa dell'inducente, e se fosse uniforme ai capitoli non meriterebbe veruna fede a fronte della emessa dichiarazione contraria.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. dice male essere stato appellato per parte del sig. Antonio Rella con la Scrittura esistente in atti della Regia Ruota di Pisa sotto di 24 Febbraio 1823. e bene respettivamente essere stato giudicato dalla Sentenza proferita dalla Regia Ruota medesima sotto di 5 Febbraio detto, quella perciò conferma pienamente, ed ordina che sia eseguita, e detto sig. Rella condanna nelle spese Giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*
Filippo del Signore Relatore, e Gaetano Sodi *Consiglieri*

# DECISIONE LXXVII.

## REGIA RUOTA DI PISA

*Liburnensis Praetensae Qualitatis Artifici diei 15 Februarii 1825.*

IN CAUSA CECCONI E ANTONELLI

Proc. Mess. Francesco Gioli . Proc. Mess. Angiolo Minetti

*Argomento*

Quegli, che compra il grano a fido, e dipoi ridotto in farina la fa manipolare, formare, e cuocere il pane da colui, che esercita l'arte del Fornaio, non può dirsi un'artefice, ma un negoziante speculatore, e perciò è sottoposto all'arresto personale a fine di essere obbligato a pagarne il prezzo convenuto.

Sommario

1. *Quando i pagherò sono firmati in nome collettivo, debbono intendersi sottoscritti sotto il nome di una Ditta di Commercio.*

2. 13 14. 15. *Coloro, che co' loro atti si fanno credere negozianti non possono sostenere la semplice qualità di artefici, ed esenti dalle leggi di Commercio.*

3. 17. 19. *Colui, che presiede alla direzione di un forno, e si serve dell' opera altrui, si applica ad una speculazione di Commercio.*

4. 11. 12. *Artefice è quegli, che si esercita in un arte, e non quegli, che dell' altrui arte fa soggetto di speculazione di Commercio.*

5. 9. Artista *dicesi quegli, che alterando forma, e sostanza alla merce rivendè i prodotti della sua arte.*

6. *Dicesi* Negoziante *colui, che a minuto, o all' ingrosso rivende la Merce in natura.*

7. 8. L'artista *ordinariamente non appartiene alla classe dei negozianti.*

10. L'artista, *che acquista a fido la merce per manifatturarla non può esser soggetto all' arresto personale.*

16. 18. *Vero Artista è quegli che manipola, e cuoce il pane.*

Storia della Causa

Il Magistrato Civile e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 31. 1 Luglio 1822. proferita all' udienza dell'esecutivo condannò con arresto personale i sigg. Giacomo e Gio. Battista fratelli Antonelli a pagare la 2 somma di Lire 927 al sig. Luigi Cecconi, importare di un *Pagherò* dependente dal prezzo di una partita di grani che il sig. Cecconi aveva ven-

ditta a fido ai sigg. Antonelli, avendo dichiarati i detti signori Antonelli commercianti non ostante la loro opposizione.

I sigg. Antonelli si appellarono alla Ruota di Pisa, e dedussero, che non potevano esser considerati commercianti, ma semplici Artisti, perciò non potendo esser soggetti alle Leggi di commerciò, non potevano esser condannati con Arresto personale. La Ruota esaminate avendo le ragioni di ambedue le parti proferì la sequente Decisione.

MOTIVI

Considerando che i sigg. Gio. Batista e Giacomo Antonelli col Pagherò di che in atti si obbligarono a favore del sig. Cecconi nel nome collettivo =Fratelli Antonelli=, e così sotto il nome di una ditta di commercio. 1

Che come commercianti si qualificarono negli atti del Magistrato Civile e Consolare di Livorno allor quando agirono in nome collettivo.

Considerando che dopo avere lusingata così la opinione pubblica che gli reputava commercianti; non è dato ai medesimi di sostenere in essi la semplice qualità di *artefici*, e come tali esenti dalle leggi del commercio, 2 solo perchè abbiano i medesimi presieduto alla direzione speculativa di un forno, mentre costando in fattone essendo controverso, che essi non hanno mai esercitato l'arte di fornaio, è indubitato che di quella ne formarono una sola e semplice speculazione commerciale, perchè senza contribuire con la loro opera, di quella di altri si servirono, nel qual caso è stata sempre riconosciuta nello *speculatore* la qualità mercantile come esaminando e 3 decidendo la controversia ferma *Scacc. de Commercio N. 1. Quaest. 1 Num. 13.* « ivi » Adverte tamen quod etsi saepe mercatores merces « emant, easdemque NON SUA OPERA SED ALIENA elaborandas curent animo « forsan quaestus et causa transmittendi ad extraneas civitates tamen in « eo sunt mercatores ».

Che tenuta così la distinzione fra l'artefice, il quale si esercita in un arte, e quantunque da altri coadiuvato si occupa ancora di per se nella medesima, e colui che dell'opera altrui e dell'altrui arte fa soggetto di speculazione commerciale si conciliano le massime stabilite dalla consuetudine di giudicare, e non fa maraviglia come l'uno, e non l'altro sia dichiarato esente dalle leggi commerciali. 4

Per questi motivi

*Deliberò e Deliberando dice essere stato male appellato dai sigg. Giacomo e Gio. Battista fratelli Antonelli dalla Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare di Livorno del dì 31 Luglio 1822 proferita contro di loro ed a favore del sig. Luigi Cecconi, conferma in tutte le sue parti la Sentenza predetta ordinandone la sua libera esecuzione secondo la sua forma, e tenore, e condanna solidalmente gli appellanti a favore dell'appellato nelle spese anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai signori

Angiolo Carmignani primo Audit.

Verdiani Francioli Aud. e Cav. Ascanio Baldasseroni Rel. Auditore.

**Si riportano i Motivi della Sentenza appellata proferita dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno e relazione del sig. Francesco Norchi Console.**

« Attesochè per quanto siano massime ormai indubitate che dicesi *artista* quello che alterando, e mutando forma, e sostanza alla merce rivende i prodotti dell' arte sua; che dicesi *negoziante* chi a minuto, o all' ingrosso rivende la merce in natura; e che ordinariamente l' artista non appartiene alla classe dei commercianti, pure queste massime ammettono congrue distinzioni.

« In fatti per quanto sia vero che il solo esercizio di un' arte, qualunque ella sia, può costituire l' artefice non già il negoziante, ove l' esercente non faccia che impiegare l' opera sua, ed esigere dai terzi la sola mercede correspettiva all' opera impiegata, come latamente esaminata la materia, stabilì la *Ruota di Firenze in Causa Marchesini, e del Corona con Sentenza de' 5. Agosto* 1816. *ed in Causa Cosi e Micheletti, con Sentenza de'* 25 *Maggio* 1819 *riportate nel Giornal Prat. Tom. 5. Decis.* 16. *N.* 2. « e che questo artefice, il quale acquista la merce non per speculazione commerciale, e per oggetto di Lucro nella rivendita della medesima, ma come mezzo necessario, ed inseparabile all' esercizio dell' arte sua per manifatturarla cioè, e ritrarre dalla manifattura il prezzo dell' opera impiegatavi non possa caratterizzarsi mercante, e trattarsi come tale per sottoporlo alle Leggi commerciali, ed alla censura dell' arresto personale onde astringerlo al pagamento della merce acquistata a fido, come magistralmente avvertono le Decisioni precitate; pure tutto ciò non si verifica, ne può ragionevolmente verificarsi quando una persona senza essere artista, compra la merce, fa manipolare la medesima per suo conto da chi l' arte possiede, e quindi vende, o fa vendere detta merce manifatturata per oggetto di speculazione, e nella veduta di fare un lucro, giacchè con tali atti, non è dubbio, che commetta operazioni mercantili, e rivesta la vera, e propria qualità di negoziante in ordine a quanto letteralmente dispone l' articolo 632 del vegliante Codice di Commercio così concepito = La legge reputa Atto di commercio ogni compra di derrate, e mercanzie per rivenderle, o in natura, o dopo averle lavorate, e messe in opera, ogni impresa di manifattura ec. »

« Attesochè sono appunto investiti da questa distinzione tanto legale, quanto ragionevole, e solida i fratelli Antonelli che originarj giovani di Banco, e *non fornai di mestiere* nel preconcetto di una speculazione mercantile, e non per esercitare l' arte loro han tenuta aperta qualche tempo una bottega di vendita di pane, che hanno comprati in partite di entità con approvvisionamento, e speculazione sul contingibil rincaro, i grani per la panizzazione, che hanno fatti macinare, e quindi panizzare i medesimi da terzi stipendiati nell' arte esperti, che hanno poi

« fatto rivendere nella taberna il pane formatone; che comprando, avuta
« fede del prezzo, i grani ossia la merce primogenia inserviente al loro
« commercio hanno rilasciati Paglierò all'ordine dei venditori; e così dei
« Recapiti propriamente destinati al comodo del commercio; che hanno
« firmati questi recapiti in forma commerciale ed in modo collettivo espri-
« mente una ditta mercantile = Fratelli Antonelli = Che comparendo negli 13
« atti della Cancelleria di questo Magistrato all'effetto di richiamare al pa-
« gamento alcuni loro debitori per pane, e biscotto vendutogli si sono qua-
« lificati commercianti come dal Precetto de' 2. Gennaio 1822. contro
« Luigi Bartolommeoni, e Luigi Mugnai, e dalla successiva scrittura in
« atti di N. 186, e che finalmente sono stati riconosciuti, e considerati in
« questa Piazza di Livorno per commercianti, conforme resulta dal Certi- 14
« ficato firmato da diversi pubblici negozianti prodotto in processo per
« parte del sig. Cecconi ».

« Atteso che il complesso di questi fatti, e circostanze escludendo
« dai predetti signori fratelli Antonelli la qualità di semplici artisti, e di-
« mostrando a loro carico quella di speculatori, e negozianti nel genere
« predivisato non può riguardarsi ne fondata, nè ragionevole la loro op-
« posizione fatta al precetto che ad istanza del predetto sig. Cecconi fu
« trasmesso contro i medesimi ne' 4 Luglio cadente ai termini della Legge
« de' 23 Novembre 1818 per l'effetto che pagassero nel termine di un
« giorno la somma di Lire 927. 10. - in estinzione di Paglierò de' 2. Mag-
« gio prossimo passato da Essi emesso al loro ordine, e protestato per pa- 15
« gamento non effettuatone in scadenza ».

« Attesochè a sostegno di detta opposizione non poteva suffragare
« quanto per parte di detti fratelli Antonelli rilevasi all'effetto di farli
« considerare in ogni ipotesi come *semplici fornai*, ed in tal qualità spe-
« ciale come *meri artisti*, quali dichiarò i Fornai l'allegata *Decisione*
« *della Corte di Cassazione de' 28 febbraio 1811 riportata nel gior-*
« *nale di Denevers Anno detto pag.* 239. giacchè questa Decisione
« qualifica artista il mero, e vero fornaio, o panattiere, quegli in sostanza 16
« che spiana, manipola, e cuoce il pane, non che forma una speculazione
« comprando il grano facendolo panizzare, e quindi vendere il pane for-
« matone dall'artefice, e sono chiare le sue espressioni = ivi = Le Debi- 17
« teur n'ayant d'autre etat que celui de boulanger = Quindi senza che for-
« masse dubbio che il Panattiere, o fabbricatore di pane esercitil'arte sua
« panizzando, ed a questo effetto essendo in necessità di acquistare il gra-
« no, le compre che se ne fa, o a contante, o a fidò servendo ad impiegare 18
« sopra questa merce la sua mano d'opera non siano abili ad attribuirli
« per modo di regola la qualità di commerciante, ma lo lascino nella sua
« vera *classe di artista* era assolutamente certo d'altronde per le già fatte
« avvertenze che queste teorie, e la giustissima distinzione fra il mercan-
« te, e l'artefice non potevano congruamente applicarsi in favore dei fra-

« telli Antonelli, i quali mentre vantare non potevano di esercitare l'arte
« di Panattieri, o fabbricatori di pane per essere considerati meri artisti
« fornai, e per rendere esenti dalla qualità di commerciali le compre di
« grani da essi fatte a respiro con rilascio di Pagherò all'ordine dei vendi-
« tori comparivano manifestamente veri, e propri negozianti nell'assunta
« speculazione di far per conto loro panizzare, e vendere il pane, e dove-
« vano considerarsi ad ogni effetto di ragione come rivestiti in tuttociò
« che da essa dipendeva, o con essa aveva rapporto della qualità di Com-
19 « mercianti come la Ruota di Firenze considerò, e dichiarò il sig. Poggi
« rivestito della qualità di notaro che teneva per proprio conto una Spe-
« zieria, in rapporto ai debiti contratti per acquistare le droghe inservienti
« all'arte dello Speziale colla sua *Decis. de* 12 *Febbraio* 1818 *riportata*
« *nel Giornal pratico Tom.* 4. *Decis.* 15. e la Ruota di Pisa considerò
« il padrone di un Macello colla sua *Decis. de'* 17 *Maggio* 1820 impres-
« sa nel *Tesoro del Foro Toscano Tom.* 2. *Decis.* 219.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Dice essere costato, e costare della qualità di commercianti nei sigg. Giacomo, e Gio. Battista fratelli Antonelli nei rapporti, e per le dependenze della Bottega di spiano, e vendita di pane tenuta per proprio conto, ed interesse fuori della Porta ai Cappuccini di questa Città, e perciò doversi rigettare, conforme rigetta l'opposizione da essi fatta il dì* 8. *Luglio cadente al Precetto trasmessogli ad istanza del sig. Luigi Cecconi il* 4. *Luglio detto per il pagamento nel termine di un giorno libero della somma di Lire* 927. 10. — *importare di Pagherò rilasciato all'ordine del medesimo sig. Cecconi il* 2. *Maggio* 1822 *per valuta di grano vendutoli, e consegnatoli, dichiarando essere in facoltà dell'istesso sig. Cecconi subito che la presente Sentenza sia divenuta eseguibile, di procedere dipendentemente da detto precetto agli atti esecutivi che di ragione, ai termini, e per gl' effetti della notificazione de* 23 *Novembre* 1818 *contro i nominati signori Fratelli Antonelli quali condanna solidalmente nelle spese giudiciali di questo Giudizio.*

# DECISIONE LXXVIII.

REGIA RUOTA DI PISA

*Liburnen Pecuniaria diei 21 Februarii 1825.*

In Causa Sindaci Recanati, e Mortera e Tedeschi

Pr. Mess. Francesco Morosoli Pr. Mess. Francesco Gioli Pr. Mess. Iacopo Sabatini

---

*Argomento*

I Crediti, che provengono da prezzo di mercanzie sono di loro natura fruttiferi, e si mantengono tali anco nel caso, che vengano sequestrati, se pure il sequestrario non fa il deposito.

Sommario.

1. *La Sentenza Contumaciale passa in cosa giudicata per tutte quelle dichiarazioni, che coll'atto di opposizione non sono impugnate.*

2. *Colui che paga al Cessionario ammette in esso questa qualità.*

3. *Lo Stralciario non deve corrispondere i frutti sopra la somma da esso incassata per interesse della cessata Ragione, se non quando in esso si verifica una mora valevole a render fruttifero il debito.*

4. 5. *Il debitore si libera dai frutti col depositare l'importare del suo debito.*

6. *I Crediti provenienti da prezzo di mercanzie sono fruttiferi. nè possono sospenderne i frutti i sequestri che fossero commessi.*

7. *Lo Stralciario di una Ragione per quanto sia inabilitato a disporre delle somme sequestrate, può prevalersi delle somme esistenti in cassa per estinguere gl'impegni della Ragione.*

Storia della Causa

I sigg. Mortera e Nepoti appellarono presso la Regia Ruota di Pisa da una Sentenza del Magistrato Civile, e Consolare della Città di Livorno del 19 Luglio 1823 per i seguenti Motivi. Perchè essi non essendo mai stati giudicialmente intimati al pagamento dei frutti in disputa decorsi sulla somma di Pezze 5689. 2. 9. parte di prezzo di una quantità di Cotoni a detti sigg. Mortera, e nepoti venduti dall'antica ragione « Isach Recanati e Tedeschi » non poteano considerarsi come costituiti in mora, nè poteano per conseguenza rimaner condannati a pagare l'importare di tali frutti, come aveva deciso il Magistrato Civile, e Consolare di Livorno.

Perchè gl' interessi venendo dalle Leggi accordati per motivo del lucro cessante e del danno emergente, e d'altronde essendo certo che se i sigg. Mortera e nepoti avessero pagato la suddivisata porzione di prezzo, la medesima sarebbe rimasta infruttuosa nella cassa della Ragione « Recanati e Tedeschi », tosto che il sequestro fatto a pregiudizio del sig. Isach Vita Recanati nelle mani del sig. Leon Tedeschi avrebbe sempre impedito che lo Stralciario della preindicata ragione ne disponesse a di lei vantaggio, i suddetti frutti in questione non erano per giustizia dovuti giacchè non potea più applicarsi la disposizione della Legge, ogni volta che la Ragione della medesima era venuta a cessare.

Perchè essi sig. Mortera e nipoti avevano espressamente convenuto collo stesso Stralciario sig. Salomon Tedeschi di ritenere in deposito la somma, che essi dovevano per la sopra enunciata dependenza, di effettuarne il pagamento ad ogni di lui richiesta, e di non dover conseguentemente corrispondere sulla medesima con frutto alcuno, come resultava dalla dichiarazione del medesimo sig. Tedeschi del 26. Giugno 1821., e già portata negli atti di prima Istanza.

Perchè declinando ancora dalla preallegata espressa convenzione, la sola circostanza che i precitati cotoni erano da essi sigg. Mortera e Nepoti stati poi rivenduti allo stesso sig. Salamone Tedeschi, e che pertanto erasi fra loro aperto un conto di respettivo dare ed avere, come resultava dalle due partite di libro notarialmente estratte nel 9 Settembre 1822. ed esistenti nel Processo, bastava di per se stessa a convincere che le parti procederono nel concetto che i frutti dovessero rimanere annualmente compensati, e che in conseguenza il sig. Tedeschi, debitore ogni anno nel suo particolare di essi sigg. Mortera e Nepoti per dependenza di frutti, avesse esonerato i medesimi da un equivalente importare d' interessi che annualmente dovevano alla ragione che egli rappresentava come Stralciario.

Finalmente perchè i Giudici della prima Istanza avevano recusato di contemporaneamente decidere sulla rilevazione da essi sigg. Mortera e Nepoti dimandata contro il sig. Salomon Tedeschi, la quale sebbene tardivamente proposta, pure non esigendo ella lunghissime indagini, ed anzi coincidendo colle gia fatte dichiarazioni del rilevatore, doveva essere ammessa e resoluta con un solo stesso Decreto, anzi che farne subietto di un riservo e dar luogo in tal guisa ad altro dispendioso giudizio.

I Sindaci Recanati replicarono

Che nel caso attuale, sebbene mancasse la giudiciale intimazione al pagamento del prezzo dei Cotoni, non potea plausibilmente sostenersi che i sigg. Mortera e Nepoti non fossero costituiti in mora e non obbligati per questo alla corresponsione dei frutti sull' importare delle merci come sopra acquistate.

Che difatti trattandosi nella circostanza di un contratto di compra, e vendita, il quale espressamente determinava il giorno del pagamento del prezzo, anzi che esservi bisogno della giudiciaria interpellazione, ricorreva

la nota massima = DIES INTERPELLAT PRO HOMINE desunta dal testo nella *L. 23 ff. de obligat. Actioni*, adottata ancora dall'antica Rota Fiorentina nella *Liburnen. Crediti et fructuum del* 1. *Giugno* 1751. *cor. Agnini* §. 54.

Che la vendita, e respettiva compra, di cui trattavasi, essendo consistita in una partita di Cotoni dai sigg. Mortera e Nepoti certamente comprata per eseguirne la rivendita, e farvi dei lucri non indifferenti, il subietto della contrattazione piuttosto che sterile dovea nei rapporti mercantili ritenersi per molto fruttifero, e dovea pertanto nella circostanza pienamente applicarsi il disposto della *L.* 13. §. 20. *ff. de Action. empt. et vendit.*

Che la contrattazione, di cui era questione, oltre ad essere di per se stessa mercantile, avendo avuto luogo fra commercianti, e commercianti Livornesi, esisteva una ragione di più per sostenere che gl'interessi dovevano decorrere ipso jure dal dì della scadenza del credito capitale, senza bisogno della giudiciaria interpellazione, così portando la inveterata consuetudine della Piazza di Livorno riconosciuta e confermata dai Decidenti fiorentini nella precitata *LiburnenCrediti*.

Che nulla dovea poi valutarsi la dichiarazione dello Stralciario signor Tedeschi firmata a vantaggio dei sigg. Avversari, poichè la medesima, oltre a non meritare fede alcuna pei rapporti di parentela fra essi ed il sig. Tedeschi, riscontravasi che nessuna congettura ed ammennicolo concorreva ad avvalorarla, e che essa compariva ancora inverosimile del tutto di fronte a quanto gli stessi sigg. Mortera avevano in Giudizio precedentemente asserto al momento della loro dichiarazione fatta in seguito del sequestro trasmesso alle Istanze della signora Giuditta Ambron, come resultava dagli atti.

Che i sequestri commessi nelle mani dello Stralciario sig. Tedeschi avendo preso solamente di mira le somme, che sarebbero particolarmente appartenute al sig. Isach Vita Recanati, non avrebbero punto impedito al precitato sig. Tedeschi di prevalersi delle somme esistenti nella cassa della Ragione per dimettere tanti di lei creditori, che avevan diritto d'essere su gli assegnamenti della medesima pagati prelativamente a qualunque altro parzial creditore del predetto sig. Recanati debitor sequestrato.

Che conseguentemente potendosi a favore della preindicata ragione verificare un mezzo di utilmente impiegare le somme, che dai sigg. Mortera le fossero state pagate si dovea concludere che queste non sarebbero rimaste infruttuose, come gli avversari avevan voluto supporre, e che cadeva perciò il principal fondamento delle loro pretensioni.

Che invano si era poi obiettata e giustificata per parte dei sigg. Mortera e Nipoti la circostanza, che i Cotoni loro venduti dalla ragione = Recanati e Tedeschi = vennero quindi collo stesso titolo da essi ceduti al sig. Salomone Tedeschi, subito che la rivendita era stata fatta al medesimo non come Socio e Rappresentante della detta Ragione, ma solamente nel di lui speciale interesse.

Che non si doveano confondere, come gli avversari tentavan di fare i conti particolari del sig. Tedeschi con quelli della Ragione che il medesimo aveva rappresentata, nè si dovea trattare di compensazione, laddove il respettivo credito, e debito non verificavasi fra le stesse persone, e laddove, sebbene tale identità materialmente esistesse, non esisteva però nel senso legale.

Che pertanto i frutti dovuti dai sigg. Mortera al sig. Tedeschi come rappresentante di una Ragione non potevano rimaner compensati coi frutti ai sigg. Mortera dovuti dal sig. Tedeschi per proprio suo conto.

Che in conseguenza di tali osservazioni rimanea dimostrato quanto era incongruente qualunque argomento di volontà, che gli avversari pretendevano di trarre da ciò che il sig. Tedeschi far non poteva, e che anco eseguito, si sarebbe dovuto ritenere come non fatto di fronte alla Ragione mercantile che esso rappresentava.

Che anzi la obiettata annuale compensazione dei frutti, mentre per i precedenti riflessi nulla giovava in diritto ai sigg. Mortera e Nepoti, loro poi pregiudicava moltissimo nel fatto, poichè avendo essi sostenuto che i frutti in disputa venivano annualmente compensati, eran venuti a necessariamente stabilire che la somma capitale dai medesimi dovuta alla ragione « Recanati, e Tedeschi » era stata fruttifera, essendosi così posti nella più manifesta, e bizzarra contraddizione.

Che i diritti poi ai sigg. Mortera e Nepoti competenti contro il sig. Tedeschi, all' oggetto di farsi rilevare dalle conseguenze, alle quali trovansi esposti per le dimande dei sigg. Recanati e Salsiccioni, non poteano sperimentarsi che in un separato Giudizio, e non dovea punto ritardarsi per quelli la decisione della Causa nell' interesse dei Sindaci della Ragione = Fratelli Recanati = subitochè la rilevazione era stata tardivamente proposta e oltre i termini dalle Leggi di Procedura in tal proposito assegnati.

Mentre era in questo stato la Causa ed era aggiornata per la spedizione alla mattina del 5 Febbraio, nel giorno antecedente comparvero di nuovo in atti i sigg. Mortera, e Nipoti, e dimandarono che con decreto incidentale venisse ordinato ai sigg. Sindaci Recanati di depositare nella Cancelleria della Regia Ruota il titolo originario di cessione fatta dal fu sig. Isach Vita Recanati alla mancata Ragione « Fratelli Recanati » facendo Istanza che fosse loro assegnato un termine a quest' oggetto e citando all' udienza per il successivo giorno, onde discutere il proposto Incidente.

Comparve pure in atti il sig. Salomone Tedeschi con sua Scrittura del dì 4 Febbraio, e dichiarò di comparire a causa come interveniente per dire e dedurre le proprie ragioni contro i sigg. Sindaci Recanati all'effetto che i sigg. Mortera e nipoti potessero ottenere la revoca della Sentenza appellata, producendo in comprova della propria intenzione un piego di posizioni per il sig. Salvadore Recanati, e citando ancor esso a discutere sopra le sue Istanze all'udienza del successivo di quattro.

Chiamata la Causa il difensore dei sigg. Mortera, e Nipoti disse che i sigg. Sindaci Recanati non avevano in questo Giudizio legittimata la loro

persona col giustificare nella Ditta rappresentata da essi la qualità di cessionaria del fu sig. Isach Vita Recanati, e che prima di devenire alla spedizione della Causa nel merito rendevasi necessario di fare una tale giustificazione mediante il deposito dell' atto originale della riportata cessione.

Quindi il Difensore del sig. Salomone Tedeschi disse che egli essendo stato dai sigg. Mortera e Nipoti chiamato in rilevazione nel passato Giudizio di prima Istanza, aveva il medesimo tutto l' interesse che la Sentenza da cui è appello venisse dalla Regia Rota revocata in tutte le sue parti; e rilevò che per l' oggetto di corroborare l' eccezioni dette, e dedotte dai sigg. Mortera e nipoti era duopo che il signor Salvadore Recanati venisse astretto a rispondere ad un piego di posizioni da esso prodotte negli atti, facendo istanza di essere ammesso come interveniente in Causa, e per l' ammissione delle posizioni accennate.

Il Difensore dei sigg. Sindaci Recanati, per rapporto all' esibizione dimandata per parte dei sigg. Mortera e Nipoti replicò.

Che la dimanda d' esibizione dell' atto di cessione surriferita era intempestiva, perchè quando la Sentenza contumaciale del dì 13 Settembre 1820 alla quale fecero opposizione i sigg. Mortera, che fu confermata dalla Sentenza in appello aveva riconosciuti e dichiarati i Sindaci Recanati come Cessionari del sig. Isach Vita Recanati, e quando la detta Sentenza in rapporto ad una tale dichiarazione non era stata attaccata col mezzo della opposizione, ed era in questa parte passata in cosa giudicata non era più dato ai sigg. Mortera di tentarne per questo dato la correzione o la revoca nel Giudizio d' appello.

Che inoltre era intempestiva perchè i medesimi sigg. Mortera avevano riconosciuti i sigg. Sindaci Recanati come cessionari del sig. Isach Vita Recanati, ed in questa veste avevano pagato ai medesimi il capitale della condanna di che nella Sentenza appellata, ragione per cui la serotina eccezione della supposta illegittimità di persona veniva distrutta dal fatto proprio dei sigg. appellanti.

Relativamente alla dimanda d' intervento in causa dedotta per parte del sig. Salomone Tedeschi, fu replicato.

Che aggirandosi la Causa attuale unicamente nello stabilire se i sigg. Mortera aiano o nò tenuti al pagamento dei frutti sul prezzo dei Cotoni di che in atti, ed avendo la Sentenza del 13 Febbraio 1820 stata proferita in contumacia è vero dei sigg. Mortera, ma in contradittorio di esso signor Tedeschi, canonizzato nei sigg. Sindaci Recanati il diritto a conseguire tali frutti, non poteva ulteriormente il sig. Tedeschi eccezionare una tale dichiarazione, ostando ad esso l' eccezione della cosa giudicata.

Che qualunque potesse essere l' azione o l' eccezione che il sig. Tedeschi aveva in mira di proporre nel presente Giudizio, avrebbe dovuto sperimentarla in prima Istanza, e non in appello, giacchè la Sentenza appellata contiene a di lui favore un riservo di ragione, e non una condanna a suo carico.

Che tanto meno poteva lusingarsi di essere ammesso come interveniente nel Giudizio attuale in quanto che essendo egli stato socio di quella Ragione che in questa causa rappresentano i sigg. Sindaci Recanati tuttociò che egli fosse per dedurre contro di questi dovrebbe esser deciso in Giudizio compromissario, e segnatamente da quegli arbitri che furono nominati dal Magistrato Civile, e Consolare di Livorno con Sentenza del dì 28 Settembre 1820.

Che non dovendosi ammettere il sig. Tedeschi come interveniente in causa, superfluo diveniva il farsi carico dell' inammissibilità delle posizioni da esso prodotte, essendo queste un mezzo sussidiario di prova solo per coloro che hanno diritto, e veste per potere stare in Giudizio, e non per coloro che non hanno titolo di comparirvi.

La Regia Ruota esaminate le ragioni d'ambe le Parti proferì la seguente Decisione.

MOTIVI

Considerando che la Sentenza contumaciale del 13. Settembre 1820 stata confermata nel Giudizio di opposizione con la Sentenza appellata, riconobbe, e canonizzò nei sigg. Sindaci Recanati la qualità di Cessionari del fu sig. Isach Vita Recanati, e che i sigg. Mortera e Nipoti furono condannati a pagare ad essi in questo loro carattere le somme che ritenevano in mano di attenenza della cessata Ragione Isach Vita Recanati, e Tedeschi, più i frutti decorsi sulle medesime.

Considerando che l' opposizione fatta dai sigg. Mortera alla detta Sentenza contumaciale non si estese ad impugnare nei sigg. Sindaci Recanati la veste di cessionari che la detta Sentenza aveva attribuita ai medesimi, ma soltanto si aggirò nel controvertere il diritto al pagamento dei frutti sulle somme antedette; e che in conseguenza fece transito in cosa giudicata per tutte quelle dichiarazioni, che non vennero con l' atto d' opposizione impugnate.

1

Considerando che li stessi sigg. Mortera avendo pagato liberamente ai sigg. Sindaci Recanati il capitale di cui parlava la detta Sentenza, vennero con il fatto proprio ad ammettere in essi quella veste di cessionari di cui hanno domandato il titolo giustificativo in limine ferendae Sententiae e che perciò la loro Istanza non merita di essere esaudita perchè illegalmente ed intempestivamente dedotta.

2

Considerando che il sig. Salomone Tedeschi ha inutilmente dimandato di essere ammesso come interveniente nella Causa attuale perché la Sentenza del 13 Settembre 1820 proferita in contradittorio di esso, contiene a di lui favore un riservo di ragioni esperibile nel suo congruo Giudizio, e contro il detto riservo non ha reclamato mediante appello come averebbe dovuto fare se gli avesse arrecato un gravame.

Considerando che qualsivoglia eccezione che egli fosse per allegare nella causa presente contro i sigg. Sindaci Recanati non potrebbe avere origine che da interessi sociali passati fra esso, ed il sig. Isach Vita Reca-

mati, e che perciò dovrebbe dedursi avanti gli Arbitri stati già eletti con Sentenza del 28. Settembre 1820.

Ed in quanto al merito.

Considerando che dalla dichiarazione emessa dai sigg. Mortera e Nipoti all'occasione di sequestro stato commesso dalla signora Giuditta Ambron apparisce che i sigg. Mortera avevano un debito con il sig. Salomone Tedeschi corrispondente alla somma che dovevano alla Ragione in Stralcio Isach Vita Recanati e Tedeschi; e che nel concetto che una tal somma appartenesse al loro debitore intendevano di compensarla con esso.

Considerando che in questa veduta esternata dai sigg. Mortera, i sequestri di che in atti non potettero mai essere la causa per cui non eseguirono il pagamento delle somme surriferite, e non portarono alla conseguenza che se tali somme fossero state realmente pagate, sarebbero rimaste inoperose nella cassa della ragione.

Adottando nel resto i Motivi dei primi Giudici.

*Delib. e Delib. decidendo in primo luogo sopra gli incidenti stati riuniti al merito con Decreto del 14. Febbraio corrente dice doversi rigettare siccome rigettò, e rigetta la domanda di esibizione proposta per parte dei sigg. Mortera e Nipoti con loro Scrittura del dì 4. dal detto mese, egualmente che la dimanda d'intervento in causa dedotta dal sig. Salomone Tedeschi con la Scrittura del giorno stesso; e pronunziando in merito dice essere stato male appellato per parte dei sigg. Mortera, e Nipoti dalla Sentenza contro di essi ed a favore dei sigg. Salvadore Recanati, e Pietro Salsiccioni nei Nomi proferita dal Magistrato Civile e Consolare della Città di Livorno sotto dì 19 Luglio 1822 e bene respettivamente essere stato con la Sentenza medesima giudicato; quella perciò essersi dovuta, e doversi confermare siccome la confermò, e conferma in tutte le sue parti ordinandone la piena e libera esecuzione secondo la sua forma e tenore, e condannando conforme condannò e condanna i sigg. Mortera appellanti, e respettivamente il sig. Salomone Tedeschi interveniente nelle spese giudiciali, e stragiudiciali del presente giudizio da liquidarsi con il rilascio d'ogni opportuno, e lecito mandato esecutivo che di ragione.*

Così deciso dai Signori

Gio. Carmignani primo Auditore Relatore.

Verdiano Francioli, e Cav. Ascanio Baldasseroni Auditori.

Seguono i Motivi delle Sentenze del Tribunale Civile, e Consolare di Livorno la prima Contumaciale, e l'altra contradittoria de' 15 Settembre 1820, e 19 Luglio 1822.

« Attesochè il sig. Salvadore Recanati sebbene fosse cessionario dei « sigg. Dottore Cesare Lampronti, e Gaetano Tartini creditore della mancata Ragione *Fratelli Recanati*, rivestendo per altro la qualità in unio« ne dell'altro Sindaco sig. Francesco Salsiccioni, utilmente domandava

« dal sig. Salomone Tedeschi nel suo carattere di stralciario della cessata
« Ragione *Isach Vita Recanati, e Tedeschi* il pagamento di quelle som-
« me, delle quali andava questa debitrice alla predetta Ragione *Fratelli*
« *Recanati*.

« Attesochè nell' esercizio di questo diritto il prefato sig. Salvadore
« Recanati non poteva incontrare alcuno ostacolo nel sequestro commes-
« so dalla Misericordia delli Isdraeliti sopra gli assegnamenti esistenti
« presso lo stralciario sig. Tedeschi di pertinenza del già sig. Isach Vita
« Recanati ogni qualvolta la Sentenza proferita da questo Magistrato nel
« dì 30 Settembre 1819, già passata in cosa giudicata, aveva dichiarato
« che i creditori del detto sig. Isach Vita Recanati non avevano alcun di-
« ritto di sequestrare gl' assegnamenti, che dal medesimo erano stati prece-
« dentemente ceduti ai sigg. fratelli Recanati di lui figli nel numero dei
« quali creditori rimaneva compresa la Misericordia dell' Isdraeliti.

« Attesochè il menzionato sig. Salomone Tedeschi prima di devenire
« al reclamato pagamento aveva il diritto di domandare di essere caute-
« lato dai sigg. Sindaci della mancata Ragione *Fratelli Recanati* per il
« caso che dopo il segnito pagamento sopravvenissero dei nuovi creditori
« della cessata Ragione *Isach Vita Recanati e Tedeschi*, subito che egli
« si era offerto di prestare un egual garanzia.

« Attesochè il ridetto sig. Tedeschi non poteva di ragione essere te-
« nuto a corrispondere frutto alcuno sopra le somme che nella sua qua-
« lità di Stralciario aveva ritenute di pertinenza del sig. Isach Vita Reca-
« nati, essendo massima incontroversa che lo Stralciario non deve corri-
« spondere i frutti sopra le somme da esso incassate per interesse della
« cessata Ragione, a meno che in esso non si verifichi una mora va-
« levole a render fruttifero il debito, conforme decise la *soppressa*
« *Corte di appello di Firenze nel dì 27. Luglio 1810 in Causa Bor-*
« *ghini, e Accollatari del Patrimonio Valle*.

« Attesochè il debito che avevano i sigg. Mortera, e Nepoti con la
« Ragione *Isach Vita Recanati, e Tedeschi* dipendendo da prezzo di
« mercanzie che avevano comprate dalla medesima, era perciò di sua na-
« tura fruttifero, ne a sospendere il corso di tali frutti potevano esser ba-
« stanti i sequestri che presso di essi erano stati fatti dai creditori del sig.
« Isach Vita Recanati, subito che non avevano depositate le somme alle
4 « quali ascendeva il loro debito, conforme distinguendo il caso in cui sia
« sopravvenuto il sequestro dopo che era incominciato il corso delli in-
« interessi, dall' altro ben diverso caso, nel quale il sequestro sia stato
« commesso prima che il debito si fosse reso fruttifero determinando
« nel primo a differenza del secondo caso che il sequestro sia efficace
« ad impedire il corso dei frutti a meno che non abbia il debitore
5 « depositata la somma da esso dovuta, bene avvertono *Bichery Iuri-*
„ *sprud. univers. Lib. 3. tit. 7. cap. 6. §. 1172. Voet in Pandect.*
« *lib. 22. tit. 1. num. 18.*

« Attesochè il sig. Vitale di Leon Tedesco avendo cessato dal suo
« impiego di Cassiere della Ragione *Isach Vita Recanati e Tedeschi*
« nell'anno 1810, in cui questa Ragione fu posta in stralcio non può avere
« alcun diritto a domandare il pagamento di veruno onorario per il tempo
« decorso posteriormente a quest'epoca. »

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. in sequela dell' Istanza dei sigg. Salvadore Recanati e Pietro Francesco Salsiccioni Sindaci provvisori al fallimento della Ragione «Fratelli Recanati» fatta con Scrittura del dì 11. Agosto prossimo passato, ed attese le giustificazioni che in atti, previa la dichiarazione della contumacia dei sigg. Mortera e Nipoti, inerendo alla Sentenza di questo Magistrato del dì 30 Settembre 1819 dice all' Opera Pia della Misericordia degli Isdraeliti di questa Città non competere alcun diritto per essere questi devoluti ai Creditori della detta Ragione fratelli Recanati in ordine alla dichiarazione contenuta nella citata Sentenza, e perciò non ostante il Sequestro da detta Misericordia degli Isdraeliti commesso con atto del dì 24 Dicembre 1811 presso i sigg. Mortera, e nepoti detentori di una parte di tali assegnamenti, ordina al sig. Salomon quondam Leon Tedeschi Stralciario della prefata Ragione Isac Vita Recanati e Tedeschi ed i sigg. Vitale di Leone Tedesco già cassiere di detta Ragione, e Mortera e Nepoti e ciascuno di questi due per la somma di cui respettivamente è detentore a pagare frattanto ai suddetti signori Sindaci della Ragione fratelli Recanati la somma di Pezze 5689. 2. 9. dà 8. r. ammontare di tali assegnamenti provvisoriamente concordato in atti dal detto sig. Tedeschi colla Scrittura esibita il dì 27. Giugno 1820 previa peraltro la cauzione da prestarsi reciprocamente ne' modi che di ragione tanto dai detti sigg. Sindaci Recanati a favore di detto sig. Tedeschi ne Nomi, quanto dallo stesso sig. Tedeschi a favore dei predetti sig. Sindaci Recanati per la restituzione di tutta o parte della somma suddetta nel caso di sopravvenienza di altri Creditori della ragione Isach Vita Recanati, e Tedeschi senza pregiudizio però dei diritti tali quali a detti sig. Sindaci competenti per ogni maggiore, e più vera somma che sarà a resultare da una più esatta liquidazione, e senza pregiudizio delle loro eccezioni contro i registri di detta ragione Isach Vita Recanati, e Tedeschi, assolvendo siccome assolve il suddetto sig. Tedeschi dal pagamento degli interessi sopra quelle somme di cui come Stralciario di detta Ragione è stato il detentore fin qui. Condanna i sigg. Mortera e Nepoti al pagamento degli interessi decorsi sopra la somma di cui vanno debitori della cessata Ragione Isach Vita Recanati, e Tedeschi,* »

Seguono i Motivi della Sentenza Contradittoria

« Attesochè la massima adottata da esso Magistrato nella Sentenza
« del dì 13 Settembre 1820, alla quale è stata fatta opposizione dai sigg.
« Mortera, per cui è stabilito, che allorquando è scaduto un debito mer-
« cantile, ed è perciò divenuto fruttifero, essendo il giorno della sca-
« denza di per se stesso bastante a costituire in mora il debitore, il se-
« questro che sopravvenga in mano del medesimo non è bastante a so-
« spendere il corso dei frutti, a meno che il debitore stesso non divenga
« a depositare la somma da esso dovuta, non può la massima stessa sof-
« frire alcuna limitazione in conseguenza della dichiarazione emessa dal
« sig. Salomone Tedeschi Stralciario della cessata Ragione = *Isach Vita*
« *Recanati, e Tedeschi* = con la quale asserisce, che intanto i signori
« Mortera non devennero al pagamento della somma, di cui erano dive-
« nuti debitori della predetta Ragione per dependenza della compra, che
« avevan fatta dei controversi cotoni, in quanto che li aveva pregati a
« *ritener presso di loro una tal somma a di lui disposizione*
« *per pagarli ad ogni sua richiesta ogni qualvolta avesse voluto pre-*
« *valersene per estinguere l'impegno* della Ragione in stralcio: Poi-
« chè non meritava di essere attesa una tal dichiarazione, tosto che era
« stata emessa pendente Causa, ed a favore di Persone strettamente con-
« giunte di sangue col sig. Tedeschi, come sono i sigg. Mortera, e tosto
« che oltre non essere avvalorata da alcuno amminicolo di prova, restava
« anzi dimostrata la di lei irrilevanza dall'osservare, che i sigg. Mortera
« replicando al controverso sequestro, ben lungi dall'avere indicato quan-
« to si asserisce nell'indicata dichiarazione, allegarono in vece, che i
« medesimi intendevano di compensare il debito, che avevano con l'in-
« dicata Ragione, con un credito che tenevano in egual somma contro la
« particolar Persona del sig. Salomone Tedeschi, non essendo verisimi-
« le, che se realmente i sigg. Mortera avessero aderito a quanto si asse-
« risce dal ridetto sig. Tedeschi avessero allegata la supposta compensa-
« zione, che escludeva la convenzione supposta dal medesimo.

« Attesochè, per lo stesso oggetto di esimersi dal pagamento dei frutti,
« molto meno dovevano i sigg. Mortera proporre, che siccome i seque-
« stri, che erano stati fatti nelle mani del sig. Tedeschi da diversi Cre-
« ditori del sig. Isach Vita Recanati delle somme appartenenti al mede-
« simo, le quali esistessero, o fossero per pervenire in seguito nella cassa
« della Ragione in stralcio, inabilitavano lo Stralciario sig. Tedeschi a di-
« sporre delle medesime, e per conseguenza le rendeva infruttifere, così di
« niun frutto potessero i medesimi addebitarsi ogni qualvolta era certo,
« che se avessero pagato il loro debito, questa somma sarebbe rimasta
« egualmente, che tutte le altre, infruttifere nella cassa della Ragione. ...

« Conveniva in fatti avvertire, che sebbene i commessi sequestri « inabilitassero lo Stralciario sig. Tedeschi a disporre di quelle somme, le « quali sarebbero appartenute al Socio sig. Isach Recanati, non lo ina- « bilitavano per altro a prevalersi delle somme esistenti in cassa per estin- « guere l' impegni della Ragione in Stralcio, i di cui creditori avevano a « di loro favore affetti li assegnamenti della medesima prelativamente a « tutti gli altri creditori estranei da essa.

« E quindi subito che un soggetto d' impegno poteva verificarsi per « parte della Ragione in Stralcio, tanto bastava, perchè non potessero i « signori Mortera esonerarsi dal reclamato pagamento dei frutti a fa- « favore della Ragione loro creditrice, che fossero subentrati nei di lei « diritti.

« Attesochè sebbene i sigg. Mortera avessero chiamato in rilevazio- « ne il sig. Tedeschi, per altro non poteva quest' atto sospendere la pro- « nunzia della presente Sentenza, ogni qualvolta il medesimo era stato « fatto, dopo che era già spirato il termine stabilito dalla Legge, confor- « me prescrive l' articolo 244 del vegliante Regolamento di Procedura « Civile.

Per questi Motivi :

*Delib. e Delib. inerendo all' Istanza fatta dai sigg. Salvadore Recanati, e Pietro Salsiccioni Sindaci della fallita Ragione Fratelli Recanati con loro Scrittura del dì 30 Maggio 1822 rigetta l' opposizione stata fatta per parte dei sigg. Mortera, e Nipoti alla Sentenza da esso Magistrato proferita nel 13 Settembre 1820, ordina che la medesima sia eseguita secondo la sua forma e tenore, e condanna i prefati sigg. Mortera, e Nipoti nelle spese giudiciali, tassate sommariamente in Lire centosettantacinque 12. 8.*

*Riserva finalmente le sue ragioni tali quali al sig. Salomone Tedeschi da esperimentarsi come di giustizia.*

# DECISIONE LXXIX.

## SUPREMO CONSIGLIO

*Florentina Validitatis Alienationis, ed substitutionis diei 28 Februarii 1813.*

IN CAUSA BARBOLANI DA MONTAUTO E BUSSOLINI E BUSI E DANI

Proc. Mess. Luigi Torracchi. M. Francesco Baldi. M. Pietro Salvi M. Vittorio Ceccarelli
sig. Avvocato Luigi Piccioli — sig. Avvocato Francesco Salvi

---

*ARGOMENTO*

Il Rinvestimento del prezzo nell' acquisto di un Immobile in luogo di quello venduto, e la dimissione di debiti col subingresso delle ragioni di creditori dimessi si considera una vera surroga.

SOMMARIO

1. *Vera, e propria surroga è quella di un Fondo stabile, idoneo, e corrispondente ad altro fondo stabile.*

2. *Vera surroga si considera ancora un capitale di cambio, o di un credito, quando è cauto, e sicuro.*

3. 4. *Si considera la stessa cosa la permuta di un fondo con altro fondo, o il rinvestimento del prezzo nell' acquisto di un altro Immobile, o nella dimissione di debiti col subingresso delle ragioni de' creditori dimessi.*

5. *Non è lecito al Proprietario, che ha impegnato, o ipotecato, o alienato di render deteriore la condizione di colui, col quale ha contratto.*

6. *Non v' ha alcuno, che possa trasferire in altri più di quello che ha.*

7. 8. *Il compratore di un fondo, o il creditore ipotecario non ha maggiori diritti del suo autore, il quale se in un qualche evento perder poteva la proprietà, tutte le ipoteche consentite dallo stesso compratore, e servitù create si risolvono, e sono come non avvenute.*

9. 11. *Colui che ipoteca un fondo, la di cui proprietà nasce da un titolo resolubile, non può trasferire nel suo creditore maggiori diritti specialmente dirimpetto al sistema Ipotecario Francese.*

10. *Quando si verifica la revoca di una Donazione per la causa dell' ingratitudine ritornano al Donante i Beni donati liberi da qualunque peso, ed ipoteca imposta dal Donatario.*

11. *Le condizioni, o resolutive, o modificative di una Donazione, o d'ogni altro atto traslativo di Dominio tengono luogo di una stipulazione di reversibilità de' Beni in favor del donante, o dell' alienante.*

12. *L'azione revendicatoria presuppone sempre in chi l'esercita la permanenza, e perseveranza del dominio.*

13. 14. 15. *Il Donante non ha bisogno d'Inscrizione per conservare le distinte, e privilegiate azioni reali, e rivindicatorie.*

16. *Il venditore, e il Donatore non ha obbligo d'inscrivere qualunque diritto reale, che siansi nell' atto di vendita, e di Donazione riservati d'esercitare sul fondo donato, o venduto.*

MOTIVI

Attesochè l'atto di Donazione particolare, cui per pubblico Istrumento de' 15 Dicembre 1807. rogato dal Notaro Luigi Torracchi la signora Contessa Vittoria Malaspina nei Montauto devenne a favore dei suoi sigg. Figli maschi Cav. Ferdinando, e Cav. Giovanni tanto dei beni vincolati da fidecommisso da Essa goduti, e posseduti per via di una anticipata restituzione dei medesimi a detti suoi sigg. figli, quanto di due terze parti del dì lei Patrimonio libero, andò modificata, ed accompagnata da più, e diversi riservi, fra i quali quelli agli Articoli 6. e 8. contenenti, e portanti in lei « la facoltà di prendere o a interesse, o a « Censo a carico di detti respettivi patrimonj fidecommissi, e delle due « terze parti di detto Patrimonio libero quelle somme, che possano esser « necessarie per l'effetto di dimettere i debiti respettivamente posanti « sopra i detti Patrimonj fidecommissi, e liberi come sopra donati, e « restituiti « *come pure* » di vendere a tale effetto anche altrettanti dei « beni spettanti a detti Patrimonj nelle forme di ragione, perchè così ec. « *E la contestata dichiarazione* che s'intenda riservato a favore della « detta signora Donante il diritto di fare qualunque surroga, o permuta « nei modi di ragione dei Beni fidecommissi, e di permutare anche i « Beni liberi, benchè per due terze parti compresi nella presente dona« zione, perchè così ec. »

Attesochè nella vendita, che la predetta signora Contessa Malespina con l'Istrumento de' 26 Febbraio 1819 effettuò al sig. Filippo Bubbolini per il prezzo di scudi 20684. 2. 14. della Fattoria di Carmignano già compresa nella donazione, qual prezzo fu erogato in parte nella dimissione di debiti gravanti il Patrimonio donato, e in parte nella dimissione di debiti veglianti a carico del di lei Marito col subingresso per di lei parte nelle ragioni dei creditori aventi ipoteca sui Beni del marito medesimo non può a buona ragione impugnarsi, che essa signora Contessa devenisse ad una operazione onninamente consentanea ai riservi sopraccennati, con i quali aveva modificata, ed accompagnata la sua donazione

giacchè come niuna difficoltà poteva promuoversi, e di fatti neppur promuovevasi, che al patto letterale dell'*Articolo* 6. contenente la facoltà di vendere per estinguer debiti gravanti il patrimonio donato, si fosse ella conformata rispetto alla rata di prezzo della venduta fattoria erogata nella dimissione di debiti posanti sul Patrimonio donato; così nemmeno una plausibil disputa sul valido, ed efficace esperimento di quel riservo che nella donazione all'*Articolo* 8. era scritta di fare qualunque surroga, o permuta dei beni donati poteva eccitarsi quanto all'altra parte di prezzo erogata nella dimissione di tanti creditori del marito col subingresso nelle loro ragioni.

Imperocchè il rinvestire il prezzo dei Beni venduti in tanti crediti di cambio cauti, e sicuri per la idoneità di quella Ipoteca, che dal creditore vien ceduta a chi la dimette, fu certamente l'istesso, che porre in essere quella surroga, e quella permuta, in cui si sostanziò il riservo racchiuso nell'*Artic.* 8. dell'Istrumento di donazione, contenente in favore della donante la facoltà di fare qualunque surroga, e permuta dei beni donati con tanta generalità, e latitudine d'espressioni, che nella legale teoria appartenente alla materia delle surroghe non altro si richiede, ed esige; che la stessa sicurezza, e la medesima idoneità di subietto nel surrogante, così che come vera, e propria surroga è quella di un fondo stabile
1 idoneo, e corrispondente ad altro fondo stabile, così, e nullamano vera, e propria surroga si considera l'altra di un capitale di cambio, o di un credito, sempre che questo per le garanzie, che lo riguardano sia cauto, e sicuro, mentre tanto è il permutare il fondo con altro fondo, e tanto
2 è il rinvestirne il prezzo nell'acquisto di un'altro immobile, o nella dimissione ancora di debiti col subingresso nelle ragioni ipotecarie dei creditori contro i beni dell'obbligato originariamente, secondo che in massima generale attestano *Valenzuol. Cons.* 69. *N.* 234. *Castill. controv. forens. lib.* 6. *cap.* 5. *num.* 17. *Rot. Rom. in Nuperim Tom.* 7. *decis.* 265 *N.* 1., e in pratica lo comprova la osservanza in specie degli antichi nostri Tribunali nelle frequenti contingenze di approvare le surroghe dei Beni fidecommissi, in occasione delle quali moltiplici si hanno gli esem-
4 pi di ammesse surroghe ai Beni fondi di capitali fruttiferi, purchè della idoneità, e della sicurezza di questi non restasse a dubitare.

Attesochè nella questione di diritto, se il donatario in cui passò il dominio dei Beni sotto certe condizioni purificabili, e che stiano a risolvere totalmente, o a modificare il già trasferito dominio, qualora alieni, o ipotechi a favor di Terzi i beni medesimi, trasmette a questi Terzi un diritto libero, ed assoluto esercibile in preferenza del donante, al momento, che questi venga ad usare degli stipulati riservi, o piuttosto un diritto modificato, e soggetto a quelle limitazioni, alle quali sin da principio fu subordinato dal donante; è comunemente ammessa la distinzione tra il caso, in cui si tratti di condizione protestativa inerente sin da prin-

cipio al contratto per convenzione stabilita tra le parti, e dipendente dal fatto dell'alienante, o donante, ed il caso in cui si tratti di condizione protestativa dipendente dal fatto dell'alienatario, o donatario per causa posteriore al contratto di suo originario acquisto; e a quello non inerente.

Ed in questa ricevutissima distinzione è dai DD.' insegnato; e costantemente dai Tribunali ritenuto; che sebbene nel secondo caso venga ad operarsi la risoluzione, o la modificazione del titolo del proprietario in ordine ad una causa procedente unicamente dal suo fatto, e non inerente per convenzione scritta a principio nell'atto del suo acquisto; e perciò le ipoteche, e le alienazioni nel tempo intermedio contratte rimangono inalterabili nè pregiudicate mai venir possono dalla risoluzione, o modificazione, che accada; poichè non debba esser lecito al proprietario, che impegnò la sua proprietà o ipotecando, o alienando di render deteriore la condizione di quelli, con i quali contrattò, e di sovvertire a proprio arbitrio i loro diritti, secondo che contemplando o il caso di un acquirente sotto la condizione, che dispiacendogli il fondo acquistato si riserva di resilire dal Contratto, di cui la *Leg.* 3. *in fin ff. quibus mod. pign. vel hypotheca solvitur*, o il caso di un compratore; che dopo avere già imposto delle Ipoteche sul fondo comprato esercita la redibitoria di cui la *Leg.* 4. *ff. eod. tit.*, o il caso della revoca, che della donazione si faccia per il caso dell' ingratitudine, di cui la *Leg.* 7. *Cod. de revoc. donat.* dottamente osserva *Merlin quaest. de droit. verb. résolution* §. 1. 5

Tutto all' opposto però nel primo caso, comunque si tratti di condizione protestativa, pure per la circostanza di avere Ella investito il titolo del proprietario fin da principio, così che lungi dal potere tal proprietario vantare un diritto di proprietà irrevocabile non abbia che un diritto resolubile, o modificabile in qualche certo evento non dependente dalla di lui propria volontà, ed arbitrio, ma dalla volontà ed arbitrio del suo autore niuna difficoltà s'incontra per ammettere la massima tratta dalla ragion naturale, che « nemo plus Iuris ad alium transferre potest, quam « ipse habet » di cui il Testo nella *Leg.* 54. *ff. de leg Iur.*, che il creditore ipotecario, o l'alienatario avente causa da questo proprietario, non possa aver maggiori diritti di questa, e risenta la soggezione a tutte l'affezioni che accompagnano la sorte del suo autore, e che virtualmente in esso si trasfondono, di maniera che e le servitù create, e le Ipoteche consentite, e le alienazioni ancora fatte nel tempo intermedio debbono svanire, risolversi, ed esser riguardate come non avvenute. Così *Pothier delle Ipoteche Vol.* 1. *pag.* 164 il preallegato *Merlin. quaest. de droit. Verb. resolut.* §. 1. e nei fraternizzanti termini del patto di recupera, che il venditore abbia a suo favore stipulato nel Contratto di vendita *Gail. de credit. cap.* 4. *quaest.* 12 *N.* 2177. *Negussant. de Pignor part.* 5. *Membr.* 1. *N.* 44. *Merlin. de pignor. lib.* 5. *quaest.* 13. *N.* 1 *de Luca de feud. discor.* 91. *N.* 1. *et de credit. discor.* 4. *N.* 6 *de Franchis dec.* 64 *N.* 4. *Rot. Rom. in Recent. par.* 5. *decis.* 86. 6 7

Attesochè questi principi, che di ragion comune regolano le conseguenze degli impegni contratti da un proprietario, che riconosce la originaria causa della sua proprietà da un titolo o resolubile, o modificabile da una condizione inerente al titolo medesimo sin dal giorno del suo nascimento, per concluderne, che chi ipoteca, o aliena un fondo, la di cui proprietà nel passaggio in lui fatto sia andata accompagnata da una condizione ancorchè protestativa, non può trasferire nel terzo contraente maggiori diritti dei suoi, acquistano anco maggior vigore dirimpetto al sistema Ipotecario francese, sotto la di cui influenza i sigg. Busi, e Dani riportarono la Ipoteca in disputa dal sig. Conte Ferdinando da Montauto, giacchè oltre l' *Articolo* 954. del Codice Civile francese, quale contemplando il caso della revoca della donazione per inadempimento delle condizioni, decreta per il ritorno dei Beni in potere del donante liberi da qualunque peso, ed ipoteca imposta dal donatario, havvi l' *Artic.* 2125. che che per massima generale determina « ivi » che quelli, che non hanno sul« l'Immobile, che una ragione sospesa da una condizione, e soggetta ad « essere risoluta in casi determinati, ed annullata, non possono stipulare, « che una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni, o alla stessa re« scissione » disposizioni, delle quali i commentatori francesi non mancano di rimarcare la saviezza, come tra gli altri può vedersi dal *Maleville Analisi Art.* 2125, e dal *Guichard Iurisprud. Hypothecaria Verb. Extintion. in fin.*

Attesochè l'applicazione di tali principj tanto più conveniva al caso attuale; in quanto che i sigg. Busi, e Dani terzi contraenti col sig. Conte Ferdinando da Montauto conobbero il titolo, onde egli riteneva la proprietà dei beni, e non dovevono ignorare le affezzioni, ed i gravami, ai quali andava soggetto, mentre nel Contratto con essi celebrato non fu mancato di rendergli notiziati, che i beni stati a loro favore ipotecati erano dal sig. Conte medesimo posseduti come donatario della Madre in ordine all' Istrumento de' 15 Dicembre 1807.

Attesoché ritenuto in ordine al fin qui avvertito, che le condizioni o resolutive, o modificative di una donazione, come di qualunque altro atto traslativo di proprietà, tengono luogo di una stipulazione di reversibilità dei beni in favor del donante, o alienante, sì fattamente, che per intrinseca, e connaturale sua caratteristica ripone sempre le cose nel suo primiero stato ed opera a favor dello stipulante l'azione propriamente reale reivindicatoria, che presuppone sempre la permanenza, e la perseveranza del dominio in chi l'esercita, secondo che è di gius notissimo, e con i Testi, e i DD. concordanti spiegano *Heinec. Instit.* §. 1130 *Mantic. de tacit. et ambiguis lib.* 4. *tit.* 29 *N.* 22. *Rot. Rom. in recent. part.* 3. *decis.* 378 *N.* 3 *part.* 6. *decis.* 203. *N.* 1. *et part.* 10. *decis.* 157 *N.* 6. e tra gli scrittori francesi il *Merlin alla cit. questtion Verb. resolut.* §. 1. quindi necessariamente ne segue, che niun bisogno vi ha per

il donante di prendere iscrizione, onde conservare le distinte, e privilegiate azioni reali; e revindicatorie a suo favore fino da principio riservate; 13 mentre in questi termini non si tratta d' ipoteca, che necessario sia il conservare mediante la inscrizione sui Beni altrui, ma unitamente si tratta di ritener fermo, ed illeso il riservato dominio sui Beni propri, secondo che hanno per massima costante stabilito le decisioni dei Tribunali francesi, 14 tra le quali possono in specie vedersi quella della *Corte di Roven. de 14 Dicembre 1808 presso Sirey 1809 part. 2 pag. 317. e della già Corte Imper. di Firenze dell' anno 1813. nella causa Badalassi, e del Corona*, e con questa massima furono anche tracciate le notissime Instruzioni dal Direttore generale del Registro, e dei Demanj de' 5 Aprile 1808 trasmesse ai Conservatori dietro le *Circolari de' 7 e 22 Marzo* 1807 dei Ministri della Giustizia, e delle Finanze, che si leggono presso *Sirey 1809* 15 *part. 2. pag.* 229, nelle quali Istruzioni fu espressamente dichiarato andare esente da ogni necessità d'inserizione qualunque diritto reale; che o il venditore nell' atto di vendita, o il donatore nell' atto della donazione 16 si riserva di esercitare a sua voglia sullo stabile venduto, o donato, per la ragione, che il compratore, o il donatario non può trasmettere ai terzi diritti maggiori di quelli, che egli stesso vantar possa sopra i Beni acquistati.

Attesochè inappellabile al caso attuale si rende il disposto contenuto nella moderna notificazione de' 22 Luglio 1818, per cui si accorda il subingresso in favore del creditore con ipoteca speciale nelle ragioni del creditore Ipotecario generale, da cui è vinto, poichè siccome di tal subingresso può congruamente parlarsi nell' unico concetto di creditori Ipotecarj generali di un medesimo debitore, che sulla comune garanzia concorrono, chiaro perciò diviene, cho non poteva ragionarsene nel caso concreto, in cui i sigg. Busi, e Dani creditori del sig. Conte Ferdinando da Montauto se trovano inefficace la loro ipoteca speciale sulla Tenuta di Carmignano, ciò avviene non per l'azione dei creditori Ipotecari generali dello stesso sig. Conte loro debitore, ma per l' esercizio dei diritti della sig. Contessa Malaspina da Montauto donante, che in tale esercizio non incontra ostacolo, e vince tutti gli impegni contratti dal donatario, che dirimpetto a lei debbono aversi come non apposti.

Attesochè per quanto fosse vero, che la signora Contessa Malespina da Montauto impiegasse parte del prezzo ritratto dalla vendita della fattoria di Carmignano nella estinzione ancora di debiti creati posteriormente alla donazione, non era però meno vero, che tale operazione non poteva riguardarsi come gravante il subietto donato consistente nelle due terze parti del di lei Patrimonio libero, poichè avendo essa dalla sua disposizione in favore dei figli esclusa una terza parte del medesimo suo Patrimonio libero, ed essendo questa terza parte rimasta nella sua libera proprietà, ebbe ella perciò su questa il diritto d'imporre quanti debiti a lei pia-

eque, e nello stato d' indivisione delle due terze parti donate dalla terza parte non donata sulla Tenuta di Carmignano onde sostenere, e legittimare l' impiego di quella parte del ritratto della vendita di detta Fattoria nella estinzione di debiti creati posteriormente alla donazione, facevasi luogo di ragione a quella imputazione, che nelle cose comuni è autorizzata dalla teoria fondata nella famigeratissima *Legge Marcellus ff. ad Trebell.*, mentre che altronde dal più critico esame del fatto, e dal più esatto resultato del calculo delle alienazioni da Essa anco posteriormente alla Donazione fatta restava accertatamente dimostrato, che anzi che avere assorbita, e consunta quella terza parte del Patrimonio libero, che Essa non donò, nè rimaneva una porzione tuttora libera, ed illesa.

Atteso finalmente che in tale stato di cose dai sigg. Busi e Dani si ricorse a dedurre il diritto di ottenere, che i crediti, nei quali era stata effettivamente, e legittimamente surrogata una parte del prezzo dei Beni a loro ipotecati, e quei crediti, o altri assegnamenti, nei quali l'amministratore dei due Patrimonj da Montauto, e Malespina riuniti avesse in ordine alle facoltà riservate alla signora Contessa Vittoria nel rammentato atto di Donazione, voluto surrogare ogni resto del prezzo dei Beni medesimi tuttora esistente nella mani del compratore non si diperdessero nè a loro fosse tolto l' esercitare utilmente si per la conservazione di quelli, durante la vita della donatrice, che per conseguire dopo la di lui morte il pagamento di ogni lor credito sopra di essi, tutti quei diritti, che loro potessero di ragione competere.

Per questi motivi.

*Delib. e Delib. Senza fermarsi sulla domanda incidentale presentata per parte dei sigg. Busi, e Dani con la loro Scrittura del dì 19 Settembre 1822 e riunita al merito della Causa con il Decreto del 20 Settembre 1822. Dice la Sentenza della Regia Ruota di Firenze del dì 5 Luglio 1821 da cui è appello dovérsi, salva la infrascritta dichiarazione, confermare, siccome la confermò e conferma a tutti gli effetti di ragione.*

*E procedendo a fare la dichiarazione suddetta, dice, attesa la surroga intesa, ed eseguita per parte del sig. Amministratore dei due Patrimonj riuniti da Montauto, e Malespina del prezzo ritratto dalla vendita della Fattoria di Carmignano, di che in atti, essere stata valida, e legittima la detta vendita anco all' effetto di aver risolute le ipoteche sui Beni di quella Fattoria dal sig. Conte Cav. Ferdinando da Montauto imposte a favore degli appellanti con il Contratto de' 16 Ottobre 1813 rogato Girolamo Betti, e perciò essersi dovuto, e doversi assolvere, come assolve tanto la predetta signora Contessa da Montauto, quanto il sig. Bubbolini dalle cose contro di loro dai predetti sigg. Busi, e Dani pretese, e domandate.*

*Il tutto però senza pregiudizio delle ragioni, che possono com-*

*petère ai predetti sigg. Busi, e Dani per assicurare, e conseguire il' loro credito di che in detto Contratto, così sui crediti, nei quali e stato surrogato il suddetto prezzo di detta Fattoria, come sulla rata ancora del prezzo tuttora estante presso del sig. Bubbolini ferma però sempre stante nella suddetta signora Contessa Vittoria, e suo legittimo Amministratore la facoltà di procedere ad ulteriori surroghe con la detta rata di prezzo tuttora estante a forma dell' atto di Donazione di che in atti ec.*

*E condanna detti sigg. Busi, e Dani nelle spese giudiciali anche del presente Giudizio.*

Così deciso dai Signori

Giovanni Alberti *Presidente*

Cav. Michele Niccolini, e Cav. Vincenzio Sermolli Relat. *Consiglieri*

---

## DECISIONE LXXX.

REGIA RUOTA DI FIRENZE

*Piscian. Comparation: Script. diei 17 Iulii 1825.*

In Causa Lenzi e Lenzi

Proc. Mess. Carlo Catenzaro. Proc. Mess. Jacopo Giacomelli.

---

*Argomento*

Non è impedito in appello d'impugnare il carattere della firma contenuta in un Documento abbenchè dalla Sentenza appellata sia tenuto per riconosciuto dalla parte, quando da questa, e dal suo Procuratore è stato impugnato il contenuto nel medesimo.

Sommario

1. *La finta recognizione del carattere appoggiata dal Giudice di prima Istanza alla sola presunzione indotta dalla legge per il lasso del termine a impugnarlo, non è d' ostacolo in appello di porre in essere la verità mediante la comparazione del carattere.*

2. *Quando costa che in prima istanza piuttosto che essere stato riconosciuto il documento per cui si agita; è stato anzi impugnato il contenuto nel medesimo; non può in appello rigettarsi la domanda dell' impugnazione del carattere della firma.*

STORIA DELLA CAUSA

Pretese Gaetano Lenzi con atto de' 16 Marzo 1819 che il Podere settimo delle Colmate fosse di sua proprietà, non ostante che la compra fosse fatta da Carlo Lenzi suo figlio mercante di condizione, separato dal Padre, che riportò in suo nome l'investitura dallo Scrittoio delle Reali Possessioni padrone diretto, pagò il Laudemio, e dimesse il debito di prezzo alli Arrigoni venditori delle ragioni utili.

A giustificare la sua intenzione Gaetano Lenzi produsse un Chirografo del 29 Luglio 1814, dal quale appariva che Carlo Lenzi, avesse fatto l'acquisto per interesse, e coi denari del Padre.

Carlo Lenzi con atto de' 21 Aprile 1819 parve che non impugnasse il Chirografo medesimo, poichè il Procuratore Messer Ferdinando Grazzini si fondò sopra un Istrumento successivo de' 16. Giugno 1818. rogato Benedettini dal quale resultava confessato dal Padre che gli acquisti del figlio erano del figlio medesimo, ma nel dì 29 d'Aprile domandò che fosse rimesso negli atti il Chirografo che ne era stato levato, e nel dì successivo impugnò il carattere del Chirografo medesimo, deducendo che questo non era il Chirografo di sua firma, che al vero Chirografo ne era stato sostituito un altro.

La Causa fu risoluta dal sig. Vicario Regio di Pescia nello stesso dì 30 Aprile 1819 con la conferma del sequestro a favore del Padre.

Questa è quella Sentenza sù cui fu disputato acremente se fosse passata in cosa giudicata per deserzione di appello, e per due conformi Sentenze fu dichiarato non essere, nè deserto, nè perento, l'appello medesimo.

Riassunta la Causa in merito Carlo Lenzi ripropose la impugnativa del carattere dedotta colla Scrittura suddetta, e questa impugnativa resulta dall' atto de' 31 Marzo 1823.

Gaetano Lenzi con atto de' 14 Giugno oppose che non era ammissibile la detta prova per esser caducata, e per avere lo stesso Carlo Lenzi accettato come vero il Chirografo suddetto.

Fu replicato per parte di Carlo che non sussisteva nè l'uno, nè l'altro fondamento.

E la Regia Ruota dietro la fatta discussione ha proferita la seguente Sentenza.

MOTIVI

Attesochè in fatto è certo essersi dall' appellante emessa protesta fin dalla prima Istanza, che il Chirografo contro di esso prodotto si trovava totalmente diverso da quello che aveva egli firmato, onde richiese che ne fosse nuovamente riposto in atti l'originale come dalla sua Scrittura del dì 29 Aprile 1819, e sebbene il di lui Procuratore si fosse espresso colla Scrittura del dì 21. precedente che detto Chirografo aveva per oggetto di assicurare l'appellato del ricevimento della somma occorsa per l'acqui-

sto del Podere di che in atti, quale perciò si disse fatto per di lui interesse, con tuttociò protestandosi lo stesso Procuratore nella successiva Scrittura del di 30 Aprile, che l'appellante non gli aveva mai detto, che di aver fatto un Chirografo nel quale dichiarava di aver ricevuta da Gaetano Lenzi suo Padre una data somma per detto acquisto, rilevò che intanto si era espresso come sopra nella prima Scrittura, in quanto che così lesse nella copia di detto Chirografo rimasto in Processo.

Attesochè in questa posizione di fatti è evidente, che se l'originale di questo documento si fosse riprodotto come veniva domandato, sarebbesi naturalmente impugnato allora il carattere della firma, come s'impugna ora che è stato finalmente riprodotto dopo tanti Giudizj Incidentali in cui si sono defatigate le Parti, onde non può la finta recognizione del carattere appoggiata dal primo Giudice alla sola presunzione indotta dalla Legge per il lasso del tempo a impugnarlo, pregiudicare alla verità che si domanda in appello di porre in essere col mezzo legale della comparazione del carattere medesimo, mentre quand'anco si volessero dire serotine le proteste fatte in prima Istanza tanto dall'appellante, che dal suo Procuratore contro il contenuto del Chirografo in questione, e si potesse legittimar l'opinione del Giudice che lo tenne per riconosciuto, non per questo sarebbe mai precluso l'adito a impugnarlo in appello, subitochè lungi dal resultarne la recognizione da una confessione dello scrivente, ne ha egli anzi impugnato il contenuto.

Per questi Motivi

*Delib. e Delib. Inerendo in parte alle Istanze contenute nella Scrittura esibita da Carlo Lenzi sotto di 4 Giugno 1823 nella Cancelleria di questa Ruota, dice non ostante l'eccezzioni opposte da Gaetano Lenzi essersi dovuta, e doversi ammettere come ammette l'impugnazione del carattere della firma di Carlo Lenzi nel Chirografo de' 29 Luglio 1813 prodotto da detto Gaetano Lenzi, ed assegna a questi ultimo il tempo, e termine di giorni otto dal di della notificazione della presente dichiarazione, a far le sue incumbenze nella Procedura di verificazione a forma dell'art. 406 del Regol. di Procedura, alias detto termine spirato verrà il detto Chirografo rigettato. Spese atteso il vincolo di sangue, che unisce le Parti, compensate.*

Così deciso dai Signori

Francesco Gilles *Presidente* Relatore
Gio. Batt. Brocchi, e Luigi Matani Auditori

## DECISIONE LXXXI.

SUPREMO CONSIGLIO

*Castri franci Perentionis diei 5 Iulii 1825.*

In Causa Pizzi e Baldacci

Proc. Mess. Giuseppe Giusti — Proc. Mess. Fabio Pieraccini

---

*Argomento.*

La Perenzione avvenuta o sotto le antiche leggi Toscane, o sotto la Procedura francese per la non prosecuzione, ed ultimazione delle cause entro i termini dalle medesime leggi prescritte è una mera perenzione di atti, e d'istanza, e non dell'azione.

Sommario

1. 6. *Le Cause perente sotto l'influenza delle leggi Toscane, o francesi, non possono esser colpite dalla notificazione dell' I. e R. Consulta de' 13 Gennaio 1815 secondo la quale la perenzione equivale ad una Sentenza definitiva, e contro la quale non compete, che il rimedio dell' appello.*

2. *Le trattative di accomodamento non sono efficaci di sospendere la perenzione delli atti, e dell' istanza.*

3. *Sono efficaci le trattative d' accomodamento per sospendere il corso de' termini onde evitare l' odiosa perenzione dell' azione.*

4. *La perenzione disgiunta dalla dichiarazione del Giudice per il semplice lasso de' termini sotto l' impero delle antiche leggi Toscane produceva l' effetto che restasse perenta la Procedura, ma non l' azione.*

5. *La Perenzione dell' istanza in conformità delle antiche leggi Toscane operata per il lasso materiale de' sei mesi è inevitabile meno che non si dimostri con positive giustificazioni che il corso de termini è rimasto legittimamente sospeso.*

7. *La riassunzione dell' istanza già perenta fatta prima che dalla Parte, a favore della quale è avvenuta la perenzione, sia stato dichiarato di voler di quello approfittare, esclude la perenzione.*

Storia della causa.

Maria Angiola Baldacci unita col suo marito Domenico Guerrazzi aveva introdotto causa nel 1788 avanti il Tribunale di Castelfranco di

sotto contro Giovan Michele, e fratelli Baldacci per far loro render conto dell'eredità paterna, e materna ad essa pertinente. Morì in seguito la detta Maria Angiola, e i suoi diritti passarono in Maria Rosa, e Colomba Guerrazzi sue figlie. La Colomba essendo morta innupta, si riunirono in Maria Rosa, che si maritò a Giuseppe Pieri, il quale per interesse della moglie riprese la causa li 10 Dicembre 1821 contro i figli del detto Giovan Michele, i quali opposero la perenzione per non essere stata la causa riassunta dentro l'Aprile 1815 termine prescritto dal Motuproprio de'18 Gennaio 1815.

Il sig. Potestà di Castelfranco di sotto con Sentenza del 10 Giugno 1822. dichiarò incorsa la Perenzione, la Rota Civile di Firenze revocò detta Sentenza colla sua de'26 Aprile 1823; Appellò Baldacci avanti il Supremo Consiglio.

Gli appellanti hanno domandata la revoca della Sentenza Ruotale, e la conferma dell'altra di prima Istanza sostenendo applicabile ad essa la disposizione del Motuproprio predetto. L'appellato ha domandato la conferma della Sentenza Ruotale, per non essere applicabile detta pena alle cause già perente sotto l'antico sistema con quella perenzione che toglieva unicamente la procedura, secondo le antiche leggi, e perciò poteva essa rinnovarsi davanti lo stesso Tribunale, e per tutte le altre ragioni di che nei Motivi della detta Sentenza Ruotale. Sopra di che il Supremo Consiglio ha confermata la Sentenza appellata come appresso.

MOTIVI

Attesochè la massima ormai stabilita dal Supremo Consiglio, che la perenzione incorsa o sotto le antiche Leggi Toscane, o sotto la successiva procedura francese, per la non prosecuzione, ed ultimazione delle cause dentro i termini dalle respettive allora vigenti legislazioni prescritti, era una mera, e semplice perenzione di atti e d'Istanza che ponendo le cause istesse fuori della classe delle cause, o sospese, o in corso, o pendenti, delle quali parla la recente più severa Legislazione contenuta nella notificazione dell'Imperiale e Reale Consulta de' 13 Gennaio 1815, non ha potuto esser colpita dalle enunciate moderne provvidenze, ne ha resa perciò la perenzione equivalente ad una Sentenza definitiva, contro la quale non altro rimedio competesse, che quello dell'appello, giusta le cose latamente discusse, e distinguendo sanzionate nella Decisione *del Supremo Consiglio del dì 4 Giugno 1821 in Causa Betti, e Ficini tra le impresse del Tesoro del Foro Toscano Decis. 72 pag. 23. Tom. III.* 1

Attesochè ad eliminare la perenzione, sebbene limitata alli atti, ed alla Procedura, quanto bastava a sottrarne la causa attuale alla rigorosa censura della notificazione del 13 Gennaio 1815, a non attribuirle il carattere di sospesa, e pendente, al duro effetto di soggettarla al penale disposto della Notificazione summentovata, non erano applicabili le decisio-

ni del Supremo Consiglio riferite per parte dei Baldacci, dalle quali fu stabilito, che sospese, e non perente dir si dovessero le cause, il corso delle quali rimasto fosse interrotto da insorte trattative di accomodamento, come nel caso giustificavasi dalle enunciative delli atti, e della già pronunziata Sentenza, essere di fatto avvenuto nella causa attuale, tanto al suo nascere nel 1788. quanto alla di lei riassunzione nel 1805, giacchè a tali trattative di accomodamento attribuì il Supremo Consiglio l'efficacia di sospender soltanto, non di perimere rigorosamente l'azione, quando tali trattative avevano avuto luogo nelle cause riassunte sotto il nuovo sistema introdotto dalla legge de' 15 Novembre 1814 e della successiva notificazione de' 13 Gennaio 1815 giustamente lo decretò all'effetto di evitare l'odiosa perenzione dell'azione, in cui altrimenti sarebbero incorse le cause, e forse per un artificioso contegno di quella delle Parti, a di cui vantaggio la perenzione istessa andava a dichiararsi.

Per questi, e per gli altri motivi della Sentenza appellata, che restano adottati.

*Delib. e Delib. Dice male appellato per parte dei sigg. Francesco, Giuseppe, e Gio. Battista fratelli Baldacci dalla Sentenza della Regia Ruota Civile di Firenze del dì 20 Aprile 1823 che dichiarò non incorsa la perenzione dai medesimi intentata contro la ripresa di causa dal sig. Giuseppe Pieri come marito, e amministratore della sig. Maria Rosa Guerrazzi, e bene respettivamente con detta Sentenza giudicato, e perciò quella conferma in tutte le sue parti, e condanna gli Appellanti nelle spese giudiciali anche del presente giudizio:*

Così deciso dai Signori

Cav. Michele Niccolini *Presidente*

Filippo Del Signore Relat. e. Gaetano Sodi *Consiglieri*.

**Seguono i Motivi della Sentenza del dì 29 Aprile 1823 delle Regie Ruote di Firenze come sopra adottati.**

« Attesochè è certo in fatto, che la causa rapporto alla quale venne « promossa la disputa di perenzione di istanza avanti il sig. Potestà di « Castelfranco frai sigg. Francesco, e fratelli Baldacci da una, e il sig. Giu- « seppe Pieri dall'altra delle parti, è quella stessa la quale promossa in « primo luogo fino dal 1788 dall'Angiola Baldacci, fu quindi riassunta « per la prima volta nel 10 Dicembre 1805 da Domenico Guerrazzi co- « me padre, e amministratore della di lui figlia Maria Rosa, e Maria Co- « lomba Guerrazzi, e successivamente per la seconda volta nel 10. Di- « cembre 1821 dal sig. Giuseppe Pieri come marito, e legittimo ammi- « nistratore della Maria Rosa del detto fu Domenico Guerrazzi. «

« Attesochè conseguenza necessaria di questo fatto ella è che la

„ causa ridetta rimase in ordine al disposto delle Leggi veglianti non tanto
„ all' epoca del 1805., che successivamente, colpita dalla perenzione de-
„ rivata dal semplice lasso dei termini, la quale sebbene come che di-
„ sgiunta dalla dichiarazione del Giudice, non potesse reputarsi capace di
„ produrre l' effetto di estinguere totalmente l' azione fù però sufficiente a
„ perimere gli Atti, e la procedura secondo la normale distinzione avver-
„ tita dal Supremo Consiglio nella Causa *Betti*, *e Ficini del* 4. *Giugno* **4**
„ 1821. *impressa nel Tesoro del Foro Toscano Decis.* 72. *pag.* 237.
„ *Tomo* 3.

„ Attesochè all' effetto di evitare la detta perenzione resultante dal
„ lasso del tempo non poteva il sig. Pieri utilmente proporre che questo
„ tempo fosse rimasto legittimamente sospeso in conseguenza di qualche
„ circostanza atta a indurre una tale sospensione qualunque volta esso non
„ dimostrava che tale circostanza fosse di fatto avvenuta prima che fos-
„ sero decorsi sei mesi computabili dal di della promossa, e respettiva-
„ mente riassunta istanza; mentre qualunque volta il lasso dei detti sei me-
„ si operava per ministero stesso della Legge naturalmente, e di per se
„ stesso la perenzione dell' istanza, non poteva declinarsi la consegnenza
„ resultante dal detto lasso di tempo meno che il sig. Pieri non avesse di-
„ mostrato col mezzo di positive giustificazioni che questo lasso di tempo
„ fosse rimasto legittimamente sospeso. **5**

„ Attesochè se per le cose predette la causa vegliata infra i sigg. Pieri,
„ e Baldacci era rimasta perenta perciò che riguarda gli Atti, e la Proce-
„ dura non poteva quindi contro di essa opporsi l'altra diversa perenzione
„ estintiva dell' azione equivalente ad una vera, e propria Sentenza defini-
„ tiva sul fondamento, che la Causa stessa non fosse stata riassunta dentro
„ il mese di Aprile 1815. conforme ordinò la notificazione dell' Imp. e R.
„ Consulta del dì 13. Gennaio 1815. in ordine alla quale furono dichiara-
„ te perente *ipso jure* le Cause le quali non fossero state riassunte dentro il
„ mese di Aprile 1815., mentre in queste circostanze si ren le in tutto ap-
„ plicabile alla attuale controversia il ragionamento che in termini fù fatto
„ dal Supremo Consiglio nella riferita *Causa Betti*, *e Ficini ove al* §. **6**
„ 11. *et seg. si legge* „ *ivi* „ *Attesochè dovendosi*, *e al dirimpetto*
„ *delle antiche Toscane*, *e al dirimpetto delle Francesi Leggi*, *e Re-*
„ *golamenti considerare la Causa Betti*, *e Ficini in ogni aspetto sicu-*
„ *ramente perenta*, *non potè poi soggiacere alla censura delle più*
„ *moderne Leggi Toscane, ed in specie di quella della R.Consulta del* 13.
„ *Gennaio* 1815. *secondo il di cui disposto perente* ipso jure *dichiarate*
„ *vennero le Cause, che avanti i nuovi Tribunali Toscani non fossero*
„ *state riassunte dentro il mese di Aprile* 1815., *e affette di una pe-*
„ *renzione equivalente ad una Sentenza definitiva*, *poichè detta noti-*
„ *ficazione del* 13. *Gennaio* 1815., *non meno che la precedente Legge*
„ *transitoria del* 15. *Novembre* 1814. *parlando delle Cause rimaste so-*
„ *spese*, *ed in corso*, *e pendenti i Tribunali Francesi investire non*

„ *poterono la Causa Betti, e Ficini, come quella, che essendo già per le*
„ *cose sopravvertite, perenta, quando fù attivata in Toscana la Pro-*
„ *cedura Francese, perchè colpita da quella perenzione materiale in-*
„ *dotta dal lasso del tempo, e del termine della istanza, la quale co-*
„ *munque limitasse la sua efficacia a perimere la Procedura, e non*
„ *l'azione operava sempre però l'effetto che il termine della Causa*
„ *fosse spirato, non poteva più dirsi una Causa, nè sospesa, nè in*
„ *corso, nè pendente, ed era perciò restato sempre al Betti libero, e*
„ *non precluso il potere, rinnovando la Procedura, la sola perenta,*
„ *ed estinta, tornare ex integro avanti il Tribunale di Pontedera,*
„ *come con la sua domanda dei 26. Giugno 1819. di fatto tornò a*
„ *sperimentare l'azione, che gli potea competere.* „

„ Attesochè non poteva del pari opporsi al sig. Pieri la perenzione
„ che per il lasso dei sei mesi viene secondo il disposto delle Leggi attuali
„ comminata dietro il decorso dei sei mesi computabili dal dì della intro-
„ duzione della Istanza; perenzione la quale sarebbesi potuta verificare per
„ non avere il sig. Pieri predetto proseguito, ed ultimato il Giudizio
„ dentro sei mesi decorsi dal dì 10. Dicembre 1821. epoca in cui aveva
„ riassunto l'Istanza; mentre non avendo i sigg. Baldacci dichiarato di vo-
„ lere profittare di detta perenzione prima che il sig. Pieri avesse real-
„ mente riassunta di nuovo l'Istanza, conforme di fatto la riassunse, non
„ potevano in tali circostanze i medesimi sigg. Baldacci profittare del be-
„ nefizio di detta perenzione secondo ciò che in termini puntualissimi
„ decise la *nostra Ruota nel* 18. *Settembre* 1821. *nella Causa Bernar-*
„ *dini*, e *Micho*, come rilevasi dalla Decisione impressa nel *Tesoro del*
„ *Foro Toscano T.* 4. *pag.* 56.

„ Delib. e Delib. Dice bene appellato per parte del signor Giuseppe
„ Pieri come legittimo Amministratore della signora Maria Rosa del fù
„ Domenico Guerrazzi sua Moglie dalla Sentenza di dichiarazione di pe-
„ renzione proferita li 10. Giugno 1822. dal sig. Potestà di Castel Franco
„ di Sotto a favore dei sigg. Francesco, Giuseppe, e Gio. Batista Figli del
„ fù Gio. Michele Baldacci, e male respettivamente con detta Sentenza
„ giudicato, e perciò quella revocando dice non essere incorsa in questa
„ Causa la perenzione opposta dagli Appellanti, e doversi perciò proce-
„ dere avanti detto sig. Potestà alla cognizione del merito della Causa; e
„ condanna gli Appellanti nelle spese tanto del presente, che del passato
„ Giudizio.

# INDICE

## DELL' OTTAVO TOMO

CONTENENTE

DECISIONI DELL' ANNO 1823.

I. Indice per alfabeto de' titoli delle decisioni.

II. Indice per alfabeto de' nomi de' litiganti.

III. Indice per alfabeto delle materie.

## INDICE

DEI TITOLI DELLE DECISIONI

*N. B.* Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina.

ANNO 1823. SUPREMO CONSIGLIO DI GIUSTIZIA

8 Gennaio Appello. LV. 285. Relat. Del Signore.
29 Gennaio Appello valido. XXXXVIII. 260. Relat. Sermolli.
14 Marzo Ammissione di prova testimoniale. LXXVI. 366. Relat. Niccolini.
25 Aprile Appello dalla sentenza graduatoria. XV. 143. Relat. Sodi.
25 Aprile Appello. LII. 271. Relat. Sodi.
26 Maggio Accesso. VI. 82. Relat. Sodi.
18 Giugno Appello valido. LX. 297. Relat. Niccolini.
21 Luglio Alimenti. XXV. 179. Relat. Mori-Ubaldini.

| | |
|---|---|
| 8 Agosto | Ammissione di prova testimoniale. LXXIII. 353. Rel. Sermolli. |
| 21 Marzo | Competenza. LXVI. 324. Relat. Del Signore. |
| 11 Aprile | Concorso universale di creditori. IX. 121. Relat. Sermolli. |
| 25 Aprile | Congoaglio. LII. 271. Relat. Sodi. |
| 25 Aprile | Cessione. LIX. 293. Relat. Sermolli. |
| 5 Maggio | Competenza. LXIX. 338. Relat. Del Signore. |
| 26 Maggio | Concorso. L. 267. Relat. Sodi. |
| 13 Giugno | Competenza. XXXXIV. 242. Relat. Sodi. |
| 13 Giugno | Credito. LI. 269. Relat. Del Signore. |
| 23 Giugno | Competenza. XI. 132. Relat. Del Signore. |
| 13 Luglio | Credito privilegiato. XXXXI. 235. Relat. Mori-Ubaldini. |
| 11 Agosto | Competenza. X. 129. Relat. Mori-Ubaldini. |
| 14 Marzo | Data certa. LIII. 280. Relat. Sermolli. |
| 23 Aprile | Deserzion d'appello. XVIII. 161. Relat. Sermolli. |
| 14 Luglio | Deserzion d'appello. LVII. 288. Relat. Moriubaldini. |
| 21 Luglio | Deserzion d'appello. LXXII. 351. Relat. Del Signore. |
| 28 Luglio | Esecuzione reale. VII. 84. Relat. Sermolli. |
| 21 Aprile | Frutti. LVIII. 290. Relat. Alberti. |
| 16 Maggio | Inibitoria. II. 70. Relat. Sodi. |
| 11 Luglio | Incompetenza di foro. XXXXII. 327. Relat. Del Signore. |
| 11 Agosto | Incompetenza di foro. XXI. 169. Relat. Sermolli. |
| 16 Aprile | Nullita' di gravamento. LXV. 320. Relat. Del Signore. |
| 28 Aprile | Nullita' di sentenza. IV. 73. Relat. Sermolli. |
| 12 Maggio | Nullita' d'appello. LXII. 306. Relat. Del Signore. |
| 4 Giugno | Nullita' d'appello. XXXXVI. 252. Relat. Niccolini. |
| 18 Giugno | Nullita' di sentenza. XXVII. 187. Relat. Sodi. |
| 11 Luglio | Nullita' XXXVIII. 227. Relat. Del Signore. |
| 6 Agosto | Nullita' di obbligazione. XXIII. 173. Relat. Sodi. |
| 3 Settembre | Nullita' di sentenza. XVII. 158. Relat. Sodi. |
| 3 Luglio | Perenzione. LXXXI. 398. Relat. Del Signore. |
| 9 Luglio | Pretesa ammissione di prova testimoniale. LXXVI. bis 369. Relat. Del Signore. |
| 18 Luglio | Pretesa nullita' LII. bis 277. Relat. Sermolli. |
| 29 Luglio | Prova testimoniale. XXIV. 176. Relat. Del Signore. |
| 9 Giugno | Pretesa perizia. XXVIII. 191. Relat. Sermolli. |
| 3 Gennaio | Renunzia. I. 3. Relat. Sermolli. |
| 4 Maggio | Rendimento di conti. LXX. 341. Relat. Niccolini. |
| 18 Giugno | Rendimento di conti. XIII. 138. Relat. Del Signore. |
| 2 Luglio | Rejezione d'appello. III. 72. Relat. Del Signore. |
| 13 Luglio | Renunzia valida. XXXX. 232. Relat. Del Signore. |
| 16 Luglio | Rejezione d'appello. LVI. 287. Relat. Mori-Ubaldini. |
| 21 Luglio | Rejezione. XII. 135. Relat. Del Signore. |
| 23 Luglio | Rejezione d'appello. XIX. 163. Relat. Sodi. |
| 26 Febbraio | Salvianista. XXXIX. 229. Relat. Niccolini. |
| 18 Aprile | Sentenza valida. XIV. 141. Relat. Sodi. |
| 2 Luglio | Sequestro. LIV. 282. Relat. Del Signore. |
| 29 Gennaio | Validita' d'appello. XXXXVIII. 260. Relat. Sermolli. |
| 28 Febbraio | Validita' di alienazione, e surroga. LXXIX. 388. Relatore Sermolli. |

| | |
|---|---|
| 18 Aprile | VALIDITA' DI SENTENZA. XIV. 141. Relat. Sodi. |
| 18 Giugno | VALIDITA' D'APPELLO. LX. 297. Relat. Niccolini. |
| 13 Luglio | VALIDITA' DI RENUNZIA. XXXX. 232. Relat. Del Signore. |

ANNO 1823. REGIA RUOTA DI FIRENZE

| | |
|---|---|
| 4 Marzo | ARRESTO PERSONALE. XXXI. 208. Relat. Brocchi. |
| 20 Marzo | AGGIUDICAZIONE. XXX. 206. Relat. Brocchi. |
| 13 Maggio | ASSICURAZIONE DI DOTE. XXII. 171. Relat. Matani. |
| 4 Gennaio | CREDITO. XXXV. 221. Relat. Matani. |
| 23 Gennaio | CREDITO. LXXV. 362. Relat. Brocchi. |
| 4 Febbraio | CREDITO. XXVI. 182. Relat. Brocchi. |
| 29 Aprile | CREDITO. XXXVI. 223. Relat. Matani. |
| 17 Luglio. | COMPARAZIONE DI CARATTERE. LXXX. 395. Relat. Gilles. |
| 15 Maggio | DIVISIONE. XXXIII. 217. Relat. Brocchi. |
| 27 Febbraio | ESECUZIONE PROVVISORIA. XXXXIII. 241. Relat. Brocchi. |
| 15 Maggio | IMMISSIONE IN SALVIANO. LXXIV. 354. Relat. Brocchi. |
| 6 Marzo | PRETESA NULLITA' E SIMULAZIONE. XXXVII. 225. Relat. Brocchi. |
| 5 Giugno | PRETESO CREDITO. XX. 163. Relat. Brocchi. |
| 14 Marzo | RIGETTO DI POSIZIONI. XXXIV. 220. Relat. Matani. |

ANNO 1823. REGIA RUOTA DI PISA

| | |
|---|---|
| 15 Gennaio | CREDITO COMMERCIALE. LXIII. 309. Relat. Francioli. |
| 21 Febbraio | CREDITO. LXXVIII. 377. Relat. Carmignani. |
| 11 Giugno | CONCORDIA. XXXXIX. 263. Relat. Francioli. |
| 6 Agosto | CONTRATTO VALIDO. LXVII. 326. Relat. |
| 3 Agosto | DOTE CONGRUA. LXI. 300. Relat. Carmignani. |
| 4 Luglio | ENFITEUSI. XXXXVII. 255. Relat. Carmignani. |
| 19 Febbraio | NULLITA' DI CONTRATTO XXXXV. 244. Relat. Baldasseroni. |
| 2 Luglio | NULLITA' DI SEQUESTRO. XVI. 147. Relat. Baldasseroni. |
| 20 Giugno | PRETESA LESIONE. VIII. 95. Relat. Baldasseroni. |
| 16 Luglio | PRETESA RIDUZIONE DI CANONE. XXIX. 195. Relat. Baldasseroni. |
| 20 Giugno | REJEZIONE DI PERIZIA. VIII. 95. Relat. Baldasseroni. |
| 10 Gennaio | SPESE. LXIV. 313. Relat. Baldasseroni. |
| 13 Febbraio | SPECULAZIONE COMMERCIALE. LXXVII. 372. Relat. Baldasseroni. |
| 6 Maggio | SENSERIA. LXVIII. 330. Relat. Francioli. |
| 6 Agosto | VALIDITA' DI CONTRATTO. LXVII. 326. Relat. |

ANNO 1823. REGIA RUOTA DI SIENA

| | |
|---|---|
| 15 Aprile | DOTE. V. 76. Relat. Lorenzini. |
| 26 Aprile | DOMANDA RECONVENZIONALE. XXXII. 210. Relat. Lorenzini. |

# INDICE PER ALFABETO

## DE' NOMI DE' LITIGANTI

N. B. Il Numero Romano indica la Decisione, e quello Arabo la Pagina

### SUPREMO CONSIGLIO

Acconci, e Fallani *LIX.* 293.
Albano, e Sciarabatti. *LVIII.* 290.
Alderini ne Meriaei, e Bonini. *XXIII.* 173.
Agostini e Gicati e Lenai. *L.* 267.
Amministrazione dei Beni della Corona e Capponi. *VI.* 82.
Andreini e Andreiei. *III.* 72.
Andreotti, e Soffredici. *XLVI.* 251.
Arata e Bonaventori. *LX.* 297.
Arrighi Griffoli, e Passerini. *XXXIX.* 229.
Arrighetti ne NN. e Becci. *XI.* 132.
Baldaeci e Pieri. *LXXXI.* 398.
Badii e Bruchi. *XL.* 232.
Baiocchi e Fallani. *LI.* 269.
Banti, e Felloni e Sanetti. *IX.* 121.
Barbolaei da Monteauto, e Bubbolini e Busi e Dani. *LXXIX.* 388.
Becci e Arrighetti ne NN. *XI.* 132.
Bellotti e Cavigli *XXXVIII.* 227.
Biondi e Mascalchi e LL. CC. e Manzani. *LII.* bis 277.
Bombicci, e Cola. *XII.* 135.
Bonini e Alderici ne Mariani. *XXIII.* 173.
Boldrini e Seghieri e Riegressi. *XLIV.* 242.
Boneventura e Arata. *LX.* 297.
Borghese, e Caiani *LVII.* 288.
Brucalassi e Galli Tassi. *LXII.* 306.
Bruchi e Badii. *XL.* 232.
Bubbolini e Barbolani da Montauto e Busi e Dani. *LXXIX.* 388.
Bucciolini e Visani. *XXIV.* 176.
Busi e Daei e Bubbolini e Barbolani da Montauto. *LXXIX.* 388.
Caiani e Borghese. *LVII.* 288.
Capecchi e Savelli ne NN. *LXV.* 320.
Capponi, e Amministrazione dei Beni della Corona. *VI.* 82.
Cariaggi e Menti. *IV.* 73.
Caspriei e Nannini Gini. *LXXIV.* 354.
Cavigli e Bellotti. *XXXVIII.* 227.
Chiari e Chiari. *LXXIII.* 353.
Cipriani e Cogi. *II.* 70.
Cocconi e Mazzoni. *XXVII.* 187.
Cola e Bombicci. *XII.* 135.
Corsini e Malvezzi. *I.* 3.
CreditoriTartini, e Sanboin ne Tartini. *XXVIII* 191.
Creditori Riccardi e Giannoni e Guidotti. *XVII.* 158.
Cogi e Cipriani. *II.* 70.
Dami e Meechi. *XLII.* 237.
Dani e Busi, e Bubbolini e Barbolani da Montauto. *LXXIX.* 388.
Della Lene e Morganti ne Castle. *XXI.* 169.
Fabbrici e Marri. *LXVI.* 324.
Fabbroni e Marchesi Vedova Fabbrioi *XLVIII* 260.
Fallani e Acconci. *LIX.* 293.
Fallani e Baiocchi *LI.* 269.
Felloni e Banti e Sanetti. *IX.* 121.
Formigli e Magnani e Marri. *LXIX.* 338.
Fortini e Tevanti Vedova Fortini. *XXV.* 179.
Franciolі e Patrimonio e CC. Francioli. *LII.* 271.
Galletti e Mannocci. *XIII.* 138.
Galli Tassi e Brucalassi. *LXII.* 306.
Gherardi e Nesti. *XVIII.* 161.
Giannoni e Guidotti, e Creditori Riccardi. *XVII.* 158.
Gicati e Agostini e Lenai. *L.* 267.
Guerrieri e Polidori. *XIX.* 163.
Guidotti e Creditori Riccardi e Giannoni. *XVII.* 158.
Lapi e Monticini. *X.* 129.
Lacducci e LL. CC. e Mercanti. *LV.* 285.
Lenai e Agostini e Giusti. *L.* 267.
Loli Piccolomini e Filugelli e Mucciarelli. *LV.* 285.
Mucciarelli e Loli Piccolomini. *LV.* 285.
Magnani e Marri e Formigli. *LXIX.* 338.

Malvezzi e Corsini. *I.* 3.
Mannocci e Galletti. *XIII.* 138.
Marri e Fabbrini. *LXVI.* 324.
Marri e Formigli e Magnani. *LXIX.* 338.
Marchesi Vedova Fabbrini, e Fabbroni. *XLVIII* 260.
Marcelli e Piegai e Rocchi. *XV.* 143.
Mascalchi e LL. CC. e Menzani e Biondi. *LII* bis, 277.
Massei e Parigi ne Borracchini. *LIII.* 280.
Mazzoni e Cocconi. *XXVII.* 187.
Menci e Ubaldi. *XIV.* 141.
Menchi, e Dami. *XLII.* 237.
Menti e Cariaggi. *IV.* 73.
Menzani e Mascalchi e LL. CC. e Biondi. *LII.* bis 277.
Mercanti e Landucci e LL. CC. *LIV.* 282.
Milloni e Staderini. *LXXVI.* 366.
Monticini e Lapi. *X.* 129.
Morganti ne Castle e Della Lena. *XXI.* 169.
Nannini-Gini e Caprini *LXXIV.* 354.
Nesti e Gherardi. *XVIII.* 161.
Paolini e Salvetti. *LXXI.* 350.
Parigi ne Borracchini e Massei. *LIII.* 280.
Passerini e Arrighi Griffoli. *XXXIX.* 229.
Patrimonio e CC. Francioli e Francioli, *LII.* 274.
Passi e Santini. *LXXI.* 351.
Piegai e Marcelli e Rocchi. *XV.* 143.
Pieri e Baldacci. *LXXXI.* 398.
Pizzati e Reisoli. *LVI.* 287.
Polidori e Guerrieri. *XIX.* 163.
Ralla e Rignano. *LXXVI.* bis 369.
Reisoli e Pizzati. *LVI.* 287.
Rignano e Ralla. *LXXVI.* bis. 369.
Ringressi e Boldrini e Seghieri. *XLIV.* 242.
Rocchi e Marcelli e Piegai. *XV.* 143.
Salvetti e Paolini. *LXXI.* 350.
Sanetti e Banti, e Felloni. *IX.* 121.
Santini e De Passi. *LXXII.* 351.
Sauboin e Creditori Tartini. *XXVIII.* 191.
Savelli ne NN. e Capecchi. *LXV.* 320.
Sciarabatti e Albano. *LVIII.* 290.
Seghieri e Boldrini, e Ringressi. *XLIV.* 242.
Soffredini e Andreotti. *XLVI.* 252.
Staderini e Milloni. *LXXVI.* 366.
Tavanti Vedova Fortini e Fortini. *XXV.* 179.
Ubaldi e Menci. *XIV.* 141.
Vais Villa Reale ne Medina e Vais Villa Reale negli Agbib. *LXX.* 341.
Visani e Bucciolini. *XXIV.* 176.

## R. RUOTA FIORENTINA

Bechelli Vedova Bicchi e Bicchi. *XXXIV.* 220.
Benelli e Cassi. *XXX.* 206.
Bernardini e Lorenzini. *XLIII.* 241.
Berni e Merlini. *XX.* 165.
Bertelli e Bracci. *XXVI.* 182.
Bicchi e Bechelli Vedova Bicchi. *XXXIV.* 220
Bracci e Bertelli, *XXVI.* 182.
Buccianti e Lepri. *XXII.* 171.
Boti e Panchetti. *XXXVII.* 225.
Cassi e Benelli. *XXX.* 206.
Chimichi e Fano e Marranci. *LXXV.* 362.
Dell'Osso Vedove Verna, e Verna. *XXXVI* 223.
Fano e Chimichi e Marranci. *LXXV.* 362.
Giglioli e Stradi. *XXXI.* 208.
Lepri e Buccianti. *XXII.* 171.
Lenzi e Lenzi. *LXXX.* 395.
Lorenzini e Bernardini. *XLIII.* 241.
Marranci e Fano e Chimichi. *LXXV.* 362.
Merlini e Berni. *XX.* 165.
Panchetti e Boti. *XXXVII.* 225.
Parigi e Uguccioni ne NN. *XXXV.* 221.
Salvadori e Servi e Torrigiani e LL.CC. *XXXIII* 217.
Servi, e Torrigiani, e Salvadori, e LL. CC. *XXXIII.* 217.
Stradi e Giglioli. *XXXI.* 208.
Torrigiani e Servi e Salvadori e CC. di LL. *XXXIII.* 217.
Uguccioni ne N.N. e Parigi. *XXXV.* 221.
Verna e Dell'Osso Vedove Verna. *XXXVI.* 223

## R. RUOTA DI PISA

Abodharam e de Montel e Levy *XLV.* 245.
Adorni e Sereni Vedova Puntelli *XLVII.* 255.
Ainé e Ferri, e Tiribilli. *LXIII.* 309.
Antonelli e Cecconi. *LXXVII.* 372.
Balducci e Gomellini. *LXI.* 300.
Berretti e Salvi e CC. di LL. *LXVII.* 326.
Cafacci e della Bianca, e della Longa. *LXVIII.* 336.

Cecconi e Antonelli. *LXXVII.* 372.
Chiocchini e Matteoli. *VIII.* 95.
Della Bianca e della Longa e Cafacci. *LXVIII.* 330.
Delle Longa e della Bianca e Cafacci. *LXVIII.* 330.
De Ceresa e Krause. *XLIX.* 263.
De Montel e Abudbaram e Levy. *XLV.* 244.
D' Eyssautieri e Eredi Sivignano. *XXIX.* 195.
Eredi Sivignano e d'Eyssautieri. *XXIX.* 195.
Ferri, e Aine e Tiribilli. *LXVIII.* 309.
Galetti e Petrocecchino e Serpos. *XVI.* 147.
Gomellini e Balducci. *LXVI.* 300.
Krause e Deceresa *XLIX.* 263.
Levy e Abudbaram e de Montel. *XLV.* 245.
Mainardi e Soldaini. *LXIV.* 313.
Mattioli e Chiocchini. *VIII.* 95.
Mortera, e Sindaci Recanati e Tedeschi. *LXXVIII.* 377.
Petrocecchino e Galetti e Serpos. *XVI.* 147.
Salvi, e Berretti, e LL. CC. *LXVII.* 326.
Sereni Vedova Puntelli e Adorni. *XLVII.* 255.
Serpos e Galetti, e Petrocecchino *XVI.* 147.
Soldaini e Mainardi. *LXIV.* 313.
Tiribilli e Ainè e Ferri. *LXIII.* 309.

R. RUOTA DI SIENA

Casini e Grassi. *XXXII.* 210.
Grassi e Casini. *XXXII.* 210.
Massi e Monte de Paschi e Posticci. *V.* 76.
Monte de Paschi e Massi e Posticci. *V.* 76.
Posticci e Massi e Monte dei Paschi. *V.* 76.

# INDICE DELLE MATERIE

ACCESSORIO

*L' Accessorio non può, nè deve avere forza diversa da quella del principale.* Decis. 8. Num. 18. pag. 96.

ADDEBITO

*Per repellere un addebito criminoso non può essere denegata la contro prova tendente ad escluderlo.* Decis. 76. N. 2. pag. 366.

AFFITTO — AFFITTUARIO

*Colui, che affitta un Negozio di Farmacia coll' obbligo all' Affittuario di non rimuovere l' indicazione, e non ne rende pubblica l' alienazione, resta soggetto alle Leggi del Commercio.* Decis. 35. N. 2. pag. 222.

*Colui, che non ha resa pubblica la concessione ad affitto di un Negozio di Farmacia, convalida la sua continuazione di Negoziante colla compra, per rivendere, di una quantita di Cera.* Ivi N. 3.

*L' Affittuario al termine dell' affitto ha diritto di compensare, o ritenere il Canone dell' ultimo termine del Contratto per sicurezza dei suoi crediti, quando questi siano certi nella sostanza.* Dec. 20. N. 1. 2. pag. 165.

*La differenza del valore dei Bestiami, e Sughi dalla consegna alla riconsegna di un Fondo affittato non costituisce credito a favore dell' Affittuario, se non vi ha un patto, che ciò stabilisca.* Ivi. N. 3. 4.

*Le stime de' Bestiami, e altri oggetti di un Fondo affittato per consegnarsi ai nuovi Affittuarj non costituiscono alcun credito a favore del vecchio Affittuario.* Ivi. N. 5.

*Nello scapito, che un Affittuario risente per l' eccessivita del Canone di una Tenuta restano compresi i Beni singoli componenti la Tenuta medesima.* Decis. 8. N. 7. pag. 95.

AGGIUDICAZIONE

*Quando nelle Cause d' aggiudicazione non sono state violate le forme, la Sentenza, che la canonizza è giusta.* Decis. 30. Num. 1. 3. pag. 206.

*Quando in una Causa d' aggiudicazione in appello si vuole dall' Appellante attaccare la sostanza del credito risultante da un pubblico Istrumento, e non impugnato, non s'ascoltano tali eccezioni.* Ivi. N. 2. 4.

### ALIMENTANDO — ALIMENTANTE — ALIMENTI

*Sia per le Leggi Canoniche, che Civili è tenuto il Patruo ad alimentare* Jure sanguinis, *ed in sussidio i propri Nipoti.* Decis. 25. N. 1, pag. 179.

*Nel concorso dei due estremi della povertà nell'Alimentando, e stato comodo dell'Alimentante devono accordarsi al primo gli alimenti.* Ivi. N. 2.

*La circostanza di conseguire la Madre delli Alimentandi dalla munificenza Sovrana una pensione non sufficiente all'intero mantenimento della Famiglia, non liberano quegli, che è obbligato a dare gli alimenti, dal prestarli.* Ivi. N, 3.

### AMMINISTRATO — AMMINISTRATORE

*L'Ammministratore contumace a render conto è sottoposto alle dichiarazioni giudiciali coerenti in tutto alle domande dell' Amministrato,* Decis. 52. N. 4. pag. 271.

### ANALOGIA

*Non v' ha analogia ove non è somiglianza, e parità di ragione.* Dec. 9. N. 7. pag. 121.

### ANELLO BENEDETTO

*L'* Anello Benedetto *è annoverabile fra gli oggetti, che quasi necessarj sono alla celebrazione delle Nozze,* Decis. 5. N, 10. pag. 77.

*L'* Anello Benedetto *è una spesa indispensabile dovuta dallo Sposo alla Sposa senza di lui rivalsa,* Ivi. N, 11.

*L'* Anello Benedetto *è un' appendice dotale.* Ivi. N. 14.

*L'* Anello Benedetto *si acquista in dono irretrattabile dalla Moglie,* Ivi. Num. 9.

### APPELLANTE — APPELLATO — APPELLO

*L'Atto de' Gravami è il più importante ne' Giudizj d' appello,* Dec. 4. N. 1, pag. 74.

*Quando nei Gravami dicesi appellato per il solo capo della nullità, e nel corso del Giudizio d' altro non si tratta che della sola nullità, debbono i Giudici occuparsi della sola nullità, sebbene nell'Atto d'appello dicesi appellato anco per il merito.* Ivi. N. 2.

*Da due Sentenze conformi non si può appellare,* Decis. 3. Num. 1. pag. 72,

*Quando la Sentenza è inappellabile nel merito non si può nemmeno appellare per l'Articolo delle spese,* Ivi· N. 2.

*Per la Legge de'* 30, *Novembre* 1786, *le Sentenze Criminali per ciò che riguarda gli effetti civili sono appellabili avanti i Tribunali Civili d' appello,* Decis. 10. N. 1, pag. 130.

*Il Giudice può togliere o modificare in alcuni casi gli effetti dell'Atto d' appello non per un effetto del suo arbitrio, ma per le disposizioni di ragione.* Decis, 12. N. 4, 5, pag. 135.

*La restrizione dell' appello assumerebbe l' esecuzione provvisoria senza ragione.* Ivi. N. 6.

*La restrizione dell' appello può aver luogo allorchè si tratta di sfratto.* Ivi. N. 7.

*Il Creditore che non si oppone al progetto di Graduatoria ad Esso sfavorevole, non perde il diritto d' appellare.* Decis. 15. Num. 1. pag. 143.

*A forma dell' Articolo 937. può interporsi appello, e domandarsi in seconda Istanza, la collocazione nella Graduatoria non tanto da quello, che alla medesima ha fatto opposizione, come da quei che ha omesso di farla.* Ivi. N. 2.

*Quegli, che in prima Istanza nella produzione del suo Titolo per essere graduato per il suo credito domanda la sua collocazione nel grado che di ragione gli compete, non fa una domanda nuova, se in appello fa istanza per la separazione de' Patrimoni.* Ivi. N. 3. 4.

*Alle Regie Ruote si può appellare per il capo della nullità dalle Sentenze proferite dal Tribunale di Prima Istanza, ma non si può opporre la nullità contro le Sentenze emanate dalle stesse Ruote.* Decis. 38. N. 1. 2. pag. 227.

*Non ci ha parità tra le Sentenze, e le Perizie per l' effetto d' appello.* Decis. 28. N. 1. 6. 7. pag. 191.

*Il Supremo Consiglio è autorizzato solo a decidere inappellabilmente o in conferma, o in revoca di qualunque Sentenza interlocutoria della Ruota avanti di lui portata in appello.* Ivi. 28. N. 10. pag. 191.

*Il Tribunale d' appello nel caso di denegata giustizia può decidere tanquam in prima.* Decis. 45. N. 1. pag. 244.

*L' Atto d' appello dalle Sentenze interlocutorie deve contenere i motivi sopra i quali è fondato.* Decis. 46. N. 1. pag. 252.

*Ne' Giudizj di primo appello avanti le Ruote si deve osservare quella medesima Procedura stabilita ne' Giudizj Incidentali di prima Istanza.* Ivi. N. 2.

*L' Appellato nel termine di otto giorni da quello dell' appello notificatogli deve opporre le sue eccezioni.* Decis. 46. N. 5. pag. 252.

*L' Art. 751. del Regolamento di Procedura è applicabile al solo appello dalle Sentenze definitive.* Ivi. N. 10.

*L' Art. 749. del Regolamento di Procedura stabilisce che l' Atto d' esposizione dei Gravami nei Giudizj Interlocutori deve unirsi in appello alla produzione della Sentenza appellata, e del Processo di Prima Istanza.* Ivi. N. 4.

*Il termine ad appellare dalle Sentenze definitive non comincia a decorrere se non dal giorno del rapporto della notificazione della Sentenza.* Decis. 48. N. 1. pag. 261.

*E' valido l'appello delle Sentenze se è interposto prima che sia registrato il rapporto della loro notificazione.* Ivi. N. 6.

*Quando l'appello è interposto dalla Sentenza, che esclude la reclamata nullità, deve considerarsi per il caso dell'ingiustizia.* Decis. 52. bis N. 2. pag. 277.

*Il termine di sei mesi è di rigore per appellare agli effetti devolutivi dalle Sentenze definitive.* Decis. 52. N. 1. pag. 271.

*Quando l'appello è interposto da un solo succumbente, sebbene la Sentenza perquota più Persone, e che è stato proseguito dal solo Appellante, il Tribunale d'appello deve giudicare in contraditorio di esso solamente.* Decis. 52. N. 1. pag. 277.

*Quando la Sentenza Ruotale è conforme a quella di Prima Istanza non si dà luogo all'appello.* Decis. 56. N. 1. pag. 287.

*La deserzione dell'appello deve aversi per una Sentenza definitiva.* Decis. 57. N. 1. pag. 288.

*L'Atto d'appello deve esser firmato dall'Appellante, o dal suo Procuratore.* Decis. 60. N. 1. pag. 297.

*Nei Giudizj contumaciali la Legge non parla se l'Atto d'appello debba esser firmato dall'Appellante, o se la firma del Procuratore sia sufficiente.* Ivi. N. 2. 3.

*L'Atto d'appello interposto dalle Sentenze interlocutorie, che non contiene i motivi su i quali si fonda, è come non avvenuto.* Decis. 71. N. 1. pag. 350.

*La non legal riproduzione delli Atti assoggetta l'Atto d'appello alla censura della Legge.* Decis. 72. N. 1. pag. 351.

*La mancanza della deduzione de' Gravami rende l'Atto d'appello irregolare, e di niuna efficacia in Giudizio.* Ivi. N. 2.

*L'Appello reiterato prima che decorso sia il termine ad appellare è ben fondato.* Ivi. N. 3.

*Se l'Appellante nel termine voluto dalla Legge non esibisce i Gravami, e non riproduce gli Atti della Prima Istanza fa cadere l'appello nella deserzione.* Decis. 18. N. 1. pag. 161.

*Quando l'Appellato ha sodisfatto a ciò che la Procedura gli prescrive, e l'Appellante n'è informato, deve questi adempiere alle formalità ulteriori, che la Legge gl'impone per evitare la deserzione.* Ivi. N. 2.

*Quando è cosa certa, che l'Appellato è sciente del proseguito appello, non deve l'Appellante attendere la responsiva dal Tribunale di Prima Istanza relativa alla notificazione dell'Atto di prosecuzione d'appello.* Ivi. N. 3.

*Il Procuratore che appella deve esser munito di Mandato, che basta presunto.* Dec. 60, N. 4. pag. 297.

*Dalla prosecuzione degli Atti si deduce il consenso prestato dall'Appellante al Procuratore d'interporre l'appello.* Ivi. N. 5.

*La mancanza della notificazione dell' appello non resta sanata dalla regolare notificazione della prosecuzione del medesimo, nè può dirsi che abbia l'Appellato rinunziato all' eccezione colla nomina del suo Procuratore.* Decis. 62. N. 1. 4. pag. 306.

*L' appello non è validamente interposto se non è notificato alla Persona, o alla Casa dell' Appellato.* Ivi. N. 2. 3.

*Il tempo di sei mesi è il termine di rigore a potere appellare dalla Sentenza agli effetti devolutivi.* Ivi. N. 5.

*Contro la rejudicata non si permette alcuno appello.* Decis. 70. N. 2. pag. 341.

*Nella Sentenza del Giudice d' appello la circostanza di essersi meglio dichiarato, e con maggiore specialità precisato quello, che si conteneva più genericamente nella prima, non porta difformità di Sentenza.* Ivi. N. 3. 4.

*Il diritto di restrizione o rejezione dell' appello è esperibile avanti il Tribunale che ha proferita la Sentenza appellata.* Ivi. N. 18.

*La finta recognizione del Carattere appoggiata dal Giudice di Prima Istanza alla sola presunzione indotta dalla Legge per il lasso del termine a impugnarlo, non è d' ostacolo in appello di porre in essere la verità, mediante la comparazione del Carattere.* Decis. 80. N. 1. pag. 395.

*Quando costa che in Prima Istanza piuttosto che essere stato riconosciuto il Documento per cui si agita, è stato anzi impugnato il contenuto nel medesimo, non può in appello rigettarsi la domanda dell' impugnazione del Carattere della firma.* Ivi. N. 2.

Vedi *Sentenza*.

ARTEFICE

*L' Artefice è quegli, che si esercita in un' Arte, e non quegli, che dell' altrui arte fa soggetto di speculazione di Commercio.* Dec. 77. N. 4. 11. 12. pag. 372.

ARTISTA

*Artista dicesi quegli, che alterando forma e sostanza alla merce rivende i prodotti della sua Arte.* Decis. 77. N. 5. 9. pag. 372.

L'*Artista ordinariamente non appartiene alla classe dei Negozianti.* Ivi. N. 7. 8.

L'*Artista che acquista a fido la merce per manifatturarla non può esser soggetto all' arresto personale.* Ivi. N. 10.

*Il vero Artista è quegli, che manipola e cuoce il pane.* Ivi. N. 16. 18.

ATTI — ATTO — ATTORE

*Qualunque Atto motivato dall' errore è nullo.* Decis. 1. N. 8. pag. 4.

*La proprietà, e natura dell' Atto liberale è di essere oneroso per colui, che l' esercita, ed in tutto lucrativo per quegli che lo riceve.* Ivi. N. 38.

*La mancanza negli Atti delle forme sostanziali, che la Legge prescrive gli rende incapaci di legale efficacia.* Decis. 46. Num. 8. pag. 252.

AZIONE

*Quando l'Azione è diretta contro i Fondi specialmente ipotecati, il Giudizio è esecutivo.* Deci. 33. N. 2. 3. pag. 217.

*Colui che intenta un'Azione diversa da quella, che può competerle è soggetto alla candanna delle spese.* Decis. 46. N. 11. pag. 252.

*L'Azione rivendicatoria presuppone sempre in chi l'esercita la permanenza, e perseveranza del dominio.* Decis. 79. N. 12. pag. 389.

BENEFIZIO

*D'ogni Benefizio è permesso profittarne, o astenersene.* Decis. 1. N.65. pag. 6.

CANONE

*Quegli che dichiara di essersi determinato alla cessione di un Effetto in quanto che l'annuo Canone di quello gli fosse gravoso non solo rende inammissibile la congettura della pretesa lesione, ma diviene ancora eccezione perentoria alla medesima.* Decis. 8. Num 3. pag. 95.

CARATTERE

*La finta recognizione del Carattere appoggiata dal Giudice di Prima Istanza alla sola presunzione indotta dalla Legge per il lasso del tempo a impugnarlo, non è d'ostacolo in appello di porre in essere la verità mediante la comparazione del Carattere.* Decis. 80. N. 1. pag. 395.

*Quando costa che in prima Istanza piuttosto chè essere stato riconosciuto il documento per cui si agita, è stato anzi impugnato il contenuto del medesimo, non può in appello rigettarsi la domanda dell'impugnazione del Carattere della firma.* Ivi. N. 2.

CAUSA — CAUSE

*Per le Cause che si agitano in Ruota di un merito minore di Scudi 200. è competente un solo Giudice.* Decis. 69. N. 1. 2. pag. 338.

*Non è vietato, che le Cause di un merito inferiore a Scudi 200. siano decise da tre Giudici.* Ivi. N. 3.

*L'intervento in Causa del Terzo non altera i termini dell'Istanza.* Decis. 70. N. 17. pag. 342.

*Le Cause occasionali ed impulsive non mai influiscono, nè sul carattere, nè sulla validità degli Atti capaci di forense contesa.* Dec. 1. N. 29. pag. 5.

*La Causa finale è quella, che qualifica un Atto, e che gli dà vita, ed essenza.* Ivi. N. 30.

*Cessata la Causa cessa l'effetto.* Decis. 28. N. 9. pag. 191.

CAMARLINGO COMUNITATIVO

*Il Camarlingo Comunitativo non può agire per il pagamento dei Dazj posanti sopra più appezzamenti di Terra contro colui che crede debitore se prima non gli oosta averne il medesimo di tutti fatto acquisto.* Decis. 65. N. 2. pag. 320.

*Quando i Beni, benchè alienati, sono all' Estimo in faccia dell' antico Possessore deve questi dal Camarlingo Comunitativo pulsarsi, e non il Compratore, che non ha fatta la voltura.* Ivi. N. 4.

*Il Precetto fatto dal Camarlingo Comunitativo, ed il gravamento eseguito a di lui istanza contro quello che non possiede i Beni pei quali si vuole esigere il Dazio, sono Atti nulli.* Ivi. N. 5.

CESSIONARIO — CESSIONE

*Il Giudizio di cessione di Beni è universale ordinario.* Decis. 9. N. 2. pag. 121.

*Colui che paga al Cessionario ammette in esso questa qualità.* Dec. 78. N. 2. pag. 377.

CLAUSULA

*La Clausula* Sic et in quantum, *che si usa dai Tribunali nell' ammissione delle Scritture significa la materiale accettazione delle medesime.* Decis. 42. N. 7. pag. 237.

COLONIA

*Il patto della Colonia perpetua dà al Colono maggiori diritti di quelli, che si partono generalmente dal Contratto di Colonia.* Dec. 8. N. 11. pag. 96.

*Il patto nel Contratto di Colonia perpetua col quale si obbliga il Colono di coltivare il Fondo da buono e diligente Padre di famiglia opera l' effetto, che non adempiuto cessa la Colonia.* Ivi. N. 12.

*Il patto della perpetuita della Colonia è valutato come avente entità pecuniaria, ed aumentativo del prezzo a favore del Venditore allora soltanto che Egli abbia ingiunta al Colono la sola* probità *e non gli abbia imposto la diligenza.* Ivi. N. 13.

COMMERCIO

*Non è stile in Commercio, che si aprino de' Conti particolari per le operazioni di Commercio.* Decis. 16. N. 1. pag. 147.

*Fa Atti di Commercio colui, che compra Derrate, e Mercanzie per rivendere.* Decis. 31. N. 2. pag. 208.

*Nelle materie commerciali l' esecuzione personale procede comulativamente colle altre esecuzioni.* Ivi. N. 3.

*Colui, che presiede alla direzione di un Forno, e si serve dell' opera altrui si applica ad una speculazione di Commercio.* Decis. 77. N. 3. 17. 19. pag. 372.

*Coloro che co' loro Atti si fanno credere Negozianti non possono sostenere la semplice qualità di Artefice, ed esenti dalle Leggi di Commercio.* Ivi. N. 2. 13. 14. 15.

*Quando i Pagherò sono firmati in nome collettivo, debbono intendersi sottoscritti sotto nome di una Ditta di Commercio.* Ivi. N. 1.

COMMISSIONE — COMMITTENTE

*La commissione, la promessa, e la facilità d'adempirla ne rendono verisimile l'adempimento, e fanno riguardarlo come effettuato.* Decis. 26. N. 1. pag. 182.

*Quando in una Lettera di Commissione il Commissionato scrive di proprio pugno l'adempimento ciò si riguarda come un riscontro di verità.* Ivi. N. 2.

*Quando il Committente ordina la trasmissione della Merce per pagarsi in altro tempo, deve, se asserisce di averla pagata, provarne il pagamento.* Ivi. N. 4.

COMPRATORE

*La prova che il Compratore abbia accettato di corrispondere per un Cavallo quel prezzo, che dal Venditore fu domandato è un estremo necessario per la perfezione del Contratto della cosa comprata.* Decis. 7. N. 6. pag. 85.

*Il Compratore, che conviene di fronte al Venditore il pagamento d'un onorario a favore di colui, che ha trattato la vendita non può impugnare l'intervento di un Mediatore alla conclusione dell'Atto di Partito.* Decis. 68. N. 1. 4. 5. pag. 331.

*Una serotina dichiarazione del Compratore non è ammissibile in danno del Mezzano.* Ivi. N. 10.

*Il Compratore che non vuol pagare il Sensale si rende debitore di fronte al Venditore di una ingiusta ritenzione.* Ivi. N. 15.

*Il Compratore di un Fondo, o il Creditore ipotecario non ha maggiori diritti del suo Autore, il quale se in un qualche evento perder poteva le proprietà tutte le Ipoteche consentite dallo stesso Compratore, e servitù create si risolvono, e sono come non avvenute.* Decis. 79. N. 7. 8. pag. 388.

COMPROMESSO

*L'elezione del domicilio fatta dalle Parti in un Compromesso in un Paese, che non è il proprio non radica fra Esse la Giurisdizione del Tribunale di quel luogo.* Decis. 42. N. 8. pag. 237.

*Il domicilio eletto dalle Parti nel Compromesso cessa alla pubblicazione del Lodo.* Ivi. N. 9.

*Quando nel Compromesso è stato rinunziato all'appello il succumbente non ha altro diritto, che di comparire avanti il Giudice di Prima Istanza a sostenere la pretesa lesione del Lodo.* Dec. 42. N. 2. 3. 4. 5. pag. 237.

COMUNIONE

*Colui, che possiede dei Beni in Comunione non può vantare sopra alcuno di quelli un diritto assoluto, quando è subordinato all'evento del Giudizio di divise.* Decis. 43. N. 1. pag. 241.

*Nell' incertezza che i Beni disdetti spettino al disdicente stante la Comunione con altro Condomino non può ordinarsi l' esecuzione provvisoria di quella Sentenza che accorda lo sfratto.* Ivi. N. 2.

CANCELLIERE

*La Legge non accorda al Cancelliere altra Giurisdizione che quella di liquidare, e tassare in specie quel che oramai è certo in diritto, e non soggetto a controversia.* Decis. 27. N. 4. pag. 187.

*Quel Cancelliere tassatore che conosce di questioni di non sua competenza giudica nullamente, e soggetta pure è a tal difetto la Sentenza di seconda Istanza.* Ivi. N. 5.

CONCORDIA

*Quando la Concordia è omologata, il Creditore dissenziente è parificato al Creditore consenziente.* Dec. 49. N. 5. pag. 263.

*La concordia opera l'effetto, che i creditori anche dissenzienti, subito che hanno conseguito i convenuti reparti, perdono ogni azione per domandare il pagamento dell'intero loro credito primitivo.* Ivi. N. 6.

*Il Creditore anco dissenziente alla Concordia non può agere contro il suo Debitore ch'è tornato al Commercio prima di essere riabilitato.* Ivi. N. 7.

CONCORSO

*Tutte le Cause, che riguardano un Patrimonio in concorso debbono agitarsi al Tribunale, ove pende il Giudizio di concorso, e tutti i creditori quello debbono adire.* Dec. 44. N. 1. pag. 243.

*Colui, che non è Creditore diretto di quegli, che è soggetto al concorso, è d'uopo, prima d' agire esecutivamente, che domandi, ed ottenga la dichiarazione del suo credito.* Dec. 50. N. 1. pag. 267.

*Non può validamente ammettersi l'intervento a Causa ne'Giudizi di concorso di colui, che pretende d'esser creditore, e d'esser pagato col prezzo di uno stabile venduto senza citazione del Debitore e del Possessore del fondo venduto.* Ivi. N. 2.

CONDANNA

*Quando si eleva un dubbio sull'intelligenza di una Condanna la Causa deve portarsi alla cognizione de'Tribunali ordinarii, e non alla cognizione di un Giudice d'eccezione, qual'è il Cancelliere Tassatore.* Decis. 27. N. 3. pag. 187.

CONFESSIONE

*Nulla rileva la confessione allorchè ne sia dimostrato l'errore.* Dec. 8. N. 5. pag. 95.

CONGUAGLIO

*Il Credito di* Conguaglio di Divise *è munito di privilegio tanto per le Leggi sull'Ipoteche, quanto per massima di Gius Comune.* Dec. 52 N. 5. pag. 272.

CONSEGNA

*Quando si tratta di Atti separati che possono essere accaduti in tem-*

*di diversi può la consegna di* un Genere *andar disgiunta dal pagamento del medesimo, e può la qualità aggiunta tenersi distinta dal fatto della Consegna.* Decis. 26. N. 3. pag. 182.

CONTRATTI — CONTRATTO

*La Legge de his ff. de transact. si estende a Contratti correspettivi.* Dec. 1. N. 60. pag. 6.

*Quando colui, che ha promesso di vendere ricusa di devenire alla celebrazione del Contratto, impugnando che la promessa fu di vendere non due fondi, ma un solo, investe la certezza della cosa venduta* Dec. 2. N. 1. pag. 70.

*Quando colui, che ha promesso di vendere uno, o più fondi per un prezzo convenuto ricusa di celebrare il Contratto, adducendo l'ingiustizia del prezzo, investe la certezza del prezzo.* Ivi. N. 2.

*Le contrattazioni de' Semoventi per quanto meritino di essere favorite, con tutto ciò per la lor perfezione è necessario il concorso degli estremi, che debbono intervenire.* Dec. 7. N. 7. pag. 85.

*La prova degli estremi necessari alla perfezione di un Contratto di compra di un Semovente non può dedursi da presunzioni.* Ivi. Num. 8. 9.

*La mancanza della prova della certezza del prezzo di un Semovente non può supplirsi per render perfetto il Contratto di vendita* ex bono et aequo *dal Giudice.* Ivi. N. 10.

*La presunzione di Giustizia assiste il Contratto.* Dec. 8. N. 21. pag. 96.

*Il Contratto stipulato con quegli che al pubblico comparisce liberato dalla sottoposizione è valido ancorchè il Tribunale nel liberarlo avesse errato.* Dec. 67. N. 4. 5. pag. 327.

*Per provare la simulazione di un Contratto sono ammissibili que' fatti articolati, che nell'eseguita prova, si ravvisano atti, e concludenti a porre in chiaro la simulazione.* Dec. 24. N. 2. pag. 176.

V. *Sottoposizione.*

CONVENUTO

*Se fosse impedito al convenuto di fare la prova contraria a quella, alla quale è stato ammesso l'attore, si offenderebbero le regole per le quali non debbono i litiganti giudicarsi* ad imparia. Decis. 76. N. 3. pag. 366.

CONVENZIONE

*La Causa di riconvenzione non si separa da quella di Convenzione.* Dec. 32. N. 12. pag. 210.

CORSINI

*Corsini Principe Don Tommaso Erede universale del Principe Don Bartolommeo Corsini.* Dec. 1. N. 2. pag. 3.

*Il Principe Don Bartolommeo Corsini lega a due sue figlie la Dote nel caso di loro matrimonio Spirituale, o Temporale nella somma di Scudi* 25000 *oltre il corredo.* Ivi. N. 3.

*Nei Capitoli Matrimoniali tra il Marchese Antonio Malvezzi, e la Principessa Donna Giuseppa Corsini viene alla medesima promessa dal Fratello Principe Don Tommaso la dote di scudi* 20,000. Ivi N. 5.

CREDITORE — CREDITORI — CREDITO

*La Domanda del pagamento di un credito gia rinunziato, e rimesso al debitore deve rigettarsi.* Dec. 1. N. 7. pag. 4.

*Il Creditore che ritiene presso di se oggetti del suo debitore può procedere all'esecuzione reale contro il medesimo.* Dec. 7. N. 12 pag. 85.

*La Giustizia vuole, che si assista piuttosto il creditore liquido, che il debitore moroso, e perciò si permettono più esecuzioni contro il medesimo.* Ivi. N. 13.

*L'Immissione in possesso, la subasta, la vendita, l'aggiudicazione, la graduazione de' Creditori e la distribuzione del prezzo ai medesimi si decretano da quel Tribunale nella di cui Giurisdizione sono i Beni investiti.* Dec. 9. N. 1. pag. 121.

*Il Giudizio di concorso universale de' Creditori trae a se ogni altro Giudizio esecutivo, e sommario.* Ivi. N. 3.

*Il Concorso universale dei Creditori resta sottoposto alle antiche regole.* Ivi. N. 9.

*Il Creditore che non si oppone al progetto di Graduatoria ad esso sfavorevole, non perde il diritto ad appellare.* Dec. 15. N. 1. pag. 143

*Il Creditore si può fare opponente nel Giudizio promosso dal debitore di essere riabilitato.* Dec. 49. N. 9. pag. 264.

*Colui, che non è creditore diretto di quegli, ch'è soggetto al concorso è d'uopo prima d'agire esecutivamente, che domandi, ed ottenga la dichiarazione del suo Credito.* Dec. 50. N. 1. pag. 267

*Il Creditore, che ripugna alla nuova esibizione dei titoli del suo Credito si rende soggetto alla presunzione di cattivo Gius.* Dec. 54. N. 4. pag. 282.

*I crediti provenienti da prezzo di mercanzie sono fruttiferi, e possono sospenderne i frutti i sequestri, che fossero commessi.* Dec. 78. N. 6. pag. 377.

CURATORE

*Colui che ha ottenuto l'immissione in possesso sopra alcune Case, se trascura di notificarne l'Atto al Curatore del debitore, ed a pigionali della Casa, non può redarguire il Curatore di aver esatte le pigioni, e i pigionali di averle pagate.* Dec. 39. N. 1. pag. 229.

DEBITO — DEBITORE — DEBITORI

*Il Debitore, che per provare il preteso pagamento del suo debito non ha altro mezzo che quello di dare le posizioni al Creditore, e conviene della verità di alcune delle risposte dà motivo a presumere vere anco le altre.* Dec. 51. N. 1. pag. 269.

*Il solo fatto di non pagare i propri debiti stabilisce contro il debitore la presunzione della mala fede.* Dec. 59. N. 4. pag. 293.
*Il debitore non può ottenere dal Giudice equità, se non nel caso che provi la sua buona fede, e che l'impotenza di pagare il suo debito derivi da inevitabili infortuni.* Ivi N. 8.
*Il Debitore non può esimersi da pagare il suo debito resultante da una sua scritta obbligazione, se non dimostra di averne già eseguito il pagamento.* Dec. 75. N. 1. pag. 362.
*Tanta somma deve dirsi pagata di un debito composto, quanta ne risulta dalle ricevute dei fatti pagamenti.* Ivi. N. 2.
*Quando il debitore di più debiti, tra i quali di uno composto, accetta dal creditore le ricevute senza che in quelle sia dichiarata l'imputazione di quello composto, non possono i pagamenti a questo riferirsi.* Ivi. N. 3. 4.
*Il debitore si libera dai frutti col depositare l'importare del suo debito* Dec. 7. 8. N. 4. 5. pag. 377.

DIRITTO

*Cessa l'operazione della Legge de Hs. ff. de transact. quando è chiara la volontà di colui, che dispose de' propri diritti.* Dec. 1. N. 61. pag. 6.
*La perdità de' diritti civili non ha luogo se non per casi espressamente determinati dalla Legge.* Dec. 49. N. 1. pag. 263.
*Il fallito non decade dall'esercizio de diritti civili, e non ostante il sofferto fallimento può tornare al Commercio.* Ivi. N. 2.

DOLO

*Alcuno non può riportare comodo dal proprio dolo.* Dec. 68. N. 11. pag. 331.

DOMANDA

*Quando la Domanda non ha alcuno dei requisiti voluti dall'art. 688. del Regolamento di Procedura, non può il Giu dice ordinare l'esecuzione provvisoria della sua Sentenza senza cauzione.* Dec. 2. N. 3 4. pag. 70.
*Il Supremo Consiglio non può prendere cognizione di una domanda nuova che non ha percorsi i primi gradi di giurisdizione.* Ivi. N. 5.
*La dimanda di rendimento di conti rende la Causa di merito incerto, e come tale della competenza di tre Giudici.* Dec. 13. N. 1. pag. 138.
*Le domande incidentali promosse in limine ferendae Sententiae non si ammettono se non nel caso che siano capaci di far variare aspetto alla Causa.* Dec. 16. N. 5. pag. 147.
*La Domanda nei Giudizi Incidentali deve contenere i fondamenti, e la produzione delle relative giustificazioni.* Dec. 46. N. 3. pag. 252

DONANTI—DONATARIO—DONAZIONE

*Quando si verifica la revoca di una Donazione per la Causa dell'ingratitudine ritornano al Donante i beni donati liberi da qualun-*

*que peso, ed ipoteca imposta dal Donatario.* Dec. 71. N. 10. pag. 388.

*Le condizioni o risolutive, o modificative di una Donazione, o d'ogni altro atto traslativo di dominio tengono luogo di una stipulazione di revesibilità dei Beni in favor del Donante, o dell'alienante.* Ivi. N. 11.

*Il Donante non ha bisogno d'inscrizione per conservare le distinte, e privilegiate azioni reali, e reivindicatorie.* Ivi. N. 13. 14. 15.

*Il venditore, e il Donatore non hanno obbligo d'inscrivere qualunque diritto reale, che siansi nell'atto di vendita, o di Donazione riservati d'esercitare sul fondo donato, o venduto.* Ivi. N. 16.

DONNA — DONNE

*Quando un solo Atto contiene la dotazione, e la rinunzia della Donna, a maggior diritto si suppone, che la rinunzia abbia avuto Causa dall'oggetto di conseguire la dote.* Decis. 1. Num. 16. pag. 4.

*I termini della correspettività si verificano quando nell'Atto stesso si contengono la dotazione, e la rinunzia a de' diritti per parte della Donna.* Ivi. N. 17.

*La Donna che rinunzia a dei diritti senza esser mossa da cause, che inducono la speranza di un lucro, o da un dovere, o da una necessità, opera un Atto di mera liberalità.* Ivi. N. 20. 21.

*La Donna non può ignorare nel Fratello Erede libero del Padre l'obbligo della sua dotazione.* Ivi. N. 23.

*Il Magistrato, che cerziora la Donna, che vuol far delle rinunzie a favore del Fratello erede libero del Padre, si presume che la renda intesa della di lui obbligazione di dotarla.* Ivi. N. 24.

*La Donna, che rinunzia a favor del Fratello, mossa a ciò dalla brama, che la di lui famiglia si conservi con maggior decoro, rinunzia validamente, ancorchè non contempli quelli, che da lei possono derivare.* Ivi. N. 25. 26. 27. 31. 32. 33. 55. 66.

*Non può la Donna tanto per Gius Comune che per le Leggi Patrie Toscane obbligarsi, meno che non sia stata dal Giudice competente a tale oggetto autorizzata.* Decis. 23. N. 1. pag. 173.

*Nulle sono le obbligazioni assunte dalla Donna in un Giudizio, o vi sia come Attrice, o come rea convenuta.* Ivi. N. 2.

*Il solo consenso del Marito accordato alla Donna non rende legale l'obbligazione da essa contratta, poichè non supplisce alle formalità dalle Leggi rigorosamente prescritte.* Ivi. 3. 4.

DONZELLE

*Le Donzelle giunte all'età di 20. anni sono curiose di tutti gli interessi che le riguardano.* Decis. 1. N. 49. pag. 5.

DOTE

*Il pensiero di un'ampia Dote non dovrebbe accompagnare i Matrimonj.* Decis. 1. N. 4. pag. 3.

*I termini della correspettività si verificano quando nell'Atto stesso si contengono la dotazione, e la rinunzia a de' diritti per parte della Donna.* Ivi. N. 17.

*Quando la Dote è costituita da alcuno, che ha l'obbligo di dotare la Donna, che rinunzia ad altri suoi diritti, si presume, che nella costituzione della Dote siano stati ecceduti i termini della congruità.* Ivi. N. 18.

*Il Padre, o altri, che sia obbligato alla dotazione, nel costituire una Dote congrua, adempie al debito impostogli dalla Legge.* Ivi. N. 19.

*La qualità di correspettività ad una costituita Dote non può convenire alle rinunzie, che le Dotate emettono a favor del Dotante obbligato ad assegnare loro una Dote congrua.* Ivi. N. 22.

*La congruità della Dote è un termine di relazione che resta determinato dalle circostanze che accompagnano il Matrimonio per il quale la Dote è costituita.* Ivi. N. 39. 40.

*La figlia, che rinunzia la Dote costituitagli dal Padre a favor del Fratello ha diritto alla dotazione contro lo stesso Fratello come Erede libero del Padre.* Ivi. N. 43.

*Le figlie dal Patrimonio del Padre non possono in pregiudizio dei di lui Creditori conseguire la Dote col privilegio funerario.* Dec. 5. N. 1. pag. 76.

*La figlia non ha diritto alla dotazione per sussidio dall' Eredità dell' Ava Paterna passata nel Genitore prima che si verifichi lo stato della di lui impotenza.* Ivi. N. 6.

*La Moglie nello stato d' impotenza del Marito d' alimentarla ha diritto alla percezione de' frutti della sua Dote.* Ivi. N. 7.

*La Donna non ha diritto di essere pagata delle sue Doti dai Beni del Suocero, quando a questi non è stata sborsata la Dote.* Ivi. N. 15.

*L'*antifazio *è un lucro calcolato del decimo sopra l' importare della Dote.* N. 16.

*L'*antifazio *non si può pretendere se non è convenuto nel Contratto dotale.* Ivi. N. 18. 19.

*L' aumento del dieci per cento sopra la Dote dato dallo Statuto di Siena alla Moglie può questa esigerlo quando ha ottenuto dal Patrimonio del Marito il pagamento della sua Dote in Beni al prezzo risultante da una stima.* Ivi. N. 20.

*La Moglie non può domandare l' aumento del dieci per cento sulla sua Dote dal prezzo dei Beni del Marito, che si distribuisce ai di lui Creditori.* Ivi. N. 21.

*La Donna può allegare a suo favore la Legge del 23. Settembre 1789. quando dal Padre nel tempo, che quella era in osservanza gli ha costituita la Dote.* Ivi. N. 5.

*La tassazione della Dote secondo lo Statuto di Pisa si regolava dal Patrimonio Paterno, dal numero dei figli, e dalla dignità dei natali, avuto riguardo all' agnazione, ed alla conservazione della famiglia.* Decis. 61. N. 4. 7. pag. 300.

*Quando la Dote è dovuta in luogo di Legittima ha luogo il supplemento, perchè forma un debito determinato dalla Legge.* Ivi. N. 5.

*Quando la Dote è in luogo di alimento non si ammette il supplemento.* Ivi. N. 6. 8.

*La congruità della Dote nasce non meno dal Giudizio, che dalla lunga acquiescenza della Donna, e del di lei Marito.* Ivi. N. 9.

*Non si suppone che il Padre sia ingiusto verso la Figlia nell' assegnazione della di lei Dote, nè che la figlia ricevendo dal Padre una ingiustizia, insieme col Marito osservi un perfetto silenzio.* Ivi. N. 10.

*Quando la Dote succede in luogo di Legittima il diritto al supplemento passa negli Eredi della Donna.* Ivi. N. 11.
*Secondo lo Statuto di Pisa la Dote della figlia non è in luogo di Legittima, ma d' alimenti.* Ivi. N. 2. 3.
*Al supplemento sussidiario della Dote è applicabile la disposizione della* Authen. Resquae Cod. de Legat. Decis. 61. N. 12. pag. 301.
*Quando la Donna è maritata non possono per supplemento della sua Dote distrarsi i Beni Fidecommissi.* Ivi. N. 14.
*Il diritto dell' assicurazione della Dote contro i Beni del Marito è personale.* Decis. 22. N. 1. pag. 172.
*Il diritto dell' assicurazione della Dote non passa nei figli della Donna.* Ivi. N. 2.
*Possono i figli senza impedire l' esercizio dei diritti dei Creditori del loro Padre domandare, che sopra i di lui Beni sia salvata la Dote della loro Madre defunta, ma è d' uopo, che ne facciano la prova della verità, e dell' esistenza.* Ivi. N. 3.

EBREI

*Le Sentenze nelle Cause degli Ebrei proferite in giorni per essi festivi sono nulle, e di niuno effetto.* Decis. 70. N. 5. pag. 341.

ECCEZIONE

*All' eccezione personale può rinunziarsi tacitamente.* Decis. 70. N. 6. pag. 341.
*All' eccezione che proviene dalla Legge come riguardante l' ordine pubblico non può rinunziarsi.* Ivi. N. 7.
*Le eccezioni d' alta indagine non si ammettono nè Giudizi Esecutivi.* Decis. 33. N. 1. pag. 217.
*Opposta un' eccezione pregiudiciale, se si pronunziasse prima nel merito, si pervertirebbe l' ordine dei Giudizi, e la pronunzia sarebbe nulla.* Decis. 66. N. 1. pag. 324.

ELEZIONE

*Le Azioni* ex integro *devono portarsi in prima, e non in terza Istanza.* Decis. 21. N. 1. pag. 169.

ENFITEUSI

*Uno Stabile dato in Enfiteusi non soffre alterazione nella sostanza, nè nell' uso, e perciò non può dirsi variata la cosa.* Dec. 29. N. 5. pag. 196.

ESECUTORI — ESECUZIONE

*E' valida l' esecuzione effettuata dai secondi Esecutori, quando esista il referto di negato pegno, seppure non costa del pagamento del debito.* Decis. 7. N. 1. pag. 84.
*La prova per mezzo di Posizioni, e di Testimoni della vendita di un Semovente allegata dal Debitore per far dichiarare nulla l' esecuzione levatagli dal Creditore, è indiretta.* Ivi. N. 2. 3.
*Nelle materie commerciali l' esecuzione personale procede comulativamente colle altre esecuzioni.* Decis. 31. N. 3. pag. 208.

FALLITO

*Il Fallito non decade dall' esercizio de' diritti civili, e non ostante il sofferto Fallimento può tornare al Commercio.* Decis. 49. N. 2. pag. 263.
*L' omologazione della concordia fra i Creditori, ed il Fallito opera che questi torna alla libera amministrazione dei suoi Beni.* Ivi. N. 3.

*Il Fallito in Livorno non può assumere l'esercizio di Banchiere, e di Mezzano, e non può intervenire alla Borsa finchè non ha ottenuta la riabilitazione, ma può esercitare ogni altro ramo di Commercio.* Ivi. N. 4.

*Il Negoziante fallito che ha stipulato con i suoi Creditori la concordia può tornare al Commercio, quantunque non abbia domandata, ne ottenuta la sua riabilitazione.* Ivi. *N.* 8.

*Il Debitore fallito dopo che ha adempiuto i patti convenuti nella concordia, riacquista l'esercizio dei suoi diritti civili, e cessa di essere in stato di Fallimento.* Ivi. N. 10.

FAMIGLIA

*Sotto l'impero delle Leggi Francesi l'ordine, e la disciplina del Consiglio di Famiglia era sottoposto all'arbitrio del Giudice di Pace.* Decis. 67. N. 1. pag. 327.

*L'inosservanza del Codice Civile Francese nella convocazione del Consiglio di Famiglia induceva una irregolarità nelle forme di Procedura, ma non la nullità della Sentenza, che liberava il Sottoposto.* Ivi. N. 2.

*Lo splendore delle Famiglie non è ombra vana.* Decis. 1. Num. 34. pag. 5.

FARMACIA

*Colui, che è Proprietario di un Negozio di Farmacia si reputa un pubblico Negoziante, ed è sottoposto alle Leggi di Commercio.* Decis. 35. N. 1. pag. 222.

*Colui, che affitta un Negozio di Farmacia coll'obbligo all'Affittuario di non rimovere l'indicazione, e non ne rende pubblica l'alienazione, resta soggetto alle Leggi di Commercio.* Ivi. N. 2.

*Colui, che non ha resa pubblica la concessione ad affitto di un Negozio di Farmacia, convalida la sua continuazione di Negoziante colla compra, per rivendere, di una quantità di Cera.* Ivi. N. 3.

FATTO

*Colui, che impugna il Fatto proprio si condanna nelle spese giudiciali, ed stragiudiciali.* Dec. 68. N. 3. pag. 331.

*Ad alcuno non è lecito impugnare il Fatto proprio.* Decis. 8. Num. 6. pag. 95.

FIGLIA — FIGLIE

*La Figlia che rinunzia al Fratello ogni maggior quantita di Dote legatagli dal Padre a quella promessagli dallo stesso Fratello comprende nella rinunzia il Legato Paterno.* Decis. 1. Num. 42. pag. 5.

*La Figlia che rinunzia la Dote costituitagli dal Padre a favor del Fratello, ha diritto alla dotazione contro lo stesso Fratello come Erede libero del Padre.* Ivi. N. 43.

*Non è presumibile che la Figlia non sia intesa del Testamento del Padre dallo Zio Esecutore, e dalla Madre.* Ivi. N. 51.

*Il Giudizio di Concorso instituito dal Padre per interesse proprio, e del Figlio, se al medesimo il Figlio non comparisce, ed il Tribunale approva la concordia a favore solamente del Padre, i Creditori del Figlio non sono obbligati ad osservarla.* Decis. 59. N. 1. 2. 3. pag. 293.

*Il Figlio, che con scienza del Padre compra, e rivende, e accetta Cambiali viene riputato un libero, e indipendente Negoziante.* Ivi. N. 5.

FRATELLO

*Colei, che nel ricevere la dotazione dal Fratello rinunzia a favore del medesimo una maggiore quantità di Dote legatagli dal Padre, a fine di potere esigere questa maggior quantità è d'uopo che provi pienamente l'ignoranza della Disposizione Paterna.* Dec. 1. N. 44. 45. pag. 5.

*La Donna, che rinunzia al Fratello tutti, e singoli i suoi beni, e azioni che gli competono, e che possono in avvenire competergli s'intende che abbia rinunziato anco al Legato Paterno col quale gli viene costituita la Dote.* Ivi. N. 54. 59.

GIUDICE — GIUDICI

*Nulla deve essere ai Giudici di più sacro, che far custodire l'osservanza dei patti.* Decis. 1. N. 6. pag. 4.

*I fatti, che il Giudice può da se medesimo verificare non ha bisogno per verificarli di Giudiciale Perizia.* Decis. 8. N. 19. pag. 96.

*Il Giudice ordinario dell'universale Concorso invade, e rompe le privative dei Circondarj, e delle Giurisdizioni degli altri Tribunali, e tutto avoca a se.* Decis. 9. N. 4. 10. pag. 121.

*Il Giudice ordinario del Concorso quantunque abbia con Sentenza graduati i Creditori comparsi ritiene sempre la facoltà di porre egli solo il termine al Giudizio con ammettere i Creditori, che sopravvengono.* Ivi N. 5.

*Un solo Giudice de' Tribunali Ruotali è competente a giudicare una Causa, il di cui merito non eccede la somma determinata dalla Legge.* Decis. 14. N. 3. pag. 141.

*Il Giudice superiore può conoscere del merito giudicato nelle Sentenze dichiarate nulle non ostante che il difetto di tale nullità proceda da mancanza di Giurisdizione del Giudice che quelle proferì.* Dec. 27. N. 6. pag. 188.

*E' nel regolato arbitrio del Giudice il determinare la necessità, o utilità di una prova sussidiaria.* Decis. 28. N. 5. pag. 191.

*Le avvertenze ridotte estranee al concetto, e alle insistenze delle Parti litiganti non debbono occupare l'attenzione del Giudice.* Decis. 32. N. 1. pag. 210.

GIUDIZIO

*Il Giudizio di cessione di Beni è universale ordinario.* Decis. 9. N. 2. pag. 121.

*Il Giudizio di Concorso universale dei Creditori trae a se ogni altro Giudizio esecutivo, e sommario.* Ivi. N. 3.

*Il Giudizio sommario d'immissione diversifica dal Giudizio di Concorso universale nella natura, e negli effetti.* Ivi. Num. 6. 8.

GIURAMENTO

*Il Giuramento è una prova privilegiata, la quale non fa stato, che fra le Persone fra le quali in certe circostanze le Leggi ne autorizzano l'uso, e non s'estende in pregiudizio dei Terzi.* Decis. 52. N. 10. pag. 272.

GRAVAMENTO

*Non è valido il Gravamento contro quegli che non è Debitore.* Dec. 65. N. 1. pag. 320.

*Il precetto fatto dal Camarlingo Comunitativo, ed il Gravamento eseguito a di lui istanza contro quello, che non possiede i Beni pei quali si vuole esigere il Dazio, sono Atti nulli.* Ivi. N. 5.

*Quegli che dà causa al Gravamento nullo è tenuto alla refezione di tutti i danni, e di tutte le spese.* Ivi. N. 6.

IGNORANZA

*L' Ignoranza può provarsi colle presunzioni capaci di portar la prova al grado di moral certezza.* Decis. 1. N. 46. 47. 48. pag. 5.

IMPRESTITO

*Nell' imprestito non interviene alcuna simulazione quando è costituito in parte coll' effettivo contante, e in parte con una obbligazione.* Decis. 37. N. 4. 5. pag. 225.

*Coloro, che incassano una somma imprestata da un Eseoutore Testamentario senza facoltà d' imprestarla non operano in buona fede risultando il Contratto dalla innegabile scienza del vizio della cosa, che si vuol ritenere come propria.* N. 45. N. 7. pag. 245.

INCOMPETENZA

*L' Incompetenza dei Tribunali, e de' Giudici è un' eccezione pregiudiciale.* Decis. 66. N. 2. pag. 324.

*La questione dell' Incompetenza non può agitarsi unitamente a quella del merito, e il Decreto che ne ordinasse la riunione peccherebbe di ingiustizia.* Ivi. N. 3.

INTERESSE

*La Legge* De Hiis ff. De Transact. *non ha per oggetto, che il privato interesse.* Decis. 1. N. 62. pag. 6.

IPOTECA

*Il possesso esecutivo dei Beni immobili è regolare quando l' azione proviene da un Documento Ipotecario.* Decis. 74. N. 1. pag. 359.

*Le espressioni « obbligo la mia propria persona e beni dei miei Eredi presenti, e futuri nella più valida forma « usate nel 1785. importano costituzione d' Ipoteca.* Ivi. N. 2.

*Uno degli estremi da provarsi per la domanda in Salviano è il credito con l' Ipoteca.* Ivi. N. 3.

*Non può ottenersi dai Terzi acquirenti la sospensione delle molestie per parte di un Creditore Ipotecario contro i Beni acquistati se non giustificano esser tuttora in possesso del Debutore altri Beni di libera, e non contrastabile escussione.* Ivi. N. 4.

*Colui, che ipoteca un Fondo, la di cui proprietà nasce da un titolo resolubile, non può trasferire nel suo Creditore maggiori diritti specialmente dirimpetto al sistema Ipotecario Francese.* Decis. 79. N. 9. 11. pag. 388.

LEGATARIO — LEGATO

*Il Legatario può non accettare il Legato, ma non può in parte accettarlo, ed in parte recusarlo.* Decis. 1. Num. 41. pag. 5.

*Il Legato è una liberalità a favore del Legatario.* Ivi. N. 64.

LEGGE

*La Legge del 23. Settembre 1789. restò abolita nel 1808. dal Governo Francese.* Decis. 5. N. 2. 3. pag. 76.

*La Legge del 23. Settembre 1789. non ritornò in vigore per le disposizioni della Legge del 15. Novembre 1814.* Ivi. N. 4.

*Quando la Legge presentasse un Gius nuovo, o dubbioso, non è allegabile l' gnoranza in una Città ove possono consultarsi persone in Giurisprudenza versate.* Dec. 45. N. 6. pag. 245.

*Si giudica con le Leggi, e non con gli esempj.* Decis. 1. N. 44. pag. 4.

LESIONE

*La Lesione deve proporsi con prove piene, e certe da non lasciare nell'animo del Giudice alcun dubbio.* Decis. 8. Num. 23. pag. 96.

*Per determinare il Giudice competente per il Giudizio di Lesione contro la pronunzia di un Lodo si deve ricorrere all'Art.* 66. *della Legge de'* 13. *Ottobre* 1814. Decis. 42. N. 1. pag. 237.

LIBERALITÀ

*La Liberalità ha una giusta causa nel voto Agnatizio.* Decis. 1. N. 37. pag. 5.

LIBRI

*Colui, che domanda l'esibizione dei Libri a quegli, che è obbligato conservagli, non è tenuto a provarne l'esistenza.* Decis. 70. N. 13. 14. pag. 341.

*Nel Giudizio di Tutela ha luogo l'esibizione dei Libri.* Ivi. Num. 16.

*I Libri mercantili per la Legge de'* 15. *Febbraio* 1789., *e a seconda dell'Articolo* 109. *del Codice di Commercio fanno piena prova delle Contrattazioni seguite tra Mercanti, non esclusa la compra e vendita.* Decis. 76. N. 3. pag. 369.

LITIGANTE

*Quel Litigante, che ha accettata la rinunzia agl'Atti dell'altro Litigante se dipoi dà di nullità alla rinunzia si fa Attore* ex integro *in una Causa tutta nuova.* Decis. 40. N. 2. pag. 232.

*Non può presumersi voluto dai Litiganti, e dall'Arbitrio ciò, che nessuno di loro può volere.* Dec. 64. Num. 2. pag. 313.

*E' temerario quel Litigante, il quale resta succumbente in conseguenza delle sue produzioni.* Decis. 75. Num 5. pag. 362.

LIVELLO

*Per il danno previsto, e non curato non si concede defalco al Conduttore di uno Stabile a Livello.* Decis. 29. N. 7. 8. pag. 196.

*Per determinare la Lesione di un Contratto di Livello debbono considerarsi le readite del Fondo Livellare all'epoca, che investe il Contratto.* Ivi N. 18.

*Il Creditore, malgrado la sua Ipoteca sopra i Beni Livellarj del Debitore non può impedire la caducità quando non è stata purgata la mora.* Decis. 47. N. 2. pag. 256.

*Le Ipoteche sebbene possano imprimersi su i Beni Livellarj, con tutto ciò restano estinte dirimpetto al Padrone diretto, quando si fa luogo alla caducità colposa.* Ivi. N. 3.

*Quando del Fondo Livellare di cui non può impedirsi la caducità, è stato di nuovo disposto dal Padrone diretto, il nuovo Acquirente ha un Gius quesito sul medesimo.* Ivi. N. 4.

*Nel breve corso di quattro anni non è presumibile, che nel Fondo Enfiteutico restino tanti miglioramenti da produrre un Fondo d'util dominio.* Decis. 8. N. 9. pag. 95.

*Non è vero, che le allivellazioni dei Beni fossero fomentate nell'animo del Granduca Leopoldo dal principio politico di sciogliere i grandi Patrimonj, e favorire la classe Agricola.* Ivi. N. 10.

LOCAZIONE

*Il danno si dice nella sostanza quando la cosa locata in tutto, o in parte perisce in forma, che più non esiste.* Dec. 29. N. 9. p. 196.

*Quando non segue mutazione di forma della cosa locata, o nulla vi accade fuori del consueto il danno in tal caso riguarda i frutti e spetta al Conduttore.* Ivi. N. 10. 11. 17.

*Quando il danno rispetto ai frutti della cosa locata non è rimediabile col frutto successivo può dirsi sostanziale.* Ivi. N. 12.

MAGISTRATI

*E' di regola il credere, che i Magistrati abbiano osservati nell'esercizio del loro incarico i doveri, che sono loro imposti*, Decis. 1. N. 52. 53. pag. 5.

MALLEVADORE

*Il Mallevadore del Debitore, contro gli assegnamenti del quale è stato fatto un sequestro, e i Creditori dello stesso debitore, hanno diritto, che il sequestrante giustifichi il suo Credito.* Decis. 54. N. 1 pag. 282.

MALVEZZI

*Malvezzi Famiglia distinta in Bologna per lustro, e splendore.* Decis. 1. N. 1. pag. 3.

*Nei Capitoli matrimoniali fra il Marchese Antonio Malvezzi, e la Principessa Donna Corsini viene alla medesima promessa dal Fratello Principe Don Tommaso la dote di scudi* 20,000. Ivi. N. 5.

MANDANTE — MANDATARIO — MANDATO

*Il Mandato ad esigere, amministrare, e regolare gli interessi del Mandante conferisce al Mandatario un'amplissimo potere.* Dec. 29. N. 1. pag. 196.

*Per quanto il Mandato sia amplissimo ad esigere, ed amministrare, non può il Mandatario donare, o in qualsivoglia modo pregiudicare i diritti del Mandante verso i suoi debitori.* Ivi. N. 2. 3.

*L'eccesso in parte vizia tutto il Mandato.* Ivi. N. 4.

*Il Mandato generale non è sufficiente per autorizzare il Mandatario alla stipulazione di un Contratto di Transazione.* Ivi. N. 13.

*E' nulla quella transazione, che in nome di uno dei transigenti ha stipulato un Mandatario autorizzato per lettera a transigere colla condizione che il Contratto sia vantaggioso, ma che realmente è stato dannoso.* Ivi. N. 15.

MARITO

*Il Marito è opinione d'alcuni, che possa esigere i frutti della Dote legata ancora nel caso, che l'azione a conseguirla sia ristretta alla Moglie.* Decis. 1. N. 67. pag. 6.

*Il solo consenso del Marito accordato alla donna non rende legale l'obbligazione da essa contratta perchè non supplisce alle formalità dalle Leggi rigorosamente prescritte.* Decis. 23. N. 3. 4. pag. 173.

MATRIMONIO

*La Scritta Matrimoniale firmata da due testimoni, benchè di data antica, non acquista data certa, che dal dì della registrazione* Dec. 53. N. 1. 2. pag. 280.

*L'Auth. Resquae Cod. de legat. ha per oggetto di facilitare i matrimoni.* Decis. 61. N. 13. pag. 301.

MERCATURA

*Il Credito procedente da mercatura, e da merci spedite, non rende il debitore soggetto all'esecuzione personale.* Decis. 63. N. 4. pag. 309.

MEZZANI — MEZZANO

*Il Mezzano, che compra merci, e accetta cambiali non può togliersi al foro naturale in danno del Creditore, che ha corso la fede mercantile.* Decis. 63. N. 3. pag. 309.

*I Mezzani in Livorno sono sottoposti alla Giurisdizione commerciale, ed in conseguenza de' loro debiti, all'arresto personale.* Ivi. N. 2.

*Dall'accèttazione del partito, e dalla conclusione dell'affare viene nel Mezzano il diritto della percezione del* Prosenetico. Decis. 68. N. 8. pag. 331.

*Una serotina dichiarazione del compratore non è ammissibile in danno del Mezzano.* Ivi. N. 10.

*Il Mezzano non approvato, quantunque non possa calcolare il suo onorario, come i Mezzani approvati a un tanto per cento, ha diritto per altro alla mercede propria, e consueta..* Ivi. N. 16. 17.

MINORE

*Per la distrazione di una somma, che costituisce l'intero patrimonio del figlio minore, il Padre nella sua qualità d'amministratore ha l'obbligo di consultare le Autorità tutelari.* Dec. 45. N. 3. pag. 244.

*L'Esecutore testamentario, sotto l'Impero delle Leggi Francesi non poteva procedere alla distrazione di tutti gli assegnamenti componenti l'Eredità lasciata ad un minore senza l'autorità del Consiglio di famiglia, e senza l'omologazione del Tribunale.* Ivi. N. 4.

*L'ignoranza della Legge non si presume in alcuno, specialmente sul delicato proposito delle solennità necessarie a render valide le obbligazioni de'minori.* Ivi. 5.

*Quando la pecunia pupillare è stata ricevuta, e consumata non in stato di buona fede, il minore ha diritto di ripeterla con tutti gli accessori.* Ivi. N. 8.

MOGLIE

*La Moglie nel Giudizio di Graduatoria del Marito ha diritto di esser graduata per l'importare dell'Anello benedetto.* Dec. 5. N. 8. pag. 76.

*L'*Anello Benedetto *si acquista in dono irretrattabile dalla Moglie.* Ivi. N. 9.

*L'*Anello Benedetto *è annoverabile fra gli oggetti che quasi necessari sono alla celebrazione delle nozze.* Ivi. N. 10.

*L'*Anello Benedetto *è una spesa indispensabile dovuta dallo Sposo alla Sposa senza di lui rivalsa.* Ivi. N. 11.

*La Moglie, per quanto i creditori del suo marito non abbiano aperto un Giudizio universale di creditori, ha diritto, nel caso che le di lui condizioni siano svantaggiose, di porre in salvo tutti i suoi diritti.* Ivi. N. 12.

MORA

*La purgazione della mora non può aver luogo dopo d'essere stata dichiarata la caducità, e trascorso il termine assegnato dalla Sentenza, o dal patto ad aver pagato i canoni decorsi.* Decis. 47. N. 1. pag. 256.

MUTUATARIO — MUTUANTE — MUTUO

*Quando la pecunia del pupillo data a Mutuo senza la necessaria autorità, e che dal Mutuatario è passata ad altri, o a titolo di mutuo, o di pagamento, ambedue le persone restano a favore del minore obbligate.* Decis. 45 N. 9. pag. 245.

*Colui, che ha ricevuto a mutuo la pecunia del pupillo senza le debite facoltà non solamente è tenuto alla restituzione della medesima, ma ancora al pagamento dei frutti, e delle spese a favor del minore per ricuperarla.* Ivi. N. 10.

NEGOZIANTE

*Sul credito proveniente da provvisioni dovute al Negoziante, non portato nei conteggi, non corre alcun frutto.* Decis. 58. N. 1. pag. 290

*Ai negozianti sono applicabili gli articoli* 632. e 636 *del Codice di commercio tanto per la qualità della persona, che per la natura del credito.* Decis. 63. N. 1. pag. 309.

*Dicesi* Negoziante *colui, che a minuto o all'ingrosso rivende la merce in natura.* Decis. 77. N. 6. pag. 372.

ONORARIO

*L'onorario dovuto al mediatore di una vendita quando è stato tassato in minor quantità di quella, che porta l'uso del Paese, non è eccessivo, nè ingiusto.* Dec. 68. N. 2. pag. 331.

*Nella tassazione degli onorari deve aversi riguardo alla persona di colui che deve avere, e di quegli che deve dare.* Ivi. N. 18.

PADRE

*Le figlie dal patrimonio del Padre non possono in pregiudizio dei di lui creditori conseguire la dote col privilegio funerario.* Dec. 5. N. 1. pag. 76.

*La donna può allegare a suo favore la Legge del dì 23. Settembre 1789 quando dal Padre, nel tempo, che quella era in osservanza, gli fu costituita la dote.* Ivi. N. 5.

*Il Giudizio di concorso instituito dal Padre per interesse proprio, e del figlio, se al medesimo il figlio non comparisce, ed il Tribunale approva la concordia a favore soltanto del Padre, i creditori del figlio non sono obbligati ad osservarla.* Dec. 59. N. 1. 2. 3. pag. 293.

*Il figlio che con scienza del Padre compra, e vende, e accetta cambiali, viene riputato un libero, e indipendente negoziante.* Ivi. N. 5.

*Lo Statuto di Pisa Rubr.* 35. *de Success. esclude la figlia dalla successione del Padre.* Dec. 61. N. 1. pag. 300.

*Secondo lo Statuto di Pisa la dote della figlia non è in luogo di legittima, ma d'alimenti.* Ivi. N. 2. 3.

*Non si suppone che il Padre sia ingiusto verso la figlia nell'assegnazione della di lei dote, nè che la figlia ricevendo dal Padre una ingiustizia insieme col Marito osservi un perfetto silenzio.* Ivi. N. 10.

PAGHERO'

*Quando i pagherò sono firmati in nome collettivo debbono intendersi sottoscritti sotto il nome di una Ditta di commercio.* Dec. 77. N. 1. pag. 372.

PERENZIONE

*Le Cause perente sotto l'influenza delle Leggi Toscane o Francesi non possono esser colpite dalla notificazione dell' I. e R. Consulta dei 13 Gennaio 1815, secondo la quale la perenzione equivale ad una Sentenza definitiva, e contro la quale non compete, che il rimedio dell'appello.* Decis. 81. N. 1. 6. pag. 398.

*Le trattative di accomodamento non sono efficaci di sospendere la perenzione delli atti, e dell'Istanza.* Ivi. N. 2.

*Sono efficaci le trattative d'accomodamento per sospendere il corso de'termini onde evitare l'odiosa perenzione dell'azione.* Ivi. N. 3.

*La perenzione disgiunta dalla dichiarazione del Giudice per il semplice lasso dei termini sotto l'Impero delle antiche Leggi Toscane produceva l'effetto che restasse perenta la Procedura, ma non l'azione.* Ivi. Num. 4.

*La perenzione dell'Istanza in conformità delle antiche Leggi Toscane operata per il lasso materiale dei sei mesi è inevitabile, meno che non si dimostri con positive giustificazioni, che il corso de'termini è rimasto legittimamente sospeso.* Ivi. N. 5.

*La riassunzione dell'Istanza già perenta fatta prima che dalla parte, a favore della quale è avvenuta la perenzione, sia stato dichiarato di voler di quella approfittare, esclude la perenzione.* Ivi. N. 7.

PERITI — PERITO

*Il Giudizio dei Periti deve esser soggetto al rimedio delle revisioni, benchè siano stati eletti col consenso delle Parti.* Dec. 28. Num. 2. pag. 191.

*L'approvazione delle persone dei Periti non induce l'approvazione del loro Giudizio.* Ivi. N. 3.

*Il debitore che ha nominato il Perito nel Contratto stipulato col creditore di divisione dei Beni, sopra dei quali hanno l'ipoteca, non può dar di nullità alla elezione d'altro perito fatta dal Giudice, se non si oppone alla domanda che ne ha fatta alcuno dei Creditori* Decis. 33. N. 4. pag. 217.

*Quando ai Periti è commesso di eseguire la perizia con i dovuti riguardi allo stato dei Beni, e coll'osservanza di tutte quelle specialità che convengono nel determinare il prezzo, è stato suggerito tutto ciò che abbisogna.* Ivi. N. 5.

*Il Perito non può occuparsi dell'emergente delle spese, che costituisce una questione di diritto, ne alle parti è permesso di ricercarne il di lui giudizio.* Dec. 64. N. 1. pag. 313.

*Il silenzio nell'articolo delle spese osservato dai compromittenti, e dal Perito, esclude la condonazione delle stesse spese.* Ivi. N. 3.

*Non è proponibile la nullità di una dichiarazione del Perito, quando le parti ne hanno eseguita la decisione.* Dec. 64. N. 4. pag 313.

PERIZIA

*La privata Perizia sebbene sia l'appoggio di una domanda di lesione non eccede però la forza di semplice congettura dell'allegata ingiustizia del prezzo.* Dec. 8. N. 1. pag. 95.

*Quando si tratta d'alterazione di stato antico le Perizie su questo non si attendono.* Ivi. N. 25.

*Quando da una stragiudiciale Perizia si vede l'inconcludenza di una Perizia giudiciale de'libri di una Ragione mercantile a fine di provarne la società, non si attende la domanda di questa perizia.* Dec. 16. N. 3. pag. 147.

*La perizia su i libri di un Negozio a fine di provarne la Società è inutile, potendosi dedurre la prova dai Giudici a termini di ragione mediante l'esibizione degli stessi libri.* Ivi. N. 6.

*Non vi ha parità tra le Sentenze e le perizie per l'effetto d'Appello.* Decis. 28. N. 1. 6. 7. pag. 191.

*Le perizie stanno ne'Giudizi in luogo di prova sussidiaria.* Ivi. N. 4.

*Per potere ammettere una nuova Perizia si rende necessario un fumo d'errore, o d'ingiustizia della prima, purchè questo fumo sia dedotto da ragionevoli, e fondati riscontri.* Ivi. N. 8.

PERMUTA

*Si considera la stessa cosa la permuta di un Fondo con altro Fondo, o il rinvestimento del prezzo nell'acquisto di un altro Immobile, o nella dimissione di debiti col subingresso delle ragioni dei Creditori dimessi.* Decis. 79. N. 3. 4. pag. 388.

PONENTE

*I fatti giurati dal Ponente in quanto a se si apprendono per veri*. Decis. 7. N. 5. pag. 85.

POSIZIONE

*Non è obbligato a rispondere alle Posizioni colui, che non è Attore, o Reo, o che non ha interesse diretto nella Causa*. Dec. 34. Num. 1. pag. 220.

*La prova per mezzo di Posizioni e di Testimoni della vendita di un Semovente allegata dal Debitore per far dichiarare nulla l'esecuzione levatagli dal Creditore è indiretta*. Decis. 7. N. 2. 3. pag. 85.

*Quando dalle risposte alle Posizioni risulta un Contratto di compra, e vendita non può dedursene la conclusione del Trattato, e il Compratore creditore del Venditore può validamente agire contro il medesimo pendente il Trattato*. Ivi. N. 4.

POSSESSO

*Per condannare nel Giudizio Civile nei danni, e nelle spese colui, che disturbò l'altrui possesso, non è necessario la prova del dolo, e dell'animo determinato alla turbativa, perchè basta la prova nell'Attore del possesso, e quella degli Atti turbativi*. Decis. 64. N. 5. pag. 313.

PREZZO

*La mancanza della prova della certezza del prezzo di un Semovente non può supplirsi per render perfetto il Contratto di rendita* ex bono et aequo *dal Giudice*. Dec. 7. N. 10. pag. 85.

*Se la certezza del prezzo di un Semovente fosse dichiarata dal Giudice, una tal dichiarazione non sarebbe una interpetrazione suppletiva, ma la creazione di una convenzione*. Ivi. N. 11.

*Dalla certezza della rendita di un Fondo si ha un dato certo del prezzo del medesimo*. Decis. 8. N. 8. pag. 95.

*Per determinare il prezzo specifico, e individuale di un certo determinato Podere non può allegarsi una pratica generica*. Dec. 8. N. 20. pag. 96.

PROCURATORE — PROCURATORI

*I Procuratori rappresentanti i Creditori, e il Patrimonio in concorso di un Fallito sono dalla Legge rivestiti della qualità di Difensori in tutte le controversie, e la nomina loro specialmente nella seconda e terza istanza si renderebbe superflua ed inutile*. Decis. 17. N. 3. pag. 158.

*L'omissione della nomina di Procuratore per parte dei Rappresentanti un Patrimonio in Concorso non rende nulla la Sentenza*. Ivi. N. 2.

*La mancanza di notificazione al Procuratore dell'Avversario del giorno della fissata discussione, ancorchè si tratti di Causa da giudicarsi da un solo Giudice, non porta alcuna nullità*. Decis. 37. N. 1. 3. pag. 225.

*Il Procuratore Avversario citato per sentire fissare il giorno della discussione, e non comparso, è in obbligo di rintracciarlo, nè può esigere, che gli venga notificato*. Ivi. N. 1. 2.

*La liquidazione privata fatta del Conto fra Procuratore, e Cliente è una confessione di debito, e respettivamente di credito, che non può allegarsi contro i Terzi*. Decis. 41. N. 1. pag. 236.

*Il Procuratore legale, che ha liquidato privatamente il suo Conto col Cliente non gode del privilegio dalle Leggi accordato a' crediti de' Procuratori, se non sono tassati legalmente.* Ivi. N. 2. 3.

PRODIGO

*Niuno si presume prodigo de' Beni suoi*. Decis. 1. N. 15. pag. 4.

PRODUCENTE

*L'approvazione per parte del Producente di tutto ciò, che si contiene ne' Documenti che produce, non è che una presunzione di accettare di tutto ciò che in Essi si contiene.* Decis. 26. N. 5. pag. 182.

PROPRIETARIO

*Non è lecito al Proprietario, che ha impegnato, o ipotecato, o alienato di render deteriore la condizione di colui, col quale ha contratto.* Decis. 79. N. 5. pag. 388.

*Non vi ha alcuno che possa trasferire in altri più di quello che ha.* Ivi. N. 6.

PROSSENUTA

*Il Prossenuta non può confondersi col Procuratore ex Mandato.* Decis. 68. N. 6. 9. pag. 331.

*Dall' accettazione del partito, e dalla conclusione dell' affare viene nel Mezzano il diritto alla percezione del prossennetico.* Ivi. N. 8.

*Il Prossenentico si deve come spesa detratta dal prezzo.* Ivi. N. 14.

*L'Ufizio del Prosenuta è quello di trattare gli affari, e di riunire i consensi dei Contraenti.* Ivi. N. 7.

*Al Prossenuta, che per esser pagato, deve ricorrere al Giudice, è dovuta la refezione delle spese.* Decis. 68. N. 19. pag. 331.

PROTESTA

*L'Atto di una Protesta per la quale non nasce contestazione di Lite, non costituisce cosa litigiosa.* Dec. 47. N. 5. pag. 256.

PROVA

*La prova congetturale non si ammette quando la cosa è altronde manifesta, e provata.* Decis. 8. N. 2. pag. 95.

PROVA TESTIMONIALE

*La Prova Testimoniale quando è impertinente, e irrilevante, deve rigettarsi.* Dec. 8. N. 17. pag. 96.

*La rejezione non espressa della Prova Testimoniale non porta nullità del Giudicato, quando colui, che la richiede non ha osservate le forme prescritte dal Regolamento di Procedura.* Decis. 14. N. 1. pag. 141.

*La Legge proibitiva l' ammissione della Prova Testimoniale non è applicabile, quando trattasi di verificare l' esistenza di un Fatto.* Decis. 73. N. 1. pag. 353.

*La Prova Testimoniale è ammissibile anche per verificare un Fatto abbenchè posteriore alla attivazione delle Leggi Francesi.* Ivi. N. 2.

*Non è odiosa l' ammissione della Prova Testimoniale per la verificazione di un Fatto, non ostante la deficienza di un principio di prova in scritto.* Ivi. N. 3.

*La regola che anima l' Articolo 1341. del Codice Francese relativo alla Prova Testimoniale in questa parte conservato, va in ordine al successivo Articolo 1348. soggetta all' eccezione, quanto alle Obbligazioni che nascono dal delitto, o quasi delitto.* Dec. 79. N. 1. pag. 366.

*E' riposto nell' arbitrio del Giudice di ammettere, o rigettare in affari di Commercio la Prova Testimoniale.* Dec. 76. N. 1. pag. 369.

*Li amminicoli, e riscontri, che rendono verosimile un Capitolato, oltre la qualità dell' affare, e della persona, influiscono sull'ammissione, o rejezione della Prova Testimoniale, che in affari di commercio la Legge rilascia al prudente arbitrio del Giudice.* Ivi. N. 2.

PUPILLO

*Una somma cospicua, che costituisce l' intero Asse Patrimoniale di un Pupillo per la propria importanza sebbene di natura sua mobile, assume il carattere di un Immobile.* Decis. 45. N. 2. p. 244.

*Quando la pecunia del Pupillo data a mutuo senza la necessaria autorità, e che dal Mutuatario è passata ad altri a titolo di mutuo, o di pagamento, ambedue le persone restano a favore del Minore obbligate.* Ivi. N. 9.

*Colui, che ha ricevuto a mutuo la pecunia del Pupillo senza le debite facoltà, non solamente è tenuto alla restituzione della medesima, ma ancora al pagamento de' frutti, e delle spese, a favore del Minore per ricuperarla.* Ivi. N. 10.

*Colui, che domanda ai Pupilli fatti maggiori l' approvazione della Amministrazione del loro Patrimonio da Esso tenuto come Tutore, è in obbligo di comunicare a' Convenuti tutto quello, che ha relazione alla domanda contro di Essi intentata.* Decis. 70. N. 11. pag. 341.

*Quel Tutore, che nel Rendimento di Conti dell' Amministrazione Tutelare invece dell' Inventario solenne produce un Atto equipollente è obbligato a esibire tutti i Documenti in quello rammentato.* Ivi. N. 12.

RECAPITO

*Non si ammette eccezione contro i recapiti mercantili, se prima non viene depositata, o garantita con cauzione la somma reclamata.* Decis. 59. N. 6. pag. 293.

REGOLAMENTO DI PROCEDURA

*L'Art. 800. del Regolamento di Procedura non è applicabile nel Giudizio di Concorso determinabile dalle anteriori regole vigenti.* Dec. 9. N. 11. pag. 121.

*Il Regolamento di Procedura Civile non impone a colui che rinunzia agli Atti l'anticipazione delle spese.* Dec. 40. N. 4. pag. 232.

RELIGIONE

*I giorni feriati in riguardo di una Religione, sebbene non sia la dominante dello Stato, interessano sempre l' ordine pubblico.* Decis. 70. N. 8. pag. 341.

*Il Suddito non può esser buon Cittadino se manca di rispetto alla Religione, che professa.* Ivi. N. 9.

RENDIMENTO DI CONTI

*Quando la controversia di un Rendimento di Conti è parziale, è giusta cosa, che la comunicazione dei Libri si faccia sulle partite singole, che interessano la controversia.* Dec. 70. N. 15. pag. 342.

RINUNZIA — RINUNZIE

*Il diritto dipendente da una Causa de futuro non previsibile nec in re, nec in spe, non resta compreso nell'Atto di una rinunzia generale.* Dec. 1. N. 9. pag. 4.

*La rinunzia per mancanza di correspettività è nulla.* Ivi. N. 10.

*Le rinunzie soggette ad essere attaccate di falsa Causa di dolo, o di lesione non ostano al conseguimento della Legittima.* Ivi. N. 11.
*Quando colui che procede ad una rinunzia non contempla alcuno elemento di correspettività deve dichiararsi liberale, e gratuita.* Ivi. N. 36 55. 56. 57. 58.

SALVIANISTA

*La cessione fatta ad un Terzo del Fondo sfruttato da un possessor Salvianista non esime questi dal renderne conto al Proprietario.* Dec. 13. N. 2. pag. 138.
*Il Possessor Salvianista nel render conto al suo Debitore dei frutti percetti, deve uniformarsi alle regole prescritte dalla Procedura.* Ivi. N. 3.
*Il Possessor Salvianista non può vendere il Fondo del quale è in possesso, se colle Rendite di due anni può rimborsarsi del suo credito, e spese.* Dec. 29. N. 2. pag. 229.
*La Sentenza, che accorda l' Immissione in Salviano è giusta, subito che con altra Sentenza passata in cosa giudicata fù il credito per cui è stata concessa l' Immissione, canonizzato.* Dec. 69. N. 4. pag. 338.
*Uno degli estremi da provarsi per la domanda d' Immissione in Salviano è il credito con l' Ipoteca.* Dec. 74. N.3. pag. 359.

SCRITTA

*La Scritta Matrimoniale firmata da due Testimoni, benchè di data antica, riceve la data certa dalla sua registrazione.* Dec. 53. N. 1. 2. pag. 280.

SENTENZA — SENTENZE

*Non v' è Legge, che commini la nullità per non essere stata notificata al succumbente la Sentenza di Prima Istanza confermata in seconda.* Dec. 17. N. 1. pag. 158.
*L' omissione della nomina di Procuratore per parte dei Rappresentanti un Patrimonio in Concorso non rende nulla la Sentenza.* Ivi. N. 2.
*Si deve considerare come contenuto nella parte deliberativa d'ogni Sentenza quello, che deriva per conseguenza dalle dichiarazioni della stessa Sentenza.* Decis. 1. *N.* 12. pag. 4.
*I motivi di una Sentenza debbono intendersi all' effetto d' illuminarne l' oscurità.* Ivi. *N.* 13.
*La Sentenza tanto di prima, che di seconda istanza proferita in materia di tassazione è sempre appellabile avanti il Supremo Consiglio per il capo della nullità.* Dec. 27. *N.* 1. pag. 187.
*La questione sull' intelligenza da darsi ad una Sentenza, se cioè abbia o nò condannato il succumbente anco nelle spese stragiudiciali, o sivvero nelle sole giudiciali, non è della competenza del Cancelliere Giudice Tassatore.* Ivi. *N.* 2.
*Non vi ha parità tra le Sentenze, e le Perizie per l' effetto d'appello.* Decis. 28. *N.* 1. 6. 7. pag. 191.
*Le notificazioni delle Sentenze, ed il rapporto di esse deve esser fatto nei modi stessi prescritti per le notificazioni delle Domande, e Citazioni, e così il rapporto deve essere registrato in piè della Sentenza originale.* Decis. 48. *N.* 2. pag. 261.
*La necessità del Registro del rapporto della notificazione delle Sentenze ha luogo anco quando son notificate per Lettera sussidiaria.* Ivi. *N.* 3.

*Il Registro del Rapporto della notificazione delle Sentenze eseguite per Lettera sussidiaria si fa dal Cancelliere del Tribunale committente.* Ivi. *N.* 4. 5.

*E' valido l' appello dalle Sentenze se è interposto prima, che sia registrato il rapporto della loro notificazione.* Ivi. *N.* 6.

*Le Sentenze non affliggono i non citati.* Dec. 52. *N.* 2. 3. pag. 271.

*Le Sentenze senza le giustificazioni necessarie non sono eseguibili a pregiudizio dei Terzi.* Ivi. *N.* 6.

*Le Sentenze emanate contro il Debitore senza una esatta cognizione di Causa non affliggono i Creditori.* Ivi. *N.* 7.

*Le Sentenze emanate contro il Debitore in di lui contumacia sono incidentali a pregiudizio de' di lui Creditori ancorchè sia stata dall'Attore giurata la verità della sua domanda.* Ivi. 8. 9.

*Quando più non esistono gli Atti in vigore de' quali è stata proferita una Sentenza contumaciale, questa stessa Sentenza non è sufficiente a giustificare il credito per cui è stato fatto il sequestro.* Decis. 54. *N.* 2. pag. 282.

*La Sentenza non può utilmente prodursi contro quelli, che non sono stati citati, ne sono intervenuti al Giudizio.* Ivi. *N.* 3.

*Dentro il corso di sei mesi è permesso appellare dalla Sentenza definitiva.* Dec. 55. *N.* 4. pag. 285.

*Quando la Sentenza Ruotale è conforme a quella di prima Istanza, non si dà luogo all' appello.* Decis. 56. *N.* 1. pag. 287.

*La nullità di quella Sentenza che dichiara regolare la Procedura, passata in cosa giudicata, non può allegarsi a danno dei Terzi.* Dec. 67. *N.* 3. pag. 327.

*L' omissione delle forme nelle Sentenze non può portarsi a carico dei Terzi, specialmente quando la forma non è ordinata dalla Legge sotto pena di nullità.* Ivi. *N.* 6.

*La conformità della Sentenza del Giudice di seconda Istanza con quella appellata pone in essere la rejudicata.* Dec. 70. *N.* 1. p. 341.

*Le Sentenze nelle Cause degli Ebrei proferite in giorni per essi festivi sono nulle, e di niuno effetto.* Ivi. *N.* 5.

*Il Tribunale superiore a cui non è dato il potersi occupare della giustizia della precedente Sentenza nel merito non può prender cognizione della giustizia, o ingiustizia della condanna nelle spese.* Decis. 19. *N.* 1. pag. 163.

*La Sentenza Contumaciale passa in cosa giudicata per tutte quelle dichiarazioni che coll'Atto d' opposizione non sono impugnate.* Decis. 78. *N.* 1. pag. 377.

*Da due Sentenze conformi non si può appellare.* Dec. 2. N. 1. pag. 72.

*Quando la Sentenza è inappellabile nel merito non si può nemmeno appellare per l'Articolo delle spese.* Ivi. *N.* 2.

*Per la Legge de' 30. Novembre 1786. sono le Sentenze Criminali per ciò che riguarda gli effetti civili appellabili avanti i Tribunali Civili d'Appello.* Decis. 10. *N.* 1. pag. 130.

*Le Sentenze non possono eseguirsi se non dopo dieci giorni da quello della loro notificazione alla persona, o domicilio.* Decis. 12. *N.* 1. pag. 130.

*Pendente il termine di giorni dieci dal dì della notificazione di una Sentenza non può innovarsi cosa alcuna.* Ivi. *N.* 2. 3.

*La riunione di due Cause, e la loro decisione in una sola Sentenza non altera la loro natura, e il loro merito.* Dec. 14. *N.* 2. p. 141.

*Non possono sequestrarsi le rendite di un Benefizio amministrato dall' Ufizio delle Economie, che per gli Atti di quel Tribunale, nella di cui Giurisdizione risiede il Cassiere, o il Camarlingo del detto Ufizio.* Dec. 11. N. 1. pag. 132.

*La controversia diretta a stabilire se piuttosto per li Atti di un Tribunale, che di un altro dovesse effettuarsi un Sequestro, come che non capace di stima rende competenti le Ruote d'Appello, e non i Tribunali inferiori.* Ivi. N. 2.

*Colui, che sequestra senza un giusto, e vero titolo deve condannarsi ne' danni, e nelle spese.* Dec. 16. N. 4. pag. 147.

*Quando per rinunzia agli Atti di una Causa di Sequestro accettata viene sciolto il medesimo con Decreto del Giudice, la Causa è terminata come se vi fosse intervenuta la rejudicata.* Dec. 40. N. 1. pag. 232.

*La rinunzia fatta dal Sequestrante agli Atti nella Causa del Sequestro, quantunque mancante dell' anticipazione delle spese, e della notificazione ai Sequestrari, è valida, ed è ingiusta la Sentenza che condanna il Renunziante nelle spese del Giudizio di pretesa invalidità della stessa rinunzia.* Dec. 40. N. 3. pag. 232.

*Nei sequestri l' ordine di scioglimento de' medesimi deve partirsi dal Tribunale che vincolò gli oggetti sequestrati, senza bisogno di una Sentenza.* Dec. 40. N. 5. pag. 232.

*Il Sequestrante che ha rinunziato agli Atti della Causa di Sequestro non ha obbligo di rendere inteso il Sequestrario dello scioglimento del Sequestro.* Ivi. N. 6.

*Il Mallevadore del Debitore, contro gli assegnamenti del quale è stato fatto un Sequestro, e i Creditori dello stesso Debitore, hanno diritto che il Sequestrante giustifichi il suo credito.* Decis. 54. N. 1. pag. 282.

*Quando più non esistono gli Atti, in vigor de' quali è stata proferita una Sentenza contumaciale, questa stessa Sentenza non è sufficiente a giustificare il credito per cui è stato fatto il Sequestro.* Ivi. N. 2.

*Quando la Sentenza è proferita sulle contestazioni insorte sulla liberazione de' Fondi è una Sentenza definitiva.* Decis. 55. Num. 1. pag. 285.

*La Sentenza, che termina il Giudizio di vendita forzata, è una Sentenza definitiva.* Ivi. N. 2.

*Le Sentenze che preparono la vendita sono Sentenze Incidentali.* Ivi. N. 5.

*Il Sequestro commesso per tutto quel più che importa il credito, è ingiusto.* Decis. 58. N. 2. pag. 290.

SOCJ — SOCIETA' — SOCIO

*Nei Libri d'Amministrazione di un Traffico, che si pretende in Società, debbono essere notati i Capitali, che i diversi Socj hanno versato, l'eseguite prelevazioni, e reparti degli utili fra i Socj.* Decis. 16. N. 2. pag. 147.

*Colui, che nella qualità di Socio di una Ragione Mercantile reclama il pagamento di un credito alla medesima appartenente, deve provare la qualità, che asserisce, rigorosamente, sebbene possa farlo anco con mezzi indiretti, e artificiali capaci di persuadere come la prova diretta.* Ivi. N. 7. 8.

*Nelle private Società ciaschedun Socio ha un diritto particolare di Condominio su gli oggetti sociali, e può esercitare separatamente questo diritto per le rate del proprio interesse.* Dec. 32. *N.*3. p. 210.

*Tutto quello che in un Contratto di Società si legge relativo ad una mera enunciativa di ciò che si pensa di sistemare in seguito nulla pone in essere.* Ivi. *N.* 5.

*Uno de' Socj senza consenso degli altri può tenere a calcolo l' Ingegnere di una Fabbrica sociale delle conseguenze dannose, che possono derivare da' difetti della Fabbrica.* Ivi. *N.* 6. 7. 8. 11.

*Il Socio senza il Mandato dell'altro Socio non può esigere i crediti della Società.* Ivi. *N.* 9.

*Il Socio indipendentemente dagli altri Socj può agere per preservare l' interesse della Società.* Ivi. *N.* 10.

SOTTOPOSIZIONE

*Il Contratto stipulato con quegli, che al Pubblico comparisce liberato dalla Sottoposizione è valido, ancorchè il Tribunale nel liberarlo avesse errato.* Decis. 67. N. 4. 5. pag. 327.

SPESE

*Quegli che è condannato nelle spese senza altro adiettivo, s' intende condannato nelle sole spese giudiciali.* Dec. 27. N. 7. pag. 188.

*La condanna delle spese dipende dall' arbitrio del Giudice, quando non si tratta di privilegiata Causa d'alimenti.* Dec. 70. N. 10. p. 341.

*Dalla giustizia, o ingiustizia della condanna nelle spese, come che subordinata al merito, non può conoscerne quel Giudice, a cui non è permesso di conoscere del merito, perchè reso inappellabile dalla Legge, o perchè volontariamente accettato dal Succumbeute.* Dec. 19. N. 2. pag. 163.

STRALCIARIO

*Lo Stralciario non deve corrispondere i frutti sopra la somma da esso incassata per interesse della cessata Ragione, se non quando in esso si verifica una mora valevole a render fruttifero il debito.* Decis. 78. N. 3. pag. 377.

*Lo Stralciario di una Ragione per quanto sia inabilitato a disporre delle somme sequestrate, può prevalersi delle somme esistenti in cassa per estinguere gl' impegni della Ragione.* Ivi. N. 7.

SUDDITO

*Il Suddito non può essere buon Cittadino se manca di rispetto alla Religione, che professa.* Decis. 70. N. 9. pag. 341.

SURROGA

*Vera, e propria surroga è quella di un Fondo stabile, idoneo, e corrispondente ad altro Fondo stabile.* Dec. 79. N. 1. pag. 388.

*Vera surroga si considera ancora un Capitale di Cambio, o di un Credito quando è cauto, e sicuro.* Ivi. N. 2.

TEATRO

*L' unione di più Persone concorrenti alla spesa della fabbricazione di un Teatro finchè non è approvata dal Sovrano, e non ha regole, e costituzione, non può considerarsi che una privata Società senza qualità Collegiale.* Decis. 32. *N.* 2. 4. pag. 210.

TESTAMENTO

*L' apertura solenne del Testamento del Padre nella Città ove sono i Figli fa presumere nei medesimi la scienza delle disposizioni in quello contenute.* Decis. 1. *N.* 5. pag. 50.

*L' azione del Testamento si può esercitare soltanto dalla Persona nel di cui nome è scritto il Legato*. Ivi. *N*. 63.

*Non è presumibile, che la Figlia non sia intesa del Testamento del Padre dallo Zio Esecutore, e dalla Madre*, Ivi. *N*. 51.

TESTIMONI

*I Testimoni da esaminarsi negli accessi non si capitolano, ma s' interrogano verbalmente*. Decis. 6. *N*. 1. pag. 82.

*Quando le Parti hanno concordato l' oggetto dell' accesso, e dell' esame de' Testimoni, facilmente nella discussione del merito si stabilisce se nell' Atto dello stesso accesso siansi ecceduti i limiti connaturali alla controversia*. Ivi. *N*. 2.

*Il deposto dei Testimoni non ricercato, non è attendibile*, Decis. 68. *N*. 12. pag. 331.

*Non si ammette il deposto dei Testimoni, quando vi resiste la confessione dei Contraenti*. Ivi. *N*. 13.

*Sono ammissibili i Testimoni non ostante il Codice Francese in questa parte conservato, quando si tratta di porre in essere la simulazione di un Contratto*. Decis. 24. *N*. 1. pag. 176.

*Ai Testimoni deponenti di un Fatto di dieci anni si oppone l'obblivi-scenza*, Dec. 8, *N*. 26. pag. 96.

TRANSAZIONE

*La facoltà conferita per Lettera a fare un Compromesso non può estendersi a potere stipulare un Atto di Transazione*. Decis. 29. *N*. 14. pag. 196.

*E' nulla quella Transazione, che in nome di uno dei Transigenti ha stipulato un Mandatario autorizzato per Lettera a transigere colla condizione, che il Contratto sia vantaggioso, ma che realmente è stato dannoso*, Ivi. N. 15.

TRATTATO

*Quando dalle risposte alle Posizioni risulta un Trattato di compra, e vendita, non può dedursene la conclusione del Trattato, e il Compratore creditore del Venditore può validamente agire contro il medesimo pendente il Trattato*. Decis. 7. N. 4. pag. 85.

TRATTORE

*Colui che esercita la professione di Trattore deve riguardarsi come Negoziante*. Decis. 31. N. 1. pag. 208.

TRIBUNALE — TRIBUNALI

*E' dovere de' Tribunali secondo l' insegnamento del Testo nella Legge* 38. *ff. de Legibus, et Senatus Consult. di tenere dietro le consuetudini nella interpetrazione delle Leggi ambigue*. Dec. 10. N. 3. pag 130.

*La distinzione fatta costantemente dai Tribunali superiori in ordine alla Legge de'* 30. *Novembre* 1786. *è stata quella di ravvisare nelle Dichiarazioni del Giudice Criminale due qualità, quella di inappellabile quanto alla pena fiscale, e di semplice Giudizio di prima Istanza quanto all' interesse civile*. Ivi. N. 2.

*La competenza del Tribunale non si determina dalla materiale quantità pecuniaria, ma bensì dal merito della questione, che ne ha formato l' essenziale soggetto*. Decis. 11. N. 3. pag. 132.

TUTELA

*Nel Giudizio di Tutela ha luogo la plenaria esibizione dei Libri*. Decis. 70. N. 16. pag. 342.

TUTORE

*Il Tutore non può farsi Creditore del Pupillo; se poi mediante il suo*

*Rendimento di Conti da farsi avanti il Giudice di prima Istanza non viene riconosciuto il suo credito.* Dec. 36. N. 2. pag. 224.

*Il Consiglio di Famiglia instituito dalla Legislazione Francese, non poteva istituire un Titolo valido di credito a favore del Tutore, se questi non aveva fatto un Rendimento di Conti.* Dec. 63. N. 1. pag. 224.

*Il Tutore non può farsi Creditore del Pupillo, se prima mediante il suo Rendimento di Conti da farsi avanti il Giudice di Prima Istanza non viene riconosciuto il suo credito.* Ivi. N. 2.

VENDITA

*Quando colui, che ha promesso di vendere ricusa di devenire alla celebrazione del Contratto impugnando, che la promessa fù di vendere non due Fondi, ma un solo, investe la certezza della cosa venduta.* Dec. 2. N. 1. pag. 70.

*Quando colui, che ha promesso di vendere uno, o più Fondi, per un prezzo convenuto ricusa di celebrare il Contratto adducendo l'ingiustizia del prezzo, investe la certezza dello stesso prezzo.* Ivi, N. 2.

*Le cose tanto vagliono, quanto vender si possono.* Dec. 8. N. 15. p. 96.

*Le vendite degli Immobili nei Giudizi di Concorso si fanno al Tribunale ove esistono i Beni, che si vendono.* Decis. 9. N. 12. 13. 14. 15. 16. pag. 122.

VENDITORE

*Deve considerarsi in linea di prezzo ogni elemento al Venditore proficuo, e a lui derivante dal Contratto di vendita.* Dec. 8. Num. 14. pag. 96.

VERITA'

*Quando la verità è altronde provata un principio astratto non fù mai riputato idoneo a far preferire l'opinione sempre fallibile.* Dec. 8. N. 16. pag. 96.

VOLONTA'

*La dubbia volontà di una delle Parti toglie il consenso per agire validamente ad un Tribunale che non è quello del domicilio.* Decis. 42. N. 6. pag. 237.

*La volontà dell'Uomo resterebbe inattiva se l'intelletto non le presentasse Cause capaci a determinare i movimenti.* Decis. 1. N. 28. pag. 5.

UOMO

*L'Uomo nell'età di 21. anno è capace di dolo, e di mala fede.* Decis. 59. N. 7. pag. 293.

USURA

*Per stabilire l'usura si rende necessario, che venga concludentemente provata con dimostrare l'eccessività del frutto.* Decis. 37. N. 6. pag. 225.

---

AVVERTENZE

I. Alla p g. 114. la firma del sig. Auditore Vardiano Francioli non ha luogo, in quanto che il prefato sig. Auditore non concorse nel sentimento de'suoi Colleghi, ma fece scissura.

II. Alla pag. 169., e precisamente al Sommario, ove si dice „ le Elezioni „ deve dire „ le Azioni „

III. Alla pag. 191. manca la Data di quella Decisione sotto il num. 28 che è „ del 9. Giugno 1823. „

IV. Alla pag. 280., e precisamente all'Argomento della Decis. 53. al primo verso ove si dice „ quantonque siano scritti matrimoniali „ si dica „ quantunque siano Atti matrimoniali „

V. Alla pag. 306. ove dice, Francesco Brochi, deve dire, Francesco Brocchi.

*FINE DEL TOMO OTTAVO.*